

118

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



Atti Sen. 2012 2. 11.

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIII

Sessione 1912 - 1^a della Legislatura

VOLUME UNDICESIMO

TORNATE DAL 7 MAGGIO AL 17 GIUGNO 1912



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1912

CCXXXVII.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 7905) — Congedi (pag. 7906) — Giuramento del senatore Faravelli (pag. 7906) — Presentazione di relazioni (pag. 7906) e di disegni di legge (pagina 7907) — Per la morte di Giovanni Pascoli: parlano il senatore Finali (pag. 7907) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 7908) — Sorteggio degli Uffici (pag. 7908) — Si approva senza discussione il bilancio della marina per 1912-13 (N. 744); e, per un saluto del Senato all'Armata, parlano il senatore Finali (pag. 7925) e il ministro della marina (pag. 7925) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi » (N. 756) (pag. 7926) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397) — Parlano i senatori Filomusi-Guelfi (pag. 7929) e Lagasi (pag. 7929) — Il seguito è rimandato alla prossima tornata — Sull'ordine del giorno fa osservazioni il senatore Balenzano (pag. 7933), al quale rispondono il Presidente (pag. 7934) e il ministro guardasigilli (pag. 7933).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, e della pubblica istruzione.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Borgatta, di dar lettura di alcuni messaggi pervenuti al Senato dal Presidente della Corte dei conti.

BORGATTA, segretario, legge:

« Roma, 3 aprile 1912.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore

di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di marzo u. s., non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 4 aprile 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi prego di rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1912.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 27 aprile 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco

delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di aprile.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 2 maggio 1912.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro i decreti reali 17 e 31 marzo 1912 che autorizzano a favore del Ministero della guerra l'apertura di due nuovi crediti straordinari di lire 10,000,000 ciascuno, ed il decreto reale 21 marzo 1912 che autorizza a favore del Ministero della marina un nuovo credito straordinario di lire 7,000,000 per far fronte alle spese per l'occupazione e per la campagna della Libia.

« La sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposto i crediti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione avendoli riconosciuti pienamente legittimi ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all' E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 2 maggio 1912.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro due decreti Reali in data 14 aprile 1912 che autorizzano l'apertura dei nuovi crediti straordinari di lire 28,000,000 e di lire 7,000,000 rispettivamente a favore dei Ministeri della guerra e della marina per provvedere alle spese della campagna di Libia.

« La Sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposti i decreti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione, avendoli riconosciuti pienamente legittimi ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all' E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Messaggio del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio pervenutomi dal Ministero dei lavori pubblici.

« Roma, 31 marzo 1912

« Mi onoro di presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il terzo trimestre dell'esercizio 1911-12 ».

« Il Ministro
« SACCHI ».

Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Annuncio che durante l'intervallo delle sedute, sono state presentate dalla Commissione di finanze le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 ;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese, per ragioni di famiglia, i senatori Bruno, Filla-Astolfone e Pelloux, e di dieci giorni il senatore De Sonnaz.

Chiede pure congedo di un mese, per ragioni di ufficio pubblico, il senatore Mainoni.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Giuramento del senatore Faravelli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il vice-ammiraglio Faravelli, di cui il Senato ha già convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Leonardi-Cattolica e Spingardi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Faravelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Luigi Giuseppe Faravelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-1908;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-1909;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-1910.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Ispettorato delle scuole medie;

Trasformazione di Istituti d'istruzione e di educazione;

Convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile Vittorio Emanuele II in Roma;

Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma;

Riordinamento dei Regi educatori di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi all'esame degli uffici.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Dal momento che domani il Senato è convocato negli Uffici, io rivolgo preghiera all'onor. Presidente, ove ciò sia possi-

bile, di porre all'ordine del giorno degli Uffici stessi i disegni di legge che furono testè presentati, perchè anch'essi possano essere esaminati domani stesso, accelerando così i nostri lavori.

PRESIDENTE. Mi spiace, ma il regolamento vieta che questo si possa fare, tanto più che vi è anche la difficoltà materiale di potere stampare oggi stesso questi disegni di legge e distribuirli.

CAVALLI. In ogni modo, io raccomando che siano mandati agli Uffici il più presto possibile.

PRESIDENTE. Questo appunto si cercherà di fare.

Rinvio di discussione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-1913 »; però, siccome, l'onor. presidente del Consiglio è trattenuto all'altro ramo del Parlamento da una discussione alla quale deve necessariamente assistere, così invertiremo l'ordine del giorno, dopo che avremo proceduto al sorteggio degli Uffici.

Se nessuno fa opposizione, così s'intenderà stabilito.

Per la morte di Giovanni Pascoli.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Se meno restrittiva fosse l'applicazione di una categoria dell'articolo 33 dello Statuto, noi avremmo avuto fra i nostri colleghi Giovanni Pascoli, a cui i gradi e i titoli accademici non avrebbero potuto accrescere merito nè lustro.

Ma, appunto per la ragione che non gli fu reso quello che è considerato onore supremo, io credo che sia cosa degna del Senato mostrarsi partecipe del sentimento che ha commosso tutta l'Italia per la perdita del suo grande, gentile, virtuoso poeta, nel quale pareva rivivessero il genio e lo spirito di Virgilio.

Egli morì il 6 aprile, mentre in Libia proseguiva vittorioso il conflitto nel quale l'Italia, da lui chiamata nel suo eloquente discorso di Barga « la grande proletaria », mostrò e mostra

la sua virtù emula dell'antica. Col suo gran cuore si è chiuso nella tomba il canto sublime che egli aveva meditato per il trionfo finale.

Giovanni Pascoli, nome italico, ma vanto della nativa Romagna, nella quale Dante cercò ed ebbe l'ultimo rifugio, morì a 56 anni e pochi mesi, l'età stessa del divino Maestro suo e di tutti i migliori.

Dire dell'opera sua poetica e letteraria a voi che la conosceste sarebbe ozioso; ricorderò tuttavia che in un celebre concorso egli aveva incontrastato il primato della latinità: non pareva un italiano che scrivesse in latino, ma un latino che scrivesse nella propria lingua, in modo da avvicinarsi ad Orazio ed a Virgilio, senza imitarli.

Poeta lirico e celebrato, ed avrà posto fra i maggiori di cui l'Italia si onora, per la bellezza, per l'originalità del pensiero e della forma.

La mente e l'anima di Giovanni Pascoli armonizzavano, egli sempre teneva il pensiero rivolto ad alti e nobili intenti. Pare che avesse il presentimento della prossima fine prima che i medici avessero scoperto il male insidioso, irreparabile.

Nello scorso anno, il cinquantenario della redenzione nostra, effuse il proprio ingegno nei canti italici, negli inni a Roma e a Torino, e nella orazione patriottica di Barga. Sembrava che egli sentisse che il tempo per operare gli sarebbe mancato.

A conclusione di queste parole, che pronuncio con uno schianto nel cuore, io propongo al Senato di deliberare il collocamento nella nostra biblioteca di tutte le opere edite e postume di Giovanni Pascoli, compresi i *Commenti danteschi* sui quali egli aspettava fiducioso il giudizio della posterità. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Il Senato aderisce ai sentimenti manifestati dal senatore Finali nell'onorare la memoria di Giovanni Pascoli; ed alla sua proposta, che io ritengo approvata dal consenso unanime di tutti noi, sarà data esecuzione. (*Approvazioni*).

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Il Governo si associa alle nobili parole pro-

nunciate dal senatore Finali con animo di patriotta e di romagnolo.

In una delle ultime sedute il Senato lamentava la perdita di un grande scienziato, del Pacinotti, oggi esso si duole col Paese della perdita non meno grave di Giovanni Pascoli.

Se il Pacinotti ha promosso con le sue scoperte il progresso scientifico ed economico del nostro paese, il Pascoli, con la dolcezza della sua poesia, col patriottismo della sua lirica, ha contribuito ad elevare l'anima nazionale, e a darle nuovo vigore di dignità.

Io ricordo che a Natale, quando gli studenti dell'Ateneo romano pensarono di offrire a Tripoli una targa d'onore al glorioso nostro esercito e all'armata, essi vollero che l'epigrafe fosse scritta da Giovanni Pascoli, ed egli, dal letto, dove era tenuto dalla sua malattia, mandò un'epigrafe ispirata ai più alti sentimenti di patriottismo.

Ho assistito ai funerali di Giovanni Pascoli; tutto il popolo vi partecipava, e non discorsi, ma in tutti gli animi della grande Bologna, una commozione che dimostrava come tutte le classi sentissero la gravità della perdita.

Questi uomini, mentre onorano altamente la nazione, rendono sempre più forti e vivi in noi i sentimenti di devozione alla patria. (*Approvazioni*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere al sorteggio.

TAVERNA, segretario, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Adamoli
Alfazio
Amato-Pojero
Arnaboldi
Badini-Confalonieri
Balestra
Barzellotti
Bettoni
Bodio

Cagnola
 Chironi
 Calabria
 Campo
 Carafa
 Cardarelli
 Cavasola
 Civelli
 Colleoni
 Consiglio
 Corsini
 Cosenza
 D' Alife
 D' Arco
 De Amicis
 De Luca
 De Martino
 De Renzi
 De Sonnaz
 Di Brazzà
 Di Carpegna
 Doria Pamphili
 D' Ovidio Enrico
 Fecia di Cossato
 Finali
 Fortunato
 Franchetti
 Gabbà
 Gattini
 Gavazzi
 Gorio
 Grassi
 Lamberti
 Levi-Civita
 Lucchini Luigi
 Majelli
 Malaspina
 Malvano
 Martuscelli
 Massarucci
 Maurigi
 Mazzella
 Mazziotti
 Molmenti
 Morandi
 Mortara
 Oliveri
 Paladino
 Palberti
 Panizzardi
 Pansa

Peiroleri
 Righi
 Rignon
 Rolandi-Ricci
 Ruffo
 Sandrelli
 Schininà
 Sonnino
 Sormani
 Tabacchi
 Tamassia
 Tasca-Lanza
 Tecchio
 Tommasini
 Tournon
 Veronese
 Vidari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Arcoleo
 Astengo
 Avarna Nicolò
 Balenzano
 Barbieri
 Barracco Roberto
 Bassini
 Bertetti
 Biscaretti
 Bonasi
 Boncompagni-Ludovisi
 Borgatta
 Botterini
 Bracci-Testasecca
 Buonamici
 Caldesi
 Camerano
 Camerini
 Capaldo
 Castiglioni
 Cefalo
 Cocuzza
 Coffari
 Conti
 Cuzzi
 Dalla Vedova
 D' Ali
 D' Ancona
 D' Andrea
 De Cristoforis
 De-Mari

De Seta Enrico
 Di Broglio
 Di Camporeale
 Di Scalea
 D' Oncieu de la Batie
 Fano
 Fava
 Filomusi-Guelfi
 Foà
 Gherardini
 Greppi
 Guala
 Guarneri
 Gui
 Lucchini Giovanni
 Majnoni d' Intignano
 Maragliano
 Marazio
 Mariotti
 Mazzolani
 Melodia
 Monteverde
 Morisani
 Novaro
 Pagano
 Palumbo
 Pasolini
 Paternò
 Pessina
 Petrilli
 Ponza Coriolano
 Pullè
 Rossi Teofilo
 Salmoiraghi
 San Martino Enrico
 Santini
 Sismondo
 Solinas-Apostoli
 Speroni
 Tittoni
 Todaro
 Trotti
 Turrisi
 Vigoni Giuseppe
 Vittorelli

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Arrivabene
 Bastogi

Bensa
 Blaserna
 Brusati
 Cadolini
 Candiani
 Caracciolo di Sarno
 Caravaggio
 Carle Giuseppe
 Caruso
 Cavalli
 Cefaly
 Cerruti
 Chiesa
 Comparetti
 Cordopatri
 Croce
 Dallolio
 D' Antona
 De Cesare
 De Cupis
 De Larderel
 De Riseis
 Del Carretto
 Del Lungo
 Di Terranova
 D' Ovidio Francesco
 Driquet
 Facheris
 Fadda
 Falconi
 Fili Astolfone
 Fiocca
 Garavetti
 Grassi-Pasini
 Guerrieri-Gonzaga
 Lagasi
 Lanza
 Lojodice
 Luciani
 Martinez
 Masi
 Massabò
 Medici
 Minesso
 Monti
 Niccolini
 Pastro
 Piaggio
 Placido
 Pigorini
 Polacco

Riberi
Ricci
Riolo
Rossi Angelo
Rossi Giovanni
Roux
Sacchetti
Santamaria-Nicolini
Scaramella-Manetti
Senise Carmine
Senise Tommaso
Serena
Severi
Sinibaldi
Spingardi
Tacconi
Tami
Taverna
Vigoni Giulio
Vischi
Visconti Venosta
Volterra
Zappi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Annaratone
Aula
Avarna Giuseppe
Baldissera
Barinetti
Barracco Giovanni
Beneventano
Bombrini
Borghese
Cadenazzi
Casana
Cittadella
Cognata
Colombo
Colonnà Prospero
De Giovanni
Del Giudice
De Siervo
Di Brocchetti
Di Casaletto
Di Collobiano
Di Frasso
Di Prampero
Di San Giuliano
Ellero

Fabrizi
Faravelli
Figoli
Florena
Frascara
Frola
Garofalo
Gessi
Giordano-Apostoli
Giorgi
Goiran
Golgi
Grocco
Levi Ulderico
Lustig
Malvezzi
Manassei
Mangiagalli
Mangili
Manno
Martinelli
Mazzoni
Mele
Morra
Paganini
Parpaglia
Passerini
Pellegrini
Pelloux
Perla
Pinelli
Polvere
Ponti
Quarta
Quigini-Puliga
Racagni
Reynaudi
Ricotti
Rossi Gerolamo
Saladini
Salvarezza Elvidio
San Martino Guido
Scialoja
Tajani
Torlonia
Torrighiani Luigi
Torrighiani Piero
Trinchera
Vacca
Viganò
Villa

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Albertoni
 Baccelli
 Bava-Beccaris
 Beltrami
 Bordonaro
 Bozzolo
 Bruno
 Buscemi
 Caetani
 Canevaro
 Canzi
 Capellini
 Carle Antonio
 Celoria
 Cencelli
 Centurini
 Ciamician
 Cibrario
 Colonna Fabrizio
 Compagna
 Cruciani-Alibrandi
 Cucchi
 D' Ayala-Valva
 De Blasio
 De La Penne
 Del Zio
 Di Martino
 Dini
 Doria Ambrogio
 Doria d'Eboli
 Doria Giacomo
 Durante
 Engel
 Faina Eugenio
 Faina Zeffirino
 Faldella
 Fergola
 Fiore
 Fracassi
 Garroni
 Ginistrelli
 Grenet
 Gualterio
 Guiccioli
 Inghilleri
 Lanciani

Leonardi-Cattolica
 Lucca
 Marinuzzi
 Martelli
 Mazza
 Michetti
 Minervini
 Orengo
 Orsini-Baroni
 Papadopoli
 Paternostro
 Pedotti
 Petrella
 Plutino
 Pirelli
 Pollio
 Ponza Cesare
 Ponzio-Vaglia
 Ridolfi
 Salvarezza Cesare
 Schupfer
 Scillamà
 Tarditi
 Tiepolo
 Torrigiani Filippo
 Treves
 Vaccaj
 Vacchelli
 Villari
 Zumbini

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
 (V. Stampato N. 774).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione dei capitoli, che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,275,000 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	122,000 »
3	Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - (Spese fisse)	45,600 »
4	Ministero - Spese varie d'ufficio	94,300 »
5	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi	90,000 »
6	Biblioteche della Regia marina	22,000 »
7	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	12,000 »
8	Spese postali	18,000 »
9	Spese di stampati per l'amministrazione centrale	40,000 »
10	Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	20,000 »
11	Pubblicazioni ufficiali e periodiche	44,000 »
12	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	1,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) :	5,000 »
15	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	17,100 »
16	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,811,000 »

	<i>Riporto</i>	1,811,000 »
17	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie	97,000 »
18	Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare.	95,000 »
19	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale per i servizi della marina da guerra	50,000 »
20	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	108,000 »
21	Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemeranza)	8,000 »
22	Spese casuali	10,000 »
23	Premi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	2,000 »
		2,181,000 »
	Debito vitalizio.	
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	7,650,000 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante)	2,250,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	15,000 »
27	Contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di S. Bartolomeo e dei fattorini semaforici (Legge 15 luglio 1906, n. 348)	7,500 »
		9,922,500 »
	Spese per la marina mercantile.	
23	Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) (Spese fisse)	912,000 »
29	Personale dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse).	84,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	996,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	996,000 »
30	Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)	423,000 »
31	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse)	178,000 »
32	Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione reale per la riforma del Codice della marina mercantile	40,000 »
33	Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi e delle Capitanerie di porto - Indennità di residenza in Roma (Spese-fisse)	11,100 »
34	Spesa di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile	45,000 »
35	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto e canoni d'acqua	65,000 »
36	Fitto di locali ad uso della marina mercantile.	38,500 »
37	Telegrammi da spedirsi all'estero nell'interesse della marina mercantile	1,500 »
38	Spese postali della marina mercantile	2,500 »
39	Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile.	23,000 »
40	Acquisto di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese d'ufficio per la marina mercantile	32,700 »
41	Indennità speciali al personale della marina mercantile.	42,800 »
42	Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina mercantile	16,000 »
43	Sussidi alla gente di mare, agli impiegati del basso personale della marina mercantile in attività di servizio.	6,000 »
44	Arredamenti e spese varie della marina mercantile	71,500 »
45	Sovvenzioni alle Casse invalidi e ad altri istituti della marina mercantile.	263,861.32
46	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti - (Legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	20,000 »
47	Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896,	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,276,461.32

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1912

	<i>Ripporto</i> . . .	2,276,461.32
	n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176, - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	6,200,000 »
48	Sovvenzione alla Società Veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta	1,000,000 »
49	Sovvenzione alla Compagnia «Neederland» per il servizio fra Genova e Batavia	70,000 »
50	Sovvenzione alla ditta « Successori di Sansone Forli di Ravenna » per il servizio fra Ravenna e Fiume, Ravenna e Trieste (Legge 5 aprile 1908, n. 111)	60,000 »
51	Sovvenzione alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per i servizi marittimi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina (legge 13 giugno 1910, n. 306).	9,200,000 »
52	Rimborso spese di passaggio del Canale di Corinto	80,000 »
53	Sovvenzione alla Società di navigazione « Puglia » per i servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306)	1,250,000 »
54	Sovvenzione per servizi dell'Arcipelago Toscano (legge 13 giugno 1910, n. 306)	400,000 »
55	Sovvenzione alla Società siciliana di navigazione per i servizi delle isole Eolie e di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306)	385,000 »
56	Sovvenzione per il servizio delle isole Partenopee e Pontine (legge 13 giugno 1910, n. 306)	220,000 »
57	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Sicania » per i servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria (legge 13 giugno 1910, n. 306)	305,000 »
58	Sovvenzione al Banco di Roma per il servizio fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto (legge 13 giugno 1910, n. 306)	195,000 »
59	Compensi alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298)	60,000 »
60	Compensi alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna	81,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	21,782,461.32

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1912

	<i>Riporto . . .</i>	21,782,461.32
61	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (legge 13 giugno 1910, n. 306) . . .	500,000 »
62	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	270,000 »
63	Sovvenzione alle Società assuntrici del trasporto del carbone per le ferrovie di Stato e per la R. marina (legge 6 luglio 1911, n. 674)	300,000 »
64	Sovvenzione per la linea di navigazione diretta fra l'Italia ed il Cile (legge 13 luglio 1911, n. 747)	500,000 »
		23,352,461.32
	Spese per fari e segnalamenti marittimi.	
65	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari e fanali - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	490,000 »
66	Personale subalterno straordinario pel servizio dei fari e fanali - Competenze	62,000 »
67	Indennità variabili, compensi diversi e sussidi al personale subalterno ordinario e straordinario	24,000 »
68	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno ordinario e straordinario pel servizio dei fari e fanali (Spese fisse)	2,100 »
69	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Rinnovazione degli apparecchi	813,020 »
70	Pigioni pel servizio dei fari e fanali (Spese fisse)	1,400 »
71	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e fanali	25,500 »
		1,418,020 »
	Spese per la marina militare.	
72	Stato maggiore generale	4,390,000 »
73	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	1,930,000 »
74	Corpo sanitario - Personale militare e civile	890,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	7,210,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	7,210,000 »
75	Corpo di commissariato militare marittimo	960,000 »
76	Ufficiali del Corpo R. Equipaggi	500,000 »
77	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	165,000 »
78	Corpo R. Equipaggi - Paghe alla bassa forza	15,300,000 »
79	Corpo R. Equipaggi - Vestiario	2,060,000 »
80	Corpo R. Equipaggi - Soprassoldi e spese varie	598,000 »
81	Corpo R. Equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).	5,200,000 »
82	Difese costiere - Personale	462,000 »
83	Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri	400,000 »
84	Paghe, indennità e soprassoldi ai Carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali	340,000 »
85	Indennità per i personali militari della Regia marina	240,000 »
86	Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei Corpi militari e dei personali delle amministrazioni dipartimentali	950,000 »
87	Premi e compensi speciali per lavori e studi costituenti un utile con- tributo al funzionamento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della Regia marina.	20,000 »
88	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	260,000 »
89	Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare. . .	75,000 »
90	Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna).	9,500,000 »
91	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione.	7,000,000 »
92	Materiali di consumo per le Regie navi	2,075,000 »
93	Viveri a bordo ed a terra	12,600,000 »
94	Servizio ospedaliero per i militari del Corpo R. Equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie)	795,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	66,710,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	66,710,000 »
95	Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia Accademia navale - Regia scuola di sanità militare marittima) Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie .	238,000 »
96	Istituti di marina - Stipendi ai professori civili (Spese fisse). . . .	103,000 »
97	Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri, operai permanenti e assistenti d'osservatorio)	130,000 »
98	Contributo governativo per il funzionamento del Regio Comitato tallasografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442).	60,000 »
99	Servizio idrografico - Materiale e spese varie	172,000 »
100	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale.	134,000 »
101	Spese per l'Istituto militare di radiotelegrafia in Roma (legge 13 luglio 1911, n. 723)	50,000 »
102	Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della colonia Eritrea	300,000 »
103	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	225,000 »
104	Personale civile di ragioneria, di gestione, d'ordine e di assistenza dei Regi arsenali marittimi (Spese fisse)	1,635,000 »
105	Personale civile tecnico (Spese fisse)	988,000 »
106	Disegnatori della Regia marina (Spese fisse).	815,000 »
107	Indennità per i personali civili della Regia marina	94,600 »
108	Spese per stampati ad uso degli uffici dipartimentali.	60,000 »
109	Provvista di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese d'ufficio per i servizi dipartimentali	67,900 »
110	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	33,600 »
111	Spese per trasporti di materiali	240,000 »
112	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,395,000 »
113	Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro.	1,750,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	76,201,100 »

	<i>Riporto</i> . . .	76,201,100 »
114	Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo, spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali	2,040,000 »
115	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo e a terra.	60,000,000 »
116	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi .	18,120,000 »
117	Spese varie per il personale lavorante	1,400,000 »
118	Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione dei munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli.	3,270,000 »
119	Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime). . .	300,000 »
120	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
121	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	500,000 »
		161,831,100 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
122	Personale transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse)	120,000 »
123	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	95,000 »
124	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina e dell'attigua caserma pel distaccamento del Corpo R. Equipaggi (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		215,000 »
Spese per la marina mercantile.		
125	Fondo a disposizione per gli arredamenti delle Capitanerie di porto (legge 2 luglio 1907, n. 630)	<i>per memoria</i>

Spese per fari e segnalamenti marittimi.		
126	Illuminazione delle coste, boe, ecc. (leggi 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542)	810,000 »
Spese per la marina militare.		
127	Fondo complementare per le costruzioni navali (leggi 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630)	9,432,560 »
128	Assegnazioni concesse dalle leggi 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630, per spese non riferentisi alle costruzioni navali	5,000,000 »
		14,432,560 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
129	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,723,527.44
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
	Spese generali	2,181,000 »
	Debito vitalizio	9,922,500 »
	Spese per la marina mercantile	23,352,461.32
	Spese per fari e segnalamenti marittimi	1,418,020 »
	Spese per la marina militare	161,831,100 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	198,705,081.32

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	215,000 »
Spese per la marina mercantile	<i>per memoria</i>
Spese per fari e segnalamenti marittimi	810,000 »
Spese per la marina militare	14,432,560 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	15,457,560 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	214,162,641.32
<hr/>	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	2,723,527.44
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	214,162,641.32
Categoria IV. — Partite di giro	2,723,527.44
<hr/>	
Totale generale	216,886,168.76
<hr/>	

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-13, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamenti dal fondo di riserva di cui al capitolo 121.

(Articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

- Cap. n. 72. Stato maggiore generale.
- » 73. Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti).
 - » 74. Corpo sanitario - Personale militare e civile.
 - » 75. Corpo di Commissariato militare marittimo.
 - » 76. Ufficiali del corpo Reale equipaggi.
 - » 77. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse).
 - » 78. Corpo Reale equipaggi - Paghe alla bassa forza.
 - » 79. Corpo Reale equipaggi - Vestiario.
 - » 80. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie.
 - » 81. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).
 - » 82. Difese costiere - Personale.
 - » 83. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri.
 - » 84. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali.
 - » 85. Indennità per i personali militari della Regia marina.
 - » 86. Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei corpi militari e dei personali delle Amministrazioni dipartimentali.
 - » 88. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
 - » 90. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna).
 - » 93. Viveri a bordo ed a terra.
 - » 94. Servizio ospedaliero per i militari del corpo Reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie).
 - » 95. Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia Accademia navale - Regia scuola di sanità militare marittima) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie.
 - » 103. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.
 - » 123. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

TABELLA A.

Bilancio di previsione del Regio Comitato Talassografico italiano
per l'esercizio 1912-13.

Numero	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913
Entrata		
1	Contributo dello Stato, iscritto nel bilancio del Ministero della marina (Legge 13 luglio 1910, n. 442)	60,000
2	Contributi e proventi diversi.	<i>per memoria</i>
		60,000
Spesa		
1	Personale - Indennità al segretario, tesoriere, archivista - Indennità ai direttori del servizio aereologico (Spese fisse)	18,320
2	Indennità di viaggio e di trasferta ai membri del Regio Comitato e al personale dipendente.	9,000
3	Servizio aereologico.	10,000
4	Spese per le pubblicazioni	5,000
5	Spese per stampati, cancelleria, posta, telegrafo, di spedizione	1,200
6	Spese per mobili, arredamento locali, acquisto di libri e di reagenti	3,000
7	Acquisto di strumenti e dotazioni scientifiche	2,000
8	Spese impreviste	3,500
9	Fondo per la costruzione degli Istituti scientifici	7,980
		60,000
RIEPILOGO		
Entrata		60,000
Spesa		60,000
		»

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Con i fondi assegnati ai capitoli n. 115 « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti — Scafi, motori, armi a bordo ed a terra », n. 116 « Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi », n. 127 « Fondo complementare per le costruzioni navali (leggi 27 giugno 1909, n. 384, e 2 luglio 1911, n. 630) » dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottonotati lavori di nuove costruzioni:

- 1° Nave da battaglia di 1ª classe *Dante Alighieri*;
- 2° Nave da battaglia di 1ª classe *Conte di Cavour*;
- 3° Nave da battaglia di 1ª classe *Giulio Cesare*;
- 4° Nave da battaglia di 1ª classe *Leonardo da Vinci*;
- 5° Nave da battaglia di 1ª classe *Andrea Doria*;
- 6° Nave da battaglia di 1ª classe *Duilio*;
- 7° Nave esploratrice *Quarto*;
- 8° Nave esploratrice *Marsala*;
- 9° Nave esploratrice *Nino Bixio*;
- 10° Nave bacino sommergibili;
- 11° Nave sussidiaria per stazioni nell'America del sud;
- 12° Acquisto di un trasporto usato per servizi dipartimentali;
- 13° Costruzione di una nave per servizio idrografico;
- 14° Naviglio sottile, torpediniere e sommergibili;
- 15° Navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti.

(Approvato).

Art. 3.

A termini della legge 20 giugno 1909, n. 366, per l'esercizio 1912-913, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 7,000,000, per il servizio di Cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corrente, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

(Approvato).

Art. 4.

È approvato il bilancio del Regio Comitato talassografico italiano per l'esercizio finanziario 1912-913 di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. (*Segni di attenzione*). Prima che il Senato proceda alla votazione per scrutinio segreto del bilancio della marina, mi si consenta, che, obbedendo ad un sentimento comune a tutti noi della Commissione di finanze, proponga al Senato di mandare un saluto ai valorosi nostri marinai (*bene, bravo*), che, appunto in questi giorni, stanno compiendo atti eroici per l'onore e per la grandezza d'Italia. (*Applausi vivissimi e generali*).

PRESIDENTE. L'applauso, col quale il Senato ha accolto le nobili parole dell'onorevole senatore Finali, dimostra come esso approvi all'unanimità la proposta che egli ha fatto. (*Approvazioni vivissime*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. (*Segni di attenzione*). Mi affretterò a comunicare a tutte le nostre navi e a tutti i combattenti dell'armata il plauso del Senato. Posso assicurare che questo plauso giungerà a tutti graditissimo e sarà il miglior guiderdone per

le fatiche alle quali da otto mesi tutta l'armata, col massimo entusiasmo, si è sottoposta e si sottopone per il bene della Patria. (*Approvazioni vivissime - Applausi*).

PRESIDENTE. Lo stato di previsione del Ministero della marina sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi » (N. 756).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora la discussione del disegno di legge sull'« Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ». Però, se il Senato non ha nulla in contrario, si potrebbe dare la precedenza alla discussione di un disegno di legge di lieve momento, e cioè quello iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Procediamo perciò alla discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 756).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Campione è staccato, agli effetti amministrativi e giudiziari, dal mandamento di Castiglione d'Intelvi ed è aggregato al mandamento II di Como, agli effetti amministrativi, e alla circoscrizione della pretura di Como I, agli effetti giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge, la quale avrà effetto dal 1° gennaio 1913.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Sento dire che il disegno di legge del notariato e degli archivi notarili è rimandato a dopo domani. È vero?

PRESIDENTE. Io avevo domandato al Senato se consentiva che prima del disegno di legge sull'ordinamento del notariato, si procedesse alla discussione di quello testè approvato, e mi sembra che anche l'onor. Astengo abbia aderito a questa mia proposta.

ASTENGO. Ho consentito che si approvasse prima il disegno di legge sull'aggregazione del comune di Campione, ma non che si rimandasse a dopo domani quella del disegno di legge, del quale sono relatore.

Sono tre anni ormai che questo disegno di legge sull'ordinamento del notariato viene continuamente rimandato. Discutiamolo una buona volta e sia una cosa finita. Io protesto vivamente contro questo nuovo rinvio. Noi abbiamo tutti i notari e gli archivisti che giornalmente ci mandano reclami e memorie affinché questo disegno di legge non sia più oltre ritardato.

Io mi rivolgo all'onor. Guardasigilli perchè lo faccia una buona volta discutere.

FINOCCHIARO-APRILE. ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io sono agli ordini del Senato.

ASTENGO. Io sono venuto oggi in Senato coll'assicurazione che si sarebbe discusso questo disegno di legge, del quale sono relatore. Ora, sento dire che, stante l'assenza del senatore Polacco, il quale si era iscritto a parlare su questo disegno di legge, la discussione si vuol rimandare a dopo domani. Se l'onor. Polacco non viene, faremo noi le sue parti. (*Commenti*).

Prego l'onor. signor Presidente di mettere senz'altro in discussione questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizioni, procederemo alla discussione del disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Chiedo all'onor. Guardasigilli se consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consento, riservandomi di proporre alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 397-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

La parola spetterebbe all'onor. senatore Polacco, ma, non essendo egli presente, do facoltà di parlare all'onor. senatore Filomusi-Guelfi, secondo iscritto.

FILOMUSI-GUELFI. Signori Senatori. La legge del 25 luglio 1875, sull'ordinamento del notariato, fa parte del testo unico del 25 maggio 1879, pubblicato dal Governo, ministro Tajani.

Tale legge, che è in vigore, nell'art. 51, dispone:

« Le disposizioni di questo capo (tit. III, capo I) si applicano anco ai testamenti ed agli atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del Regno ».

Questo titolo contiene numerose disposizioni che si riferiscono all'obbligo del notaio di conoscere personalmente le parti, alla capacità di far testimonianza, alle solennità formali, alla lingua degli atti, all'uso della lingua straniera; ed inoltre disposizioni che si riferiscono agli interpreti, ai sordi completi, ed ai sordo-muti.

L'articolo 49 della legge attuale contiene rinvio all'art. 24, il quale contiene tre numeri:

N. 1 - se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico.

Ci soffermiamo per ora a questo numero. Esso è riprodotto nell'art. 28, tanto del progetto del ministro Fani, quanto dell'attuale testo, secondo la redazione dell'Ufficio centrale; ma nel progetto Fani all'art. 28, n. 1, si legge l'aggiunto:

« Ove si tratti di negozi che non hanno o potrebbero non avere giuridica efficacia, o che sono in qualunque modo suscettibili di impugnativa per nullità, revocazione, rescissione, il notaio ha obbligo di avvertire di ciò le parti

prima di procedere al compimento dell'atto; e riceverà l'atto solo quando esse insistano, facendo menzione in questo dell'avvertimento da lui fatto e delle risposte avute ».

Tale aggiunta è stata soppressa dall'Ufficio centrale del Senato, e le ragioni da esso addotte sono: che, se si tratta di tutela di interessi d'ordine pubblico, la proibizione fatta al notaio rientra nel n. 1, senza che si abbia bisogno di esplicita dichiarazione; se poi si tratta di interessi privati, il notaio avrebbe la facoltà di rifiutare il proprio ufficio; e con ciò il notaio stesso si renderebbe arbitro delle convenzioni che le parti intendono stipulare. L'Ufficio centrale non consente nemmeno all'obbligo imposto al notaio di avvertire le parti prima di procedere al compimento dell'atto quando si tratta di atti annullabili; poichè, o tale obbligo s'intende in senso lato, e diverrebbe una formula di rito; ovvero s'intende in senso stretto, ed allora esso importerebbe che il notaio valutasse l'atto, il che sarebbe grave, difficile e produttivo di infinite responsabilità. In ultimo l'Ufficio centrale aggiunge che l'avvertimento dato dal notaio alle parti e menzionato nell'atto, potrebbe costituire un ostacolo all'acquisto, in seguito a prescrizione acquisitiva decennale, mentre tale acquisto è l'effetto di una disposizione generale di ordine pubblico.

Queste considerazioni dell'Ufficio centrale non sono tali, a mio parere, da giustificare la soppressione del capoverso.

È da notare che gli atti proibiti dalla legge per pubblico interesse, non sono della stessa natura, perchè gli interessi pubblici sono anche essi di varia natura: quegli interessi che sono protetti da leggi dispositive, non rientrano nella formula del n. 1; e per essi ci pare opportuna l'aggiunta, che ora s'intende sopprimere.

Nè ci pare persuasiva la motivazione dell'Ufficio centrale per l'ipotesi che si tratti di interessi o di diritti privati. La ragione addotta che, lasciandosi la facoltà al notaio di rifiutare il proprio ufficio, si affiderebbe a lui la pericolosa facoltà di giudice arbitro delle convenzioni, nemmeno ci accontenta. In senso generale è tendenza del diritto moderno il riconoscere che il pubblico ufficiale ha l'obbligo di avvertire i privati sulla legittimità e non legittimità degli atti; e deve darsi lode al Governo che

l' ha riconosciuta nel disegno di legge. Nel capoverso, che ora s' intenderebbe sopprimere, sono messi alla pari i casi d' impugnativa per nullità, revocazione, rescissione: ed in tutti questi casi è fatto l'obbligo al notaio di avvertire di ciò le parti, prima di procedere al compimento dell'atto. E ciò infirma l'asserzione che il notaio si renderebbe responsabile della validità dell'atto.

L'obbiezione anche fatta che tale dichiarazione si tramuterebbe in una clausola di stile, può essere rimossa, perchè le clausole di stile, non irrazionali, hanno pure il loro valore, e perchè la legge notarile impone, sotto pena di nullità, molte forme sacramentali, che non si direbbero certamente clausole di stile.

Infine non ci persuade nemmeno l'ultimo motivo per sopprimere il capoverso, cioè che l'avvertimento del notaio e la relativa menzione nell'atto, potrebbe costituire un ostacolo alla prescrizione acquisitiva decennale; poichè, se si prova che tale avvertimento ha messo la parte in mala fede, è giusto che sia esclusa la prescrizione acquisitiva decennale, la quale è fondata sulla buona fede.

In conseguenza noi ci permettiamo di proporre che il capoverso al n. 1 dell'art. 28 sia ristabilito secondo il disegno di legge del Ministero.

L'art. 28 della legge vigente dice:

« Il notaio non può ricevere atti:

2. se v' intervengono come parte la sua moglie, i suoi parenti ed affini in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v' intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaio, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore ».

Così, nell'attuale disegno di legge, sorge la stessa quistione che è sorta sotto l'impero della legge vigente sui rapporti della legge notarile col Codice civile; poichè è palese che, tanto i nn. 2 e 3 della legge vigente, quanto i corrispondenti numeri dell'attuale progetto, allar-

gano l'incapacità di ricevere per testamento, stabilita dal Codice civile nell'art. 771.

Nell'art. 771 Codice civile è detto:

« Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di altro ufficiale civile, militare, marittimo o consolare, che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo atto, non hanno effetto ».

Ed infatti i numeri 1 e 2 allargano l'incapacità anche ai parenti del notaio, in linea retta all'infinito, in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente.

Riserbandomi di fare speciali osservazioni su altri punti nella discussione degli articoli, mi fermo all'art. 51 della legge notarile vigente, il quale dice:

« Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del regno ».

Le difficoltà per l'applicazione di questo articolo sono nate dalla parola *diversamente*. Si vuol dire nella legge che non vi debba essere *contraddizione* tra la legge notarile e il Codice civile? Se vi è *contraddizione*, senza alcun dubbio, deve applicarsi il Codice civile. Ma, se il Codice civile taccia di una formalità la quale poi è stata contemplata dalla legge notarile, si riterrà che imperi la legge notarile, quando essa imponga una formalità che completi il Codice civile? Sarebbe questo il caso di una lacuna che deriva dal silenzio.

L'art. 57 però dell'attuale disegno di legge ha variato la formula dell'art. 51 della legge notarile, dicendo:

« Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano *contrari* a quelle contenute nel Codice civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino ».

Bisogna rendersi conto delle variazioni apportate nell'attuale disegno di legge; ed è necessario intendere che cosa s'intenda per disposizioni *contrarie*; e noi opiniamo che tali parole debbano intendersi come disposizioni che *contraddicono* quelle del Codice civile.

Quanto alle disposizioni che completano il Codice civile, la determinazione di esse è più ardua. La nostra opinione è che tali disposi-

zioni non possono riguardare se non puramente le forme, ed in specie quelle le quali sono imposte al notaio nell'esercizio della sua funzione pubblica; e non sono disposizioni complementari quelle disposizioni che si riferiscono alla capacità di testare o di far da testimone.

La questione da noi trattata è antica: vi è dissenso nella dottrina e nella giurisprudenza. Non trovando noi nelle relazioni tanto del disegno del Ministero quanto del disegno dell'Ufficio centrale la soluzione di queste importanti questioni controverse, desidereremmo che esse la trovassero nell'attuale disegno di legge; e se anche non si voglia formulare un nuovo articolo, aspettiamo dal ministro e dal relatore della Commissione, una risposta, che chiaramente palesi la volontà dei compilatori della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

LAGASI. Onorevoli colleghi. Confido che vorrete usarmi tutta la vostra indulgenza, perchè parlo non per vano desiderio di dire; ma per preciso dovere di professionista che sta per chiudere la sua carriera.

Non mi permetterò di farvi un quadro delle miserrime condizioni nelle quali si trovano i notai d'Italia; mi limiterò a dirvi soltanto, per dati desunti all'archivio notarile di Parma, che mentre in quella provincia vi sono dei notai che in un bimestre hanno guadagnato, di puro onorario, lire 4370 e più, ve ne sono di quelli i quali ne hanno nello stesso periodo di tempo, lucrate 107, 100, 94, 60 e meno. Vi sono così notai che possono andare in automobile, ed altri che, per sbarcare il lunario, sono costretti a fare, per interposta persona, i venditori di vino o di commestibili.

Il progetto di legge, che è presentato alla discussione ed all'approvazione del Senato, per rispondere ai fini che si propone di raggiungere, deve provvedere all'elevazione morale e materiale della classe notarile, che da tanto tempo soffre e tace, armonizzandone gli interessi coi bisogni del mondo degli affari.

L'importanza del nobile e delicato ufficio, che diventa sempre più difficile per l'aumentata cultura, per la molteplicità e la varietà degli affari, di giorno in giorno più complessi, esige una profonda conoscenza di tutte le discipline giuridiche, specialmente da parte dei

notai dei mandamenti rurali, ove non sono legali e libri cui ricorrere, perchè essi, più che i registratori delle volontà, sono i consulenti, i patroni, gli amici delle parti.

La laurea in giurisprudenza, mentre darà garanzia di sapere, aumenterà stima e fiducia ai notai che, fino a questi ultimi tempi, dal pubblico sono considerati poco più dei loro amanuensi.

Ad aumentare questa stima e questa fiducia; oltre la laurea che li collocherà all'altezza degli avvocati, varrà una serie di provvedimenti i quali li mettano, non in uno stato di privilegio, ma in uno stato di rispetto. E non mi pare che siano destinate ad elevare il prestigio ed il decoro della classe quelle disposizioni che sono contenute nel progetto, e che si riferiscono all'ispezione e alla disciplina.

Come dimostrerò agli articoli, con le une si sottopongono i notai ad una vigilanza inutile, ingiusta e vessatoria; con le altre ad una procedura eccezionale, dispendiosa, degradante e contraria ai principii dell'uguaglianza e della competenza.

Dico vigilanza inutile perchè, dopo che gli atti sono vergati, gli ispettori non possono che esaminare se sono redatti regolarmente e se sono ben conservati. Per questo esame mi par proprio che bastino, come sono bastati finora, i provvedimenti dettati dalla legge attuale; senza che siavi bisogno di incomodare degli ispettori centrali perchè corrano in lungo ed in largo tutta l'Italia per constatare se gli atti notarili sieno stati redatti o conservati bene.

Del resto, i provvedimenti che fossero per prendere gli ispettori circa la redazione degli atti non potrebbero essere che di indole disciplinare; perocchè intorno alla loro validità e alla loro interpretazione decidono unicamente ed esclusivamente i tribunali. Ho detto che la vigilanza, come è proposta, riesce anche vessatoria e dispendiosa, perchè, secondo il progetto, coloro che saranno preposti all'ispezione dovranno essere pagati dai notai anche se non fanno atti. Una disposizione precisa del progetto impone anche ai notai che hanno rogato meno di cento atti, l'obbligo di pagare il notaio delegato all'ispezione, il conservatore di archivio che lo coadiuva e l'ispettore. Ho detto che la procedura per l'applicazione delle pene disciplinari è eccezionale, dispendiosa e degradante: ecce-

zionale, perchè mentre i magistrati in materia disciplinare dai magistrati, gli avvocati dagli avvocati, i procuratori dai procuratori sono giudicati, i notai lo saranno invece dai tribunali; degradante perchè lascerà sospettare che il notaio sia stato trascinato davanti al tribunale per rispondere di chissà quale grave infrazione della legge notarile e pensare che sia un gran furfante, un ladro o poco meno. La procedura poi è eccessivamente dispendiosa, perchè impone citazioni, comparse dinanzi al tribunale, requisitorie da parte del Pubblico Ministero, difese, ricorsi in Appello e in Cassazione.

Onorevole ministro, non le pare che sia più consono alla dignità del notaio abbandonarlo, per la materia disciplinare, al giudizio dei suoi colleghi del Consiglio notarile? Spero che lo crederà e che non vorrà insistere in questa parte del suo progetto che pure ha tante cose buone alle quali pienamente sottoscrivo. Instaurare una procedura speciale per l'applicazione delle pene disciplinari è anche fare uno strappo ai principii dell'eguaglianza e della competenza, perchè mentre i cittadini punibili per contravvenzioni colla ammenda sono giudicati dai pretori, i notai lo sono dai tribunali.

Provveduto all'elevazione morale della classe, occorre provvedere alla sua elevazione materiale. La prima cosa, la più importante, cui provvedere, è quella d'impedire che il campo dei notai sia sfruttato da altri professionisti. Importa cioè ben definire i limiti delle funzioni notarili dai limiti delle funzioni degli avvocati, dei procuratori, dei magistrati, dei cancellieri, degli ufficiali giudiziari e dei segretari dei comuni, delle provincie e degli Istituti di beneficenza. Tutti gli atti non contenziosi dei privati e degli enti cui occorra attribuire autenticità e pubblica fede debbono essere di competenza dei notai; gli atti contenziosi degli avvocati, dei procuratori, degli ufficiali giudiziari a seconda delle funzioni che sono loro demandate dal Codice di procedura civile; dei magistrati e dei cancellieri giudiziari gli atti giurisdizionali, dei segretari gli atti amministrativi. È tempo ormai che finisca questa confusione di funzioni, perchè non accada più tutti i giorni che gli ufficiali giudiziari e specialmente i segretari dei comuni, facciano un numero rilevantissimo di atti contrattuali che dovrebbero essere stipulati dai notai.

E se si rimedierà, impedendone l'accesso dal campo notarile a tutti questi usurpatori, onorevole ministro, non sarà neppure necessario che vengano aumentate le attribuzioni dei notai, come aveva fatto il suo predecessore nell'articolo primo del progetto di legge. Non sarà necessario cioè, che per allargare la competenza del notaio si arrivi, attraverso al ricevimento dei verbali di giuramento, di dichiarazioni di accettazione o di rinuncia di eredità, fino al rilascio del certificato di esistenza degli impiegati.

A questo primo provvedimento dovrà seguirne un secondo, quello cioè della riduzione delle residenze, che il progetto contempla e propone. Questo provvedimento è imposto dall'aumentata cultura, dalla mutata e migliorata condizione della viabilità, dalla diminuita quantità del lavoro; e più specialmente dalla necessità che il notaio « che deve provvedere alle esigenze della vita che diventano sempre più gravi e più difficili » possa portare in tutto il distretto la sua attività, la sua onestà e far valere la fiducia che ispira.

Come della riduzione delle residenze, sono fautore della giurisdizione distrettuale, e oppositore accanito della giurisdizione mandamentale, con dimora fissa in residenza: residenza che è imposta dalla legge 25 maggio 1879, ma che è violata da tutti i notai, con la tolleranza e la acquiescenza delle autorità preposte ad esigerne la rigorosa applicazione.

Il domicilio coatto ai notai che era ingiustificato nel 1879, è un non senso oggi, in cui mediante i mezzi rapidi e moderni di comunicazione, si può correre da un capo all'altro d'Italia in 24 ore.

Nè la giurisdizione distrettuale è raccomandabile soltanto per questo: ma anche perchè toglie di mezzo la disparità tra i notai delle sedi rurali e quelli delle sedi cittadine, lascia la possibilità di scegliere alle parti coloro che godono la loro fiducia e, quello che è più, consente ai notai, spezzando i legami che li tengono avvinti alla dimora, la libertà di rogare in tutto il distretto per guadagnarsi il pane quotidiano.

Ma, onorevole ministro e onorevole relatore, se la giurisdizione distrettuale giova sotto questo punto di vista, crea però, anzi aumenta un pericolo, il quale già esiste: il pericolo cioè che pochi notai, e non più abili degli altri, nè più

degli altri onesti e meritevoli di fiducia, possano accentrare a detrimento degli altri, una gran parte del lavoro del distretto. Questo timore, onorevole ministro, onorevole relatore, è tanto più ragionevole in quanto io penso che oggi coloro che esercitano la professione di notaio più che imporsi con la correttezza, colla capacità e colla fiducia, che hanno saputo accaparrarsi, s'impongono con le influenze politiche, accostandosi alle classi ricche, ai conservatori, cioè, ed ai clericali.

Tanto dico per prova, onorevole ministro.

E per ovviare a questo gravissimo inconveniente, che determina una malsana concorrenza, e per provvedere ad un tempo alla esistenza di tutti i notai, ufficiali pubblici, tutti intelligenti, onesti tutti, perchè tutti fino a prova contraria lo debbono essere ritenuti, sarà indispensabile, a mio modo di vedere, di ricorrere all'associazione obbligatoria entro certi determinati e precisati limiti.

Il ministro proponente nella sua relazione oppone contro questo concetto un'obiezione: il concetto dell'associazione è contrario ai principi del nostro diritto.

Non credo, onorevole ministro, che ciò sia esatto, specialmente dopo i precedenti creati dal Parlamento e di fronte allo stato della Società attuale che s'incammina, si orienta verso l'associazione e la cooperazione.

Più grave obiezione è l'altra che si muove dal ministro proponente contro l'associazione obbligatoria. Con essa, a sentirlo, si tarperebbero le ali a coloro che hanno maggiore onestà, maggiore capacità e godono maggiore fiducia.

Ma anche a questa obiezione, superabilissima, torna facile rispondere.

Basterà per superarla che si ammetta il principio dell'associazione obbligatoria imponendo ai notai non di versare nella cassa comune (che potrebbe essere tenuta dal Consiglio notarile) tutti, ma una piccola parte degli onorari: una metà ad esempio, un terzo, un quarto, a seconda delle zone, degli onorari sugli atti originali.

Non ha bisogno l'onorevole ministro che io gli dica che l'onorario del puro atto rappresenta meno della metà dell'utile che un notaio trae dalla professione, perchè oltre che dell'onorario sugli atti originali, gode dei diritti

di copia, di scrittura, di accesso, di soggiorno, di redazione dell'atto, di compilazione delle note di trascrizione e delle note di ipoteca. Vedono dunque l'onorevole ministro e l'onorevole relatore che resta un largo margine ai notai che godono maggiore fiducia, che hanno maggiore attività e maggiore capacità così da lasciar ritenere che lavoreranno come lavorano attualmente. In tal modo soltanto si potrà provvedere a coloro che non lavorano affatto o lavorano poco. A questo proposito si obietta: badate che voi provvederete agli infingardi.

Premetto che io non m'impensierirei gran fatto se un qualche infingardo dovesse giovare del lavoro di tutti, perchè agli altri notai non ne verrebbe danno di sorta, in quanto il lavoro che costui non facesse, sarebbe fatto da tutti gli altri insieme.

Ma, prescindendo dal fatto, onorevole ministro, che di ignavi non ve ne sono o ve ne sono pochi, ritengo che, se sopravvenisse il provvedimento, i pochi ignavi scomparirebbero. I ricchi che mantengono il posto *ad honorem* sentirebbero rossore di mantenerlo e lo rinuncierebbero e i pigri e i poveri si sentirebbero spronati a lavorare, anche per non avere il rossore di essere alla mercede degli altri colleghi.

Questo provvedimento arrecherebbe poi un altro grandissimo beneficio alle finanze dello Stato.

Ella sa che i notai, in conseguenza specialmente della concorrenza che si fanno l'un l'altro, non solo rinunziano a parte degli onorari, ma occultano, nei contratti di vendita specialmente, il prezzo. Questa occultazione non si farebbe più quando tutti i notari potessero essere sicuri di ottenere dalla professione tanto quanto bastasse per provvedere ai bisogni della loro famiglia.

Sottoscrivo pienamente, onorevole ministro, al concetto che ha ispirata la disposizione dell'art. 2 del progetto, dettata essa pure allo scopo di tenere alto il prestigio ed il decoro della classe notarile; ma desidero che l'articolo sia completato, coll'aggiunta di un'altra incompatibilità, forse, la più grave di tutte. Non pochi sono dei notai, i quali compiono l'ufficio di direttore, di cassiere, di impiegato degli Istituti di credito. Questa carica non solo consente al costoro di esercitare una concorrenza fatale

agli altri, ma li pone in condizione di fare qualche cosa di peggio. Potrei citare degli esempi dolorosi: non lo voglio; non lo posso, non lo debbo fare, perchè la questione è così chiara ed evidente, che non può non essere compresa da tutti.

Per completare questi provvedimenti, onorevole ministro, bisognerà porre mano anche alla riduzione delle tasse di registro e bollo dei piccoli atti.

Alla Camera dei deputati, discutendosi un giorno la legge delle volture, dimostrai, e dirò al Senato, che per mettere in regola con le leggi civili, con leggi notarili, con le leggi di bollo, di registro, un atto di 50 lire, se ne debbono spendere 34 o 35 se il notaio è onesto.

Domando se è possibile continuare in questo stato di cose, il quale costringe le parti di ricorrere ad estranei, non certo notai, per la redazione di scritte private, se pure non ricorrono al contratto verbale. Questo stato di cose oltre essere pregiudizievole ai notai, in quanto allontanata da loro i clienti che, per non sottostare a tutti i gravami cui ho accennato, rinunziano alla stipulazione degli atti di poca entità, esercita una deleteria influenza sulla quiete e sulla pace delle famiglie. A pochi anni di distanza da siffatti contratti (se pur non sopravviene prima la mala fede degli uomini), le liti succedono senza interruzione dinanzi agli uffici dei tribunali e delle preture, con grave detrimento della borsa e della quiete di tutti.

Noti, onor. ministro, che la diminuzione di entrata che lo Stato risentirebbe da una parte, se sollevasse questi piccoli atti da così eccessive spese, sarebbe largamente compensata dall'altra col pagamento delle tasse, a cui ora sfuggono. A questa diminuzione del resto ella potrebbe ovviare applicando tasse in una misura un po' più gravosa a coloro che stipulano atti di 40, 50, 100, 200 mila lire, ecc.

Di non poche altre mende del disegno di legge potrei parlare, ma non voglio abusare della bontà del Senato.

Potrei, ad esempio, dire della necessità di unificare il repertorio. Il relatore sostiene che almeno due repertori occorrono; a tempo opportuno dimostrerò che uno basta ed è anche di troppo.

Potrei aggiungere che per la nomina deve accordarsi la preferenza all'anzianità.

Cogli articoli che sono stati sostituiti all'articolo del ministro proponente si fissano, oltre il criterio dell'anzianità, tanti altri criteri da lasciar modo ai Consigli notarili di compiere le più gravi, le più solenni ingiustizie contro i vecchi professionisti che devono essere ritenuti capaci, onesti ed intelligenti come tutti gli altri.

È necessario anche provvedere perchè i notai dei piccoli centri, per ottenere la legalizzazione delle firme, invece di correre al capoluogo del circondario o della provincia, dove sono i tribunali, possano recarsi dal pretore, che rappresenta esso pure l'autorità giudiziaria e che può benissimo dare autenticità alla loro firma.

Sarà necessario anche concentrare le sedi; tanto più, dopo che nel progetto di legge c'è una disposizione con la quale si provvede per le sedi lontane e quasi inaccessibili. La concentrazione delle sedi è necessaria di fronte allo sviluppo della viabilità, per la quale non si sente proprio la necessità che in ogni comune vi sia un notaio. Basterà che esso si trovi nel capoluogo di mandamento da cui possa accorrere per provvedere nei rarissimi casi di urgenza.

Una questione di grande importanza, sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro e dell'onor. relatore, è quella relativa alle autenticazioni. Nella legge, in un articolo della tariffa, che non ricordo, è detto che i notai, per le autenticazioni degli atti, esigeranno la metà degli onorari fissati per gli atti da essi rogati.

Ora, se noi pensiamo che l'ufficio del notaio non è pagato per la redazione dell'atto (e questo è tanto vero che nel progetto è fissato l'onorario per l'atto e l'onorario speciale per la redazione), ma per l'autenticità, per la fede pubblica che all'atto attribuisce, non possiamo non convenire che per questa attribuzione di pubblica fede debba darsi eguale onorario tanto se sia recata in atto pubblico quanto se lo sia in atto privato.

Creda, onor. ministro, questo sistema è gravido di funeste conseguenze, perchè a me consta in modo preciso, formale, che di fronte a siffatta disposizione i contraenti si recano dall'avvocato A, dall'avvocato B, dall'avvocato C, fanno redigere l'atto privato, e si presentano poi dal notaio per ottenere l'autenticazione della firma.

Una voce. Che c'è di male?

LAGASI. È una cosa lecitissima; ma il male sta qui: questo signor avvocato, per aver fatto uno di tali atti privati, percepisce dalle parti ben più, molto più, cento volte di più di quello che non percepisca il notaio, che li rende pubblici di fronte ai terzi per gli effetti della trascrizione e dell'ipoteca. (*Commenti*).

VISCHI. Il fatto che le parti vanno a pagare di più all'avvocato significa che si sentono meglio garantite.

LAGASI. Non dico che non sia vero quello che oppone il collega Vischi, ma constatato il fatto, e dico che di fronte alla garanzia che è data dal progetto di legge, il quale stabilisce che anche i notai debbono avere la laurea in giurisprudenza, non c'è nessuna ragione la quale determini il Senato a seguire la via, che è indicata dal ministro proponente e dall'Ufficio centrale. Del resto nulla impedirà ai privati, che non hanno una grande fede nel notaio dei piccoli atti (lo chiamerò così), non ricorrano ugualmente, per la redazione dei grossi, all'Ufficio e al presidio di un avvocato principe.

Di un'ultima cosa intratterrò il Senato, e domanderò all'onor. Guardasigilli se i sopravvanzi degli archivi notarili, che debbono pur essere rilevanti, siano spesi tutti, ed in qual modo spesi, ed, in caso non siano spesi tutti, se non convenga adibire questi sopravvanzi alla costituzione di una Cassa pensioni per i notai decaduti per infermità e alle loro vedove e ai loro figli; e se non sia anche il caso, dato che questi sopravvanzi non bastino, di provvedere applicando una lievissima tassa a tutti gli atti, d'importanza superiore alle 10, alle 15, alle 20 mila lire; una tassa minima che dovrebbe dal notaio rogante essere versata in questa Cassa pensioni per dare ai notai divenuti inabili per disgrazia, alle vedove ed ai figli, il necessario per vivere con quel decoro col quale vivevano prima, quando il capo famiglia, col proprio lavoro, sapeva e poteva mantenerli.

Onor. ministro, onor. relatore! La classe notarile attende da più di trent'anni una riforma. Questa classe che è sempre stata lasciata di illusioni ha sofferto e taciuto finora. È il momento di intervenire questo, perchè è classe benemerita della civiltà ed aggiungerò anche della libertà. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, interrogò l'onor. relatore e l'onor. ministro se intendono parlare oggi.

ASTENGO, *relatore*. Credo sia opportuno rinviare la discussione alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è allora rinviata a giovedì.

Sull'ordine del giorno.

BALENZANO. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Pregherei il Senato che volesse consentire che sia cancellato dall'ordine del giorno il numero 8: « Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria » che si trascina da due anni. Mi pare un'ironia portare da due anni all'ordine del giorno un obbietto, di cui non intendiamo occuparci. E pregherei invece il Senato di stabilire un giorno, quello che al Presidente meglio piaccia, per discutere il progetto di legge sulle ferie giudiziarie.

Approviamolo, disapproviamolo anche, questo progetto, ma mi pare sia conveniente di portarlo alla discussione. Io propongo quindi che, ai sensi del regolamento, anche senza relazione, la legge sulle ferie giudiziarie venga posta all'ordine del giorno.

Desidererei conoscere in proposito anche il pensiero dell'onorevole ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo informare l'onorevole senatore Balenzano che fin dal luglio scorso ebbi l'onore di rivolgere preghiera all'Ufficio centrale di voler affrettare la presentazione della sua relazione su questo disegno di legge. Per ragioni certamente indipendenti dalla volontà degli onorevoli senatori, membri dell'Ufficio centrale, questo allora non poté avvenire. Adesso l'Ufficio centrale, completato dall'onorevole Presidente, in seguito alla mancanza di due dei suoi componenti, riprenderà, come non dubito, i suoi lavori. Io mi associo pertanto ai voti dell'onor. Balenzano perchè, prima delle vacanze estive, il disegno di legge sia discusso ed approvato da questo e dall'altro

ramo del Parlamento, essendo legittimo il desiderio del Foro e della Magistratura che, dopo così lunga attesa, la questione delle ferie sia una buona volta definita.

PRESIDENTE. Ho già avuto promessa dai componenti dell'Ufficio centrale che la relazione sarà preparata sollecitamente.

Quanto a togliere dall'ordine del giorno il disegno di legge di cui al n. 8, mi riservo di interpellare al riguardo il ministro dell'interno che non è presente.

Leggo l'ordine del giorno per giovedì 9 maggio, alle ore 15:

I. Votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 744);

Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi (N. 756).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397-*Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 12 maggio 1912 (ore 9).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCXXXVIII.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 7937) — Elenco di omaggi (pag. 7938) — Congedi (pag. 7939) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 7939) — Presentazione di relazioni (pag. 7939) — Si riprende la discussione generale sul disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397) — Parlano i senatori Cefaly (pag. 7940), Potacco (pag. 7942), Marinuzzi (pag. 7951), Bensa (pag. 7954) e Astengo, relatore (pagina 7956) — Il seguito della discussione è rimandato alla seguente tornata — Risultato di votazione (pag. 7960).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 132. Il sindaco del comune di Cerignola trasmette un voto di quella Giunta municipale per la sollecita approvazione del disegno di legge relativo a « Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria » e perchè i lavori siano fatti con braccianti di quel luogo.

N. 133. Il sindaco del comune di Caltagirone trasmette copia di una deliberazione in data 26 marzo 1912, colla quale quel Consiglio comunale fa voti per l'approvazione del disegno di legge relativo alla costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia.

N. 134. Il presidente dell'Associazione dei comuni italiani, a nome del Consiglio di quell'Associazione espone alcune considerazioni in merito al disegno di legge per la costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia e fa voti per la sua sollecita approvazione.

N. 135. Il notaio Francesco Rendace di Cirò (Catanzaro) fa istanza al Senato perchè siano prese in considerazione alcune sue osservazioni in merito al disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

N. 136. Il dott. Cesare Mori di Belluno, notaio, per incarico del Consiglio notarile di Belluno, fa istanza perchè il Senato voglia accordare favorevole appoggio alle considerazioni fatte da quel Consiglio e delle quali trasmette copia, relative al disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

N. 137. Il sindaco di Alcara li Fusi (Messina) trasmette copia degli atti consigliari presi il 13, 19, 30 marzo 1912 rispettivamente dai comuni di S. Agata Militello, Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, coi quali si fanno voti perchè non sia approvata la soppressione del 3º tronco stradale provinciale di serie 165 Alcava, Longi, Galati, stabilito con legge 23 luglio 1881, numero 333 e trasmette pure altra precedente

deliberazione in data 5 maggio 1907, con la quale il Consiglio comunale di Alcarà li Fusi faceva voti per la sollecita costruzione del secondo tronco della strada provinciale medesima.

N. 138. Il Consiglio di direzione dell'Unione saponerie italiane, Milano, fa istanza al Senato perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge per la convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire quattro il quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BORGATTA, segretario, legge:

La Deputazione provinciale di Pavia: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1911.*

Il R. Istituto Superiore di Milano: *Programma di quel R. Istituto per l'anno 1911-912.*

La Commissione lombarda di avanscoperta in Tripolitania e Cirenaica: *Relazione per la parte agricola del commissario Luigi Guglieri fu Giulio.*

La Direzione generale della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde: *Relazione e bilancio presentati dal Consiglio di amministrazione all'assemblea generale degli azionisti tenutasi in Roma il 23 marzo 1912. Esercizio 1911.*

La Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale. Annata 1911.*

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato: *Statistica dell'esercizio. Anno 1909. Parte I e II.*

La Corte d'appello di Torino: *Relazione sull'amministrazione della giustizia del distretto di quella Corte d'appello nell'anno 1911, esposta dall'avvocato generale Luigi Pulciano.*

Il Patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto: *Relazione per l'anno 1911.*

La R. Accademia delle scienze di Torino: *Atti di quella R. Accademia, vol. XLVII, dispense da 1 a 7, 1911-912.*

La Caisse de la Dette Publique de l'Egypte: *Compte-rendu des travaux de la Commission de la Dette Publique pendant l'année 1911.*

La R. Università degli studi di Pisa: *An-*

nuario di quella R. Università per l'anno accademico 1911-912.

La Direzione generale del Banco di Napoli: *Relazione sulla gestione del 1911.*

La Società Reale di Napoli: *Atti della Reale Accademia di scienze morali e politiche, volume XLI.*

La Direzione centrale degli affari coloniali: *Ferrovie Massaua-Asmara.*

Il Comitato direttivo del Lanificio Scuola Felice Piacenza: *Inaugurazione del Lanificio Scuola Felice Piacenza.*

La Regia Scuola normale superiore di Pisa: *Annali di quella R. Scuola di filosofia e filologia, vol. XIII.*

Il sig. Emanuele Sella: *Il Demanio del sottosuolo storico come mezzo per impedire la formazione di prezzi di mercato.*

Il prof. Michele Asmundo: *L'arte della pace.*

Il prof. Manfredi Siotto Pintor della R. Università di Catania: *Conferimento di titolo e conferimento d'ufficio. A proposito delle donne aspiranti alla patente di segretaria comunale.*

Il Comitato per le onoranze a G. F. Gabba: *Onoranze a C. F. Gabba.*

L'onor. senatore Giov. Goiran: *La guerra italo-turca.*

Il R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze: *Annuario per l'anno accademico 1911-912.*

La Commissione liquidatrice del Comitato lombardo di soccorso pei danneggiati dal terremoto del 1908: *Relazione generale, rendiconto morale, rendiconto finanziario, Milano, 1912.*

Il dott. Vincenzo De Donno: *Manoscritto originale del supplizio di un italiano a Corfù del Tommasèo, in parte di mano di Oronzio De Donno.*

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore: *Cenni monografici sull'isola di Rodi, compilati dall'Ufficio coloniale di quel Comando.*

La Direzione delle carceri e dei riformatori: *La colonizzazione interna nelle sue applicazioni col mezzo delle colonie penali agricole, e Statistica delle carceri e dei riformatori per l'anno 1910.*

La Direzione generale della Statistica e del lavoro: *Annuario statistico italiano, seconda serie, vol. 1^o, 1911.*

Il presidente del Consiglio di Stato: *Annuario del Consiglio di Stato*.

R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma: *Annuario per l'anno scolastico 1911-1912*.

Il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze: *Risultati scientifici di un viaggio nella Colonia Eritrea* di Giotto Dainelli e Olindo Marinelli.

PRESIDENTE. Tra questi omaggi merita particolare menzione il dono del signor Vincenzo De Donno, il manoscritto originale dell'opera di Nicolò Tommasèo, *Il supplizio di un italiano in Corfù*, pubblicato nel 1855. Dal manoscritto si rileva la collaborazione che ebbe il Tommasèo dal padre dell'offerente.

Questo manoscritto è stato collocato in biblioteca e sono stati inviati ringraziamenti all'offerente. (*Approvazioni*).

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: di un mese per motivi di salute, il senatore Faravelli; di dieci giorni per motivi di famiglia, il senatore Malvezzi.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intenderanno concessi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie di Stato e la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella precedente seduta, e cioè dei seguenti:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913;

Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Comò e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi.

Pregò il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913.

Ho pure l'onore di presentare al Senato le relazioni su sette progetti di legge di maggiori assegnazioni o di eccedenze di impegni e precisamente dei seguenti:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative (764);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 (771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente (782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (784);

Stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-913 al 1914-915, per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti di Milano (785);

Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo in Roma (786);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (787);

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Continuazione della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Ha facoltà di parlare l'on. Cefaly.

CEFALY. Il testo ministeriale del presente disegno di legge, passato attraverso il crogiuolo di quattro guardasigilli, conteneva e contiene, non ostante i suoi difetti, le migliori disposizioni.

L'Ufficio centrale, modificando in gran parte queste disposizioni, ha peggiorato il progetto di legge.

L'ultimo oratore, l'on. Lagasi, ch'è stato qui l'autorevole interprete dei postulati di certe leghe notarili, ci ha fatto alcune proposte che, se fossero tradotte in legge, la stessa confidenza e simpatia che ispira al cittadino e contribuente italiano l'agente delle tasse, sarebbe ispirata dal notaio.

Ma io spero bene che non sia il Senato che vorrà circondare la benemerita classe notarile dell'odiosità che generalmente si ha per il fisco.

I difetti del progetto ministeriale consistono principalmente nel fatto che esso si cura assai più di migliorare gl'interessi della classe notarile anzichè quelli del servizio e del pubblico.

Di fatti si propongono notevoli aumenti della tariffa, e si allarga la sede notarile a comprendere ottomila abitanti. Passino gli aumenti di tariffa, ma quanto alla circoscrizione notarile si badi che vi sono comuni alpini in Italia con una popolazione inferiore a cento abitanti e dove, non solo mancano le automobili, di cui parlava l'on. Lagasi, ma mancano le strade rotabili e manca la possibilità che in avvenire se ne costruiscano.

Un momento fa l'on. Bertetti mi parlava della popolazione della provincia di Como, che raggiunge il numero di duecentocinquantamila abitanti, e che ha più di cinquecento comuni. Per avere un notaio in provincia di Como occorrono quindi sedici comuni: consideri perciò il Senato come di questi sedici comuni saranno ben serviti di notaio i quindici, che non l'hanno.

Però di fronte a questo inconveniente, forse inevitabile per sollevare economicamente la

classe notarile, vi sono disposizioni felicissime per elevare la stessa classe economicamente e moralmente, migliorando e semplificando i servizi, senza aggravare d'un centesimo le spese, nè di un'ora i lavori dei funzionari, anzi diminuendo le spese e le mansioni dei magistrati e contentando tutti. Queste disposizioni di così straordinaria utilità, contenute quasi tutte nell'articolo 1º, non hanno avuto fortuna presso l'Ufficio centrale, che non consente neppure l'apposizione dei sigilli fatta dal notaio sopra delegazione del magistrato; quando questi è impossibilitato d'intervenire e quando se non si arriva presto a chiudere la stalla, i buoi si lasciano scappare.

E nei ricorsi per atti di volontaria giurisdizione, allorchè il notaio per ragioni del suo ministero prepara, estende il ricorso, il progetto ministeriale dispone che possa presentarlo al magistrato e firmarlo; l'Ufficio centrale invece nemmeno questo consente, e vuole che il ricorso porti la firma d'un avvocato o d'un procuratore, per lo che il cliente sarà costretto a pagare un doppio compenso, al notaio, cioè, che ha fatto il lavoro, ed al procuratore che presta la firma. Ma non si tratta già della doppia spesa che senza necessità s'impone al cittadino; il danno maggiore, che al cittadino deriva, sta nel fatto che il procuratore, il quale ha prestato la firma per prendersi il compenso di quaranta o cinquanta lire, non conosce la pratica e le questioni, e non è in grado quindi di sostenere le ragioni del ricorrente presso il magistrato; lo che dà luogo a sentenze interlocutorie, le quali portano perdita di tempo, maggiori spese e fastidi per tutti.

Ma quale sarà stato il movente per cui l'Ufficio centrale vuol negare al notaio, che noi vogliamo e deve essere laureato in giurisprudenza, la facoltà di firmare il ricorso? La ragione è stata quella d'impedire che i notai facciano concorrenza ai procuratori ed agli avvocati.... E poi, per compensare i notai di questa mancata autorizzazione, l'Ufficio centrale ne ha fatta un'altra ancora più bella: ovunque ha potuto ha aumentato le tariffe. Cito qualcuno di questi aumenti: pel deposito di un testamento segreto il ministro proponeva un onorario al notaio di lire quindici, l'Ufficio centrale lo porta a lire venticinque, e sta bene; se si ritira il testamento vi sono altri diritti

per il notaio, e stanno bene; se invece il testamento si apre, il notaio prende altri onorari, fra cui gli si pagano le vacanze a lire dieci l'ora se di giorno, e a lire venti, se di notte, e la prima vacanza, fosse pure di pochi minuti, conta per due ore, e tutto sta bene; ma quando, dopo essere stato così profumatamente pagato e tacitato il notaro, si viene dopo mesi alla liquidazione della tassa di successione dovuta all'erario dello Stato, dal presente disegno di legge si fa obbligo al ricevitore del registro di comunicare al notaio, che ha avuto in deposito il testamento, per mezzo della Camera notarile, l'ammontare dell'asse ereditario liquidato, perchè anche sull'ammontare dell'asse spettà al notaio una percentuale complicata di cinque, tre, due centesimi ogni cento lire e dal milione in su diventa d'un centesimo indefinitivamente, essendo stata rimossa la limitazione del compenso massimo che la legge attuale stabilisce.

Cosicchè, dato il caso si trattasse di una successione corrispondente al patrimonio del senatore Scaramella-Manetti, qui presente, (*si ride*), porterebbe un gruzzolo di qualche migliaio, se non di parecchie migliaia di lire, come un terno al lotto, al fortunato notaio che era stato già soddisfatto. Ora domando io: che cosa rappresenta questo maggiore compenso di lire mille, che non ha per corrispettivo nè lavoro nè responsabilità?

E negli aumenti il nostro Ufficio centrale non è trattenuto nemmeno dalla pietà dei figli naturali, che si riconoscono. Il progetto ministeriale assegnava per ogni atto di riconoscimento di figli naturali un onorario al notaio di cinque o sei lire; l'Ufficio centrale propone che se i figli sono due l'onorario deve essere raddoppiato, se sono tre, triplicato, e così di seguito, per modo che se si presenta un povero operaio, che sente il dovere di riconoscere cinque figli, deve pagare al notaio, per l'atto unico, che sarebbe stato perfettamente uguale tanto per uno quanto per cinque figliuoli, lire venticinque o trenta.

E al collega Lagasi non bastano questi aumenti e questi rincrudimenti di tariffe: ne propone qualche altro allo scopo di provvedere alle pensioni notarili! E l'egregio collega desidera ben altro: egli vorrebbe monopolizzare tutti gli atti in mano dei notai, togliendo le facoltà

che hanno i segretari comunali, i pubblici altri ufficiali, e perfino togliendo ai liberi cittadini la facoltà di potere direttamente contrattare fra loro, in quanto obbligherebbe questi cittadini, quando presentano al notaio la scrittura per la semplice autenticazione delle firme, di pagare al notaio onorari e compensi come se fosse stato egli l'estensore della scrittura. E non si perita che il notaro, così lautamente trattato, debba diventare l'*a latere* dell'agente delle imposte nella liquidazione delle imposte e nella liquidazione delle tasse erariali, e vorrebbe poi, e soprattutto, l'associazione obbligatoria fra i notai nel senso...

D'ANDREA. Di fare il trust.

CEFALY ... nel senso di dividere il prodotto di chi lavora con chi non lavora ed i lucri del notaio intelligente, diligente, onesto e reputato col notaro ozioso, disistimato e non degno di alcuna fiducia. E per organizzare questa specie di *trust*, come mi suggerisce il collega D'Andrea, si viene proprio in prima linea al Senato; si vuole proprio dal Senato la preparazione della classe notarile a scioperare (e la minaccia è chiaramente espressa in qualcuna di quelle gazzette, che le leghe notarili vanno in questi giorni stampando), a scioperare, dico, come una classe di tranvieri qualunque, o come i cosiddetti regi scalpellini (*si ride*). Il Senato deve ricordarli gli scalpellini, che lavoravano al monumento a Vittorio Emanuele e che scioperavano ogni mese e qualche volta ogni quindici giorni. È degna e tollerabile questa tendenza, ed è mai possibile che il Senato del Regno la secondi? No, no, non vale la pena di soffermarsi molto. Torniamo all'antico, disse un illustre musicista, ed io adotto questo motto per dire: torniamo al progetto ministeriale. Oso rivolgere all'Ufficio centrale una preghiera per quanto con limitata fede di successo, perchè composto tutto di avvocati, ed al ministro guardasigilli, che è anche egli un illustre avvocato; e la preghiera è questa, di volersi mostrare generosi e di dimostare sentimenti altruistici col ripristinare l'art. 1 com'era nel progetto ministeriale.

Nessuno di essi, e neppure la classe dei procuratori, possono temere la concorrenza del notaio che firma il ricorso di volontaria giurisdizione, da lui preparato per causa di atti notarili che deve stipulare. E poi considerino lor signori

che il notaio, quale noi lo vogliamo, è qualche cosa di più del procuratore che si vorrebbe preferire, perocchè il notaio deve essere laureato in giurisprudenza, ed il procuratore può essere tale senza laurea. Inoltre si può impedire al medico, che è avvocato, o all'ingegnere anch'esso avvocato, di esercitare la professione di avvocato solo perchè esercita quella di medico o d'ingegnere? Ed uguale considerazione si deve avere per il notaio, che a maggior diritto, sia perchè laureato in giurisprudenza e sia perchè esercita una professione che ha maggiori affinità cogli avvocati e coi magistrati, può domandare di essere autorizzato a firmare e sostenere i ricorsi di volontaria giurisdizione. Non si può, nè per giustizia, nè per l'andamento del buon servizio, negare ai notai questa facoltà. Del resto facciamo buone e giuste leggi che migliorino i pubblici servizi, e non preoccupiamoci di certe piccinerie e gelosie di classe.

E così approviamo anche la proposta fatta dal collega Lagasi di far legalizzare la firma del notaio nelle procure, negli estratti, nei certificati destinati fuori distretto, dal pretore anzichè dal presidente del tribunale, come si fa attualmente. Gli inconvenienti e i danni che eliminerà questa semplice modificazione di legge sono incalcolabili. Per una città, capoluogo di tribunale, questi inconvenienti e danni non si avvertono, ma vi sono comuni lontani cinquanta e più chilometri dalla sede del tribunale e con strade non sempre praticabili in qualche stagione dell'anno; ora quando si tratta di termini fatali, non si possono calcolare le conseguenze, cui dà luogo un atto che non arriva in tempo. D'altra parte il visto che ha per scopo l'autenticazione della firma del notaio, tanto che l'apponga il presidente del tribunale o il pretore, vale perfettamente lo stesso, anzi effettivamente dovrebbe avere maggior valore ed indicazione se prestato dal pretore, il quale avendo un raggio d'azione più ristretto è in grado di conoscere meglio la firma del notaio. Veda il Senato come si possono introdurre modificazioni che non costano nulla e rendono grandi servizi a tutti.

Che se invece si volessero soddisfare gli appetiti morbosi, che ci si presentano o come postulati o come di gelosie e di lotte di classi, si andrebbe incontro all'inconveniente o che il presente disegno di legge lungo l'esame e la

discussione nei due rami del Parlamento non passi, o, quando passasse ed avesse conseguito miglioramenti finanziari per i notai, li danneggerebbe moralmente, scuotendo e compromettendo quella fiducia e quel prestigio che in ogni tempo il pubblico ha avuto per la benemerita classe notarile, e distruggendo quella aureola di confidenza e simpatia, da cui deve essere circondata. (*Vivissime approvazioni*).

POLACCO. Onorevoli colleghi! Può dirsi giunta in buon punto la discussione del disegno di legge che ora ci occupa a così breve distanza da quella sull'ordinamento giudiziario, alla quale il Senato ha consacrato tanta copia di studi, tanto fervor di dibattiti.

Già il compianto ministro Gallo, nel mandare innanzi unitamente progetti di legge attinenti all'una e all'altra materia, dichiarava che la riforma degli ordini giudiziari non raggiungerebbe completamente il suo scopo, per quanto riguarda la materia civile, se nel medesimo tempo non si provvedesse all'istituto del notariato, la cui missione può ben ritenersi sussidiaria e anzi parallela a quella della Magistratura giudicante.

Non peccava dunque di iperbole quel principe sabauda che nei suoi statuti qualificava il tabellionato *ponderosum officium* e lo poneva *inter artes ad publicam utilitatem et necessitatem pridem adinventas*, come ben provvedeva la Repubblica di Venezia quando a serie e solenni prove di esame voleva sottoposti gli aspiranti al notariato, *cum in eorum manibus sint quasi omnia secreta nostra*.

Ma a tanta dignità e delicatezza di uffici risponde oggigiorno la posizione che ai notai fa la legge?

Godono essi di quel prestigio di cui erano circondati nei secoli scorsi? No, purtroppo, e ciò per un cumulo di cause alle quali è necessario risalga chi voglia ridonare alla classe le antiche insegne della sua nobiltà.

Ciò ha saputo fare assai bene l'autore del presente progetto di legge che l'attuale Guardasigilli non poteva esitare a far proprio, egli che ha il merito di avere per il primo nel 1905, sedendo a quel posto, iniziato con serietà ed elevatezza di intendimenti gli studi sulla riforma della legge vigente.

Lo secondò il nostro Ufficio centrale, composto di eminenti giuristi, sottoponendo il pro-

getto ad uno studio amoroso e profondo, relatore l'onor. Astengo, che verso la causa del notariato può vantare benemerenzè nè recenti, nè lievi.

Tre sono i punti intorno ai quali si aggira un buon ordinamento del notariato: come reclutare i notai, come disciplinarne l'esercizio professionale, come retribuirli.

Sul primo punto la massima lode da dare al disegno è in quanto riguarda il requisito della laurea per i notai. È questo un vecchio voto emanato dalla classe stessa, gelosa tutrice del proprio decoro; è un voto al quale ha fatto plauso fin dal 1908 anche il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Perchè non è soltanto la classe che di questa maggiore dignità si avvantaggia, ma è anche un grande beneficio che tale requisito apporta all'ordinamento degli studi giuridici. Oggi escono i giovani dai licei e debbono immediatamente, se vogliono iscriversi al corso di notariato, frequentare nella Facoltà di giurisprudenza, digiuni come sono delle preliminari e fondamentali cognizioni di diritto, corsi di diritto positivo che ai nostri studenti di giurisprudenza indichiamo solo al terzo o al quarto anno, quando cioè vi si trovano già addestrati da studi di loro natura propedeutici.

Ondè ora questo corso di notariato si abbarbica come una mala pianta alle Facoltà di giurisprudenza e gli insegnanti si trovano in questo bivio: o dover accontentare questi poveri giovani iscritti al notariato e tenere ad un livello bassissimo il proprio insegnamento, oppure provvedere alla maggioranza degli studenti di giurisprudenza e dire cose che gli altri non sono in grado di intendere.

D'altra parte non meglio procedono, per non dire anzi che procedono assai peggio, le cose là dove abbiamo quelle scuole di notariato segregate dalle Facoltà giuridiche come quelle di Catanzaro, di Bari, di Aquila e di Firenze. Pure distinguendo dalle altre aggregate a licei, la scuola di Firenze, perchè Firenze è centro di studi universitari sì che le cose possono procedervi in modo alquanto diverso, sta il fatto che tutte codeste scuole non possono coltivare che una *iurisprudèntia minor* conducente niente altro che alla cosiddetta bassa matricola.

Dunque grandissimo plauso io credo si debba dare al progetto di legge che, mentre col re-

quisito della laurea in giurisprudenza eleva la dignità della classe, tende nel tempo stesso al migliore ordinamento dei nostri studi giuridici. Solo occorrerà che a suo tempo, ed è istanza che io dal vivo dell'animo rivolgo all'onorevole ministro della pubblica istruzione, si provveda ad equi compensi nell'ordine degli studi per quelle sedi che finora ebbero codeste scuole di notariato, compensi che potranno variare secondo le varie esigenze e condizioni dell'una o dell'altra sede. Come pure, già che sono in questa materia, io mi riservo di proporre a suo tempo una disposizione transitoria, che non figura nel disegno di legge originario nè negli emendamenti apportati dall'Ufficio centrale, per provvedere alla condizione di quei giovani che si trovano oggi iscritti a queste scuole minori di Aquila, Bari, Catanzaro, Firenze, dalle quali per disposizione ora vigente non possono passare poi, ultimato che abbiano il loro corso, al terzo anno di giurisprudenza. È pur equo che per essi qualche provvedimento transitorio si adotti ora che sopravviene questo nuovo requisito per l'esercizio della professione, sì da metterli alla pari di quelli che fino da principio si iscrissero là dove il corso del notariato è intrecciato colla facoltà di giurisprudenza.

Ancora una parola per ciò che riguarda questo primo punto del reclutamento dei notai.

Molto provvidamente si abbandona per i concorsi il criterio esclusivo dell'anzianità d'esame che ora è in vigore. Era ed è bene una strana anomalia che il tempo, di cui è nota l'azione coproduttrice per tutti i titoli effettivamente non esercitati, accresca invece valore a questo solo titolo anche se scompagnato da qualsiasi esercizio; mentre ogni altro strumento arrugginisce col disuso solo questo invece pur col disuso si affina. Si fa oggi l'esame di notaio; si ripone poi nel cassetto il diploma conseguito, passano anni ed anni in cui di tutt'altro ci si occupa, e tuttavia, quando viene il pensiero o la necessità di usufruire del titolo conseguito, chi ha dormito fino allora è preferito a chi abbia effettivamente esercitato nel frattempo la professione ma possieda un diploma di più recente data.

Il merito è quello che deve decidere e così è per il disegno ministeriale. Senonchè dell'antico inconveniente un residuo ricompare in

una modificazione che al progetto ha appor-
tato l'Ufficio centrale, che cioè a parità di
merito si debba dare la preferenza a chi abbia
il titolo di esame più antico. Ebbene, io dico,
per la stessa ragione per cui abbiamo tolta
questa ragione di preferenza, quando si parlò
della carriera giudiziaria, per la stessa ragione
togliamola qui. Se mai, nel caso di parità di
merito più dovrebbe valutarsi il meno anziano
che ha saputo portarsi al livello di chi prima
di lui aveva compiuto gli studi.

Io crederei opportuno a questo proposito che
si desse invece grande peso alla più lunga ef-
fettiva pratica compiuta in uno studio nota-
rile, o come coadiutore o come direttore di
studio, perchè qui veramente il tempo non rac-
corcia il manto, come dice Dante, ma qualche
cosa viene apponendovi di *die in die*. E quanto
ad altre ragioni di preferenza meglio il di-
segno del Ministero, secondo il mio sommesso
avviso, provvedeva parlando di titoli *affini* al
notariato, che non l'articolo 11 nella relazione
dell'Ufficio centrale, il quale parla di servizi
resi in uffici di pubbliche amministrazioni, le
quali eventualmente coll'esercizio del notariato
possono non avere alcuna attinenza.

E vengo al secondo punto. Come discipli-
nare l'esercizio professionale del notaio? Il
problema che qui si presenta non era di facile
soluzione per il carattere del tutto speciale di
questa figura giuridica che è il notaio. Il no-
taio assomma in sé le qualità di professionista
e di pubblico ufficiale: è un pubblico ufficiale
non stipendiato. E però, mentre di recente nel-
l'altro ramo del Parlamento, discutendosi il
bilancio dell'interno, il Presidente del Consi-
glio ebbe scherzosamente a parlare di pub-
blici funzionari che di solito cercano di lavo-
rare il meno possibile per campare il più
possibile, qui invece ci troviamo di fronte ad
un pubblico ufficiale che, riunendo in sé anche
la qualità di professionista, tende invece a la-
vorare il più possibile per campare il meno
peggio che sia possibile. Di qui anzi quella tanto
spietata e così poco decorosa concorrenza al
ribasso fra i vari notai, che è una delle piaghe
più lamentate in un così nobile esercizio. Si
tratta pertanto di temperare saviamente gli
effetti della duplice veste.

E la prima questione che qui si presenta è
quella dell'ambito territoriale entro il quale il

notaio deve esplicitare le sue funzioni. Qui due
estreme teorie si presentano: quella che lo vor-
rebbe autorizzato ad agire entro i confini del
Regno in qualunque paese, giurisdizione direi
nazionale, l'altra invece della pura circoscri-
zione mandamentale. Ebbene, io credo che tra
i due estremi anche qui, come suole avvenire,
la verità sia nel mezzo e che quella della giu-
risdizione distrettuale adottata dal progetto, ac-
colta pure dall'Ufficio centrale, rappresenti la
strada migliore.

Gli affari si concatenano fra loro con ripercu-
ssioni da luogo a luogo nelle varie loro fasi,
negli atti che li precedono, negli atti conco-
mitanti e susseguenti; pericoloso dunque l'eri-
gere una barriera ad ogni passaggio dall'uno
all'altro mandamento. Ad ogni frontiera man-
damentale dovrebbe il cliente mutare il no-
taio se vuole evitare il pericolo che, per es-
sersi valso di un notaio che non aveva la
competenza in quel mandamento, l'atto che
egli va a stipulare cada in nullità insanabile.

Oltre di che è cresciuta con questo la libertà
di scelta fra più notai poichè deve dominare
sempre la fiducia personale nel professionista
a cui il cliente crede bene di ricorrere. Ma io
non mi dissimulo tuttavia un pericolo che, se mi
si passa la frase, vorrei dire: il pericolo del-
l'urbanesimo notarile, per quella forte attrazione
che naturalmente la città capoluogo del di-
stretto esercita come quella dove si accentrano
gli uffici e finanziari e amministrativi coi quali
il notaio avrà frequenti contatti; e con questi
uffici si accentrano gli affari di maggiore im-
portanza. E però, considerando che i notai sono
fatti per le popolazioni (io do plauso in ciò al-
l'egregio amico Cefaly), non le popolazioni per
i notai, memore altresì di ciò che Ella, onore-
vole ministro, ebbe a dire nella discussione
dell'ordinamento giudiziario a proposito delle
circoscrizioni giudiziarie, che non si possono
distinguere gl'interessi della giustizia dagli in-
teressi delle popolazioni, sorge la necessità di
un freno nell'interesse particolarmente delle
genti rurali.

Ecco presentarsi così il poderoso problema
della residenza notarile.

Io non ridirò i lagni, a tutti noti, elevati dai
notai contro una stretta interpretazione dell'at-
tuale legge vigente. Si parla di pena del con-
fino, di domicilio coatto a cui si vorrebbe con

questa rigida interpretazione condannare il povero notaio trasgressore. E le trasgressioni fioccarono e fioccano da ogni parte e il malessere è generale per la varietà dei responsi giudiziari da luogo a luogo, ad onta della più larga e forse troppo larga interpretazione che a quel disposto di legge ha dato la Cassazione a sezioni riunite.

L'ideale in questa materia quale sarebbe? L'ideale sarebbe che, come il cittadino trova in qualsiasi momento pronto sempre un sacerdote per la salute dell'anima, un medico condotto per la cura del corpo, così sempre egli potesse avere a sua disposizione questo pubblico ufficiale, ministro e depositario di interessi materiali e spirituali ad un tempo.

Pensiamo soprattutto agli atti di ultima volontà, come ai casi della massima urgenza. Si fa carico, e lo leggo anche nella relazione del benemerito Ufficio centrale, si fa carico al cittadino, pur prospettandosi questa ipotesi, di non aver fatto in tempo il suo testamento; ma è questo un appunto sempre giusto?

Non si deve piuttosto, come fu osservato, notare che quando la legge impone l'osservanza di certe formalità per l'efficace manifestazione dei propri voleri deve anche porgere il modo di attuarle dovunque?

La Chiesa, permettete che torni all'esempio di prima, madre pietosa, non rimprovera il morente che a lei si rivolge dopo lungo abbandono, ma anzi allora più sollecita accorre al suo capezzale; come da questo capezzale non si allontana, continuando l'esempio, il medico solo perchè chiamato troppo tardi, mentre una profilassi a tempo avrebbe potuto salvare dalla imminente fine il malato.

Ebbene, anche qui è ingiusto il far carico al morente di non essersi valso in tempo della facoltà di testare; molte volte il male che rapidamente lo condurrà alla tomba, lo coglie nel fiore dell'età, quando non aveva nessuna ragione di dover provvedere alla manifestazione dei suoi estremi voleri; altra volta circostanze di famiglia od altre mutate negli estremi suoi giorni, lo consigliano, gl'impongono di revocare o modificare quelle volontà che egli pur tempestivamente aveva manifestato, e ciò sempre in omaggio al concetto del testamento che è e deve essere *ambulatoria voluntas usque ad vitae supremum exitum*.

Senza dire che è proprio in quei momenti in cui l'anima si accosta quasi per celestiale purezza ai pensieri dell'oltre tomba, che le si affacciano doveri morali ai quali forse esso non ha pensato in tutto il corso della vita terrena, e sente forse allora per la prima volta il bisogno di assolverli dettando dal letto di morte una legge di giustizia e di pace alla famiglia e agli averi.

Certo però che l'ideale è ideale e la vita pratica ha le sue ben diverse esigenze. Per poter attuare in tutta la sua pienezza l'ideale accennato occorrerebbe, io stesso lo riconosco, che si potesse adottare un provvedimento non dissimile dalla congrua parrocchiale in favore di questi notai che dovrebbero anche nei più piccoli centri trovarsi pronti ad ogni richiesta, tenendo anche presente, nella misura di siffatta congrua, che si tratta di persone non vincolate al celibato.

Dobbiamo dunque prendere la realtà com'è cercando dei provvedimenti intermedi che concilino a sufficienza le esigenze dei notai e quelle di chi ha bisogno dell'opera loro. Ed allora trovo che il provvedimento dell'art. 25 del progetto di legge in questa materia, relativo alla residenza, si presenta forse troppo elastico. Tenga il notaio nella sua residenza aperto lo studio, tanto basta, sempre aperto per ogni richiesta, ma possa egli pure assentarsi senza limite nella circoscrizione distrettuale. Un qualche temperamento occorrerebbe introdurre qui, perchè altrimenti potremmo avere qualche cosa di simile ad una farmacia che rimanesse aperta bensì ma dove mancasse il diplomato, il solo che possa spedire le ricette. Dunque un limite, pur ammettendo la circoscrizione distrettuale, nell'interesse delle popolazioni, un limite di residenza credo che bisognerà pur adottarlo, non sarà quello troppo rigido della legge vigente che debba il notaio-essere costretto sempre a dimorare in quel dato comune o frazione di comune. Allarghiamo pure i limiti, risieda egli nel capoluogo o in quel comune del mandamento che trova più di sua convenienza. Ma qualche provvedimento, ripeto, è necessario adottare. Quanto meno se si voglia mantenere la norma dell'art. 25 bisognerà rammentare quell'obbligo delicatissimo che hanno i notai della fedele custodia degli atti. A che il notaio sia il più accessibile che si possa alle richieste

degli interessati potranno fino a un certo punto sufficientemente provvedere, se egli pure non risieda lì in permanenza, gli odierni facilitati mezzi di comunicazione, ma, se nello studio aperto non resti che uno scrivano od altro inserviente, potrà dirsi osservato quell'altro interessantissimo ufficio che al notaio incombe, che siano cioè fedelmente custoditi e guardati gli atti di cui egli è depositario?

Si potrebbe dunque escogitare e tradurre in un emendamento l'obbligo che egli abbia di valersi almeno di un coadiutore o di un candidato notaio, il quale a sua volta si gioverà della pratica ivi esercitata per acquistare il giorno di un concorso un titolo maggiore di preferenza.

Veniamo finalmente alle funzioni notarili: anch'io concordo coll'on. Cefaly nel desiderio che molti, se non tutti gli atti che il progetto affida *ex novo* ai notai siano conservati, contrariamente al voto dell'Ufficio centrale che tutti li vuole soppressi.

Non ripeterò male quello che egli ha detto assai bene. Aggiungerò soltanto che si farebbe sfumare altrimenti un miraggio fatto balenare da anni ai notai poichè in tutti i progetti presentati quella estensione di attribuzioni si trovava compresa. Con taluna di esse si tratta di attribuire facoltà che oggi competono ad altri funzionari. Così quella di procedere agli incanti; sarà qualche cosa di sottratto ai cancellieri, ma non bisogna dimenticare che la condizione dei cancellieri fu pure di recente con ripetute leggi migliorata. Si tratterà di ricorsi di volontaria giurisdizione che, in quanto si attengano strettamente ad atti patrimoniali da esso rogati, il notaio deve poter senz'altro firmare. Si tratterà infine di attribuzioni che importano una certa promiscuità fra il notaio e il giudice come il ricevere giuramento di perizie ed atti di notorietà. Ma la cosa è tutt'altro che nuova; già simile promiscuità esiste in più casi oggi giorno, ad esempio, nelle operazioni divisionali che indifferentemente possono essere demandate ai giudici o ai notai, nelle vidimazioni dei libri di commercio e così via. Tanto sull'esercizio professionale dei notari.

E finalmente come retribuirli? Ecco il terzo punto.

Esclusa l'idea di uno stipendio fisso, occorre

almeno dar modo, specialmente se si fissano limiti di residenza, di retribuire equamente questi notai. L'on. Lagasi ha già fatto una pittura efficace dell'enorme disparità che vi è a questo proposito tra notai e notai: vi è un vero proletariato notarile a cui bisogna provvedere perchè (*male suada fumes*) non si venga a disonorare la classe con riduzioni veramente scandalose di tariffe, con soggezione a sfruttatori e cose simili che abbassano il livello dell'attività notarile. Ma quale il rimedio? Si è parlato dell'associazione obbligatoria. L'Ufficio centrale ha già fatto un'aggiunta provvida al progetto di legge dichiarando la legittimità della associazione almeno facoltativa per eliminare quel dubbio che la qualità di pubblico ufficiale inerente al notaio poteva far sorgere, cioè se i notai potessero costituire simili associazioni.

Ma si vorrebbe fare un passo più in là, costringerli all'associazione, in modo che i proventi ritratti dall'esercizio della loro professione, costituissero un tutto da ripartirsi fra i vari associati che vi hanno contribuito in varia misura.

Non entro nei particolari. Dico soltanto: guai alle misure troppo livellatrici; esse, sotto l'apparenza di una giustizia equalitaria, coprono molto spesso delle vere e proprie ingiustizie. Fu detto giustamente che si corre qui il pericolo di premiare i meno attivi, i neghittosi, i meno abili alle spalle dei più laboriosi e capaci. Tuttavia io crederei sommessamente che una via di uscita in questo tormentoso problema non manchi e là trarrei dalla doppia natura degli atti demandati ai notai. Vi sono certi atti che i notai hanno comuni con ufficiali di ben diverso ordine (specialmente oggi che richiediamo per i notai il requisito della laurea in giurisprudenza), atti che hanno comuni cogli ufficiali giudiziari, taluni perfino coi messi comunali, notificazioni, autenticazioni di firme, protesti cambiari. Ve ne sono altri atti di concetto, dirò così, in cui le parti scelgono quel tal notaio perchè lo sanno più capace nel tradurre in forme chiare e precise le loro volontà, atti che per la legge vigente e per il presente disegno il notaio ha l'obbligo di non ricevere se siano eventualmente contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, donde altresì un personale lavoro d'indagine rimesso ai notai che rogano l'atto.

Qui c'è realmente un genere di funzioni per cui è da escludersi che si mettano poi in comune i proventi. Se dunque comunanza di proventi si vuol stabilire, lo si potrebbe soltanto per la prima specie di atti, tanto più che ne avremmo il precedente nella legge sugli ufficiali giudiziari del 1911, la quale questa comunanza appunto ha adottato per gli ufficiali giudiziari, stabilendo una cassa comune in cui versano i proventi, con la riserva di un quarto per chi compie l'atto e con la destinazione degli altri tre quarti al riparto fra tutti gli ufficiali giudiziari, che tutti esercitano queste più umili attribuzioni.

Se mai, ridotta entro questi limiti, una siffatta cassa comune si credesse di accoglierla, amerei fosse non nazionale, come pensano alcuni, non mandamentale come vorrebbero altri, ma distrettuale, come distrettuale è la competenza dei singoli notai.

Toccati così quei tre punti, che dissi fondamentali, chiedo scusa al Senato se, data l'importanza di una legge che si può ben dire costituisca un piccolo codice del notariato, mi ci soffermo ancora in questa discussione generale. Si tratta di seguire ora brevemente il notaio, elevato così nella sua dignità e per i requisiti di cultura che da lui si richiedono e per la sicurezza che egli ha di una remunerazione adeguata all'opera sua, di seguirlo, io diceva, nell'esercizio effettivo della sua professione.

Qui io debbo dar lode al progetto ministeriale e più ancora al nostro Ufficio, che in questa parte l'ha utilmente allargato, per aver sfrondato gli atti notarili di molti inutili ed ingombranti formalità e soprattutto plaudo al principio di non richiedere più per regola come necessaria l'assistenza dei testimoni agli atti. Che cosa siano questi testimoni negli atti notarili tutti sanno. Sono comparse; comparse inutili, persone reclutate lì per lì al momento del bisogno, che appena appena sanno leggere e scrivere il proprio nome, incapaci il più delle volte di seguire e comprendere le clausole del contratto o del testamento alla cui redazione assistono e paghi soltanto della tenue mercede che le parti loro corrispondono per questa meccanica assistenza agli atti.

Giusto dunque il principio adottato di non rendere più necessaria questa commedia; la stessa relazione ministeriale la dichiara « una inutile formalità ».

Ma io farei, dato ciò, la proposta che non si dica semplicemente potere le parti rinunciare a cotesta assistenza con espressa dichiarazione, ma che, partendo invece dalla presunzione che cose inutili le parti non le vogliano, si stabilisse l'intervento di testimoni soltanto allora che esse parti ne facessero espressa domanda.

Un'altra modificazione ch'io vagheggierei consisterebbe nel non esigere, come fa il progetto, l'assistenza di testimoni allorché una delle parti non sappia leggere o scrivere, quasi dubitando che il notaio si prevalga della circostanza di trovarsi di fronte ad un analfabeta per alterare le sue volontà. È questo uno sfregio che si fa al notaio nell'atto in cui si dice di elevare con questa legge la sua dignità; è presumere che egli sia capace, profittando di questa condizione delle parti, di compiere un vero e proprio reato di falso.

In queste circostanze dell'essere una delle parti analfabeta, resti l'obbligo costante per il notaio di dar lettura delle scritture ed altri allegati dell'atto da lui rogato, mentre invece il progetto, per una agevolazione alla quale in via di massima io plaudo, ammette che sempre possa esser dispensato il notaio da tale lettura, talvolta molto lunga e che non costituisce d'ordinario che una perdita di tempo. Per l'illetterato, al contrario, sarà necessaria tal lettura affinché possa controllare se realmente l'atto in sé e nei suoi accessori corrisponda appieno alle sue volontà.

Su questo punto dei testimoni due osservazioni ancora. Il progetto di legge persiste a ritenere sempre la necessità dei testimoni, senza facoltà cioè per le parti di rinunziarvi, quando si tratta di donazioni o di contratti di matrimonio.

Non so vedere la ragione di siffatte eccezioni. Se si è riconosciuta la nessuna conclusione della presenza di questi testimoni perchè richiederla indefettibilmente in queste due specie di atti? Forse perchè sono tali che non si potrebbero compiere per iscrittura privata? Non mi par logico, perchè il dovere questi due atti essere fatti assolutamente per istrumento notarile non implica per nulla una forma notarile più accentuata, più aggravata di quella di cui ci si accontenta in tutti gli altri casi. Amerei dunque si seguisse l'esempio della legge notarile austriaca, per la quale anche nei casi di donazione e di contratti matrimoniali

l'atto può essere redatto senza assistenza di testimoni.

Ma soprattutto in materia testamentaria questa presenza di testimoni deve preoccupare il legislatore nel senso ch'egli debba temperare (non dico sopprimere) una esigenza soverchia dell'attuale nostra legislazione.

È ragionevole che, mentre oggi per tutti gli atti basta la presenza di due testimoni, presenza di testimoni che d'ora innanzi diverrà solamente eccezionale, quando invece si tratta di redigere un testamento i testimoni debbano essere quattro?

In alcuni casi l'averli è praticamente difficilissimo. Il testamento si fa spesso in momenti di urgenza; ora, nei piccoli paesi dove il momento si può trovare, può essere difficile e forse impossibile reclutare lì per lì quattro persone che siano in grado di leggere e scrivere, posto che si hanno da escludere i parenti del testatore, congiunti o dipendenti del notaio e gli onorati dell'atto.

La legge vigente, è vero, permette che in questi casi tali testamenti possano esser fatti con l'assistenza di due soli testimoni, ma esige allora la presenza di due notai; ora è evidente che ciò sa di ironia perchè dove è difficile per la ristrettezza dell'ambiente trovare quattro testimoni capaci di leggere e scrivere, *a fortiori* sarà difficilissimo poter reclutare due notai.

Passo ora con brevi parole all'argomento degli archivi che forma la seconda parte del presente disegno di legge.

È tanta l'urgenza di questa parte del disegno, che, quando si temeva, per i replicati rinvii, che non sarebbe stato ancora discusso, da più parti vennero domande che almeno se ne stralciasse questo capo che al riordinamento degli archivi si riferisce.

È tempo che cessi la anomala condizione in cui questi uffici si trovano. Essi dipendono oggi dai Consigli notarili cui pur devono sorvegliare specialmente per ciò che riguarda gli intenti fiscali. Difficile posizione di sorvegliati e di sorveglianti ad un tempo, che fa sì che alcune volte si applichi il *veniam petimusque damusque vicissim*.

È tempo che a ciò si provveda stabilendo finalmente anche per questa classe benemerita degli archivisti notarili uno stato giuridico ed economico di cui oggi difetta. È una classe che

conta fior di funzionari, nutriti di buoni studi e che ai buoni studi concorrono con lavori di diplomatica e di paleografia. Basterà accennare che tra essi non manca chi con molto onore ha tenuto come titolare in una Università la cattedra di storia del diritto italiano e tuttora ne esercita la privata docenza nel più numeroso Ateneo del regno.

Ma mi si permetta che qui prima che dai più alti io cominci dagli umili che mi duole vedere del tutto dimenticati nel progetto di legge: alludo agl'inservienti, agli uscieri; ai custodi di questi archivi notarili i quali anelavano anch'essi ad un sicuro domani, quale invece non ottengono dacchè non compaiono nella tabella dell'organico annessa al progetto. Onorevoli colleghi, è viva ancora l'eco dello splendido discorso che, discutendosi qui il bilancio dell'interno per l'esercizio 1910-911, tenne il venerando nostro collega Pasquale Villari sulle condizioni degli archivi di Stato e sulle necessità di provvedere sia per il tesoro di carte antiche che possiedono, sia, egli diceva, per un giusto trattamento economico del personale. Vivissima poi, lo rammento, fu l'impressione destata dal ricorso che egli fece di circa 200 documenti trafugati dall'archivio di Bologna, di oltre 1500 trafugati da quello di Modena, e fortunatamente recuperati per l'onestà del compratore che li aveva acquistati in perfetta buona fede. « Questi fatti - egli diceva allora - dimostrano come le tristi conseguenze economiche degl'impiegati, lo scontento e la mala voglia che crescono in essi ha conseguenze non solo materiali ma anche morali ». Sopravvenne la legge del 20 marzo 1911 a dare, a queste giuste domande del venerando Uomo, la debita soddisfazione e vi si contemplarono pure, distinti in due classi, i custodi, inservienti ed uscieri degli archivi di Stato.

Ebbene, anche per gli archivi notarili sono da temere quei pericoli che l'illustre senatore lamentava, ed anzi qui per doppia ragione: c'è la tentazione di prestarsi a trafugare o sopprimere delle carte che compromettono attuali privati interessi, e l'altra di trafugare per venderli dei documenti di grande valore storico che pure in alcuni di questi archivi si contengono. Ora io spero non sarà difficile anche per questi poveri inservienti un provvedimento che li rassicuri. Sono in tutti 80; fate non si dica

che l'esiguità del numero è stata la causa unica per cui siamo rimasti sordi alle loro giuste domande.

E questo io posso attestare, che gli stessi superiori loro sentirebbero amareggiata la soddisfazione per i miglioramenti che apporterà loro l'attuale progetto di legge se nel tempo stesso non fosse provveduto a questi umili cooperatori loro, di cui continuamente fanno, vedono, sentono le gravissime angustie.

Ma, presa pure la tabella dell'organico com'è, due osservazioni, a titolo di chiusa, io mi permetto ancora di fare su questa materia importantissima degli archivi notarili. In primo luogo converrà evitare che la promozione significhi per taluni di questi impiegati diminuzione di stipendio, il che avviene nel passaggio dall'una all'altra categoria, non per i conservatori, ma per gli archivisti, sotto archivisti ed assistenti. Quali siano i provvedimenti che si possano all'uopo escogitare vedremo nella discussione della legge e formeranno oggetto di un emendamento che mi permetterò di proporre.

Il secondo punto riguarda i criteri che si sono posti per base nella determinazione delle categorie.

Gli archivi si sono distribuiti in varie categorie sulla base di questi due coefficienti: la popolazione del luogo, i proventi degli archivi medesimi.

Ora io trovo che, attenendosi soltanto a questi due coefficienti, si può commettere ingiustizia in qualche caso che passo a indicare.

Taluni di questi archivi, come io dianzi accennava, vantando un'esistenza più volte secolare, presentano, non meno degli archivi di Stato, un'importanza per gli studi storici veramente eccezionale. È là che palpita la vita dei nostri maggiori, la quale non si svolgeva tutta fra i clamori delle armi o nelle pubbliche concioni; è là che noi li sorprendiamo nella loro attività privata, nelle civili transazioni; è là che apprendiamo la storia intima del costume di quei nostri maggiori. Ed è poi grande il contributo che dall'esame dei documenti custoditi negli archivi notarili trae la storia del diritto, la quale non si accontenta oggi di studiare la successione delle varie leggi nei secoli, ma vuol conoscere come effettivamente queste leggi venivano nella vita pratica appli-

cate. Si scoprono così quegli espedienti, quelle cautele onde la pratica di tutti i tempi è stata sempre feconda per accomodare ai bisogni reali leggi imperfette, smussarne le angolosità e le asprezze, eluderne i soverchi rigori.

Potrà dire taluno che per questa parte di eminente importanza storica che pure tali archivi presentano, sarà il caso di trasferirne il materiale negli archivi di Stato, quasi a scerverare, per usare i termini tecnici, gli archivi morti da quelli vivi. Ma tuttavia, pur tacendo della difficoltà pratica di effettuare una simile divisione, perchè anche nella trattazione di cause attuali ci occorre molto spesso di ricorrere a documenti di tempi remoti, osservo che mal si provvederebbe all'interesse degli studi rimuovendo dalla loro naturale sede, per trasportarle negli archivi di Stato, queste vecchie carte che negli archivi notarili si conservano. Mi si permetta qui un campanilistico e nel tempo stesso personale ricordo. Corse pochi anni fa la voce che la parte storica dell'archivio notarile di Padova sarebbe stata trasportata nell'archivio di Stato di Venezia. Se ne commosse subito allora il ceto notarile, che elevò a mezzo del proprio Collegio alta protesta, ma ci furono altre ed altrettanto vive proteste da parte degli studiosi del nostro mondo universitario, tanto che io allora credetti dover mio di Rettore di provocare l'intervento del ministro della pubblica istruzione, perchè fosse scongiurata, come realmente fu scongiurata, una tanta minaccia.

Pensiamo infatti quanti lavori dotti, utilissimi al progresso degli studi storici escono dalle indagini di quelle carte ingiallite! L'archivio notarile di Padova, per dire di questo che meglio conosco, comincia dal secolo XIII. Fortunata, simpatica coincidenza, il più vecchio atto che ci si conserva porta la data del 1222, l'anno stesso in cui fu fondato l'insigne Studio di Padova. Fra i notari anteriori al 1405 sono tutti i cancellieri e scrivani della cancelleria dei signori da Carrara; e, per un fatale incendio e dispersione di altri documenti dell'archivio pubblico di quella signoria, è là soltanto che si possono attingere i documenti per rifare la storia di quella dominazione famosa.

Dopo il 1405 i documenti privati dell'archivio notarile costituiscono la fonte principale e necessaria per ricerche attinenti alla storia uni-

versitaria, economica, industriale, biografica di Padova e suoi dintorni.

Il lavoro che da solo basterebbe ad attestare il contributo degli istrumenti notarili per la storia di una istituzione è dato da quei *Monumenti dell'Università di Padova* (1308-1405) che l'insigne Gloria pubblicò nel 1888 come omaggio all'Università di Bologna, ricorrendo il settimo suo centenario.

Nomino il compianto Gloria soltanto per tacere dei viventi; ma altri eminenti professori dell'Ateneo e studenti universitari continuamente e utilmente si valgono dei documenti ivi raccolti; e così si son potuti fare preziosi lavori sulla storia della scuola pittorica padovana dello Squarcione e del Mantegna, sulla condizione degli ebrei di Padova dal 1300 in poi, sull'arte della lana, sull'industria della carta, sulla storia delle corporazioni di arti e mestieri e via dicendo. E questi lavori continueranno sempre più perchè il Gloria, mancato purtroppo da pochi mesi all'affetto della sua città ed alla scienza, dispose nel suo testamento un cospicuo lascito per un premio annuo da conferire a scolari i quali eseguiscono lavori di storia medioevale di Padova basati su documenti: se questi scolari vorranno seguire le orme del munifico insigne Maestro, dovranno pur attingere a questa vera miniera di carte storiche che è l'archivio notarile di Padova.

Non si tolgano, diceva assai bene Tullio Masarani in quest'Aula nel 1877, non si tolgano i monumenti e le cose d'arte dai luoghi dove sono; è lì che si sorprendono belli e parlanti i segreti della vita antica. Orbene, ciò vale anche per quei tesori preziosi per la nazionale cultura che sono i vecchi strumenti, le vecchie carte, tanto più che non di rado vi si congiunge pure l'interesse artistico. Così tutti possono ammirare, appunto nell'archivio notarile di Padova, perfino delle matricole di notai piene di fregi e di miniature, di non comune bellezza, secondo il costume di quei tempi nei quali anche le cose più aride si voleva e si sapeva abbellire col sorriso eterno dell'arte.

Ora funzionari i quali si trovano adibiti a cotesti archivi, che hanno un lavoro eccezionale e, vivendo in quotidiano contatto con tanti studiosi, in aggiunta alle normali loro attribuzioni, rendono alla causa della cultura nazionale così rilevanti servigi, non debbono es-

sere, io dico, presi in particolare considerazione? Non si deve, se anche, per qualche migliaio di cittadini in meno nel censimento o per qualche centinaio di lire in meno nei proventi, l'archivio loro non giunga a quella data categoria, trovare il mezzo di farveli assurgerè, per l'importanza materiale storica che l'archivio possiede, per questo lavoro speciale nell'interesse degli studi che essi prestano?

Su di ciò io mi propongo, ed ho creduto bene di preavvertirlo fin d'ora, di presentare un emendamento, sia pure con tutte le guarantee e cautele che occorrono perchè non si esca dai casi veramente meritevoli di questo eccezionale trattamento, come potrebbe essere il richiedere il previo favorevole voto del Consiglio superiore degli archivi.

Agli archivisti si dette un'altra soddisfazione di cui erano ben degni per ciò che riguarda le ispezioni degli atti notarili. Essi queste ispezioni, normalmente biennali, compiranno insieme col presidente del Collegio notarile, ma il progetto di legge in questa parte, me lo perdoni l'Ufficio centrale, era preferibile nella redazione originaria.

Il progetto ministeriale demandava questa funzione all'archivista locale, come è il locale presidente del Collegio notarile che vi concorre. Invece l'Ufficio centrale propone che questo conservatore di archivi, che dovrà insieme al presidente del Collegio provvedere alle ispezioni, sia volta per volta nominato dal Ministero, possa dunque venire di fuori, credendo così di aumentarne l'importanza, e temendo, io credo, indebitamente (perchè un sospetto che non sorge a carico del presidente del Collegio notarile, di libera elezione dei notai, dovrebbe meno che mai sorgere a carico di questo pubblico funzionario che è il conservatore), temendo, io dicevo, che l'azione sia meno libera e piena se affidata al conservatore della sede in cui l'ispezione si opera. Si torni dunque al testo ministeriale.

Una sola eccezione, da collocare forse nelle disposizioni transitorie, dovrebbe farsi per il caso in cui il conservatore dell'archivio fosse al tempo stesso un notaio esercente, cosa che d'ora innanzi opportunamente sarà vietata, ma che si mantiene in via provvisoria per quegli archivisti che al presente cumulano le due qualità. Allora sì, sia demandato ad altro archivista

che venga di fuori il delicato compito dell'ispezione.

Così, onorevoli colleghi, sono giunto al termine delle mie osservazioni. Salvo parziali dissensi e con la fiducia che emendamenti da più parti presentati contribuiranno, benevolmente accolti dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale, a migliorare il disegno di legge, io chiudo plaudendo ad esso disegno nelle linee sue generali. Per la prima volta, già lo dissi, gli archivisti ottengono un riconoscimento giuridico economico adeguato all'importanza del loro ufficio. Dall'insieme poi di questa legge balzerà fuori realmente la nobile figura del notaio in tutta la luce che gli è dovuta, del notaio che impersona la maestà della legge assicurando la volontà dei singoli anche oltre la tomba, imprimendo il suggello della pubblica fede agli atti più importanti della nostra vita civile, provvedendo anzi in taluni casi all'individuo prima ancora ch'egli venga alla luce, come accade per atti di riconoscimento di prole naturale futura o per liberalità a nascituri da determinata persona vivente.

Così venga presto, ispirata ad eguale elevatezza di principi, una riforma della legge sull'esercizio della professione di procuratore e di avvocato, ormai vecchia di quasi otto lustri. Potremo dire allora che, in gran parte a merito vostro, onor. Guardasigilli, non uno degli organi più essenziali per il retto funzionamento della vita giuridica è sfuggito ad un riassetto adeguato alla sua importanza, consono alle esigenze dei nuovi tempi. (*Vivissime approvazioni*).

Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Procederò al sorteggio dei senatori che fungeranno da scrutatori per lo spoglio delle schede. Sono estratti a sorte i nomi dei senatori Massarucci, Reynaudi e Dalla Vedova.

Prego i signori segretari di procedere allo spoglio delle urne e gli scrutatori di fare lo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Astengo.

Barinetti, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Beneventano, Bensa, Bertetti, Biscaretti, Bla-

serna, Bodio, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Buonamici.

Caetani, Carafa, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colleoni, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala-Valva, De Amicis, De Cupis, De Riseis, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fracassi, Frascara, Frola.

Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lagasi, Lanza, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani.

Malvano, Manassei, Marinuzzi, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Melodia, Mortara.

Paganini, Pagano, Pedotti, Petrella, Petrilli, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ricci, Rignon.

Saladini, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tajani, Tami, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Veronese, Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe, Villari, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Ordinamento del Notariato e degli archivi notarili ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Marinuzzi.

MARINUZZI. Onorevoli senatori. Poche parole io dirò, le quali potevano a me stesso sembrare superflue dopo quanto fu detto dagli oratori che hanno parlato su questo disegno di legge, e specialmente oggi dagli onorevoli Cefaly e Polacco; e l'essere con essi in pieno consenso, se da un lato ha diminuito la opportunità di ripetere le cose già dette, dall'altro ha questo utile risultato, di dimostrare che vi sono delle questioni, le quali da diversi banchi e da diversi senatori vengono giudicate con unico criterio. È da supporre che coloro i quali parlano e d'accordo si mostrano,

non sieno in disaccordo con coloro che tacciono; ciò dico perchè credo essere nel vero affermando come sia opinione generale che il progetto del Governo in rapporto alle attribuzioni dei notai, che venivano allargate, incontra maggiore fiducia della proposta dell'Ufficio centrale che queste funzioni riduce. L'allargamento delle funzioni notarili fu giustificato dal ragionevole pensiero di migliorare le condizioni morali e materiali di una classe benemerita ed utile di cittadini; ed il ministro credette di far consistere questo miglioramento nella riduzione delle sedi e nell'allargamento delle attribuzioni del notaio. Questo concetto così semplice e così opportuno non meritava un largo svolgimento nella relazione, la quale, per questa parte, dell'aumento cioè delle attribuzioni del notaio, si limita a queste poche parole del ministro: « In secondo luogo mi parve opportuno provvedere all'aumento delle funzioni notarili, deferendo cioè ai notari attribuzioni ed incarichi affini alla loro professione ».

Sono poche parole, ma che spiegano esaurientemente il provvedimento.

L'Ufficio centrale, nel venire in contrario pensiero e nel negare alla classe notarile tutte o quasi tutte le nuove attribuzioni che ad essa conferiva il progetto ministeriale, si limita a dire che approva la riduzione delle sedi e poi aggiunge che non è sembrato conveniente di concedere ai notai la facoltà di presentare ricorsi di volontaria giurisdizione, facoltà che, riferendosi all'esplicazione delle funzioni giudiziarie, spetta più propriamente avanti le Corti ed i Tribunali agli avvocati e procuratori che cooperano all'Amministrazione della giustizia; e neppure si sono volute mutare sostanzialmente, per quanto riguarda atti estranei all'esercizio notarile, disposizioni di altre leggi, ritenendosi sufficiente vantaggio pel notaio, l'assicurarli la preferenza nei casi in cui altre leggi, in concorso con altri funzionari, gli affidano determinate attribuzioni.

Questa è tutta la giustificazione che l'Ufficio centrale pone al fatto di aver dato di frego alle mutate attribuzioni dei notai, all'aumento cioè delle loro funzioni.

Eppure pare a me, come pareva agli onorevoli senatori che parlarono prima di me, che la questione meriti un ponderato esame, perchè si riferisce ad uno degli argomenti più impor-

tanti del progetto; il quale all'art. 1, dopo di aver definito i notai, e aver detto che essi esercitano oltre alle funzioni del ricevere contratti ed atti di ultima volontà, tutte le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi, aveva loro concesso anche la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativamente agli affari di volontaria giurisdizione.

Mi si consenta di dire una parola sopra questa disposizione, a proposito della quale l'Ufficio centrale, nell'esprimere il suo pensiero, ha detto non si dovesse ai notai concedere quest'aumento di attribuzioni, perchè il sottoscrivere ricorsi speciali in materia di volontaria giurisdizione è un entrare nel campo d'azione degli avvocati e dei procuratori avanti ai tribunali, e non c'è ragione di fare una novità di questo genere.

La questione non è da guardarsi dal punto di vista dell'interesse professionale, perchè questo è un argomento perfettamente estraneo: è da guardarsi invece nell'interesse dei cittadini, dei contribuenti, poichè i notai, gli avvocati ed i procuratori, han tanti mezzi di esercitare il loro ministero, di far bene i loro guadagni onesti, che non è davvero necessario che noi ci occupiamo dei loro interessi peculiari.

Ora, quando si rifletta che in Italia abbiamo centoventisei tribunali di fronte a parecchie centinaia di preture, ne risulta che vi sono mille e trecentosessantasette preture, che non sono sede di tribunale, ma che più o meno saranno sede di uffici notarili. Ora avviene che un notaio che fa un dato genere di atti, ha bisogno per completare questi atti di alcune disposizioni dell'autorità giudiziaria; la vendita di un fondo dotale, la vendita dei beni di minori ed autorizzazioni di altro genere che pure sono necessari. Ora, siccome col sistema attuale queste autorizzazioni, queste ordinanze o decreti, secondo i casi, si ottengono sopra ricorso, e poichè la procedura civile vuole che, quando si tratta di un ricorso, questo sia sottoscritto da un procuratore presso il tribunale, ognuno comprende la semplificazione proposta dal ministro allargando la funzione del notaio, il quale così dal luogo dove si trova sottoscrive personalmente la domanda al presidente del tribunale o ad altra autorità competente per completare l'atto che gli è stato affidato per la sua com-

pilazione dai privati; i quali, invece, ora, poichè l'atto si fa in una sede notarile che non è sede di tribunale, bisogna si rivolgano ai procuratori della sede del tribunale che altro non debbono fare che mettere la propria firma; è una specie di autenticazione di atti che ordinariamente prepara il notaio che è il *dominus* di tutta la faccenda. Ora, quali sarebbero gli inconvenienti? Si tratta forse di una mancanza di giurisdizione nel notaio?

Ma è un pubblico funzionario che si rivolge ad altri pubblici funzionari nell'esercizio delle sue funzioni a semplificazione di un negozio. Non so che cosa si possa opporre contro questa osservazione così semplice e chiara, se non dovesse levarsi qualche difensore della classe dei procuratori che vengono così a perdere qualche guadagno nella loro gara professionale. Ma le leggi debbono ispirarsi alla comodità dei cittadini, purchè non vengano da esse disastrose conseguenze per una classe, nel qual caso il Parlamento potrebbe esitare. Questo per il numero 1 dell'art. 1.

Ma si dice poi, in quanto alla facoltà di ricevere il giuramento negli atti di notorietà, che il giuramento è qualche cosa di solenne e però bisogna lasciarlo nella sua estrinsecazione all'autorità giudiziaria, e non è giusto che un notaio riceva atti di tale solennità. Ma questo mi pare un po' di metafisica. Che il giuramento sia una cosa grande nessuno lo discute, sebbene un po' di riflessione venga a restringere l'entusiasmo per questa forma di manifestazione della coscienza. Ma che sul serio si dia una grande importanza al giuramento prestato in un atto di notorietà, che per lo più contiene delle bugie, fatto davanti al pretore o al vice-pretore e che poi tutta questa efficacia e tutta questa solennità si perda quando sia fatto davanti al notaio, mi sembra cosa non degna di essere discussa.

Resta allora il concetto che l'autorità giudiziaria deve ricevere i giuramenti. Ma io non ne capisco la ragione. L'autorità giudiziaria ed i notai ricevono lo stesso atto; non vi è ragione che debba levarsi la garanzia a questo atto solo perchè ricevuto da altro funzionario, tanto più che la legge dispone che questo atto di notorietà si può fare tanto davanti al pretore, quanto davanti al notaio, con la sola differenza che quello che si fa avanti

al pretore è giurato, mentre quello che si fa avanti al notaio non lo è. Ne è da dire che davanti all'autorità giudiziaria od amministrativa il solo che abbia efficacia è quello fatto davanti al pretore.

Mi pare che dare a tutti gli atti di notorietà questa solennità del giuramento, sarebbe elevare dalla sua miseria questo atto che qualche volta può anche contenere la verità.

Dice inoltre l'articolo del Governo che il notaio può « ricevere dichiarazioni di rinuncia di eredità o di accettazione di eredità ». Al presente questi atti si ricevono dai cancellieri. Il progetto di legge autorizzava i notai a ricevere queste dichiarazioni. È questa una delle altre funzioni che si davano ai notai e che l'Ufficio centrale ha tolto. Ora io domando: in fondo che cosa è la dichiarazione di rinuncia ad una eredità? È un atto che può essere unilaterale e talvolta può anche essere non unilaterale quando sia unito ad altra contrattazione, fatto da un cittadino che, padrone del suo patrimonio e dei diritti da esso derivanti, rinuncia a qualcuno di questi diritti. Mi pare che l'essenza dell'atto è notarile, e quando il cancelliere riceve la rinuncia egli fa opera da notaio, mentre il notaio non opererà da cancelliere.

Ma, ad ogni modo, senza entrare in questa casistica, nessun inconveniente può venire da questo fatto che la rinuncia di eredità si presenti al notaio che, come per tutti gli altri atti, dovrà registrarla e il quale avrà l'obbligo di farne la pubblicazione o di darne comunicazione secondo i casi.

Il numero quattro ha anche una gravità eccezionale in questo senso che, non solo l'Ufficio centrale ha eliminato una facoltà, un aumento di funzioni che veniva a gravare sul notaio; ma, cambiando forma a questo numero quattro, restringe le funzioni del notaio in limiti più angusti che non siano quelli segnati dalle leggi attuali, perchè con la legge attuale di procedura (articoli 226, 227 e 900 della procedura civile) si dà facoltà all'autorità giudiziaria di delegare i notai a certe date operazioni, cioè, apposizione e rimozione di sigilli, inventari ed incanti; dunque, allo stato della legislazione attuale, l'autorità giudiziaria può delegare un notaio in questi affari; invece con le limitazioni di quest'articolo parrebbe che ai

notai questa delegazione non si potesse più fare. Pertanto anche questa è materia meglio regolata dal progetto ministeriale anziché dalle proposte dell'Ufficio centrale, il quale ha lasciato solo il n. 5, cioè la facoltà di rilasciare i certificati di vita, e poi ha emanato una disposizione che non mi pare legalmente corretta, cioè che in tutti i casi, nei quali a norma delle leggi vigenti i notai possono essere delegati ad esercitare funzioni o compiere atti speciali in concorrenza di funzionari e cancellieri, saranno a preferenza delegati i notai.

La delegazione suppone fiducia, suppone scelta, ma che si possa dare facoltà ad una autorità a delegare un altro funzionario come obbligo di legge, questo concetto non entra nella mia mente. Resti la facoltà della delegazione, ma che a parità di condizioni debba essere preferito l'uno o l'altro funzionario non pare che sia materia di legge, perchè, a parità di condizioni, sia per ragioni di località o per ragioni personali, può essere preferibile che si scelga uno anziché un altro.

E concludo: con queste parole disadorne ho inteso esprimere questo concetto, che non è solo il mio, ma di parecchi senatori, cioè che è preferibile il testo dell'articolo unico del progetto ministeriale a quello dell'Ufficio centrale.

Non ho altro a dire. (*Approvazioni*).

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Non era mia intenzione prendere la parola nella discussione generale di questo importantissimo disegno di legge, perchè concordo nel comune sentimento di unanime approvazione per un progetto che ha sostanzialmente consenziente, e il Governo, e l'Ufficio centrale, e anche, come sappiamo dai pervenuti memoriali, la grande maggioranza della nobile e benemerita classe dei notari così direttamente interessata nella materia; ma mi spinge a dire brevissime parole un punto del discorso eloquente e lucidissimo dell'on. collega senatore Polacco, il quale si è dimostrato siffattamente iconoclasta in materia di testimoni strumentali, da dovere impensierire chi sia per dare il suo voto sopra le relative disposizioni del disegno di legge.

La presenza dei testimoni agli atti pubblici è una antichissima tradizione, mantenuta attraverso i secoli, anche dopo lungo tempo, dac-

chè certe forme cessarono di avere una portata più o meno simbolica.

Il progetto, assai ardito nello sfrondare gli atti pubblici delle soverchie formalità, ha introdotto a questo riguardo delle notevoli innovazioni, alle quali credo che si debba far plauso.

Ma l'amico Polacco vorrebbe andare molto più oltre, ed io non vorrei che altri si lasciasse trascinare dalla autorità della sua parola a condividere il suo pensiero.

Egli si preoccupa di quel non so che di commedia che si riscontra talvolta nel reclutamento dei testimoni; fatto pur troppo vero, sebbene forse, per avventura, non tanto generale quanto egli ha mostrato di pensare; fatto che non si verifica soltanto in questa materia, ma in molti altri casi in cui il legislatore ha fatto quello che poteva per assicurare la regolarità di un rapporto, e nonostante ciò in pratica non sempre vi riesce. Ma è forse questa una buona ragione per far a meno di una così fatta guarentigia in quei casi in cui o la particolare solennità ed importanza dell'atto, o la condizione soggettiva in cui versino le parti, o il disponente, cioè l'analfabetismo, rende sempre maggiore il pericolo, non dirò tanto del falso doloso da parte del pubblico ufficiale, che non si deve presumere, che non è frequente (per quanto sia anch'esso « in rerum natura »), ma il pericolo della distrazione, dell'errore, dell'inesattezza del pubblico ufficiale; ed anche di quella certa proclività che alcuni notai, pure onestissimi, pure rispettabilissimi nell'intimo della loro coscienza, hanno a trattare le forme con un riguardo molto relativo?

Ora la presenza dei testimoni che l'onor. Polacco vorrebbe bandita persino dai testamenti (almeno così mi pareva dicesse)...

POLACCO. Non bandita; ma diminuirne il numero.

BENSA. ...Allora sarò io che avrò compreso male. Ridotto in questo caso ad una questione di numero, scema d'importanza il dissenso, ma la questione di principio dovrebbe avere la sua ragione di essere anche in altri atti che non sieno i testamenti.

Io non so, a cagion d'esempio, perchè si dovrebbe prescindere dalla testimonianza negli atti di donazione i quali hanno effetti analoghi a quelli dei testamenti, ed hanno per giunta la caratteristica della irrevocabilità.

Ora, la presenza dei testimoni agli atti che si compiono dagli analfabeti è stata, me lo creda il collega Polacco, glie lo posso dire per un'esperienza della pratica forense, coperta ormai purtroppo dalla prescrizione trentennale, è stata, molte volte un'efficacissima tutela della verità degli atti. Non è raro che, anche senza la menoma intenzione di voler fare opera malvagia, il notaio prescinda dalle dichiarazioni orali delle parti, prescinda da quella oralità che, come ricordava ieri il collega Filomusi-Guelfi, è essenza dell'atto pubblico, e si presenti a leggere, affrettatamente ed a voce che non è sempre tanto alta, chiara ed intelligibile, come dicono le vecchie formule, un atto, già preparato, a cui le parti si rimettono, non apponendovi (perchè siamo nell'ipotesi di colui che non sa o non può scrivere) neanche la loro firma, e non potendo darvi neppure quel valore di scrittura privata che l'atto pubblico mantiene, anche quando sia nullo nella sua qualità di atto solenne.

Orbene; molto frequentemente si è dovuto alla presenza dei testimoni strumentali (questo devo dirlo specialmente in materia testamentaria), se si è potuto accertare che, sia pure indipendentemente da una intenzione dolosa del pubblico ufficiale, non era stata fatta oralmente, in presenza dei testimoni dalla parte o dalle parti al notaio la dichiarazione della rispettiva volontà. E così pure non bisogna dimenticare che proprio in quei casi che maggiormente stanno a cuore all'onore Polacco, in quegli atti che si redigono in paesi rurali e lontani dal civile consorzio, accade frequentemente che il notaio, che non sempre è persona del luogo, non colga esattamente il pensiero dei contraenti o del disponente; ed allora deve nei testimoni di minor cultura di lui, ma più pratici dell'ambiente e più conoscitori del linguaggio dialettale, trovare assistenza e spiegazioni opportune. Onde a me pare che anche in omaggio al principio del procedere per *gradus*, il disegno di legge concordemente propostoci dal Governo e dall'Ufficio centrale abbia trovato in questa materia la strada giusta.

Soltanto non potrei sottoscrivere al concetto dell'Ufficio centrale là, dove trattando della nullità degli atti, fa un emendamento al disegno ministeriale. Il numero 6 dell'articolo 52

del progetto ministeriale dice che l'atto notarile è nullo se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni. Correggerebbe l'Ufficio centrale (e ne parlo qui benchè si tratti di una disposizione specifica, perchè si collega a tutto quanto il concetto che ha informato i discorsi fin qui ascoltati) correggerebbe: se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni, quando questi siano intervenuti.

Con questo non è più la mancata menzione, ma è il fatto della non avvenuta lettura che solo potrebbe autorizzare la dichiarazione di nullità dell'atto. Ora, è vano dissimularcelo, onorevoli colleghi, se voi non sancite con la nullità il difetto della menzione, potete anche fare a meno della disposizione che volete mantenere, perchè in pratica è solo con la menzione della osservanza di questa forma, che se ne può efficacemente assicurare anche l'effettivo adempimento. Difatti quale mezzo rimarrà? Non vi sarà altro che ricorrere all'incerta, e, dopo un qualche tempo, anche difficilissima a raggiungersi prova testimoniale, o da parte di persone accidentalmente presenti all'atto, che il più delle volte mancheranno, o da parte dei testimoni dell'atto che possono ricordare e possono anche non ricordare.

È per questo che in moltissimi casi la legge vuole non solo che la forma sia osservata, ma vuole che il pubblico ufficiale ne faccia menzione, senza di che praticamente la forma non sarebbe utilmente prescritta. Questa menzione che è imposta al pubblico ufficiale a pena di nullità fa sì che, anzitutto si possa essere tranquilli senz'altro intorno al fatto dell'avvenuta osservanza, e poi che il pubblico ufficiale non possa essere trascinato a prescindere, perchè, mentre forse senza maggiormente riflettervi, avrebbe potuto anche essere proclive a fare a meno di ubbidire alla legge, il giorno in cui non può fare un atto valido se non affermando che alla legge ha ubbidito, posto fra il dilemma della negligenza o del falso, non esita, o non è presumibile che possa esitare.

Ed è a questo riguardo che in armonia precisamente con la necessità che i testimoni assistano agli atti nei casi in cui il progetto lo richiede, e con la necessità che la lettura sia fatta in presenza dei testimoni quando essi hanno assistito all'atto, anche la necessità della

menzione costituisce il compimento organico di questo sistema. Potrà parere forse questo mio concetto ispirato a qualche formalismo, ma non dobbiamo dimenticare, e lo dice molto felicemente la relazione ministeriale del progetto, non dobbiamo dimenticare che il più delle volte le forme materiali sono la garanzia della sostanza: esse sono la garanzia della libertà nel diritto pubblico, sono nel diritto privato la garanzia della serietà e della verità degli atti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do la parola all'onor. Astengo, relatore.

ASTENGO, *relatore*. L'attuale progetto, come già quello originario del 1906, contiene, per quanto riguarda i notari, gli stessi punti sostanziali di riforma, indicati nella relazione Gallo, e cioè:

- 1° esigenza della laurea in legge;
- 2° estensione delle attribuzioni;
- 3° riduzione dei posti; -
- 4° limiti della giurisdizione;
- 5° semplificazione di alcune formalità degli atti;
- 6° mitigazione dell'obbligo della residenza;
- 7° rafforzamento dell'attuale sistema di vigilanza e di disciplina;
- 8° qualche cambiamento nella *tariffa*.

1° Esigenza della laurea.

Antico e quasi universale, come è risultato dalla dotta discussione del Senato, è il voto di esigere dal notaio un documento presuntivo di preparazione scientifica maggiore di quello che non attesti il solo diploma conseguito nel corso di notariato; nè è pretesa soverchia il richiedere per il concorso ai posti di notaio un titolo accademico necessario per ottenere uffici assai meno importanti e che oggi si possiede assai più frequentemente di 30 o 40 anni fa.

Il requisito della *laurea* non soltanto rafforzerà le garanzie di capacità del notaio, ma ne migliorerà moralmente la posizione.

2° Estensione delle attribuzioni.

È ammessa da tutti i progetti: ma negata in parte dall'Ufficio centrale del Senato, quantunque personalmente io sia favorevole all'opinione degli onorevoli senatori che hanno sostenuto il loro mantenimento.

Me ne rimetto pertanto a quanto saranno per concordare l'onor. ministro e l'Ufficio centrale.

3° Riduzione dei posti.

È da molto tempo e costantemente invocata.

L'innovazione dei vari progetti su questa parte consiste nel rendere obbligatoria la revisione periodica della tabella; nello stabilire *criteri fondamentali* (popolazione, movimento d'affari, viabilità, ecc.) per la revisione stessa e nel togliere il parere dei Consigli provinciali o la domanda dei comuni ov'è la sede notarile, perchè *l'intervento di questi corpi locali sempre direttamente interessati è più d'impaccio che d'aiuto effettivo* (relaz. Gallo).

4° Limiti della giurisdizione.

La restrizione al mandamento (contenuta nei progetti Gallo ed Orlando ed approvata dall'Ufficio centrale del Senato che esaminò il primo dei detti progetti) fu da principio voluta come uno dei capisaldi della legge; ma tale riforma è andata di mano in mano perdendo favore. Si vorrebbe da taluni perchè si crede rimedio idoneo a togliere la concorrenza di classe; ma, oltre che nella legge vi è un articolo per punire la concorrenza sleale, questa potrà cessare soltanto quando gli accresciuti mezzi di guadagno e la più severa coscienza renderanno più sereno e più dignitoso l'esercizio professionale.

Non occorre esagerare il bisogno dell'immediata presenza del notaio nei piccoli centri (al quale, del resto, si provvede con l'autorizzazione temporanea di cui al capov. art. 6, progetto Fani), giacchè il numero degli *analfabeti* è in diminuzione ed i mezzi di comunicazione divengono ovunque più facili e più rapidi.

La restrizione al mandamento invece, che non è in armonia col regime del notariato (in tutto il resto distrettuale) e che non potrebbe essere applicata nei grandi centri, è dannosa ai notari, giacchè non consente al notaio di portare l'opera sua oltre agli angusti confini del mandamento contro la tendenza moderna dell'esercizio professionale; crea un privilegio ingiusto ed odioso a favore degli esercenti nelle città e priva di risorse i notari rurali; è dannosa pel pub'lico, che avrà diminuita

la facoltà di scelta e spesso sarà obbligato, con maggiori difficoltà e spese, a servirsi di più notari anzichè di uno soltanto.

5° *Semplificazione di alcune formalità degli atti.*

Consistono queste principalmente nell'abolizione quasi completa dell'intervento obbligatorio dei testimoni. L'onor. senatore Polacco ha fatto una profonda dissertazione in materia, a cui risponderò poi in modo particolare.

6° *Mitigazione dell'obbligo della residenza.*

Tale obbligo deve intendersi nel senso liberale stabilito dalla Corte di cassazione e che importa *l'assistenza assidua* allo studio e toglie il precetto della *permanente dimora*, ossia di un quasi domicilio coatto. Però, appunto perchè non cada dubbio che il notaio debba generalmente trovarsi nel proprio studio, si potrebbe aggiungere nell'art. 25 la parola « personalmente » dopo la parola « assisterlo ».

7° *Rafforzamento dell'attuale sistema di vigilanza e di disciplina.*

Mi limiterò ad osservare su questo argomento che per togliere il dissenso fra notari ed impiegati d'archivi colla ispezione degli atti, si potrebbe fare un articolo aggiuntivo ed esplicativo del numero 1 dell'art. 136, in cui si dichiara che « nella delega sarà sempre data la preferenza al conservatore del distretto o a chi ne fa le veci; e qualora per giustificati impedimenti o per gravi motivi dovesse invece delegarsi un funzionario appartenente ad altro archivio, occorrerà il parere favorevole della Commissione di cui all'art. 99 ».

Quanto poi alle ispezioni da farsi ai presidenti dei Consigli notarili o notari ispezionanti dagli ispettori superiori del Ministero è da notare che la legge vigente già autorizza il ministro a far eseguire ispezioni periodiche o straordinarie, anche agli atti dei notari (articoli 56 e 106) e che d'altra parte gli ispettori superiori, di grado elevato e provenienti dalla magistratura od avvocatura, potranno anche intervenire, con verifiche di controllo, per risolvere dubbi o dissidi eventuali fra conservatori e notari ispezionanti.

Non può infine mettersi in dubbio la neces-

sità ed utilità che deriveranno dalle ispezioni ed inchieste che gli stessi ispettori superiori debbono eseguire agli archivi notarili, ora specialmente che questi uffici vengono sottratti alla vigilanza ed all'ingerenza dei Consigli notarili.

Pochi rilievi farò relativamente agli *archivi notarili*.

Gli stipendi degli impiegati sono stati accresciuti con sufficiente larghezza, per quanto lo consentono i redditi dei singoli archivi, e si è cercato nel tempo stesso di elevare moralmente la posizione degli impiegati, equiparandoli per quant'era possibile, sia nei diritti, sia nei doveri, ai funzionari dello Stato. Di più, per rimunerare i servizi da essi resi, si è stabilito come titolo di preferenza nei concorsi per i posti superiori vacanti, il grado e la classe occupati dal concorrente nel personale archivistico.

Questo si è mostrato assai soddisfatto dei conseguiti miglioramenti e soltanto chiede qualche ulteriore vantaggio, e cioè: che dei precedenti di carriera si tenga conto nei concorsi per la nomina a conservatore; che sia soppressa la terza classe nelle prime due categorie di archivi; che per i modi di corrispondere la cauzione si usi ai conservatori lo stesso trattamento fatto ai notari e che la decorrenza degli stipendi abbia luogo dal 1° gennaio 1912: dimande queste che a me sembrano giuste e degne di accoglimento.

Dirò ora qualche parola sulle *associazioni obbligatorie*.

Non ve ne è traccia nei precedenti progetti. Il progetto Fani neppure ha voluto farne menzione, perchè *una simile coazione legislativa ripugna ai principii fondamentali del nostro diritto*. Si osserva nella relazione che *un consorzio forzoso negli utili, a tutto danno dei professionisti eminenti, mentre annullerebbe o quanto meno attenuerebbe ogni nobile energia, verrebbe in definitiva a costituire una illecita tutela degli infingardi e degli inetti*.

Tale comunione poi darebbe luogo a *frodi*, anche dannose all'erario, essendo prevedibile che i notari cercherebbero di nascondere i loro guadagni, per quant'è possibile, per darne minor parte ai loro colleghi.

I sostenitori delle associazioni vorrebbero ridurre l'opera del notaio alla parte puramente *formale*, qual'è quella dell'ufficiale giudiziario,

ed *abbassare* così, anziché elevare, il livello del professionista. Anche il procuratore legale è un pubblico ufficiale (ed anzi in Francia è fissato un numero di esercenti presso ogni autorità giudiziaria), ma non per questo gli si impone di mettere in comune coi colleghi i guadagni, che sono il frutto della sua operosità, capacità ed onestà. La limitazione del numero tende soltanto a garantire la possibilità del lucro sufficiente alla vita. Che se i notari vogliono associarsi per scopo di fraterno aiuto, possono farlo sempre: e l'Ufficio centrale ha riconosciuto tale generica facoltà, in sostanza confermando l'articolo 1706, Cod. civile.

Ad ogni modo, questa pretesa dell'associazione obbligatoria mi pare estranea a questo progetto, che ha di mira soltanto il disciplinare le regole per l'ordinamento del notariato. Se anche la si volesse, non mi sembra il caso di introdurla in questa legge, ma se ne dovrebbe fare una speciale, come è stato fatto per gli ufficiali giudiziari (i quali mettono in comune *solo una parte degli utili*) colla legge 21 dicembre 1902 n. 528, che nell'art. 14 dichiara esplicitamente di mantener ferme tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nel relativo regolamento, ossia nelle leggi organiche.

Raccomando piuttosto al ministro di predisporre gli studi necessari per la fondazione di una Cassa di previdenza per notari invalidi o vedove ed orfani di notari, la cui utilità è di intuitiva evidenza per il ceto notarile.

Per costituire il capitale occorrente alla Cassa, oltre che potrebbe imporsi ai notari una cassa proporzionale ai loro onorari, potrebbe anche ricavarsi un contributo dai sopravanzi degli archivi e più specialmente dal fondo derivante dal versamento che i notari dovranno fare all'archivio per ogni iscrizione al repertorio, giusta l'art. 24 capov. della tariffa.

Credo opportuno in proposito di rilevare che da indagini da me fatte eseguire risulta che nel quinquennio 1904-08 la media degli atti rogati ed autenticati in un anno dai notari del Regno è di 1,109,968. Perciò può calcolarsi per il detto versamento un gettito annuale di lire 550,000, superiore cioè di lire 50,000 al preventivo fatto in base alla relazione presentata nel luglio 1905 alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, che, tenendo presente il quinquennio 1896-900, determinava in un mi-

lione circa la media annuale degli atti e con tratti per i quali i notari avevano prestato il loro ministero.

Tracciate così le linee generali del disegno di legge, passiamo ora ad esaminare le idee esposte con tanta copia di dottrina e con tanta competenza dagli onorevoli senatori che hanno preso parte alla discussione.

Rendo omaggio all'acume giuridico ed alla profondità che hanno ispirato, come sempre, le osservazioni dell'onor. Filomusi-Guelfi. Ma credo che i dubbi da lui espressi circa la concordanza del disegno di legge col Codice civile, possano facilmente essere dissipati. Proponemmo la soppressione del capoverso dell'articolo 28, precisamente perchè l'ampiezza di significato delle espressioni che il suo concetto fondamentale richiede, ci sembrarono tali da creare, in confronto coi principii del diritto civile, gravi difficoltà di interpretazione da parte dei notari e talora arbitri e pericoli a danno del pubblico.

L'attuale articolo 57, poi rappresenta una variante dell'art. 51 della legge attuale, che vi corrisponde, intesa a togliere precisamente il conflitto deplorato dall'onorevole Filomusi. L'articolo attuale stabilisce che le disposizioni della legge notarile sono applicabili anche ai testamenti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile ecc.; il nuovo articolo modifica queste ultime parole dicendo: *in quanto non siano contrarie*; il che è certamente sufficiente ad eliminare ogni equivoco, inquantochè la *contrarietà* di due disposizioni fra loro è concetto chiaro e preciso.

Infine l'art. 55 stabilisce tassativamente quali formalità importino la nullità dell'atto notarile, e quali no; mentre la materia della capacità del testatore e dei testi è regolata pure chiaramente dal Codice civile, e dall'art. 47 del disegno in esame, applicabile con la norma sicura, già spiegata, dell'art. 57, in quanto cioè non sia contrario all'art. 788 Codice civile.

Saluto nel senatore Lagasi il degno rappresentante della classe notarile in Senato, e sono lieto che egli approvi i principii fondamentali della riforma quali la laurea, la giurisdizione distrettuale, il regime della residenza, la riduzione dei posti.

Il sistema studiato per la vigilanza, tende,

e credo riesca, a conciliare le esigenze di sua efficacia e regolarità, con quelle della dignità notarile; le spese relative sono a carico del Ministero, a sensi dell'art. 141. I giudizi disciplinari poi devono essere riservati alla magistratura ordinaria, non potendosi in un servizio pubblico di tanta delicatezza nè creare privilegi nè rinunciare alle più sicure garanzie.

In materia di associazioni non posso che riferirmi a quanto già dissi, avvertendo inoltre che gli studi statistici che ho fatto compiere durante l'esame del progetto dimostrano come, essendo la media dei guadagni da lire 1,600 a 1,800 all'anno per notaro, e scendendo essa in alcuni distretti a circa lire 1,000, per ottenere un qualche risultato sensibile, si dovrebbe imporre il conferimento non di una piccola parte ma di una metà o anche in alcuni distretti di tutti gli onorari.

Per altri rilievi più particolari, mi riservo di parlare sui singoli articoli quando l'onorevole Lagasi creda di proporre i relativi emendamenti; accetto però fin d'ora la proposta di abilitare anche il pretore alla legalizzazione delle firme notarili, ciò che, senza derogare alle disposizioni del regolamento generale giudiziario, costituirà un notevole beneficio per i notari ed i cittadini dei centri minori.

Riguardo alle giuste osservazioni dell'onorevole Cefaly circa le nuove attribuzioni, patrocinate anche dall'on. Polacco, non posso che ripetere quanto già dissi: che cioè si vedrà, nell'esame degli articoli, se sarà possibile di trovare una formula di comune soddisfazione.

Per gli onorari dei testamenti osservo che l'onorario del notaio per le somme superiori alle lire 500,000 è di 3 centesimi per 100 lire, oltre il milione è di un centesimo per ogni 100 lire; cosicchè non si hanno a temere aggravii eccessivi per il pubblico.

È di gran conforto il dotto ed eloquente appoggio del senatore Polacco alle linee generali del progetto.

Nell'esame degli articoli si vedrà come si possa accondiscendere a qualche desiderio dell'oratore, come specialmente sull'art. 25, relativo all'obbligo della residenza, per la quale, come già accennai, si potrà concordare una variante tra il ministro e l'Ufficio centrale che forse lo soddisferà.

Non credo giusto togliere ogni valore sui

concorsi all'anzianità; la prevalenza costante del solo merito taglierebbe la strada a molti giovani di valore per una sola disgrazia di esame, ed inoltre importerebbe la necessità di tutto un nuovo sistema di esami, analogo a quello della magistratura, che non pare però opportuno per il notariato. Infatti il merito è oggi determinato da troppe sedi e da troppi giudici diversi per poter servire di base ad un'unica graduatoria. Basta richiamare che ogni anno si hanno 40 sessioni di esami, due presso ciascuna delle 20 Corti di appello, per comprendere come non si possa ritenere che il giudizio delle varie Commissioni, rappresentato dai punti dei candidati, sia unico ed uniforme, così da servire di base alla decisione di un concorso.

Riguardo all'associazione parziale dei proventi, osservo che per i dati statistici già citati essa non può bastare a dare quel risultato che il senatore Polacco se ne aspetta. Infatti, se la socializzazione di tutti gli onorari fra tutti i notari non dà che 1600 lire per notaro, quello di una parte non grande, ossia del distretto, darà di regola una cifra di poco rilievo. Nemmeno così quindi l'associazione risolve il problema.

Per quanto concerne i testimoni, salvo quanto si possa emendare nei singoli articoli, non mi sentirei di seguire il senatore Polacco. Non per i testamenti, il cui regime è stabilito dal Codice civile, che non credo dovrebbero modificare colla presente legge. Non per gli atti degli illetterati, per le donazioni e i contratti di matrimonio, perchè non bisogna dimenticare che i testimoni sono una difesa tanto per il cliente quanto per il notaro contro le contestazioni avvenire; sono una garanzia per il pubblico che non si commettano irregolarità; e credo quindi che possano giovare a detti atti, di singolare importanza nella funzione notarile. Quando i testimoni interverranno solo ad alcuni atti, compiranno tanto più coscienziosamente il loro compito quanto meno frequentemente vi saranno chiamati, e saranno di vera utilità.

Riguardo agli archivi, sul primo punto, quello cioè che concerne gli inservienti, pur riconoscendo i loro bisogni e l'utile servizio che prestano, non posso prendere alcun impegno, poichè si tratta di questione che interessa soltanto pochi archivi, e che tocca la base finanziaria

della legge, e devo quindi rimettermi a quanto crederà di proporre l'onor. ministro dopo studiate le osservazioni dell'onor. Polacco.

Circa poi la classificazione degli archivi, non mi sembra che la circostanza speciale dell'importanza storica possa assurgere al valore di criterio generale come quelli della popolazione e dei redditi. In ogni modo, mi riservo di riparlare dell'argomento se l'onor. Polacco vorrà concretare le sue idee in particolari emendamenti.

L'onor. Marinucci non ha trattato che la questione delle nuove attribuzioni, sulla quale, come già dissi, si potranno eventualmente studiare degli emendamenti.

Ringrazio l'onor. Bensa dell'appoggio dato alla disposizione del progetto in materia di testimoni, sulla quale, come dissi, non condivido l'opinione radicalmente contraria dell'onor. Polacco.

L'Ufficio centrale ha poi tolto la comminatoria di nullità per l'omissione della menzione della lettura dell'atto, perchè, essendo questa una pura formalità, sembrava che la sua omissione, forse dovuta a dimenticanza, avrebbe troppo severa sanzione qualora fosse ritenuta causa di nullità.

Egredi colleghi, approvate con coscienza questo progetto di legge, frutto di lunghi e profondi studi, che, così come vi è presentato, sarà di grande giovamento al servizio del pubblico e apporterà notevoli benefici tanto ai notari quanto al personale degli archivi, funzionari tutti degni della nostra migliore considerazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando all'onorevole ministro la facoltà di parlare nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti . . . 106

Maggioranza . . . 54

Il senatore Vacchelli ebbe voti 84;

Voti nulli o dispersi 6

Schede bianche . . . 16

Proclamo eletto il senatore Vacchelli a membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti 108

Favorevoli 102

Contrari 6

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di Campione al Mandamento di Como e suo distacco dal Mandamento di Castiglione d'Intelvi:

Senatori votanti 108

Favorevoli 91

Contrari 17

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alla ore 15:

I. Votazione per la nomina di cinque componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 15 maggio 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXXIX.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Congedo (pag. 7961) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 7961) — Seguìto della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397) — Discorso del ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 7962) — Si procede alla discussione degli articoli — Sull'art. 1 parlano i senatori Lagasi (pag. 7969, 7974), Petrella (pag. 7970), Roux (pag. 7973), Mortara, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 7971, 7973) e il ministro guardasigilli (pag. 7973) — L'art. 1 è approvato con emendamenti — Sull'art. 2 parlano i senatori Lagasi (pag. 7974), D'Andrea (pag. 7975), Mazziotti (pag. 7976), Roux (pag. 7977), Astengo, relatore (pag. 7974, 7976, 7977) e il ministro (pag. 7977) — L'art. 2, modificato, è approvato — L'art. 3 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Astengo, relatore (pag. 7977) — Sull'art. 4 parlano i senatori Polacco (pag. 7978, 7979), Astengo, relatore (pag. 7978) e il ministro (pag. 7978) — L'art. 4, emendato, è approvato — Il seguìto della discussione è rinviato alla seguente tornata — Presentazione di una relazione (pagina 7976) — Risultato di votazione (pag. 7979).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

È presente il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Grenet domanda un congedo di 20 giorni per motivi di salute.

Non facendosi osservazioni in contrario, il congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la « Votazione per la nomina di cinque componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguìto della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli Archivi notarili ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri, fu esaurita la discussione generale, con riserva della parola all'onor. ministro guardasigilli.

Prima di dargli facoltà di parlare, prego gli onorevoli senatori, i quali intendessero di presentare emendamenti agli articoli del di-

segno di legge in discussione, di farli pervenire alla Presidenza stampati, e ciò per maggior chiarezza ed utilità nell'ordine della discussione.

Do ora facoltà di parlare all'onor. ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli senatori! Chiusa la discussione generale, è mio dovere di riassumere colla maggiore brevità possibile i concetti, ai quali si è ispirato il Governo nel proporre questo disegno di legge, e di rispondere alle osservazioni che sono state fatte da vari senatori su alcune principali disposizioni in esso contenute.

Questo disegno di legge ha la sua storia. Da tempo è invocata la riforma della vecchia legge; i consigli notarili e la stampa in varii modi avevano dimostrato la necessità di correggerne molte disposizioni, di migliorare la condizione giuridica ed economica dei notai, di rialzarne il prestigio e l'autorità in considerazione dell'alto ufficio che compiono nella vita del paese.

Preoccupato di ciò, nel 1905, trovandomi al Ministero di grazia e giustizia, affidai ad una Commissione autorevole, presieduta dal senatore Sandrelli, lo studio della riforma della legge notarile. In una pregevole relazione furono raccolti i voti e le proposte della Commissione, che servirono di base alla preparazione di un disegno di legge che fu mantenuto dall'onorevole Gallo con alcuni emendamenti, ma non poté essere discusso; e lo stesso avvenne del progetto dell'onorevole Orlando.

L'ultimo disegno di legge, quello dell'onorevole Fani, era innanzi al Senato quando fui nuovamente chiamato alla direzione del Ministero di grazia e giustizia. Pur riservandomi di emendarlo, dichiarai di accettarlo nel suo complesso, onde evitare i ritardi che sarebbero derivati dal ritiro del progetto per presentarne uno diverso, ciò che avrebbe rimandato ancora la risoluzione dell'importante argomento. Su di esso aveva già presentato una notevole relazione l'onorevole Astengo in nome dell'Ufficio centrale del Senato.

La riforma della legge notarile è oramai matura. Io confido che, coll'autorità del Senato, potrà essere definita soddisfacendo i voti legittimi della classe notarile e di quanti intendono

la necessità di porre l'ordinamento del notariato su basi corrispondenti ai nuovi bisogni.

La discussione, iniziata con tanta autorità e dottrina dal Senato, varrà certamente a completare e migliorare il progetto. Oltre gli emendamenti che io stesso proporrò, mi riservo di prendere in attento esame quelli che potranno essere presentati in questa discussione, onde la legge risponda sempre più ai suoi fini, secondo gl'intendimenti che ho comuni coll'Ufficio centrale.

Il disegno di legge mira al doppio obiettivo di elevare la condizione morale dei notari e di migliorarne la condizione economica, risolve alcune delle più importanti questioni che si riferiscono all'esercizio del notariato, e semplifica le formalità eccessive imposte dalla legge vigente.

Anche in quest'Aula fu reiteratamente affermata la necessità di richiedere più elevate condizioni di cultura giuridica nel reclutamento dei notari. La proposta quindi di richiedere la laurea in giurisprudenza risponde a questo scopo; e su di essa non vi è oramai alcun dissenso.

Il progetto migliora anche notevolmente le norme sul reclutamento dei notai. Oltre il titolo fondamentale di cultura costituito dalla laurea, pone a base dei concorsi, invece del criterio dell'anzianità di esame, quello dell'anzianità di esercizio, essendo ragionevole che l'invecchiamento del titolo di idoneità conseguito non prevalga sulla esperienza e sul lungo esercizio della funzione. Lo stesso criterio è adottato nei cambi di residenza, evitando che per via traversa ed obliqua possa precludersi la via a chi non potrebbe esser vinto sulla linea normale del concorso.

Al miglioramento economico rispondono le proposte che aumentano le attribuzioni del notaio, che diminuiscono il numero delle sedi notarili, ed estendono i limiti della circoscrizione, elevandola dal comune o frazione di comune al distretto, offrendo un campo più largo all'azione dei notai oltre la sfera della propria residenza.

Il progetto, come ho già accennato, svecchia le formule prescritte per gli atti notarili dando maggiore agilità e modernità all'opera del notaio, riducendo a limiti ragionevoli la indispensabile presenza dei testimoni, e facultandolo ad

avvalersi dei mezzi che la civiltà moderna ha così notevolmente accresciuto per facilitare le comunicazioni.

Il progetto non ha inoltre dimenticato che, pur riconoscendo che la classe notarile nella sua grandissima maggioranza compie in Italia l'ufficio suo con pubblica soddisfazione, lo Stato non poteva esimersi dall'obbligo di rinvigorire il servizio delle ispezioni, che sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento del servizio notarile.

Queste, nelle linee generali, sono le disposizioni fondamentali, alle quali il disegno di legge s'ispira. Io confido che il Senato le riconoscerà meritevoli del suo suffragio.

Con riserva di occuparmi delle singole disposizioni nella discussione sugli articoli, non posso però, come già notai, non rilevare alcuni punti del progetto, sui quali è stata richiamata l'attenzione del Senato nella discussione avvenuta finora, e che hanno speciale importanza.

Delle funzioni spettanti ai notari e della necessità di estenderle razionalmente si sono intrattenuti gli onorevoli senatori Cefaly, Polacco, Marinuzzi e Astengo. Credo anch'io che il notaio debba essere autorizzato dalla legge per compiere alcuni atti che sono intimamente connessi con le sue funzioni, tanto più che ciò, giovando ad essi, riesce egualmente di vantaggio ai privati, evitando dispendi e ritardi.

La formula, evidentemente più restrittiva, dell'Ufficio centrale, provvede imperfettamente a questo scopo, limitandosi a dare la preferenza al notaio nei casi nei quali, a norma dei codici e delle leggi vigenti, può essere delegato ad esercitare determinate funzioni e a compiere atti speciali in concorrenza con magistrati e cancellieri giudiziari.

Perciò a questa formula mi parve dovesse preferirsi quella del disegno ministeriale; e son lieto che l'Ufficio centrale, col quale ho conferito su questo argomento, ha aderito all'invito di non insistere nel suo emendamento conservando con alcune modificazioni l'articolo originario.

Così nell'articolo 1 del disegno di legge, cogli emendamenti concordati con l'Ufficio centrale, conserva la elencazione delle nuove facoltà. Una delle modificazioni introdotte nell'articolo 1 risponde all'emendamento proposto oggi dall'onorevole Lagasi, consentendo ai notai la fa-

coltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, ma solo per gli atti riguardanti le stipulazioni, delle quali ciascuno di essi è incaricato dalle parti. Così l'articolo 1, che poteva nel suo numero 1 apparire un'invasione nelle funzioni di altri professionisti, avrà il suo vero carattere di funzione connessa e dipendente all'ufficio del notaio.

Colle modificazioni introdotte i voti degli onorevoli senatori, che si sono occupati di questo argomento, sono soddisfatti.

Ma debbo aggiungere, in risposta ad altre osservazioni dell'onorevole senatore Lagasi, che non posso consentire in ulteriori estensioni. La legge, provvedendo alla condizione dei notari, non deve pregiudicare i diritti di altri professionisti, specie quando sono connessi a interessi legittimi delle pubbliche amministrazioni. Perciò non si è potuta togliere la facoltà di stipulare, riconosciuta ai segretari di pubbliche amministrazioni, nell'interesse delle amministrazioni stesse; facoltà che del resto non mira al vantaggio dei funzionari, ma è dettata dal prevalente interesse pubblico.

Alla determinazione del limite delle attribuzioni, risolta in modo conveniente nell'interesse dei notari, che coincide con quelle dei cittadini, segue la disposizione, che è fra le più importanti del disegno di legge, riguardante la estensione della circoscrizione.

La questione è stata lungamente dibattuta fra i notai e nella stampa notarile; nell'intento di trovare una soluzione diretta a conciliare l'interesse dei notai coi bisogni delle popolazioni.

Ma oramai, di fronte al consenso dei più, il concetto di estendere al distretto la facoltà di stipulare non può essere contrasto. La formula però del progetto ministeriale, così come fu dettata, non risponde allo scopo. Riconosciuta la necessità di adottare una circoscrizione più larga di quella che la legge attuale consente, bisogna assicurare che il vantaggio dei notai non riesca nei suoi effetti pregiudizievole a quello delle popolazioni, che debbono poter contare sull'assistenza del notaio quando il bisogno lo richiede. Si riattacca a ciò la questione della residenza. L'articolo proposto, limitando il dovere del notaio a tenere lo studio aperto nel comune assegnatogli, colla facoltà di esercitare

l'ufficio suo nel distretto, equivale ad escludere senz'altro l'obbligo della residenza. Ora, io non dubito che gli stessi notai riconoscano che ciò esorbita da ogni criterio di giustizia e di equità. Ogni funzione pubblica deve mirare al doppio evento dell'interesse dei cittadini e di quello delle persone che alla funzione medesima sono delegate, non a questo soltanto. Perciò, se l'estensione della circoscrizione è certo un diritto della classe notarile che non può continuare a rimanere ristretta in un campo eccessivamente limitato, con gravi sperequazioni fra le varie sedi, deve essere coordinata con provvedimenti diretti ad assicurare l'effettivo funzionamento dell'ufficio. Non basta dire che i notai per rispondere all'obbligo della residenza devono tenere lo studio aperto, perchè esso non potrà funzionare senza che il notaio vi presti l'opera sua personale. Bisogna quindi assicurare il servizio pubblico nei comuni, ai quali è assegnata una piazza notarile. Lo studio del notaio deve essere una realtà non una finzione. Da ciò la necessità di una formula diversa, la quale prescriva che il notaio di un comune o di una frazione di comune abbia l'obbligo non solo di tenere lo studio aperto; ma altresì di prestare in esso assistenza in alcuni giorni della settimana, salvo al regolamento di stabilire le norme opportune, e previo il parere del Consiglio notarile, che è il giudice più competente delle condizioni e delle necessità del servizio nei vari comuni del distretto. Senza di ciò, non si provvede al servizio e non vi saranno più vere piazze notarili, ma studi destinati al deposito degli atti del notaio per una simulazione di residenza che non può rispondere ad alcuna pratica utilità.

Un altro argomento, del quale si sono occupati parecchi tra gli onor. senatori che hanno preso parte alla discussione, è quello riguardante l'associazione obbligatoria. L'onor. Lagasi si manifestò sostenitore di questo concetto, nel quale però non posso consentire.

Non ripeterò gli argomenti che sono stati opposti al concetto dell'associazione obbligatoria fra i notai dall'onor. Cefaly, dall'onor. Polacco e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Il principio dell'associazione obbligatoria violerebbe il diritto dei liberi professionisti, ai quali debbono appartenere i frutti della loro operosità e del loro lavoro. Esso favorirebbe,

come fu giustamente rilevato, i pigri o gl'inetti; e non incoraggerebbe certamente all'adempimento del proprio dovere, la sicurezza di raccogliere parte dell'utilità derivante dall'opera altrui, del maggior lavoro dei colleghi, ai quali la capacità riconosciuta, l'operosità, il credito raggiunto per lo zelo nell'adempimento dell'Ufficio, assicurano una più larga clientela.

Coll'associazione obbligatoria, si dice, potrà essere evitata la concorrenza a base di riduzione nelle competenze, che danneggia materialmente e moralmente l'esercizio della professione dei notai; ma ciò può egualmente verificarsi in ogni campo professionale, e non giustificerebbe mai un provvedimento diretto a premiare l'inertia e l'incapacità.

Del resto, a parte ogni concetto di utilità maggiore nell'assicurazione dei proventi professionali, sarà sempre possibile provvedere altrimenti per i notai non fortunati, o colle libere associazioni che la legge non vieta, o colla creazione di una Cassa di previdenza diretta a venire in aiuto dei notai ridotti, per età o per altre ragioni, in condizione di non ricavare dal loro ufficio i proventi necessari alla vita, e che sia altresì diretta a sovvenire le vedove e gli orfani. Essa dovrebbe contare principalmente sopra un contributo dei notari sui proventi professionali. Ma l'argomento, che è così grave ed importante, dovrà essere studiato attentamente per vedere se sarà possibile, e in quali limiti, di estendere ed applicare ai notari le norme che per altri ordini di funzionari pubblici sono state opportunamente sancite. È bene però avvertire, e ciò debbo dire a proposito di un accenno fatto dal senatore Lagasi, che non si potrà molto contare su risorse provenienti dai sopravvanzi degli archivi notarili, perchè questi sopravvanzi, dopo il prelevamento d'un milione e mezzo per la Cassa degli impiegati degli archivi, dopo il contributo annuo di circa 100,000 lire alla stessa Cassa, dopo i miglioramenti che col progetto attuale sono apportati alle condizioni degli impiegati degli archivi, scarso margine potranno lasciare. Occorre quindi, pur cercando di trarre da questi fondi quanto sarà possibile, di trovare altre risorse, perchè la Cassa di previdenza abbia una base finanziaria corrispondente alle necessità, alle quali deve rispondere.

Rivolgo pertanto preghiera all'onorevole se

natore Lagasi, di non insistere nel concetto di proporre un emendamento diretto ad introdurre nella legge l'associazione obbligatoria, alla quale né il Governo né la Commissione del Senato, come ha dichiarato l'onor. relatore, possono consentire.

L'onor. Lagasi nel suo discorso, col quale esaminò con tanta competenza tutta la complessa materia della legge notarile, si occupò anche delle ispezioni giudicandole inutili e pericolose.

Mi duole di non poter essere d'accordo con l'onorevole Lagasi. Pur escludendo qualunque idea di diffidenza verso i notai italiani, è di suprema evidenza che le ispezioni più che utili sono necessarie, per quella salutare prevenzione che ogni controllo esercita. Esse sono un dovere per lo Stato, che, delegando ai notari il proprio potere certificante, deve garantire il pubblico sulla regolarità dell'opera loro. Del resto le ispezioni sono stabilite dalla legge vigente e il progetto attuale, come i precedenti, non fa che affidarle, invece che ai notai, sistema manifestatosi in pratica difettoso, a funzionari specialmente destinati a questo servizio.

Il sistema vigente fu severamente giudicato dalla Commissione che studiò il progetto di riforme alla legge notarile, e il suo parere è in armonia alle conclusioni alle quali vennero quasi tutti i procuratori generali del Re.

Ecco ciò che si legge nella relazione della detta Commissione:

« Il sistema presente per cui le ispezioni sono di regola eseguite dai Consigli notarili e dagli uffici di procura del Re, si è dimostrato inefficace. Il lavoro di rivedere un milione di atti all'anno - a tanto ammontano gli atti notarili in tutto il Regno - richiede l'opera lunga e paziente di persone che vi si dedichino come ad unica loro occupazione professionale; ed invece i notari sono liberi professionisti, ai quali non si può richiedere che spendano molto del loro tempo in un lavoro spesso ingrato perchè rivolto contro i propri colleghi; e gli uffici giudiziari sono troppo gravati di mille e diverse attribuzioni perchè possano occuparsi con la necessaria diligenza anche delle ispezioni agli atti notarili, per le quali si richiedono cognizioni tecniche speciali ed una pratica non comune. Inoltre le ispezioni agli atti dei notari hanno un fine diverso da quello della tutela

del decoro della classe: esse tendono a garantire gl'interessi dei privati presi *uti singuli*, ed è sembrato più consentaneo che a questa garanzia provvedesse direttamente lo Stato a mezzo di funzionari da esso scelti, nominati e sorvegliati. « Perciò la Commissione, nell'intento di procurare una sicura garanzia per la scrupolosa osservanza della legge e un completo affidamento che nella tenuta degli atti e repertori notarili si segua un criterio unico ed uniforme, ciò che adesso manca, fu concorde - e primi a convenire nella riforma furono i membri della Commissione di professione notari - nell'avvisare alla creazione di speciali ispettori governativi, ecc ».

La proposta della Commissione fu accolta nei vari disegni di legge successivamente preparati, ed è compresa nel disegno di legge che è ora all'esame del Senato.

L'onor. Lagasi fece altre osservazioni sul progetto. Lamentò, fra l'altro, gli scarsi onorari stabiliti per le autentiche di firme. Egli però non ha tenuto presente che per le autentiche delle firme non solo è minore il lavoro materiale del notaio, ma è anche meno grave la sua responsabilità professionale, giacchè il notaio si limita all'attestazione dell'autenticità della firma apposta all'atto e non risponde del contenuto dell'atto.

Quanto alle legalizzazioni riconosco la opportunità delle osservazioni fatte dall'on. Cefaly e da altri senatori, e ben volentieri aderisco alla proposta che possa provvedersi alle legalizzazioni per mezzo del pretore. Ciò varrà al doppio scopo di evitare ritardi e dispendi nell'interesse dei cittadini; e, per quanto possa apparire piccolo provvedimento, esso trae la ragion d'essere appunto dal beneficio che possono risentirne i privati, il cui interesse non deve essere dimenticato.

L'on. senatore Lagasi accennò anche alle tasse che colpiscono gli atti notarili, e che sono specialmente gravose per quelli di scarso valore, e invocò opportune riforme nelle leggi del registro e bollo. Le sue osservazioni sono certamente degne di considerazione, ma io non posso su questo argomento prendere alcun impegno. La legge presente ha il suo obbiettivo speciale, e da esso non può allontanarsi.

LAGASI. Si dovrebbe provvedere a un obbiettivo speciale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Un altro argomento fu oggetto di vivace ed elevata discussione, quello riguardante i testimoni.

Come ho rilevato, il progetto riduce la funzione dei testimoni notevolmente. Il senatore Bensa giudicò il progetto ardito nello sfrondare la funzione dei testimoni. Invece l'onorevole senatore Polacco sostenne che potesse e dovesse farsi un passo di più. Infatti l'onorevole senatore Polacco vorrebbe che, non solo nei casi indicati nel disegno di legge, ma anche per gli atti di donazione e nei contratti di matrimonio fosse esclusa la presenza di testimoni. Accennò anche ai testamenti; ma evidentemente nel senso della riduzione e non della soppressione, in conformità a quanto, a proposito appunto di questa legge, aveva già manifestato in un discorso pronunciato nell'Ateneo veneto, proponendo che nei testamenti e relativi atti di revoca fosse estesa la regola seguita per tutti gli atti notarili, l'assistenza cioè di due testimoni. Mi duole di non potere essere d'accordo con l'onor. senatore, nè per la soppressione, nè per la riduzione. Proposte di questo genere importano modificazioni rilevanti delle norme prescritte dal Codice civile, che non possono essere corrette per incidente in una legge speciale.

Io non escludo naturalmente la convenienza di modificare il Codice in conformità dei bisogni e della esperienza. Ma bisogna intenderci. Io comprendo la riforma di un istituto del Codice, che può rispondere a necessità sociali; ma essa deve riguardare l'istituto nel suo complesso, non in alcuna delle singole disposizioni. Il Senato con elevata discussione, a proposito della legge sulla cittadinanza, ha modificato il titolo primo del Codice civile in conformità delle nuove esigenze, e compì opera illuminata di previdente legislazione; ma una modifica del Codice nelle forme prescritte per i più importanti atti della vita civile, come i testamenti, le donazioni e i contratti di matrimonio, deve essere posta in armonia all'ordinamento di questi istituti, non introdotta, quasi per incidente, in una legge speciale.

Io non posso quindi associarmi alle proposte del senatore Polacco. L'onor. senatore Bensa ed il relatore dell'Ufficio centrale hanno su questo argomento aggiunto importanti considerazioni

in armonia ai concetti che ho accennati, e sono ben lieto del loro autorevole consenso, tanto più che per la semplificazione delle stipulazioni circa i testimoni sono sufficienti le proposte mantenute nel disegno di legge.

Importanti osservazioni fece nella discussione generale l'onor. senatore Filomusi-Guelfi, intorno agli articoli 28 e 57 del disegno di legge.

Quanto all'art. 28, debbo anzitutto avvertire l'onor. senatore Filomusi-Guelfi che il numero 1 dell'articolo contiene evidentemente una dimenticanza che è necessario correggere. Esso è la riproduzione dell'art. 24 della legge attuale, la quale prescrive che il notaio deve ricusare il suo ministero « se l'atto è *espressamente proibito dalla legge*, ovvero manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico ». Nella redazione dell'art. 28 furono omesse le parole « atto espressamente proibito dalla legge », e queste parole debbono essere riprodotte nel testo dell'articolo, come propongo d'accordo coll'Ufficio centrale. Quest'aggiunta elimina in molta parte le obiezioni dell'onor. Filomusi-Guelfi, confermando il concetto della legge che il notaio debba ricusare l'opera sua per le stipulazioni proibite dalla legge. Questa norma chiara e precisa esclude ogni interpretazione e giudizio sulla legalità o validità dell'atto nella sfera di azione dentro la quale deve svolgersi legalmente l'opera del notaio.

L'onor. senatore Filomusi-Guelfi nel suo pregevole discorso manifestò l'avviso che dovesse mantenersi nell'art. 28 il secondo comma contenuto nel progetto ministeriale, soppresso dall'Ufficio centrale. Esso è nei termini seguenti: « Ove si tratti di negozi che non hanno e potrebbero non avere giuridica efficacia e che sono in qualunque modo suscettibili di impugnativa per nullità, revocazione, rescissione, il notaio ha l'obbligo di avvertire di ciò le parti prima di procedere al compimento dell'atto; e riceverà l'atto solo quando esse insistano, facendo menzione in questo dell'avvertimento da lui fatto e delle risposte avute ». Io consento pienamente nella soppressione di questo comma proposto dall'Ufficio centrale, sembrandomi estremamente pericoloso. Altrimenti si dà al notaio una grave responsabilità, e si crea nei rapporti fra i contraenti una condizione di cose che, secondo i casi, può avere le più gravi conseguenze. Il giu-

dizio del notaio sulla impugnabilità delle stipulazioni, sulla possibilità della revocazione e rescissione di esse, l'obbligo di avvertirne le parti, e di ricevere l'atto dopo queste avvertenze, può essere fonte di gravi contestazioni. Deve essere riservato al solo magistrato l'esame di eccezioni riguardanti l'impugnabilità dell'atto. L'avvertenza da farsi dal notaio circa l'impugnabilità dell'atto, secondo il sistema della legge austriaca del 1871, non è, secondo io penso, da ammettere. Essa, come opportunamente ha rilevato la relazione dell'Ufficio centrale, o diventerebbe una formula di rito, e perderebbe ogni valore, essendo tutti gli atti inoppugnabili per dolo od errore, tutte le vendite rescindibili, tutti i mandati revocabili, e così di seguito; o importerebbe una valutazione dell'atto produttivo di indefinite responsabilità. E, come fu anche giustamente avvertito, potrebbe anche costituire un ostacolo per le prescrizioni di buona fede, pregiudicando una norma di ordine pubblico che è di tanta importanza.

Pertanto io sono convinto che convenga mantenere la soppressione del comma che era stato introdotto nel progetto originario. La riproduzione del testo del n. 1 dell'art. 24 della legge vigente basta a determinare il criterio che deve servire di norma al notaio, vietandogli di stipulare atti che siano in opposizione alla legge, al buon costume e all'ordine pubblico.

Un'altra osservazione, egualmente importante, ha fatto l'onorevole senatore Filomusi-Guelfi a proposito dell'art. 57 del disegno di legge. Esso è in sostanza la riproduzione dell'art. 51 della legge vigente che è così concepito: « Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e da altre leggi del Regno ».

L'art. 57 del disegno di legge modifica la seconda parte dell'art. 51 così: « ... in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino ».

La ragione di tale emendamento è ben semplice. Come i lavori preparatori confermano, il senso del vecchio articolo è quello che, in materia di formalità, debbano per i testamenti e per gli

altri atti prevalere le disposizioni dei Codici civili, e che le disposizioni della legge notarile debbano solo osservarsi in quanto completano quelle del Codice civile e non siano ad esso contrarie. Nello intento di rendere più esattamente il pensiero del legislatore del 1879 si è adoperata la formula « in quanto non siano contrarie alla legge » perchè questo era il concetto del legislatore, in modo meno preciso indicato colla parola « diversamente ». La legge notarile può essere opportuno complemento di qualche formalità, ma sono i Codici che segnano le regole fondamentali che debbono in ogni caso essere osservate. La formula proposta eviterà in avvenire ogni dubbio eventuale sulla interpretazione di questa disposizione della legge notarile. Onde io confido che di queste dichiarazioni vorrà l'onorevole senatore Filomusi-Guelfi tenersi pago.

Riassunti così nelle linee generali i criteri informativi del disegno di legge, e rilevate le principali osservazioni fatte dagli onorevoli senatori che hanno partecipato alla discussione, non aggiungerò altre parole in ordine al disegno di legge nella parte riguardante la riforma della legge notarile.

Ma il disegno di legge provvede anche ad altre evidenti necessità. Ai voti dei notai per le modificazioni, dimostrate dall'esperienza necessarie per mettere la legge in grado di rispondere alle mutate condizioni sociali, corrispondevano quelli di un'altra classe di funzionari, quella degli archivi notarili, che da lungo tempo invoca l'opera riparatrice del Parlamento e del Governo per un miglioramento della propria condizione.

Era impossibile provvedere alla riforma del notariato senza risolvere contemporaneamente le questioni riguardanti l'ordinamento degli archivi e le condizioni del personale. La legge presente - credo di poterlo affermare - risponde in modo conveniente a questo bisogno. Essa muta profondamente quella attualmente in vigore in ordine agli archivi, assicurando il miglioramento economico di una numerosa classe di funzionari che presta così utili ed importanti servizi allo Stato, colla elevazione degli stipendi in una misura adeguata. A ciò del resto si provvede senza chiedere sacrifici all'erario dello Stato, cancellando la sperequazione esistente a danno degli impiegati degli

archivi di fronte agli altri funzionari dello Stato, i quali tutti in questi ultimi anni ottennero miglioramenti di vario genere.

Gli archivi notarili corrispondono ai fini della loro istituzione, mercè l'opera attiva e zelante del personale che vi è destinato. Essi, oltre la conservazione degli atti e documenti nei quali è fondata la tutela del patrimonio dei privati, contengono elementi preziosi per la storia del nostro paese. L'onorevole senatore Polacco accennò ieri all'archivio notarile di Padova e alla sua importanza. Potrei anch'io citare archivi egualmente importanti in altre città del Regno. Era certamente ragionevole che gli archivi notarili fossero considerati dalla legge con maggiore benevolenza.

Oltre al miglioramento economico del personale degli archivi, il disegno di legge provvede anche alla elevazione morale di questi funzionari, aumentandone il prestigio col richiedere maggiori guarentigie di capacità, e sottoponendoli all'osservanza rigorosa della disciplina che accresce autorità agli uomini come alle istituzioni. Questa parte della legge risolve quindi il problema di dare agli archivi ed ai loro impiegati uno stato giuridico ed economico corrispondente all'importanza ed ai bisogni del pubblico servizio al quale provvediamo. (*Approvazioni*).

L'onor. Polacco ha accennato ad alcuni speciali voti in ordine agli archivi. Di essi potremo occuparci nell'esame degli articoli.

Concludendo credo di potere sicuramente affermare che l'attuale disegno, tanto per il notariato quanto per gli archivi notarili, risponde ad evidenti criteri di giustizia e di equità. E questi criteri ai quali si è ispirato il Governo, d'accordo coll'Ufficio centrale, saranno, comè mi auguro, accolti dal Senato. Io confido pertanto che, senza indugi ulteriori, la riforma proposta, col suffragio del Parlamento, potrà diventare legge dello Stato. (*Approvazioni vivissime — Applausi*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, essendo già stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale ac-

cetta il testo ministeriale, salvo qualche lieve emendamento, del quale si darà comunicazione a momento opportuno.

A proposito, ad esempio, dell'art. 1, al n. 1; dopo le parole: « Affari di volontaria giurisdizione » si aggiungerebbero queste altre: « Riguardanti stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Coll'Ufficio centrale del Senato ho concordato una nuova redazione di varii articoli del progetto. L'on. relatore colla consueta diligenza li comunicherà alla Presidenza.

Le modificazioni, intanto, riguardanti l'articolo primo, sono le seguenti. Aggiungere al n. 1 dell'art. 1 alle parole « di volontaria giurisdizione » le altre « riguardanti gli atti e le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti ».

Al n. 2, dove è scritto: « ricevere giuramento nelle perizie stragiudiziali e negli atti di notorietà » sostituire « ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale ».

Sono poi soppressi i due comma aggiunti in fine dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo così modificato:

Art. 1.

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere atti tra vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2° ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3° ricevere le dichiarazioni di rinuncia all'eredità e di accettazione della medesima col beneficio dell'inventario di cui negli articoli 944 e 955 del Codice civile, nonchè gli atti di au-

torizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

A questo articolo è stato proposto un emendamento dal senatore Lagasi così concepito:

Art. 1.

In tutti i casi nei quali i notai a norma dei codici e delle leggi possono essere chiamati ad esercitare determinate funzioni o a compiere atti speciali in concorrenza con magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, segretari, dovranno, eccetto che per ragioni di assoluta necessità, essere sempre preferiti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi ad affari di volontaria giurisdizione limitatamente agli atti che hanno incarico di rogare.

Domando all'onor. senatore Lagasi se mantiene o no il suo emendamento.

LAGASI. Ringrazio l'onorevole ministro delle espressioni cortesi che ha usato verso di me.

Il mio emendamento nella sua prima parte mantiene, nonostante le sue osservazioni, quella importanza che ho creduto avesse quando l'ho presentato.

Non insisto sulla seconda parte dello stesso

mio emendamento, perchè, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, resta stabilito che ai notai sarà accordata facoltà di sottoscrivere e di presentare ricorsi relativamente agli affari di volontaria giurisdizione. Quella limitazione cui l'onorevole ministro e l'onorevole relatore hanno accennato era contenuta pure nel mio emendamento, perocchè esso dice che ai notai è concessa *facoltà di sottoscrivere, presentare ricorsi di volontaria giurisdizione limitatamente agli atti che hanno avuto l'incarico di rogare.*

La prima parte del mio emendamento ha la sua ragione di essere, e mi propongo di dimostrarlo brevemente.

Io mi sono permesso di presentarlo, perchè l'art. 1 della legge porta a questa conseguenza: che mentre al notaio si dà la facoltà di ricevere, con giuramento, atti di notorietà, atti di rinuncia e di accettazione di eredità, non si limita la facoltà dei cancellieri.

Ora, onorevole ministro, se ella pensa che i cancellieri delle preture hanno l'obbligo di ricevere tali atti, e che i cittadini andranno tutti quanti e sempre dai cancellieri e mai dai notai, perchè dai cancellieri non pagheranno che la carta bollata, mentre invece dai notai dovranno pagare anche gli onorari, questa larghezza di attribuzioni si concreta in poca cosa per non dire in nulla. Tanto si può ripetere per l'allargamento delle attribuzioni di cui al n. 4 dello stesso art. 1. Secondo tale numero i notai avranno diritto di compiere determinati atti in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, arbitra di darla o non darla. Le leggi attuali acconsentono già all'autorità giudiziaria di sostituire i notari ai cancellieri si finisce quindi in effetto per non allargare affatto la competenza dei notari.

Il mio emendamento toglierebbe di mezzo gli inconvenienti ai quali ho accennato, perchè in esso è detto che nei casi in cui i notai siano chiamati ad esercitare determinate funzioni od a compiere speciali atti, in concorrenza con magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, segretari (se vuole l'onorevole ministro togliere la parola *segretari*), dovranno, eccetto che per ragioni di assoluta necessità, essere sempre preferiti.

Così soltanto l'autorità giudiziaria dovrà preferire i notai; così soltanto la parte dovrà ri-

correre ai notai; così soltanto i notai avranno qualche beneficio. Se questo principio della preferenza non si indica esplicitamente nell'art. 1, avranno un aumento di attribuzioni a parole, ma non a fatti.

Credo che queste brevissime considerazioni che sono venute facendo, indurranno l'on. relatore e l'on. ministro, o ad accettare il mio emendamento o a modificare l'art. 1 nel senso che ai notai sia effettivamente data la nuova funzione.

Nel mio emendamento, on. ministro, io aveva incluso la facoltà ai notai di compiere gli atti che oggi si compiono negli uffici delle provincie, dei comuni e degli istituti di beneficenza dai segretari. Ella ha detto recisamente che non mi può seguire su questa via. Io non insisterò, perchè comprendo benissimo che il Senato deve essere deferente a Lei e non può esserlo a me, non solo perchè non ho la sua competenza, ma anche perchè non posso avere qui la sua autorità. Però mi permetto di osservare questo, che non è esatto che per gli atti che stipulano i segretari delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di beneficenza ci voglia una competenza speciale, competenza che il notaio non può avere; il notaio, che secondo il progetto di legge dovrà essere un laureato, ne saprà sempre più del segretario. (*Interruzione*).

A chi mi osserva che il segretario è laureato, faccio notare che il più delle volte non lo è.

Ma anche se questa maggior competenza speciale avesse, non vi sarebbe ragione di preferirlo al notaio.

I segretari ricevono gli atti; ma non sono essi che li preparano sibbene i tecnici dei detti enti. È tanto vero questo, onorevole ministro, che, per citare un esempio, le dirò che la provincia di Parma, a nessuna seconda in materia di lavori pubblici, per fare gli atti non si affida al ministero del suo segretario generale, che è competentissimo, ma a quello di un notaio.

Per queste ragioni potrei insistere nella mia proposta, ma, lo ripeto, non lo voglio fare e non lo faccio, perchè so che lo farei inutilmente. Insisto però nel concetto che ho svolto dianzi, e cioè che si debba stabilire un diritto di preferenza al notaio per gli atti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1, perchè se così non si

facesse, si farebbe opera non utile per i poveri notai. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prima di mettere in discussione l'emendamento proposto dal senatore Lagasi, domando se è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi. (È appoggiato).

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Sono dolente dover dichiarare di non trovarmi d'accordo con l'onorevole senatore Lagasi. Egli in sostanza, con quello che ha detto, non fa che riprodurre il capoverso che l'Ufficio centrale aveva già incluso nell'articolo.

A me sembra che quel capoverso e l'emendamento proposto dal collega Legasi non siano conformi a giustizia. Sono anch'io tenero degli interessi dei notai; vorrei anch'io vedere, e lo desidero ardentemente, migliorata la loro condizione economica, e se col mio voto potrò debolmente contribuirvi sarò felice di darlo.

Ma al disopra di ogni cosa vi è la giustizia; ogni cosa umana è buona quando si contiene entro i giusti confini, e non offende i diritti altrui. Vediamo se la proposta Lagasi e se il capoverso dell'Ufficio centrale, senza recare grandi miglioramenti ai notai, offendano i diritti dei terzi.

Il capoverso è tale, e il Lagasi l'ha detto che concede la preferenza coatta, negli atti di concorrenza, al notaio in confronto dei magistrati, intendendosi con la parola « magistrati » quelli dell'ordine giudiziario, e dei cancellieri giudiziari.

Io osservo che quando le leggi commettono al magistrato di compiere qualche atto, il magistrato lo deve compiere gratuitamente, ed egli non è altrimenti compensato che collo stipendio. La parte non fa che esporre la sua domanda su carta bollata, e paga la carta bollata su cui debbono essere redatti gli atti, ma non spende altro denaro. Se invece la preferenza è obbligatoria, e deve darsi al notaio, allora la parte deve pagare, oltre la carta bollata, gli onorari al notaio. Ora è evidente che non si tratti qui di concorrenza tra il giudice ed il notaio, ma del povero contribuente che deve pagare due volte lo stesso atto, perchè lo paga una prima volta sotto forma di carta bollata, una seconda

volta sotto forma d'indennità al notaio. È giusto questo? Mi pare di no.

Vediamo se questo discorso corre anche per il cancelliere giudiziario. La tariffa civile del 1865 aveva molti numeri, dall'uno al 244, che fissavano i diritti di cancelleria; ma lo Stato pensò una certa volta, per ragioni che è inutile di ricercare, di fare una legge nuova colla quale abrogò tutti questi diritti di cancelleria, senza però perdere un centesimo, anzi guadagnando, perchè ad essi sostituì la carta bollata, al foglio da cinquanta centesimi sostituì quello da due lire col doppio decimo, e invece della carta bollata da una lira, sostituì quella da tre lire col doppio decimo. Aboliti i diritti dei cancellieri, questi debbono redigere gli atti, di cui si è parlato anche ieri dall'onorevole Cefaly, senza percepire un centesimo. Lo Stato percepisce sotto forma di carta bollata quei diritti, che prima avevano i cancellieri, ed esso poi paga i cancellieri con lo stipendio.

Ma, se si obbliga la parte a chiamare il notaio per fare, ad esempio, un inventario o un altro atto, cui si riferisce l'emendamento, e a pagarlo poi con quelle tali sportule e onorari di cui l'onor. Cefaly ha pure parlato ieri, perchè dobbiamo noi, proprio noi, fare questo male al contribuente, che nel Regno d'Italia non è lievemente gravato? Perchè dobbiamo obbligarlo a pagare quelle indennità quando l'atto può averlo senza pagar nulla? Si dirà, ed è una acuta osservazione, che fece anche ieri l'onorevole Cefaly: ma la persona del notaio dà autenticità all'atto con maggiore solennità. Sta bene; la parte, se vuole, è libera di domandare che l'atto sia rogato dal notaio piuttosto che dal cancelliere, ma se la parte non lo vuole, non dobbiamo noi obbligarla a pagare; e se noi l'obbligheremo, mi perdoni il Senato, se noi l'obbligheremo, ripeto, faremo una cosa ingiusta.

Ecco perchè io mi oppongo all'emendamento del senatore Lagasi.

Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo spoglio delle schede. Sono sorteggiati i senatori Di Prampero, Tami e Guzzi.

Prego di voler procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Bava-Beccaris, Beneventano, Bertetti, Biscazzetti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Buonamici.

Carafa, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cocuzza, Conti, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala-Valva, De Cupis, De Riseis, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fracassi, Frola.

Garofalo, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Lagasi, Lanza, Levi Ulderico, Luciani.

Malvano, Manassei, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Pedotti, Petrella, Petrilli, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Riberi, Ricci, Riolo, Roux.

Sacchetti, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Sonnino.

Taiani, Tami, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, per rendere più breve la discussione, ha accolto l'invito dell'onor. ministro di ripristinare il testo governativo dell'articolo 1 con i pochi emendamenti già accennati e letti.

Però, riesaminando questo lungo testo, si è verificato il bisogno di ulteriori rettifiche, che ancora siamo in tempo a proporre. Le riassumerò in poche parole, confidando che l'onorevole ministro nulla avrà da opporre alle nostre osservazioni.

Rammento, in primo luogo, che l'Ufficio cen-

trale aveva proposto di sopprimere, indipendentemente da quei capoversi che concernono l'aumento d'attribuzione dei notai, il primo capoverso dell'art. 1. Dopo che nella prima parte è definita la funzione del notaio, prosegue quel capoverso dichiarando che essi « non possono ricevere in deposito atti pubblici o privati fuorchè nei casi determinati dalla legge ». Questa disposizione è un pleonasmo inutile, perchè come deposito che dia carattere di atto pubblico alla conservazione di un documento, è naturale che non occorre contemplarlo specificatamente nella legge; il notaio non può erigere atti pubblici, far fede con istromento notarile, se non nei limiti in cui è autorizzato all'esercizio delle sue funzioni dalle leggi. Come deposito fiduciario, è quindi come deposito fatto a un cittadino che riscuote maggior fiducia in vista della sua professione, non giova mettere tale restrizione alla facoltà dei notai. Perciò la soppressione di questo capoverso era stata proposta dall'Ufficio centrale, che la considero non logica, non necessaria appendice alla prima parte dell'articolo. Non ha niente a vedere con la questione dell'allargamento maggiore o minore delle funzioni notarili, e quindi si deve mantenere la proposta suddetta.

In quanto poi alla questione delle attribuzioni dei notai, sulla quale l'onor. ministro ha già sviluppato nel suo discorso i concetti concordati con l'Ufficio centrale, una prima osservazione ad ulteriore rettifica e miglioramento del testo, è necessario di fare. Al n. 3 sarebbero autorizzati i notai « a ricevere le dichiarazioni di rinunzia di eredità ed accettazione della medesima con beneficio d'inventario ». Ora l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario è di nessun effetto se l'inventario non viene fatto nei termini stabiliti dalla legge; e colui il quale si rivolge al notaio per dichiarare l'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, certamente intende incaricare quel notaio medesimo di redigere l'inventario. Ed intanto egli assume di fronte ai terzi la qualità di erede, restando a carico di lui la prova di essere in regola col beneficio d'inventario. Da questo lato non vi è alcuna difficoltà ad ammettere l'attribuzione dell'atto al notaio. Vi è una grave difficoltà, invece, di fronte alle conseguenze che riguardano i terzi, ad attribuire al notaio il ricevimento della rinunzia alla

eredità. La rinunzia all'eredità è una pura e semplice dichiarazione che attualmente si fa nella cancelleria della pretura di quel mandamento dove si è aperta la successione. Tutti gli interessati, adunque, creditori, debitori, aventi causa per qualunque titolo, i quali abbiano bisogno di sapere chi sia erede e chi per rinunzia non lo sia, ne hanno sicura notizia in quella pretura che è l'unica competente a ricevere gli atti di rinunzia. Questa formalità non è accompagnata da nessuna pubblicità né d'inserzione né di trascrizione: è necessario dunque che rimanga fermo nell'interesse ed a garanzia dei terzi, il disposto del Codice civile per cui la certezza dell'indagine intorno alla rinunzia dell'eredità è concretata nell'indicazione dell'unico luogo dove le rinunzie sono validamente ricevute. Non è possibile consentire che per una successione aperta in Piemonte si potessero dai singoli eredi fare le rinunzie avanti un notaio della Sicilia, a un altro dell'Emilia, a un altro del Lazio, e via dicendo, così che per accertare la esistenza e regolarità delle rinunzie medesime occorressero ricerche in tutti gli uffici notarili del Regno. Pregho dunque l'onor. ministro, a nome dell'Ufficio centrale, di eliminare la menzione delle dichiarazioni di rinunzia dell'eredità.

Faccio poi osservare che la parte del suo emendamento mantenuta dall'onor. Lagasi verrebbe a sostituire addirittura tutte le disposizioni particolari contenute nel testo concordato tra l'Ufficio centrale e il Governo. È questa la ragione per cui non ne possiamo più discutere, avendo per conto nostro abbandonato quel capoverso, che si trova accolto e ampliato nell'emendamento dell'onor. Lagasi. È probabile che la classe notarile si sarebbe avvantaggiata di più se la nostra proposta fosse stata meglio ponderata e non si fosse preferita quella del Governo. A nome anche del relatore, che me ne dà cortese incarico, dichiaro poi che l'Ufficio centrale fa sue le considerazioni così chiaramente esposte dall'onor. senatore Petrella. Se è doveroso tutelare gli interessi della rispettabile classe notarile, è altrettanto necessario tutelare quelli del pubblico. Il magistrato vedrà quali siano i casi in cui opportunamente, nell'interesse dei cittadini, convenga delegare al notaio l'esercizio di quelle funzioni che sono particolarmente indicate nel progetto; ma non

si può imporre l'obbligo, specialmente quando si tratta di piccoli patrimoni, per i quali anche le piccole economie sono vantaggiose, la moltiplicazione delle piccole spese diventa molto onerosa, non si può obbligare, dico, con la parola imperativa della legge, il cittadino a gravarsi di una spesa che nell'economia del sistema giuridico attuale, è espressamente eliminata dalla facoltà di compiere l'atto con eguale efficacia davanti al cancelliere o al magistrato. Aggiungo poi che il grado di autenticità di un atto non può essere argomento di discussione. Quando l'atto è ricevuto da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato dalla legge, esso è egualmente autentico, sia atto di cancelliere o di notaio, fa prova cioè fino a querela di falso. Quindi il grado di autenticità è sempre lo stesso e non sarebbe serio farne argomento di differenziazione per attribuire maggior valore all'atto del notaio in confronto a quello del cancelliere o del magistrato.

Io credo che l'onor. ministro sia nello stesso ordine d'idee dell'Ufficio centrale. Confido perciò che con quelle poche varianti alle quali ho accennato l'art. 1 sarà approvato in conformità del progetto. (*Approvazioni*).

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Ho domandato la parola per un semplice chiarimento e nel caso per una lieve modificazione di forma.

Dice il primo capoverso dell'articolo in discussione che « i notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere atti fra vivi e di ultima volontà e attribuire loro la pubblica fede ».

Questi due termini, cioè *ricevere atti ecc.* e *attribuire loro la pubblica fede*, sono disgiunti o costituiscono un fatto solo simultaneo? Nell'atto stesso che i notari ricevono gli atti fra vivi e di ultima volontà attribuiscono o non attribuiscono loro contemporaneamente la pubblica fede?

La parola della legge farebbe sospettare che i notai potessero compiere queste due funzioni in due momenti diversi, ciò che certamente non è.

Perciò sembrerebbe a me più opportuno che si eliminasse la forma disgiuntiva e si dicesse: « sono istituiti per ricevere atti fra vivi e di ultima volontà, attribuendo loro la pubblica fede ». (*Approvazioni*).

Mi permetto perciò di pregare l'onorevole ministro e l'onor. relatore dell'Ufficio centrale di fornirmi qualche schiarimento in proposito.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento di forma proposto dall'onorevole senatore Roux.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Malgrado la formula adoperata nell'articolo mi sembri abbastanza chiara, non ho ragione di oppormi all'emendamento dell'on. senatore Roux, e aderisco alla sua proposta.

Per le considerazioni svolte dall'on. senatore Petrella, e poi dall'on. senatore Mortara a nome dell'Ufficio centrale, non posso accogliere la prima parte dell'emendamento proposto dall'on. senatore Lagasi e lo prego di non insistervi. La seconda parte dell'emendamento è compresa nella nuova redazione proposta d'accordo coll'Ufficio centrale.

L'on. senatore Mortara ha suggerito di cancellare, come inutile, il comma nel quale è dichiarato che i notari non possono ricevere in deposito atti pubblici o privati fuorchè nei casi determinati dalla legge; e ben volentieri aderisco.

Consento altresì che il n. 2 dell'articolo limiti la facoltà a ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; e sopprimo nel n. 3 dell'articolo la facoltà di ricevere le dichiarazioni di rinuncia all'eredità, mantenendo quella riguardante l'accettazione dell'eredità, cancellando di conseguenza il richiamo dell'art. 944 del Cod. civ.

PRESIDENTE. Rileggo quindi il testo dell'articolo con le modificazioni apportatevi.

Art. 1.

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere atti tra vivi e di ultima volontà, attribuendo loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione ri-

guardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2° ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3° ricevere le dichiarazioni di accettazione della eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione questo articolo, così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Lagasi insiste sul resto del suo emendamento? «

LAGASI. Aveva presentato il mio emendamento perchè concordava e completava l'aggiunta dell'Ufficio centrale, persuaso che l'Ufficio stesso fosse nell'idea di attribuire per le funzioni di cui all'articolo 1°, la preferenza ai notai; però dopo le precise dichiarazioni dell'onorevole ministro, e le sagge considerazioni del senatore Petrella, non insisto e ritiro anche questa prima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 2 che rileggo.

Art. 2.

L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore di lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale, e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti, e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Al primo paragrafo di questo articolo 2° l'Ufficio centrale propone di aggiungere anche la frase « direttori, amministratori od impiegati di aziende commerciali o industriali »

PRESIDENTE. Anche a questo art. 2 il senatore Legasi ha presentato un emendamento così concepito:

« Togliere la parola: *agglomerata*, ed aggiungere dopo la parola: *procuratore*, le altre: *di direttore, di cassiere, di impiegato degli istituti bancari* ».

Il senatore Legasi ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

LAGASI. Il mio emendamento all'art. 2 consta di due parti. Io propongo che sia tolta la parola « *agglomerata* » perchè mi è parso che lasciandola si renda incompatibile l'ufficio di notaio con quello di segretario od impiegato di quasi tutti i comuni del Regno. Forse questa parola è stata messa per indicare che dovesse l'ufficio di notaio essere incompatibile con quello di impiegato retribuito da comuni aventi una popolazione totale superiore a 5,000 abitanti; si voleva certo parlare dei comuni aventi una popolazione in parte agglomerata in un centro di 5000 abitanti e in parte sparsa in altre frazioni.

Ho poi proposto che dopo la parola di « procuratori » si aggiunga « di direttori, cassieri, impiegati di istituti bancari », perchè mi pare che la incompatibilità fra l'ufficio del notaio e quello di direttore, cassiere, impiegato di istituti che distribuiscono al pubblico il danaro, salti agli occhi. Il notaio che ha la fortuna di essere direttore o cassiere di banca esercita indubbiamente una concorrenza contro gli altri colleghi, perchè alla banca, specialmente nei piccoli paesi, sono accentrati tutti gli affari. Ed egli si trova così, essendo direttore di banca, in condizione non solo di poter conoscere gli affari di tutti i cittadini, ma di poterli costringere a valersi del suo ministero di notaio. Potrei anche accennare a fatti di abusi derivati dal cumulo di queste due professioni. Taluni istituti non solo hanno creduto di far sentire ad alcuni notai, direttori di banca, l'incompatibilità delle loro funzioni con quelle di direttore, cassiere o impiegato, ma hanno anche provveduto allontanandoli.

Credo quindi che, non solo per impedire a questi notai di fare una concorrenza spietata ai colleghi, ma anche e più per non metterli in condizione di compiere degli atti men che onesti, sia conveniente tenerli lontani da questi istituti. Questa è la ragione del mio emendamento, che ha l'intento, non di allontanare i notai da un ufficio che credo incompatibile con la loro dignità, ma di non indurli a venir meno talvolta ai loro doveri di professionisti.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Lagasi sia appoggiato.

Chi l'appoggia si alzi.

(È appoggiato).

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Le ragioni addotte dall'onorevole Lagasi in sostegno del suo emendamento maggiormente mi confermano nel concetto, che la voluta incompatibilità non ha fondamento giuridico nè morale. Una legge che disciplini l'esercizio della professione notarile e ne elevi ad un tempo il prestigio, non può tradursi in legge di sospetti.

Ora, quale menomazione di dignità vi sarebbe pel notaio nell'accettare l'ufficio di direttore, cassiere o impiegato di una banca?

Potrei portare l'esempio del Banco di Na-

poli, che ha un certo numero di pandettari o notai fissi, i quali sono ad un tempo impiegati dipendenti dall'istituto per la vidimazione ed autenticazione delle firme sulle bancali, sui vaglia bancari ed altre valute. Nessuna ragione di incompatibilità per essi con la professione notarile. Al notaio non dev'essere consentito di poter esercitare il commercio; ma io non credo che il direttore di banca possa essere considerato come un commerciante; e la ragione è semplicissima.

LAGASI. Altro che commercianti!

D'ANDREA. Ma, onorevole Lagasi, io credo che portando la questione su questo terreno, se cioè si possa comprendere tra i commercianti i direttori di banca, lei troverà pochi proseliti dal punto di vista giuridico, perchè commerciante è colui che esercita il commercio per conto proprio; che corre l'alea magari di poter fallire; e non è tale il direttore di un istituto, imperocchè esso esercita le sue funzioni per conto dell'istituto stesso, e se vi è domani una dichiarazione di fallimento, è l'istituto che vi si trova esposto, non il direttore e molto meno poi l'impiegato, il cassiere, il ragioniere.

Pur plaudendo perciò al divieto sanzionato nel progetto ministeriale, accettato dall'Ufficio centrale, circa l'esercizio del commercio, non posso accettare l'aggiunta che cioè debba reputarsi commerciante colui che esercita una funzione di direttore o di amministratore di un istituto.

Insisto quindi perchè sia mantenuto l'art. 2, così come era stato precedentemente concordato tra l'on. ministro e l'Ufficio centrale. La incompatibilità non sarebbe giustificata da considerazioni di dignità professionale, nè dal pericolo che il direttore e molto meno l'impiegato di una banca possa esercitare una illecita concorrenza in danno degli altri notai. D'altra parte certe disposizioni restrittive sono odiose, e se ai notai deve essere consentito esercitare ad un tempo la professione di farmacista, d'ingegnere, d'insegnante, se non gli si può impedire di essere impiegato in una azienda qualsiasi, non trovo ragione perchè gli si debba vietare, quando specialmente vive in un piccolo paese, dove i proventi della professione sono scarsissimi, di svolgere altrimenti la propria attività e procurarsi altre oneste sorgenti di guadagno.

Mi auguro quindi che il Senato voglia respingere l'emendamento.

Presentazione di una relazione.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ho l'onore di presentare a nome dell'Ufficio centrale la relazione sul disegno di legge: « Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale proflattico in Milano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Tommasini della presentazione di questa relazione che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ricordava opportunamente il senatore D'Andrea che presso il Banco di Napoli, e credo anche presso il Banco di Sicilia, poichè gli statuti dei due Banchi sono in gran parte uniformi, vi è un personale di notai.

Io non ricordo con precisione le attribuzioni di questi notai, i quali per quanto mi sovviene hanno l'incarico di assicurarsi della verità delle firme che vengono apposte alle fedi di credito, e alle relative girate e della capacità giuridica dei giranti di dette fedi e ne rispondono verso il Banco.

Francamente io non saprei trovare alcuna incompatibilità tra l'ufficio di notaio e quello di impiegati in un istituto di credito.

L'adozione, da parte del Senato, della disposizione proposta, obbligherebbe i due istituti di Napoli e di Sicilia a privarsi di questo personale senza alcuna ragione.

Comprendo che pei direttori di banca, specialmente nei centri di non grande popolazione, possano sorgere degli inconvenienti, cioè che il notaio che sia anche direttore di una banca, profitti di questo ufficio per aumentare la sua clientela; ma quando si tratta di un semplice impiegato che presta quell'opera che appunto prestano i notai presso i Banchi di Napoli e di Sicilia, non troverei ragione di una incompatibilità, che già verrebbe a danneggiare legittimi interessi privati.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. All'art. 2 si propone di togliere la parola « agglomerata », e su questa proposta siamo d'accordo, l'Ufficio centrale ed il ministro; e siamo anche d'accordo di aggiungere in fondo un'altra parola; dove si dice « agente di cambio o sensale », aggiungere « direttore di banca », e poi continuare « ricevitore », ecc.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La legge vigente all'art. 2 parla di popolazione agglomerata, e il disegno di legge ripropone l'identica formula. Ma per le ragioni esposte dall'onor. Lagasi questa limitazione potrà essere cancellata.

Quanto al resto dell'emendamento, d'accordo coll'Ufficio centrale posso soltanto ammettere la incompatibilità colle funzioni di direttore di banca. Mi sembra eccessivo estenderla anche agli impiegati, esagerando sospetti e diffidenze.

Mi associo quindi alle conclusioni dell'onorevole Astengo e credo che l'articolo, colle modificazioni concordate, possa essere approvato.

PRESIDENTE. L'onor. Lagasi mantiene il suo emendamento?

LAGASI. Sono disposto a ritirare il mio emendamento e ad associarmi alla proposta che è stata fatta dall'Ufficio centrale, accettata dal ministro.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con le modificazioni testè proposte.

Art. 2.

L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di direttore di banca, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale, e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri

istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei beneficii vacanti, e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Per aderire al desiderio che mi suggerisce l'onor. Finali, le parole « direttore di banca » invece di metterle dopo la parola « sensale » si potrebbero mettere dopo quelle « di avvocato, di procuratore » ecc.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Nel secondo capoverso di quest'articolo 2 è detto che « sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari ecc. e quelli relativi a pubblico insegnamento ». A titolo di spiegazione, io domando se per impieghi relativi a pubblico insegnamento s'intendono leciti ai notai gli insegnamenti liberi impartiti per iniziativa propria, o anche quelli approvati e compensati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni.

Io domando, in una parola, se colui che è stipendiato dal Governo s'intende eccettuato o pur no dalla proibizione del primo comma.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il secondo comma dell'art. 2 riproduce il testo della vecchia legge che non ha dato luogo ad inconvenienti riguardo alle disposizioni in esso contenute.

Il caso accennato dall'onor. Roux si è verificato qualche volta, ma l'autorità giudiziaria ha provveduto eliminando ogni questione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 2, nel testo che ho testè riletto, e ponendo le parole « di direttore di banca » dopo quelle « di avvocato, di procuratore » — come ha proposto il relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 3, che rileggo:

Art. 3.

In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un archivio.

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Il primo capoverso di quest'art. 3 dice: « In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un archivio ».

Ora, siccome dell'archivio si parla anche in altre disposizioni della legge, l'Ufficio centrale propone che da questo primo capoverso dell'articolo 3 si tolgano le parole: « ed un archivio ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come ha rilevato l'onorevole relatore, poichè degli archivi si parla in altra parte della legge, non è opportuno l'accenno che se ne fa nel primo capoverso dell'art. 3. Perciò tale indicazione in questa sede può essere cancellata.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale propongono che dal primo capoverso dell'art. 3 siano tolte le parole: « ed un archivio ».

Il primo capoverso dell'art. 3 verrebbe perciò così concepito:

« In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari ed un Consiglio notarile ».

Se non si fanno osservazioni e nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 3 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 4, che rileggo:

Art. 4.

Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno lire duemila di onorari di rogiti.

Però il numero dei notari in ogni comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Occorre un lieve emendamento alla fine del primo capoverso di quest'art. 4, dove si dice che un decreto Reale stabilirà il reddito annuo dei notari, determinandolo sulla media degli ultimi tre anni, di almeno lire duemila per *onorari di rogiti*. È opportuno di sostituire a queste parole le altre: « onorari professionali ». E ciò perchè non siano esclusi tutti i diritti accessori che fanno parte dei proventi notarili.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che alla fine del primo capoverso dell'art. 4 le parole: « lire duemila di onorari di rogiti », siano sostituite con queste altre: « lire duemila di onorari professionali ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho domandato la parola unicamente per una esplicazione, relativa a quel capoverso che l'Ufficio centrale ha trovato opportuno di inserire nel mezzo di quest'articolo.

Dopo aver esposti i criteri generali in base ai quali si dovrà fare la determinazione del numero delle sedi, si aggiunge: però il numero dei notai in ogni comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.

Questa io credo che fosse già nel pensiero dell'Ufficio centrale una disposizione meramente transitoria. E ciò forse già emerge dalla connessione con le parole che precedono. Con un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore, sarà stabilito il numero delle sedi, ecc.; ma se, facendo questa determinazione in base ai criteri esposti, si dovesse salire ad un numero di notari maggiore di quello esistente, si lasci inalterato il numero attuale.

Quando invece si procederà alla revisione di cui si parla nell'ultimo comma dell'articolo, questa norma dovrà ancora valere? Io credo di no.

Credo, ripeto, che fosse nel pensiero dell'Ufficio centrale di introdurla soltanto come una disposizione transitoria, che non cristallizzerà lo *statu quo* per un avvenire illimitato.

Amerei di avere in proposito una assicurazione da parte dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale per eliminare ogni possibilità di dissenso sull'interpretazione di questo articolo, deducibile forse dalla collocazione della norma in discorso fuori delle transitorie.

ASTENGO, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole senatore Polacco che lo scopo della legge è appunto quello di impedire che si aumenti il numero dei notai; onde sta bene questo periodo dell'art. 4.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il dubbio a cui accenna l'onor. Polacco non ha fondamento. Il comma secondo dell'art. 4 si riferisce al decreto Reale che dovrà, nel termine di sei mesi, provvedere all'assetto, del quale è parola nel primo comma, e i due comma debbono considerarsi rispondenti al medesimo concetto, e come se fossero riuniti in unico comma.

Questa disposizione è del resto in corrispondenza ad uno dei criteri fondamentali della legge, che esclude l'aumento delle sedi. Deve

quindi essere considerato in armonia a questo concetto.

POLACCO. Non ho proposte da fare; mi basta sapere che anche l'onorevole ministro consente nell'interpretazione di cui ho parlato, ed anzi ha spiegato come dipenda [dall' essersi fatto inopportuno] un capoverso speciale la possibilità che sorgesse il dubbio da me accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 4, colla sola modificazione proposta dall'onorevole ministro di dire cioè, in fine del primo capoverso, invece delle parole: « onorari di rogiti », le altre: « onorari professionali ».

Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

° Nella seduta di domani proseguiremo nella discussione degli articoli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione, per la nomina di cinque componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

Senatori votanti	94
Maggioranza	48
Il senatore Cavasola	ebbe voti 66
» Frola	» 53
» Sacchetti	» 53
» Mazziotti	» 45
» Vigoni Giulio	» 37
» Goiran	» 27
» Cadolini	» 26
» Tarditi	» 23
» Torrigiani Luigi	» 15
Schede bianche	10

Proclamo quindi eletti a far parte della Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, i signori senatori: Cavasola, Frola e Sacchetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione di ballottaggio tra i signori senatori: Mazziotti, Vigoni Giulio, Goiran e Cadolini.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di due componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 789);

Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole medie (N. 712);

Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-913 al 1914-915 per affitto di locali in servizio della R. Accademia di belle arti in Milano (N. 785);

Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo in Roma (N. 786).

Approvazione di assegnazioni di L. 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente (Numero 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (Numero 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (N. 787);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative (N. 764);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1912

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa 17 maggio 1912 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXL.

TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Congedo (pag. 7981) — Proposta del senatore Torrigiani Luigi per condoglianze al ministro degli affari esteri colpito da grave sciagura domestica (pag. 7982); si associano il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 7982) e il Presidente (pag. 7982) — Presentazione di relazioni (pag. 7982, 7983) — Per la Commissione d'inchiesta sul palazzo di giustizia: dichiarazione del senatore Mazziotti (pag. 7982) e comunicazione del Presidente (pag. 7982) — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397) — Si approva l'art. 5, dopo osservazioni dei senatori Torrigiani Filippo (pag. 7983, 7987), Buonamici (pag. 7985) e Filomusi-Guelfi (pag. 7986), ai quali risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 7985) — Parlano sull'art. 6 i senatori Polacco (pag. 7988) e Petrella (pagina 7988) e il ministro guardasigilli (pag. 7988); l'articolo, emendato, è approvato — Sull'art. 7 fu osservazioni il senatore Petrella (pag. 7989) e gli rispondono il senatore Mortara, dell'Ufficio centrale (pag. 7990) e il ministro guardasigilli (pag. 7989); l'articolo è approvato — Senza osservazioni si approvano gli articoli 8, 9 e 10 — All'art. 11 il Presidente avverte che sono stati proposti due emendamenti (pag. 7991); parlano i senatori Polacco (pag. 7992, 7994), Mazziotti (pag. 7995), Mortara, dell'Ufficio centrale (pag. 7993), Astengo, relatore (pag. 7994), e il ministro di grazia e giustizia (pag. 7993, 7996, 7997) — L'articolo 11, emendato, è approvato — Si approva l'art. 12 dopo osservazioni del senatore Polacco (pag. 7997), al quale risponde il guardasigilli (pag. 7998) — Senza osservazioni si approvano gli articoli da 13 a 16 e l'art. 17 con una modificazione proposta dal guardasigilli (pag. 7999), e l'art. 18 — Sull'art. 19 fanno osservazioni i senatori Petrella (pagina 8000) e Bertetti, dell'Ufficio centrale (pag. 8000); l'articolo è approvato con un emendamento del senatore Petrella, accettato dal ministro (pag. 8000) — Sull'art. 20 parlano i senatori Petrella (pag. 8000) e Buonamici (pag. 8001); dopo risposta del guardasigilli (pag. 8001), l'art. 20, emendato, è approvato — Si approva l'art. 21 e l'art. 22 con una modificazione proposta dal ministro (pag. 8002) — Dopo osservazioni del senatore Lagasi (pag. 8002), al quale rispondono il senatore Bertetti, dell'Ufficio centrale (pag. 8003), e il guardasigilli (pag. 8003) si approva, con un emendamento, l'art. 23 — È approvato l'art. 24 — Rinvio del seguito della discussione — Risultato della votazione (pag. 8004).

La seduta è aperta alle ore 15,10.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRÉSIDENTE. Il senatore D'Alife domanda un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Non facendosi osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà accordato.

LEGISLATURA XCVI — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1912

Proposta del senatore Luigi Torrigiani.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. L'onor. ministro degli esteri, il marchese Di San Giuliano, è stato ieri colpito da una terribile sciagura. Al collega carissimo, al padre sventurato, al quale è mancato perfino il conforto dell'ultimo addio al diletto figliuolo, io sento di dover porgere le più vive condoglianze, come non dubito di essere in questo momento interprete dei sentimenti di tutti i colleghi. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io ringrazio, a nome del Governo, l'onorevole senatore Torrigiani di aver espresso la simpatia del Senato in questo doloroso avvenimento.

Certo nessuna voce può tornare più gradita all'onorevole senatore Di San Giuliano, così crudelmente colpito negli affetti più cari, che quella di questo Alto Consesso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Io ho già rivolto al ministro Di San Giuliano personalmente le mie condoglianze; ma non mancherò di manifestargli quelle più significanti espresse dal Senato. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Per la Commissione di inchiesta sul palazzo di giustizia.

MAZZIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Mentre ringrazio i colleghi che vollero ieri onorarmi del loro voto nella votazione per la nomina della Commissione d'inchiesta per il Palazzo di giustizia, li prego di voler riunire i loro voti su un altro candidato, poichè io non sarei in grado di adempiere così difficile e delicato ufficio, dovendo nei mesi estivi ed autunnali assentarmi da Roma.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mazziotti di questa dichiarazione.

A proposito della Commissione d'inchiesta sul Palazzo di giustizia, ho ricevuto la seguente lettera dal senatore Cavasola:

Roma, 11 maggio 1912.

« On.mo sig. Presidente,

« Profondamente grato ai colleghi dell'attestazione di fiducia che vollero darmi coi loro voti, sento il dovere e insieme il rammarico di dichiarare la assoluta impossibilità, che le mie molteplici occupazioni mi creano, ad assumere il compito di membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione del Palazzo di giustizia.

« Verrei meno al mio obbligo verso del Senato e di me stesso, se accettassi un incarico che non potrei assolvere degnamente.

« Con piena e deferente osservanza

« Dev.mo

« G. CAVASOLA ».

Nella prossima seduta sarà posta all'ordine del giorno la votazione per la nomina di un altro membro della Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma in sostituzione del senatore Cavasola.

Presentazione di una relazione.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Benvenuto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione di ballottaggio per la « Nomina di due componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la « Nomina di due componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma ».

Pregò il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il Corpo civile insegnante della R. Accademia navale e della R. Scuola macchinisti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Veronese della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Nella seduta d'ieri, come il Senato ricorda, fu votato l'art. 4 di questo disegno di legge.

Pongo ora in discussione l'art. 5, che rileggo:

TITOLO II.

DEI NOTARI

CAPO I.

Della nomina dei notari.

Art. 5.

Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1° essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'età di anni 21;

2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunti o si è incapaci all'ufficio di giurati, ai termini degli articoli 5, 6, 7 e 8, n. 2 e 3, della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie II), modificata dall'art. 32 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, serie terza;

4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;

5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile, ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.

Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro, e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;

6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Non è per oppormi alle disposizioni di questo articolo, specialmente alla disposizione del § 4, con la quale si prescrive che per essere notaio è necessario esser forniti di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno, ma per richiamare alla memoria del Senato un dubbio, che mi nacque fin da quando si parlò della presentazione di questo disegno di legge, relativo alla sorte che avrebbero corso varie scuole speciali di notariato esistenti in Italia, e specialmente quella di Firenze.

Io dicevo allora che adottato questa regola, essere cioè necessaria per i notai la laurea in giurisprudenza e, d'altra parte, restando ferma la disposizione regolamentare di non essere concesso il passaggio al terzo anno di Università dalle scuole di notariato, la nostra scuola di Firenze e le altre erano completamente disseccate e morte. La Commissione parlamentare che studiò il disegno di legge per la riforma delle scuole di notariato di Bari, di Catanzaro e di Aquila credette giusto e ragionevole di includere in quel disegno di legge un articolo col quale si estendeva la facoltà, che concedeva a codeste scuole il passaggio e la iscrizione al terzo anno di Università, anche per gli studenti della scuola di notariato di Firenze.

Senonchè questo progetto di legge, che fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, incontrò serie difficoltà ed opposizioni negli uffici e nell'Ufficio centrale del Senato, tantochè, iniziata la discussione, il Senato, pur dichiarando di non voler pregiudicare alcuna questione, ne sospese la discussione. Ora ritorniamo al punto di allora, cioè di vedere questa scuola di notariato di Firenze colpita a morte dopo tanti secoli di vita gloriosa e non infeconda. Quali i rimedi?

I rimedi potrebbero essere due principalmente. L'uno, che si completi la scuola di notariato di Firenze, aggiungendo a quell'istituto il secondo ed il terzo anno e gl'insegnamenti che mancano: l'altro di ripristinare, per la scuola di Firenze (che non ha bisogno di essere riordinata e migliorata, perchè, così come è, è stata giudicata eccellente in tutte le sue manifestazioni), di riconcedere, quello che, non per legge, ma per un semplice articolo di regolamento, fu tolto, cioè la facoltà agli studenti di essa d'isciversi al terzo anno di Università.

La prima soluzione, non mi nascondo, incontrerebbe gravi difficoltà e susciterebbe, senza dubbio, l'opposizione delle altre Università, e specialmente di Pisa e di Siena, le quali vedrebbero così risorgere a Firenze la Facoltà di giurisprudenza.

Resta l'altra soluzione, quella del passaggio degli studenti di notariato al terzo anno di Università, e questa è più facile, perchè in fondo non credo che potrebbe incontrare, per parte di Siena e di Pisa, grandi opposizioni. I danni sarebbero relativamente piccoli, pensando

che a Firenze non s'inscriverebbero che quelli che per ragioni di famiglia avrebbero vantaggio a fare i primi due anni a Firenze anzichè a Pisa, e dovrebbero poi sempre completare i loro studi in una Università.

Ma se si scartano queste due soluzioni noi vedremo a Firenze morire una scuola che, ripeto, ha tradizioni secolari e gloriose.

In pari tempo noi abbiamo il nostro Istituto di studi superiori, che si trova di fronte a gravissime difficoltà finanziarie, perchè tutte le esigenze della scienza sono cresciute e vanno crescendo, perchè i mezzi con l'autonomia della quale godiamo, e della quale abbiamo pur tratto nei tempi passati grande profitto nell'interesse del progresso scientifico, non bastano, cosicchè l'Istituto non può progredire, e non progredire vuol dir decadere.

E non più tardi di questa mattina insieme ai rappresentanti del comune e della provincia di Firenze, mi sono recato dal ministro per esporre lo stato delle cose e per portargli una relazione di una Commissione nominata dalle due Amministrazioni, la quale ha studiato accuratamente le condizioni dell'Istituto e ne concreta il fabbisogno.

Ed i rappresentanti del comune e della provincia hanno pure dichiarato quale sarebbe il maggior contributo offerto dalle due Amministrazioni e che giunge ad una cifra assai importante e che, date le condizioni finanziarie di quelle Amministrazioni, costituisce un vero sacrificio. Ma esse sono disposte a sostenerlo, perchè vogliono che sia mantenuto in tutta la efficacia il loro glorioso Istituto.

D'altra parte dalla soppressione della Scuola di notariato il comune e la provincia non risentono che il danno, perchè per le vigenti convenzioni con le Scuole di scienze sociali sono obbligati a mantenere per questa Scuola lo stesso assegno che danno oggi.

E la Scuola di scienze sociali che rende buoni servizi e non costa un centesimo allo Stato è stata sempre contrariata e si cerca di contrastare agli studenti di questa Scuola, in tutti i modi, quei vantaggi che potrebbero essere assicurati loro in proporzione degli studi che fanno, che, in certe parti, sono anche più completi e più specializzati per le carriere amministrative, per esempio, di quelli che si fanno nelle stesse Università.

Io domando all'on. ministro: Vediamo se si può trovare la maniera di compensare Firenze di tanto danno. Firenze si chiama l'Atene d'Italia, ma essa un po' alla volta è stata bistrattata in tutti i modi. Io sono della teoria di lasciar vivere, ma ho diritto di voler vivere. (*Approvazioni*).

Non vogliamo fare nessuna concorrenza alle altre Università e specialmente alle Università toscane e l'onorevole ministro sa che proposi io stesso che fosse deferito alla Commissione Reale lo studio delle condizioni dell'istruzione superiore in Toscana, per trovare il *modus vivendi*; ma vediamo che anche Firenze abbia quel che le spetta come diritto storico e che abbia assicurata la sorte dei suoi principali Istituti.

Questa è la raccomandazione che faccio all'onor. ministro, sperando che egli mi darà, se non altro, l'assicurazione che vorrà studiare la questione per vedere se potrà in qualche modo compensare Firenze dei danni che anche da questa legge provengono. (*Approvazioni*).

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io mi permetto di prendere la parola e di fare alcune brevi osservazioni in seguito all'importante discorso dell'onorevole collega Torrigiani, che pochi momenti or sono voi avete ascoltato.

Io sono, per dir così, una figura qualunque chiamato in causa come avente l'onore di appartenere alla Facoltà giuridica di Pisa. Ebbene, a nome di questa Facoltà e per la qualità che ho l'onore di rivestire, io dichiaro in primo luogo che la disposizione della legge, ora in esame (disposizione perfettamente lodevole e che deve essere accolta, perchè la legge che si discute tende a rialzare quant'è possibile la nobiltà grande del notariato), la disposizione per la quale si richiede il titolo della laurea in giurisprudenza, è disposizione ottima, perchè la giurisprudenza è il fondamento della dottrina, della scienza e della coscienza del notaio.

È per questo che sul dubbio proposto non ammetterei per conto mio nessuna eccezione: la regola, la disposizione della legge mi pare lodevole e perfetta.

Quanto all'Istituto di Firenze, due sono le proposte che l'onor. Torrigiani ha fatto; l'una

di rendere completa questa Facoltà di notariato che è in Firenze. Ebbene, già il mio onorevole collega lo ha detto, facendo ciò, si costituirebbe una nuova Facoltà giuridica; e una Facoltà giuridica farebbe sorgere il desiderio di una Università. Ora, una Università a Firenze, accanto alle Università di Pisa e di Siena, intende bene il Senato che non è possibile di concepire. Le Università sono forse anche troppe in Italia! Io vorrei che fossero governate e custodite con tutto quel maggior rigore che è possibile per il progresso e l'avanzamento continuo della scienza, ma certo ad aumentarle non ci può pensare affatto.

Ebbene, che cosa resta? Resta un favore che si può concedere agli alunni della scuola di notariato di Firenze, e questa concessione credo che la Facoltà giuridica di Pisa non sarà aliena dal concedere. Vale a dire che dopo il primo anno potranno quei giovani passare al secondo anno nell'Università di Pisa, completando quegli esami che loro mancassero, secondo le regole dell'Istituto dal quale escono.

In questo modo tutti potrebbero essere contenti, e tutto sarebbe perfettamente ordinato, e credo che lamentele non si potrebbero sollevare, perchè l'Istituto di Firenze si conserva; sarà aiutato dal Governo largamente, come io mi auguro, ed i giovani potranno facilmente profittare degli studi incominciati a Firenze, e di quelli continuati e compiuti o a Pisa, o a Siena, o in altro luogo. (*Bene*).

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. L'on. senatore Torrigiani, come sempre, ha parlato con alto senso di italianità. Egli riconosce la necessità che i futuri notai siano muniti di laurea in giurisprudenza. Egli poi ha compreso un'altra cosa, che non è possibile oggidi in Italia creare frazioni di Università; poichè, se si ammettesse che dalle scuole di notariato si possa passare al terzo anno di giurisprudenza, noi verremmo indirettamente ad aumentare il numero delle Facoltà di giurisprudenza.

L'onorevole Torrigiani poi mi insegna che una Facoltà giuridica è un complesso di istituti e di organismi didattici o scientifici che cominciano al primo anno e finiscono al quarto.

Lo spezzare questo organismo, sarebbe fare cosa non giovevole alla dignità e alla serietà degli studi; ed io sono molto grato all'onorevole senatore Torrigiani, che abbia riconosciuto questa verità, benchè ciò non giovi alla sua città.

E d'altra parte io debbo dichiarare che egli, difendendo gli interessi dell'Atene d'Italia, e gli Istituti di alta cultura che sono sorti a Firenze, egli difende un diritto della sua città, diritto di cui il Governo è disposto a tener conto.

A Firenze l'educazione e l'istruzione dei giovani italiani, principalmente di quelli che sono destinati all'insegnamento delle belle lettere, può compiersi con grande efficacia.

In un disegno di legge che ho presentato al Senato, e che spero possa essere presto discusso, io ho tenuto conto di questa condizione speciale di Firenze; con esso Firenze ottiene un piccolo vantaggio, piccolo, ma non trascurabile.

Stamane una Commissione di autorevoli cittadini di Firenze, ha presentato uno studio intorno alla riforma degli Istituti superiori di quella città, ed io dichiaro al Senato che, tenendo ben presente le condizioni dell'istruzione superiore in tutta la regione toscana, gli interessi di tutte le Università e degli Istituti superiori italiani, nonché le condizioni della finanza, mi appresto a studiare con grande attenzione, e dirò anche con benevolenza, le proposte che gli enti locali hanno presentato. Quelle proposte saranno deferite all'esame della Commissione Reale, per la riforma dell'istruzione superiore, e poi il Governo prenderà le sue decisioni, avendo ben presente quanto l'Italia debba, per la sua grandezza spirituale, alla città di Firenze. (*Approvazioni*).

FILOMUSI-GUELFÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFÌ. Dopo i discorsi esaurienti dei senatori Torrigiani e Buonamici, a me non rimane che aggiungere pochissime parole.

E le aggiungo innanzi tutto, perchè sono affezionato al liceo di Aquila, ed ho un affetto, che perdura, per quella città e per quella scuola universitaria, che io ho anche frequentata nei primi tempi, quando cominciai lo studio del diritto.

Non mi fermerò a ricordare le origini anti-

chissime della scuola di Aquila, da tutti conosciute, e che si fanno rimontare a Federico II o giù di lì, per giungere fino al Regno di Giuseppe Bonaparte, ed a quello di Gioacchino Murat e dei Borboni. In seguito quella scuola cadde nelle mani dei Gesuiti, che hanno segnata la decadenza dell'insegnamento universitario.

Lasciando queste memorie storiche, dirò che il disegno di legge, che ora si presenta, reclamando la laurea in giurisprudenza per i notai, è degno dell'approvazione del Senato. Anche noi della Facoltà giuridica di Roma spesso abbiamo fatto voti perchè fosse incluso questo precetto nella legge.

La questione, che ora nasce per equiparare o meno gli insegnamenti, che si danno (non parlo di Firenze, perchè ne ha già detto tanto bene il senatore Torrigiani) nelle scuole di Catanzaro, Bari ed Aquila, si riduce a ben poca cosa; perchè si tratta di trovare un modo per facilitare il passaggio alla Facoltà di legge.

Debbo dire innanzi tutto che non mi spaventa questo passaggio. Noi dobbiamo riconoscere un fatto, doloroso se vogliamo, quale è quello che moltissimi scolari non vengono alle lezioni: ora, se questi potessero trovare un buon insegnante che loro chiarisse in forma piana e sintetica le norme del Codice civile, del Codice di procedura civile e di altri Codici, non sarebbe male.

E un altro bene si produrrebbe, che è stato indicato anche nella discussione alla Camera, nelle tornate del maggio 1910, cioè quello che le nostre Facoltà si assottiglierebbero di uditori.

Io credo che la prospettiva per i giovani, che studiano nelle scuole universitarie di Aquila, di Bari e di Catanzaro, di dover passare nelle Università complete, potrà essere loro di sprone a farli studiare meglio: e invece di un danno si avrebbe un altro vantaggio, perchè, quando vengono nelle nostre Università, ottenendo il passaggio, per esempio, al terzo anno, i professori delle Università primarie esigeranno da loro non solo la prova di ciò che hanno studiato nell'anno, ma anche la prova che essi abbiano notizia sufficiente di quanto s'insegna nei corsi propedeutici.

I complementi della cultura giuridica rappresentati dai corsi più scientifici, quali, ad esempio, la filosofia del diritto e la storia del

diritto, i cui esami si dovrebbero dare negli ultimi anni dell' Università, possono benissimo essere rimandati all' ultimo anno; tanto più che ora, con la libertà di ordinare gli studi, lo studente fin dal primo anno si prospetterà di dover dare questi insegnamenti più scientifici al terzo od al quarto anno. Sotto questo punto di vista, dunque, io sono favorevole alla laurea ed al riordinamento di queste scuole, secondo il disegno di legge già approvato dall' altro ramo del Parlamento; il quale disegno di legge, pur includendo delle difficoltà, che ne hanno fatto sospendere l' approvazione, non è stato seppellito, poichè è sempre compreso nella serie dei disegni di legge ancora sospesi.

Per conseguenza io credo che l'onorevole ministro dell' istruzione, il quale ha riconosciuto che veramente queste scuole universitarie hanno fatto del bene, e che meglio potrebbero fare una volta riordinate, curerà acciocchè dalla Commissione Reale, che studia nell' insieme l' organamento generale universitario, anche il mio desiderio, che è anche il desiderio degli Abruzzi, venga soddisfatto.

Debbo ricordare infine che dal ministro Orlando (è ciò è detto anche nei documenti allegati al progetto di legge discusso all' altro ramo del Parlamento) fu istituita una Commissione, della quale io ebbi l'onore di far parte. Feci allora un progetto di ordinamento, ma si disse che non si potevano attuare in tutto le mie proposte, perchè esse formavano oggetto di regolamento. Io non sono di questo parere, poichè credo che veramente esse debbano formare oggetto di legge; ma mi auguro che, se l'onorevole ministro dell' istruzione si deciderà a presentare un progetto di legge a questo scopo, vorrà tener conto di quelle mie proposte, che furono trovate accettabili non solo da deputati, ma anche da impiegati altissimi del Ministero. Ma quello che credo indispensabile che si faccia, riordinando queste scuole universitarie di Aquila, di Bari e di Catanzaro, è di stare specialmente fermi nello stabilire un insegnamento istituzionale di diritto civile; perchè le istituzioni di diritto civile, quando sono insegnate da professori che hanno coscienza de' fini e dei limiti di esse, sono indispensabili, perchè l'alunno venga ben preparato allo studio più ampio e profondo del Codice civile.

Tutti sanno infatti che tra l'insegnamento

delle istituzioni e quello del Codice civile c'è una differenza di semplice grado. Mi permetto anzi di dire che noi professori di diritto civile ci dobbiamo ricordare, allorquando insegniamo, che non siamo chiamati nelle scuole a far discussioni altissime, che certe volte mettono a repentaglio il nostro stesso cervello: noi dobbiamo prendere i termini medi, e cercare soltanto di insegnare, giacchè la nostra principale funzione è precisamente quella d'insegnare. Le ricerche scientifiche si potranno fare nei Seminari, negli Istituti, nelle riviste giuridiche, nei libri; ma nella scuola lasciamo le ricerche, e lasciamo tante controversie, altrimenti finiremo per trasformare la scuola in una vera accademia di diritto controverso; e l'accademia di diritto controverso non è scuola.

E dopo di ciò ho finito.

Ringrazio il Senato e l'onorevole ministro di avermi benevolmente ascoltato. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Prendo ben volentieri atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ringrazio della cortesia con la quale mi ha risposto.

Se sono rese fioriranno! Conosco l'animo dell'onorevole ministro e so benissimo come egli sia favorevolmente disposto verso la città di Firenze. Spero perciò che qualche cosa si farà e qualche cosa di veramente utile e proficuo.

Ed ora un'altra piccola osservazione, che avevo dimenticato di far prima.

So che l'onorevole senatore Polacco presenterà una proposta per un articolo transitorio, appunto per assicurare ad ogni modo la sorte degli studenti già iscritti alle scuole di notariato di Firenze e di altre città.

Dichiaro fin d'ora di associarmi a questa proposta dell'onorevole senatore Polacco. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione dell'art. 6, che rileggo:

Art. 6.

Nelle isole, dove non esiste alcun notaio, potrà con decreto Reale, previo il parere del

Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità. Egli però non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.

Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaio, e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possono agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi vicini provvisti di notaio.

L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaio, rispetto alla responsabilità civile e penale dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno esser depositati negli archivi del distretto.

Gli atti raccolti dalle persone autorizzate alle funzioni di notaio a termini del presente articolo, dovranno, al cessar dell'esercizio delle medesime, essere depositati negli archivi del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho domandato la parola per una semplice osservazione di forma, cui si potrà provvedere quando si procederà al coordinamento dell'intero disegno di legge.

In questo art. 6, nel primo capoverso, si dice: « Nelle isole, dove non esiste alcun notaio potrà, ecc. ». E nel secondo capoverso si fa l'ipotesi dei comuni e delle frazioni di comune ove pure non esista alcun notaio.

Ora, a me sembra che dopo il secondo capoverso si debba trasportare l'ultima parte del primo e cioè quella che dice: « egli però non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione del comune assegnatagli ».

Questa trasposizione si rende necessaria dacchè trattasi di disposizione che si riferisce tanto all'ipotesi del primo quanto a quella del secondo capoverso di quest'art. 5.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Poichè a proposito di quest'articolo è stata sollevata una questione di forma, pregherei l'onor. ministro ed il Senato di portare la loro attenzione sul fatto che in questo stesso articolo vi è una ripetizione che sarebbe opportuno di togliere.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Va benissimo! Questa ripetizione l'ho notata anch'io e sarà tolta.

PETRELLA. Allora, poichè l'onor. ministro mi ha prevenuto, io non ho ragione d'insistere.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'osservazione dell'onorevole senatore Polacco mi sembra opportuna.

Si tratta di una semplice trasposizione che rende più chiare le disposizioni contenute in questo articolo.

Nello stesso articolo occorrono però altre due piccole correzioni.

La prima si riferisce al terzo comma, nel quale è detto che « l'esercente autorizzato sarà considerato come notaio, rispetto alla responsabilità civile e penale » ecc. È necessario aggiungere anche le responsabilità disciplinari, che potranno essergli contestate.

L'ultimo comma poi dell'articolo, nella sua prima parte, ripete il comma precedente, meno le ultime parole. Propongo quindi che il terzo e il quarto comma si fondano così: « l'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaio rispetto alle responsabilità civili, penali e disciplinari dipendenti dai suoi atti i quali al cessare dell'esercizio dovranno essere depositati nell'Archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per la conservazione e la consegna degli atti e dei volumi dei notai ».

PRESIDENTE. Non facendosi alcuna osservazione, pongo ai voti l'articolo così modificato che rileggo:

Art. 6.

Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.

Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaro, e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possono agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi vicini provvisti di notaro.

L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessare dell'esercizio dovranno essere depositati negli archivi del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per la assicurazione e la consegna degli atti e dei volumi dei notai.

Egli non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.

Pongo ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 7 che rileggo:

Art. 7.

Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione

sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato, ed al procuratore del Re del Tribunale civile presso la cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al Tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del Pubblico ministero sarà notificato all'interessato, e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del Pubblico ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Desidero fare una semplice domanda, che si riferisce alla prima e all'ultima parte dell'articolo.

La prima parte dell'articolo fa due ipotesi: chi vuole ottenere l'iscrizione tra i praticanti notai, e chi vuole essere ammesso agli esami di idoneità deve fare domanda al Consiglio notarile ecc.

L'ultimo capoverso prevede il caso che il Consiglio non si sia riunito, e qui tra parentesi mi permetterei di suggerire la parola « non abbia *deliberato* » perchè il Consiglio può riunirsi e trascurare di provvedere sulle domande e in tal caso è autorizzato il presidente ad ordinare l'iscrizione.

Ora, io noto, questa ultima parte dell'articolo è il complemento di una sola delle due ipotesi fatte sopra, cioè quella riguardante la iscrizione fra i praticanti; ma sulla domanda di ammissione all'esame, che cosa si farà se non si è provveduto? Questa è la domanda che io rivolgo all'Ufficio centrale ed all'onor. ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo contempla due ipotesi: la prima riguarda l'iscrizione fra i praticanti, e l'altra l'ammissione all'esame di idoneità. Per la prima basta il provvedimento

del presidente; per la seconda l'urgenza è minore, dovendo provvedere la Commissione alla verifica dei titoli dei nuovi aspiranti.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne da facoltà.

PETRELLA. E se non si provvederà? Questo candidato dovrà forse aspettare due o tre anni?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Gli esami hanno luogo ad una data stabilita. Si preparano intanto gli elenchi degli aspiranti, per decidere prima dell'esperimento sulle questioni che potranno sorgere.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sono due argomenti bene distinti: l'iscrizione del ruolo dei praticanti, e l'ammissione all'esame di idoneità.

Chi domanda l'iscrizione nel ruolo dei praticanti, e ne ha i titoli, ha diritto che questa ammissione sia fatta colla massima sollecitudine, perchè è un provvedimento che riguarda lui solo e fa decorrere per lui il periodo della pratica professionale; perciò il progetto doveva preoccuparsi della ipotesi che per difficoltà di convocazione del Consiglio notarile, la deliberazione del Consiglio stesso, che è la forma normale per cui ha luogo l'iscrizione nell'albo dei praticanti, potesse essere ritardata. In compenso ha autorizzato il presidente del Consiglio notarile ad ordinare, in via di urgenza, interinalmente, l'iscrizione, salvo ratifica da parte del Consiglio a suo tempo.

Quanto alla domanda di ammissione all'esame, ogni candidato, che ha compiuto il suo ciclo di pratica, la può presentare dal giorno che ha finito la pratica, nel momento che più gli piaccia e in vista di una determinata sessione di esami; ma non ha diritto che sia dato un provvedimento più o meno sollecito nel suo interesse individuale: egli ha diritto soltanto che questa domanda sia tenuta presente per la prossima sessione di esami. La legge non ha supposto, come non credo nessun'altra legge supponga, o trovi necessario provvedervi, il caso che gli organi amministrativi non diano corso alle pratiche che sono di loro pertinenza: il

progetto non ha avuto bisogno di dare nessun provvedimento, perchè l'aspirante deve presentare la sua domanda, e, per il tempo nel quale la sessione di esame si apre, questa domanda avrà corso normale.

Non c'è nessun pericolo che egli debba essere posposto, vale a dire che questa sua domanda non sia tenuta presente per la prima sessione di esami: il supporlo sarebbe supporre gratuitamente nel Consiglio notarile una deliberata partigianeria in odio di un determinato praticante. Perciò è chiaro che la legge in questo argomento non doveva dare nessun provvedimento. Al regolamento spetterà poi di stabilire il corso, diremo così, formale delle istanze per ammissione all'esame.

Nella legge, ripeto, non c'è bisogno di dire in proposito niente altro.

Credo che questi chiarimenti potranno soddisfare l'onorevole senatore Petrella.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, e non essendovi proposte, pongo ai voti l'art 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

L'esame è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte di appello, che ne ha la presidenza, di un membro del Pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del Tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello, e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.

(Approvato).

Art. 9.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontà, e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.

L'esame orale verserà sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giu-

risdizione, nonchè sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.

Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso di mancata approvazione, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.

(Approvato).

Art. 10.

Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*; e dà in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale annunzierà il concorso nel proprio bollettino.

Mancando il presidente all'adempimento di siffatti obblighi, provvederà il procuratore del Re del Tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile.

Le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti di cui nell'art. 5, deve presentarsi al Consiglio notarile entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza.

(Approvato).

Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

a) Se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici di pubbliche amministrazioni, delle pubblicazioni e della condotta morale;

b) Se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato

dell'esame di idoneità, ai titoli legali, ai servizi resi in uffici di pubbliche amministrazioni;

c) Se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).

Quando sia dimostrata l'esistenza di eccezionali ragioni, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.

A questo articolo è stato proposto un emendamento firmato dai senatori Polacco, Lagasi, Cefaly, Fadda e Petrella di cui do lettura:

Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno, semprechè la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, le norme seguenti:

a) se concorrano solamente candidati notari si terrà conto del merito risultante dall'esame, della durata di effettiva pratica notarile, dei titoli legali, dei servizi affini al notariato resi in uffici di pubbliche amministrazioni e delle pubblicazioni;

b) se concorrano solamente notari esercenti si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali, ai servizi affini al notariato resi in uffici di pubbliche amministrazioni;

c) se concorrano promiscuamente, ecc., come nel testo dell'Ufficio centrale con l'aggiunta proposta nell'emendamento Mazzotti.

Poi inserire prima dell'ultimo comma il seguente capoverso:

Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

A questo stesso articolo è presentato un altro emendamento firmato dai senatori Mazzotti,

D'Andrea, Polacco, Carafa e D'Ayala Valva, di cui do lettura:

Alla lettera c), dopo le parole: con preferenza ai notai in esercizio, *aggiungere:* ed ai candidati notai che abbiano prestato servizio come conservatori negli archivi notarili, applicandosi nei rapporti di tali concorrenti i criteri indicati nella lettera b).

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco per svolgere il suo emendamento.

POLACCO. L'emendamento proposto anche a nome di altri onorevoli colleghi (e ai nomi stampati si è aggiunto da ultimo l'on. Petrella) consta di due parti: una parte costituisce modificazioni di pura forma, sulle quali credo non possa sorgere alcun dissidio. La modificazione concerne quanto riguarda la condotta morale, che è bene indicare in principio dell'articolo, come quella che investe e regge tutti i casi di cui poi si viene a parlare. È una piccola, se si vuole, ma non trascurabile miglioria di forma, almeno così pare a noi, perchè nel testo dell'Ufficio centrale questa condotta morale, che deve certamente campeggiare in prima linea, nella lettera a) figura ad esempio come condizione ultima, nella b) figura a metà strada. Noi torniamo in questa maniera al testo originario ministeriale, e ci conformiamo pure al testo della legge vigente (art. 11).

Vengo alle altre parti che toccano invece la sostanza. Il progetto ministeriale, facendo una buona volta ragione di quel sistema che è stato in vigore fin qui, e che non è mai abbastanza deplorato, del dare la preferenza soltanto a quella accidentalità che è l'anzianità di esame, aveva, riguardo ai candidati notai, dichiarato che si debba tener conto in particolar modo del merito di esame. È un criterio razionalissimo, che si sostituisce interamente a quello inconcludente della data dei rispettivi esami fra i vari concorrenti.

L'Ufficio centrale non ha voluto abbandonare del tutto il vecchio principio, e ha dichiarato che, se concorrono solamente candidati notai, si terrà conto del merito e dell'anzianità di esame, e poi degli altri titoli di cui farò in seguito parola.

Pare a noi che, pur ridotta in minor ambito questa condizione dell'anzianità di esame, turbi il criterio che deve presiedere nella risoluzione di questi concorsi.

Torna sempre questo elemento accidentale a fiancheggiare quello del merito che dovrebbe essere il solo dominante. Invece sembra a noi che pur trovandosi al concorso, che è l'ipotesi della lettera a), solo i candidati notai, vi è un ben altro requisito meritevole di tutta la considerazione, ed è la più o meno lunga pratica notarile che questi candidati abbiano effettivamente compiuta. Noi sappiamo che il minimo per potersi presentare all'esame di notaio è un biennio di pratica; ma ciò non esclude che qualche candidato resti nello studio di un notaio per tre o quattro anni. Orbene, ecco qui un elemento che realmente costituisce un coefficiente di aumentata cultura e che renderà il candidato, accanto al merito risultante dalla prova dell'esame, preferibile ad altri concorrenti i quali abbiano o il minimo di pratica o un termine più breve del suo. Questo per ciò che riguarda una prima modificazione.

Con l'altra si torna tanto per la lettera a) che per la lettera b) al testo originale col quale si dà peso ai servizi affini al notariato, non già a servizi resi « negli uffici di pubbliche amministrazioni » come qui si dice genericamente. Si può ben trattare di pubbliche amministrazioni che non hanno alcuna affinità coll'esercizio del notariato (come ad esempio l'ufficio di questura). Dicasi dunque « uffici affini al notariato resi in pubbliche amministrazioni ».

Finalmente la modificazione più radicale che si proporrebbe a questo articolo risulta da quel comma che noi abbiamo proposto per ultimo e che suona così: « Nei casi di cui alle lettere b) e c) (cioè quando o soli notai esercenti o notai esercenti insieme con candidati al notariato si presentano all'esame) a parità delle altre condizioni dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto a concorso ». *Cæteris paribus*, quando ripeto, per tutti questi candidati, fatta la valutazione dei titoli legali di servizi resi qua e là, del merito risultante dall'esame di idoneità ecc., si trova che la bilancia non pende nè da un lato, nè dall'altro, abbiamo creduto che un coefficiente di cui sia necessario tener calcolo sia questo, che se fra tanti concorrenti uno ve ne ha che già eserciti nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso, per considerazioni che mi sono sentito già fare quando ho parlato in tema di testimoni, quali la con-

scenza dello stesso dialetto e più degli usi e costumanze del luogo (cose a cui può trovarsi del tutto estraneo chi venga di fuori) quel candidato debba avere la preferenza. Se noi dicessimo che questa circostanza debba pesare da sola come titolo di preferenza domanderemo cosa ingiusta, ma noi ci prospettiamo l'ipotesi che in tutto il resto le condizioni siano pari, ed allora crediamo che con minor disagio dei notai stessi che non debbono così andare a cercare una sede lontana e con utilità delle popolazioni, si darà la preferenza a quelli che si trovano nelle condizioni indicate da questo capoverso che abbiamo l'onore di proporre e che speriamo ottenga l'approvazione dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha concordato con l'onorevole ministro l'art. 11, introducendo alcune modificazioni nel testo distribuito; si rimette quindi ai chiarimenti che darà l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Do ora facoltà di parlare all'onorevole senatore Mazziotti per lo svolgimento del suo emendamento.

MAZZIOTTI. Il mio emendamento è molto semplice. Esso si riferisce alla lettera c) dell'articolo 11 che prevede il caso di un concorso al quale prendano parte candidati notai e notai in esercizio. Ora, fra i candidati notai possono intervenire anche persone che siano state conservatori di archivi notarili. Evidentemente costoro, pure avendo i maggiori meriti, avendo prestata opera lodevolissima per molti anni in questi uffici, non avrebbero mai probabilità di riuscire nel concorso per la disposizione della lettera c), quale è stata formulata dall'Ufficio centrale ed accettata dal Governo.

Infatti essa dà assoluta preferenza nei concorsi ai notai in esercizio, di modo che a nulla varrebbero a questi conservatori nè un lungo esercizio del notariato, nè di avere negli archivi reso i maggiori servizi, giacchè si vedrebbero preferire, in omaggio a questa lettera c), qualunque notaio esercente avesse di meno merito e di nessuna anzianità.

Ora, questo non mi sembra nè equo nè giusto perchè certamente questi ex conservatori meritano, se non la preferenza, almeno la parità

di diritti in confronto dei notai in esercizio, tanto più che essi nel concorso per l'ufficio di conservatori vennero scelti, giusta l'art. 100 dello stesso disegno di legge, fra i notai in esercizio più meritevoli, in vista di molteplici requisiti, indicati nello stesso articolo.

Ora, perchè dare preferenza assoluta anche al più giovane e al più novellino fra i candidati notai, a fronte di funzionarii che abbiano prestato lodevole opera per molti anni negli archivi notarili, che hanno tanta analogia con l'ufficio di notaio?

Bramerei con l'emendamento, che ho avuto l'onore di proporre insieme ad altri colleghi, che la preferenza di cui alla lettera c) si estendesse anche ai candidati notai che abbiano prestato servizio come conservatori negli archivi notarili. Nei rapporti degli uni e degli altri si applicherebbero i criteri di preferenza stabiliti dalla lettera a), criteri giustissimi, e a proposito dei quali non si può avere dissenso alcuno.

E mi pare che questa sia una conseguenza anche logica dell'idea cui è informato l'articolo 11, perchè se nella prima parte dell'articolo 11 viene considerato come titolo di preferenza il servizio reso in altre pubbliche amministrazioni, qualunque essa sia *a fortiori*, bisogna considerare come titolo di preferenza il servizio prestato negli archivi notarili.

Mi auguro perciò che l'onor. ministro e l'Ufficio centrale vorranno accogliere questo mio emendamento, il quale si ispira ad un perfetto criterio di equità e di giustizia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando se gli emendamenti dei senatori Polacco e Mazziotti sono appoggiati.

Chi li appoggia voglia alzarsi.

(Sono appoggiati).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sull'articolo 11 è stata concordata la nuova formula, che è stata già indicata. Non ho difficoltà di consentire nella proposta dell'onor. Polacco, che antepone alle altre condizioni quella della condotta morale. L'articolo quindi nella sua prima parte sarebbe modificato così:

« Il Consiglio notarile, esaminati i documenti

dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

« Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

« a) Se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito, dell'anzianità d'esame, dei titoli legali dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato, e delle pubblicazioni.

« b) Se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali, ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato ».

Quanto alla lettera c) m'incombe l'obbligo di accennare all'emendamento proposto dall'onor. senatore Mazziotti. Pare a me, e sono d'accordo coll'Ufficio centrale, che la proposta dell'onor. senatore Mazziotti può dar luogo ad inconvenienti che ho il dovere di segnalare all'onor. proponente e al Senato. Con essa si peggiorerebbe la condizione dei notai in esercizio, perchè ai *candidati notai* che abbiano prestato servizio come conservatori degli archivi notarili sarebbe dato un privilegio a danno di coloro che effettivamente hanno esercitato l'ufficio notarile e hanno dato prova di attitudine e di capacità. E poi con quale criterio si procederà? Fra i notari esercenti e i conservatori, quando concorrano gli uni e gli altri, chi dovrà avere la preferenza? Prego quindi l'on. senatore Mazziotti di non insistere.

Debbo però avvertire che vi è una modificazione da introdurre nell'ultimo comma dell'articolo. L'Ufficio centrale aveva proposto di ammettere la prevalenza del domicilio o della residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso, « quando sia dimostrata l'esistenza di eccezionali ragioni ». Questa formula può nella sua applicazione prestarsi ad interpretazioni arbitrarie; ed è necessario segnare un criterio preciso che renda impossibile ogni abuso. In cosa così delicata, le formule generiche sono sempre pericolose, potendo riuscire di fatto pregiudizievole dei diritti dei concorrenti. Invece la formula originaria dell'ultimo comma del progetto ministeriale evita questi pericoli e provvede ad assicurare la nomina dei notai

nelle piccole sedi, che altrimenti continuerebbero, come in molti casi è avvenuto, a vedere vuoto costantemente l'ufficio notarile presentando molti candidati notai al solo scopo di ottenere la nomina per potere più facilmente concorrere altrove. Vi sono comuni nei quali i concorsi si succedono ai concorsi e i notai sono nominati; ma nessuno conserva l'ufficio e ne adempie i doveri. Invece coll'ultimo comma del progetto ministeriale l'inconveniente sarà eliminato colla concessione, per la sede di minore importanza, della facoltà di preferire chi ha il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso. Così soltanto potranno alcuni comuni avere effettivamente coperta la piazza notarile loro assegnata.

Chiarito in questo senso il concetto che ha ispirato l'ultimo comma del disegno ministeriale, sono lieto di avere il consenso dell'Ufficio centrale nel riproporlo; e quindi prego il Senato di accogliere l'art. 11 colle modifiche che ho accennato; e grato all'onor. Polacco se, tenuto conto che le sue proposte trovano sostanzialmente posto nell'articolo concordato tra il Ministero e la Commissione, non insisterà nella votazione del suo emendamento. Rivolgo eguale preghiera al senatore Mazziotti per il suo emendamento.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Poichè non abbiamo sott'occhio il testo dell'emendamento, pregherei che fosse data lettura di ciò che riguarda la lettera a) dell'art. 11, come è stato concordato tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La lettera a) dell'art. 11 sarebbe così concepita:

« Se concorrono solamente candidati notai, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità di esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e delle pubblicazioni ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Dichiaro di essere soddisfatto, ma evidentemente, solo in parte.

Sono soddisfatto per ciò che riguarda la forma,

inquantochè quel che concerne il criterio della condotta morale fu collocato ora al suo posto. E per ciò che riguarda la sostanza, anche mi fa piacere che si sia tornati, come i miei colleghi ed io desideravamo, all'idea che si dia peso a quei soli servizi pubblici che presentino affinità coll'esercizio della professione notarile.

Per questa parte non posso che ringraziare il ministro e l'Ufficio centrale dell'accoglienza fatta alle nostre osservazioni.

Certo io mi dolgo che si persista nel dar peso all'anzianità di esame, e non mi ripeto per la terza volta sul perchè avremmo desiderato che invece si adottasse il criterio della più lunga pratica notarile.

Nella lettera a) rimane cioè quello che per me è un criterio del tutto accidentale, e che è stato pure scartato nelle recenti nostre discussioni sugli esami di concorso della carriera giudiziaria, il criterio di aver dato l'esame una sessione prima o una sessione dopo.

Farò ora una domanda analoga a quella che si faceva dall'onor. ministro in occasione dell'emendamento dell'on. Mazziotti: si terrà conto del merito e dell'anzianità di esame; ma come pesare questi due elementi insieme? come li doseremo questi due elementi? Questa può essere, pare a me, una fonte di dubbiezze, d'incertezze per le Commissioni giudicatrici, e, diciamo pure, anche una fonte eventuale di arbitrii, tanto più che le tradizioni hanno il loro peso. Ci saranno cioè Commissioni che continueranno a dare gran valore all'anzianità fino a soverchiare di gran lunga il merito.

Quanto all'ultima parte dell'articolo, la formula che presentava l'Ufficio centrale come emendamento al testo del progetto ministeriale peccava per troppa elasticità. Dicevasi « *quando sia dimostrata l'esistenza di eccezionali ragioni*, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso ». Come bene ha osservato l'onor. ministro, la valutazione di queste ragioni darà luogo ad arbitrii che è sempre meglio evitare. È molto meglio invece fissare un criterio preciso quale risulta dalla proposta originaria, che cioè quella norma si adotti nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile.

Certo che ogni cosa al mondo ha i suoi in-

convenienti. E credo dispiaccia ai notai l'inegabile titolo di preferenza che per maggiori concorsi in avvenire, viene ad acquistarsi chi pur sarebbe meno meritevole, per la pura accidentalità di essere egli il solo concorrente domiciliato o residente nel luogo di scarsa importanza e per ciò meno ambito.

Ma pur riconoscendo tale inconveniente, ripeto ciò che ho detto fin da principio, nella discussione generale, doversi cioè al disopra di tutti gli interessi dei singoli, curare i bisogni delle popolazioni.

Ma, il lodevole ristabilimento di questo comma come era nell'originario progetto ministeriale, non esclude affatto l'altra ben differente proposta che, d'accordo con altri colleghi, ho fatta per una ben diversa ipotesi.

L'ipotesi contemplata nel detto comma non assorbe infatti la nostra. Essa allude al caso di sedi di minore importanza, provviste di un solo posto notarile, e dice prevalga la circostanza che il concorrente ha domicilio o residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso. È un criterio che sovrasta agli altri per il bisogno di provvedere all'interesse di quelle così disagiate e poco curate popolazioni, che possono stare anni ed anni senza notaio nella loro sede.

Noi invece supponiamo un concorso che si apra anche per un posto vacante in una sede della massima importanza, come potrebbe essere Roma; ebbene, tra i vari concorrenti che possono essere notai esercenti nei distretti più disparati d'Italia, date la preferenza, diciamo, *coeteris paribus* a quello che appartiene al distretto di Roma per l'abitudine che egli ha degli affari e la conoscenza degli usi e del linguaggio locale. Per queste considerazioni io ritengo che le due cose siano conciliabili, e che la disposizione da noi proposta, che non arreca danni, ma anzi agevola l'opera della Commissione esaminatrice che può trovarsi altrimenti imbarazzata nel decidersi tra vari concorrenti di perfetta parità di merito, possa essere accolta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori scrutatori, gli stessi di ieri, di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Baldissera, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Beneventano, Bertetti, Biscaretti, Blaserina, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buonamici.

Carafa, Caravaggio, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cocuzza, Colleoni, Conti, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cupis, De Riseis, Di Broglio, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fracassi, Frascara.

Garofalo, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lanza, Levi Ulderico, Luciani.

Malvano, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Pasolini, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Pollio, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Riberi, Ricci, Riolo, Roux.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Solinas-Apostoli, Sonnino.

Tajani, Tami, Tarditi, Taverna, Todaro, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vigoni Giuseppe, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Polacco ha richiamato l'attenzione del Senato sul suo emendamento all'ultimo comma dell'articolo 11 col quale aggiunge che, a parità delle altre condizioni prevedute nelle lettere b) e c) di questo articolo, si accordi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto al quale appartiene il posto messo a concorso.

La proposta mi sembra accettabile, essendo ragionevole la preferenza che l'onorevole Polacco ha indicato. Credo di interpretare anche il pensiero dell'Ufficio centrale (*segnì di assenso dell'onorevole Astengo*) accogliendola.

POLACCO. Ringrazio.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. L'onor. ministro ha opposto all'emendamento mio e di altri colleghi una sola considerazione, cioè che, accettandolo, si potrebbe avere l'inconveniente della preferenza di candidati notai, che non abbiano avuto effettivo esercizio in concorso con notai esercenti.

Io debbo fare osservare all'onor. ministro che il conservatore, giusta il progetto di legge, è nominato in seguito ad un concorso, il quale è regolato dall'art. 100.

L'art. 100 dice così: « Saranno titoli di preferenza nel concorso l'esercizio effettivo della professione di notaio, ecc. »; quindi il conservatore evidentemente nella maggior parte dei casi (*interruzione dell'onor. ministro*)... (e ora verrò alle eccezioni) è stato prescelto in base a questo criterio, di aver cioè esercitato la professione di notaio.

Ma, dice l'onor. ministro, si può verificare l'ipotesi che la scelta sia stata fatta in base ad altri criteri, e che questo conservatore di archivi non abbia mai esercitato effettivamente la professione di notaio. Quale sarebbe la conseguenza allora della parità di trattamento? La conseguenza sarebbe che si dovrà tra tutti i candidati notai che abbiano prestato opera come conservatori e notai esercenti, scegliere in base ai criteri stabiliti alla lettera a) secondo il merito, l'anzianità d'esame, i titoli legali e i servizi resi in amministrazioni affini al notariato. Se voi, onor. ministro, modificate la frase della lettera a) « servizi resi in uffici di pubbliche amministrazioni » sostituendo l'altra « servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato », vuol dire che voi ammettete per tali servizi un titolo di preferenza. E questo titolo è indubbiamente maggiore per l'esercizio dell'ufficio di conservatore negli archivi poichè esso ha una grandissima affinità con l'esercizio notarile.

Ora, perchè ammettere solo in parte questi criteri e non dedurne le legittime, necessarie conseguenze? In ogni modo, detto ciò, poichè si tratta di una formola concordata fra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro, io sarei troppo ingenuo (ed oramai conto parecchi anni di vita parlamentare per avere simile ingenuità) mantenendo il mio emendamento; quindi aderendo

all'invito dell'onor. ministro, ritiro la mia proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quantunque l'onorevole Mazziotti, accogliendo la mia preghiera, abbia ritirato il suo emendamento, debbo fargli notare che il richiamo dell'art. 100 della legge non può avere alcun valore nella questione della quale si è parlato; perchè se questo articolo accenna al servizio notarile come uno dei criteri di cui deve tenersi conto nella nomina dei conservatori, la sua proposta invece si occupa dei « *candidati notari* che abbiano prestato servizio come conservatori negli archivi notarili », ciò che è cosa ben diversa.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, do lettura dell'art. 11 con le modificazioni testè accennate:

Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

a) Se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e delle pubblicazioni;

b) Se concorrano solamente notari esercenti si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità dell'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità ai titoli legali e ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato;

c) Se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).

Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la pre-

ferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.

Chi approva l'art. 11, così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 12 che rileggo:

Art. 12.

Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho domandato la parola per una modificazione di pura forma, una pedanteria, se si vuole.

Nell'articolo 12 si dice che non può validamente prendere parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli o rinunci alla medesima.

Ora, io vorrei che la riserva del giustificato motivo, ammessa per l'ipotesi di recesso dal concorso, la si ripetesse anche per l'altra ipotesi della rinuncia alla nomina.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Allora si suppone un giudizio sulla legittimità dei motivi della rinuncia.

POLACCO. Come si ammette che vi possano essere giustificati motivi per cui il candidato si ritiri dal concorso, gliene possono pur sovravvenire che lo costringano a rinunciare alla nomina.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. No, no, non è possibile.

POLACCO. Si persuada, onor. senatore Bertetti, che si tratta di una modificazione di pura forma...

Io plaudo all'idea informatrice di questa disposizione.

I concorsi non si fanno per giuoco e l'articolo 12 tende a trasformare questo principio e a dare delle norme perchè esso sia sempre osservato.

Io sono perciò d'accordo nella massima con l'Ufficio centrale e con l'onor. ministro; soltanto vorrei che la clausola del giustificato motivo fosse ripetuta anche per l'eventualità della rinuncia alla nomina. Mi sembra duro che, mentre si ammette che un candidato si ritiri dal concorso con giustificato motivo, si debba poi sancire l'esclusione da nuovi concorsi per un periodo di cinque anni, a carico del candidato che non si valga della vittoria ottenuta per ragioni plausibilissime e non già per capriccio.

Si colpisca e si colpisca severamente chi si ritira dal concorso o rinuncia alla nomina senza giustificato motivo, ma chi nell'una e nell'altra ipotesi lo fa per un motivo plausibile, giusto è che sfugga ad una sanzione così grave come quella stabilita dall'art. 12.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono dolente di non potere accogliere la proposta dell'onorevole senatore Polacco. In materia di concorsi e di rinuncie, si verificano frequentemente inconvenienti non lievi, che occorre siano preveduti nella nuova legge. I concorsi sono talvolta occasione per combinazioni scorrette che la legge vigente non può, nel maggior numero dei casi, impedire, e costituiscono un grave intralcio riuscendo anche ad offesa del buon diritto. (*Benissimo*).

Bisogna porre un freno ad intese irregolari od interessate. Perciò l'articolo 12 colpisce con una grave sanzione chi si ritira dal concorso senza un giustificato motivo che deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

È altrettanto grave la ipotesi della decadenza dalla nomina e della rinuncia, che obbligano a procedere a nuovo concorso, e che possono anch'essi essere effetto di combinazioni irregolari. La legge deve in questi casi intervenire per dignità stessa dell'ufficio notarile.

La disposizione dell'art. 12 risponde quindi a vere necessità. Non è possibile continuare

nel sistema vigente che rende possibile a pochi di inquinare il regolare funzionamento dei concorsi con manovre indegne e non disinteressate. Ed è altrettanto grave l'abbandono dell'ufficio che non può rimanere anch'esso senza una sanzione. Ed è questa sanzione che coll'articolo 12 si propone all'approvazione del Senato. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mi rendo conto delle ragioni che l'onor. ministro ha indicato e non insisto, pur dolendomi che chi fa una rinuncia in perfetta buona fede, perchè costretto dalle circostanze, abbia ad incorrere nella grave e immeritata sanzione di non poter adire a nuovi concorsi per un intero quinquennio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 12 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, udito il Pubblico Ministero, esprimerà in camera di Consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 14.

Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 10, il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, ommesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il Pubblico Ministero.

(Approvato).

Art. 14 bis.

La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino del Ministero stesso.

(Approvato).

Art. 15.

I notari sono nominati a vita con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 16.

Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purchè da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purchè si tratti di residenza di pressochè uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressochè uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

(Approvato).

CAPO II.

Dell'esercizio delle funzioni notarili.

Art. 17.

Il notaio, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

1° dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;

2° prestare giuramento, davanti al Tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, *di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate;*

3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6° provvedersi dal Consiglio dei repertori indicati nell'art. 59;

7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'art. 23.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Su questo articolo, di intesa con l'Ufficio centrale, propongo una piccola modificazione, col sostituire al Consiglio l'archivio per la provvista dei repertori, sembrando ciò più opportuno all'uniformità dei repertori medesimi.

PRESIDENTE. Con la variante indicata dal ministro, e ciò è che al n. 6 si dica: «provvedersi dall'archivio dei repertori indicati nell'articolo 59» pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

La cauzione è data o in titoli di rendita del debito pubblico o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.

I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

Il notaio esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

(Approvato).

Art. 19.

La cauzione deve rappresentare il valore:

di lire 15,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 100,000 abitanti;

di lire 12,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 50,000 abitanti;

di lire 9,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 10,000 abitanti;

di lire 3,000 per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori, a norma dell'art. 2027 del Codice civile.

Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal Genio civile, e a spese del notaio interessato.

La rinnovazione dell'ipoteca si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Una semplice osservazione. Nell'art. 18 della legge in vigore è detto a cura di chi si piglia l'iscrizione ipotecaria. In questo articolo, di cui ora discutiamo, non è detto nulla: si parla della rinnovazione che sarà fatta d'ufficio dal conservatore delle ipoteche ma della iscrizione non si parla. Quindi io vorrei che si dicesse espressamente che l'iscrizione si piglia a cura del notaio. Io proporrei perciò un'aggiunta che diverrebbe il penultimo capoverso dell'articolo, la quale aggiunta direbbe precisamente: « L'iscrizione sarà fatta a cura e spese del notaio ».

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, dell'Ufficio centrale. Io ammetto che si facciano delle modificazioni che portino dei miglioramenti alla legge; ma nel caso presente mi permetto di osservare che non alla leggera la Commissione non ha parlato della iscrizione ipotecaria, poichè come si può concepire che un notaio abbia dato una cauzione in beni stabili se non ha iscritto la ipoteca?

Del resto non respingo la proposta del senatore Petrella, perchè *quod abundat non vitiat*.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io mi sono limitato a pregare l'Ufficio centrale e il ministro di riprodurre una sanzione che già è nella nostra legge notarile, e che completa il concetto, perchè se ci è un'iscrizione, e poi ci deve essere una rinnovazione, bisogna che ci sia un individuo che prenda l'iscrizione.

Mi permetto quindi di pregare l'on. ministro di osservare la modificazione che io propongo e che ho già trasmesso al banco della Presidenza, perchè io credo che una volta che l'avrà letta, non troverà alcuna difficoltà ad accettarla.

(La Presidenza rimette al ministro il testo della modificazione dell'on. Petrella).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dichiaro di accettare questo emendamento, che in sostanza riproduce le disposizioni della legge vigente quanto alle iscrizioni. Alla rinnovazione dell'ipoteca secondo la nuova legge provvede d'ufficio il conservatore delle ipoteche a spese del notaro.

PRESIDENTE. L'emendamento o meglio l'aggiunta proposta dal senatore Petrella dovrebbe dire così: « La iscrizione della ipoteca si fa a cura e spese del notaio. La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro ».

Chi approva l'articolo 19 con questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

L'idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il Pubblico Ministero.

Contro il deliberato del tribunale è ammesso ricorso alla Corte d'appello, da parte tanto dell'interessato, quanto del Pubblico Ministero, nel termine di 30 giorni dalla deliberazione stessa.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Sono dolente di prendere spesso la parola, ma sono piccole cose passate inosservate, quelle sulle quali parlo, e credo che nella legge sia necessario di chiarirle. Del resto spero di sbrigarmi con poche parole.

Qui si dice: « contro il deliberato del tribunale è ammesso ricorso alla Corte di appello, da parte, tanto dell'interessato quanto del Pubblico Ministero, nel termine di trenta giorni dalla deliberazione stessa ».

Se si può, io dico, proporre un gravame, bisogna che chi può proporlo sappia del provvedimento contro del quale vuole ricorrere.

Ora, la notificazione o la cognizione di questo deliberato non è detto nell'articolo come debba farsi, ed invece è necessario lo si dica. Io in questo non ci metto nulla del mio, ma prego l'Ufficio centrale di ricordare quello che esso stesso ha scritto nell'art. 7.

Si potrebbe adoperare la stessa locuzione che l'Ufficio centrale ha adoperato nell'art. 7, nel

quale è detto: « Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull' ammissione all' esame, e la sua deliberazione deve sempre essere motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all' interessato, ed al procuratore del Re del Tribunale civile presso la cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio ».

Questa stessa notificazione che è stata prescritta nell' art. 7 deve prescriversi anche qui. È una cosa semplicissima, perchè se no, nè l' interessato, nè il Pubblico Ministero sapranno che la deliberazione fu emessa.

Si potrebbe dire: « La deliberazione del Tribunale sarà nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all' interessato ed al Pubblico Ministero, i quali potranno proporre ricorso alla Corte di appello contro la medesima, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ».

PRESIDENTE. Rileggo l' art. 20 colla modificazione proposta dal senatore Petrella:

Art. 20.

L' idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di Consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il Pubblico Ministero.

La deliberazione del Tribunale sarà nel termine di 10 giorni, a cura del cancelliere, comunicata all' interessato e al Pubblico Ministero, i quali potranno proporre ricorso alla Corte di appello contro la medesima nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

La modificazione proposta dal senatore Petrella è accettata dal Governo e dall' Ufficio centrale?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo l' accetta.

ASTENGO, *relatore*. Anche l' Ufficio centrale l' accetta.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. La Corte di appello deciderà in Camera di Consiglio o come tribunale?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È abituale che questi provvedimenti si prendano in Camera di Consiglio, ma non occorre certamente dirlo, altrimenti si dovrebbe parlare anche di ricorsi in Cassazione ecc.

PRESIDENTE. Rimane allora l' art. 20 nel testo emendato.

Lo pongo ai voti. Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell' ordine seguente:

1° al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell' esercizio delle sue funzioni;

2° al rimborso delle spese sostenute dall' archivio o dal Consiglio notarile nell' interesse del notaro o contro il medesimo, o nell' interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;

3° al pagamento delle tasse da lui dovute all' erario dello Stato;

4° al pagamento delle tasse da lui dovute all' archivio o al Consiglio notarile;

5° al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell' esercizio delle sue funzioni.

(Approvato).

Art. 22.

Il sigillo menzionato nel numero 4 dell' articolo 17 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda: « N... N... notaro in... » senza aggiunta di altri titoli o indicazioni. Se però nello stesso distretto vi sono due o più notari collo stesso nome e cognome, si dovrà aggiungere la paternità.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l' impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell' art. 17.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all' archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall' esercizio, a termini dell' articolo 41.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che per quest'articolo convenga tornare al testo ministeriale. La omonimia può verificarsi anche in occasione di trasferimento da una ad altra sede. Perciò, se l'Ufficio centrale non insiste, chiedo che sia mantenuta la indicazione della paternità.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale non insiste.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 22 con la modificazione proposta dall'onor. ministro:

Art. 22.

Il sigillo menzionato dal numero 4 dell'articolo 17 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda « N... N... di (o fu) notaio in N... » senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 17.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaio non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 41.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Il notaio deve entro sessanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 17, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.

Tale termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaio deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del Collegio dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunci giudiziari l'ammissione del notaio all'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaio interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di Consiglio.

Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaio è investito dell'esercizio delle sue funzioni.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho votato con entusiasmo l'art. 12 del progetto, perchè tende ad impedire degli inconvenienti che si sono verificati nei concorsi man mano si sono banditi per le vacanze ai posti notarili. Ma appunto perchè ho votato con entusiasmo questo articolo, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sui termini che sono, in questo articolo 23, fissati ai notai per prestare la loro cauzione.

Era già eccessivamente limitato il termine dei quattro mesi proposto dal progetto ministeriale; lo è ancora più quello proposto dall'Ufficio centrale in 60 giorni. E mi spiego. L'art. 18 che abbiamo votato, stabilisce che la cauzione si può prestare anche in beni stabili. L'art. 19 aggiunge che sarà necessario per presentare la cauzione in beni stabili, di far eseguire una perizia dall'ufficio tecnico di finanza o dal Genio civile a spese del notaio interessato. L'art. 20 esige che la idoneità della cauzione debba essere dichiarata dal Tribunale in Camera di Consiglio con diritto pel notaio o pel Pubblico Ministero di ricorrere contro la decisione del Tribunale in Camera di Consiglio nel termine di 30 giorni.

Ora, domando all'onor. ministro ed all'onorevole relatore se, date queste condizioni di cose, sia possibile in tre mesi dare la cauzione in beni immobili, quando tutti sanno che per dare cauzione siffatta, occorre ricorrere non solo all'agenzia del catasto per avere il certificato storico, ma andare anche all'ufficio di registro per provvedere una serie infinita di

documenti allo scopo di stabilire se i fondi, sui quali la cauzione si presta, sono netti da ogni ipoteca o da ogni trascrizione.

O si tolga facoltà al notaio di dare la cauzione in stabili o gli si accordi un termine congruo perchè egli possa prestarla.

Perciò prego l'onorevole ministro ed il relatore dell'Ufficio centrale di acconsentire ad un termine più lungo. Ed è importante e necessario stabilire un termine più lungo perchè è comminata nientemeno che la decadenza al notaio che entro novanta giorni non presti la cauzione, e a questa decadenza segue, come conseguenza, la sanzione stabilita all'art. 12 per la quale al notaio, che per avventura non avesse prestato la cauzione, sarebbe per cinque anni interdetto l'esercizio del ministero, in attesa che passino per potersi presentare ad un altro concorso.

Concludendo dunque: o si prolungano i termini di cui a questo articolo, oppure si tolga la possibilità della prestazione della cauzione in beni immobili. Quest'ultimo provvedimento però non sarebbe giusto, perchè purtroppo vi sono molti notai che hanno disponibile un piccolo appezzamento di terreno ereditato dai loro genitori, ma non hanno invece disponibili quelle tre, cinque o quindici mila lire, a seconda dell'importanza della sede, che sono necessarie per poter prestare la cauzione in rendita. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole senatore Lagasi ha sott'occhio il testo dell'art. 23 secondo il disegno ministeriale, nel quale sono indicati termini più larghi di quelli proposti dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale si è ispirato al proposito di evitare ritardi nell'assunzione dell'ufficio, i quali riescono sempre dannosi al pubblico servizio. Ma debbo riconoscere che meritano considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Lagasi. Credo che si possa trovare un termine medio per conciliare le diverse esigenze.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Mi rimetto anche perchè non è una questione di sostanza, ma faccio avvertire che se le osservazioni del senatore Lagasi dovessero ricevere piena applicazione, non i quattro mesi del testo ministeriale sarebbero sufficienti, ma ne occorrerebbero assai di più.

Il senatore Lagasi ha immaginato tante difficoltà che in pratica non ci sono. Noi ci siamo preoccupati del bisogno che si faccia presto, e nello stesso tempo non abbiamo avuto il coraggio di sopprimere la cauzione in stabili, che però per lo più nelle leggi va scomparendo, per introdurre quella speditezza che in questa materia è indispensabile. Noi non abbiamo avuto questo coraggio, ma abbiamo ritenuto che chi si presenta al concorso deve pensare a se stesso, e che si metta in grado di dare a tempo la cauzione.

Ci sembrava che questo abbreviamento di termini non fosse nocivo. Però, ripeto, si tratta di cosa di non sostanziale importanza nell'organismo del notariato, onde l'Ufficio centrale si rimette al criterio del ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quando il notaio ha presentato la domanda per il concorso, è legittimo presumere che ha già pensato all'obbligo della cauzione, onde poter assumere senza ritardo l'Ufficio. Ad ogni modo si può stabilire di elevare a novanta giorni il termine per compiere le formalità prescritte nell'art. 17 l'ufficio, mantenendo lo stesso periodo come termine massimo della proroga quando è richiesta da gravi e giustificati motivi.

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accordato ai notai, per mettersi in regola con la cauzione, il termine di tre mesi invece di quello di 60 giorni. Comprendo le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha dettato la disposizione dell'art. 23, ma osservo al mio egregio amico senatore Bertetti che egli, che vuole evitare un inconveniente, andrebbe, resistendo alla mia proposta, forse incontro ad un inconveniente maggiore.

Se il notaio infatti non dà la cauzione in

tempo, decade e sorge allora la necessità di indire un nuovo concorso, e quella determinata sede notarile che attende il notaio, invece di averlo dopo sei mesi, lo avrà dopo un anno. Ad ogni modo io mi rimetto alle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Allora il solo primo termine è cambiato.

Nel primo comma invece di 60 giorni deve dirsi 90 giorni.

Con questa variante pongo ai voti l'art. 23. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 17 e 23 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaio da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta in entrambi i distretti a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

(Approvato).

Il seguito della discussione, stante l'ora tarda, è rinviato alla seduta di lunedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma.

Senatori votanti 98

Maggioranza 50

Il senatore Vigoni Giulio . . . ebbe voti 57

» Goiran » 52

» Cadolini » 49

» Mazziotti » 35

Schede bianche 2

Proclamo eletti i senatori Vigoni Giulio e Goiran.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole medie (N. 712);

Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-13 al 1914-15, per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti in Milano (N. 785);

Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo in Roma (N. 786).

II. Votazione per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 789);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente (N. 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (N. 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 787);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative (N. 764);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profiliattico in Milano (N. 797);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1912

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CCXLI.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Ringraziamenti (pag. 8009) — Congedo (pag. 8010) — Giuramento del senatore Gatti-Casazza (pag. 8010) — Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Sull' insegnamento dell' arabo nelle scuole tecniche » (N. 712) (pag. 8010); « Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-913 al 1914-915 per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti in Milano » (N. 785) (pag. 8010); « Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo in Roma » (N. 786) (pag. 8010) — *Votazione a scrutinio segreto* — Approvazione senza discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 789) (pag. 8011) — Presentazione di relazione (pag. 8084) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A) — Su proposta del ministro di grazia e giustizia si sospende la discussione dell'art. 25 e su proposta del senatore D'Andrea si sospende pure quella degli articoli 26 e 27 (pag. 8084, 8085) — All'art. 28 parlano il senatore Polacco (pag. 8085) e il ministro guardasigilli (pag. 8086) — Si approva l'articolo 28 e il 29 — L'art. 30 è soppresso; e senza discussione si approva l'art. 31 — Sul l'art. 32 parlano il senatore Lagasi (pag. 8087) e il ministro guardasigilli (pag. 8088) — L'art. 32 è approvato — Senza discussione si approva l'art. 33 — Sull'art. 34 fanno osservazioni i senatori Mele (pag. 8088) e Lagasi (pag. 8089) ai quali risponde il guardasigilli (pag. 8089) — Si approva l'art. 34 e i successivi dal 35 al 43 — Dopo osservazioni e proposte del guardasigilli (pag. 8091, 8092) si approvano gli articoli 43 bis a 43 quinquies — Il ministro di grazia e giustizia dà ragione del nuovo testo, proposto d'accordo coll' Ufficio centrale, dell'art. 25 (pag. 8093) che è approvato dopo che i senatori D'Andrea (pag. 8094), Polacco (8095) e Lagasi (pag. 8095), hanno dichiarato di ritirare i loro emendamenti — Approvati l'art. 2 nel testo ministeriale — Si sopprime l'art. 27, dopo osservazioni dei senatori Polacco (pag. 8096, 8097, 8098, 8099), Bertetti, dell' Ufficio centrale (pag. 8096), Mortara dell' Ufficio centrale (pag. 8097, 8098), Lagasi (pag. 8098) e del guardasigilli (pag. 8096) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Risultato di votazione (pag. 8099).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il nostro collega senatore Di San Giuliano, ministro degli esteri, così risponde alla manifestazione del Senato in occasione della sciagura occorsagli:

« Prego Vostra Eccellenza esprimere al Senato del Regno la mia indelebile gratitudine.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

per il voto unanime, con cui l'alto Consesso volle inviarmi una parola di conforto pel mio grande dolore. Tale manifestazione dei miei colleghi mi commuove profondamente e resterà sempre impressa nel mio cuore riconoscente.

« DI SAN GIULIANO ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Centurini chiede un congedo di quindici giorni per motivi di salute.

Non facendosi opposizioni, il congedo s'intenderà accordato.

Giuramento del senatore Gatti-Casazza.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Stefano Gatti-Casazza, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Cavalli e Pedotti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Gatti-Casazza è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Stefano Gatti-Casazza del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche » (N. 712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a istituire l'insegnamento dell'arabo in alcune scuole tecniche delle città che abbiano maggiore interesse allo studio di quella lingua.

La spesa graverà sul capitolo 81 del bilancio del Ministero di pubblica istruzione per l'esercizio 1911-12 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e non sarà superiore alla somma annua di lire 40,000.

Le condizioni per la istituzione dei posti di ruolo e la misura degli stipendi e delle retribuzioni saranno fissate in apposito regolamento.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-13 al 1914-15 per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti in Milano » (N. 785).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-1913 al 1914-1915, per affitto di locali in servizio della R. Accademia di Belle arti in Milano ».

Do lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzato lo stanziamento della somma di lire diecimila (10,000) per tre esercizi finanziari consecutivi, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-13, in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio per il Ministero dell'istruzione pubblica con la denominazione: « Spesa di affitto, di adattamento, di manutenzione ed altro dei locali concessi in uso della Regia Accademia di belle arti di Milano dalla Società per le belle arti ed Esposizione permanente in quella città ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 308,985.82 per i lavori di ricostruzione della Basilica di S. Paolo in Roma » (N. 786).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 308,985.82 per i lavori di ricostruzione della Basilica di S. Paolo in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 786).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 308,985.82 pei lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo in Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per lire 242,985.82 a carico dell'esercizio finanziario 1911-912, e per lire 66,000 a carico dell'esercizio 1912-13.

(Approvato).

Art. 2.

È aumentata di lire 14,072 l'assegnazione del capitolo n. 198: « Dotazioni e assegni per i monumenti », dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma e per la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 789).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,343,030 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	112,850 »
3	Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio	7,000 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	80,000 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	40,000 »
7	Ministero - Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	29,600 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	200,000 »
9	Indennità di supplenza	170,000 »
10	Indennità di missione	400,000 »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	55,000 »
12	Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	90,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,527,680 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i>	2,527,680 »
13	Spese postali	11,700 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
15	Spese di stampa	79,040 »
16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri	33,000 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	25,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	26,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
23	Spese casuali	20,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari	63,000 »
		3,037,920 »
	Debito vitalizio.	
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	7,600,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	120,000 »
		7,720,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	33,952,435 »
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	119,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	34,072,235 »

	<i>Riporto</i> . . .	34,072,235 >
29	Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e preture, e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)	1,026,928.14
30	Indennità di residenza agli uscieri in servizio negli uffici giudiziari di Roma (Spese fisse)	18,000 >
31	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	468,460.75
32	Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari	200,635 >
33	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	300,000 >
34	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,938,000 >
35	Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	2,317,800 >
36	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 >
		44,352,058.89

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

37	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	9,131 >
38	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro assistenti (Spese fisse)	432 >
39	Sussidi ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 >
40	Magiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	100 >
41	Completamento dei lavori di costruzione e per la sistemazione degli uffici giudiziari nel Palazzo di giustizia (Castel Capuano in Napoli) (Spesa ripartita) 2ª rata	200,000 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	210,663 >

	<i>Riparto</i>	210,663 »
42	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Legge 18 luglio 1911, n. 866) (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
		2 10,663»
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
43	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	292,239.15
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali	3,037,920 »
	Debito vitalizio	7,720,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	44,352,058.89
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	55,109,978.89
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali	210,663 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	210,663 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	55,320,641.89
	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	292,239.15

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	55,320,641.89
Categoria IV. — Partite di giro	292,239.15
Totale generale	55,612,881.04

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
E DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.




TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262)	110,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,710,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,350 »
5	Certificati della Cassa depositi e prestiti	99,750 »
		8,932,600 »

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

6	Antico consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

7	Prodotto di beni stabili	120,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	4,700,000 »
		4,820,000 »

Proventi diversi.

9	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,260,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,623,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		2,893,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

12	Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'art 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali.

13	Esazione e ricupero di capitali	2,850,000 »
----	-------------------------------------------	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,932,600 »
Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali	4,820,000 »
Proventi diversi	2,893,000 »

Totale del titolo I — Entrata ordinaria	16,645,600 »
---------------------------------------------------	--------------

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi	1,000,000 »
----------------------	-------------

<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Esazione di capitali	2,850,000 »
<hr/>	
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	3,850,000 »
<hr/>	
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,495,600 »
<hr/>	

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'Amministrazione centrale.

1	Personale di ruolo (Spese fisse)	651,750 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	66,970 »
3	Ributuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, ecc., applicati (Spese fisse)	51,750 »
4	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,600 »
5	Indennità pel Consiglio d'amministrazione	3,500 »
6	Sussidi al personale in attività di servizio	8,000 »
7	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie	8,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	27,000 »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spesa per rilegatura di registri e di volumi	9,500 »
10	Spese d'ufficio	22,780 »
11	Spese postali e telegrafiche	1,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) . . .	16,975 »
13	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	8,000 »
14	Spese casuali	5,000 »
15	Compensi per lavori straordinari	38,700 »
		920,525 »

Spese pel servizio in provincia.

16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	280,000 »
17	Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	14,000 »
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	20,000 »

314,000 »

Debito vitalizio.

19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbl gatorie)	155,000 »
----	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Contributi allo Stato.

20	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, n. 1962)	76,000 »
21	Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale	80,000 »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali. (Spesa obbligatoria)	115,000 »
23	Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »

287,500 »

Imposte e tasse.

24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	175,000 »
25	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	270,000 »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	870,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	165,000 »
28	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria).	3,500 »

1,483,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

Spese di liti e contrattuali.		
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	350,000 »
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		375,000 »
Spese patrimoniali.		
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria) . .	313,000 »
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	10,000 »
34	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese	10,000 »
35	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea. (Spese fisse)	6,000 »
36	Assegno per la manutenzione ed ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella Colonia della Somalia italiana (Spese fisse)	3,000 »
37	Assegno per la manutenzione ed ufficiatura della chiesa nazionale italiana di S. Antonio in Pera di Costantinopoli (Spesa fissa)	10,000 »
38	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi d'istruzione e beneficenza	50,000 »
39	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	880,000 »
40	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	8,000 »
41	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
42	Spese per eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	20,000 »
43	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,724,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	1,724,000 »
44	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse ed obbligatorie)	14,000 »
		1,738,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
45	Spesa per concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,050 »
46	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie) .	1,155,000 »
47	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	237,000 »
48	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
49	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
50	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	170,000 »
51	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) . .	379,000 »
52	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	100,000 »
53	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,740,000 »
54	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	9,056,350 »
		13,990,900 »
	Spese diverse.	
55	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	383,000 »
56	Spesa per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	463,000 »

		<i>Riporto</i>	463,000 »
57	Sussidi a missionari all'estero, nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia		10,000 »
58	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
59	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa obbligatoria)		3,000 »
			476,000 »
	Fondi di riserva.		
60	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine		500,000 »
61	Fondo di riserva per le spese impreviste		30,000 »
			530,000 »
	TITOLO II.		
	SPESA STRAORDINARIA		
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
61 <i>bis</i>	Ulteriore concorso dell'Amministrazione del Fondo per il culto alle spese per edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.		25,000 »
61 <i>ter</i>	Spesa per rinvenimento, custodia e trasporto degli oggetti di pertinenza del Fondo per il culto andati sepolti nel terremoto del 28 dicembre 1908.		20,000 »
			45,000 »
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Capitali.		
62	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)		180,175 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per l'Amministrazione centrale	920,525 »
Spese pel servizio in provincia	314,000 »
Debito vitalizio	155,000 »
Contributi allo Stato	287,500 »
Imposte e tasse	1,483,500 »
Spese di liti e contrattuali	375,000 »
Spese patrimoniali	1,738,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	13,990,900 »
Spese diverse	476,000 »
Fondi di riserva	530,000 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	20,270,425 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese straordinarie	45,000 »
-------------------------------	----------

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali	180,175 »
--------------------	-----------

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	225,175 »
-------------------------------------------------------	-----------

Insieme. (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,495,600 »
------------------------------------------------------	--------------

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

TABELLE B E C.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

		COMPTENZA per l'esercizio finanziario 1912-13
TITOLO I.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		16,645,600 »
Spesa		20,270,425 »
	Differenza . . .	— 3,624,825 »
TITOLO II.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,000,000 »
Spesa		45,000 »
	Differenza . . .	+ 955,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA		
(insieme)		
Entrata		17,645,600 »
Spesa		20,315,425 »
	Differenza . . .	— 2,669,825 »

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1912-913
TITOLO II.		
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,850,000 »
Spesa		180,175 »
	Differenza	+ 2,669,825 »
Riassunto generale delle differenze.		
Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive		— 2,669,825 »
Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali.		+ 2,669,825 »
	Differenze totali	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1912-913	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
16	Aggio per le riscossioni.
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
22	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
24	Tassa di manomorta
25	Imposta di ricchezza mobile.
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
28	Tassa di bollo sui mandati.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici.
39	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
40	Doti dipendenti da pie fondazioni.
41	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
43	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
44	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866.
45	Spesa per concentramento di monache.

Numero
dei capitoli
del-
l'esercizio
1912-913

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

- 46 Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
- 47 Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
- 49 Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
- 50 Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis*.
- 53 Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
- 54 Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
- 55 Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
- 58 Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- 59 Somme da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

SPESA STRAORDINARIA

- 62 Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1912-913	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta e di applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
24	Tassa di manomorta.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

(Art. 4° della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATO DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TABELLA D.

Stato di previsione dell' Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Consolidato 3 per cento lordo	183 »
2	Consolidato 3.50 per cento netto (Legge 29 giugno 1906, n. 262) . .	26,000 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,027 »
4	Consolidato 3.50 per cento netto (Legge 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 »
5	Prodotto di beni stabili	20,000 »
6	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc.	263,000 »
7	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma.	1,500 »

1,349,210 »

Proventi diversi.

8	Ricuperi e proventi diversi.	35,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	41,000 »

76,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	70,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità	130,000 »
		200,000 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.

12	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
13	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati	86,500 »
15	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
16	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi	3,000 »
		100,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

	Rendite patrimoniali	1,349,210 »
	Proventi diversi	76,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	1,425,210 »

TITOLO II.	
ENTRATA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione	200,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	100,000 »
<hr/>	
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	300,000 »
<hr/>	
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,725,210 »
<hr/>	

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

PARTE PRIMA		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	16,500 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	9,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio; economia e stampe. - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria)	6,700 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		49,200 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria).	3,000 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,200 »
		5,200 »

Imposte e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	14,500 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria e d'ordine)	55,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria)	54,100 »
13	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	800 »
		124,400 »
Spese patrimoniali.		
14	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	100,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,800 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	214,000 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	4,800 »
		326,600 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	1,700 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	31,000 »
		732,700 »
Casuali.		
22	Spese casuali	2,200 »
		2,200 »

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	40,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste.	500 »
		40,500 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA. I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
25	Compensi per lavori straordinari.	3,800 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed obbligatorie)	5,000 »
		8,800 »
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annuità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	200,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	87,000 »
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine).	11,000 »
30	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		100,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

31	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato.	2,670 »
32	Assegno alla Congregazione di carità di Roma.	75,000 »
33	Assegno al Comune di Roma per la Società dei giardini educativi d'infanzia	5,000 »
34	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'Istituto dei ciechi.	1,070 »
		83,740 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

35	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria).	51,870 »
36	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
37	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospe- daliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 R. decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
		51,870 »

RIASSUNTO**PARTE PRIMA**

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese di amministrazione.	49,200 »
Spese di liti e contrattuali	5,200 »
Imposte e tasse	124,400 »
Spese patrimoniali	326,600 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	732,700 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	40,500 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	1,280,800 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese straordinarie diverse	8,800 »
---------------------------------------	---------

<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Di spettanza dell'amministrazione	200,000 »
Di spettanza degli enti conservati	100,000 »
	300,000 »
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	308,800 »
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,589,600 »
PARTE SECONDA	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	83,740 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	51,870 »
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	135,610 »
Insieme (Parte prima e seconda)	1,725,210 »

TABELLE D E E.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1912 al 30 giugno 1913.

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1912-913
CATEGORIA I.	
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Spese: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	1,280,800 »
Titolo II - Spesa straordinaria	8,800 »
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria.	83,740 »
Titolo II - Spesa straordinaria	51,870 »
	<hr/>
	1,425,210 »
Entrate. Titolo I - Entrata ordinaria.	1,425,210 »
	<hr/>
	Differenza »
	<hr/>
CATEGORIA II.	
TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Spese: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	300,000 »
Entrata. Titolo II - Entrata straordinaria	300,000 »
	<hr/>
	Differenza »
	<hr/>
Riepilogo delle differenze.	
Categoria prima - Entrate e spese effettive.	»
Categoria seconda - Trasformazione di capitali	»
	<hr/>
	Differenze totali »
	<hr/>

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1912-913	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni - Tasse di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acque.
13	Tassa di bollo sui mandati.
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso del culto.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
30	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
31	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero del capitoli del- l'esercizio 1912-913	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni. - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso d'acqua.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DEGLI

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	162,406 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	3,700 »
3	Reddito di beni stabili.	3,962.66
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	422.56
		170,491.22
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	10,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	65,000 »
		75,000 »
	Entrate diverse.	
7	Ricupero e proventi diversi.	10,766 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	2,090 »
		12,856 »
	Totale delle entrate effettive . . .	258,347.22

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato.	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	300,000 »
		<hr/> 300,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti da Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 30,000 »
	Totale del Movimento di capitali	330,000 »
	Totale della parte I	<hr/> 588,347.22

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto di terzi	12,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto di terzi	12,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
	Totale della parte II	<hr/> 124,000 »
	Totale generale (Parte I e II)	<hr/> 712,347.22

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	69,200 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	22,500 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,600 »
4	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale	4,000 »
5	Spese d'ufficio.	4,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,800 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	3,500 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		109,100 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	9,542 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	15,600 »
		25,142 »

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	3,000 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà ecónomali	750 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	951.26
		1,701.26
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	<i>per memoria</i>
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	30,200 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri.	73,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	3,000 »
		106,200 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	3,000 »
		7,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	6,000 »
	Totale delle spese effettive	258,143.26

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	300,000 »
		<hr/>
		300,000 »
		<hr/>
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/>
		30,000 »
		<hr/>
	Totale del movimento di capitali	330,000 »
		<hr/>
	Totale della parte I	588,143.26
		<hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	12,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	12,000 »
28	Restituzione di depositi	100,000 »
		<hr/>
	Totale della parte II	124,000 »
		<hr/>
	Totale generale della spesa (Parte I e II)	712,143.26
		<hr/>

TABELLA G.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	193,385.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	25,150 »
3	Reddito dei beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	8,786.29
		227,321.79
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	19,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	225,000 »
		244,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	28,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	3,130 »
		31,130 »
Totale delle Entrate effettive		502,451.79

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazioni di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato.	1,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	100,000 »
		101,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	55,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		105,000 »
	Totale del Movimento di capitali	206,000 »
	Totale della Parte I	708,451.79

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazioni di rendite per conto dei terzi.	53,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi.	150,000 »
	Totale della Parte II	233,000 »
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	941,451.79

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

S P E S E E F F E T T I V E

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	118,292 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	22,100 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale. .	4,100 »
5	Spese d'ufficio.	11,300 »
6	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	3,600 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	4,000 »
9	Residui passivi eliminati e successivamente reclamati dai creditori .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 169,392 » <hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	30,970 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	24,900 »
		<hr/> 55,870 » <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	4,800 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche	32.34
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	45,526.28
		45,558.62
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	2,763 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per-altri usi di carità	34,500 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	153,500 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	6,000 »
		196,763 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	6,000 »
		10,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	15,000 »
	Totale delle spese effettive	497,383.62

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	1,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		101,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	60,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori .	50,000 »
		110,000 »
	Totale del movimento di capitali	211,000 »
	Totale della parte I	708,383.62

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	53,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
28	Restituzione di depositi	150,000 »
	Totale della parte II	233,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	941,383.62

TABELLA H.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	131,868.70
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	2,200 »
3	Reddito di beni stabili.	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	<i>per memoria</i>
		134,068.70
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	1,500 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	75,000 »
		76,500 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	7,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degl'im- piegati	2,000 »
		9,000 »
Totale delle entrate effettive . . .		219,568.70

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazioni di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		140,000 »
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
	Totale del movimento di capitali	175,000 »
	Totale della parte I	394,568.70

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
	Totale della Parte II	80,000 »
	Totale generale dell'Entrata (Parte I e II)	474,568.70

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	71,080 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	14,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	3,800 »
5	Spese d'ufficio	7,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,320 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	1,100 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,500 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		104,300 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	8,500 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti	10,600 »
		19,100 »

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	1,300 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi.		
14	Pensioni ed assegni continuativi	2,346 »
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	37,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	42,500 »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	5,000 »
		86,846 »
Spese diverse.		
18	Spese casuali	2,000 »
19	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	1,000 »
		3,000 »
Fondo di riserva.		
20	Fondo di riserva.	5,000 »
	Totale delle spese effettive	219,546 »
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
21	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	<i>per memoria</i>
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		140,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
23	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
	Totale del movimento di capitali	175,000 »
	Totale della Parte I	394,546 »
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI		
25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
27	Restituzione di depositi	60,000 »
	Totale della Parte II	80,000 »
	Totale generale della spesa - (Parte I e II)	474,546 »

TABELLA I.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	110,462 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	2,000 »
3	Reddito di beni stabili.	38,500 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità.	28,500 »
		179,462 »
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	55,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	145,000 »
		200,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	34,500 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	4,480 »
		38,980 »
	Totale delle Entrate effettive	418,442 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	6,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	350,000 »
		356,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	6,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	200,000 »
		206,000 »
	Totale del movimento di capitali	562,000 »
	Totale della Parte I	980,442 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	80,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	50,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
		230,000 »
	Totale della Parte II	230,000 »
	Totale generale dell'Entrata - (Parte I e II)	1,210,442 »

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

S P E S E E F F E T T I V E

Spese d'amministrazione

1	Personale di ruolo	173,300 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	33,300 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale . .	9,164 »
5	Spese d'ufficio.	11,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	4,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	5,000 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	6,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/> 244,764 »
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	31,300 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti	11,900 »
		<hr/> 43,200 »

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	10,200 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	8,000 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	10,050 »
		18,050 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	7,420 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	25,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	40,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	6,000 »
		78,420 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	7,000 »
		11,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	11,750 »
	Totale delle spese effettive	417,384 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	6,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	350,000 »
		<hr/> 356,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	7,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	200,000 »
		<hr/> 207,000 »
	Totale del movimento di capitali	563,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 980,384 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	80,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	50,000 »
28	Restituzione di depositi	100,000 »
	Totale della Parte II	<hr/> 230,000 »
	Totale generale della spesa - (Parte I e II)	<hr/> 1,210,384 »

TABELLA K.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	43,557.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	5,600 »
3	Reddito di beni stabili.	114.75
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità.	<i>per memoria</i>
5	Fondo delle Onze 2000.	23,405.84
6	Fondo delle Onze 1600.	17,646 »
		90,324.09
Proventi dei benefici vacanti.		
7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	20,000 »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	36,000 »
		56,000 »
Entrate diverse.		
9	Ricuperi e proventi diversi	126,860 »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	2,155 »
		129,015 »
Totale delle Entrate effettive		275,339.09

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.**

11	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
12	Esazioni di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi	100,000 »
		100,000 »
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	7,500 »
14	Riscossione di fondi somministrati a subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		57,500 »
	Totale del Movimento di capitali	157,500 »
	Totale della Parte I	432,839.09

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

15	Esazione di rendite per conto dei terzi	100,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	6,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	95,400 »
19	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751.83
20	Fondo per le pensioni di Asturias	58,436.13
	Totale della Parte II	373,587.96
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	806,427.05

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	78,380 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli. .	8,940 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale	3,500 »
5	Spese d'ufficio.	5,500 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,300 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	4,700 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,650 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		108,970 »
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	21,130 »
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	10,600 »
		31,730 »
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali	11,500 »

Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	20 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	503.60
		523.60
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	4,320 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	12,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	8,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	3,000 »
19	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti	76,290.16
		103,610.16
Spese diverse.		
20	Spese casuali	2,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000 »
		7,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	10,000 »
	Totale delle Spese effettive	273,333.76
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Elemosinato ed estinzione di passività patrimoniali	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	2,000 »
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa .		100,000 »
			102,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie		7,500 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori .		50,000 »
			57,500 »
	Totale del Movimento di capitali		159,500 »
	Totale della Parte I		432,833.76
	PARTE SECONDA		
	GESTIONI SPECIALI		
27	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi		100,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto di terzi.		6,000 »
29	Restituzione di depositi		100,000 »
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato		95,400 »
31	Spese sul fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue		13,751.83
32	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias		58,436.13
	Totale della Parte II		373,587.96
	Totale generale della Spesa (Parte I e II).		806,421.72

TABELLA L.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico	635,260 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	13,500 »
3	Reddito di beni stabili	312,278 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	1,000 »
		962,038 »
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	9,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	44,500 »
		53,500 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	25,400 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	4,420 »
		29,820 »
Totale delle Entrate effettive		1,045,358 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato.	500 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi	900,000 »
		900,500 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	14,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		285,000 »
	Totale del Movimento di capitali	1,185,500 »
	Totale della Parte I	2,230,858 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto di terzi	40,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	25,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	350,000 »
	Totale della Parte II	415,000 »
	Totale generale dell'Entrata - (Parte I e II)	2,645,858 »

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	156,900 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	49,900 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale	12,000 »
5	Spese d'ufficio	10,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,300 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	8,000 »
9	Résidui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		243,100 »
 Imposte, tasse e contributi. 		
10	Imposte e tasse	132,340 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	56,200 »
		188,540 »

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	2,000 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	93,400 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	61,650 »
		155,050 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	41,960 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	80,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	102,500 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
19	Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provincie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860)	200,000 »
		434,460 »
Spese diverse.		
20	Spese casuali	7,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	5,000 »
		12,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	10,000 »
	Totale delle spese e Rettive	1,045,150 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

23	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	500 »
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	900,000 »
		900,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	14,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		285,000 »
	Totale del movimento di capitali	1,185,500 »
	Totale della Parte I	2,230,650 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

27	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	40,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	25,000 »
29	Restituzione dei depositi	350,000 »
	Totale della Parte II	415,000 »
	Totale generale della spesa (Parte I e II)	2,645,650 »

TABELLA **M.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

ENTRATA**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****ENTRATE EFFETTIVE****Redditi patrimoniali.**

1	Rendita sul Debito pubblico.	17,030 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito.	4,500 »
3	Rendite di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	54.91
		<hr/>
		21,634.91
		<hr/>
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	10,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	80,000 »
		<hr/>
		90,000 »
		<hr/>
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi.	25,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	1,700 »
		<hr/>
		26,700 »
		<hr/>
	Totale delle entrate effettive	138,334.91

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato.	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	200,000 »
		200,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	12,000 »
12	Riscossioni di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		42,000 »
	Totale del movimento dei capitali	242,000 »
	Totale della Parte I	380,334.91

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	20,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
16	Esazioni per conto del fondo Clero veneto	260,000 »
	Totale della Parte II	370,000 »
	Totale generale dell' Entrata — (Parte I e II)	750,334.91

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

S P E S A		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
SPESE EFFETTIVE		
—		
Spese d' amministrazione.		
1	Personale di ruolo	61,900 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli. .	9,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,200 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione Economale .	2,000 »
5	Spese d'ufficio	6,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,200 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	1,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		86,800 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	7,600 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	4,300 »
		11,900 »
Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	500 »

Spese patrimoniali.		
13	Spese d'Amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	<i>per memoria</i>
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	432 »
		432 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	1,572.76
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	9,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	18,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici.	1,000 »
		29,572.76
Spese diverse.		
19	Spese casuali	3,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	1,000 »
		4,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	3,000 »
	Totale delle Spese effettive	136,204.76
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	<i>per memoria</i>
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa.	200,000 »
		200,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	12,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		42,000 »
	Totale del Movimento di capitali	242,000 »
	Totale della Parte I	378,204.76
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI		
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	20,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
28	Restituzione di depositi.	60,000 »
29	Pagamenti per conto del Fondo Clero Veneto	260,000 »
	Totale della Parte II	370,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	748,204.76

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in con-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1912

formità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefizi vacanti per l'esercizio finan-

ziario 1912-13 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PAGANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Paganini della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
«**Ordinamento del notariato e degli Archivi notarili**» (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Essendo stato nella seduta di sabato approvato l'art. 24, passeremo ora alla discussione dell'art. 25.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho avuto l'onore di concordare con l'Ufficio centrale del Senato un nuovo testo dell'art. 25, del quale è in corso la stampa, e sarà distribuito tra poco. Crederei quindi opportuno di sospendere la discussione su questo articolo e di proseguire con l'art. 26, salvo a mettere in discussione l'art. 25 quando il nuovo testo sarà distribuito.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, si sospenderà la discussione su questo art. 25.

Così resta stabilito.

Passeremo alla discussione dell'art. 26 che rileggo:

Art. 26.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.

Qualunque notaio del distretto è competente a ricevere il deposito di testamento olografo di cui all'art. 912 Codice civile.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Avendo presentato tre emendamenti agli articoli 25, 26, 27, che sono intimamente connessi fra loro, pregherei l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di consentire che, insieme all'art. 25, sia rimandata anche la discussione degli articoli 26 e 27, perchè non potrei svolgere gli emendamenti relativi a questi articoli, indipendentemente dall'art. 25. E poichè confido di ritirarli tutti, dopo le dichiarazioni che ho già avute dall'Ufficio centrale, così propongo di passare alla discussione dell'art. 28.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, rimanderemo anche la discussione di questi due articoli.

Passiamo ora all'art. 28.

Art. 28.

Il notaio non può ricevere atti:

1° se essi sono manifestamente contrari al buon costume, o all'ordine pubblico.

Ove si tratti di negozi che non hanno o potrebbero non avere giuridica efficacia, o che sono in qualunque modo suscettibili di impugnativa per nullità, revocazione, rescissione, il notaio ha obbligo di avvertire di ciò le parti prima di procedere al compimento dell'atto; e riceverà l'atto solo quando esse insistano, facendo menzione in questo dell'avvertimento da lui fatto e delle risposte avute;

2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone

delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaio, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaio può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Chieggo scusa al Senato se abuso della sua pazienza, domandando troppo spesso la parola; ma qui specialmente, mi trovo di fronte ad un articolo di tale gravità da meritare grande ponderazione. E quantunque io non abbia presentata alla Presidenza una proposta formale di emendamento, spero mi sarà consentito di fermarmi un momento sull'articolo in esame. Esso comincia col dire che il notaio « non può ricevere atti, se essi sono manifestamente contrari al buon costume e all'ordine pubblico ».

Vada per gli atti manifestamente contrari al buon costume; questo criterio della moralità e del buon costume si può dire in sostanza uniforme nell'animo di tutti, e quando l'atto vi sia ripugnante, il notaio facilmente potrà constatarlo, si da applicare a proposito il precetto che qui gli vien fatto; ma non altrettanto credo si possa dire in riguardo all'ordine pubblico, per rispetto al quale il notaio non possa ricevere l'atto. Badate bene che non è detto; *può non ricevere* l'atto, cioè rifiutare il suo ministero; ma egli *deve* rifiutarlo codesto suo ministero, quando l'atto sia manifestamente contrario all'ordine pubblico.

Qui siamo di fronte ad una valutazione eminentemente elastica. Ognuno sa quanto filo da torcere ha dato già questo criterio dell'ordine pubblico pure di fronte all'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice, e pur si noti che lì c'è qualche cosa di obbiettivo che soccorre, perchè è detto che in nessun caso le disposizioni dei privati potranno andare contro

le leggi riguardanti l'ordine pubblico; dunque ci vuole l'appoggio di una legge; ma qui si vuole invece qualche cosa di differente: il notaio non roghi l'atto se egli giudica che sia manifestamente contrario all'ordine pubblico, pur mancando una legge proibitiva che s'abbia a dire ad esso ispirata. Si aggrava così la condizione di cose, che già ha dato luogo a tante controversie, nell'applicazione dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice. Qui può entrare benissimo come criterio di valutazione, un elemento politico perturbatore del giudizio del notaio. Il notaio, poniamo, in un dato paese, è interpellato per rogare un atto, che l'autorità comunale, in quel momento socialista, vuole stipulare con una Società filarmonica, che il 1° maggio si obblighi a suonare in pubblica piazza l'Inno dei lavoratori, ed il notaio, seguace di un ordine affatto opposto di idee, può ravvisare in ciò cosa manifestamente contraria all'ordine pubblico; come invece, capovolta l'ipotesi, in altro comune il notaio può credere contrario all'ordine pubblico, che un corpo di suonatori si obblighi a seguire una processione religiosa in un dato giorno, il che potrebbe dar luogo a tumulti e disordini per l'intolleranza di alcuni abitanti.

Il demandare al notaio l'apprezzamento di questo criterio dell'ordine pubblico così difficile ad afferrarsi è sempre cosa ardua. Lo si espone, oltre a tutto, ad un difficile bivio.

La sanzione della norma in esame sta all'art. 145, per cui, se venga meno alla disposizione dell'art. 28, il notaio incorre nella sospensione da sei mesi ad un anno. Dunque il notaio che rediga un atto *il quale è manifestamente contrario all'ordine pubblico* incorrerà in una così grave pena. Ma è la pena stessa stabilita a suo carico qualora contravvenga all'art. 26 ov'è posta la regola fondamentale che egli è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto. Ecco dunque rimessa al subbietivo suo apprezzamento una risoluzione difficilissima che gli potrà comunque costare assai cara.

Io dico: abbandoniamo questo concetto dell'ordine pubblico e riprendiamo invece quella parte della legge notarile vigente, ma quella soltanto che contempla il caso di atti espressamente proibiti dalla legge.

In questo caso, sì, la cosa è facile a consta-

tarsi, perchè vi è il testo di legge che soccorre e quindi va al sicuro il notaio che nega il suo ministero quando si vuol fargli redigere uno di questi atti.

Questo ho creduto opportuno di esprimere sull'art. 28, pur non avendo presentato formale proposta di emendamento. Mi si dirà che quest' accenno ad atti manifestamente contrari all'ordine pubblico c'è pure nella legge vigente, nè consta abbia dato luogo fin qui ad inconvenienti. Ma per qualche cosa, rispondo; noi facciamo una legge nuova. La formula vecchia cerchiamo di migliorarla. Quindi se si crede che abbiano qualche peso le osservazioni che io ho fatte, pregherei si conservasse nell'articolo quel tanto della vecchia formula che è assolutamente necessario, togliendone il resto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Alla prima parte delle osservazioni dell'onorevole senatore Polacco risposi già nella discussione generale.

A proposito appunto dell'art. 28, io notai che nel testo ministeriale mancava l'inciso « se l'atto è espressamente proibito dalla legge » e che era necessario riprodurlo, ripetendo integralmente la disposizione contenuta nell'art. 24 della legge vigente.

Però, se sono d'accordo col senatore Polacco circa gli atti espressamente proibiti dalla legge, non consento con lui nella soppressione dell'inciso riguardante gli atti manifestamente contrari all'ordine pubblico.

La formula che egli condanna è contenuta nella legge del 1879, e non ha prodotto inconvenienti. La ipotesi che il notaio si rifiuti di stipulare atti col pretesto che siano contrari all'ordine pubblico, dando a queste parole un significato arbitrario, fondato su criteri partigiani, non trova riscontro nella realtà. La giurisprudenza è concorde nella interpretazione da dare a questa disposizione, che si riferisce ad un interesse generale e sociale, e non può essere fondato su criteri puramente personali. Del resto, se ciò avvenisse, costituirebbe una grave mancanza pel notaio, che certamente non sfuggirebbe alla censura di coloro che hanno il diritto e il dovere di vigilare perchè la legge sia osservata.

La soppressione di questo inciso non può quindi essere accolta. È bene che rimanga un divieto che esercita una efficace azione preventiva. Esso ricorderà certamente ai notari che, oltre ai divieti tassativi e formali segnati dalla legge positiva, hanno il dovere di astenersi dal ricevere atti che possano trovarsi in contrasto non solamente colle ragioni della moralità, ma anche a quelle dell'ordine pubblico inteso nell'alto suo significato.

Prego quindi l'onorevole senatore Polacco di non insistere, perchè un emendamento nel senso accennato non potrebbe essere accolto.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto di parlare per dire soltanto che, come l'onorevole ministro ha già accennato, io non ho formulato una precisa proposta di emendamento; mi è bastato, a scarico di coscienza, di aver espresso il mio pensiero sopra un inciso, che, per parte mia, non approvo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 28 nel testo che ho letto e con la modificazione accennata dal ministro, e cioè che il n. 1 dica così:

1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 30 è soppresso?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il concetto espresso nell'art. 30 del disegno di legge è stato riportato all'art. 43 *quater*; ecco la ragione della soppressione, in questo posto, dell'art. 30.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo all'art. 31.

CAPO III.

Della decadenza della nomina di notaro e della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile.

Art. 31.

Il notaro decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 23, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 17 e 23. Questa disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale però cessa dall'esercizio notarile, anche nel luogo della sua precedente residenza.

Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione sospensione o destituzione.

Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 25; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

(Approvato).

Art. 32.

La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'art. 43 *quater* per i casi ivi contemplati.

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.

Parimenti sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho domandato la parola perchè, confrontando la disposizione di questo art. 32 coll'art. 43 *quater*, mi pare che si prenda un provvedimento eccessivamente dannoso ai notari, i quali hanno la disgrazia di diventare per infermità o debolezza di mente incapaci

di adempiere alle loro funzioni. Deve il legislatore rendersi conto del caso di notari che, dopo aver adempiuto alle loro funzioni per un lungo periodo di 20, 25, 30, 35 anni, hanno la disgrazia di cader ammalati e di restare sul lastrico senza modo di vivere, perchè la disposizione dell' art. 43 *quater* è applicabile soltanto a quelli che abbiano compiuto 40 anni di esercizio della professione. Io pregherei l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di provvedere in un modo un po' più umano alle sorti di questi disgraziati per mezzo di una Cassa di previdenza. Se vi fosse una Cassa pensioni e se l'onor. ministro promettesse di dettare in questa legge delle disposizioni per questo scopo umanitario e santo, le mie osservazioni non avrebbero ragione di essere; ma se a questa Cassa non si provvede, hanno una importanza tanto grave da lasciar sperare che possano e debbano essere tenute in considerazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo segnalare all'onorevole senatore Lagasi che l'art. 32 e l'art. 43 *quater* riguardano ipotesi diverse. L'art. 32 contempla il caso dei notai divenuti assolutamente incapaci all'ufficio per debolezza di mente o per infermità. L'art. 43 *quater* si riferisce invece ai notai, ai quali le condizioni fisiche, le infermità sopraggiunte, o la lunga età, rendano necessaria l'opera di un coadiutore che concorra con lui nell'esercizio delle funzioni notarili; non esprime quindi il concetto dell'incapacità assoluta. All'ipotesi dell'art. 32 non si può provvedere che in un modo solo, e lo ha accennato l'onorevole Lagasi, provvedendo cioè alla costituzione di una Cassa di previdenza. Dichiarai già nella discussione generale che il concetto dell'istituzione di questa Cassa di previdenza meritava tutta la considerazione. È necessario però uno studio accurato dei mezzi necessari per una organizzazione razionale, per la determinazione dei contributi occorrenti onde non manchino le risorse indispensabili per il funzionamento della Cassa. Non ho nulla quindi da opporre ad un voto che affermi l'opportunità di studiare questo importante argomento, la cui soluzione può essere di tanto interesse per la classe notarile.

Con queste dichiarazioni spero che l'onorevole senatore Lagasi non insisterà nelle sue osservazioni e approverà senz'altro l'articolo. (*Approvazioni*).

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Le osservazioni dell'onorevole ministro mi persuadono a non insistere nelle mie considerazioni; ne prendo quindi atto e mi propongo, in fine di discussione del presente disegno di legge, di presentare un ordine del giorno, perchè il Governo studi il modo di provvedere a questi disgraziati, alle loro vedove e ai loro orfani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 32.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 33.

La rimozione ha luogo:

1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibile con l'esercizio del notariato;

2° se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla;

3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

4° se si trova nella condizione prevista dall'art. 148.

(Approvato).

Art. 34.

I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Nell'art. 113 del presente disegno di legge è detto che nell'archivio notarile sono depositati e conservati i repertori, i registri e gli atti appartenenti ai notai morti o che hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile.

In questo art. 34, ora in discussione, si dice che i notai, rimossi o dispensati, possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè sieno cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione o alla dispensa.

Senonchè, comè gli atti erano stati prima depositati e conservati negli archivi notarili, è ben giusto che il notaio, che prima si era allontanato dalla sua sede ed ora vi fa ritorno, riprenda, insieme con l'ufficio, tutti gli atti e documenti che, in occasione del suo allontanamento, erano stati depositati nell'archivio.

Mi permetto perciò di proporre che all'articolo 34 si faccia un'aggiunta in questo senso.

E, data la indiscutibile opportunità della richiesta, io spero che l'onor. ministro e l'onorevole Ufficio centrale non avranno difficoltà ad accoglierla.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accogliere la proposta di modificazione all'art. 34, fatta dall'onor. senatore Mele.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego l'onor. senatore Mele di riproporre questo suo emendamento quando si metterà in discussione l'articolo 113, perchè la sua proposta parmi trovi sede più opportuna in quell'articolo.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Mi pare che la proposta dell'onorevole senatore Mele non si possa accettare in tutte le sue parti, perchè l'art. 34 parla dei notai rimossi che possono occupare un nuovo posto vacante. Ora questi notai potrebbero riprendere gli atti e i documenti depositati negli archivi notarili, così come vorrebbe il senatore Mele, soltanto nel caso in cui fossero richiamati all'ufficio che coprivano prima della rimozione nello stesso distretto. Se questo caso si verificasse la proposta sarebbe accettabile; non lo sarebbe in caso contrario.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia*

e giustizia e dei culti. Rinnovo all'onorevole senatore Mele la preghiera di rimandare il suo emendamento all'art. 113 per la sua connessione all'argomento al quale l'articolo stesso si riferisce.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Mele se consente, così come ha proposto l'onorevole ministro guardasigilli, che il suo emendamento, invece che all'art. 34 ora in discussione, si faccia all'art. 113.

MELE. Accetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 34.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 35.

La decadenza dalla nomina e la cessazione dell'esercizio per dispensa, domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto Reale.

La cessazione dell'esercizio per le altre cause sopra accennate, è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministro o d'ufficio, udito sempre l'interessato, giusta le norme stabilite negli articoli 158 e seguenti.

L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata notificata al notaro, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 36.

L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 145, 146, 147, 148 e 149.

(Approvato).

Art. 37.

Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro, durante il detto termine.

Quando il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di escuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente.

(Approvato).

Art. 38.

La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni pronunciate in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella *Gazzetta Ufficiale*, nel giornale degli annunci giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.

(Approvato).

Art. 39.

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della ammenda estensibile a lire trecento.

(Approvato).

Art. 40.

Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e dei repertori all'archivio notarile distrettuale a norma dell'art. 114.

Nei casi d'urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea dei sigilli, allo scopo di fare, con l'assistenza del conservatore dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti

o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.

Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea del notaro dall'esercizio sarà provveduto giusta l'art. 43 bis.

(Approvato).

Art. 41.

Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finchè dura tale cessazione.

(Approvato).

Art. 42.

Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o cessato, dopochè gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all'art. 115, e riconosciuti regolari.

La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunci giudiziari delle provincie a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.

Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il Pubblico Ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.

Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione.

(Approvato).

Art. 43.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

(Approvato).

CAPO IV.

Dei coadiutori e dei delegati.

Art. 43 bis.

Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.

Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza di tali nella residenza più vicina.

Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo verbale coll'intervento di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Occorre in questo articolo una correzione di forma alla fine del secondo capoverso, quella cioè di cancellare le parole « di tali » che sono assolutamente superflue.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 43 bis con la modificazione proposta dall'onor. ministro

che consiste nel togliere le parole « di tali » alla fine del secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 43 ter.

Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.

(Approvato).

Art. 43 quater.

Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro, o anche fra i notari esercenti nello stesso comune.

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro impedito, e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

Il notaro coadiuvato per anzianità d'esercizio può rogare da solo, quando il coadiutore sia notaro esercente.

Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 43 ter, al notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho proposto, e l'Ufficio centrale ha aderito, di sopprimere il quarto comma di quest'articolo 43-*quater* che dice: « il notaio coadiuvato per anzianità d'esercizio può rogare da solo, quando il coadiutore sia notaio esercente ». È una disposizione, a parte la forma, pericolosa, in quanto può dar luogo alla costituzione di associazioni di affari. D'altronde il coadiutore è dato perchè il notaio coadiuvato si riposi e non perchè estenda la propria azione. Perciò è opportuno di cancellare questo comma.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se acconsente nella proposta fatta dall'onorevole ministro.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale acconsente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 43 *quater* così emendato, del quale do lettura:

Art. 43 *quater*.

Al notaio divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quara t'anni di esercizio effettivo; può, sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaio, o anche fra i notari esercenti nello stesso comune.

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito, e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaio assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 43 *ter*, al notaio assente in permesso, o temporaneamente impedito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art 43 *quinquies*.

Il notaio depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autentiche delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'art. 43-*quinquies* occorre un'aggiunta.

In questo articolo è stata riprodotta la sola prima parte dell'art. 67 del progetto originario del Ministero, e non il capoverso che lo completa e che è rimasto come articolo separato. È opportuno riunire in una le due disposizioni.

Avverto poi che nel principio di quest'articolo invece di « autentiche » si deve dire: « autenticazioni ».

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 43 *quinquies* del quale torno a dar lettura:

« Il notaio depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

« Al notaio impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti, ed i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Baldissera, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Beneventano, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Carafa, Caravaggio, Caruso, Casana, Casti-

glioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colleoni, Conti, Cuzzi.

Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala Valva, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Finali, Fiocca, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Garroni, Gatti Casazza, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Lagasi, Lanza, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Manno, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Petrilli, Pigorini, Pirelli, Placido, Plutino, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Riberi, Ricci, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Gerolamo, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Sonnino.

Taiani, Tami, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato. Torniamo ora all'art. 25 nel nuovo testo concordato.

Ne do lettura:

Art. 25.

Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel comune o nella frazione di comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, semprechè ne sia richiesto.

Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro

notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere dal Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purchè concorrano giustificati motivi, e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al comune.

Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.

È aperta la discussione su questo articolo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho chiesto di parlare per dare al Senato alcuni chiarimenti sulla nuova redazione dell'art. 25.

Uno dei concetti fondamentali della legge è quello riguardante l'estensione delle circoscrizioni, diretta ad assicurare un campo più largo nell'esercizio della funzione notarile. Esso però doveva essere coordinato alla questione della residenza.

Le norme segnate per la residenza nella legge vigente hanno dato luogo a gravi e continui inconvenienti. Essa è d'ordinario poco osser-

vata, e le contravvenzioni sono innumerevoli; ciò che è dimostrazione eloquente del vizio del sistema nella sua rigida applicazione.

Legittimo è il bisogno di provvedere all'interesse delle popolazioni assicurando loro l'opera del notaio, e lo è egualmente quello del notaio di non essere costretto a rimanere immobilizzato in una residenza nella quale non può ricavare dall'esercizio professionale mezzi adeguati per vivere col decoro che il suo ufficio richiede. Una riforma veramente razionale deve avere l'intento di conciliare questi interessi. La questione della residenza, è specialmente importante per i notai dei piccoli centri. Non ne ha alcuna per le sedi maggiori, specialmente delle città, nelle quali le popolazioni, per la molteplicità delle piazze notarili urbane, trovano il mezzo di provvedere alle loro stipulazioni, e i notai traggono dal loro esercizio mezzi sufficienti. Ma nei piccoli comuni, specialmente rurali, la condizione è diversa tanto per i notai che per i cittadini. I notai in queste residenze minori vivono, in generale, miseramente, e debbono cercare in altri campi le risorse necessarie, non essendo sufficienti quelle che ricevono dai proventi professionali.

Era necessario quindi trovare una soluzione che avesse avuto l'effetto di assicurare ai notai la facoltà di esercitare il loro ufficio in una zona più larga, quella del distretto, senza pregiudizio del diritto delle popolazioni all'assistenza del notaio per le stipulazioni necessarie. Una legge ispirata al pubblico interesse non poteva trascurare né pregiudicare i bisogni dei cittadini, che debbono essere obiettivo principale e prevalente.

A questo fine non rispondeva l'art. 25 nella proposta originaria, limitandosi a prescrivere solamente l'obbligo per il notaio di tenere lo studio aperto nel comune o frazione di comune assegnatagli, senza accennare alla personale sua assistenza, consentendogli di recarsi per le sue funzioni in tutto il territorio del distretto quante volte richiesto.

L'effetto di questa disposizione sarebbe stato ben grave. Il notaio di un comune avrebbe potuto assentarsi quasi permanentemente dal suo ufficio, lasciandolo aperto col deposito degli atti, senz'altro obbligo, divenendo così notaio solamente nominale della sede assegnatagli.

Ora, questa soluzione, per la quale si prov-

vedeva unilateralmente all'interesse dei notai, col danno delle popolazioni, non poteva essere accolta. Era indispensabile lo studio di una soluzione diversa. E quello che si propone ora dal Ministero e dall'Ufficio centrale coll'emendamento concordato, risolve in modo soddisfacente l'importante questione, mantenendo al notaio la facoltà di poter esercitare il suo ufficio in tutto il distretto notarile, ma prescrivendo che nel comune o nella frazione di comune assegnatagli abbia l'obbligo di tenere lo studio aperto e debba assistervi personalmente nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile. La designazione dei giorni e delle ore non può essere stabilita con unico criterio regolamentare da applicarsi in tutti i distretti. Bisogna tener conto delle condizioni speciali delle varie regioni, distretti e comuni, delle abitudini locali, della media degli affari, e di tutti gli altri criteri; e il giudice migliore delle necessità del servizio sono naturalmente le autorità del distretto. Perciò l'articolo richiede una ordinanza del Presidente della Corte di appello, previo parere del Consiglio notarile che è specialmente indicato, per la sua competenza, a valutare tutte le circostanze dirette ad assicurare un servizio regolare e soddisfacente.

La formula concordata risolve quindi nell'interesse di tutti le difficili questioni che sono sorte sull'argomento della residenza, garantisce il servizio in tutti i comuni o frazioni che sono sedi di un Ufficio notarile, riconosce la facoltà del notaio di esercitare l'ufficio suo nel distretto, evita le conseguenze dell'obbligo rigoroso della residenza, affida al giudizio competente delle autorità del distretto i provvedimenti necessari per la continuità e regolarità del servizio notarile.

Io mi auguro che questa soluzione, ispirata a criteri di giustizia e di equità, sarà accolta dal Senato. (*Approvazioni*).

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Gli emendamenti da me presentati erano ispirati al concetto di voler temperare l'obbligo assoluto della residenza, che anche l'attuale disegno di legge nel testo primitivo aveva mantenuto. Noi siamo abituati a far leggi uguali per tutti i cittadini, obbedendo

senza dubbio ad un alto principio di giustizia; però non bisogna dimenticare che talune prescrizioni, ragionevoli per una regione, possono non esserlo per altre, e questo precisamente si verifica per quanto riguarda le sedi notarili.

Non bisogna dimenticare, come ha rilevato anche l'onorevole ministro nel dar ragione del nuovo testo dell'art. 25, non bisogna dimenticare, ripeto, la topografia del Regno, è che a fianco alle vaste pianure del Vercellese, della Lombardia, delle Puglie e di una parte della Campania, vi sono paesi disseminati sulle gioiaglie dei monti; e mentre quelle pianure sono solcate da ferrovie, da tramvie elettriche, da automobili, esistono regioni prive ancora di strade rotabili. È a questi paesi che bisogna provvedere, e studiare qualche ragionevole espediente, per cui il notaio chiamato ad esercitarvi la sua delicata funzione, non debba esservi costantemente costretto, come in una casa di pena, e possa svolgere la sua attività anche nei paesi vicini.

L'onor. ministro lo ha già accennato; mi consenta il Senato, che io ripeta, come sotto l'impero della vecchia legge notarile le contravvenzioni a carico di taluni notai fiocassero a decine: dall'ammenda alla multa, dalla multa alla sospensione e poi da questa alla destituzione. Ne conosco parecchi che hanno riportate perfino diciotto condanne. Essi erano posti nella dolorosa alternativa, o di non procurarsi i mezzi per vivere, stando sempre in residenza; oppure di subire le condanne; e tra queste due soluzioni hanno naturalmente accettata la seconda. Tale è la condizione di fatto creata dalla precedente legge e che purtroppo sarebbe stata mantenuta dal disegno di legge in discussione. Ora, invece, con l'emendamento concordato tra l'onor. ministro e l'Ufficio centrale si è fatto un gran passo, per cui possiamo continuare sereni nella discussione delle altre disposizioni e son sicuro d'interpretare il sentimento del Senato ringraziando il ministro e l'Ufficio centrale di avere trovata una ragionevole soluzione di un così vivace dibattito. Imponiamo ai notai di essere assidui nelle loro sedi, ma lasciamo arbitro il Presidente della Corte di appello, previo parere del Consiglio notarile, di determinare i giorni e le ore in cui i notai debbano stare in ufficio.

Il bisogno di avere il notaio a contatto con le popolazioni non deve essere esagerato, giacché soltanto gli atti di ultima volontà, possono richiedere urgentemente l'opera di lui; ma le stipulazioni ordinarie, come i contratti di compra-vendita, di locazione, di matrimonio, ecc., possono essere dilazionate, e ordinariamente sono ricevute nei giorni festivi, allorché i contadini sono liberi dal lavoro dei campi. Lasciamo dunque ai notai la possibilità di svolgere la propria attività nell'ambito del distretto; ed ai Consigli notarili di contemperare i riguardi per essi con i bisogni delle popolazioni. Detto ciò, dichiaro di ritirare i miei emendamenti. (*Vive approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Domando a mia volta la parola per dichiarare che l'emendamento che io avevo proposto, tendeva a contemperare l'esigenza del pubblico con i bisogni dei notai dal momento ch'essi non sono dei pubblici ufficiali stipendiati. Sono felicissimo che l'accordo tra il ministro e l'Ufficio centrale abbia portato in quest'ordine d'idee ad una formula, della quale migliore non si poteva, allo stato delle cose, desiderare.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Debbo io pure fare plauso alla soluzione che è stata presa d'accordo dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale circa la nuova dizione dell'art. 25 e ritiro la mia aggiunta, la quale era appunto ispirata a quegli stessi concetti a cui si è ispirata quella da loro presentata.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 25 nel testo concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.

Qualunque notaio del distretto è competente a ricevere il deposito di testamento olografo di cui all'art. 912 Codice civile.

Mantiene l'onor. D'Andrea l'emendamento da lui presentato a questo articolo?

D'ANDREA. Lo ritiro.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. A questo articolo l'Ufficio centrale propone di sopprimere l'aggiunta che aveva proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'aggiunta proposta deve essere cancellata, perchè può apparire come una deroga all'art. 912 del Codice civile, il quale prescrive che il testamento olografo, sulla istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione. Questa disposizione non trova il suo posto nella legge notarile...

SCIALOJA. Per lo meno è superflua.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ... È bene quindi cancellarla dall'art. 26.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 26 con la soppressione dell'ultimo comma, proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Il notaio può, purchè resti nello stesso distretto, prestare il suo ministero fuori dei limiti territoriali stabiliti nell'articolo precedente, quando ciò sia necessario per continuare qualcuna delle operazioni indicate nelle lettere *a*, *b*, *c* dell'art. 1, ed alle quali egli proceda per delegazione dell'autorità giudiziaria. In tal caso occorre l'autorizzazione espressa dell'autorità delegante.

Di questo articolo l'Ufficio centrale propone la soppressione.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. L'articolo 27 era stato soppresso quando l'Ufficio centrale aveva tolto quelle nuove attribuzioni ai notai che nella discussione ora in corso abbiamo ripristinate; mi pare perciò che l'art. 27 riprenda ora la sua ragione d'essere.

Se il notaio deve fare, per esempio, un inventario che concerne anche beni situati fuori del distretto notarile, perchè dovrà sempre troncarsi a mezzo l'opera sua?

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Mi pare, non dalle considerazioni scritte nella relazione dell'Ufficio centrale che su questo punto mancano, ma dalla memoria delle conversazioni che vi si fecero nelle riunioni, nelle quali si esaminò il presente disegno di legge, mi pare, dico, di ricordare bene che il motivo della soppressione di questo art. 27, non è soltanto quello accennato dal nostro collega senatore Polaeco.

È vero che l'Ufficio centrale aveva deliberato di ridurre le funzioni attribuite al notaio nell'art. 1; ma quando si tratta di delegazioni da parte dell'autorità giudiziaria di alcune funzioni, non si è punto voluto ammettere, nemmeno implicitamente, che queste delegazioni portassero ad autorizzare il notaio ad operare fuori del distretto.

Si pensi solo a questo caso. Si apre una successione e si autorizza il notaio a fare l'inventario. Io non voglio fare nomi, mentre se ne potrebbero citare più d'uno che farebbe al caso; ma succederebbe questo: che la successione ha il domicilio a Torino, ma poi esisterebbero beni stabili in Lombardia, castelli in Toscana e tenute in Napoli, ed il notaio, per fare questo inventario, non solo ci metterebbe moltissimo tempo, ma peregrinerebbe per tutta l'Italia.

Se l'onor. ministro vuole mantenere l'articolo 27, io rinunzio all'idea di sopprimerlo, però giustifico la soppressione proposta dall'Ufficio centrale con le considerazioni che ho addotto. A me pare che quest'articolo meriti sempre di essere soppresso, sebbene si sia ampliato l'ambito delle operazioni notarili, contemplate dallo art. 1; in altri termini l'Ufficio centrale (e sono autorizzato a dirlo) persiste nella proposta soppressione di quest'art. 27.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onor. Bertetti a proposito del-

l'art. 27 che l'Ufficio centrale opportunamente ha proposto di sopprimere.

La stessa forma scorretta adoperata nella redazione dell'articolo ne rende ambiguo il significato.

È poi da avvertire che, anche togliendo l'antinomia della forma, la facoltà al notaio di prestare il suo ministero fuori del territorio del distretto, sia pure nei casi indicati, può essere ben grave nei suoi effetti economici e morali.

Prego perciò l'onor. Polacco di non insistere nella sua proposta.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Debbo dire che nella relazione non è data alcuna spiegazione della proposta soppressione di questo articolo, e si capisce. Esso alludeva a funzioni che l'Ufficio centrale non ammetteva più. Però, dato il ripristino di tali funzioni, io mi sono domandato se oggi non fosse opportuno di ripristinare anche questo articolo. L'osservazione giustissima fatta dall'onor. ministro mi condurrebbe solo a chiedere la soppressione di quell'inciso « purchè restino nello stesso distretto » perchè con esso si toglieva con una mano quanto si era dato con l'altra. Ma si tratterebbe di conservare la massima che quell'unico notaio possa essere autorizzato a compiere tutte le fasi di quest'unico atto, anzichè dividerle fra due notai. Ciò non *ipso jure*, ma per una facoltà ricevuta dall'autorità giudiziaria, la quale delegherà al notaio volta per volta il compimento dell'intero atto, quando lo trovi opportuno. Però se non vi è l'accordo del ministro e dell'Ufficio centrale non insisto, perchè dovrei ripetere quello che ha detto l'onorevole Mazziotti, che cioè la mia sarebbe una semplice ingenuità.

Io credevo insomma che, sopprese le parole « purchè resti nello stesso distretto » l'articolo avrebbe potuto rimanere, perchè provvedeva all'interesse delle popolazioni, non costringendo le parti a rivolgersi a due notai diversi, per compiere in sedi finitime un unico atto. Vi sarebbe poi sempre il controllo dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria può concedere questa facoltà, ma può anche non concederla, regolandosi secondo le circostanze di luogo, di tempo, ecc.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente de l'Ufficio centrale*.

L'Ufficio centrale non può aderire alla proposta del senatore Polacco, ed insiste nel ritenere che sia meglio sopprimere l'art. 27.

In testa all'articolo si richiama tra parentesi l'art. 27 della legge vigente; ma è una evidente inesattezza. È molto verosimile che la disposizione sia stata concepita e redatta nella fase di elaborazione del progetto in cui si vagheggiava la circoscrizione notarile mandamentale; ed allora, in via di eccezione, si voleva forse concedere l'esercizio per tutto il distretto. Ormai è stabilito che il notaio possa esercitare la sua funzione in tutto il distretto; perciò invece di raffazzonare l'articolo in modo incongruo, rendevasi logica la soppressione.

Ma neppure importa sapere perchè è accaduto che il testo sia stato compilato come lo si trova scritto nel progetto; l'essenziale è riflettere quanto sia pericoloso dare ad un notaio la facoltà di recarsi fuori del suo distretto, ed eventualmente in distretti molto lontani dal suo, per esercitare la propria funzione.

Prima di tutto questo crea condizioni di concorrenza che possono diventare molto sgradevoli nei rapporti tra i professionisti dei vari distretti; in secondo luogo è manifesto che le operazioni di cui si tratta, tra le quali principalmente l'onor. Polacco ha rammentato l'inventario di una successione, sarebbero operazioni le quali, nei casi qui contemplati, avrebbero una importanza patrimoniale notevole; per piccoli inventari nessuno vorrà applicare disposizioni di questo genere. Ora, per l'interesse delle parti, è bene che un inventario sia redatto da un notaio il quale abbia conoscenza del complesso delle circostanze e condizioni locali di quel distretto in cui l'inventario si redige. Infatti, può occorrere di nominare dei periti per le necessarie valutazioni; può rendersi indispensabile interpellare persone le quali attestino o manifestino l'esistenza di beni da inventariare, che non si trovano nella località dove l'inventario si fa; può trattarsi di scegliere custodi a cui affidare o documenti od oggetti di valore inventariati, ipotesi tutte contemplate nel Codice civile e in quello della procedura civile a proposito dell'esecuzione dell'inventario. Ognuno comprende come la conoscenza di

luoghi e persone sia coefficiente indispensabile al compimento di tali atti.

Orbene, con la nuova regola che si propone, può perfino accadere che vada a redigere un inventario, in determinata località, il notaio di una provincia lontana, il quale nemmeno sia in grado di intendere il dialetto che si parla in quella regione a lui estranea; in tale ipotesi egli sarà costretto a nominare un interprete per mettersi in grado di eseguire le operazioni dell'inventario.

Data la delicatezza e l'importanza di queste operazioni, e dato che fino a tutto oggi, per osservanza costante, da che sono in vigore il Codice civile e la legge notarile, è sempre accaduto che gli inventari siano fatti distretto per distretto dai notari che hanno rogito in quel distretto, o dai cancellieri giudiziari che hanno facoltà di esercitare la loro funzione nella circoscrizione giudiziaria, l'Ufficio centrale crede che sia cauto mantenere lo stato di cose attuale. Può darsi che in qualche singolo caso, come ha fatto l'ipotesi il senatore Polacco, possa costituire un vantaggio per taluni eredi la delegazione di un unico notaio a compilare l'inventario; ma in altri dieci casi può darsi che torni a scapito di eredi assenti o di altri interessati alla successione, che hanno ugualmente diritto a legittima tutela nella compilazione dell'inventario.

Perciò non crediamo che ci debba preoccupare un lieve vantaggio eventuale in vista di danni eventuali che per lo meno equilibrano e assorbono la considerazione di questo vantaggio.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho domandato di parlare dopo le dichiarazioni che sono state fatte dal senatore Mortara in nome dell'Ufficio centrale.

Se prima io avevo dei dubbi intorno alla bontà delle disposizioni dell'art. 27, dopo le sue parole io mi sono convinto che questa disposizione è buona e non può recare quegli inconvenienti, ai quali l'onor. senatore ha accennato.

È indubitato, innanzi tutto « egli stesso lo ha ammesso » che talune volte far compiere da un solo notaio un inventario, od altro atto relativo ad una qualche successione, torni più utile all'erede che affidarlo a due, a tre o a quattro, giusta

l'ipotesi che è stata affacciata dal senatore Bertetti. Ma prescindendo da questa considerazione, che è tutt'affatto di convenienza, a me pare che si possa votare l'art. 27, senza esitanza e senza tema, perchè nella frase « egli procederà per delegazione dell'autorità giudiziaria » evvi la garanzia di una razionale applicazione. L'autorità giudiziaria vaglierà tutte le contingenze di fatto cui darà luogo l'apertura della successione, esaminerà e dirà se sarà il caso di assecondare i desideri degli eredi o meno. Crederà conveniente che la delegazione si dia e la darà; non lo crederà conveniente, non la darà. Mi pare proprio che non vi siano quegli ostacoli a che ciò si compia, dei quali ha parlato con la sua competenza l'onorevole senatore Mortara. A questo proposito anzi debbo dichiarare, che se mai una frase nella improvvisazione men che cortese e corretta fosse sfuggita dalle mie labbra al suo indirizzo, essa deve ritenersi detta proprio senza nessuna intenzione.

(*Segni di diniego del senatore Mortara*).

Tengo a far qui questa pubblica dichiarazione perchè è troppa la stima che ho del senatore Mortara per lasciare che altri possa credere che abbia voluto esprimere un concetto men che riguardoso verso di lui.

PRESIDENTE. Il senatore Polacco mantiene la sua proposta?

POLACCO. Confortato anche dall'appoggio del senatore Lagasi, io tornerei proprio a rivolgere preghiera all'Ufficio centrale ed al ministro di consentire che l'articolo si voti com'era nel testo ministeriale tolto l'inciso: « purchè resti nello stesso distretto ».

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Fra i dubbi che sorgono a proposito di questa frase, che il senatore Polacco vorrebbe abolita, c'è anche questo: che il compilatore del testo — che non può spiegarla perchè non è qui presente — abbia inteso di ammettere che il notaio possa bensì essere delegato a compiere funzioni fuori del suo distretto, ma in un altro distretto solamente, perchè quella frase: « purchè resti nello stesso distretto », può riferirsi non al distretto dove ha normalmente la sua residenza, ma al distretto dove sia delegato a compiere operazioni fuori del proprio naturale

territorio. Ora, levando questa frase, si aggraverebbe la portata della disposizione, perchè si capisce che, correggendola e precisandola nel significato che ora accennai, non potrebbe produrre inconvenienti molto gravi; ma levando quelle parole, ne viene la conseguenza che un notaio può girare tutta l'Italia in base ad un'autorizzazione giudiziaria, per compiere atti che spetterebbero normalmente ai notai di tanti altri distretti giudiziari.

A questo proposito osservo all'onor. senatore Lagasi che se è vero che nel testo cautamente era stato stabilito che occorra l'autorizzazione giudiziaria, non bisogna dimenticare che si tratta di autorizzazione da rilasciarsi in sede di giurisdizione volontaria, cioè sopra istanza di un solo interessato, senza contraddittori. Adunque può darsi che di fronte a quella persona che abbia interesse di mandare il proprio notaio in giro per tutti i distretti notarili d'Italia, vi siano interessi di terzi che il tribunale non può valutare quando emette questa autorizzazione. Un tribunale non potrà avere difficoltà ad accogliere domande di questo genere, perchè saranno fatte ordinariamente designando un notaio degno di tutto il credito e di tutta la fiducia, come potrebbe essere l'onor. Lagasi, al quale in questo modo mi piace di ricambiare la manifestazione cortese di stima che egli ha voluto rivolgere a me; ma pensi come si troveranno mortificati in alcuni casi di questo genere i notai dei distretti ove questa funzione viene esercitata, sia pure da persona degna della massima stima, ma a tutto loro scapito professionale e a diminuzione della loro stessa riputazione personale. Io credo, tutto considerato, che si faccia intorno a questo articolo, una discussione più solenne, di quella che esso merita.

Con dispiacere, pertanto, malgrado l'autorità degli onorevoli preopinanti, l'Ufficio centrale deve, d'accordo con l'onor. ministro, insistere nella sua opinione.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Per non far perdere troppo tempo al Senato, di fronte a così recise dichiarazioni da parte dell'Ufficio centrale del Senato, dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Domando all'on. senatore Lagasi se anch'egli, come l'onorevole senatore Polacco, non insiste nella sua proposta.

LAGASI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Non avendo gli onorevoli senatori Polacco e Lagasi insistito nella loro proposta, se non si fanno altre osservazioni, l'articolo 27 rimane soppresso, così come era proposto nel testo del disegno di legge concordato tra l'onor. ministro e l'Ufficio centrale del Senato.

Il seguito della discussione del presente disegno di legge stante l'ora tarda è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma:

Senatori votanti	98
Maggioranza	50
Il sen. Tarditi	ebbe voti 55
» Marinuzzi	» 13
» Giorgi	» 7
» Cadolini	» 6
Voti dispersi	4
Schede bianche	13

Proclamo eletto il senatore Tarditi.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche:

Senatori votanti	101
Favorevoli	97
Contrari	4

Il Senato approva.

Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-913 al 1914-1915 per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti in Milano:

Senatori votanti	101
Favorevoli	94
Contrari	7

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria di lire 398,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo in Roma:

Senatori votanti	101
Favorevoli	95
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 789).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-1912, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente (N. 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (N. 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (N. 787);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative (N. 764));

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (N. 765);

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa la indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-1912, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 761);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano (N. 797);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 19 maggio 1912 (ore 11.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXLII.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFRÉDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 8101) — Congedi (pag. 8102) — Giuramento del senatore Perrucchetti (pag. 8102) — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di relazioni (pag. 8102) — Seguìto della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A) — Sull'art. 44 parlano i senatori Polacco (pag. 8102), Astengo, relatore (pag. 8103) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 8103) — L'art. 44 è approvato con un'aggiunta; si approvano poi gli articoli 45, 46 e 47 — L'art. 48 è approvato con un emendamento, dopo osservazioni del senatore Polacco (pagina 8105) e del ministro guardasigilli (pag. 8105) — Su proposta del guardasigilli (pagina 8107), accettata dal relatore (pag. 8107), si approva l'art. 49 nel testo del progetto ministeriale — È approvato l'art. 50; e l'art. 51 con una correzione proposta dal ministro guardasigilli (pag. 8108) — L'art. 52 è approvato dopo osservazioni del senatore Filomusi-Guelfi (pag. 8108) al quale risponde il ministro (pag. 8110) — Senza discussione si approvano gli articoli 53 e 54; e gli articoli 55 e 56 con emendamenti proposti dal guardasigilli (pag. 8111, 8112) — Si approva l'art. 57 — Sull'art. 58 parlano i senatori Riberi (pag. 8112, 8113), Lagasi (pag. 8114, 8115), Polacco (pag. 8115), Mortara, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 8114, 8115, 8116); Astengo, relatore (pag. 8116) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 8113, 8114) — L'art. 58, emendato, è approvato — Parlano sull'art. 59 i senatori Scialoja (pag. 8117), Mortara, presidente dell'Ufficio centrale (pagina 8118) e il guardasigilli (pag. 8117, 8118) — L'art. 59, emendato, è approvato — Si approvano gli articoli 60 e 61; e l'art. 62 con un emendamento proposto dal ministro (pag. 8119) — Sull'art. 63 parlano i senatori Polacco (pag. 8120, 8122), Astengo, relatore (pag. 8120) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 8120, 8121) — L'art. 63, emendato, è approvato — Rinviarsi il seguìto della discussione alla successiva seduta — Risultato della votazione (pag. 8122).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio pervenuto alla Presidenza dal ministro dei lavori pubblici:

« In osservanza dell'articolo 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di comunicare un estratto del decreto 16 aprile 1912,

n. 22084, con cui si provvede a variazioni di stanziamento negli articoli di taluni capitoli del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente.

« Il ministro
« SACCHI ».

Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: il senatore Campo di un mese, per ragioni di salute; il senatore Santini di un mese, per ragioni di servizio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

Giuramento del senatore Perrucchetti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Perrucchetti, di cui il Senato ha, nella seduta del 23 marzo, convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Goiran e Bodio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Perrucchetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giuseppe Perrucchetti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore, segretario, Taverna, di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato

dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa Invalidi della marina mercantile.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gualterio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Come il Senato ricorda, ieri furono approvati gli articoli fino al 43-*quinquies*.

Viene ora in esame l'art. 44 di cui do lettura.

TITOLO III.

DEGLI ATTI NOTARILI.

CAPO I.

Della forma e degli atti notarili.

Art. 44.

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonchè di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine; e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco.

POLACCO. Onorevoli colleghi. Io profitto dell'occasione che si imprende l'esame di questo articolo per adempiere ad un gradito dovere verso l'onorevole ministro. Nella discussione generale le idee da me esposte circa l'assistenza dei testimoni agli atti notarili, sono parse a taluni così ardite, che il mio carissimo collega di cattedra ed amico Bensa, mi ha perfino chiamato un iconoclasta in questa materia. Ma ciò soprattutto perchè egli ha ritenuto che io volessi sopprimere del tutto la presenza dei

testimoni anche nella redazione degli atti di ultima volontà, e così è parso anche all'onorevole nostro relatore Astengo. L'onorevole ministro invece ha fedelmente interpretato il mio pensiero, che certamente non è parso chiaro agli altri oratori per poca mia felicità di espressione. Egli ha detto che io, in questa parte, non domandava l'abolizione totale dei testimoni, che sarebbe stata cosa quanto mai improvvida, ma soltanto la riduzione del loro numero da 4 a 2, per ragioni che non è ora il caso di ripetere. Ed a maggior conferma, l'onorevole ministro mi ha fatto anche l'alto onore di rammentare quanto già mesi fa ebbi occasione di esporre sull'argomento in una memoria-lettera all'Istituto veneto. Di tutto ciò sento il dovere di ringraziarlo, perchè egli non mi ha lasciato sotto il peso di immeritata accusa.

Ma nè questa nè altre idee allora enunciate traduco ora in proposte concrete: nessun emendamento infatti ho presentato che le rispecchi, e ciò, lo dico francamente, non perchè mi siano state contrapposte ragioni tali da farmi ricredere, ma solo per una ragione di prudenza legislativa.

Mi è stato detto, infatti, che in questa materia bisogna procedere per gradi; una innovazione certamente assai notevole è contenuta nel progetto di legge, che permette che le parti rinuncino di comune accordo all'assistenza di due testimoni negli atti tra vivi. Io dunque debbo accontentarmi, dirò così, di questo primo passo, con l'augurio che altri ne seguano, quando verrà il momento di riformare il Codice civile specie nel titolo delle successioni ereditarie, che non in questa parte soltanto ha bisogno di profonde modificazioni. Per verità, il grande ossequio al Codice come ad un tutto organico non dovrebbe ostare intanto ad una innovazione per ciò che riguarda le forme; se n'ebbe pure esempio nella legge Morelli del 1877 che tolse uno dei requisiti che pure il Codice civile richiedeva per i testimoni, quello del sesso.

Ma non insisto, specialmente perchè io credo che in questa parte si renderà urgente assai presto un rimaneggiamento legislativo. Non vi ha dubbio che voteremo tra poco una disposizione in materia di testimoni che si contiene nell'art. 47, disposizione che non fa più divieto di fungere da testimoni agli amanuensi, ai pra-

ticanti, alle persone di servizio del notaio. Il divieto lo si toglie, credendo che fra dette persone ed il notaio non ci siano vincoli di dipendenza tali da renderli testimoni non fededegni. Ora invece secondo l'art. 738 del Codice civile rimarrà tale divieto per i praticanti ed amanuensi nell'assistenza ai testamenti, proprio dove il numero dei testimoni è maggiore e può essere più grave l'urgenza.

Questa è una sconcordanza che non potrà durare a lungo. Ecco perchè, esprimendola fiducia che presto si addivenga ad una legge che rimanggi tutta codesta materia, e rinnovando vivi ringraziamenti all'onorevole ministro per le sue risposte, non concreto per ora in alcuna proposta formale le fatte considerazioni. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La modificazione al 2° comma dell'art. 44 del progetto fu proposta dall'Ufficio centrale in armonia colla soppressione della enumerazione degli atti che la legge consente ai notai di rogare. Ripristinata nel testo della legge questa enumerazione, deve riprodursi anche nel 2° comma dell'art. 44 come è nel progetto ministeriale.

È stata poi concordata tra il ministro e l'Ufficio centrale un'aggiunta a questo art. 44, della quale darà ragione l'onorevole relatore.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Ecco il testo del comma aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onor. ministro:

« Spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro Guardasigilli, d'accordo con l'Ufficio centrale, ha proposto che nell'art. 44 ora in discussione, sia ripristinato il secondo comma quale era originariamente nel progetto ministeriale e che sia aggiunto il comma nuovo, del quale l'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha testè dato lettura.

Rileggo l'art. 44 così modificato.

Art. 44.

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme, apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

Spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.

Chi approva l'art. 44 così modificato, salvo la riserva di ulteriori modificazioni in sede di coordinamento, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 45.

Per tutti gli atti tra vivi, eccettuati le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunciare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaio farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinuncia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Anche nel caso di rinuncia delle parti, il notaio, ove lo creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.

L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.

(Approvato).

Art. 46.

Il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

In caso contrario, deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

(Approvato).

Art. 47.

I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso

residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle parti dei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno e delle altre, e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, nè il non sapere o il non poter sottoscrivere.

(Approvato).

Art. 48.

L'atto notarile è intitolato col nome del Re con la formola seguente:

(Il nome del Re)

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'atto deve contenere:

1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e del luogo in cui è ricevuto;

2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio, e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3° il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo, se già non si trovi allegata ad altro atto dello stesso o di altro notaio, nel qual caso dovrà essere indicato l'atto a cui essa è allegata;

4° la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;

5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa volontà delle parti, della quale si farà menzione;

9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.

Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto è avvenuta. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedono, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12° per gli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture

e dei titoli inseriti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Devo avvertire che in quest'articolo occorrono alcune correzioni.

Al n. 3 dove si dice che l'atto deve contenere il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio, ecc., bisogna sostituire « domicilio o residenza ».

Nel comma successivo invece di mandatario ripetere « rappresentante ».

Nell'ultimo periodo dello stesso comma bisogna ritornare al testo originario, essendo difficile accertare se la procura si trovi allegata agli atti di « altro notaro ».

Al numero 11 deve dirsi « avviene » invece che « è avvenuta ».

Finalmente nel penultimo comma, che richiede la sottoscrizione in margine di ciascun foglio solo di alcuni contraenti delegati dalle parti, quando i contraenti sono troppo numerosi, bisogna aggiungere, come nel testo originario, le parole « rappresentanti i diversi interessi »; cautela che è certamente necessaria.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Sciogliendo una riserva fatta durante la discussione generale, mi permetto di chiedere se si crede opportuno di conservare quella dispensa della lettura *delle scritture e dei titoli inseriti*, anche quando le parti non sanno leggere e scrivere.

Nel caso che le parti non sappiano leggere e scrivere, il maggior controllo che esse hanno che tutto proceda conforme alla loro volontà, deriva dalla lettura che il notaio fa alla presenza dei testimoni. Perchè questo controllo sia pieno, a me pare che la dispensa non debba allora essere ammessa.

Quindi questo comma dovrebbe suonare così: « La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché esse sappiano leggere e scrivere; di tale volontà si farà menzione nell'atto ».

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale se accettano questa modificazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto.

ASTENGO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Allora il comma, cui ha accennato l'onor. Polacco, verrebbe modificato come segue:

« La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto ».

Rileggo l'art. 48 con le modificazioni indicate dal Guardasigilli e con l'emendamento del senatore Polacco.

Art. 48.

L'atto notarile è intitolato col nome del Re con la formola seguente:

(Il nome del Re)

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'atto deve contenere:

1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e del luogo in cui è ricevuto;

2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio, e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3° il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacenti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaio rogante;

4° la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacenti;

5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaio, o, presente il notaio, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaio non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacenti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio.

I fidefacenti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaio ne deve fare menzione.

Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacenti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve far menzione di questa dichiarazione.

11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta,

quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inseriti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 49.

La firma che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale, deve essere munita dell'impronta del suo sigillo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anche per l'art. 49 bisogna riprodurre il testo del progetto ministeriale.

Non credo opportuno che sia limitata l'apposizione del sigillo al solo atto rilasciato in originale. Anche per la copia legale deve essere adoperata questa formalità che deve accompagnare la firma del notaro. Prego l'Ufficio centrale di voler consentire in questa proposta.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora do lettura del testo ministeriale.

Art. 49.

La firma che il notaio appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.

Pongo ai voti l'art. 49 ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 50.

Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 48, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.

(Approvato).

Art. 51.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In

tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'una e l'altra saranno sottoscritte come è stabilito nell'art. 48.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In questo articolo deve essere introdotta una semplice correzione di forma; dove è detto l'una e l'altra saranno ecc. deve dire « l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 48 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 51 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 52.

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidejacenti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 59. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

FILOMUSI-GUELFU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFU. Prendo la parola innanzi tutto per ringraziare l'onorevole ministro delle cortesi parole a me dirette nel suo discorso di sabato passato.

Egli, rispondendo alle osservazioni da me

fatte sugli articoli 24, 28, 57 del disegno di legge, notò che al n. 1 dell'art. 28 vi è stata una evidente dimenticanza, e perciò d'accordo con l'Ufficio centrale propose che si ritornasse alla formula del n. 1 dell'art. 24 della legge vigente. L'onorevole ministro rinnovò la proposta nella seduta di ieri rispondendo al senatore Polacco, e ieri l'art. 28 del disegno di legge fu approvato in tal modo.

Per tale proposta deve darsi lode al ministro. In verità il testo vigente è più esatto e chiaro di quello che non sia la formula del disegno di legge. Io ho dovuto premettere ciò, perchè è stata la prima volta, che mi si è data l'occasione di rispondere alle gentilissime parole del ministro.

Ora passo all'art. 52, e mi si permetta di dichiarare che sono molto soddisfatto della dichiarazione fatta dal ministro nella seduta di sabato, e anche rinnovata ieri, che quando si tratta di disaccordo tra l'articolo del Codice civile e quello della legge notarile, prevale il Codice civile. Però io debbo notare che con questa dichiarazione, che è molto opportuna, talune delle questioni, che si facevano sotto l'impero della legge passata permangono, ed anche per questo io desidero che il ministro faccia esaurienti dichiarazioni.

Infatti nell'art. 773 del Codice civile vi sono delle incapacità di ricevere per testamento; ed anzi l'art. 771 del Codice civile stabilisce che sono incapaci di ricevere per testamento il notaio, ed i testimoni; mentre nei numeri 2 e 3 degli articoli citati della legge notarile si estende l'incapacità. Ora per l'incapacità dei discendenti non c'è disaccordo tra il Codice civile e la legge notarile, perchè provvede l'articolo 773 che, tra le interposte persone, pone oltre che i discendenti anche la moglie; non così per la dichiarazione di incapacità dei parenti e affini in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivo, poichè tale dichiarazione non si trova nel Codice civile.

Una questione analoga fa sorgere l'art. 47 del disegno di legge, che è la riproduzione dell'art. 42 della legge vigente; e si può scorgere così un'altra antinomia tra esso e l'art. 778, capoverso del Codice civile (42 della legge vigente); poichè richiamando i citati numeri 2 e 3 dell'art. 28, viene allargata l'incapacità ai collaterali fino al terzo grado inclusivamente.

Il ministro, gentilmente rispondendo intorno alla interpretazione dell'art. 51 della legge notarile vigente, opina che l'attuale progetto di legge, variando la formula dell'art. 57, ha con essa risolta la questione, poichè questo articolo dice che per i testamenti, in materia di formalità, debbono prevalere le disposizioni del Codice civile; e le disposizioni della legge sul notariato servono soltanto in quanto non siano ad essi contrari.

L'onorevole ministro permetta ora di osservare che, a mio parere, con ciò non si risolve la questione. La difficoltà della interpretazione dell'art. 57 dell'attuale disegno di legge si ha per la spiegazione delle parole *contrarie* e *complemento*. È da osservare (e mi si permetta questa osservazione d'ordine logico e filosofico) che altro è un *giudizio contrario* e altro un *giudizio contraddittorio*: il giudizio contraddittorio non ammette termini medii, è un giudizio universalmente assoluto (κατ' ὄντως, come direbbe Platone o ἀπλῶς, come dice Aristotele); il giudizio contrario ammette invece termini medii, non ha valore universale, ma ha soltanto valore *relativo* (πρὸς τι, come dice lo stesso Aristotele; *secundum quid*, come dicono gli scolastici). Ora queste considerazioni debbono servire, a mio parere, per risolvere le questioni possibili intorno all'applicazione di forme imposte soltanto dalla legge notarile, ma delle quali il Codice civile serba il silenzio; cioè che cosa deve dirsi quando non vi è una vera contraddizione, ma soltanto silenzio del Codice civile? In altri termini, il Codice civile tace, mentre la legge sul notariato impone una formula, si applicherà il Codice civile o la legge sul notariato? Ora a me pare che implicitamente la risoluzione della questione si abbia nel principio così energicamente affermato dall'onor. ministro che in questo, trattandosi di testamenti, debba prevalere nell'applicazione il Codice civile. E ciò allargando il principio, che si deriva dall'art. 57 del disegno di legge.

Mi permetta il Senato di ricordare ancora talune antinomie tra la legge notarile ed il Codice civile, e di richiamare l'attenzione sugli articoli 51 e 52 dell'attuale progetto, rispondenti agli articoli 45 e 46 della legge vigente.

Nell'art. 788 si dichiara che sono incapaci a fare da testimoni i praticanti e gli amanuensi

del notaio, che ha ricevuto il testamento, nell'art. 47 dell'attuale progetto, richiamando i numeri 2 e 3 dell'art. 28, evidentemente si allarga l'incapacità a persone che il Codice civile non contempla, e perciò segue l'opinione che debba applicarsi il Codice civile. A me pare debba stabilirsi la regola che, trattandosi di capacità delle persone che intervengono nel testamento e come disponenti e come eredi o legatarii ed anche come testimoni, impera il Codice civile. Il punto è controverso ma è prevalente l'opinione da me seguita.

Gli articoli 51 e 52 ora citati, sono la riproduzione degli articoli 45 e 46 della legge notarile vigente. Ora per i testamenti nasce la questione ormai vecchia, se quando il testatore non conosca la lingua straniera, sia applicabile l'art. 46 della legge vigente, che risponde all'art. 52 del progetto. L'art. 46 della legge vigente dispone che qualora il notaio non conosca la lingua straniera, l'atto possa essere ricevuto dal notaio con l'intervento dell'interprete scelto dalle parti. Qui sorge la questione, se nel citato art. 46 tra gli atti sia compreso anche il testamento. A me pare che il notaio, non conoscendo la lingua del testatore, non possa ricevere il testamento di lui. Risulta dal Codice che il testatore deve dichiarare al notaio in presenza di testimoni la sua volontà, che deve essere redatta in iscritto per cura del notaio. Ora la dichiarazione di volontà fatta dal testatore deve essere fatta al notaio in una lingua, che il notaio stesso conosca ed intenda; altrimenti non può egli ridurla in iscritto, nè può leggere un testamento scritto in una lingua, della quale egli può ignorare perfino l'alfabeto e la scrittura. Ora ammettendo che sia valido tale testamento, si riuscirebbe a dichiarare valida la dichiarazione di volontà fatta all'interprete, che si sostituirebbe al notaio, e lo sostituirebbe anche redigendo in iscritto la volontà del testatore. Ma oltre a queste ragioni, ripeterò una osservazione già da altri fatta, che nell'art. 46 si indica chiaramente che per farne l'applicazione, si debba trattare di atti fra vivi, perchè esso dice che l'interprete sarà scelto dalle parti. Ora non può dirsi che nel testamento il testatore sia parte, nè che l'erede e il legatario siano parti rispetto a lui.

Secondo l'art. 786 del Codice civile, il sordomuto od il muto possono testare o per testa-

mento olografo o per testamento segreto ricevuto dal notaio.

Presupposto del testamento olografo è che il sordo-muto ed il muto sappiano scrivere, e presupposto del testamento segreto è che essi sappiano scrivere, e se il testamento è stato scritto da un terzo, che essi sappiano leggere e sottoscrivere; ma il sordo-muto e il muto non possono testare per atto pubblico, perchè non possono dichiarare a voce la loro volontà al notaio; non sarebbe quindi applicabile l'art. 54 del disegno di legge (articolo 48 della legge vigente). L'art. 54 del disegno di legge, dispone che nel caso di atti, nei quali intervenga un muto o un sordo-muto, si ricorre all'intervento dell'interprete. Io credo che in questo caso il Codice civile imponga la forma orale della dichiarazione di volontà, che riesce a limitare anche la capacità di testare; e quindi credo che appunto perchè ogni limitazione di capacità non rientra nella materia, che la legge notarile regola, debba imperare il Codice civile. Si è criticata la disposizione del Codice civile come troppo rigorosa, e si sono fatte delle proposte per supplire alla necessità della dichiarazione verbale. Non esito a dichiarare che nello stato del diritto vigente l'interprete non può essere ammesso. Ed identica soluzione deve darsi nei rapporti del Codice civile e l'art. 53 del disegno di legge.

In conclusione, io formulerei un principio generale, cioè che quando le formule tocchino direttamente la capacità del testatore o dell'erede, o del legatario o dei testimoni, debba avere sempre la prevalenza il Codice civile. E tale principio è anche in accordo con la prevalente giurisprudenza e con la prevalente dottrina; ed a me pare che risponda anche alle intenzioni dell'onor. ministro. (*Vivissime approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore Filomusi-Guelfi è ritornato sulle osservazioni già fatte in sede di discussione generale, a proposito dell'art. 28 e dell'art. 57; ed ha ricordato le disposizioni del Codice civile riguardanti le forme degli atti, mettendole in relazione con

le proposte contenute nel presente disegno di legge.

Non posso rispondere singolarmente ai molteplici rilievi fatti dall'onorevole senatore, non avendo egli presentato proposte di particolari emendamenti. Ma la stessa conclusione alla quale è venuto l'onorevole Filomusi-Guelfi mi mette in grado di dare una risposta complessiva sul tema importantissimo del quale si è occupato.

Dichiarai già il mio pensiero nella discussione generale intorno al significato che deve attribuirsi all'art. 57 del presente disegno di legge.

Perciò, nello intento di coordinare l'art. 28 e l'art. 57 ad un unico concetto, proposi, e il Senato approvò, di riprodurre nell'art. 28 il divieto al notaio di ricevere atti *espressamente proibiti nella legge*; e diedi ragione della sostituzione nell'art. 57 delle parole «in quanto non sia *diversamente disposto* dal Codice civile, ecc.» colle altre «in quanto non siano *contrarie* a quelle contenute nel Codice civile... ma le completino», che rendono più chiaro il pensiero al quale si ispirò il legislatore del 1879 coll'art. 51 della legge notarile vigente.

La disposizione dell'art. 57 non può quindi dar luogo a dubbi o ad interpretazioni diverse. Questa parte della legge che si occupa delle forme degli atti notarili non ha significato di deroga alle norme sancite dal Codice civile, da quello di procedura civile, o dalle altre leggi del regno, perchè le formalità prescritte per i testamenti e per gli altri atti sono applicabili in quanto non siano contrarie ad esse, ma le completino.

L'onor. senatore Filomusi riconoscerà certamente l'importanza di quest'ultimo inciso, che rende sempre più chiaro il concetto della legge. Ferme le disposizioni dei Codici intorno alle formalità necessarie per la regolarità e la legalità degli atti, le prescrizioni della legge notarile, avranno efficacia quando a quelle non contrastino, ma valgano a perfezionarle e completarle.

Questo concetto d'ordine generale deve avere in ogni caso la sua applicazione. È evidente che in materia così delicata e difficile potranno sempre sorgere questioni che occorrerà di chiarire. La legge notarile non può tutte preve-

derle e risolverle. A ciò provvedeva la giurisprudenza. Segnato nella legge coll'art. 57 il principio fondamentale, che deve essere norma assoluta e indeclinabile, appartiene al magistrato la risoluzione delle quistioni che potranno sorgere, per definirle secondo i criteri che la legge ha stabilito.

Credo di avere con ciò data una risposta precisa alle domande che l'onorevole Filomusi-Guelfi mi ha rivolto; e confido varrà a rassicurarlo sull'importante argomento del quale si è occupato.

FILOMUSI-GUELFI. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni date e mi dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 52.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 53.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto, e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusto il primo capoverso dell'art. 52. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'art. 48.

(Approvato).

Art. 54.

Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

Il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere, alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni

del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 55.

L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile:

1° Se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 23;

2° Se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*;

3° Se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2, e 29;

La contravvenzione al n. 3 dell'art. 28 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4° Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 27, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54 e dei numeri 10 ed 11 dell'art. 48;

5° Se esso manca della data e non contiene l'indicazione del comune in cui fu ricevuto;

6° Se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge, va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A quest'articolo, al numero 4, occorre togliere l'accenno all'art. 27, che è stato soppresso.

PRESIDENTE. Con questa lieve modificazione, pongo ai voti l'art. 55.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 56.

È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge, e salvo le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge e delle eventuali omologazioni.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'articolo 56 occorre fare un'aggiunta che vale a completare il concetto dell'articolo. Per essa si consente al notaro di aggiungere negli atti: « le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile, e la revoca dell'autorizzazione maritale ».

Questa aggiunta è concordata con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'art. 56 come viene modificato:

« È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato, a mente dell'art. 1759 del Codice civile, e la revoca della autorizzazione maritale ».

Chi approva quest'art. 56, così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 57.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.

(Approvato).

CAPO II.

Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.

Art. 58.

Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tufela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, senza alcuna eccezione;

b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o per volontà delle parti.

A questo effetto li rileggherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.

RIBERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Io mi limito a chiedere all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale se non credano conveniente di provvedere alla sicurezza, non degli atti pubblici tra vivi, che si debbono registrare, ma dei testamenti specialmente di quelli segreti.

Mi sia concesso dal Senato di citare un fatto.

Alcuni anni or sono un possidente ha fatto testamento segreto e lo ha dato in deposito, in conformità della legge, ad un notaio.

Due o tre anni dopo, appena avvenuta la sua morte, quelli che credevano di essere stati nominati suoi eredi testamentari si recarono immediatamente dal notaio, domandando che si facesse l'apertura del testamento nei modi prescritti; ma con loro grande sorpresa il testamento era scomparso.

Naturalmente non si poteva agire contro il notaio perchè risultava un galantuomo, e perchè

non poteva esservi alcuna presunzione contro di lui, mentre vi era invece la presunzione che il furto si fosse fatto a sua insaputa. Non si poteva rendere civilmente responsabile il notaio stesso perchè nessuno poteva legalmente sapere quali erano le disposizioni del testamento. Quindi l'eredità si dovette dare agli eredi più prossimi.

Potrei citare altri esempi, ma me ne astengo.

Io non so se tutti i signori senatori conoscano le condizioni nelle quali si trovano alcuni paesi di montagna, sedi notarili. Io posso assicurare, che in alcuni paesi, che sono pure centro di mandamento, non si può da un notaio prendere in locazione fuorchè una camera d'osteria qualunque, forse l'unica esistente nel paese stesso. È quindi evidente che questa camera non può essere sicura, ed è facilissimo, specialmente nell'assenza del notaio, sia pure di un sol giorno, poter entrare nella camera stessa e sottrarre anche delle carte ivi esistenti.

Noi vediamo tutti i giorni che si fanno dei furti con scasso per alcune centinaia di lire, figuriamoci quando gli eredi legittimi sanno che vi deve essere un testamento mediante il quale sarebbero privati di una eredità, che può essere di 10,000 o 20,000 lire o di somma molto maggiore; figuriamoci se detti eredi, od alcuni di essi, non possono essere tentati di fare anch'essi, o personalmente o mediante terzi, il furto del testamento che li danneggia.

Questo è certamente un gravissimo inconveniente e credo che nessuno possa contestarlo. A me sembra che in occasione di questa legge, ed anche nell'interesse degli stessi notai, perchè non abbiano quelle gravi responsabilità che alcune volte potrebbero loro attribuirsi, sia opportuno provvedere alla sicurezza almeno dei testamenti segreti, presso loro depositati.

Certo, qualunque mezzo si possa proporre presenterà degli inconvenienti, ma a me pare che si debbano valutare in confronto degli inconvenienti che si hanno attualmente, lasciando atti, anche di molta importanza, nelle mani dei notai, senza che della conservazione di essi si possa avere alcuna seria garanzia.

Non oserei indicare questi mezzi, sebbene a me paia che ce ne siano alcuni; mi permetto però di far viva preghiera all'onor. ministro, perchè, d'accordo con l'Ufficio centrale, voglia

escogitare il modo per impedire l'inconveniente da me lamentato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Alla conservazione dei testamenti provvedono le disposizioni della presente legge, che migliorano quelle della legge vigente. Per renderle più complete occorrerà riprodurre anche l'ultimo comma dell'art. 63 che stabilisce l'obbligo pel notaio di trasmettere copia del testamento pubblico all'archivio notarile distrettuale.

Altre disposizioni che garantiscano materialmente la custodia degli atti, e in particolare dei testamenti, potranno essere comprese nel regolamento.

Io mi auguro pertanto che i gravi inconvenienti ai quali ha accennato l'onorevole senatore Riberi potranno essere eliminati.

RIBERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua dichiarazione, ma mi permetto di osservare che nella legge, salvo quanto disponeva l'ultimo comma dell'art. 63 che l'Ufficio centrale ha soppresso e neppure nella parte che concerne gli archivi notarili, non vi sono disposizioni che accennino alla sicurezza speciale per i testamenti, e mi sembra che tali disposizioni, anzichè essere demandate al regolamento, dovrebbero essere introdotte nella legge. Non vedo perchè si debba trascurare di provvedere con la legge a ciò che può arrecare gravissimi inconvenienti.

Mi rimetto intieramente a quanto vorrà fare l'onorevole ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Si tratta di assicurare i mezzi materiali di custodia per questi documenti importanti, e a ciò, ripeto, si può provvedere col regolamento.

Sull'art. 58 e specialmente sulla lettera a) debbo fare una osservazione. L'articolo stabilisce che il notaio deve custodire gli atti da lui ricevuti, compresi gli inventari di tutela, ed i verbali delle operazioni di divisione giu-

diziaria, senza alcuna eccezione. La formula originaria del Ministero, che comprende gli inventari dei beni dei minori, aggiungeva: «... a meno che non si tratti del caso contemplato nell'articolo 282 del Codice civile».

L'eccezione era giustificata dal fatto che il detto articolo prescrive che l'inventario deve essere depositato presso la pretura. Il testo dell'Ufficio centrale che parla degli inventari di tutela e dei verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, *senza alcuna eccezione*, può apparire in contraddizione colla precisa disposizione dell'art. 282 del Codice. Io debbo quindi pregare l'Ufficio centrale, di voler consentire che sia mantenuto il richiamo dell'articolo 282 come una eccezione richiesta dall'obbligo di osservare la disposizione del Codice.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Venendo l'art. 58 subito dopo il 57, in cui è sanzionato che le disposizioni della legge speciale che ora discutiamo vanno coordinate e subordinate a quelle del Codice civile, sia pure relativamente al capo che precede, non mi pare possibile dubitare che quando il Codice civile ordina che un determinato atto redatto dal notaio sia depositato in altro ufficio, prevalga la disposizione particolare del Codice alla disposizione generale della legge notarile.

Quindi ritiene l'Ufficio centrale che non ci sia il pericolo di equivoco, e che la disposizione dell'art. 58, lettera *a*, come da esso è proposta, non ingeneri il pericolo, che si ritenga abrogato o modificato l'art. 282 del Codice.

Per altro nel comma *a*, proposto dall'Ufficio centrale, sono contenute due aggiunte al testo ministeriale: quella cioè che menziona i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, e l'altra, che ne è l'ultimo inciso: « senza alcuna eccezione » riguardo agli atti da custodirsi.

Certamente i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria anche essi debbono essere trasmessi all'autorità giudiziaria per la relativa omologazione; ma ritornano poi nell'ufficio del notaio e vi rimangono come documento di quelle divisioni che, a norma del Codice di procedura civile, si completano definitivamente

davanti a lui colla estrazione a sorte delle quote e la assegnazione ai partecipanti.

L'altro inciso « senza alcuna eccezione » è forse troppo assoluto, ed è quello che ingenera il dubbio espresso dall'onor. ministro; quindi io credo che si concilierebbero le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a modificare il comma e codesto dubbio d'altronde giustificabile, sostituendo all'inciso *senza alcuna eccezione* quest'altro: *salvo le eccezioni stabilite dalla legge*, conservando in tutto il resto il comma *a* come è proposto dall'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La formula suggerita dall'onor. Mortara risponde al concetto da me espresso. Pur riconoscendo l'importanza dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore, è chiaro che la modificazione dell'art. 58 originario, colla soppressione del richiamo all'articolo 282, e coll'aggiunta di escludere ogni eccezione, rendevano necessario di chiarire il senso della disposizione della lettera *a* dell'art. 50. Accetto quindi la formula ora proposta dall'onorevole senatore Mortara che toglie ogni dubbio.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho domandato la parola perchè mi pare che la dizione nuova della lettera *a*) dell'art. 58 rechi due ipotesi che non so come si possano conciliare fra loro. Secondo la prima parte del testo gli inventari di tutela ed i verbali delle divisioni giudiziarie dovrebbero essere conservati dai notai. Secondo la seconda parte questi inventari e questi verbali, come è stabilito dal Codice civile, dovrebbero essere trasmessi, gli inventari di tutela alla cancelleria della pretura ed i verbali delle divisioni giudiziarie al tribunale. Ora come è possibile che questi atti possano contemporaneamente restare nell'ufficio del notaio ed andare negli uffici della cancelleria della pretura e del tribunale?

Sarà bene chiarire, se equivoco c'è, e dire, ad esempio, che resteranno in originale presso l'ufficio del notaio e saranno comunicati in copia all'ufficio della cancelleria della pretura e all'ufficio della cancelleria del tribunale. È così

evidente la cosa che credo si vorrà provvedere secondo il concetto da me espresso o mutare la dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Presenti in iscritto la sua proposta.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. A precisare una nozione di fatto, osservo che i verbali delle divisioni giudiziarie non vanno depositati permanentemente nelle cancellerie del tribunale; vanno presentati al tribunale per l'omologazione, poi ritornano al notaio e rimangono presso di lui.

Ho fatto menzione di questo passaggio alla cancelleria del tribunale, perchè vi è un periodo transitorio in cui simili verbali devono uscire dallo studio del notaio; ed anche questa è una deroga al concetto generale della custodia degli atti da parte dei notai. Il solo atto che, per espressa disposizione di legge, redatto dal notaio esce definitivamente dal suo ufficio per essere conservato in un altro, è l'inventario di tutela dei minorenni o di altri incapaci. Ora, poichè è il Codice civile che ha destinato per quest'atto un luogo pubblico di custodia diverso dall'ufficio notarile, il secondare la proposta dell'onor. Lagasi che l'originale si custodisca nell'ufficio notarile e la copia nella pretura, avrebbe la conseguenza di creare a fianco della disposizione di legge che è sempre stata finora sufficiente per garantire la custodia di quell'atto, una disposizione la quale non farebbe altro che aggravare di spese le parti interessate, senza nessuno scopo pratico.

Non c'è affatto contraddizione nel dire che il notaio deve custodire tutti gli atti che riceve, salvo le disposizioni contrarie di legge, perchè appunto ogni regola ammette deroga per via di quelle eccezioni che sono stabilite riguardo alla sua osservanza. In questo caso, ripeto, non si vede inconciliabilità logica nei termini di questa disposizione, com'è proposta.

Perciò, ringraziando, a nome dell'Ufficio centrale, l'onor. ministro dell'accoglimento fatto alla nostra proposta, esprimo l'augurio che dopo le osservazioni da me fatte, la medesima trovi favorevole accoglienza anche presso gli onorevoli colleghi che si sono occupati di questa questione. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mi permetto di rettificare una delle osservazioni addotte dall'illustre amico onor. Mortara. Egli, per giustificare l'inutilità del richiamo al Codice civile nell'articolo in esame, ha invocato l'art. 57 che precede, come se vi fosse già una volta per sempre richiamato il rispetto dovuto alle norme speciali del Codice civile. Ma mi si permetta di far avvertire che l'art. 57, a questo rispetto, richiama unicamente per quel che si riferisce alle forme dell'atto, perchè dice: le disposizioni *di questo capo* si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino. E il capo si chiude appunto con l'art. 57. Dimodochè a me sembra che la presenza dell'art. 57 lasci del tutto impregiudicata l'attuale questione.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Rispondo brevemente all'osservazione fatta dall'illustre senatore Mortara.

Egli ha detto che i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria passano soltanto a traverso alle cancellerie dei tribunali. Ora io invece credo che alcuni verbali passino ed altri invece restino presso le cancellerie dei tribunali.

Passano attraverso la cancelleria del tribunale o possono passarvi i verbali delle operazioni di divisione che sono in seguito a perizia autorizzate dal tribunale; ma restano presso la cancelleria del tribunale i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria compiuti dal notaio, per delegazione dell'autorità giudiziaria medesima.

Ora io non so, di fronte a questo stato di cose, come si possa mantenere, così com'è, questa disposizione dell'art. 58, la quale vuole insieme, secondo la interpretazione che le si è data, che i verbali rimangano presso il notaio e che si mandino alla cancelleria del tribunale.

Comprendo che il mettere le copie nell'archivio del notaio creerebbe una spesa maggiore alle parti e non insisto; dico soltanto che dal momento che, a tenore delle disposizioni di legge, questi atti debbono esser conservati nelle cancellerie dei tribunali e delle preture, si dica senz'altro che tutti gli atti resteranno nell'archivio del no-

taro meno *iverbali delle operazioni di divisione giudiziaria ed inventari di tutela*, ecc. E ciò perchè un notaio, non interpretando questa disposizione in senso diverso, nel senso cioè di ritenere tutti gli atti nel suo archivio o in copia o in originale, non rechi alle parti quella maggior spesa che loro si vuole evitare. Insisto quindi perchè si provveda, come ho detto, stabilendo che dal notaio siano conservati tutti gli atti, meno i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria e gli inventari di tutela secondo dispongono le leggi.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Prego l'onor. senatore Lagasi di aver presente quanto dispone il Codice di procedura civile a proposito dei verbali di divisione giudiziaria.

L'art. 893 del Codice di procedura civile prescrive che il notaio « deve trasmettere entro giorni cinque dalla sottoscrizione, il processo verbale originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria per la omologazione ».

È questo il momento transitorio in cui i verbali originali escono dallo studio del notaio.

L'art. 894 continua così: « La sentenza di omologazione ordina l'estrazione a sorte delle quote da farsi avanti al notaio, salvo la disposizione dell'ultima parte dell'art. 996 del Codice civile. Il processo verbale di estrazione è fatto nelle forme stabilite per gli atti ricevuti dal notaio e vale atto di divisione ».

Ora, per compiere quest'ultimo atto è necessario che il notaio abbia recuperato l'originale del verbale di divisione omologato. L'onorevole Lagasi certamente aveva dimenticato questi articoli; egli però avrebbe potuto prestare qualche fiducia alla lunga mia conoscenza del contenuto del Codice di procedura civile, in base alla quale già avevo accennato alle disposizioni che egli mi obbligò ora a leggere. Del resto, quando si disponga, come io ho proposto ed il ministro ha accettato, che il notaio custodisce tutti gli atti salvo le disposizioni contrarie della legge, ciò che l'onor. Lagasi desidera, mi pare sia esuberantemente realizzato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego l'onorevole senatore Lagasi di non insistere sulla sua proposta. Quello che importava era di chiarire la dispo-

sizione della lettera a). Il richiamo all'art. 282 non è più necessario dopo la proposta dell'Ufficio centrale che cancella le parole « senza alcuna eccezione », sostituendole con le altre « salvo le disposizioni contenute nelle leggi vigenti ». Non vi possono quindi essere dubbi: gli atti riguardanti gli inventari di tutela rimangono, come la legge prescrive, depositati presso la prefettura, gli altri si depositano presso il notaio. Questo è il significato della modificazione proposta e risponde pienamente allo scopo.

Nella lettera b) sarà opportuno modificare o chiarire l'accento alla custodia degli atti depositati per *volontà delle parti*, potendo essere nel fatto interpretato troppo largamente.

ASTENGO, *relatore*. Noi dell'Ufficio centrale proponiamo che si dica: « gli atti presso di lui depositati per disposizioni di legge o a richiesta delle parti ».

PRESIDENTE. Rilleggo l'art. 58 così emendato:

Art. 58.

Il notaio deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;

b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi ver-

bali di richiesta per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 59.

Il notaio deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1° Il numero progressivo;

2° La data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del comune in cui l'atto fu ricevuto;

3° La natura dell'atto ricevuto o autenticato;

4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5° L'indicazione sommaria delle cose costituenti l'oggetto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° L'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7° L'onorario spettante al notaio e la tassa d'archivio dovuta;

8° Le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e del repertorio, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaio avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto; e, cambiando residenza in un altro distretto, il

notaio dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio del repertorio, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaio destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaio non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, eccetto che, in caso di riconosciuto bisogno, l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale verta un giudizio, e negli altri casi il presidente del tribunale, da cui il notaio dipende, non credano di ordinare diversamente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'ultimo comma di questo articolo comincia così: « Il notaio non è tenuto a dare visione del repertorio, ecc. ». Forse sarà meglio dire che « nessun privato può prendere visione, ecc. », dovendo tener conto delle disposizioni della legge sul diritto spettante allo Stato di esercitare la vigilanza necessaria.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io apprezzo l'intenzione dell'onorevole ministro nel proporre quest'emendamento, ma non mi pare che la espressione corrisponda al pensiero, perchè il dire: *nessun privato*, lascerebbe credere che chiunque abbia veste pubblica possa domandare questa visione.

Ora, questo non è nella mente del ministro proponente; bisogna trovare un'altra formula, diciamo pure ciò che egli desidera, che è giusto, ma diciamolo con una formula perfettamente corrispondente al suo pensiero.

In sostanza, bisogna trovare una formula la quale dica che nessuno può prendere visione del repertorio, tranne coloro che sono a ciò autorizzati o da disposizioni di legge o di regolamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il testo dell'Ufficio centrale poteva avere il significato di escludere in modo assoluto anche le persone autorizzate dalla legge a prender visione del repertorio, e a richiederne copia. Con la proposta da me fatta, invece, si elimina questo inconveniente...

Una voce. Basta allora togliere la parola *privato*.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Se si adopera la parola *nessuno* senza chiarirla potrà apparire escluso anche ogni rappresentante della pubblica autorità. Io non ho difficoltà di accogliere una formula diversa da quella che ho accennato, purchè essa significhi il divieto per tutti di prendere visione degli atti meno a coloro che hanno diritto e dovere di esercitare quella vigilanza che la legge prescrive...

SCIALOJA. Si potrebbe dire: «salvo il diritto delle autorità che per legge o regolamento hanno vigilanza sugli atti stessi»...

Voci. Sarebbe opportuno rimandare l'articolo alla Commissione perchè ne riferisca domani.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Mi si permetta di fare un'altra osservazione. Il dubbio accennato dall'onorevole Scialoja era nel senso che dicendo *nessun privato*, potesse lasciarsi supporre che qualunque autorità potesse prendere visione degli atti. Ciò non era, e non poteva essere, il pensiero mio; e l'onorevole senatore Scialoja lo ha riconosciuto. Si trattava soltanto di non vulnerare il diritto ai funzionari ai quali spetta il diritto di prender visione del repertorio, per l'esercizio del necessario controllo, non di ammettere il diritto in genere ad un'autorità qualunque di indagare negli atti notarili. Ad ogni modo, si potrà adottare quella formula che parrà migliore, purchè rimanga il concetto, sul quale non vi è possibilità di dissenso. A me sembra si possa agevolmente venire ad una conclusione. Ad ogni modo, rimango a disposizione dell'Uf-

ficio centrale per concordare la redazione di questo comma.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi sembra molto facile indicare la formula che raccoglierà l'adesione di tutti. Converrà che si dica: «Il notaio non è tenuto a dar visione del repertorio, nè copia, certificato od estratto se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale da cui il notaio dipende».

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro intanto chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Baccelli, Baldissera, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Carafa, Caravaggio, Carle Giuseppe, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cerruti, Chiesa, Cocuzza, Colleoni, Conti, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dallà Vedova, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cupis, De Riseis, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di Terranova, Durante.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Frascara.

Gatti-Casazza, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanza, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Manno, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pirelli, Placido, Plutino, Polacco, Pollio, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia, Perrucchetti.

Riberi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rossi Gerolamo, Sacchetti, Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Guido, Schinina, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli.

Tajani, Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi, Treves.
Vaccaj, Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 59, concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale:

« Il notaro non è tenuto a dare visione del repertorio, nè copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria, avanti la quale verta il giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 59 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 60.

Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli esenti da bollo, numerati e firmati dal pretore a mente dell'art. 61, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna « Osservazioni » del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere alligati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

(Approvato).

Art. 61.

Il repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha il suo ufficio. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

(Approvato).

Art. 62.

Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, entro il mese successivo, una copia del repertorio limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'articolo 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A questo articolo bisognerebbe apportare una lieve modificazione di forma: in esso si dice che « il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'Archivio notarile, entro il mese successivo, una copia del repertorio ecc. degli atti ricevuti nel mese precedente »; io proporrei che si dicesse: « il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'Archivio notarile entro ciascun mese una copia »; per evitare la parola « successivo ».

SCIALOJA. Si potrebbe dire: « ogni mese ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Diciamo « ogni mese », ma non « successivo » e poi « precedente ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 62 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 63.

Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si

formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esso del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915, e 922 del Codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho domandato la parola per pregare l'Ufficio centrale di non insistere nella soppressione dell'ultimo comma che ha per me un'importanza specialissima. Esso prescrive che il notaio dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto, e trasmetterla chiusa e sigillata all'archivio notarile distrettuale entro il termine di 10 giorni dalla data dell'atto. Ciò ha lo scopo di prevenire ogni eventualità di dispersione o alterazione del testamento a tutela degli interessi legittimi delle parti.

L'onorevole Riberi poco fa accennava ad alcuni casi che si sono verificati e ai quali la legge vigente non offre il modo di provvedere e risposi che colla nuova legge si sarebbero introdotte nuove cautele.

Pare a me che la disposizione della quale chiedo la conservazione possa anche servire a tale scopo. Ed è perciò che rivolgo viva preghiera all'Ufficio centrale di voler consentire nella mia proposta.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Mi credo in dovere di giustificare l'operato dell'Ufficio centrale, indicando le ragioni per le quali ha proposto la soppressione di questo ultimo comma.

Essendo il testamento atto essenzialmente formale, la copia non potrà mai valere per l'originale quando questo sia andato perduto

e non potrà servire a controllarlo. Chè anzi, sotto questo punto di vista, possono sorgere gravi inconvenienti, specie per quel che riguarda l'attendibilità dell'originale, nel caso che tra esso e la copia vi siano delle difformità.

Queste le ragioni, per le quali l'Ufficio centrale del Senato ha creduto di proporre la soppressione dell'ultimo comma di quest'articolo. Del resto dichiara di rimettersi alle deliberazioni che il Senato crederà di prendere in proposito.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Intendo le ragioni che hanno ispirato l'Ufficio centrale nel proporre la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, che hanno certamente il loro valore per l'autorità degli onorevoli senatori che lo compongono.

Ma io credo che le considerazioni da me esposte sulla evidente utilità di una più sincera guarentigia pei privati abbiano una importanza che varrà a giustificare la mia insistenza nella proposta fatta.

Ed è perciò che, riproponendo il comma soppresso, mi auguro che il Senato vorrà approvarlo. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. A proposito di questa questione, vedo con soddisfazione ripristinato l'ultimo comma dell'articolo che era stato soppresso dall'Ufficio centrale giacchè si tratta di un principio che assicura nella delicata materia dei testamenti, maggiori guarentigie, non esistenti sino ad oggi e tali da prevenire almeno in parte gli inconvenienti che l'onor. senatore Riberi ha lamentato.

Ma io vorrei che si facesse un passo più in là, in vista di alcuni altri inconvenienti resi pubblici dalla stampa ed in particolare da una rivista che si occupa di materia archivistica.

L'onor. Riberi ha accennato al caso del notaio che è vittima egli stesso del furto di un testamento. L'onor. Riberi ci ha detto come il notaio, in certi assai piccoli paesi, non abbia modo di tenere i suoi atti altro che in una stanza d'albergo, dove non possono essere ben

custoditi e quindi non è raro che si verifichi un trafugamento.

Ma conviene assicurarsi non solo per reati di cui il notaio può essere vittima, ma per altri di cui potrebb'essere autore.

In un articolo a stampa di un valentissimo archivistista si cita questo caso. Alla morte di un notaio gli atti furono depositati all'archivio; e allora l'archivistista trovò fra questi atti oltre una trentina di testamenti pubblici; in cui c'era soltanto il cappello e la formula di chiusa, ed erano completamente in bianco tutte le disposizioni, quantunque alla rogazione di quei testamenti avessero presenziato quei famosi quattro testimoni, che dovrebbero essere la maggior guarentigia che tutte le cose procedano in piena regola!

In questo caso io dico: se l'archivistista avesse avuto a suo tempo il deposito del testamento, ma non soltanto d'una scheda chiusa e suggellata, sibbene d'una copia aperta, allora enormezze simili non si sarebbero verificate. Esse furono da lui casualmente scoperte, perchè il notaio premorì a tutte quelle persone che avevano testato presso di lui.

Queste notizie sono certamente dolorose. Pur troppo del marcio c'è dappertutto ed anche nella nobilissima classe dei notai, nè è questo il solo grave difetto denunziato in quell'articolo a cui alludo.

Io dunque allargherei ancor più la disposizione in esame e direi che il notaio *dovrà* far avere una copia in carta libera del testamento all'archivio notarile distrettuale entro il termine di 10 giorni.

Prevedo le obiezioni che si faranno a questa proposta; il segreto a cui tiene il testatore viene in parte violato. Lasciamo stare che tal segreto è in possesso di quei quattro testimoni a cui non s'impone nessun vincolo di silenzio (mentre invece la sapientissima Repubblica veneta ai due soli testimoni adibiti lo imponeva, obbligandoli a giurare nelle mani del notaio che non avrebbero palesato a nessuno la volontà del testatore); onde se i testimoni rivelano che quel tale ha fatto il suo testamento o ne palesano il contenuto, non vi è alcuna sanzione che li colpisca, perchè non hanno violato alcun segreto professionale.

Orbene, in tali casi se portiamo a cognizione di un pubblico ufficiale, quale è il conservatore

dell'archivio, il testamento, potrà ciò giovare agl'interessi privati notevolmente. Intanto si eviterà che casi così gravi, come quelli che ho testè ricordati, si avverino ed inoltre, ispezionando questi atti, potrà il conservatore fare correggere delle viziature anzichè queste vengano alla luce, quando non vi è più rimedio perchè l'autore dell'atto ha cessato di vivere.

Inoltre il fatto di avere redatto il testamento, se non il contenuto di esso, è pure in oggi portato a cognizione del conservatore per mezzo delle copie dei repertori, che mensilmente i conservatori ricevono.

Non ci sgomenti che anche il contenuto di questa volontà sia conosciuto dal conservatore per ciò che gli si porti la copia non sigillata, ma aperta. Egli terrà questa copia gelosamente custodita.

Io farei dunque la proposta di cancellare nell'ultimo inciso quelle parole « chiusa e sigillata ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dichiaro subito che non posso, e me ne duole, aderire alla proposta dell'onor. senatore Polacco.

Il caso al quale egli ha accennato è certamente doloroso, ma per ogni singola circostanza non si può fare una disposizione speciale di legge. L'argomento della violazione del segreto, è tale da avere nella questione una influenza decisiva.

Non si tratta soltanto del conservatore, ma di tutto il personale dell'ufficio, che avrebbe notizia delle disposizioni contenute nel testamento, e potrebbe propalarle con grave pregiudizio delle famiglie. E ciò deve assolutamente evitarsi.

L'onorevole senatore Polacco può contentarsi della disposizione che sarà inserita nella legge, che è una guarentigia di non lieve importanza. Non insista nel richiedere una forma diversa nella trasmissione all'archivio notarile della copia del testamento, che sarebbe pericolosa, compromettendo il riserbo necessario in così delicata e grave materia.

Io confido che l'onor. Polacco vorrà approvare questo ultimo comma così come è stato proposto.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha dato e non insisto, quantunque io creda che quando si fosse detto che la copia fosse trasmessa personalmente dal notaio al conservatore, nessun inconveniente si sarebbe potuto verificare. Ad ogni modo è sempre un primo passo per il quale io esprimo la mia soddisfazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 63 nel testo ministeriale e che rileggo:

Art. 63.

Il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaio prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

Il notaio dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione su questo disegno di legge a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti 109

Favorevoli 95

Contrari 14

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alla ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente (N. 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (N. 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 787);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della

Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (N. 765);

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa la indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 761);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profittico in Milano (N. 797);

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno (N. 798);

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa 21 maggio 1912 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXLIII.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1912.

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 8126) — Congedo (pag. 8126) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (Numero 397-A) — È approvato l'art. 64 — Sono soppressi gli articoli 65, 66 e 67. — Sono approvati gli articoli 68 e 69 — Su proposta del ministro guardasigilli (pag. 8127) si approva l'art. 70 nel testo del progetto ministeriale, con un emendamento — È approvato l'art. 71 — Si approva l'art. 72 con emendamenti proposti dal guardasigilli (pag. 8128) — L'art. 73 è soppresso — È approvato l'art. 74, con un emendamento del senatore Lagasi, accettato dal ministro (pag. 8128) — Si approva senza osservazioni l'art. 75 — Sull'articolo 76 parlano i senatori Placido (pag. 8129) e Astengo, relatore (pag. 8129) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 8130): l'articolo, emendato, è approvato — Senza discussione sono approvati gli articoli dal 77 all'82 — Parlano sull'art. 82-bis i senatori Lagasi (pag. 8131), Astengo, relatore (pag. 8131) e il ministro guardasigilli (pag. 8131) — L'art. 82 bis, emendato, è approvato, e senza osservazioni si approvano gli articoli da 83 a 90 — L'art. 91 è approvato con una modificazione proposta dal guardasigilli (pag. 8133); e senza discussione si approvano i successivi fino al 96 — È approvato l'art. 97, emendato, su proposta del senatore Astengo, relatore (pag. 8134) — Si approva l'art. 98 — Parlano, all'art. 99, i senatori Polacco (pag. 8135-36) e Placido (pag. 8137) ai quali risponde il guardasigilli (pag. 8135-37) — L'art. 99 è approvato con una modificazione proposta dal ministro (pag. 8137) — Si approva l'art. 99-bis con la soppressione dell'ultimo comma (pag. 8138) — Presentazione di relazioni (pag. 8136, 8144) — Ripresa della discussione — Su proposta del ministro di grazia e giustizia si sospende la discussione degli articoli dal 100 al 102 (pag. 8138) — Gli articoli dal 103 al 110 sono soppressi — All'art. 111 il senatore Polacco propone un emendamento (pag. 8138-40), che poi ritira in seguito a dichiarazioni del ministro guardasigilli (pag. 8139-40) cui si associa il relatore (pag. 8141) — Gli articoli 111 e 111-bis sono approvati — Sull'art. 112 parlano i senatori Lagasi (pagina 8142-44), Perla, dell'Ufficio centrale (pag. 8143), Astengo, relatore (pag. 8143) ed il ministro (pag. 8143) — L'articolo è approvato, con la soppressione del penultimo comma — Si approva l'art. 113 — Il senatore Mele propone un articolo 113-bis, accettato dal guardasigilli (pag. 8145); è approvato — Si approva l'art. 114; e il 115 con un emendamento proposto dal ministro (pag. 8146) — Senza osservazioni si approvano gli articoli dal 116 al 118 — All'art. 119 il guardasigilli propone un emendamento (pag. 8148); l'articolo, emendato, è approvato — Si approva l'art. 120; e il 121, modificato su proposta del ministro (pag. 8148) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli 122 e 123 — Sull'art. 124 parlano i senatori Lagasi (pag. 8149), Perla, dell'Ufficio centrale (pag. 8149), e il ministro guardasigilli (pag. 8149-50) — L'art. 124 è sospeso — Si rinvia il seguito della discussione alla successiva seduta — Sull'ordine del giorno viene approvata una proposta del senatore Astengo (pag. 8150).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il ministro della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti e dei lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto delle petizioni.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 130. Il signor Omero Milani, vice-presidente della Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione di Pisa ed il signor Opelio Lapucci, segretario della stessa Società, trasmettono copia di un ordine del giorno col quale quella Società fa voti perchè la casa in Pisa, ove nacque e morì Antonio Pacinotti, sia dichiarata monumento nazionale e che per parte del Governo sia provveduto all'avvenire dei figli del grande estinto.

N. 140. Il sindaco del comune di Marsicono (Potenza) trasmette una deliberazione in data 20 aprile 1912, colla quale quella Giunta municipale fa voti per l'allacciamento a quel comune delle frazioni di Scruppo e Campo reale e Galaino.

N. 141. Il presidente della Società degli agricoltori italiani in Roma, a nome dei soci delle provincie meridionali, fa istanza al Senato perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge relativo alla costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia.

N. 142. Il signor Ernesto Ghezzi, segretario della Camera del lavoro di Milano, trasmette copia dei voti fatti dalle rappresentanze delle organizzazioni dei contadini e delle Camere del lavoro della regione lombarda, per l'approvazione del disegno di legge relativo agli infortuni degli operai nell'agricoltura.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Vischi domanda un congedo di dieci giorni per motivi di famiglia.

Non facendosi osservazioni in contrario, il congedo s'intenderà accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'art. 63. Passeremo alla discussione dei successivi articoli che rileggo:

CAPO III.

Delle copie, degli estratti e dei certificati.

Art. 64.

Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione nè la lettura, nè dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'art. 777 del Codice civile e 59 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.

(Approvato).

Gli articoli 65, 66 e 67 sono soppressi nel disegno modificato dall'Ufficio centrale.

Art. 68.

Le disposizioni dell'articolo 50 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

(Approvato).

Art. 69.

Il notaio deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvochè riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticati dal notaio colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, *in conformità dell'originale*. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine del notaio.

Oltre le accennate formalità, il notaio deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

(Approvato).

CAPO IV.

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.

Art. 70.

Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascierà pure gli atti di autenticazione di cui agli articoli 44, 72 e 73.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In questo art. 70 bisogna ripristinare l'ultimo comma della proposta originaria, perchè la modificazione era stata fatta per coordinarlo all'art. 1 modificato dal Senato.

Ora, poichè la indicazione degli atti che il

notaio è autorizzato a stipulare fu conservata nell'articolo 1, l'art. 70 deve essere nello stesso senso corretto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato:

Art. 70.

Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 44, 72 e 73.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 71.

Il notaio può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.

Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaio che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.

Il sunto, come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaio, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaio.

Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere, da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.

Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaio ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta, e ne curerà la collazione col notaio trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaio ricevente fra i suoi rogiti, e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 64 per il notaio trasmittente.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

(Approvato).

Art. 72.

L'atto con cui il notaio autentica le firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è steso di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando occorrono, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Le scritture private, autenticate dal notaio, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaio, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In quest'articolo occorrono alcune modificazioni. Invece di cominciare con le parole « l'atto con cui il notaio autentica le firme », ecc., deve dirsi « l'autenticazione delle firme apposte », ecc.

Deve poi riprodursi il secondo periodo del secondo comma che era stato soppresso; cioè: « Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaio aggiunga la propria firma ».

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, rileggo l'art. 72 con le modificazioni, delle quali ha parlato il Guardasigilli e nelle quali l'Ufficio centrale consente.

Art. 72

L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro

fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando occorrono, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaio aggiunga la propria firma.

Le scritture private, autenticate dal notaio, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaio, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

Chi approva l'art. 72 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Verrebbe ora l'art. 73, ma, come il Senato ha notato, nel progetto dell'Ufficio centrale, accettato dall'onorevole ministro, l'art. 73 è soppresso. Passeremo perciò alla discussione dell'art. 74 che rileggo:

Art. 74.

Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati in conformità alle disposizioni del regolamento generale giudiziario.

A questo art. 74 è stata fatta una proposta di emendamento dall'onorevole senatore Lagasi. Questo emendamento consisterebbe nel sopprimere le parole: « in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario » ed aggiungere le altre: « del presidente del tribunale o del pretore ».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Lagasi per lo svolgimento della sua proposta di modificazione.

LAGASI. Poichè so che tanto l'onor. ministro quanto l'Ufficio centrale hanno accettato il mio emendamento, credo superfluo di darne ragione al Senato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo, d'accordo

coll' Ufficio centrale, accetta l' emendamento proposto dall' onor. senatore Lagasi nel senso di sostituire alle parole « in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario », queste altre: « del presidente del tribunale o del pretore ».

Con questa modificazione all' art. 74 si risolve una questione che fu già argomento di dibattito in sede di discussione generale. Sono ben lieto di poter così secondare le proposte fatte in quell' occasione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l' art. 74 con le modificazioni proposte dall' onor. senatore Lagasi ed accettate dall' onor. ministro e dall' Ufficio centrale.

Rileggo l' articolo così modificato:

Art. 74.

Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO V.

Degli onorari e degli altri diritti del notaio, e delle spese.

Art. 75.

Il notaio ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell' esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 76.

Se l' atto contiene più convenzioni scritte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l' atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all' onorario più favorevole al notaio, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

ASTENGO, *relatore*. A proposito dell' art. 76 ora in discussione, l' Ufficio centrale ha concordato con l' on. ministro una ulteriore modificazione nel senso di sostituire nel primo capoverso alla parola: « scritte » la parola « distinte ».

Perciò, secondo questa modificazione, il primo capoverso dell' art. 76 rimane così concepito:

« Se l' atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni ».

L' altro, capoverso conserva la redazione del progetto ministeriale, accettata dall' Ufficio centrale.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Mi permetto di chiedere alla cortesia dell' onorevole ministro e a quella dell' Ufficio centrale di darmi uno schiarimento sulla retta interpretazione di questo articolo.

Il primo capoverso di questo articolo parla di più convenzioni scritte, o distinte, secondo la proposta di modificazione di cui l' onorevole senatore Astengo ci ha dato ora comunicazione.

Ora io domanderei: quando l' atto è unico, le convenzioni possono essere l' una unita all' altra. Ebbene allora queste convenzioni saranno diverse o ne formeranno una sola?

Mi spiego: se in un contratto dotale gli ascendenti fanno alla sposa il loro assegno dotale e a sua volta lo sposo fa il suo assegno per la parte che lo riguarda, si dovrà intendere che siano due convenzioni distinte o che una sia conseguenza dell' altra, intesa a tutelare il regime dotale?

Pregherei l' Ufficio centrale e l' onorevole ministro di voler precisare la portata di questa disposizione, affinché non debbano poi sorgere ostacoli nell' applicazione di tale disposizione.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Prego l' onor. senatore Placido di tener conto che questo articolo non è altro che la riproduzione di un articolo della vecchia legge. Sono quindi trent'anni che quest' articolo è in vigore e non ha mai dato luogo a difficoltà di interpretazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A mia volta rispondo all'onorevole senatore Placido nel medesimo senso. La disposizione dell'art. 76 è la riproduzione dell'art. 69, anzi per riprodurre testualmente l'art. 69, si è tolta la parola « scritte » e si è sostituita con la parola « distinte ». Sulla interpretazione di questa disposizione si è già pronunciata la giurisprudenza in modo non dubbio. Nulla vi è naturalmente da mutare ad una interpretazione che risponde a criteri giuridici che la esperienza ha confermato. Non vi è quindi alcuna possibilità di dubbi circa la interpretazione di questa disposizione.

PLACIDO. Ringrazio e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 76 così modificato:

Art. 76.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

(Approvato).

Art. 77.

Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

(Approvato).

Art. 78.

Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi.

(Approvato).

Art. 79.

Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

(Approvato).

Art. 80.

È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

(Approvato).

Art. 81.

Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in un'ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.

(Approvato).

Art. 82.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

(Approvato).

Art. 82-bis.

I notari hanno facoltà di associarsi tra loro, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1912

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, all'art. 82-bis proporrebbe questa variazione:

« Sono permesse associazioni di notai, purché risiedano nello stesso distretto, per mettere in comune in tutto o in parte i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali ».

PRESIDENTE. A quest'art. 82 bis anche l'onor. Lagasi propone un emendamento, così concepito:

« L'assicurazione fra i notai di un distretto è obbligatoria se voluta dalla maggioranza. In tal caso i notai verseranno nella cassa del Consiglio notarile una parte degli onorari degli originali. La somma versata sarà a fine d'anno adoperata per completare ai notai esercenti, che non l'hanno guadagnato, un minimo di almeno lire 2000.

« La somma eventualmente sopravanzata sarà restituita in proporzione dei versamenti ai notai che l'hanno versata ».

Mantiene questo emendamento il senatore Lagasi?

LAGASI. Lo ritiro, ma desidero di fare una dichiarazione.

Tengo a dichiarare, che la associazione obbligatoria disciplinata entro certi limiti, per modo da permettere ai buoni di giovare di tutta la loro attività, di tutta la loro influenza e di tutta la fiducia, della quale godono e da impedire agli ignoranti ed agli infingardi, agli screditati, di lucrare a detrimento degli altri, è destinata a trionfare; che essa, entrata già con buoni risultati nella nostra legislazione colla legge del 22 dicembre 1902, non solo non urta contro i principii generali del nostro diritto, ma armonizza con la tendenza della moderna civiltà, orientantesi verso la cooperazione; che è voluta dai molti che soffrono ed osteggiata dai pochi che godono, avvantaggiandosi, non di rado, più che della loro attività e della loro intelligenza, dell'inframettanza e partigianeria politica e che, mentre costituirebbe l'unico rimedio contro la concorrenza, provvederebbe insieme a sradicare, con immenso vantaggio

dello Stato, l'abuso dell'occultamento del prezzo negli atti pubblici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. Lagasi ritirando la sua proposta ha riassunto le ragioni per le quali l'aveva presentata, sostenendone con calda parola l'utilità, come di un provvedimento di equità e di giustizia. Egli crede che l'associazione obbligatoria finirà col trionfare, ed io non mi sforzerò di togliergli questa speranza. Le ragioni invece che a molti senatori e a me parvero evidenti nel respingerla rimangono salde e immutate. Non si può parlare di equità e di giustizia per una proposta che incoraggia gl'inetti e i pigri a danno degli altri. Né a coloro che senza colpa mancano di lavoro, e si trovano in condizioni di non aver risorse sufficienti, può per questa via raggiungersi convenientemente lo scopo.

Se qualche cosa di veramente utile potrà farsi nell'interesse della classe notarile, la via che occorrerà di seguire è quella di costituire una Cassa di previdenza. Dissi già che il Governo studierà con interesse questo argomento, onde possa venirsi in aiuto dei più bisognosi, delle vedove e degli orfani.

Bisognerà principalmente esaminare le questioni riguardanti l'ordinamento e le risorse finanziarie indispensabili, perchè l'organismo sorga vitale e siano evitate pericolose delusioni. E per esse dovrà tenersi principalmente conto dei contributi degli stessi notari che non verranno meno, come non dubito, a quel sentimento di solidarietà che ha sempre ispirato la nobile classe notarile.

Per questa via, si potrà meglio che colle associazioni obbligatorie provvedere al decoro e alle condizioni della classe notarile. (*Bene - Bravo - Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 82 bis con la modificazione accennata dal relatore, e accolta dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO IV.

DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI NOTARILI

CAPO I.

Dei Collegi notarili.

Art. 83.

I notari residenti in ciascun distretto formano un Collegio. In ogni Collegio è costituito un Consiglio notarile.

La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

(Approvato).

Art. 84.

Le adunanze del Collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

Nelle adunanze non si potrà discutere nè deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari, e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

(Approvato).

Art. 85.

L'adunanza ordinaria del Collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al Collegio.

(Approvato).

Art. 86.

Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o in mancanza, chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al Collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il Collegio delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

(Approvato).

CAPO II.

Del Consigli notarili.

Art. 87.

Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun Collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.

I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.

(Approvato).

Art. 88.

I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni, e possono essere rieletti.

I membri dei Consigli sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.

Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.

Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

(Approvato).

Art. 89.

Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportata la maggioranza assoluta di voti.

Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

(Approvato).

Art. 90.

Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.

Essi durano in ufficio per tre anni, e possono essere confermati se conservano le qualità di membri del Consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età.

In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

(Approvato).

Art. 91.

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio:

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano que-

stioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, si può ricorrere al ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nell'ultima parte dell'ultimo comma di quest'articolo è detto: « contro il rifiuto al rilascio delle copie, si può ricorrere al ministro di grazia e giustizia ». Mi sembra più conveniente che il ricorso, invece che al ministro, sia diretto al presidente della Corte d'appello. E in questo senso propongo un emendamento.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'art. 91 così modificato e lo pongo ai voti:

Art. 91.

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 92.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengano alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento,

sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

(Approvato).

Art. 93.

Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

1° vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;

4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;

5° s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;

6° riceve dal tesoriere, in principio d'ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio.

Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci nè maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal Collegio.

(Approvato).

Art. 94.

Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonchè le ammende, avvalendosi della procedura speciale prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

(Approvato).

Art. 95.

Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi impostigli dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.

Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri nei modi stabiliti dall'art. 89.

Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.

(Approvato).

TITOLO V.

DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CAPO I.

Degli archivi notarili distrettuali.

Art. 96.

In ogni comune sede di Consiglio notarile è istituito un archivio distrettuale.

(Approvato).

Art. 97.

Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge, sono devoluti alla cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado la condanna.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. In quest'art. 97 si sopprime la parola « la condanna », si dice soltanto « ... che pronunciò in primo grado ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 97 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 98.

Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 99.

Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.

Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.

Per potere essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:

a) essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi la naturalità;

b) essere di moralità e di condotta incensurate;

Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato per i trasporti per terra e per mare, nonché le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la riammissione in servizio, e le punizioni disciplinari.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede,

del direttore capo-divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.

Le norme per la nomina e per il funzionamento di talé Commissione saranno stabilite nel regolamento.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Su questo articolo per l'angustia del tempo non è stato possibile dare alla stampa un emendamento che ho l'onore di proporre d'accordo coi colleghi Mazziotti, Petrella e Torigiani Filippo. Questo emendamento è già noto all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale; si tratterebbe di dire al primo e secondo capoverso:

« Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati e salariati che sono richiesti dai bisogni del servizio ».

Ed al terzo capoverso:

« Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti, assistenti, inservienti e custodi ».

La proposta di emendamento si ridurrebbe all'aggiunta della parola *salariati* al secondo capoverso e delle parole *inservienti* e *custodi* al terzo.

Questa proposta si collega a ciò che io ebbi l'onore di dire nella discussione generale, e che ha trovato accoglienza benevola nelle risposte dell'onorevole ministro, là dove ho fatto cenno degli umili, che il presente progetto di legge dimentica nel miglioramento che pure apporta agli impiegati degli archivi notarili. L'onorevole ministro accennò come di questo si sarebbe potuto parlare in occasione della discussione degli articoli, senza assumere, s'intende, alcun impegno formale.

Ora, pare a noi che appunto questa sarebbe la sede in cui pensare ai dimenticati, accennando ai salariati, che non possono mancare, con titolo di inservienti e di custodi.

Non ho bisogno di ripetere quanta sia la responsabilità di questi salariati e d'altra parte come siano critiche le loro condizioni. Si tratta di inservienti, per le cui mani passano carte

importantissime, di custodi che rimangono negli uffici nelle ore di notte, quando tutti quanti gli altri impiegati se ne sono andati; e noi abbiamo già detto come questi archivi custodiscano veri e preziosi tesori anche per la nazionale coltura, nè convenga mettere a troppo dura tentazione questi infelici, sì che possano prestarsi a quei trafugamenti che si sono lamentati negli stessi archivi di Stato.

Ora, a tutto ciò si provvederebbe contemplando questi impiegati nell'articolo ora in discussione; vuol dire che nella tabella o altrimenti si potrà far loro un trattamento adeguato al servizio che prestano ed ai bisogni in cui versano.

Di tutto questo ho voluto dare un brevissimo cenno, rimettendomi all'equità e alla benevolenza dell'onor. ministro, che spero vorrà in qualche modo provvedere alla sorte di questi umili lavoratori. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole senatore Polacco accennò già nella discussione generale a quest'argomento. Osservai che era più opportuno parlarne nell'esame degli articoli della legge. Dirò ora il mio pensiero.

Dopo di avere esaminata la questione, mi duole di non poter venire ad una conclusione conforme ai voti espressi dall'onor. senatore. Non si tratta di aggiungere soltanto alcune parole, ma di introdurre una modificazione di non lieve importanza nei suoi effetti. L'emendamento proposto importa modificazione delle tabelle, formazione d'un ruolo dei salariati in tutti gli archivi, aumento di oneri finanziari che non si possono immediatamente valutare. Intendo il nobile sentimento che ispira l'onorevole senatore Polacco, e che è degno dell'attenzione del Senato e del Governo. Bisognerà studiare qualche temperamento in favore di questi salariati. Ma una proposta come quella che è stata fatta non può essere accolta senza considerarla da tutti gli aspetti. Vi sono negli archivi inservienti e salariati che prestano servizio continuativo, ve ne sono altri la cui opera è richiesta secondo il bisogno. Occorre accertare quali sono le necessità del servizio nei vari archivi, determinare le modalità di nomina,

esaminare il limite della spesa; cose tutte che debbono necessariamente precedere una risoluzione, che non può essere improvvisata.

Non esito a dichiarare che volgerò all'argomento la mia attenzione, con animo certamente benevolo, per vedere quello che riuscirà possibile di fare. Ma in questo momento non posso, e me ne duole, dire di più.

Pregho pertanto l'onor. Polacco, e gli onorevoli senatori che si sono associati alla sua proposta, di non insistervi.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Le ragioni addotte dall'onorevole ministro, come quelle che attendono alla disponibilità generale finanziaria, non ammettono replica da parte nostra. Non vogliamo certo noi lanciare il Governo nell'ignoto di calcoli e di oneri che non si sono potuti valutare.

Prendo atto però della sua promessa che alla sorte di questi inservienti si cercherà il modo per provvedere. Forse si potrà provvedere a quelli che attualmente ci sono, con disposizioni transitorie. Ed ho ragione di credere che questa idea di una disposizione transitoria nell'Ufficio centrale trovi qualche appoggio; se ne potrà riparlare quindi a momento opportuno.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avverto che nel quinto comma dell'art. 99, che indica le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili estese agli impiegati degli archivi, occorre aggiungere quella riguardante le dispenze dal servizio.

Presentazione di relazioni.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato le seguenti relazioni dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1377, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e Cirenaica.

Conversione in legge dei Regi decreti 31 di-

cembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione monetaria in Tripolitania e Cirenaica;

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bettoni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato.

PLACIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Mi limito a chiedere un semplice chiarimento alla bontà del ministro e della Commissione dell'Ufficio centrale. Siamo intesi che saranno applicate agli impiegati degli archivi notarili tutte le disposizioni che regolano la disciplina degli altri impiegati dello Stato.

Domanderei se per questi impiegati si dovrà rispettare lo stato relativo alle residenze o se sarà obbligatorio il passaggio e la destinazione da un archivio ad un altro. Vorrei sapere questo perchè francamente dovrebbe, parmi, debba essere chiarito questo punto. Ogni città di provincia ha il suo archivio notarile, i suoi impiegati, ed io credo che questi non possano essere mossi da questi archivi, perchè hanno acquistata la pratica e l'esercizio alla lettura di quelle scritture che sono ad essi affidate.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondo al senatore Placido, che il suo timore non ha fondamento. Ogni archivio ha il suo organismo e il suo personale. Non vi è ruolo unico degli impiegati degli archivi, quindi l'articolo che si discute richiama la legge sullo stato giuridico degli impiegati soltanto per estendere al personale degli archivi notarili le guarentigie nella carriera e le norme disciplinari relative. La questione della residenza non può sorgere. Gli archivi pertanto si troveranno nella condizione in cui si trovavano gli impiegati degli economati dei benefici prima del regolamento del 1879 che li costituì in ruolo unico, mentre precedentemente, come continuerà ora ad essere per gli archivi notarili, avevano organici separati e distinti. Essi non muteranno di sede che per fatto della loro volontà,

prendendo parte ai concorsi per sedi più importanti di quella alla quale appartengono. Fuori di questo caso non è applicabile ad essi il provvedimento del trasferimento.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Mi dichiaro soddisfatto delle risposte avute dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. A quest'art. 99 ci sarebbe anche una proposta di emendamento del senatore Vacca così concepita:

Nel 4° capoverso, dopo le parole: in quanto riguardano, aggiungasi: la nomina a periti giudiziari.

Ma, l'onor. senatore Vacca non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Quindi, se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 99 coll'aggiunta proposta dall'onor. ministro, nel senso di aggiungere al comma 5° dopo le parole: *i congedi, le dimissioni*; le altre: *le dispense dal servizio*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 99 bis.

Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.

Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto ministeriale.

La trasgressione a tale disposizione sarà punita coll'ammenda, ed in caso di recidiva colla sospensione e colla destituzione.

Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sotto-archivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'archivio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dopo il richiamo fatto nell'articolo precedente delle disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati circa le disponibilità, l'aspettativa, ecc., il penultimo comma di questo articolo non ha ragione di essere. Ne propongo quindi la soppressione.

ASTENGO, *relatore*. La Commissione concorda con la proposta dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 99 bis con la proposta dell'onor. ministro concordata con l'Ufficio centrale di sopprimere il penultimo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 100.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avendo preparato una nuova redazione di quest'articolo e degli articoli 101 e 102, prego di rimandare a domani la discussione di questi articoli, onde concorderli coll'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'on. ministro di sospendere la discussione degli articoli 100, 101 e 102.

Chi approva la proposta dell'on. ministro è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Essendo tutti gli articoli dal 103 fino al 110 soppressi, passeremo senz'altro alla discussione dell'art. 111 che leggo:

Art. 111.

Gli archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della media dei proventi riscossi nell'ultimo triennio, oppure della popolazione della città in cui l'archivio è posto, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Gli stipendi spettanti a ciascun grado ed a ciascuna classe d'impiegati nelle varie categorie degli archivi sono determinati nella tabella medesima.

La pianta organica del personale di ogni archivio, con l'indicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi debbono corrispondersi secondo i gradi e le classi e secondo la categoria a cui l'archivio è assegnato, sarà stabilita con apposita tabella da approvarsi con decreto Reale entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Essa potrà pure con decreto Reale esser modificata, ma solo dopo un triennio dalla sua approvazione.

Tanto per le formazioni, quanto per le mo-

dificazioni delle piante organiche sarà udito il parere della Commissione di cui all'art. 99.

Negli archivi di ultima categoria potrà essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivista, di archivista un sotto-archivista e di sotto-archivista un assistente.

È istituita una classe transitoria di assistenti colle stipendio di lire 800, fino alla prima modificazione della pianta organica, per gli archivi i cui proventi nell'ultimo triennio furono inferiori in media a lire quattromila.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. I criteri, secondo i quali si farebbe la distinzione delle varie categorie, sono indicati nell'art. 111; questi criteri sono, quello della popolazione e dei proventi dati dalle tasse di archivio.

Ora, come ho già detto nella discussione generale, ci sono alcuni pochi archivi nel nostro Regno, di una così singolare importanza per ciò che riguarda gli studi storici e paleografici, che mi parrebbe opportuno che se ne tenesse conto in via speciale, anche se per avventura non raggiungano quella cifra di proventi e risiedano in luoghi che non abbiano la popolazione che sarebbe necessaria per assegnarli alla necessaria categoria.

Queste idee io lo ho svolte forse anche troppo lungamente nella discussione generale, alla quale mi richiamo senz'altro e do lettura dell'emendamento che tenderebbe a tradurle in una disposizione concreta.

Tra il primo ed il secondo comma io sarei d'avviso di introdurre il seguente:

« Potrà tuttavia un archivio essere elevato a una categoria superiore a quella che gli competerebbe in base ai criteri predetti, qualora concorrano ragioni di eccezionale importanza nell'interesse degli studi in considerazione del materiale storico che l'archivio possiede.

« Per tale provvedimento occorre il parere favorevole della Commissione indicata nell'articolo 99 della presente legge ».

Spiego queste ultime parole. Trattasi di frenare le soverchie domande che potrebbero venire da molte parti, ciascuno pretendendo che il proprio archivio presenti così eccezionale importanza storica da meritare lo si elevi ad

una categoria che, in base agli altri coefficienti, non gli spetterebbe. Mi pare dunque opportuno che si esiga il parere favorevole di un Corpo così autorevole, qual'è la Commissione che si viene ad istituire con l'art. 99, e che, nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, è composta di un direttore generale del Ministero che la presiede, del direttore capo-divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte d'appello di Roma e di un referendario del Consiglio di Stato. Sono tali elementi questi che compongono la Commissione, da essere sicuri che, solo nei casi in cui realmente concorrano gli estremi a cui ho accennato dianzi, domande simili verranno accolte.

Questo è l'emendamento che io propongo, ed al quale spero vogliano far buon viso l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Chi intende di appoggiare questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'argomento, al quale ha accennato il senatore Polacco, è specialmente importante, riferendosi ai criteri sui quali è fondata la distinzione degli archivi in categorie, per la determinazione della tabella degli stipendi.

Il disegno di legge divide gli archivi in cinque categorie, ponendo a base la media dei proventi o la popolazione. Così saranno considerati come archivi di prima categoria quelli nei quali la media dei proventi è superiore a lire 35,000, o sono posti in città con oltre 150,000 abitanti; di seconda categoria con oltre lire 15,000 lire di proventi o 100,000 abitanti; di terza categoria con 10,000 lire di proventi o 70,000 abitanti; di quarta categoria con 5,000 lire di proventi o 40,000 abitanti; di quinta categoria gli archivi i quali abbiano proventi inferiori alle 5,000 lire o siano posti in città che abbiano meno di 40,000 abitanti.

A ciascuna categoria risponde una speciale e diversa tabella di stipendi per gli impiegati.

L'attribuzione della categoria deriva quindi da un criterio rigoroso e dirai quasi meccanico, che non ha carattere arbitrario essendo fondato su circostanze di fatto precise. È agevole rilevare che una modificazione di questo criterio, o una eccezione alla norma comune, deve essere esaminata con molta ponderazione. È perciò che ho raccolto tutta la mia attenzione sulla proposta dell'onor. Polacco, e debbo dichiarare che essa non potrebbe essere accolta senza gravissimi inconvenienti.

Certamente è legittima la simpatia e la considerazione delle popolazioni verso un archivio, che raccolga non solo gli atti che riguardano i privati interessi, ma anche documenti storici di grande valore. Ma questa circostanza non può determinare una eccezione alla norma comune nella classificazione degli archivi e nella tabella degli stipendi degli impiegati, senza turbare tutta l'economia della legge.

Il materiale storico, che può essere raccolto in un archivio notarile, non può trasformare il carattere dell'istituto, e meno ancora giustificare l'applicazione di una tabella più elevata per gli stipendi degli impiegati, perchè in sostanza la elevazione di un archivio ad una categoria superiore non avrebbe che questo effetto. E sarebbe certamente ingiusto che la tabella degli stipendi fosse elevata, non per il lavoro maggiore dal quale derivano i maggiori proventi, ma dal contenuto negli archivi e dal giudizio sulla importanza storica di questo contenuto. Attuando la norma eccezionale proposta dall'onor. Polacco, essa dovrebbe applicarsi anche ad archivi notarili posti in centri minori e che possiedono anche essi (potrei citarne alcuni) documenti veramente preziosi, elevandoli ad archivi di prima categoria. Sarebbe una trasformazione completa delle norme segnate dalla legge ed una evidente ingiustizia. La proposta deve essere guardata anche da questo aspetto per valutare le conseguenze che potrebbe produrre nella sua applicazione.

Ripeto che è legittima la simpatia che circonda questi istituti, che possono, come gli archivi storici veri e propri, avere speciale importanza nell'interesse degli studi. Ma tale condizione di cose non può avere il suo riflesso, nell'indicazione delle categorie archivi notarili e nelle tabelle degli stipendi, perchè fra l'una cosa e l'altra non vi è connessione nè dipendenza.

L'onor. senatore Polacco è stato evidentemente ispirato nella sua proposta dalle condizioni speciali nelle quali si trova l'archivio della nobile città di Padova, che può essere considerato nel tempo stesso archivio notarile e archivio storico; ma dal punto di vista della presente legge non può essere mutato il criterio fondamentale che deve servire di base nella designazione delle varie categorie.

Derogando dalle norme precise della legge, malgrado l'autorità della Commissione che dovrebbe dare il suo parere sulla invocata eccezione, potrebbe darsi luogo a sperequazioni ed a ingiustizie. E la legge deve evitare che ciò possa avvenire.

Per queste considerazioni, d'accordo anche coll'Ufficio centrale, rivolgo all'onor. senatore Polacco la preghiera di non insistere nella sua proposta. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio innanzitutto l'onor. ministro per le parole di simpatia che ha avuto verso l'idea animatrice del mio emendamento, e particolarmente verso la città alla quale appartengo e che mi è certo specialmente diletta; non però in nome soltanto di Padova ho parlato, ammettendo che altre poche città si trovino nella stessa condizione, e per tutte egualmente ho inteso spezzare una lancia.

L'argomento fondamentale che l'onor. ministro ha opposto, si può riassumere in queste poche parole. Ciascun archivio provvede da sé ai propri bisogni, deve pagare i suoi impiegati con i suoi propri redditi. Ecco il criterio inderogabile che può servire ed ha servito di base alla graduazione delle varie categorie.

Ma io replico: non è vero che sia questo il criterio esclusivo, tanto che può esserci un archivio che non abbia quelle 35,000 lire che la legge richiede, ma che si trovi in una città con una popolazione superiore ai 150,000 abitanti, ed ecco allora che per questo criterio, che non ha niente a che fare col reddito e la importanza dell'archivio, questo si deve mettere nella prima categoria, anziché nella seconda, tuttoché non dia un reddito sufficiente per pagare i suoi impiegati.

Quindi io, idealista impenitente, amavo credere che, anche nei casi eccezionalissimi da me indicati e comprovati dalla Commissione di cui

all'art. 99, si potesse, per l'importanza storica eccezionale, fare altrettanto, ricorrendo a quegli avanzi notevoli delle tasse d'archivio dei quali lo Stato si vale in varia misura e per diversi fini.

Ha ben proposto l'onor. senatore Lagasi che una parte di questi avanzi potesse servire come contributo per la formazione di una Cassa a favore delle vedove e degli orfani dei notai. Ebbene, io speravo che una parte ne potesse essere devoluta per aumentare gli stipendi agli impiegati appartenenti ad un archivio meritevole di assurgere a più alta categoria, attesa la specialissima sua importanza storica e la ricchezza della sua suppellettile, fonte di tanto sovraccarico di lavoro per gli impiegati che vi sono addetti e che stanno pure a continuo contatto e servizio degli studiosi.

Comprendo tuttavia troppo bene che sarebbe vano da parte mia l'insistere, e ritiro il mio emendamento, facendo però tesoro di quelle parole che ha enunciate in fine del suo discorso l'onor. ministro, che cioè sarà in altra sede da ridiscutere la cosa. Non escludo che la discussione possa essere risolta a proposito del bilancio dell'istruzione, perchè si potrà ben ricordare all'on. ministro della pubblica istruzione quali servizi rendano alla cultura nazionale codesti archivi, e come abbia stretto dovere lo Stato o per una parte o per l'altra di venire loro in soccorso, provvedendo convenientemente ai loro benemeriti impiegati, che prestano pure servizio per il progresso della cultura nazionale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Aggiungerò poche parole. L'onor. Polacco disse che non è il solo criterio dei proventi quello che prevale, ma talvolta quello della popolazione. Non si tratta di prevalenza di criteri, ma di due criteri diversi che possono essere applicati alternativamente. D'altra parte è da considerare che gli archivi che hanno una media più elevata di proventi, sono quelli che si trovano nei maggiori centri di popolazione, dove è più intenso il movimento degli affari e delle popolazioni.

Agli archivi notarili non possono applicarsi le norme riguardanti gli archivi di Stato. Se

di questi si trattasse, potrebbe meritare considerazione il richiamo che ha fatto l'onorevole Polacco segnalando l'importanza dell'archivio di Padova. Ma nel campo speciale degli archivi notarili la invocata distinzione sarebbe ingiusta e inopportuna, creando una condizione di favore per gli impiegati di alcuni archivi che non sarebbe affatto giustificata, dato l'ordinamento creato per questi archivi, sulla base principalmente delle risorse finanziarie delle quali possono disporre.

Nè, dato che l'elevazione ad una categoria superiore in massima potesse consentirsi al di fuori del criterio ordinario, varrebbe a temperarne gli effetti il giudizio della Commissione costituita coll'art. 99 del disegno di legge, perchè questa Commissione, che sostituisce il Consiglio di amministrazione e di disciplina previsto dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, non potrebbe avere competenza a giudicare dell'importanza nell'interesse degli studi del materiale storico dell'uno o dell'altro archivio; per elevare l'uno piuttosto che l'altro ad una categoria superiore, assicurando agli impiegati dell'uno in confronto di quelli dell'altro stipendi più elevati.

Per tutte queste considerazioni non ho potuto, con vivo rammarico, accogliere la proposta del senatore Polacco; e, malgrado che l'onor. senatore abbia ritirato il suo emendamento, ho creduto di compiere un dovere di esporglielo, augurandomi che egli vorrà riconoscerne il fondamento.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa alle esaurienti spiegazioni date dall'onorevole ministro.

In sostanza, si vorrebbe soltanto aumentare lo stipendio del conservatore; ma noi, non avendo facoltà di disporre del denaro degli archivi, per quanto siano autorevoli le osservazioni fatte dall'amico senatore Polacco, non crediamo che si possa mutare la tabella.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho già dichiarato di non insistere e quindi non posso che prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'art. 111 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 111 bis.

Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla Cassa dell'archivio stesso.

La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzano, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: « Fondo dei sopravanzanti degli archivi notarili del Regno ».

Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo i conservatori incorreranno in una penale di lire 5 per ogni giorno di ritardo.

Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza gli aumenti sessennali, di cui l'impianto fosse in godimento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nel penultimo comma di questo articolo si parla di una penale di cinque lire al giorno ai conservatori che ometteranno di eseguire i versamenti di tesoreria, ma è sfuggita l'indicazione di chi questa penale deve applicare.

PERLA, *dell'Ufficio centrale*. Si potrebbe, quando saremo all'art. 124, richiamare l'articolo 111 bis.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Convengo nell'opportunità del richiamo dell'art. 111 bis all'art. 124.

PRESIDENTE. Allora resta integro l'articolo 111 bis nella formula che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 112.

Nel caso che i proventi di un archivio non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza col fondo che ha a sua disposizione in virtù dell'articolo precedente. Se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi, senza che vi abbiano dato causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio sarà soppresso con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, ed aggregato a quello di altro distretto, a meno che i comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, pagando la detta differenza.

Alla soppressione dell'archivio di un distretto va congiunta la soppressione del Collegio e del Consiglio notarile, che saranno incorporati nell'unico nuovo distretto.

Nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall'art. 3 della legge, si sopprimerà anche l'archivio a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel qual caso continuerà a funzionare come sussidiario dell'archivio del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il penultimo comma di quest'articolo dice che « alla soppressione di un archivio di un distretto va congiunta la soppressione del Collegio e del Consiglio notarile che saranno incorporati nell'unico nuovo distretto ».

Questa disposizione non ha ragione di essere, trattandosi di istituti separati e non dipendenti. Propongo quindi la soppressione del penultimo comma.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Le combinate disposizioni dell'articolo 96 e dell'articolo 112, ultima parte, minacciano l'esistenza di molti archivi notarili dei distretti.

Comprendo, ed approvo anche, il concetto che ha guidato l'Ufficio centrale e l'onorevole

ministro proponente, quando dispongono che gli archivi che non sono sufficienti a sé stessi devono scomparire ed essere aggregati agli archivi dei distretti maggiori.

Come si è detto nella prima parte dell'articolo 112, che saranno conservati gli archivi i quali non abbiano fondi sufficienti per il loro mantenimento, se i comuni componenti il distretto dichiarano di sostenere la spesa per la loro conservazione; così si dica nell'ultima parte per gli archivi che dovrebbero scomparire colla scomparsa dei distretti.

Questi archivi non hanno certo l'importanza degli archivi dei quali ha parlato testè il senatore Polacco, ma contengono essi pure atti e documenti preziosi che hanno, se si vuole, una importanza più locale che generale, ma che possono essere tali da indurre i comuni delle circoscrizioni in cui essi si trovano a conservarli.

Ora, io non veggio ragione perchè essi non possano nè debbano essere mantenuti, se o quando il provento di questi archivi non fosse sufficiente per mantenerli, soccorressero i comuni interessati e completassero essi la somma all'uopo necessaria.

Ritengo quindi che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro vorranno fare buon viso ad un mio emendamento il quale consisterebbe nell'aggiungere dopo la parola « mantenimento » la frase « o possa ottenerli o completarli con fondi largiti dai comuni interessati ».

Coll'emendamento l'interesse delle finanze pubbliche è tutelato completamente ed è allontanato il pericolo della morte di questi archivi; se e quando i comuni li volessero mantenuti.

PRESIDENTE. Domande se l'emendamento proposto dal senatore Lagasi è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(E appoggiato).

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Per spiegare meglio il concetto del mio emendamento, aggiungerò che la prima parte dell'articolo contempla il caso degli archivi che debbono scomparire per mancanza di mezzi, anche se non si sopprime l'archivio; la seconda parte dell'art. 112, invece, riguarda il caso di quelli che debbono scomparire per soppressione del distretto. Io ritengo che si debbano mantenere tanto gli uni quanto gli

altri, se e in quanto i comuni concorrano, provvedendo per quella parte di fondi che fosse eventualmente deficiente al loro mantenimento.

PERLA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA, *segretario dell'Ufficio centrale*. Il concetto dell'onor. Lagasi, se ho ben compreso, è questo: l'articolo 112 contiene due ipotesi. In primo luogo può accadere che gli archivi non bastino più a se stessi, e in tale eventualità essi transitoriamente saranno mantenuti coi sopravanzi dei proventi degli altri archivi; ma se la deficienza perdura per due anni, l'archivio è soppresso, a meno che i comuni del distretto non si offrano a integrare i mezzi occorrenti a mantenerli. In secondo luogo può avvenire che l'archivio notarile sia soppresso in conseguenza della soppressione del distretto notarile. Ora, in questo caso, l'onor. Lagasi dice: perchè volere che l'archivio rimanga necessariamente soppresso, e perchè non estendere anche all'ipotesi della soppressione del distretto la possibilità che i comuni sopperiscano coi loro fondi per mantenere in vita l'archivio?

Io mi son limitato a chiarire il concetto dell'emendamento; ma vorrei soggiungere che la vagheggiata possibilità non pare esclusa dalla disposizione in esame.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La formula primitiva del terzo comma dell'art. 112 del progetto era evidentemente incompleta; ma la redazione definitiva concordata coll'Ufficio centrale elimina, a mio avviso, il dubbio. Essa dice che, « nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall'art. 3 della legge, si sopprimerà anche l'archivio, a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel qual caso continuerà a funzionare come sussidiario dell'archivio del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento ».

Che cosa s'intende colle parole: « a meno che non abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento »? Che non tragga dalla sua funzione i mezzi e i proventi necessari per vivere? Ovvero che, in qualsiasi modo, possa trovarsi in

grado di provvedere al proprio mantenimento? Quest'ultimo concetto è senza dubbio quello che risponde al concetto della legge. Esso trova riscontro nella prima parte dell'articolo dove si dice che, « nel caso che i proventi non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza col fondo a sua disposizione; se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi senza che vi abbiano dato causa avvenimenti straordinari o transitorii, l'archivio sarà soppresso a meno che i comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione pagando la detta differenza ». Dunque il concetto che l'archivio possa contare non solo sui proventi e sul concorso del Ministero, ma anche, sebbene in via subordinata, sui contributi dei comuni, è nella legge; ed allora è chiaro che alla formula del secondo comma « a meno che l'archivio abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento » deve darsi lo stesso significato. Non credo poi indispensabile di adottare una formula speciale su questa facoltà dei comuni, perchè potrebbe essere intesa e interpretata come obbligo morale per essi di provvedere al mantenimento dell'archivio.

Bisogna lasciare ai comuni che vogliono la conservazione dell'archivio ogni libertà di giudizio. Se essi giudicheranno opportuno e conveniente di assumere la spesa relativa, lo faranno di propria iniziativa, non per effetto di una disposizione che indirettamente li eccita ad assumere impegni finanziari che potranno riuscire onerosi pei loro bilanci. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli accetta dunque la proposta di emendamento dell'onorevole senatore Lagasi?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho dichiarato di non accettare l'emendamento dell'onor. Lagasi, perchè ritengo che il concetto al quale la sua proposta si ispira, trova riscontro nel testo dell'ultimo comma dell'art. 112, dove si dice che l'archivio si sopprimerà, a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento. Se questi fondi non gli vengono dai proventi, ma dal comune, varrà lo stesso. Io credo soltanto non necessaria e pericolosa una disposi-

zione speciale che riaffermi nei comuni la facoltà di fornire mezzi sufficienti pel mantenimento dell'archivio, perchè con le abitudini nostre potrebbe, anche come facoltà, riuscire pericolosa per le influenze che possono esercitare coloro che hanno interesse alla conservazione dell'archivio. (*Benissimo*).

L'archivio sarà mantenuto se i comuni lo vorranno, ma chiarito ciò credo che la legge non debba dire di più. (*Vive approvazioni*).

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Lieto d'avèr provocato dall'onorevole ministro queste dichiarazioni che tranquillizzano intorno alla sorte di molti archivi, i quali, altrimenti, avrebbero corso pericolo di essere soppressi, ritiro il mio emendamento, che non avrebbe più ragione di essere.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Lagasi, dopo le spiegazioni date dall'onor. ministro, ritira il suo emendamento.

Per ciò, nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 112 così come è stato letto, salvo, s'intende, la soppressione del penultimo capoverso.

Chi approva l'art. 112 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di una relazione.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale, sul seguente disegno di legge: « Riscatto della ferrovia Livorno-Vada ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Art. 113.

Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;

2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71;

3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'art. 62;

4° Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositate presso un notaio esercente;

5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;

6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaio, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;

7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 22 e 41;

8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autentiche che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;

9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;

10° le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a lire 100.

A questo articolo 113 è stata fatta una proposta di emendamento dagli onorevoli senatori Mele, Mazziotti, Polacco e Placido. Questa proposta di emendamento consisterebbe nell'aggiunta di un nuovo comma che suonerebbe così:

« I notai dispensati o rimossi che siano riammessi all'esercizio, nello stesso distretto, ripren-

deranno dall'Archivio notarile i registri, i repertori e gli atti che loro appartengono ».

Do' facoltà all'onor. senatore Mele di parlare per lo svolgimento di questa proposta di emendamento.

MELE. Ieri l'altro, discutendosi l'art. 34, in cui è previsto il caso dei notai che, dispensati o rimossi, possono essere riammessi all'esercizio, io proposi una semplice aggiunta: che a cotesti notai fossero ancora consegnati i loro repertori, i registri e gli atti depositati nell'archivio notarile.

L'on. ministro e l'Ufficio centrale accolsero questa proposta, ma vollero rinviarne la discussione all'art. 113.

Io credo che l'emendamento proposto trovi maggior ragione di rimanere nell'art. 34, anziché nel 113; ma poichè io tengo esclusivamente alla cosa, lascio arbitri il ministro e la Commissione di mettere l'emendamento nel posto che crederanno più opportuno. Ove si volesse aggiungerlo all'art. 34, si potrebbe dire alla fine di esso: « Ed ove siano riammessi nello stesso precedente distretto, riprenderanno dall'archivio notarile i repertori, i registri e gli atti che loro appartennero ».

Ove al ministro ed alla Commissione paresse più savio tener conto della mia proposta in quest'art. 113, sarà bene accogliere il seguente articolo aggiuntivo:

« I notai, rimossi o dispensati, che siano riammessi all'esercizio, nello stesso distretto, riprenderanno dall'archivio notarile i registri, i repertori e gli atti che loro appartennero ».

In ogni modo, io desidero che nella legge sia garantito il diritto ai notai, riammessi all'esercizio nello stesso distretto, di riprendere i loro atti: per la topografia dell'articolo mi rimetto poi a quello che vorranno il ministro e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Mele sia appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La proposta, se limitata al notaio che si presenti in un comune dello stesso distretto, presenterà certo difficoltà mi-

nori. Il concetto prima accennato era diverso e poteva sembrare applicabile anche fuori del distretto. Non avrebbe quindi potuto essere accolto per le conseguenze gravi che avrebbero potuto derivarne.

MELE. Ha perfettamente ragione.

PRESIDENTE. Si può intanto votare questo emendamento, salvo, in tema di coordinamento, porlo nell'articolo più adatto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Convengo in quanto ha detto l'onor. Presidente. Rimane inteso che nel coordinamento si vedrà se questa aggiunta dovrà trovar posto all'art. 34 o al 113.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Io pensavo che di questo articolo aggiuntivo non vi fosse bisogno, così appare chiaro ed intuitivo il diritto del notaio, riammesso all'esercizio, di riprendere i suoi atti. Ma mi sono indotto a proporlo per qualche caso recentemente capitato.

Un notaio si dimette, e, rientrato nell'esercizio dopo due anni nell'istesso distretto e nella stessa piazza, chiede all'archivio notarile la restituzione dei suoi atti. E l'archivio, a sua volta, affermando che la richiesta del notaio non è sorretta da alcuna disposizione di legge, ricusa la restituzione.

In vista di questi casi, spesso ripetuti, mi par giusto che la legge provveda ora a che i notai possano, nell'ipotesi prevista, riprendere i loro documenti che, in fin dei conti, e fin che vivono, sono loro patrimonio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. D'accordo con l'Ufficio centrale, aderisco a questo emendamento con riserva di stabilire, in sede di coordinamento, il posto dove dovrà essere collocato.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti in primo luogo l'art. 113 come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'aggiunta proposta dal senatore Mele e da altri con l'avvertenza che per ora prenderà il numero 113-bis, ma che potrà trovar miglior sede quando si procederà al coordinamento del presente disegno di legge. Do lettura a di questo articolo:

Art. 113-bis.

I notai rimossi o dispensati, che siano ammessi all'esercizio nello stesso distretto, riprenderanno dall'Archivio notarile i registri, i repertori e gli atti che loro appartennero.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 114.

La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 40, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaio dal pretore che procede alla rimozione dei sigilli, odal vicepretore da lui delegato, al conservatore dell'archivio, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un membro da esso designato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaio, o di un membro da esso delegato.

Il conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dal pretore, dal notaio o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, dell'inventario, il trasporto e deposito dell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.

(Approvato).

Art. 115.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali e del repertorio, si procederà immediatamente alla ispezione e verificaione di quelli non ancora verificati, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constatare

con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaio, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo 115 richiede una correzione. Non è opportuno che quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei repertori, si proceda alla ispezione e verificaione solamente degli atti e repertori *non ancora verificati*, perchè frattanto alcuni fra essi potranno essere stati sottratti, alterati o dispersi. È necessario quindi che la ispezione e verifica si compia su tutti gli atti.

Propongo che in questo senso si modifichi l'articolo.

ASTENGO, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'art. 115 come è stato modificato:

Art. 115.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali e del repertorio, si procederà immediatamente alla ispezione e verificaione di tutti gli altri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo da lire 1.20 al notaio, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano:

Pongo ai voti quest'art. 115.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 116.

Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

(Approvato).

Art. 117.

Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia Avvocatura erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti, delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.

Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

In principio di ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno seguente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 118.

Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'articolo 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'art. 82.

(Approvato).

Art. 119.

Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonchè gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto del primo capoverso dell'art. 64.

In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore, od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.

Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.

Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura di lire 25 a lire 50.

Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'art. 61.

Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.

Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 57 e 58 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purchè di grado non inferiore a sotto archivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.

Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinuncia, remozione o sospensione del conservatore, provvederà il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente

del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Propongo che al primo comma di questo articolo precedano le parole « salvo il disposto dell'art. 64 », onde le disposizioni dell'art. 119 non appaiano deroghe dell'art. 64.

Nel 6° comma è necessario correggere il richiamo degli art. « 57 e 58 », sostituendo quello degli art. « 68 e 69 ».

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio centrale le proposte fatte dall'onor. ministro?

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la prima proposta fatta dall'onor. ministro al primo comma di questo articolo; quanto alla seconda proposta fatta dall'onor. ministro, a noi sembra che, trattandosi di una proposta di coordinamento, sia meglio rimandarla a quando si farà tutto il coordinamento della legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, pongo ai voti l'art. 119, con la modificazione proposta dall'on. ministro al primo comma di quest'articolo, di cancellare le parole « del primo capoverso », proposta accettata dall'Ufficio centrale.

Chi approva l'art. 119 con la modificazione proposta dall'on. ministro è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 120.

L'importo delle tasse e dei diritti di archivio, prelevato il diritto di scritturazione, spetta per una metà al notaro finchè vive, od ai suoi eredi per venti anni dal giorno della sua morte. Il pagamento sarà effettuato dal conservatore nei modi da stabilirsi nel regolamento, e su domanda degli interessati scritta in carta sem-

plice. Le tasse ed i diritti spettanti agli interessati saranno devoluti all'archivio, se non sono da essi richiesti nel quinquennio dal giorno del rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione.

Il notaro, finchè vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati. (Approvato).

Art. 121.

Ogni archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato stesso, e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il primo comma di questo articolo deve essere emendato nei termini seguenti: « Ogni archivio distrettuale riunirà e ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato, dell'archivio distrettuale, e di quelli mandamentali, ecc. ».

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 121 modificato così al 1° comma:

« Ogni archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato stesso ed al servizio dell'archivio distrettuale e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento ».

Il secondo comma resta invariato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 122.

È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.

(Approvato).

Art. 123.

I contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di lire 50, estensibile a lire 400 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.

(Approvato).

Art. 124.

Le penalità di cui agli articoli 113, 119 e 123 sono applicate dal tribunale in Camera di Consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 124 dice: « le penalità di cui agli articoli 113, 119 e 123 sono applicate dal tribunale in Camera di Consiglio, ecc. ». Sarà bene di chiarire questa disposizione, potendo dubitarsi della opportunità di rimettere il giudizio al tribunale.

PERLA, *segretario dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA, *segretario dell'Ufficio centrale*. Poichè le contravvenzioni dei notai sono giudicate dal tribunale civile, secondo il progetto di legge e giusta la stessa legge vigente, si è inteso di pareggiare alla condizione dei notai quella de' conservatori degli archivi notarili e di altri pubblici ufficiali anche riguardo all'autorità competente a giudicare delle contravvenzioni in cui essi possono incorrere in rapporto alle prescrizioni della legge sul notariato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Comprendo il concetto che è servito di base alla proposta; ma il pareggiamento non mi pare pienamente giustificato, rispondendo il servizio del notaio ad una funzione speciale, mentre le persone addette agli archivi notarili rivestono il carattere di impiegati, confermato dal richiamo fatto in vari articoli della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili; e questo richiamo potrebbe essere ripetuto anche in questo caso. Ad ogni modo è una piccola questione, sulla quale non mi fermerò ulteriormente rimettendomi al Senato.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Mi permetto di aggiungere una osservazione a quella stata fatta all'onor. ministro. L'art. 123 parla di contravventori, tra essi vi possono essere i non impiegati dell'archivio; cittadini, ad esempio, che si presentassero all'archivio per fare ricerche o per estrarre copie di atti. Come si potrebbero, per una contravvenzione che è punibile con 50 lire, sottoporre i cittadini al giudizio del tribunale, mentre per tutte le altre sono sottoposti a quella del pretore? Mi pare che la cosa non vada.

Per conseguenza credo che sarà il caso di dire che le penalità dell'art. 124 sono applicate « dalle autorità competenti ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. Perla ricorderà che nella legge si contengono, in ordine alle contravvenzioni, alcune norme a facilitarne l'espletamento. Forse sarebbe opportuna una disposizione generica che si riferisca a tutte le contravvenzioni.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. In verità non mi saprei acconciare al concetto di lasciare indeterminata l'autorità competente a giudicare di queste contravvenzioni, mentre il disegno di legge contiene categoriche determinazioni riguardo alle contravvenzioni in cui possono incorrere i notai. E a questo riguardo giova richiamare l'attenzione del Senato sulla considerazione che le ipotesi più importanti di tali contravvenzioni sono

quelle contenute negli articoli 113 e 119 e nelle quali, analogamente alle contravvenzioni dei notai, possono incorrere altri pubblici ufficiali autorizzati a stipulare atti e i conservatori degli archivi. Trattandosi di contravvenzioni a norme non di carattere penale, ma d'indole disciplinare, in conformità di quanto il Codice civile dispone per le contravvenzioni degli ufficiali dello stato civile, si è voluto chiamare a giudicare delle contravvenzioni dei notai non già il tribunale penale, ma il civile; e lo stesso criterio di competenza si è applicato per le simili trasgressioni che possano essere eventualmente commesse dagli altri ricordati funzionari, e che consistendo in contravvenzioni alla legge sul notariato, presentano la stessa natura di quelle in cui possono cadere i notai.

È vero che le altre contravvenzioni previste dall'art. 123 possono essere commesse anche da persone non rivestite di qualità ufficiale; ma si tratta di disposizioni accessorie, che non dovrebbero escludere la convenienza di tener fermo il sistema del progetto in quanto alle contravvenzioni commesse dai conservatori e dagli altri accennati ufficiali pubblici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È stato bene chiarire il concetto di questa disposizione. Ad ogni modo, sarà bene anche indicare che il provvedimento deve essere emesso in Camera di consiglio dal tribunale civile.

Credo poi sia opportuno il riesame dell'articolo coll'Ufficio centrale per decidere sulla definitiva sua redazione; propongo per ciò che si sospenda la discussione di questo articolo e la si rinvii a domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro guardasigilli propone che si sospenda la discussione sull'art. 124, in attesa che il ministro stesso concordi con l'Ufficio centrale una nuova formula. Se non si fanno osservazioni, questa proposta dell'onorevole ministro si intenderà approvata.

Stante l'ora tarda, la discussione del presente disegno di legge sarà ripresa nella seduta di dopo domani, giacchè domani vi sarà riunione degli Uffici.

Sull'ordine del giorno.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Sento dire che domani non vi sarà seduta pubblica, ma soltanto riunione degli Uffici.

Io pregherei vivamente il Senato di consentire che la riunione degli Uffici sia rimandata, e che domani si tenga invece seduta pubblica per continuare e, possibilmente, esaurire la discussione del disegno di legge sul notariato, e ciò in considerazione del tempo non breve in cui questo disegno di legge già si trova in discussione ed in considerazione altresì del fatto che alcuni dei colleghi, che in questa discussione hanno preso parte, non potrebbero trattenersi più a lungo in Roma.

In ogni caso, qualora la riunione degli Uffici non si potesse rinviare, si potrebbe tenere seduta pubblica alle ore 15, e fissare la riunione degli Uffici per le ore 14.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Astengo propone che domani si tenga seduta pubblica per continuare la discussione del disegno di legge sul notariato e propone in conseguenza che la riunione degli Uffici, che dovrebbe tenersi domani alle ore 15, si tenga invece alle ore 14.

Se non si fanno osservazioni, questa proposta dell'onor. senatore Astengo si intende approvata.

(È approvata).

Domani, perciò, alle ore 14 vi sarà riunione degli Uffici ed alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno, del quale do lettura.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397-A - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente (Numero 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (Numero 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 787);

Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile (N. 783);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (N. 765);

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa la indennità di disagiata

residenza durante l'esercizio finanziario 1911-1912, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 761);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano (N. 797);

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica della Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno (N. 798);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.50).

Licenziato per la stampa il 22 maggio 1912 (ore 11.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXLIV.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A) — Il ministro di grazia e giustizia riferisce il nuovo testo, concordato con l'Ufficio centrale, degli articoli 100, 101 e 102, i quali sono approvati (pag. 8154) — Su proposta del guardasigilli si approva una aggiunta al testo dell'art. 23, già approvato (pag. 8155) — Si approvano gli articoli 124, 125 e 126, con emendamenti proposti dal ministro (pag. 8155-56) — Senza discussione sono approvati gli articoli 127 a 129 — Gli articoli 130 e 131 sono approvati con emendamenti proposti dal guardasigilli (pag. 8156-57) — Senza osservazioni si approvano gli art. da 132 a 134. Gli art. 135 e 136, emendati su proposta del ministro guardasigilli (pag. 8157), sono approvati; e senza discussione si approva l'art. 137 — Sull'art. 138 parlano i senatori Beneventano (pag. 8158, 8161), Scillamà (pag. 8159, 8161), Astengo, relatore (pag. 8161) e il ministro guardasigilli (pagina 8160-61) — L'art. 138 è approvato, e senza discussione si approvano gli articoli da 139 a 147 — L'art. 148 è approvato con la soppressione dell'ultimo comma, proposta dal ministro (pag. 8163); e senza discussione si approvano gli articoli da 149 a 153 — Dopo osservazioni del senatore Lagasi (pag. 8164) cui risponde il guardasigilli (pag. 8164) si approva, con una modificazione, l'art. 154 — Sono approvati gli articoli da 155 a 158; e l'art. 159 con un emendamento proposto dal ministro (pag. 8165) — È approvato l'art. 160; e l'art. 161 con un emendamento proposto dal ministro guardasigilli (pag. 8166) — Si approva l'art. 162 — L'art. 163 è approvato con emendamenti proposti dal senatore Mortara, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 8166) — Senza discussione sono approvati gli articoli da 164 a 166 — L'art. 167 è soppresso — Su proposta del senatore Beneventano (pagina 8167) la discussione sull'art. 168 è sospesa — Si approva l'art. 169 emendato, e l'art. 170 nel testo ministeriale — Sono approvati gli articoli 171 e 173; gli articoli 172 e 174 sono soppressi — All'art. 175 il senatore Polacco, anche a nome di altri senatori, propone un emendamento (pag. 8169) accettato dal ministro della pubblica istruzione (pagina 8170) — L'art. 175, così emendato, è approvato — Si approvano: l'art. 175-bis emendato; l'art. 176; l'art. 177 emendato; e gli articoli da 178 a 181 — L'art. 182 è soppresso — Sull'art. 183 parlano il senatore Astengo, relatore (pag. 8172) e il ministro guardasigilli (pag. 8172); l'articolo è approvato — Si approvano: l'art. 184 emendato; e gli articoli 185, 185 bis e 186 — L'art. 187 ed ultimo è approvato, dopo osservazioni del senatore Astengo, relatore (pag. 8173), cui risponde il ministro di grazia e giustizia (pagina 8173) — Si procede alla discussione della tariffa annessa al progetto di legge: parlano i senatori Beneventano (pag. 8174), Astengo, relatore (pag. 8176) e il guardasigilli (pag. 8174-76) — L'art. 188, rimasto sospeso, è approvato — Dichiarazioni del senatore Astengo, relatore (pag. 8184) e del ministro di grazia e giustizia (pag. 8185) — Si rimanda alla successiva tornata il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro guardasigilli per riferire sulla nuova formula concordata con l'Ufficio centrale per gli articoli ieri rimasti in sospeso e cioè per gli art. 100, 101 e 102.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nella seduta di ieri fu sospesa la discussione degli art. 100, 101 e 102, occorrendo modificare la redazione di questi articoli.

Leggo la nuova formula dell'art. 100 concordata coll'Ufficio centrale:

Art. 100.

« Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto Reale in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

« Potranno essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti necessari per la nomina a notaio.

« Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia, il servizio prestato come impiegati di archivi notarili, tenendo conto del maggior grado o classe, l'esercizio effettivo del notariato da almeno cinque anni.

« Non può essere nominato chi abbia meno di 21 anno e più di 40 anni di età, eccetto il caso che sia presentemente conservatore od archivista di archivio notarile o distrettuale ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 100 nella formula testè letta dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'onorevole ministro Guardasigilli ha facoltà di riferire sulla nuova formula proposta per l'art. 101.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Leggo la formula concordata per l'art. 101:

Art. 101.

« Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati con decreto ministeriale su la proposta del conservatore dell'archivio, in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

« Potranno essere nominati archivisti i sottoarchivisti laureati in legge e i notari esercenti aspiranti, sottoarchivisti gli assistenti e gli aspiranti e praticanti notari, ed assistenti coloro che sono muniti di licenza ginnasiale.

« Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia; e il lodevole servizio prestato come impiegato negli archivi di Stato o in quelli notarili, o come praticante o ammuense negli uffici notarili.

« Non può essere nominato assistente chi abbia meno di 18 e più di 30 anni di età; sotto archivista o archivista chi abbia meno di 21 e più di 30 anni di età, eccetto il caso che si tratti di impiegato appartenente ad altro archivio notarile distrettuale ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 101, nella nuova formula concordata tra il ministro Guardasigilli e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'onor. ministro ha facoltà di leggere la nuova formula concordata con l'Ufficio centrale per l'art. 102.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Leggo la formula concordata per l'art. 102.

Art. 102.

« Il conservatore deve dare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina.

« La cauzione deve corrispondere a due annualità intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico o in titoli di rendita dello Stato o con deposito di denaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

« I titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

« Nel caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato giusta le norme dell'art. 42, in quanto siano applicabili ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 102 nella nuova formula concordata tra il ministro Guardasigilli e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 124 che, come il Senato ricorda, fu ieri sospeso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prima di venire all'articolo 124, prego il Senato di tornare per un momento sull'art. 123, essendo necessario, per evitare equivoche interpretazioni, inserire in principio dell'art. 123 le parole: « Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale ».

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, l'articolo 123 è stato ieri approvato dal Senato nel testo proposto.

Trattandosi però di una semplice aggiunta, possiamo tornarvi sopra.

L'onor. ministro propone che prima del testo come fu approvato si pongano le parole: « salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

E veniamo all'art. 124. Ne rileggo il testo come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Art. 124.

La penalità di cui agli articoli 113, 119 e 123 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. D'accordo coll'Ufficio centrale, si propone di mantenere l'articolo come è stato proposto, modificando soltanto i richiami degli articoli. Gli articoli da citarsi sono il 111 *bis*, il 113 e il 119.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, proporrebbe che l'art. 124 rimanesse così come è stato proposto, salvo la citazione degli articoli.

Do lettura di questo articolo come verrebbe modificato:

Art. 124.

« Le penalità di cui agli articoli 111 *bis*, 113 e 119 sono applicate dal tribunale in Camera di Consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'Archivio notarile ».

Chi approva quest'articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 125, del quale do lettura:

CAPO II.

Degli archivi notarili mandamentali.

Art. 125.

Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Al quarto alinea di quest'articolo, dove dice: « le copie certificate conformi degli atti », bisogna aggiungere la parola « notarili ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l' art. 125 col-
l'aggiunta della parola « notarili » proposta dal-
l'onor. ministro d'accordo con l'Ufficio centrale.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 126.

A conservatore e tesoriere dell'archivio man-
damentale è nominato a preferenza un notaio
residente nel comune capoluogo del manda-
mento, o altra persona che abbia i requisiti per
la nomina a notaio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia
e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia
e giustizia e dei culti*. In questo articolo si
propone di sopprimere la frase « a prefe-
renza », e ciò perchè essa nei comuni in cui
vi è un solo notaio equivarrebbe senz'altro
all'esclusività del diritto alla nomina a conser-
vatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 126 con
la soppressione delle parole « a preferenza »
proposta dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 127.

Il conservatore dell'archivio mandamentale
è nominato in seguito a concorso per titoli con
decreto Reale, uditi i pareri delle Giunte dei
comuni interessati, del conservatore dell'ar-
chivio notarile distrettuale, da cui l'archivio
mandamentale dipende, e della Corte d'appello
in Camera di Consiglio.

(Approvato).

Art. 128.

Lo stipendio del conservatore sarà fissato di
volta in volta per ciascun conservatore dal mi-
nistro di grazia e giustizia, sulla proposta dei
comuni interessati, udito il parere del conser-
vatore dell'archivio notarile distrettuale e del
Pubblico Ministero, e sarà pagato direttamente
dai comuni interessati.

(Approvato).

Art. 129.

Il conservatore dell'archivio deve fissare la
residenza nel comune dove è l'archivio, ed a
lui è applicabile quanto dispone l'articolo 102
circa la cauzione, la cui misura però sarà de-
terminata per ogni singolo conservatore dal
Ministero di grazia e giustizia, sentito il pa-
rere del conservatore dell'archivio notarile di-
strettuale, e del Pubblico Ministero.

(Approvato).

Art. 130.

Sono pure applicabili al conservatore dell'ar-
chivio mandamentale l'articolo 103 e gli ultimi
tre capoversi dell'art. 119.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia
e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia
e giustizia e dei culti*. In questo articolo si
propone di cancellare il richiamo all'art. 103,
sostituendovi le parole: « le disposizioni della
legge sullo stato giuridico degli impiegati ci-
vili indicate nell'art. 99 ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 130 nel testo
modificato dall'on. ministro:

Art. 130.

Sono pure applicabili al conservatore dell'ar-
chivio mandamentale le disposizioni della legge
sullo stato giuridico degli impiegati civili in-
dicate nell'art. 99 e gli ultimi tre capoversi
dell'art. 119.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 131.

Salvo il disposto degli articoli 64, primo ca-
povero, e 79; il conservatore dell'archivio
notarile mandamentale permette l'ispezione e
la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i
certificati, gli estratti e le copie a norma del-
l'articolo 1334 del Codice civile, osservate le
disposizioni degli articoli 68 e 69.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia
e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'art. 131 bisogna sostituire alle parole: « primo capoverso » le parole « prima parte ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 131 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 132.

I proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dell'articolo 120, sono devoluti a vantaggio dei comuni interessati.

(Approvato).

Art. 133.

Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 117, 118, 122 e 123.
(Approvato).

TITOLO VI.

DELLA VIGILANZA SUI NOTARI, SUI CONSIGLI E SUGLI ARCHIVI - DELLE ISPEZIONI, DELLE PENE DISCIPLINARI E DEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE MEDESIME.

CAPO I.

Della vigilanza e delle ispezioni.

Art. 134.

Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

(Approvato).

Art. 135.

Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare, personalmente o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio notarile il protocollo degli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.

Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertorii, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nel primo comma di questo articolo deve sostituire alla parola « protocollo », che non esiste nella legge, le altre « i repertorii e i registri ».

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo ai voti l'art. 135.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 136.

Le ispezioni saranno eseguite:

1° agli atti dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente ad un conservatore d'archivio od archivista fornito dei requisiti per la nomina a notaro, da delegarsi annualmente, distretto per distretto, dal Ministero di grazia e giustizia;

2° agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili da un ispettore superiore del Ministero.

Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del Pubblico Ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Al numero 1 dell'articolo 136 si propone di sostituire una formula diversa della quale darò lettura:

« Le ispezioni saranno eseguite:

« 1° agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato unitamente al conservatore del-

l'archivio notarile del distretto o a chi ne fa le veci. Nel caso che chi ne fa le veci non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaio, ed in generale in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 136 con la modificazione della quale l'onor. ministro guardasigilli ha testè dato ragione al Senato. Per maggior chiarezza rileggo l'art. 136 così modificato:

Art. 136.

Le ispezioni saranno eseguite:

1° Agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto, o da chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaio e in generale in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio;

2° agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili da un ispettore superiore del Ministero.

Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del Pubblico Ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.

Chi approva l'art. 136, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 137.

Per l'ispezione agli atti di ogni notaio è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaio da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio od a chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.

Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovuta parimenti l'indennità per intero, come sopra stabilita.

(Approvato).

Art. 138.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per soprintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili; e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo.

A questo articolo è stato proposto un emendamento dagli onor. senatori Beneventano e Mazziotti, del seguente tenore:

Dopo le parole « del medesimo » si propone di aggiungere « due di tali ispettori saranno assegnati al personale di ragioneria ».

Do facoltà di parlare all'onor. senatore Beneventano per lo svolgimento della sua proposta.

BENEVENTANO. Suppongo che l'onorevole ministro abbia dovuto considerar bene la utilità o meno di accrescere il numero degli ispettori, di cui è parola nell'art. 138, che viene ora in discussione.

Di massima io sono poco inclinato ad accrescere il numero degli impiegati, perchè ormai ho riconosciuto, che di giorno in giorno il numero degli impiegati va crescendo, ma non in ragione dei bisogni dell'Amministrazione, ma piuttosto per una notevole rilasceatezza nell'adempimento dei propri doveri da parte di alcuni di questi impiegati.

Il ministro, presa cognizione dello stato del servizio generale del Ministero, afferma, che gli attuali ispettori non sono sufficienti per disimpegnarlo completamente e che è necessario per le ispezioni, non solamente degli archivi notarili, ma per tutti i rami delle amministrazioni dipendenti dal Dicastero della giustizia, e quindi propone l'aumento di essi. Sul proposito ricordo specialmente l'amministrazione del Fondo per il culto la quale, come gli onorevoli senatori sanno, è molto buia, e per la quale dolorosamente noi abbiamo dovuto rilevare grandissime deficienze, fino al punto che per determinare le quote spettanti ai comuni sulle rendite delle sopresse corporazioni religiose si è dovuto ricorrere al ripiego di adibire persone estranee all'Amministrazione pubblica, per le opportune liquidazioni; quasi che lo Stato non avesse la forza di adempiere da per sé stesso il dovere di liquidare ad ogni

comune quanto al medesimo spetta di diritto su quelle rendite.

Accennato questo per incidenza, torno subito all'art. 138 in discussione.

Due specie di impiegati costituiscono la dipendenza dell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia. Una prima specie si compone di impiegati di carriera la quale ha il compito superiore di vigilare sull'organismo in genere, sul complesso del funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Una seconda categoria ha il compito di regolare la contabilità conformemente ai regolamenti.

Dalla prima ordinariamente vengono designati dal Ministero coloro, che debbono eseguire le ispezioni sul modo con cui procedono i vari servizi del Ministero di grazia e giustizia.

Però talvolta è necessario, contemporaneamente, di esaminare i risultati contabili dei versamenti, che debbono farsi o per ragione di tasse, o per ragione d'indennità o per quote dovute agli archivi notarili. In simili casi avviene, che l'incaricato per l'ispezione ha bisogno di avere con sé un impiegato di ragioneria, perchè possa avere un esatto concetto del modo come l'amministrazione anche degli archivi notarili e delle cancellerie giudiziarie procede per la contabilità relativa alle molteplici disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti. Or, se al completo servizio deve provvedersi, pare, che non sia prudente, qualora sia necessario, accrescere il numero degli ispettori, scegliendoli solo tra gl'impiegati della prima categoria, ma che sia opportuno darne almeno la metà a quelli che appartengono alla parte contabile. Questa la ragione per cui mi sono permesso di proporre questa aggiunta, cioè: che due dei posti di ispettore siano riservati al personale di ragioneria. Il Senato, l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro decideranno. In ogni modo, se crederanno di non consentire alla mia proposta, io tradurrò il mio emendamento in semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento dei senatori Beneventano e Mazziotti, sia appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

(L'appoggiato).

SCILLAMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLAMA. Il senatore Beneventano mi ha prevenuto su questo punto dell'Ispettorato da istituirsi nel Ministero di grazia e giustizia per il servizio notarile. Io plaudo al concetto informatore di questa disposizione della nuova legge, perocchè è risaputo che non vale il formare delle buone leggi, senza che in pari tempo si tenda ad assicurarne la retta e scrupolosa osservanza. A ciò mira la disposizione dell'articolo 138. Senonchè la formula adoperata mi sembra alquanto generica e vaga; e conseguentemente rivolgo alcune mie considerazioni all'onor. ministro di grazia e giustizia, perchè veda se non sia il caso di tenerne conto, e dove egli creda di fare buon viso a quanto sarò per dire, mi riserbo di presentare apposito emendamento. Risponderò poi, e sono lieto che abbia interloquuto sulla stessa materia, all'onor. senatore Beneventano sulla proposta che due dei nuovi posti di ispettore siano conferiti ai funzionari di ragioneria.

Sappiamo che presso il Ministero di grazia e giustizia funziona egregiamente un Ispettorato, il quale ha di mira precipuamente la vigilanza e le ispezioni delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Successivamente è stato aggiunto il compito delle ispezioni dell'azienda vasta e complessa degli Economati dei benefici vacanti. Ora si aggiunge anche quest'altro non indifferente lavoro, delle ispezioni notarili. Il Senato comprende che ispezionare molti e molti atti di vari notai sparsi nella superficie del Regno, non è opera di lieve momento. La nuova istituzione di quest'ufficio di ispettori sarà incorporata nell'Ispettorato generale, in modo da fondersi con esso, o funzionerà in modo autonomo? Potrebbe, a mio avviso, pur rimanendo incorporata nel servizio generale dell'Ispettorato, farsene un ufficio speciale, perchè, quanto più si specializzano i funzionari in un determinato ramo di servizio, tanto più efficace riescirà il controllo, specialmente in questa materia degli atti notarili che debbono passarsi in attenta rassegna. Quindi io vorrei proporre che l'ufficio erigendo per le ispezioni notarili, cui debbono essere addetti quattro ispettori, dei quali uno dovrebbe essere di grado superiore per averne la direzione e per poter dare unità di indirizzo al medesimo, fosse costituito con una

speciale missione di invigilare, di procedere periodicamente, come è prescritto, alla revisione degli atti notarili e per dare anche le occorrenti direttive pel retto funzionamento di codesto importante ramo di servizio, il quale richiede una quotidiana attività per poter efficacemente esercitare il controllo.

Riguardo alla proposta dell'on. senatore Beneventano, io non credo che sia assecondabile, perocchè sappiamo che gl'ispettori superiori sono nella carriera amministrativa, non già nella carriera dei funzionari di ragioneria.

Ora io credo, che pure avendo gl'ispettori il bisogno di un aiuto, perchè i dettami della ragioneria esigono degli uomini versati in queste materie, la direzione di una ispezione, specialmente ai notari, che richiede precipuamente cognizioni giuridiche, non potrebbe essere affidata a semplici ragionieri, ma a persone che s'intendano anche della materia del notariato, ad impiegati di concetto, come si dice nella locuzione burocratica.

Io dunque desidero di sapere se questa proposta incontra l'approvazione dell'on. ministro e dell'Ufficio centrale; per poter vedere se sia il caso di presentare analogo emendamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le osservazioni fatte dagli onorevoli senatori Beneventano e Scillamà richiedono opportune spiegazioni.

L'Ispettorato al quale si riferisce l'art. 138 risponde, come osservai nella discussione generale, ad una evidente necessità.

In alcuno dei precedenti progetti si proponeva la costituzione dell'Ispettorato in proporzioni più vaste. Parve, ed era, ragionevole di restringere il numero degli ispettori in proporzioni più limitate e corrispondenti al vero bisogno del servizio. Perciò nel disegno di legge presentato dal mio predecessore furono ridotti a quattro gl'ispettori; ed io credo che essi basteranno allo scopo.

Il servizio d'ispezione al Ministero non è specializzato, e provvede secondo i casi alle varie necessità. Il Fondo per il culto, che è una amministrazione speciale, ha i suoi ispettori. Quelli del Ministero attendono principalmente alle cancellerie giudiziarie e agli eco-

nomati dei benefici vacanti, e compiono le varie missioni che il ministro loro affida.

Dopo le riforme introdotte nell'ordinamento del notariato e degli archivi, tolta ai notari la funzione ispettiva, era necessario sostituire funzionari dipendenti dal ministro per esercitare la vigilanza necessaria; e a questo nuovo compito non poteva essere sufficiente il numero attuale degli ispettori. Da ciò l'aumento proposto che corrisponde ai bisogni del servizio.

I nuovi ispettori non porteranno alcun onere allo Stato. L'art. 141, del disegno di legge prescrive che tutte le spese pel servizio di ispezione, compresi gli stipendi e le indennità per gli ispettori e le altre in genere occorrenti per l'esecuzione della legge, saranno prelevate sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa depositi e prestiti. Esse quindi graveranno sui proventi degli archivi.

Questi ispettori, che non costituiranno un corpo a sé, ma andranno in aumento degli attuali ispettori del Ministero, soprintenderanno a tutto il servizio delle ispezioni notarili.

L'interno ordinamento di questo servizio non può essere rogolato in sede legislativa. A ciò provvederà il potere legislativo per decreto Reale od anche con decreto ministeriale.

Legislativamente basta stabilire il numero dei nuovi ispettori e il loro grado; e ciò principalmente agli effetti finanziari, onde avere una base determinata e sicura per lo stanziamento dei fondi con cui gli ispettori dovranno essere retribuiti; e per la conseguente modificazione della pianta organica del Ministero, accennata dall'onorevole senatore Beneventano, di assegnare cioè due di tali posti d'ispettore al personale di ragioneria, che è fra questi; ed io non posso in essa consentire.

Io non posso quindi aderire a proposte che escano dai termini indicati, e pregiudichino le risoluzioni che potranno essere richieste dai bisogni del servizio.

La funzione di questo ispettorato, diretto essenzialmente alla vigilanza sulla esecuzione della legge notarile, richiede attitudine e competenza di carattere tecnico e amministrativo. Non parmi possa rispondere a ciò, in linea generale, il personale di ragioneria. L'obbligo che si vorrebbe imporre al ministro sarebbe quindi inopportuno e pericoloso.

Io però potrei solo consentire ad una determinazione, che vincolasse quanto all'indicazione della qualità dei funzionari. Evidentemente l'ordinamento interno del servizio delle ispezioni, coordinato a quello di tutta l'amministrazione centrale, deve essere lasciato all'iniziativa e alla responsabilità che ne risponde innanzi al Parlamento. La restrizione indicata dall'onorevole senatore Beneventano, non può quindi essere accolta come prescrizione tassativa della legge. Potrà come raccomandazione essere tenuta presente quando dovrà provvedersi alla nomina degli ispettori.

L'onorevole senatore Scillamà ha segnalato l'opportunità che uno degli ispettori sia di grado superiore per assumere la direzione di questo speciale servizio. Risponderò che anch'io riconosco che potrebbe riuscire utile al servizio se uno degli ispettori, senza intendere con ciò di voler costituire un ufficio speciale e separato nel Ministero, avesse un grado superiore. Ad ogni modo, poichè l'onor. Scillamà ha accennato ad un emendamento in proposito, lo prenderò in esame quando lo avrà presentato.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Sono molto lieto di apprendere in sostanza, chè non si tratta di aumento di organico, e questa è la cosa più importante, alla quale io principalmente m'interesso.

Relativamente alle attribuzioni da dare al personale, era ben lontano da me il concetto di voler suggerire al ministro di grazia e giustizia, quale o quale altra persona avrebbe dovuto occuparsi di determinati servizi. Siamo d'accordo, che l'oggetto della legge è quello di provvedere alle ispezioni negli archivi notarili e del servizio notarile in genere. Fermato questo concetto, uniformemente a quanto avevo annunciato, io non posso che limitarmi ad una semplice raccomandazione, perchè mi pare, che siamo perfettamente d'accordo nella sostanza.

Osservo però che non è esatto il dire che l'aumento delle spese non costituisce un gravame, poichè esso non grava sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Non interessa molto l'investigare se una spesa gravi più direttamente sopra un bilancio dello Stato, o su quello di altri enti pubblici, interessa una sola cosa, cioè: che non si spenda più del neces-

sario, perchè sono sempre i contribuenti quelli che dovrebbero pagare.

SCILLAMÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLAMÀ. L'emendamento che io sottopongo alla considerazione dell'onor. ministro è il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori del Ministero di grazia e giustizia, uno dei quali con grado superiore, per istituire nel detto Ministero un ufficio speciale di ispettorato, che dovrà soprintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili; e a dare le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento del medesimo ».

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Riferendomi a quanto dissi momenti fa, debbo osservare all'onor. senatore Scillamà che non potrei accettare una formula che accenni ad un ufficio speciale nel Ministero per le operazioni notarili. E quanto alla nomina fra gli ispettori di uno di grado superiore, alla quale l'onor. senatore ha accennato, dovrebbe essere non un obbligo imposto dalla legge, ma una facoltà consentita al ministro, perchè possa avvalersene, se lo giudicherà opportuno, nell'interesse del servizio.

SCILLAMÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLAMÀ. Allora prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro e desidero che se ne prenda anche atto nel processo verbale. Faccio vivissime raccomandazioni perchè sia tenuta presente la mia proposta, e non insisto nel proposto emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 138 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 139.

Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 135, il ministro di grazia e giustizia può far procedere

ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 136.

Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore all'ammenda di lire cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.

Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaio o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 140.

Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compiliarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 141.

Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art. 99 e le altre in genere occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

CAPO II.

Delle pene disciplinari.

Art. 142.

Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono:

- 1° l'avvertimento;
- 2° la censura;
- 3° l'ammenda;
- 4° la sospensione;
- 5° la destituzione.

Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi, ed anche nel

caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.

(Approvato).

Art. 143.

L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile.

(Approvato).

Art. 144.

È punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50 il notaio che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 48 e degli articoli 50, 56, 62, 63, 70, 72, 73, e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 58 e 59.

È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 400 il notaio che contravviene alle disposizioni dell'art. 25, dei numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 48, e del capoverso dell'art. 64.

È punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 il notaio che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.

(Approvato).

Art. 145.

È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

1° che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 25;

2° che contravviene alle disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54;

3° che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

4° che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 59, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 60;

5° che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 48;

6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 135 o le rende altrimenti impossibili.

È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 44, 45 e 46.

La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.

(Approvato).

Art. 146.

È inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:

1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;

2° che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;

3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.

(Approvato).

Art. 147.

Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notariale punibile con la destituzione, o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi.

(Approvato).

Art. 148.

Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 146 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'ultimo comma dell'art. 148, che riproduce una disposizione contenuta nel primo comma, deve essere soppresso.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole Guardasigilli, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che resti soppresso l'ultimo comma dell'art. 148.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 148 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 149.

È punito con la destituzione:

il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverrso dell'art. 144;

il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni agli articoli 26 e 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 145, numeri 2, 3, 4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 25 o ai numeri 1, 8, 11, 12 dell'art. 48;

il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

È destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.

(Approvato).

Art. 150.

Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

(Approvato).

Art. 151.

Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione, la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.

(Approvato).

Art. 152.

Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.

(Approvato).

Art. 153.

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.

(Approvato).

Art. 154.

Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorarii faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All' art. 154, dopo le parole: « con riduzione degli onorari », deve aggiungersi: « e diritti accessori ».

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Un modo di concorrenza che si compie senza scrupolo da tutti è quello per il quale gli istituti di credito ed i notai si impegnano gli uni di dare, gli altri di fare i protesti per somme inferiori a quelle tariffali. I notai sono così sfruttati; ma lo sono più le parti, perchè gli istituti, dalle parti percepiscono quel tanto che i notai hanno dovuto, in conseguenza di questa specie di contratto, abbandonare all' istituto stesso. Ora non pretendo che si provveda in questo articolo; ma desidero che si provveda, impedendo questi abusi, nel regolamento e nutro fiducia che l' Ufficio centrale e l'onor. ministro, vorranno tenere conto di questa mia raccomandazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nella redazione del regolamento esaminerò il caso che ha segnalato l'onor. senatore Lagasi per adottare la formula più opportuna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 154 con la sostituzione delle parole « o con riduzione degli onorarii e diritti accessori » alle altre « o con riduzione degli onorarii ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO III.

Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.

Art. 155.

Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il Consiglio provvede sull' istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal Pubblico Ministero, o dietro denuncia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1912

Art. 156.

Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaio ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.

Tanto il notaio quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il Pubblico Ministero.

(Approvato).

Art. 157.

Se il notaio è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del Pubblico Ministero.

In tal caso l'avviso al notaio a presentare le sue giustificazioni, sarà dato dal presidente del tribunale.

Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaio e al procuratore del Re, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.

Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello.

(Approvato).

Art. 158.

Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaio.

Il notaio, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.

(Approvato).

Art. 159.

Su l'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il

giorno in cui il notaio dovrà comparire davanti il tribunale, per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata al notaio nei modi stabiliti per le citazioni, e nei termini fissati dal decreto medesimo.

Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il secondo comma di questo articolo va modificato sostituendo alle parole: « nei modi stabiliti per le citazioni », le altre: « nei modi stabiliti dal regolamento », onde sia conservata a queste notificazioni una forma amministrativa, evitando gl'inconvenienti che possono derivare da una soverchia pubblicità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 159 così modificato e che rileggo:

Art. 159.

Su l'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaio dovrà comparire davanti il tribunale, per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata al notaio nei modi stabiliti dal regolamento, e nei termini fissati dal decreto medesimo.

Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.

(Approvato).

Art. 160.

Il notaio può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa.

Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaio.

(Approvato).

Art. 161.

Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte.

Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al Pubblico Ministero.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Bisogna ripetere in questo articolo l'emendamento introdotto nell'articolo 159, aggiungendo nel secondo capoverso le parole: « nei modi stabiliti dal regolamento ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 161 con l'aggiunta proposta dall'onor. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 162.

La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.

L'appello, tanto del notaro quanto del Pubblico Ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.

Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.

Le norme stabilite negli articoli 160 e 161 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 163.

Dalle sentenze della Corte d'appello si può ricorrere alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*.

Il primo capoverso dell'articolo (per la stessa ragione per cui è stato altrove detto che la sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello) dovrebbe dire: « Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione » ecc.

Al secondo capoverso poi si dovrebbe dopo le parole: « è esente dal deposito », aggiungere « per multe ».

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con le modificazioni proposte:

Art. 163.

Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.

Metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 164.

Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

(Approvato).

Art. 165.

Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro sarà fatta la relativa dichiarazione.

Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'art. 146.

Qualora tali dichiarazioni siano state omesse il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cat-

tura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunciata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello.

La pronunzia dell'inabilitazione nei casi degli articoli 146 e 147 è esecutiva nonostante appello.

Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.

Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 166.

Il notaro che sia stato destituito può essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile:

1° se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel numero 3 dell'art. 5;

2° se, negli altri casi, siano decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

La domanda, corredata dai documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, dev'essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Non potrà mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie.

(Approvato).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 168.

È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Noi dobbiamo sospendere la discussione di quest'articolo 168 perchè esso dice:

« È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge ».

Ora, quest'affermazione è qualche cosa che potrà farsi soltanto dopo la discussione e l'approvazione della tariffa medesima. Quindi, se l'on. Presidente acconsente, io proporrei di sospendere per ora la discussione di quest'articolo, rimandandola a dopo che avremo discussa ed approvata la tariffa alla quale l'articolo 168 si riferisce.

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale se accettano la sospensione della discussione su questo art. 168.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io me ne rimetto al Senato. Osservo soltanto che si fece lo stesso quando si discusse l'ordinamento giudiziario; furono approvate prima le tabelle e poi l'articolo relativo.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la sospensiva.

PRESIDENTE. Allora la discussione di quest'articolo 168 sarà sospesa.

Passiamo alla discussione dell'articolo 169 che leggo:

Art. 169.

Dal giorno dell'attuazione della presente legge cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In questo articolo mi pare indispensabile una aggiunta che ha la sua importanza. L'articolo dice: « Dal giorno della attuazione della presente legge, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima ». Come conseguenza di questa disposizione occorrerà provvedere prima al regolamento, dal quale dipende l'attuazione della

legge. Credo sarà opportuno aggiungere: « Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinata per decreto Reale ».

Ciò toglierà ogni dubbio sul momento in cui la legge entrerà in vigore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 169 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 170.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Propongo che per questo articolo si torni al testo ministeriale.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 170 nel testo ministeriale:

Art. 170.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino a lire 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 171.

Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell'art. 16, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.

Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi Collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.

Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più Collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3.

Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolvono di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.

(Approvato).

L'art. 172 è soppresso.

Art. 173.

Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina già conseguita.

(Approvato).

Art. 174.

Finchè in un distretto vi sia un numero di notari superiore a quello assegnatogli dalla tabella di cui all'art. 4, non si farà luogo ad alcuna nuova nomina, anche se si renda vacante qualcuna delle sedi stabilite nella tabella medesima; a meno che alcuno dei notari del distretto faccia domanda di esservi traslocato, nel qual caso si pubblicherà un concorso riservato ai soli notari del distretto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. D'accordo con l'Ufficio centrale propongo la soppressione di questo articolo; perchè il concetto in esso contenuto è compreso nel penultimo comma dell'art. 11.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, s'intenderà soppresso l'art. 174.

Art. 175.

Dopo l'attuazione della presente legge nessuno, all'infuori di notari esercenti, sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaio, se non sia fornito di laurea in legge, ad eccezione di coloro che abbiano conseguito il diploma di notariato prima della detta attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami d'idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. La disposizione dell'art. 175 contiene un principio di evidente giustizia, per quelli che già, prima dell'attuazione della presente legge, avranno ottenuto il diploma di notaro, non facendo loro l'obbligo (che sarebbe insostenibile) di munirsi di quella laurea, che la legge quindi innanzi riterrà necessaria per l'esercizio notarile.

Ma pare a me, e già lo ho annunciato nella discussione generale, che si debba provvedere, per ragioni di altrettanto evidente equità, anche a coloro che stanno ora compiendo gli studi nelle scuole di notariato, e particolarmente in quelle scuole dalle quali, per la legislazione scolastica vigente, non si può passare alle Facoltà di giurisprudenza, quelle cioè di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

Un emendamento che io presento (onorato dalle firme dei colleghi Torrigiani, Ridolfi, Melodia, De Cesare, Filomusi-Guelfi e Mele) tende appunto a provvedere alle condizioni di costoro. Ho poi vivo piacere di poter dichiarare che lo so approvato dagli onorevoli ministri Finocchiaro-Aprile e Credaro, quest'ultimo per la parte che riguarda gli studi di giurisprudenza.

Qui bisogna cominciare da quelli che attualmente, quando la legge entrerà in vigore, si trovano al secondo anno di notariato. È giusto che essi debbano poter compiere il loro corso ed ottenere il diploma di notaro, senza che il requisito della laurea sia per loro necessario. Ma era opportuno non dimenticare nemmeno quegli altri che si troveranno, all'attuazione della legge, iscritti semplicemente al primo anno.

Ebbene, stando al rigore delle norme scolastiche vigenti, quel primo anno non varrebbe loro per nulla, dato che siano iscritti in Aquila, Bari, Catanzaro o Firenze, e non potrebbero d'altra parte continuare il corso perchè questo corso speciale di notariato scomparirà. Si troverebbero quindi ad aver perduto un anno, e dovrebbero conseguire la laurea inscrendosi al primo anno del quadriennio nella Facoltà di giurisprudenza. Anche qui un temperamento si imponeva.

Si è trovato quindi opportuno di valutare l'anno compiuto in quelle scuole ed ammetterli al secondo anno di giurisprudenza, anzichè al primo.

Finalmente un'ulteriore agevolezza si raccomanda per quelli che in verità non sarebbero per nulla danneggiati, inquantochè, all'attuazione della presente legge, abbiano compiuto o stiano compiendo il secondo anno ed abbiano conseguito o stiano per conseguire il diploma di notariato nelle quattro scuole che ho dianzi accennate. Per verità costoro, potendo col solo diploma di notaio concorrere insieme coi dottori in giurisprudenza, ai posti notarili vacanti, non risentono danno. Ma si è pensato che, pur non avendone necessità, può darsi aspirino anch'essi al titolo di dottore, oggi che si è elevato col requisito della laurea la dignità della funzione del notaio. È un'aspirazione nobilissima che va pure in qualche modo agevolata.

Quindi proponiamo si estenda anche a loro il beneficio che invece di dover all'uopo percorrere tutti e quattro gli anni di giurisprudenza, possano iscriversi per la laurea al secondo.

Quanto ho detto è contenuto nell'emendamento di cui do lettura:

« Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro, se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.

« Però la pratica e gli esami d'idoneità superati secondo la legge superiore, non saranno rinnovati. La pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

« Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno di corso di notariato o vi si trovino iscritti, saranno ammessi (nel secondo caso ad anno compiuto) al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

« La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso qualora intendano conseguire la laurea di giurisprudenza ».

CRE DARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Parlo anche a nome del collega della giustizia.

Noi riteniamo che la proposta dell'on. Polacco risponda ad un sentimento di giustizia e di equità. È necessario che coloro i quali si trovano iscritti nelle scuole di notariato che sono nel nostro paese, abbiano aperta la via per conseguire la laurea in giurisprudenza, che diventerà necessaria per esercitare la loro professione. Soltanto aggiungo, e credo di avere in ciò consenziente il Senato, che questi giovani i quali vengono ammessi al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza, saranno tenuti a sostenere tutti gli esami prescritti dai regolamenti e dalle leggi universitarie per diventare dottori di legge. Ed aggiungo anche, a tutela della finanza, che dovranno pagare le relative tasse.

Con queste dichiarazioni noi accettiamo la proposta del senatore Polacco.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non mi resta che ringraziare gli onorevoli ministri delle dichiarazioni fatte; le riserve aggiunte dall'onor. ministro dell'istruzione sono poi di un'evidenza tale che non vi è niente da obiettare.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 175, con le modificazioni proposte dall'onor. senatore Polacco ed accettate dall'onor. ministro Guardasigilli e dall'Ufficio centrale:

Art. 175.

Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaio, se non sia fornito di laurea in giurisprudenza; ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami d'idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato o vi si trovino iscritti, saranno ammessi (nel secondo caso, ad anno compiuto) al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza,

anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza ».

Chi approva l'articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 175 bis.

Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi, eccettuati quelli di cui all'art. 174, si osserveranno le disposizioni che seguono:

a) Per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza;

b) Per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaio esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaio presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaio medesimo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nel primo comma di questo art. 175-bis deve essere cancellato il richiamo all'art. 174 che è stato soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli fa notare che, poichè è stato soppresso l'art. 174, bisognerà sopprimere anche il richiamo che ad esso si fa nell'art. 175 bis ora in discussione. Si tratterebbe cioè di sopprimere l'inciso; « eccettuati quelli di cui all'articolo 174 ».

Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'art. 175 *bis* con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 176.

Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'art. 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.

(Approvato).

Art. 177.

Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero sei dell'art. 17, dei fogli del nuovo modulo del repertorio, e col primo giorno del mese successivo cominceranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio di registro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nell'art. 177 devono essere soppresse le ultime due parole: « di registro » chè non hanno ragion d'essere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli propone che nell'art. 177 siano soppresse le ultime due parole « di registro ».

Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'art. 177, con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 178.

I notari che lianno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finchè rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.

(Approvato).

Art. 179.

I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno

diritto a godere dei termini stabiliti dall'art. 23 della legge anteriore.

(Approvato).

Art. 180.

Nei comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 181.

Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.

(Approvato).

Art. 182.

La disposizione del capoverso dell'art. 67 non si applica alle sospensioni ed interdizioni pronunziate sotto l'impero della legge anteriore.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quest'art. 182 è stato trasfuso nell'art. 43-*quinques*, io proporrei quindi, se l'Ufficio centrale non è contrario, di sopprimere quest'articolo.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora resta soppresso questo art. 182.

Art. 183.

Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni ed impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia; altrimenti saranno dispensati d'autorità dall'impiego d'archivio da loro occupato.

I conservatori, però, e gl'impiegati d'archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha proposto e fu deciso d'accordo col ministro, di stabilire la incompatibilità dei direttori di Banca. Io pregherei di consentire che nel regolamento si dia un termine a questi direttori di Banca che esercitano contemporaneamente il notariato, onde optare per l'uno o per l'altro ufficio, onde non costringerli su due piedi a prendere questa determinazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In materia di incompatibilità è necessaria la rigorosa applicazione della legge. Un temperamento però può essere adottato nelle disposizioni transitorie consentendo un congruo termine per l'opzione:

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 183.

Chi lo approva favorisca alzarsi.

(Approvato).

Art. 184.

Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.

Potranno però per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonché il titolo attuale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se debbano essere mantenuti i comma successivi ai due primi modificati, mancando a lato della proposta ministeriale la indicazione relativa.

ASTENGO, *relatore*. Intendiamo che rimangono: è stato dimenticato l'« identico ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Allora all'ultimo capo-

verso bisogna correggere la citazione dell'articolo che non è il 177, ma il 178, e dovrebbe aggiungersi: « così per la misura come per i modi di prestazione della cauzione ». Poiché i conservatori degli archivi con la nuova legge prestano la cauzione con modalità indicate nella legge, poteva rimanere il dubbio che queste modalità nuove dovessero esser completate sulla cauzione vecchia.

L'aggiunta proposta ha lo scopo di togliere questo dubbio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, rileggo l'art. 184 modificato, e lo pongo ai voti.

Art. 184.

Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.

Potranno però, per esigenze di ruolo, esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonché il titolo attuale.

Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Per i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.

Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'art. 178 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 185.

Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli

impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 185 bis.

Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conformè parere della Commissione di cui all'art. 99, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi.

Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'art. 9, e potranno conseguire l'indennità di cui all'art. 15 n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.

(Approvato).

Art. 186.

È mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.

(Approvato).

Art. 187.

Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, ed ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Ho chiesto la parola per sentire dall'onor. Guardasigilli se è disposto a consentire che la decorrenza dei nuovi stipendi degli impiegati degli archivi notarili dati dal 1° gennaio 1912, anziché dalla data dell'applicazione della nuova legge.

Per conto mio, dopo una così lunga aspettativa (perchè sono ormai tre anni che attendono) consentirei che la decorrenza dei nuovi stipendi cominciasse dal 1° gennaio 1912.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Intendo perfettamente il sentimento al quale s'ispira il senatore Astengo, ma io credo non sia regolare di dare alla legge una retroattività così notevole. Se la legge sarà approvata in tempo utile, potrà avere la sua attuazione, quanto alle tabelle degli stipendi, anche dal 1° luglio prossimo.

Non mi pare che sia il caso di mutare la norma consueta nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. L'onor. Astengo fa una proposta formale?

ASTENGO, *relatore*. Io faccio soltanto una raccomandazione, non faccio una proposta formale.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi proposte formali, pongo ai voti l'art. 187 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alla discussione della tariffa.

Domando all'onorevole ministro se non sia il caso di ometterne la lettura, riservando la parola a tutti coloro che vogliono fare osservazioni sui singoli articoli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quanto al metodo di discussione della tariffa mi rimetto all'onorevole Presidente. Evidentemente si tratta di questioni troppo minute e dettagliate; e, se l'onorevole Presidente non giudicherà diversamente, potrebbe limitarsi la discussione agli articoli intorno ai quali verranno fatte osservazioni dagli onorevoli senatori.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora resterà stabilito che chi vuol parlare sulla tariffa, indicherà il punto su cui intende discutere.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo segnalare all'Ufficio centrale alcune correzioni da introdurre nella tariffa.

All'art. 4, alinea 13, è detto che per le autenticazioni delle firme negli atti che danno diritto ad onorario fisso, questo è ridotto alla metà; ma a non meno di lire 3. Ora nella tariffa vi sono molti atti per i quali è stabilito un onorario fisso inferiore alle lire 3; e per essi sarebbe assurdo applicare un onorario maggiore.

Le parole « a non meno di lire 3 » debbono quindi essere cancellate.

All'art. 22 si dice: « per l'accesso del notaro, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità ».

Ora con la legge attuale il notaro può recarsi in tutto il distretto, e può nascere il dubbio che la indennità di trasferta gli spetti dal luogo nel quale effettivamente si trova. Onde evitare equivoche interpretazioni, l'articolo deve modificarsi così: « al notaro che, per compiere un atto del suo ufficio, deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso, ecc. ».

Il penultimo comma dello stesso articolo, che apparisce soppresso nello stampato, dev'essere riprodotto essendo stato mantenuto l'obbligo di trasmettere agli archivi notarili la copia dei testamenti.

Finalmente nella tabella degli stipendi, onde evitare disarmonie e difficoltà nelle promozioni e nei passaggi da un archivio all'altro, si propone la soppressione della terza classe nella categoria *a* e nella categoria *b*.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Finora ci siamo occupati dei diritti dei notari e degli impiegati degli archivi notarili; adesso è necessario occuparci e di guardare l'interesse dei contribuenti.

Il complesso della tariffa contiene molti punti oscuri, che si prestano ad interpretazioni diverse, e mi pare che possano darsi dei casi in

cui crede di una eredità possa trovarsi precisamente il notaro.

E comincerò per ordine.

Al notaro spettano, come si vede dalla tariffa, diversi diritti, onorarii fissi e onorarii proporzionali sul valore dell'atto, che sono calcolati sul valore che può talora essere determinato, come avviene negli atti di vendita, negli atti di locazione, dal prezzo, ma talvolta, come avviene negli atti di permuta, non possono calcolarsi, perchè il valore dei beni permutati non è determinato appunto, perchè si permuta talvolta una cosa mobile per un immobile ovvero un immobile per un altro.

Quali saranno i diritti dei notari, in questo caso? In qual modo dovrà venirsi alla determinazione degli onorarii proporzionali da pagarsi ai medesimi? La legge e la tariffa lasciano una grande lacuna. Si contemplanò i casi del deposito dei testamenti. Per questi il notaio riceve un onorario.

Non immoviamo a discutere se l'onorario debba essere di 15 o di 25 lire, cifre che segnano la differenza fra la proposta del ministro e quella dell'Ufficio centrale.

Quello, che è rimarchevole si è, che alla apertura del testamento o all'apertura della successione sono dovuti al notaro diritti sul valore lordo dell'eredità. Per calcolare l'entità di questi onorarii proporzionali, immaginate una eredità di una famiglia, che abbia un valore cospicuo (e speriamo, che in Italia si trovino in copia delle grandi fortune).

Nel caso non certo rarissimo di un'eredità di 20 milioni, su la quale però esistano debiti per circa 19 milioni a causa di precedenti donazioni per le quali furono già pagate le tasse, o per debiti già contratti dall'estinto, il notaio, secondo la tariffa, avrà diritto a riscuotere un compenso proporzionale su tutta la somma di lire 20 milioni, la qual cosa è del tutto irragionevole. Il notaio poi ha diritto di riscuotere onorari ad ore durante le operazioni dell'inventario. Questi diritti gli si debbono a parte in ragione delle ore impiegate per completare l'inventario.

Nelle grandi famiglie vi sono dei grandi archivi e per completare la descrizione del contenuto occorrono degli anni. Conosco un inventario durato sette anni. Ebbene, date al notaio l'onorario proporzionale sul lordo del-

l'eredità senza detrazione del passivo, considerate d'altra parte quello che la tariffa accorda al medesimo per l'onorario ad ore pel tempo che impiega nella formazione dell'inventario e poi ditemi se non è vero che in quell'eredità il vero erede non sia il notaio.

Io credo, onorevoli colleghi, e spero che il ministro voglia convincersene, che l'onorario proporzionale al notaio si debba sul netto. Non si è udito mai che si paghino diritti e tasse su ciò, che non forma oggetto di trasferimenti. Se voi fate una convenzione qualsiasi nella quale avete stabilito il valore per una contrattazione onerosa, certamente non si prende come base tassabile se non che il valore, il prezzo che si paga; anche per le leggi di registro sono queste le regole che oggi imperano.

Un'altra considerazione anche sotto un rapporto sociale. Il progetto governativo, parlando degli onorarii fissi, aveva detto che per gli atti di riconoscimento dei figli naturali fosse dovuto al notaio il diritto fisso di lire cinque; l'Ufficio centrale ha creduto di aggiungere: lire cinque per ogni figlio riconosciuto. Una delle piaghe moderne è precisamente quella dei figli naturali: io credo, che il progetto del Governo sia molto più facilitativo per il riconoscimento dei figli naturali e sarebbe opportuno quindi di mantenere la proposta dell'onorevole ministro anzichè quella dell'Ufficio centrale.

Ancora una parola in rapporto alla proporzionalità.

Il disegno di legge dice così:

« Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare e mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, di ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di reinvestimento, se il valore non eccede le lire 500 è dovuto l'onorario di lire cinque. Se eccede le lire 500, ma non le lire 1000, sono dovute oltre le lire 5 altre lire 3 ».

Poi il disegno di legge stabilisce gli onorari, che sono dovuti nel caso che il valore del contratto superi le lire 1000, fissando una scala decrescente in ragione inversa degli aumenti proporzionali del valore dei contratti.

Questa degressione dovrebbe seguire colla stessa proporzione, ma invece si arriva al milione e lì si arresta.

Supponete, che ci sia un contratto di una

Società che vi presenti un attivo di 100,000,000, sia essa commerciale od industriale. Allora avverrà che il notaio prenderà la somma di lire 30,000. Ma sono centesimi, si dice. Sì, sono centesimi, inizialmente, ma che possono ascendere a molte migliaia di lire.

Tutto questo considerato, mi pare che si renda necessaria una più accurata redazione della tariffa. Questa tariffa si potrebbe mettere in rapporto a quella vigente, ammesso pure qualche aumento proporzionale, perchè, non si può negarlo, la moneta ha subito in questi ultimi tempi un deprezzamento e per conseguenza quello che una volta valeva dieci, oggi vale quindici.

Queste le ragioni per le quali vorrei proporre le seguenti riduzioni.

Per gli atti di riconoscimento mantenere la dizione del Governo.

Per quanto riguarda gli onorari proporzionali, stabilirli in rapporto al netto e non già al lordo delle contrattazioni.

Per quel che si riferisce alle permuthe, trovar modo di precisare qualche cosa per quanto riguarda la determinazione del valore, il quale dovrebbe esser fissato per gli immobili alla base dei catasti, e per i mobili in base alle dichiarazioni dei contraenti.

Per quanto poi si riferisce agli onorari ad ore, stabilire un'indennità fissa per la prima ora e poi per le altre una certa forma lievemente decrescente ma sempre fissa e prudente in rapporto all'importanza degli affari.

Si diano onorari che assicurino al notaio un compenso equivalente al suo lavoro, ma si tenga altresì conto degli interessi di coloro che sono obbligati al pagamento di questi compensi.

Un'altra osservazione è necessaria a farsi per la tariffa delle indennità per le copie degli atti.

Gli onorari che al notaio debbono essere dati per le copie, secondo la tariffa della legge, debbono essere una quota parte degli onorari, che al medesimo sono dovuti per l'originale.

Ora supponete (torno al punto da cui partivo prima) supponete, che si tratti di un'eredità, che debba essere tassata al valore lordo.

In questo caso evidentemente la tassa sarà favolosa; ogni erede ne vorrà una copia, saranno così dieci o dodici copie; sommate i diritti notarili e vedrete subito a che punto si

arriva, fissando queste indennità in modo relativo all'entità dei diritti proporzionali fissati dalla tariffa per l'originale. Non parliamo di onorarii relativi alla spedizione esecutiva, perchè allora il notaio merita una percentuale maggiore, ma quando si tratta di tutte le altre copie a me pare, che si debba dare una percentuale minore di quelle stabilite dalla tariffa, che sono veramente eccessive.

Questo è quello, che io avevo da osservare in rapporto alla tariffa. L'on. ministro nella sua saggezza saprà trovare il modo di vagliare le mie osservazioni, il Senato ne prenderà atto e vedrà fino a che punto debba tenerne conto.

Io mi auguro, che tutto sia risoluto per bene tanto nell'interesse dei notai, che hanno diritto ad avere un trattamento conveniente, quanto nell'interesse delle popolazioni che dovranno pagare questi onorari. (*Approvazioni*).

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'onor. Beneventano ha dimenticato che uno degli scopi per cui fu presentato questo disegno di legge è quello di migliorare la condizione dei notai. Ora questa non si migliora senza aumentare in piccolissima proporzione la tariffa in alcune sue parti. Non è esatto che nella tariffa siano stabilite cifre esagerate. Potrei rispondere molto a lungo, ma l'Ufficio centrale, dopo di aver studiato profondamente e d'accordo col Ministro la tariffa proposta, non crede di portare ad essa alcuna modificazione. Noi non crediamo sia il caso di discutere cifra per cifra; domandiamo soltanto che il Senato voti le cifre da noi proposte.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo rivolgere all'onorevole Beneventano lo stesso invito che gli ha fatto l'onor. relatore dell'Ufficio centrale.

Questa tariffa è stata esaminata, discussa e riveduta da una Commissione composta di persone competentissime. Essa contiene qualche aumento in alcune delle sue disposizioni, ma questo aumento non è tale, a mio avviso, da giustificare il giudizio severo dell'onor. senatore Beneventano. Egli ha accennato a criteri che, secondo il suo giudizio, avrebbero dovuto

essere adottati, diversi da quelli sui quali la tariffa è stata formulata; ma non ha presentato alcuna proposta di emendamento.

Io non posso esaminare singolarmente le osservazioni fatte dall'onor. senatore. Le disposizioni riguardanti la dispensa di onorario per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, e il consenso a matrimonio, è logicamente disposta per le persone che mancano dei mezzi necessari. Ammetterla anche per coloro che di questi mezzi non mancano sarebbe eccessivo. Per l'onorario delle copie ed estratti degli atti e simili sono stabilite norme e proporzioni equitative. Lo stesso è a dire per l'onorario ad ora, stabilito in proporzioni discendenti, ecc.

Stancherei certamente il Senato, se dovessi procedere ad un esame di tutta la tariffa. Ma le osservazioni fatte con l'acume che gli è proprio dall'onorevole Beneventano, riguardano sostanzialmente il complesso della tariffa; e sono osservazioni delle quali tutte le tariffe sono suscettibili. Trattandosi di tasse, argomento senza dubbio sgradevole, le censure si ripetono in ogni occasione: e sarebbe certo compito assai lieto quello di chiederne la riduzione piuttosto che l'aumento, per quanto non sensibile. La nuova tariffa però, senza recare un aggravio sensibile per gli atti nei quali è richiesta l'opera del notaio, risponde ad un bisogno urgente da tutti riconosciuto. Questi piccoli aumenti rendono possibile l'attuazione della legge: e la tariffa non può essere considerata indipendentemente da questo scopo.

È perciò che, associandomi alle conclusioni dell'onorevole relatore, prego l'onor. Beneventano di non insistere nelle osservazioni fatte, o in emendamenti che non potrebbero essere accolti, se presentati; e confido che il Senato vorrà approvare la tariffa che è la sanzione pratica necessaria per l'attuazione della legge.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Non faccio proposte, perchè sarebbe cosa inutile, quando il ministro e l'Ufficio centrale non le accettassero. M'interessa solo che almeno risulti dagli atti parlamentari quello che ho creduto mio dovere di dire su la legge che abbiamo in esame.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti le proposte del Guardasigilli.

All'art. 4 (12° comma) sopprimere le parole: « ma non a meno di lire tre ».

Chi approva si alzi.

(Approvato).

All'art. 22 togliere la frase: « per l'accesso del notaro » che si legge in principio, e sostituirvi l'altra: « al notaro che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio », e ripristinare l'ultimo comma soppresso dall'Ufficio centrale.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

In fine, sopprimere nella tabella la terza classe degli impiegati indicata nelle categorie a) e b).

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura della Tariffa, nel testo emendato ed approvato dal Senato.

TARIFFA ANNESSA ALLA LEGGE SULL' ORDINAMENTO DEL NOTARIATO E DEGLI ARCHIVI NOTARILI.

CAPO I.

Degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari.

Art. 1.

Al notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti, accessori e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1° onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

2° onorari proporzionali sul valore dell'atto;

3° onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli atti, se per volontà delle parti ebbero luogo;

4° onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli 12 e 13;

5° onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

6° onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria;

7° diritti accessori e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate ai medesimi.

Art. 2.

Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto, per intero, al notaro che compila l'atto, e per metà all'altro notaro.

Per gli atti stessi è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è compilato, e per un terzo all'altro notaro.

§ 1. — *Onorari fissi.*

Art. 3.

Per tutti gli atti che contengono procure generali *ad negotia*, l'onorario è di lire 10.

Per le procure generali alle liti, di lire 6.

Per le procure speciali *ad negotia*, di lire 5.

Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle corti, di lire 3.

Per le procure alle liti davanti ai pretori, di lire 2.

Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di lire 1.

Per le procure alle liti non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se trattasi di procure alle liti davanti ai conciliatori.

Parimenti l'onorario è aumentato di una lira o mezza lira per ogni persona, quando più siano i mandanti con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Art. 4.

Per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario è di lire 3.

Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di lire 4.

Per gli atti di promessa di matrimonio, di lire 5.

Per gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del diritto di clettorato, di lire 5.

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica, di lire 5.

Per gli atti di nomina di arbitri, di lire 15.
Per il ricevimento di un testamento segreto, di lire 25.

Per il deposito di un testamento olografo, di lire 10.

Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di lire 5.

Per gli atti di deposito di altri documenti, di lire 5.

Per la restituzione di un documento depositato, di lire 3.

Per le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto ad onorario fisso, questo è ridotto alla metà.

Per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di lire 5 per ogni figlio riconosciuto.

Per il rilascio di certificati di vita di cui al penultimo capoverso dell'art. 1 della legge, l'onorario è di centesimi cinquanta, se la pensione non eccede le lire 500 annue, di una lira se l'eccede.

Non è dovuto alcun onorario per gli atti di consenso a matrimonio, e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, se la parte interessata presenta l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Art. 5.

Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in danaro o in derrate, l'onorario è:

Per somma inferiore alle lire 200, di lire 2.

Da 200 a meno di 500, di lire 2.50.

Da 500 a meno di 1000, di lire 3.

Quest'onorario è aumentato di centesimi cinquanta ogni 500 lire successive, purché non si eccedano le lire 20.

Oltre questo onorario sarà pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione nell'apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto per l'originale atto di protesto.

§ 2: - *Onorari proporzionali al valore.*

Art. 6.

Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione,

d'ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di reinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

Se eccede le lire 500, ma non le lire 1000, sono dovute oltre le lire 5, altre lire 3.

Se eccede le lire	Ma non le lire	Sono dovuti oltre i precedenti onorari per ogni cento lire in più
1,000	5,000	cent. 50
5,000	10,000	» 30
10,000	20,000	» 25
20,000	100,000	» 15
100,000	500,000	» 10
500,000	1,000,000	» 08

Al di sopra di 1,000,000 è dovuto, oltre i precedenti onorari, un centesimo ogni cento lire in più.

Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.

Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto.

Art. 7.

Gli onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:

per i contratti di società e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

per gli atti di divisione sul valore della massa senza detrazione di debiti;

per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

per i contratti di locazione, ma ridotti alla metà;

per i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo, a mente degli ar-

articoli 1563 e 2136 del Codice civile, ridotti al terzo.

Per gli atti di quietanza l'onorario non può essere minore di lire 3; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5.

Art. 8.

Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti alla metà, ma l'onorario non può essere minore di lire 3.

Se l'atto o contratto è autenticato in più originali, oltre detto onorario su uno degli originali, sarà dovuto un onorario di lire 3 per ognuno degli altri.

Per le autenticazioni di firme apposte per l'esazione di somme presso pubblici uffici è dovuto l'onorario di cent. 25 per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore di lire 2, nè maggiore di lire 25.

Art. 9.

Al notaio che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre agli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 13, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'art. 6, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaio che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali, ridotti al quinto.

Detti onorari non potranno mai essere inferiori a lire 3.

Art. 10.

Gli Uffici del registro parteciperanno senza indugio al conservatore dell'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaio, il valore dell'eredità appena sarà liquidato ai fini fiscali, e il conservatore provvederà a comunicarlo al notaio.

Art. 11.

Gli onorari spettanti in base all'articolo precedente, sono, quando gli atti di un notaio si

trovano depositati in archivio, esatti dal conservatore e corrisposti al notaio od ai suoi eredi.

§ 3. — *Onorari per gli atti preparati dal notaio e non stipulati.*

Art. 12.

Per gli atti preparati dal notaio di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaio l'onorario di lire 5 per ciascun'ora in tal lavoro impiegato.

§ 4. — *Onorari ad ore.*

Art. 13.

L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti d'interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo, nel caso di accettazione dell'offerta, l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni e di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.

È dovuto lo stesso onorario al notaio per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo.

L'onorario di cui sopra sarà raddoppiato, se il notaio è richiesto per tali atti di nottetempo.

L'onorario ad ore è di lire 10 per le prime due ore, e di lire 5 per ciascun'ora successiva.

Il notaio ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime due ore, ancorchè impieghi minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5 se l'affare non abbia un valore superiore alle lire mille.

§ 5. — *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.*

Art. 14.

Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaio il quarto dell'onorario stabilito per l'originale degli articoli precedenti, qualora

questo non superi le lire 200, ed il quinto per gli onorari superiori.

L'onorario non potrà essere minore di lire 3.

Questo si applica alla sola convenzione che è oggetto della richiesta in forma esecutiva.

Art. 15.

Per ogni altra copia l'onorario spettante al notaio è il sesto di quello pagato per l'originale.

Esso non potrà in tutti i casi essere inferiore a lire 3, nè maggiore di lire 20.

Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di lire 3, se l'onorario dovuto al notaio per l'atto originale sia superiore alle lire 5, di lire 2 se non eccederà tale somma.

L'onorario per le copie all'ufficio del registro è sempre di lire 2.

Per gli atti che si compongono di più verbali, come inventari, divisioni e simili, ogni verbale darà diritto ad un onorario.

A tutte le copie è applicabile la disposizione dell'articolo 75 della legge.

Art. 16.

Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 3.

Art. 17.

Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire 3. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 3, dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di una lira per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.

Per gli estratti di libri di commercio fatti dal notaio si applica l'onorario ad ore, a norma dell'art. 13.

Art. 18.

Salvo i casi di cui nel capoverso dell'art. 75 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte, spetterà oltre l'onorario di estratto e di certificato per una convenzione, una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti e i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.

Art. 19.

Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di centesimi cinquanta se l'atto è stato indicato con data precisa; se invece non s'indica la data precisa dell'atto, ma soltanto l'anno, l'onorario è di lire una; se s'indicano più anni ai quali la ricerca debba estendersi, spettano una lira per il primo anno e centesimi cinquanta per ciascun anno successivo cui la ricerca si è estesa.

Art. 20.

Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati, è dovuto l'onorario di una lira.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di una lira per ogni mezz'ora successiva.

Non è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaio.

Non è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da una amministrazione governativa.

§ 6. — *Onorari per le operazioni di cui il notaio è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria.*

Art. 21.

Al notaio che preparò la minuta, espressamente richiesta dalle parti, di un contratto pel quale è occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, tenere conferenze, è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 13.

Tale onorario verrà ridotto alla metà, se la minuta sia stata tradotta in atto pubblico rogato da lui.

Per le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche per attergati; traslazione e divisione di rendita, per la formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaio è di lire una per ogni mille lire di capitale nominale, e non potrà mai essere minore di lire 5.

Per i depositi di somme affidate al notaro, sarà al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi venticinque per ogni 100 lire, e se il deposito avrà durata maggiore, per ogni mese in più gli sarà dovuto un altro centesimo per ogni 100 lire.

Per la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione l'onorario è quello stabilito dall'articolo 15 della tariffa per le copie.

Per ogni altra formalità ipotecaria e per ogni voltura catastale l'onorario è di lire 5.

§ 7. — *Diritti accessori.*

Art. 22.

Al notaro che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità:

1° per trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio, lire 2;

2° id. a distanza maggiore di due chilometri, lire 3;

3° id. a distanza maggiore di cinque chilometri, lire 5;

4° id. a distanza maggiore di dieci chilometri, lire 10; a distanza maggiore di quindici chilometri, cinquanta centesimi per ogni chilometro in più.

Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata, tramvie o vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di 1^a classe.

Nella misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via per l'andata quanto di quella pel ritorno.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di lire 8.

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità per soggiorno è di lire 5.

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Per nottetempo s'intende lo spazio compreso tra le ore cinque della sera e le ore sette del mattino, dal 1° ottobre al 31 marzo, e tra le ore otto della sera e le cinque del mattino, dal 1° aprile al 30 settembre.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffici di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Sarà però dovuto al notaro un diritto di una lira per ogni atto che sia obbligato a mandare a registrare fuori la propria residenza.

Lo stesso diritto gli sarà dovuto per la trasmissione all'archivio notarile della copia dei testamenti pubblici, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 66.

Per la trasmissione del sunto o del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto ai notari, oltre ai diritti di accesso, l'onorario ad ora stabilito nell'art. 13.

Art. 23.

Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto al notaro il diritto di sessanta centesimi.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Art. 24.

Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio è dovuto al notaro il diritto di una lira, se l'onorario dell'atto non superi le lire 5; e di una lira e centesimi cinquanta se l'onorario supera tale cifra.

Per ogni iscrizione però dovranno essere dal notaro versati centesimi 50 alla cassa dell'archivio distrettuale.

Art. 25.

Per ogni annotazione al margine di un originale, domandata ed ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di una lira.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaro è tenuto a fare d'ufficio e che sono ordinate nell'interesse pubblico.

§ 8. — *Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.*

Art. 26.

Nei casi non indicati specialmente nei paragrafi precedenti, i diritti si debbono liquidare

per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari sono applicabili i diritti stabiliti dalle tariffe relative in quanto non vi provvede la presente.

CAPO II.

Dei diritti dovuti ai Consigli notarili.

Art. 27.

Ai Consigli notarili sono dovuti i seguenti diritti:

per conciliazioni e pareri;
per esami e iscrizioni;
per copie, estratti e certificati e per diritti accessori.

§ 1. - *Per conciliazioni e pareri.*

Art. 28.

Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel n. 5 dell'art. 93 e per la liquidazione ed approvazione della nota, giusta l'art. 79 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto supera:

il valore di lire 50	L.	2
id. id. 100	>	3
id. id. 500	>	5
id. id. 1,000	>	10
id. id. 5,000	>	20
id. id. 10,000	>	40

Se l'oggetto è di valore indeterminabile sarà dovuta la tassa di lire 6.

Tale diritto è pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ne ha fatta la domanda.

Art. 29.

Per ogni parere chiesto ad un notaro, per affare attinente all'esercizio delle sue funzioni, sono dovute lire 6.

Se la richiesta al notaro concerne più quesiti, per la risoluzione di ciascun quesito sono dovute lire 3.

§ 2. - *Per iscrizioni ed esami.*

Art. 30.

Per la iscrizione del candidato alla pratica notarile sono dovute lire 20.

Per l'esame d'idoneità sono dovute lire 50 per la prima volta, e, in caso di mancata approvazione, lire 25 per ogni volta successiva.

Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se si tratta di trasferimento da una ad altra sede è dovuta la tassa di lire 20 se le sedi appartengono a diverso collegio notarile; di lire 10 se appartengono allo stesso collegio.

§ 3. - *Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.*

Art. 31.

Per le copie ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 14, 15, 16, 17.

Per le copie delle deliberazioni del Consiglio di cui all'ultimo capoverso dell'art. 91 della legge, è dovuto l'onorario di lire 3.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'art. 23.

Art. 32.

Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti, sono dovute al Consiglio notarile lire 2.

CAPO III.

Delle tasse dovute agli archivi notarili.

Art. 33.

Per ciascun atto annotato a repertorio sono dovute all'archivio le seguenti tasse:

1° tassa fissa di lire 0.30 se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2;

tassa fissa di lire 0.60 se supera le lire 2				
id.	id.	0.90	id.	id.
id.	id.	1.20	id.	id.
id.	id.	2.40	id.	id.
id.	id.	3.60	id.	id.
id.	id.	4.80	id.	id.
id.	id.	6.00	id.	id.

2° taxa proporzionale di lire otto per cento se l'onorario supera le lire cento.

Le stesse tasse sono dovute all'archivio sull'onorario proporzionale spettante al notaro o ai suoi eredi per l'articolo 9 della presente tariffa, e dovranno essere pagate entro un mese dal giorno della liquidazione della taxa di successione fatta dall'ufficio del registro.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la taxa di archivio sarà liquidata sull'onorario di lire mille, salvo che si tratti di semplice errore od omissione a cui il notaro abbia immediatamente riparato in seguito ad analogo avviso del conservatore.

Art. 34.

Le tasse dovute agli archivi sono a carico delle parti.

Art. 35.

Per le copie, gli estratti, i certificati, le ispezioni o lettura di qualsiasi atto notarile conservato in archivio e per ogni altra operazione sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Per gli atti conservati in archivio in virtù dei numeri 1, 8, 9 e 10 dell'art. 106 della legge le dette tasse saranno aumentate di un terzo.

Non è dovuta alcuna taxa per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.

Art. 36.

Per ogni iscrizione nel registro cronologico a senso dell'art. 112 della legge è dovuto all'archivio il diritto di centesimi cinquanta.

Art. 37.

Le tasse per le ricerche sono dovute all'archivio nella misura stabilita dall'art. 19. Qua-lora la ricerca debba estendersi al repertorio

o ad altri volumi di più notari, sono dovute tante tasse quanti i notari ai cui atti la ricerca si è estesa.

Art. 38.

Non è dovuta alcuna taxa per le ispezioni, le letture e le ricerche fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovranno, peraltro, a tal fine, i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia il quale potrà anche, udito il parere del conservatore, permettere la ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni.

L'autorizzazione stessa può anche essere concessa direttamente dai capi di archivio, qualora sia giustificato dai richiedenti uno degli scopi sopraindicati.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 39.

Non è dovuta alcuna taxa nè diritto per le copie, gli estratti, i certificati e per qualunque altra operazione richiesta per uso di ufficio o nell'interesse dello Stato, in conformità delle norme che saranno stabilite nel regolamento.

CAPO V.

Degli emolumenti dovuti ai periti.

Art. 40.

Ove sia necessaria l'opera di periti per la interpretazione o la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, quando l'opera dei periti è richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello Stato.

Tabella degli stipendi degli impiegati degli Archivi notarili (art. 103 della legge).

CATEGORIE DEGLI ARCHIVI	Classi	GRADI			
		Conservatori	Archivisti	Sottoarchivisti	Assistenti
		Lire	Lire	Lire	Lire
A) Con una media di proventi superiore a lire 35,000 o posti in città con oltre 150,000 abitanti . . .	1ª classe	6,000	3,000	2,500	1,800
	2ª classe	5,500	2,800	2,200	1,600
B) Con una media di proventi superiore a lire 18,000 o posti in città con oltre 100,000 abitanti . . .	1ª classe	5,000	2,800	2,200	1,600
	2ª classe	4,500	2,500	2,000	1,500
C) Con una media di proventi superiore a lire 10,000 o posti in città con oltre 70,000 abitanti . . .	1ª classe	4,000	2,500	2,000	1,500
	2ª classe	3,500	2,200	1,800	1,300
D) Con una media di proventi superiore a lire 5,000 o posti in città con oltre 40,000 abitanti . . .	1ª classe	3,000	2,200	1,800	1,400
	2ª classe	2,500	2,000	1,600	1,200
E) Per tutti gli altri archivi	1ª classe	2,000	1,600	1,400	1,200
	2ª classe	1,500	1,300	1,200	1,000

PRESIDENTE. Ora dunque metterò ai voti l'art. 168 che era rimasto sospeso.

Art. 168.

È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte della presente legge.

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Giunti alla fine di questa lunga discussione, sento il dovere di ringraziare non solo l'onor. Guardasigilli che mi ha aiutato così efficacemente nello studio di questo che si può chiamare il Codice notarile, non solo i miei

egregi amici e colleghi della Commissione, ma anche gli impiegati superiori del Ministero di grazia e giustizia che hanno così bene coadiuvato il relatore in questo faticosissimo lavoro. E dico faticosissimo lavoro, perchè furono ben due. Le relazioni che si dovettero fare, prima l'una sul progetto Gallo e l'altra sul progetto Finocchiaro.

Nello stendere la relazione sul progetto Gallo, io fui coadiuvato da un bravo funzionario del Ministero di grazia e giustizia, cioè dal segretario avv. Consiglio. Nel dettare la relazione sul progetto Finocchiaro-Aprile, fui coadiuvato da un altro egregio funzionario del Ministero stesso, cioè dal capo sezione cav. Ippoliti, ai quali tutti mando una parola di ringraziamento.

Devo poi ringraziare anche i membri della

Giunta esecutiva del Comitato permanente notarile italiano, rappresentante i notai delle diverse regioni d'Italia, i quali sono stati in permanenza a Roma per i chiarimenti che potessero occorrere al relatore, e tra essi devo uno speciale ringraziamento ai notai Moretti, Garroni, Cassanello e vari altri, dei quali al momento non ricordo il nome, che mi hanno coadiuvato in modo degno del maggiore elogio.

Rivolgo poi uno speciale ringraziamento agli egregi segretari della Presidenza che hanno sostenuto l'immane fatica di leggere e rileggere i più che 200 articoli di cui è composto questo mastodontico disegno di legge, che si sarebbe potuto ridurre alla metà se non lo si fosse riempito di una quantità di disposizioni che avrebbero trovato sede più acconcia nel regolamento. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio l'onorevole relatore per le parole cortesi che si è compiaciuto rivolgermi.

Io so di non aver fatto che il mio dovere, lieto di una cosa soltanto: che il Senato abbia condotto a termine la discussione di questo disegno di legge, del quale, mi sarà lecito ricordarlo, io stesso, nel 1894, ebbi l'onore di iniziare gli studi. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nella seduta di domani si riferirà sul coordinamento di questo disegno di legge e in seguito si procederà alla votazione a scrutinio segreto del medesimo.

Do ora lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397-A).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Mini-

stero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente (Numero 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (Numero 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (787);

Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile (N. 783);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (N. 765);

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-1912, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 761);

Riscatto della ferrovia Livorno-Vada (Numero 799);

Conversione in legge dei Reali decreti 31 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione monetaria in Tripolitania e in Cirenaica (N. 757);

Conversione in legge del R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e in Cirenaica (N. 758);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profylattico in Milano (N. 797).

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno (N. 798);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa 23 maggio 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rescorti delle sedute pubbliche.



CCXLV.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Il ministro della guerra comunica la vittoria degli Italiani a Rodi (pag. 8189) — Parole del Presidente (pag. 8190) e del senatore Levi Ulderico (pag. 8190) — Presentazione di relazioni (pag. 8190, 8194) — Il ministro di grazia e giustizia, d'accordo con l'Ufficio centrale, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A) (pag. 8191) — Le proposte di coordinamento sono approvate e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 774) (pag. 8194); « Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in estremo Oriente » (N. 782) (pag. 8192); « Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti » (N. 784) (pag. 8193); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative » (N. 787) (pag. 8193) — Nella discussione del disegno di legge: « Pro-ruga al 31 marzo 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 716, per la presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile » (N. 783), parla il senatore Cerruti (pag. 8194) cui risponde il ministro della marina (pag. 8194) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Risultato della votazione (pag. 8195).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Comunicazione del ministro della Guerra.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, ministro della guerra. Sono lieto di comunicare al Senato i seguenti telegrammi giunti al Governo dall'isola di Rodi.

Ieri mattina 16 alle ore 9 giungeva dall'ammiraglio Amero il seguente telegramma:

« Ieri sera ore 23 sbarcato a Malona battaglia alpini protetto dalla « Emanuele Filiberto », sbarcato a Kalavarda tre battaglioni bersaglieri protetti da « Regina Margherita » e « Saint-Bon » per chiudere retrovie turchi. Colonna principale comandata da Ameglio in marcia da Rodi per Psitos. Alle ore 6.30 dovrebbero trovarsi contatto nemico.

« AMERO ».

Ieri sera alle ore 9 giungeva al Governo quest'altro telegramma, pure dell'ammiraglio Amero:

« Avanzata truppe avuto luogo secondo piano prestabilito. La « Saint-Bon » ha bombardato dalle 6 alle 9 davanti a Kremasti strada fra Maritza e Pastida per dissuadere truppe turche ritirarsi da quel lato. Combattimento intorno Psitos impegnatosi dalle 9 in poi. Non ho ancora avuto informazioni da generale Ameglio.

« AMERO ».

Questa mattina alle 7.30 pure da Amero giungeva quest'altro telegramma:

« Truppe oggi s'impadronirono di Psitos ».

Alle 8.20 giungeva dal generale Ameglio questo telegramma riassuntivo delle operazioni:

« Stamane nostre truppe su tre colonne delle quali due sbarcate nella notte rada di Malona e Kalavarda con gravi difficoltà ed efficace concorso Regia marina - la terza partita ieri sera Rodi per Asgurù e Afanto, accerchiarono, sorpresero, sconfissero nemico raccolto Psitos. Esso dopo ardita offensiva nostre truppe, si sbandò per numerosi burroni che fanno capo conca di Psitos lasciando 83 morti, 26 feriti, 122 fucili, 200 casse cartucce.

« Nostre perdite nessun morto, 8 feriti. Condotta nostri ufficiali truppe ammirabile per resistenza e valore. Truppe vittoriose sosteranno stanotte e domattina Psitos, ritornando Rodi pomeriggio. A seguito combattimento ritengo virtualmente liberata isola dalle forze turche ».

Più tardi dall'ammiraglio Amero:

« Guarnigione Isola arresasi stamane con l'onore delle armi ».

In fine dal generale Ameglio alle ore 12.35 di oggi:

« Seguito combattimento mia intimazione, comandante turco inviava iersera parlamentario per trattare resa, avvenuta stamane ore 8 Psitos, condizioni da me dettate: Tutte truppe turche dislocate Isola considerate prigioniere di guerra, consegnate tutte armi e munizioni, concessa sciabola ufficiali quale dimostrazione stima loro valorosa condotta. Rettifico informazioni nostre perdite ieri. Un ufficiale ferito, truppa 4 morti, 25 feriti.

« AMEGLIO ».

(*Vivissimi e prolungati applausi; grida di « viva l'Esercito, viva l'Armata ».*)

Consenta il Senato che, a nome del Governo, io mandi da questo banco un saluto ed un plauso alle nostre valorose truppe di terra e di mare che ancora una volta si sono così brillantemente affermate. (*Applausi vivissimi e prolungati e ripetute grida di « viva l'Esercito, viva l'Armata » anche dalle tribune.*)

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Il Senato esulta all'annuncio datoci dal ministro della guerra di questa nostra vittoria, che accresce la gloria delle nostre armi e rafforza la nostra azione in Oriente; auguriamo che essa sia foriera delle maggiori che completino la nostra impresa. Il ministro della guerra vorrà far pervenire le congratulazioni del Senato alle schiere vittoriose. (*Vivi applausi.*)

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. (*Segni di vivissima attenzione*). Fra gli applausi, gli evviva doverosamente rivolti al valore dell'esercito, della marina, sia permesso a me, vecchio, purtroppo omai inabile soldato, d'inneggiare ad uno dei fattori principali dei risultati che otteniamo, all'accordo d'intenti, d'azione che unisce armata ed esercito. (*Approvazioni, applausi generali.*)

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze

ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-1913.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Pensioni privilegiate di guerra ai militari di truppa del R. esercito e della R. marina ».

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Finali, Tarditi e Bettoni della presentazione delle relazioni dei disegni di legge da essi indicati, relazioni che saranno stampate e distribuite.

Coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Do facoltà di parlare all'onorevole ministro guardasigilli per riferire al Senato su questo coordinamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le proposte per il coordinamento delle disposizioni della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che sono state preparate d'accordo col l'Ufficio centrale, in massima parte si riferiscono a trasposizioni di numeri, a correzioni di punteggiatura o di pura forma, a richiami di articoli.

Le comunico all'onorevole Presidente non essendo il caso di darne lettura al Senato.

Le altre si riferiscono agli articoli seguenti.

L'art. 19 fu votato dal Senato nel testo proposto dall'Ufficio centrale, ma invece è riprodotto l'articolo del disegno di legge ministeriale. Bisogna quindi ritornare alla formula dell'Ufficio centrale.

All'art. 20 si aggiungono le parole: « Corte d'appello ».

All'art. 34 si aggiunge come comma quello che era l'art. 113 *bis* del progetto.

Si cancella l'art. 113 *bis*, che è stato riportato come si è detto all'art. 34.

All'art. 135 dove si parla di originali e repertori, si corregge: « registri e repertori ». La stessa correzione si fa nello stesso articolo in altra disposizione.

L'art. 167 è riportato all'articolo 59 come il Senato aveva deliberato.

PRESIDENTE. Credo che, stante il pieno accordo tra il ministro e l'Ufficio centrale, il Senato possa senz'altro approvare questo coordinamento.

Chi l'approva favorisca alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 771).

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 771).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 91.15 iscritta al capitolo n. 84-XIV - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 5: « Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma. Canoni d'acqua e fitti relativi », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 481.59 iscritta al capitolo n. 84-XV - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 7: « Biblioteche della Regia marina. Materiale », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,825.89 iscritta al capitolo 84-XVI - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 9: « Spese postali », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 75 iscritta al capitolo n. 84-XXII - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 62: « Servizio idrografico. Materiale e spese varie », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni ve-

rificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,621.51 iscritta al capitolo n. 84-XXIV - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 69: « Indennità e spese d'ufficio ai personali civili della Regia marina », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente** » (Numero 782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente** ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,700,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-1912, per far fronte alle spese relative ai servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi, distaccate in Estremo Oriente.

Dichiaro aperta la discussione.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1912

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (N. 784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90,000 in aggiunta alle spese effettive consolidate dell'esercizio 1911-912 da erogarsi per il pagamento di spese dipendenti dalla vigilanza sanitaria nei porti.

L'assegnazione suddetta sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 al capitolo 113-*septies* « Spese varie in conseguenza della vigilanza sanitaria portuale ».

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma

di lire 28,746.37 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 787).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 170.13, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 11: « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,576.24, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 84-*quater*: « Spese varie in conseguenza dell'epidemia colerica », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile » (N. 783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile ».

Do lettura dell'articolo unico della legge:

Articolo unico.

Il termine previsto dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile, in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare, è fissato al 31 marzo 1913.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Posso assicurare che la legge per il riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile è attesa con viva impazienza dalla nostra gente di mare.

Ora, ammessa la necessità di una proroga per la presentazione di questa legge, il nostro Ufficio centrale propone l'approvazione di detta proroga, con l'affermazione di non ammettere ulteriori ritardi.

Non dubito che il Senato vorrà approvare la proposta dell'Ufficio centrale, ma mi pare che sarebbe desiderabile che l'onor. ministro della marina volesse dichiarare il suo fermo proponimento di non fare ulteriori richieste di proroga e di ritenere come definitivo il termine del 31 marzo 1913 per la presentazione della legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Assicuro l'onor. Cerruti ed il Senato che è nell'interesse della marina di condurre in porto al più presto possibile tanto il censimento, che ormai è finito, come l'accertamento dei bilanci tecnici delle Casse invalidi e di procedere a tutte le altre operazioni che occorrono per poter presentare il disegno di legge che avrebbe dovuto essere presentato già da cinque anni e che per successive proroghe non è stato finora presentato.

Si era chiesta la proroga fino al 31 dicembre 1913, ma poichè questo termine non assicurava la discussione del disegno di legge prima delle vacanze ed anche in vista del possibile scioglimento della Camera per la nuova legislatura, il ministro della marina ha preso

impegno di presentarlo per il 31 marzo 1913, ed io ripeto l'assicurazione che, per quanto dipende dal Ministero della marina, nulla sarà trascurato perchè sia puntualmente mantenuta la promessa data.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, a voler fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. A nome della Commissione di contabilità interna, ho l'onore di presentare la relazione sul rendiconto delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario 1911-12 e la relazione sul progetto di bilancio del Senato per l'esercizio finanziario 1912-913.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Frascara della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arrivabene, Astengo.

Bacelli, Baldissera, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Borgatta.

Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Céfalo, Cefaly, Cerruti, Chiesa.

De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Sonnaz, Di Collobiano, Di Prampero, Durante.

Fabrizi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Franchetti, Frascara.

Giordano-Apostoli, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lagasi, Lanza, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lojodice, Luciani.

Malaspina, Manno, Martinez, Martuscelli, Masarucci, Maurigi, Mazzolani, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Perrucchetti, Petrella, Pigorini, Polacco, Pollio, Ponzio-Vaglia.

Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Saladini, San Martino Enrico, San Martino Guido, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillama, Spingardi.

Tajani, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Vacca.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili:

Senatori votanti	80
Favorevoli	71
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di assegnazioni di L. 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente:

Senatori votanti	80
Favorevoli	75
Contrari	5

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti:

Senatori votanti	80
Favorevoli	75
Contrari	5

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	80
Favorevoli	75
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile:

Senatori votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

Il Senato approva.

Il seguito dell'ordine del giorno è rinviato a domani.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 81, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (N. 765);

Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali (N. 315-B);

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agl'impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 761);

Riscatto della ferrovia Livorno-Vada (Numero 799);

Conversione in legge dei Reali decreti 31 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione monetaria in Tripolitania e in Cirenaica (N. 757);

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e in Cirenaica (N. 758);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale proflattico in Milano (N. 797);

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella Regia

Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno (N. 798);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16).

Licenziato per la stampa il 23 maggio 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 17 MAGGIO 1912

Ordinamento del notariato e degli Archivi notarili

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2° ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

Art. 2.

L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

Art. 3.

In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un collegio di notari ed un consiglio notarile.

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.

Art. 4.

Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno lire duemila di onorari professionali. Però il numero dei notari in ogni comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità.

TITOLO II.

DEI NOTARI

CAPO I.

Della nomina dei notari.

Art. 5.

Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1° essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'età di anni 21;

2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunti o si è

incapaci all'ufficio di giurati, ai termini degli articoli 5, 6, 7 e 8, n. 2 e 3, della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie II), modificata dall'art. 32 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie terza);

4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;

5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione, fra i praticanti presso un consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del consiglio.

Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;

6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Art. 6.

Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale, previo il parere del consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.

Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi vicini provvisti di notaro.

L'esercente in tal modo autorizzato sarà con-

siderato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno esser depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.

Egli non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.

Art. 7.

Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del Tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al Tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il Presidente del consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 8.

L'esame è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del Pubblico Ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi

dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due membri del consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del consiglio stesso.

Art. 9.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontà e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.

L'esame orale verserà sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonché sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.

Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso di mancata approvazione, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.

Art. 10.

Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*; e dà in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale annunzierà il concorso nel proprio bollettino.

Mancando il presidente all'adempimento di siffatti obblighi, provvederà il procuratore del Re del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile.

Le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti di cui nell'art. 5, deve presentarsi al Consiglio notarile entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza.

Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

a) Se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e delle pubblicazioni;

b) Se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato;

c) Se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).

Nei casi di cui alle lettere b e c, a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.

Art. 12.

Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.

Art. 13.

La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che udito il pubblico ministero, esprimerà in camera di Consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14.

Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 10,

il consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, ommesso di fare la proposta, il presidente del consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il Pubblico Ministero.

Art. 15.

La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino del Ministero stesso.

Art. 16.

I notari sono nominati a vita con decreto Reale.

Art. 17.

Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purchè da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purchè si tratti di residenze di pressochè uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressochè uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

CAPO II.

Dell'esercizio delle funzioni notarili.

Art. 18.

Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

1° dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;

2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, *di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate;*

3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6° provvedersi dall'archivio dei repertori indicati nell'art. 62;

7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'art. 24.

Art. 19.

La cauzione è data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.

I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

Il notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

Art. 20.

La cauzione deve rappresentare il valore:

di lire 15,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 100,000 abitanti;

di lire 12,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 50,000 abitanti;

di 9,000 lire per i titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 10,000 abitanti;

di 3,000 lire per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori, a norma dell'art. 2027 del Codice civile.

Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal Genio civile e a spese del notaro interessato.

La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del notaro. La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro.

Art. 21.

L'idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il Pubblico Ministero.

La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al Pubblico Ministero, i quali potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 22.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:

1° al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2° al rimborso delle spese sostenute dall'archivio o dal consiglio notarile nell'interesse del notaro o contro il medesimo, o nell'interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;

3° al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;

4° al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio o al consiglio notarile;

5° al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23.

Il sigillo menzionato nel numero 4 dell'articolo 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda « N... N... di (o fu) notaro in N... » senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo dev' lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'articolo 18.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'articolo 40.

Art. 24.

Il notaro deve entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.

Tale termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunci giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di Consiglio.

Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 25.

Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

Art. 26.

Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel comune o nella frazione di comune assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti, registri, e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, semprechè ne sia richiesto.

Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere dal Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permisioni di assenza fino ad un anno, purchè concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al comune.

Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendò però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.

Art. 27.

Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.

Art. 28.

Il notaro non può ricevere atti:

1° se essi sono espressamente proibiti dalla

legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2° se v'interverngano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'interverngano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

Art. 29.

È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

CAPO III.

Della decadenza dalla nomina di notaro, della cessazione sospensione o interruzione dell'esercizio notarile.

Art. 30.

Il notaro decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. Questa disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale però cessa dall'esercizio notarile, anche nel luogo della sua precedente residenza.

Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione, sospensione o destituzione.

Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

Art. 31.

La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'art. 45 per i casi ivi contemplati.

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.

Parimenti sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile.

Art. 32.

La rimozione ha luogo:

1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;

2° se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla;

3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

4° se si trova nella condizione prevista dall'articolo 141.

Art. 33.

I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.

I notai rimossi o dispensati, che siano riammessi all'esercizio nello stesso distretto, riprenderanno dall'Archivio notarile i registri, i repertorii e gli atti che loro appartennero.

Art. 34.

La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, domandata dal notaio, sono dichiarate con decreto Reale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli articoli precedenti, è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero o d'ufficio, udito sempre l'interessato, giusta le norme stabilite negli articoli 151 e seguenti.

L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata notificata al notaio, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento definitivo.

Art. 35.

L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziati nei casi determinati dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.

Art. 36.

Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il consiglio notarile può assegnare al notaio un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaio durante il detto termine.

Quando il notaio non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente.

Art. 37.

La cessazione del notaio dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella *Gazzetta Ufficiale*, nel giornale degli annunci giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.

Art. 38.

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaio, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaio era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaio devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della ammenda estensibile a lire trecento.

Art. 39.

Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e dei repertori all'archivio notarile distrettuale a norma dell'articolo 107.

Nei casi d'urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea dei sigilli, allo scopo di fare, con l'assistenza del conservatore dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.

Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaio dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'articolo 43.

Art. 40.

Il sigillo del notaio morto o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finchè dura tale cessazione.

Art. 41.

Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o cessato, dopochè gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all'articolo 108, e riconosciuti regolari.

La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunci giudiziari delle provincie a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.

Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il Pubblico Ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.

Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione.

Art. 42.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

CAPO IV.

Dei coadiutori e delegati.

Art. 43.

Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.

Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza, nella residenza più vicina.

Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo verbale coll'intervento di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile.

Art. 44.

Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.

Art. 45.

Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio

notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro, o anche fra i notari esercenti nello stesso comune.

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 44, al notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.

Art. 46.

Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

Al notaro impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaro depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi.

TITOLO III

DEGLI ATTI NOTARILI

CAPITOLO I.

Della forma degli atti notarili.

Art. 47.

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissi-

bili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.

Art. 48.

Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunciare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinuncia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Anche nel caso di rinuncia delle parti, il notaro, ove lo creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.

L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Art. 49.

Il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

Art. 50.

I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere.

Art. 51.

L'atto notarile è intitolato col nome del Re con la formola seguente:

(Il nome del Re)

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'atto deve contenere:

1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e del luogo in cui è ricevuto;

2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio, e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3° il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaio rogante;

4° la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;

5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data dal notaio, o, presente il notaio, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti:

Il notaio non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da

lui, salvo ciò che dispone il codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purchè sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio:

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaio ne deve fare menzione.

Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce o il notaio deve far menzione di questa dichiarazione;

11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaio lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inseriti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaio nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

Art. 52.

La firma che il notaio appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo,

Art. 53.

Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile; senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.

Art. 54.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.

Art. 55.

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.

Art. 56.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusto il primo capoverso dell'art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 2 dell'art. 51.

Art. 57

Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

Il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 58.

L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile:

1° Se è stato rogato dal notaio prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;

2° Se fu ricevuto da un notaio che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*;

3° Se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2, e 29;

La contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4° Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei numeri 10 ed 11 dell'art. 51;

5° Se esso manca della data e non contiene l'indicazione del comune in cui fu ricevuto;

6° Se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaio che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

Art. 59.

È vietato al notaio di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaio per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudi-

ziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale.

Art. 60.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.

CAPO II.

Della custodia degli atti presso il notaio e dei repertori.

Art. 61:

Il notaio deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;

b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura, per i testamenti segreti e di pubblicazione, per i testamenti olografi.

Art. 62.

Il notaio deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna,

uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

- 1° Il numero progressivo;
- 2° La data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del comune in cui l'atto fu ricevuto.
- 3° La natura dell'atto ricevuto o autenticato;
- 4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
- 5° L'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
- 6° L'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
- 7° L'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;
- 8° Le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto; e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi. Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un

indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, nè copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.

Art. 63.

Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal pretore a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceveva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna « Osservazioni » del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere alligati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

Art. 64.

Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha il suo ufficio. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

Art. 65.

Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a

repertorio di che all'articolo 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaio, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaio non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

Art. 66.

Il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'articolo 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaio prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915, e 922 del Codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

Il notaio dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

CAPO III.

Delle copie, degli estratti e dei certificati.

Art. 67.

Il notaio, finché risiede nel distretto dello stesso consiglio notarile, e continua nell'eser-

cizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaio che ne ha il deposito.

Art. 68.

Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

Art. 69.

Il notaio deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse e tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaio colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, *in conformità dell'originale*. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaio.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

CAPO IV.

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.

Art. 70.

Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 1º, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47, e 72.

Art. 71.

Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.

Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.

Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaro.

Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.

Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali

dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro trasmittente.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

Art. 72.

L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrono, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.

Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

Art. 73.

Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del consiglio notarile, saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

CAPO V.

Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese

Art. 74.

Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 75.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Art. 76.

Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaio, o la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaio deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Art. 77.

Il notaio dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi.

Art. 78.

Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaio tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaio può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Art. 79.

È in facoltà del notaio di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379

del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

Art. 80.

Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in un'ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebitato pagato.

Art. 81.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaio, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

Art. 82.

Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.

TITOLO IV.

DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI NOTARILI

CAPO I.

Dei Collegi notarili.

Art. 83.

I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.

La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti,

quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

Art. 84.

Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

Nelle adunanze non si potrà discutere nè deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

Art. 85.

L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

Art. 86.

Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del consiglio notarile, o in mancanza, chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

CAPO II.

Dei consigli notarili.

Art. 87.

Il consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun col-

legio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.

I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.

Art. 88.

I membri del consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti.

I membri del consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.

Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.

Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

Art. 89.

Le elezioni dei membri del consiglio si fanno a schede segrete.

Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportata la maggioranza assoluta di voti.

Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

Art. 90.

Il consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, os-

servate le norme stabilite nell'articolo precedente.

Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano le qualità di membri del consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età.

In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del consiglio.

Art. 91.

Il presidente convoca e dirige le adunanze del consiglio.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

Art. 92.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri:

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

Art. 93.

Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

1° vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;

4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;

5° s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;

6° riceve dal tesoriere, in principio d'ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci nè maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal consiglio ed approvata dal collegio.

Art. 94.

Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonchè le ammende, avvalendosi della procedura speciale prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Art. 95.

Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a

non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.

Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri nei modi stabiliti dall'art. 89.

Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.

TITOLO V.

DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CAPO I.

Degli archivi notarili distrettuali.

Art. 96.

In ogni comune sede di Tribunale civile è stabilito un archivio distrettuale.

Art. 97.

Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 98.

Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.

Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale deno-

minazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.

Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:

a) essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi la naturalità;

b) essere di moralità e di condotta incensurate.

Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato per i trasporti per terra e per mare, nonché le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore capo-divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.

Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.

Art. 99.

Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.

Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto ministeriale.

Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'archivio.

Art. 100.

Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto Reale in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza, che abbiano i requisiti necessari per la nomina a notaro.

Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia, il servizio prestato come impiegati di archivio notarile, tenendo conto del maggior grado o classe, l'esercizio effettivo del notariato da almeno cinque anni.

Non può essere nominato chi abbia meno di 21 anno e più di 40 anni di età, eccetto il caso che sia presentemente conservatore od archivistista di archivio notarile distrettuale.

Art. 101.

Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati con decreto ministeriale su la proposta del conservatore dell'archivio, in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

Potranno essere nominati archivisti i sotto-archivisti laureati in legge e i notari esercenti aspiranti, sotto-archivisti gli assistenti e gli aspiranti e praticanti notari; ed assistenti coloro che sono muniti di licenza ginnasiale.

Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia; e il lodevole servizio prestato come impiegato negli archivi, o come praticante o amanuense negli uffici notarili.

Non può essere nominato assistente chi abbia meno di 18 e più di 30 anni di età; sotto-archivistista o archivistista chi abbia meno di 21 e più di 30 anni di età, eccetto il caso che si tratti di impiegato appartenente ad altro archivio notarile distrettuale.

Art. 102.

Il conservatore deve dare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina.

La cauzione deve corrispondere a due annuità intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di

denaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

I titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

Nel caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo, dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato giusta le norme dell'art. 41, in quanto siano applicabili.

Art. 103.

Gli archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della media dei proventi riscossi nell'ultimo triennio, oppure della popolazione della città in cui l'archivio è posto, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Gli stipendi spettanti a ciascun grado ed a ciascuna classe d'impiegati nelle varie categorie degli archivi sono determinati nella tabella medesima.

La pianta organica del personale di ogni archivio, con l'indicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi debbono corrispondersi secondo i gradi e le classi e secondo la categoria a cui l'archivio è assegnato, sarà stabilita con apposita tabella da approvarsi con decreto Reale entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Essa potrà pure con decreto Reale esser modificata, ma solo dopo un triennio dalla sua approvazione.

Tanto per le formazioni, quanto per le modificazioni delle piante organiche sarà udito il parere della Commissione di cui all'art. 98.

Negli archivi di ultima categoria potrà essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivistista, di archivistista un sotto-archivistista e di sotto-archivistista un assistente.

È istituita una classe transitoria di assistenti collo stipendio di lire 800, fino alla prima modificazione della pianta organica, per gli archivi i cui proventi nell'ultimo triennio furono inferiori in media a lire quattromila.

Art. 104.

Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.

La parte dei proventi che in ciascun mese sopravvanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: « Fondo dei sopravvanzi degli archivi notarili del Regno ».

Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo i conservatori incorreranno in una penale di lire 5 per ogni giorno di ritardo,

Il magglore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza, gli aumenti sessennali; di cui l'impiegato fosse in godimento.

Art. 105.

Nel caso che i proventi di un archivio non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza col fondo che ha a sua disposizione in virtù dell'articolo precedente. Se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi, senza che vi abbiano data causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio sarà soppresso con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, ed aggregato a quello di altro distretto, a meno che i comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, pagando la detta differenza.

Nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall'art. 3 della legge, si sopprimerà anche l'archivio a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel qual caso continuerà a funzionare come sussidiario dell'archivio del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 106.

Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono es-

sere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;

2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71;

3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'art. 65;

4° Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositate presso un notaio esercente.

5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;

6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaio, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;

7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;

8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro; delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;

9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;

10° le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a lire 100.

Art. 107.

La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaio dal pretore che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vicepretore da lui delegato, al conservatore dell'archivio, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un membro da esso designato. Nel caso di dispensa per rinuncia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio o da

un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaio, o di un membro da esso delegato.

Il conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dal pretore, dal notaio o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.

Art. 108.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali dei repertori e dei registri; si procederà immediatamente alla ispezione e verificaione di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaio, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.

Art. 109.

Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite la copie.

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaio.

Art. 110.

Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia avvocatura erariale la quale provvederà a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.

Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e denuncia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 111.

Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'art. 81.

Art. 112.

Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonchè gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.

In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore, od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.

Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita an-

notazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.

Il conservatore, che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura di lire 25 a lire 50.

Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'art. 64.

Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.

Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purchè di grado non inferiore a sotto archivista, o ad un notaio del luogo, e la delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.

Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione o sospensione del conservatore, provvederà il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaio, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaio del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.

Art. 113.

L'importo delle tasse e dei diritti di archivio, prelevato il diritto di scritturazione, spetta per una metà al notaio finchè vive, ed ai suoi eredi per venti anni dal giorno della sua morte. Il pagamento sarà effettuato dal conservatore nei modi da stabilirsi nel regolamento, e su domanda degli interessati scritta in carta sem-

plice. Le tasse ed i diritti spettanti agli interessati saranno devoluti all'archivio, se non sono da essi richiesti nel quinquennio dal giorno del rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione.

Il notaio, finchè vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.

Art. 114.

Ogni archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato ed al servizio dell'archivio distrettuale stesso e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaio; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante.

Art. 115.

È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.

Art. 116.

Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di lire 50, estensibile a lire 400 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.

Art. 117.

La penalità di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

CAPO II.

Degli archivi notarili mandamentali.

Art. 118.

Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

Art. 119.

A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaio residente nel comune capoluogo del mandamento, o altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaio.

Art. 120.

Il conservatore dell'archivio mandamentale è nominato in seguito a concorso per titoli con decreto Reale, uditi i pareri delle Giunte dei comuni interessati, del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, da cui l'archivio mandamentale dipende, e della Corte d'appello in Camera di consiglio.

Art. 121.

Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del Pubblico Ministero, e sarà pagato direttamente dai comuni interessati.

Art. 122.

Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel comune dove è l'archivio, ed a

lui è applicabile quanto dispone l'articolo 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del Pubblico Ministero.

Art. 123.

Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicata nell'articolo 98 e gli ultimi tre capoversi dell'articolo 112.

Art. 124.

Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'articolo 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.

Art. 125.

I proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dell'articolo 113, sono devoluti a vantaggio dei comuni interessati.

Art. 126.

Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 110, 111, 115 e 116.

TITOLO VI.

DELLA VIGILANZA SUI NOTARI, SUI CONSIGLI E SUGLI ARCHIVI - DELLE ISPEZIONI, DELLE PENE DISCIPLINARI E DEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE MEDESIME.

CAPO I.

Della vigilanza e delle ispezioni.

Art. 127.

Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i consigli e gli

archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Art. 128.

Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.

Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertorii, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.

Art. 129.

Le ispezioni saranno eseguite:

1° agli atti e repertorii dei notari, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio;

2° agli atti del presidente del consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili da un ispettore superiore del Ministero.

Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del Pubblico Ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.

Art. 130.

Per l'ispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio od a chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino

ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.

Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovuta parimenti l'indennità per intero, come sopra stabilita.

Art. 131.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per soprintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili; e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo.

Art. 132.

Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 128, il ministro di grazia e giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129.

Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore all'ammenda di lire cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.

Uguualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.

Art. 133.

Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 134.

Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art. 98 e le altre in genere occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero

di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravvanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO II.

Delle pene disciplinari.

Art. 135.

Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono:

- 1° l'avvertimento;
- 2° la censura;
- 3° l'ammenda;
- 4° la sospensione;
- 5° la destituzione.

Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi, ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.

Art. 136.

L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile.

Art. 137.

È punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50 il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.

È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 400 il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 26, dei numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51 e del capoverso dell'art. 67.

È punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.

Art. 138.

È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro:

1° che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26;

2° che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

3° che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

4° che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64;

5° che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51;

6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili.

È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.

La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.

Art. 139.

È inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:

1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;

2° che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;

3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.

Art. 140.

Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione, o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi.

Art. 141.

Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga per oltre un anno, il

notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Art. 142.

È punito con la destituzione:

Il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 137;

il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni all'articolo 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, numeri 2, 3, 4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai numeri 1, 8, 11, 12 dell'art. 51;

il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal codice penale.

È destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'articolo 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.

Art. 143.

Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

Art. 144.

Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione, la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.

Art. 145.

Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.

Art. 146.

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della

presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.

Art. 147.

Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravenga nuovamente.

CAPO III.

Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.

Art. 148.

Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denuncia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentarlo entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.

Art. 149.

Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.

Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in camera di consiglio, udito il Pubblico Ministero.

Art. 150.

Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del Pubblico Ministero.

In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazioni, sarà dato dal presidente del tribunale.

Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore del Re, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.

Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello.

Art. 151.

Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.

Art. 152.

Su l'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti il tribunale, per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni, e nei termini fissati dal decreto medesimo.

Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.

Art. 153.

Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvo-

cato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa.

Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaro.

Art. 154.

Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia in camera di consiglio sulle istanze proposte.

Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al Pubblico Ministero nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 155.

La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.

L'appello, tanto del notaro quanto del Pubblico Ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.

Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.

Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

Art. 156.

Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.

Art. 157.

Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Art. 158.

Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione.

Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'art. 139.

Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il Pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunciata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello.

La pronunzia dell'inabilitazione nei casi degli articoli 139 e 140 è esecutiva nonostante appello.

Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.

Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 159.

Il notaro che sia stato destituito può essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile:

1° se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel numero 3 dell'art. 5;

2° se, negli altri casi, siano decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

La domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, dev'essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio dev'essere sottoposta alla omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia, sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Non potrà mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie.

Art. 160.

Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge, sono devoluti alla Cassa del consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 161.

È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.

Art. 162.

Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.

Art. 163.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino a lire 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.

Art. 164.

Nel giorno dell'attuazione della presente legge i consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell'art. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi consigli.

Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del

presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.

Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3.

Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai consigli notarili soppressi, si devolvono di diritto al consiglio che subentra ai medesimi.

Art. 165.

Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina già conseguita.

Art. 166.

Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea di giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami d'idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.

Art. 167.

Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:

a) Per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza;

b) Per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.

Art. 168.

Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'art. 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.

Art. 169.

Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo cominceranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio.

Art. 170.

I notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finchè rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.

Art. 171.

I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall'art. 23 della legge anteriore.

Art. 172.

Nei comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 173.

Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.

Art. 174.

Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.

I conservatori, però, e gli impiegati d'archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.

Art. 175.

Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.

Potranno però per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonchè il titolo attuale.

Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Per i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.

Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'art. 170 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.

Art. 176.

Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all'attuazione della presente legge.

Art. 177.

Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi.

Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'art. 9 e potranno conseguire l'indennità di cui all'art. 15 n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.

Art. 178.

È mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.

Art. 179.

Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma

dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.

TARIEFFA ANNESSA ALLA LEGGE SULL' ORDINAMENTO DEL NOTARIATO E DEGLI ARCHIVI NOTARILI.

CAPO I.

Degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari.

Art. 1.

Al notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti, accessori e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1° onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

2° onorari proporzionali sul valore dell'atto;

3° onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli atti, se per volontà delle parti ebbero luogo;

4° onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli 12 e 13;

5° onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

6° onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall' autorità giudiziaria;

7° diritti accessori e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate ai medesimi.

Art. 2.

Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto, per intero, al notaro che compila l'atto, e per metà all'altro notaro.

Per gli atti stessi è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è compilato, e per un terzo all'altro notaro.

§ 1. - *Onorari fissi.*

Art. 3.

Per tutti gli atti che contengono procure generali *ad negotia*, l'onorario è di lire 10.

Per le procure generali alle liti, di lire 6.

Per le procure speciali *ad negotia*, di lire 5.

Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle corti, di lire 3.

Per le procure alle liti davanti ai pretori, di lire 2.

Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di lire 1.

Per le procure alle liti non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se fratiasi di procure alle liti davanti ai conciliatori.

Parimenti l'onorario è aumentato di una lira o mezza lira per ogni persona, quando più siano i mandati con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Art. 4.

Per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario è di lire 3.

Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di lire 4.

Per gli atti di promessa di matrimonio, di lire 5.

Per gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del diritto di elettorato, di lire 5.

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica, di lire 5.

Per gli atti di nomina di arbitri, di lire 15.

Per il ricevimento di un testamento segreto, di lire 25.

Per il deposito di un testamento olografo, di lire 10.

Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di lire 5.

Per gli atti di deposito di altri documenti, di lire 5.

Per la restituzione di un documento depositato, di lire 3.

Per le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto ad onorario fisso, questo è ridotto alla metà.

Per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di lire 5 per ogni figlio riconosciuto.

Per il rilascio di certificati di vita di cui al

penultimo capoverso dell'art. 1 della legge, l'onorario è di centesimi cinquanta, se la pensione non eccede le lire 500 annue, di una lira se l'eccede.

Non è dovuto alcun onorario per gli atti di consenso a matrimonio, e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, se la parte interessata presenta l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Art. 5.

Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in danaro o in derrate, l'onorario è:

Per somma inferiore alle lire 200, di lire 2.

Da 200 a meno di 500, di lire 2.50.

Da 500 a meno di 1000, di lire 3.

Quest'onorario è aumentato di centesimi cinquanta ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le lire 20.

Oltre questo onorario sarà pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione nell'apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto per l'originale atto di protesto.

§ 2. — *Onorari proporzionali al valore.*

Art. 6.

Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, d'ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di reinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

Se eccede le lire 500, ma non le lire 1000, sono dovute oltre le lire 5, altre lire 3.

Se eccede le lire	Ma non le lire	Sono dovuti oltre i precedenti onorari per ogni cento lire in più
1,000	5,000	cent. 50
5,000	10,000	» 30
10,000	20,000	» 25
20,000	100,000	» 15
100,000	500,000	» 10
500,000	1,000,000	» 03

Al di sopra di 1,000,000 è dovuto, oltre i precedenti onorari, un centesimo ogni cento lire in più.

Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.

Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto.

Art. 7.

Gli onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:

per i contratti di società e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

per gli atti di divisione sul valore della massa senza detrazione di debiti;

per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

per i contratti di locazione, ma ridotti alla metà;

per i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo, a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice civile, ridotti al terzo.

Per gli atti di quietanza l'onorario non può essere minore di lire 3; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5.

Art. 8.

Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti alla metà, ma l'onorario non può essere minore di lire 3.

Se l'atto o contratto è autenticato in più originali, oltre detto onorario su uno degli originali, sarà dovuto un onorario di lire 3 per ognuno degli altri.

Per le autenticazioni di firme apposte per l'esazione di somme presso pubblici uffizi è do-

vuto l'onorario di cent. 25 per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore di lire 2, nè maggiore di lire 25.

Art. 9.

Al notaio che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre agli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 13, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'art. 6, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaio che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali, ridotti al quinto.

Detti onorari non potranno mai essere inferiori a lire 3.

Art. 10.

Gli Uffici del registro parteciperanno senza indugio al conservatore dell'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaio, il valore dell'eredità appena sarà liquidato ai fini fiscali, e il conservatore provvederà a comunicarlo al notaio.

Art. 11.

Gli onorari spettanti in base all'articolo precedente, sono, quando gli atti di un notaio si trovano depositati in archivio, esatti dal conservatore e corrisposti al notaio od ai suoi eredi.

§ 3. — *Onorari per gli atti preparati dal notaio e non stipulati.*

Art. 12.

Per gli atti preparati dal notaio di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaio l'onorario di lire 5 per ciascun'ora in tal lavoro impiegato.

§ 4. — *Onorari ad ore.*

Art. 13.

L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad

inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti d'interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo, nel caso di accettazione dell'offerta, l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni e di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.

È dovuto lo stesso onorario al notaio per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo.

L'onorario di cui sopra sarà raddoppiato, se il notaio è richiesto per tali atti di nottetempo.

L'onorario ad ore è di lire 10 per le prime due ore, e di lire 5 per ciascun'ora successiva.

Il notaio ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime due ore, ancorchè impieghi minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5 se l'affare non abbia un valore superiore alle lire mille.

§ 5. — *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.*

Art. 14.

Per ogni copia, in forma esecutiva è dovuto al notaio il quarto dell'onorario stabilito per l'originale degli articoli precedenti, qualora questo non superi le lire 200, ed il quinto per gli onorari superiori.

L'onorario non potrà essere minore di lire 3.

Questo si applica alla sola convenzione che è oggetto della richiesta in forma esecutiva.

Art. 15.

Per ogni altra copia l'onorario spettante al notaio è il sesto di quello pagato per l'originale.

Esso non potrà in tutti i casi essere inferiore a lire 3, nè maggiore di lire 20.

Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di lire 3, se l'onorario dovuto al notaio per l'atto originale sia superiore alle lire 5, di lire 2 se non eccederà tale somma.

L'onorario per le copie all'ufficio del registro è sempre di lire 2.

Per gli atti che si compongono di più ver-

bali, come inventari, divisioni e simili, ogni verbale darà diritto ad un onorario.

A tutte le copie è applicabile la disposizione dell'articolo 75 della legge.

Art. 16.

Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 3.

Art. 17.

Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire 3. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 3, dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di una lira per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.

Per gli estratti di libri di commercio fatti dal notaro si applica l'onorario ad ore, a norma dell'art 13.

Art. 18.

Salvo i casi di cui nel capoverso dell'art. 75 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte, spetterà oltre l'onorario di estratto e di certificato per una convenzione, una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti e i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.

Art. 19.

Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di centesimi cinquanta se l'atto è stato indicato con data precisa; se invece non s'indica la data precisa dell'atto, ma soltanto l'anno, l'onorario è di lire una; se s'indicano più anni ai quali la ricerca debba estendersi, spettano una lira per il primo anno e centesimi cinquanta per ciascun anno successivo cui la ricerca si è estesa.

Art. 20.

Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati, è dovuto l'onorario di una lira.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di una lira per ogni mezz'ora successiva.

Non è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaro.

Non è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da una amministrazione governativa.

§ 6. — *Onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria.*

Art. 21.

Al notaro che preparò la minuta, espressamente richiesta dalle parti, di un contratto pel quale è occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, tenere conferenze, è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 13.

Tale onorario verrà ridotto alla metà, se la minuta sia stata tradotta in atto pubblico rogato da lui.

Per le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche per attergati; traslazione e divisione di rendita, per la formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaro è di lire una per ogni mille lire di capitale nominale, e non potrà mai essere minore di lire 5.

Per i depositi di somme affidate al notaro, sarà al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi venticinque per ogni 100 lire, e se il deposito avrà durata maggiore, per ogni mese in più gli sarà dovuto un altro centesimo per ogni 100 lire.

Per la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione l'onorario è quello stabilito dall'articolo 15 della tariffa per le copie.

Per ogni altra formalità ipotecaria e per ogni voltura catastale l'onorario è di lire 5.

§ 7. — *Diritti accessori.*

Art. 22.

Al notaro che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità:

1° per trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio, lire 2;

2° id. a distanza maggiore di due chilometri, lire 3;

3° id. a distanza maggiore di cinque chilometri, lire 5;

4° id. a distanza maggiore di dieci chilometri, lire 10; a distanza maggiore di quindici chilometri, cinquanta centesimi per ogni chilometro in più.

Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata, tramvie o vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di 1ª classe.

Nella misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via per l'andata quanto di quella pel ritorno.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di lire 8.

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità per soggiorno è di lire 5.

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Per nottetempo s'intende lo spazio compreso tra le ore cinque della sera e le ore sette del mattino, dal 1° ottobre al 31 marzo, e tra le ore otto della sera e le cinque del mattino, dal 1° aprile al 30 settembre.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffici di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Sarà però dovuto al notaro un diritto di una lira per ogni atto che sia obbligato a mandare a registrare fuori la propria residenza.

Lo stesso diritto gli sarà dovuto per la trasmissione all'archivio notarile della copia dei testamenti pubblici, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 66.

Per la trasmissione del sunto o del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto ai notari, oltre ai diritti di accesso, l'onorario ad ora stabilito nell'art. 13.

Art. 23.

Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto al notaro il diritto di sessanta centesimi.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Art. 24.

Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio è dovuto al notaro il diritto di una lira, se l'onorario dell'atto non superi le lire 5; e di una lira e centesimi cinquanta se l'onorario supera tale cifra.

Per ogni iscrizione però dovranno essere dal notaro versati centesimi 50 alla cassa dell'archivio distrettuale.

Art. 25.

Per ogni annotazione al margine di un originale, domandata ed ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di una lira.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaro è tenuto a fare d'ufficio e che sono ordinate nell'interesse pubblico.

§ 8. - Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.

Art. 26.

Nei casi non indicati specialmente nei paragrafi precedenti, i diritti si debbono liquidare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari sono applicabili i diritti stabiliti dalle tariffe relative in quanto non vi provvede la presente.

CAPO II.

Dei diritti dovuti ai Consigli notarili.

Art. 27.

Ai Consigli notarili sono dovuti i seguenti diritti:

- per conciliazioni e pareri;
- per esami e iscrizioni;
- per copie, estratti e certificati e per diritti accessori.

§ 1. - Per conciliazioni e pareri.

Art. 28.

Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel n. 5 dell'art. 93 e per la li-

quidazione ed approvazione della nota, giusta l'art. 79 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto supera:

il valore di lire 50	. . .	L.	2
id. id. 100	. . .	»	3
id. id. 500	. . .	»	5
id. id. 1,000	. . .	»	10
id. id. 5,000	. . .	»	20
id. id. 10,000	. . .	»	40

Se l'oggetto è di valore indeterminabile sarà dovuta la tassa di lire 6.

Tale diritto è pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ne ha fatta la domanda.

Art. 29.

Per ogni parere chiesto ad un notaro, per affare attinente all'esercizio delle sue funzioni, sono dovute lire 6.

Se la richiesta al notaro concerne più quesiti, per la risoluzione di ciascun quesito sono dovute lire 3.

§ 2. — *Per iscrizioni ed esami.*

Art. 30.

Per la iscrizione del candidato alla pratica notarile sono dovute lire 20.

Per l'esame d'idoneità sono dovute lire 50 per la prima volta, e, in caso di mancata approvazione, lire 25 per ogni volta successiva.

Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se si tratta di trasferimento da una ad altra sede è dovuta la tassa di lire 20 se le sedi appartengono a diverso collegio notarile; di lire 10 se appartengono allo stesso collegio.

§ 3. — *Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.*

Art. 31.

Per le copie ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 14, 15, 16, 17.

Per le copie delle deliberazioni del Consiglio di cui all'ultimo capoverso dell'art. 91 della legge, è dovuto l'onorario di lire 3.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'art. 23.

Art. 32.

Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti, sono dovute al Consiglio notarile lire 2.

CAPO III.

Delle tasse dovute agli archivi notarili.

Art. 33.

Per ciascun atto annotato a repertorio sono dovute all'archivio le seguenti tasse:

1° tassa fissa di lire 0.30 se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2;

tassa fissa di lire 0.60 se supera le lire	2
id. id. 0.90	id. id. 5
id. id. 1.20	id. id. 10
id. id. 2.40	id. id. 20
id. id. 3.60	id. id. 30
id. id. 4.80	id. id. 40
id. id. 6.00	id. id. 50

2° tassa proporzionale di lire otto per cento se l'onorario supera le lire cento.

Le stesse tasse sono dovute all'archivio sull'onorario proporzionale spettante al notaro o ai suoi eredi per l'articolo 9 della presente tariffa, e dovranno essere pagate entro un mese dal giorno della liquidazione della tassa di successione fatta dall'ufficio del registro.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa di archivio sarà liquidata sull'onorario di lire mille, salvo che si tratti di semplice errore od omissione a cui il notaro abbia immediatamente riparato in seguito ad analogo avviso del conservatore.

Art. 34.

Le tasse dovute agli archivi sono a carico delle parti.

Art. 35.

Per le copie, gli estratti, i certificati, le ispezioni o lettura di qualsiasi atto notarile conser-

vato in archivio e per ogni altra operazione sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Per gli atti conservati in archivio in virtù dei numeri 1, 8, 9 e 10 dell'art. 106 della legge le dette tasse saranno aumentate di un terzo.

Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.

Art. 36.

Per ogni iscrizione nel registro cronologico a senso dell'art. 112 della legge è dovuto all'archivio il diritto di centesimi cinquanta.

Art. 37.

Le tasse per le ricerche sono dovute all'archivio nella misura stabilita dall'art. 19. Qualora la ricerca debba estendersi al repertorio o ad altri volumi di più notari, sono dovute tante tasse quanti i notari ai cui atti la ricerca si è estesa.

Art. 38.

Non è dovuta alcuna tassa per le ispezioni, le letture e le ricerche fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovranno, peraltro, a tal fine, i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del

Ministero di grazia e giustizia il quale potrà anche, udito il parere del conservatore, permettere la ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni.

L'autorizzazione stessa può anche essere concessa direttamente dai capi di archivio, qualora sia giustificato dai richiedenti uno degli scopi sopraindicati.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 39.

Non è dovuta alcuna tassa nè diritto per le copie, gli estratti, i certificati e per qualunque altra operazione richiesta per uso di ufficio o nell'interesse dello Stato, in conformità delle norme che saranno stabilite nel regolamento.

CAPO V.

Degli emolumenti dovuti ai periti.

Art. 40.

Ove sia necessaria l'opera di periti per la interpretazione o la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, quando l'opera dei periti è richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello Stato.

Tabella degli stipendi degli impiegati degli Archivi notarili (art. 103 della legge).

CATEGORIE DEGLI ARCHIVI	Classi	GRADI			
		Conservatori	Archivisti	Sottoarchivisti	Assistenti
		Lire	Lire	Lire	Lire
A) Con una media di proventi superiore a lire 35,000 o posti in città con oltre 150,000 abitanti . . .	1ª classe	6,000	3,000	2,500	1,800
	2ª classe	5,500	2,800	2,200	1,600
B) Con una media di proventi superiore a lire 18,000 o posti in città con oltre 100,000 abitanti . . .	1ª classe	5,000	2,800	2,200	1,600
	2ª classe	4,500	2,500	2,000	1,500
C) Con una media di proventi superiore a lire 10,000 o posti in città con oltre 70,000 abitanti . . .	1ª classe	4,000	2,500	2,000	1,500
	2ª classe	3,500	2,200	1,800	1,300
D) Con una media di proventi superiore a lire 5,000 o posti in città con oltre 40,000 abitanti . . .	1ª classe	3,000	2,200	1,800	1,400
	2ª classe	2,500	2,000	1,600	1,200
E) Per tutti gli altri archivi	1ª classe	2,000	1,600	1,400	1,200
	2ª classe	1,500	1,300	1,200	1,000

CCXLVI.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazione (pag. 8238) — Per la morte del Re Federico VIII di Danimarca: parlano il Presidente (pag. 8238) e il ministro degli affari esteri (pag. 8238) — Il Senato delibera l'invio di condoglianze alla rappresentanza nazionale danese (pag. 8238) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911, concernente spese facoltative » (N. 764) (pag. 8239) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 per proroga a tutto il 31 dicembre 1912 del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (N. 765) — Senza osservazioni si approva l'articolo 1 — L'art. 2 è approvato dopo osservazioni del senatore Finali, relatore (pag. 8239), cui risponde il ministro del tesoro (pag. 8240) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali » (N. 315-B) (pag. 8240); « Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 761) (pag. 8240) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Riscatto della ferrovia Livorno-Vada » (N. 799), parlano il senatore De Cupis, relatore (pag. 8242) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 8241) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione monetaria in Tripolitania e in Cirenaica » (N. 757) (pag. 8243); « Conversione in legge del Regio decreto 15 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e Cirenaica » (N. 758) (pag. 8244); « Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano » (N. 797) (pag. 8244) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno » (N. 798), parlano i senatori Grassi (pag. 8244), Lanciani (pag. 8245), Luciani (pag. 8247), Paganini, relatore (pag. 8245) e i ministri del tesoro (pag. 8246) e dei lavori pubblici (pag. 8248) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di relazioni (pag. 8248) — votazione a scrutinio segreto (pag. 8249) — Risultato della votazione (pag. 8249).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri: degli affari esteri, del tesoro, delle finanze.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del ministro della marina.

PRESIDENTE. Il ministro della marina ha inviato alla Presidenza del Senato il seguente messaggio:

« Roma, addì 17 maggio 1912.

« In ossequio al disposto dell'art. 26 (penultimo capoverso) della legge 5 aprile 1908, numero 111, ho l'onore di trasmettere all' E. V. per la comunicazione al Senato la relazione - in bozze di stampa - sui servizi marittimi sovvenzionati per l'esercizio 1910-911, riservandomi d' inviare, non appena eseguitane la tiratura, un esemplare della relazione stessa a ciascuno degli onorevoli senatori e di porre trenta esemplari a disposizione di codesta onorevole Presidenza.

« Il Ministro

« LEONARDI-CATTOLICA ».

Do atto al ministro della marina di questa comunicazione.

Per la morte del Re Federico VIII di Danimarca.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio del ministro degli affari esteri:

« Roma, 17 maggio 1912.

« Eccellenza,

« Mi onoro di informare l' E. V. che da questa Reale Legazione di Danimarca mi è giunto l'annuncio ufficiale della morte di S. M. il Re Federico VIII, avvenuta la notte del 14 corrente in Amburgo, durante il suo viaggio di ritorno da Nizza a Copenaghen.

« A tale riguardo mi affretto ad aggiungere che, secondo risulta da un telegramma del R. Ministero, le esequie del defunto Sovrano avranno luogo in quella capitale il 24 corrente, e che il suo successore ha assunto il nome di Cristiano X.

« Gradisca, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

« Firmato: DI SAN GIULIANO ».

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Il Senato rivolge alla nazione Danese le sue condoglianze per la perdita del Sovrano saggio e dotto, educatore e benefattore amoroso del suo popolo, promotore del civile progresso, ed auguri di un regno felice del successore.

Se consente il Senato, invierò queste condoglianze e questi auguri alla rappresentanza nazionale Danese. (*Unanimità approvazioni*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Appena mi pervenne la triste notizia della morte di S. M. il Re Federico VIII, mi sono affrettato ad esprimere al Governo danese le condoglianze del Governo italiano.

L'Augusto Sovrano, che in questi giorni si è spento, era a buon diritto circondato dalla stima rispettosa di tutta l'Europa.

Quando uno dei suoi figli fu assunto al trono di Norvegia, Federico VIII, in un pubblico discorso, gli ricordò che soltanto mercè l'intimo accordo col suo popolo può un Sovrano compiere con successo la sua alta missione.

Di questa grande verità tutta la sua vita fu un'applicazione costante: rigidamente rispettoso dei suoi doveri costituzionali, ebbe la mente aperta a tutte le aspirazioni dell'età nostra; disposto ad accettare le più audaci riforme, accessibile, con affabile semplicità, a tutte le classi del suo popolo, ne ebbe, vivente, l'unanime affetto, ne avrà, estinto, il durevole rimpianto. (*Benissimo*).

L'Italia, legata da profonda simpatia alla nazione danese, così per la sua storia gloriosa, come per il suo alto livello di cultura e di civiltà, si associa di tutto cuore al suo lutto (*benissimo*), e forma fervidi voti per la prosperità del regno di S. M. Cristiano X, il quale, seguendo il nobile esempio dell'augusto suo genitore, assicurerà alla Danimarca una lunga era di pace e di benessere. (*Approvazioni*).

Con questi sentimenti, a nome del Governo, mi associo alla proposta del nostro illustre Pre-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1912

sidente, che il Senato invii le sue condoglianze alla rappresentanza nazionale Danese. (*Approvazioni vivissime e generali*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative** » (N. 764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 81 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 74 « Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di prima classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia** » (N. 765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca

d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:
(V. *Stampato N. 765*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1364, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti del cambio dei biglietti di Stato logori con biglietti nuovi, la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, in seguito a una prima verifica sommaria dei biglietti logori di volta in volta ricevuti, provvede per il cambio e per la consegna alla Tesoreria centrale del Regno, di corrispondenti biglietti nuovi, con detrazione, sino a verifica compiuta, di una quota variabile da un ventesimo ad un quinto dei biglietti logori ricevuti.

FINALI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, relatore. Il vostro Ufficio centrale si è associato ad una raccomandazione fatta dalla Camera dei deputati al ministro del tesoro relativa ad una desiderata frequenza nel cambio dei biglietti logori, affinché non si verifichi lo sconcio, quasi ignoto a chi vive solamente nella capitale del Regno, di trovarsi fra le mani dei biglietti logori, sudici, che offendono anche i sensi.

L'Ufficio centrale desidererebbe avere dall'onor. ministro del tesoro qualche affidamento che lo rassicuri che, per parte sua, nulla ometterà perchè le tesorerie del Regno siano sollecite a procurare il cambio di questi biglietti,

mentre ora la loro sollecitudine è diretta semplicemente a non rimettere in circolazione i biglietti che loro si presentano in cattivo stato.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Le tesorerie del Regno hanno già istruzione dal Ministero del tesoro di non rimettere in circolazione quei biglietti che, come giustamente dice l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, offendono i sensi.

Però una delle cause principali, anzi la principalissima, per cui vediamo in circolazione biglietti antigienici è la penuria dei biglietti che, specialmente in certi mesi, si verifica in alcune parti del Regno, penuria che dipende dai bisogni sempre crescenti degli scambi. A questa penuria con le facoltà che aveva il potere esecutivo e con la legge del 29 dicembre 1910 si è procurato di ovviare in grandissima parte. Ed infatti dall'agosto del 1910 al momento in cui si discorre i biglietti di Stato sono cresciuti del valore di circa sessanta milioni e cresceranno ancora per effetto della disposizione dell'art. 2 testè letto.

Io accetto col migliore animo la raccomandazione che mi viene dall'Ufficio centrale e do le più ampie assicurazioni che da parte del Ministero si daranno a questo servizio continue cure e si farà in modo che le tesorerie del Regno che oggi mandano al centro due o tre volte al mese i biglietti che non possono più circolare, facciano invece queste spedizioni più frequentemente, tanto più che per effetto dell'art. 2 del disegno di legge si potrà rendere più intenso e spedito il cambio dei biglietti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo secondo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali » (N. 315-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali ».

Avverto che questo progetto di legge torna dalla Camera dei deputati, che modificò l'articolo unico, come era stato approvato dal Senato.

Do quindi lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

Per il periodo di dieci anni dalla data della approvazione della presente legge è sospesa ogni autorizzazione alla concessione di lotterie e tombole nazionali.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa la indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa la indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-1912, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 31 luglio 1911, n. 874, che concede una indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Dichiaro aperta la discussione.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa, e il disegno di legge, composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riscatto della ferrovia Livorno-Vada » (N. 799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto della ferrovia Livorno-Vada ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 799).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sulla convenienza del riscatto della ferrovia Livorno-Vada non ci può essere ombra di dubbio e sono lieto che anche l'Ufficio centrale del Senato abbia ciò riconosciuto in conformità al pronunciato di tutti i Consigli ed autorità cui ha dovuto essere sottoposta la questione.

La convenienza del riscatto sta in ciò che, per questa come per altre ferrovie regolate dalla legge organica del 1902 sulle concessioni di ferrovie all'industria privata, il riscatto si sarebbe potuto fare entro il biennio dalla costruzione, oppure si sarebbe dovuto attendere un ventennio per effettuarlo con le norme della legge generale del 1865. Ora, per una linea come questa, che è, si può dire, parte principale della rete dello Stato ed ebbe immediatamente un grandissimo reddito, è evidente che non conveniva protrarre il riscatto, perchè questo, mentre nel biennio dalla ultimazione avviene in base alla spesa di costruzione, invece, dopo il ventennio, avrebbe dovuto essere valutato in base agli utili netti dell'esercizio che, certamente, sarebbe stato molto redditizio. Per ciò si è data la diffida nei termini di legge il 5 giugno 1911 per riscattare la linea entro i sei mesi dalla diffida come prescriveva l'atto di concessione. I sei mesi sono scaduti il 4 dicembre 1911; e da tale data avrebbe dovuto avere effetto il riscatto; ma, come il Senato comprende, non era possibile di fare le valutazioni della spesa di costruzione immediatamente, perchè nell'atto di concessione viene bensì stabilito l'ammontare della spesa di costruzione, ma come massimo da non sorpassare, come base del corrispettivo di riscatto,

mentre è anche stabilito che se la costruzione costasse meno, dovrebbe il valore effettivo della costruzione costituire la base del prezzo di riscatto. D'altra parte, non avendo al termine del semestre la Società presentato la documentazione che doveva esibire per dimostrare quale era stata la effettiva spesa di costruzione, occorrerà un certo tempo perchè questa possa essere determinata.

Nel frattempo avveniva che la Società, alla quale era noto anche, e si comprende, l'idea del Governo, aveva fatto una combinazione con Istituti di credito per realizzare una parte dei capitali investiti nella costruzione della ferrovia, cedendo pure parte delle somme che le erano dovute dallo Stato. Ora, se non si fosse fatto il riscatto, si sarebbe dovuto pagare una sovvenzione annua chilometrica, più una certa quota sul prodotto iniziale dell'esercizio della linea; si è perciò proposto col disegno di legge di continuare a corrispondere, a titolo di provvisorio e sino alla completa liquidazione dell'indennità di riscatto, quelle somme che precedentemente si davano e si dovevano dare a titolo di sovvenzione chilometrica e di quote di esercizio, ma come anticipazione del capitale; di guisa che si vengano a diminuire gli interessi che alla fine dovrebbero essere pagati dallo Stato sul capitale e la Società intanto comincia ad esigere in parte quello che le è dovuto in base all'atto di concessione.

D'onde vantaggio per la Società e vantaggio anche per lo Stato, il quale per tal modo non viene a pagare un centesimo di più di quello che dovrà pagare.

Pertanto l'osservazione fatta dall'Ufficio centrale se, cioè, quel che si risparmia per interessi non sia inferiore a quel che si corrisponde a titolo di provvisorio, forse ha potuto avere origine da una dizione più o meno felice di qualche relazione precedente; ma in realtà non può ritenersi fondata.

Io posso invero assicurare l'Ufficio centrale, come assicuro il Senato, che non vi è nessuno svantaggio per lo Stato, non si aumenta per nulla ciò che si sarebbe dovuto pagare a titolo di sussidio o quote di esercizio. Si paga invece in anticipazione, quindi a diminuzione degli interessi che si dovranno pagare e anche a diminuzione del capitale.

Credo con questo che l'Ufficio centrale,

avendo cooperato a che fosse chiarito qualunque dubbio in materia, vorrà consentire pienamente alla nostra proposta.

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro relativamente al capoverso dell'art. 1 di questo disegno di legge, giustificano quello che nella relazione stessa dell'Ufficio centrale è stato detto, che cioè se vi era disposizione della legge che meritava qualche dichiarazione, era questa. Ed infatti, dalle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole ministro, si scorge che l'Ufficio centrale non ostante la sua migliore volontà non aveva colto nel segno.

L'onor. ministro ha ben giudicato dicendo che forse qualche frase non felice di alcuna delle relazioni con le quali il disegno di legge è stato presentato al Parlamento ha potuto indurre in errore l'Ufficio centrale. Così è veramente; l'essersi detto che con quella disposizione sarebbesi da una parte ridotto l'onere dello Stato per interessi sul corrispettivo del riscatto, e si sarebbe dall'altra evitato un danno non lieve alla Ditta subconcessionaria fece sorgere spontanea l'idea che l'effetto pratico di quella disposizione consistesse nell'essere di alquanto protratto il riscatto.

Ora l'onor. ministro ci dice che non si tratta invece che di una pura e semplice anticipazione. E sta bene, l'Ufficio centrale non può che compiacersene, perchè fu appunto il dubbio intorno alla intenzione della proposta che potè renderlo incerto sulla buona disposizione di quel capoverso.

Però mi pare di dover dire questo: che, parlando precisamente dal concetto che si tratti di una pura e semplice anticipazione, non è il caso di parlare di risparmio d'interessi; e che il conto finale, perchè sia giusto conto, dovrebbe poi portare a questa conseguenza: che su quella parte di somma, la quale non rappresentasse gli interessi che avrebbe dovuto pagare l'Amministrazione, e che dovesse invece rappresentare una vera anticipazione di capitale, su quella parte, dico, la Ditta concessionaria dovrebbe essa pagare gli interessi; perchè se ciò non avvenisse, un discarico di interessi ci sarebbe bensì, non a vantaggio dell'erario ma a vantaggio della Ditta subconcessionaria.

E dopo ciò, chiarito ogni equivoco, l'Ufficio

centrale non può che confermare l'avviso espresso nella sua relazione, che questo disegno di legge merita dal Senato tutta intiera la sua approvazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 5 giugno 1911, per il riscatto della ferrovia Livorno-Vada, concessa con la convenzione in data 4 settembre 1904, approvata con Regio decreto 8 settembre 1904, n. 566.

In pendenza della liquidazione dell'indennità di riscatto, il Governo è autorizzato a continuare a corrispondere, a titolo di provvisoria sull'indennità stessa, e salvo conguaglio a favore della provincia di Livorno concessionaria, e, per essa, della ditta Saverio Parisi subconcessionaria, le somme di cui all'art. 7 ed al primo comma dell'art. 8 dell'atto di concessione della ferrovia, nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli articoli 7 e 9 (1° comma) della convenzione medesima.

(Approvato).

Art. 2.

È data al Governo del Re ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'art. 1.

(Approvato).

Art. 3.

Per la provvista dei fondi occorrenti per pagamento della somma, dovuta a titolo di indennità di riscatto alla subconcessionaria della ferrovia Livorno-Vada ed alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato pel residuale credito della medesima in lire 1,298,936.83 per la spesa da essa anticipata, per la costruzione del secondo binario della ferrovia, a termini dell'articolo 4 della convenzione 12 settembre 1907, approvata con la legge 9 luglio 1908, n. 437, il ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dei mezzi indicati negli articoli: 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228, e 1° della legge 21 marzo 1912, n. 191.

Al pagamento delle provvisionali di cui all'art. 1° e della somma di lire 1,298,936.83 di cui al comma precedente, sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro mediante opportuni stanziamenti nei relativi bilanci, salvo ad apportare le corrispondenti diminuzioni in quello dei lavori pubblici per le sovvenzioni dovute alla subconcessionaria della ferrovia ora riscattata.

(Approvato).

ALLEGATO.

Atto di preavviso di riscatto.

L'anno millenovecentoundici addì cinque del mese di giugno in Livorno;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato e precisamente delle amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona, rispettivamente, delle Loro Eccellenze i ministri onorevole avvocato Ettore Sacchi e onorevole commendatore Francesco Tedesco, domiciliati per ragione della carica in Roma nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al Tribunale civile e penale di Livorno, ove ho domicilio;

Visto l'art. 3 del capitolato annesso alla convenzione 4 settembre 1904 approvata con Regio decreto 8 settembre 1904, n. 566, e relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Livorno-Vada.

Ho preavvisato, come preavviso con il presente atto, il subconcessionario commendatore Saverio Parisi del fu Enrico, elettivamente domiciliato in Livorno presso il sindaco della città stessa, che il Governo intende riscattare la ferrovia Livorno-Vada a sei mesi data dal giorno della notificazione del presente atto.

Ho però dichiarato che l'efficacia del preavviso è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Ho infine invitato il commendatore Saverio Parisi a presentare entro il termine di sei mesi dalla notificazione del presente atto, la liquidazione del costo, di cui all'art. 31, primo comma, del capitolato di concessione;

Eguale preavviso verrà notificato alla concessionaria provincia di Livorno;

Copia del presente atto da me Ufficiale giudiziario sottoscritto è stata notificata a detto signor commendatore Saverio Parisi nella sua qualità che sopra, parlando e consegnandola nel domicilio eletto in Livorno presso il sindaco della città stessa a Umberto Maconi addetto al servizio d'ufficio di detto signor sindaco del comune di Livorno, per non avere ivi trovato personalmente nè il sindaco, nè il signor commendatore Saverio Parisi

L'ufficiale giudiziario

GIUSEPPE JACOPINI.

Il suesteso atto è stato anche notificato al signor commendatore Saverio Parisi nel suo domicilio in Roma, Via S. Martino al Macao, n. 4, consegnandone copia all'impiegato, all'uopo incaricato, signor Carlo Discepoli, in di lui precaria assenza.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Reali decreti 21 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione monetaria in Tripolitania e in Cirenaica » (N. 757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Reali decreti 31 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione monetaria in Tripolitania e in Cirenaica ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* N. 757).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che ritengo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i decreti Reali 31 dicembre 1911, n. 1388, e 15 febbraio 1912, numero 87, che stabiliscono il ritiro delle monete turche in circolazione in Tripolitania e in Cirenaica.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1912]

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di regolare il sistema e la circolazione monetaria in Tripolitania e in Cirenaica.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania ed in Cirenaica (N. 758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e in Cirenaica.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge:

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e in Cirenaica.

PRESIDENTE, Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano » (N. 797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico di Milano ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario. Legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 100,000 per l'acquisto del locale ove ha sede attualmente il magazzino del materiale profilattico in Milano.

Tale fondo verrà iscritto con decreto del ministro del tesoro ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella R. Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno » (N. 798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario. Legge:

(V. Stampato N. 798).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho chiesto di parlare per far due brevi osservazioni. Io credo che si sia incorsi in una piccola inesattezza nel redigere questa legge. In essa si parla soltanto in generale di istituti della Facoltà medica di via Depretis. Nella relazione presentata dagli onorevoli ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione alla Camera dei deputati, erano però enumerati i singoli Istituti da costruire. Senonchè gli istituti enumerati non appartengono tutti alla Facoltà medica: due di essi - quello

di anatomia comparata e quello di istologia e fisiologia generale - fanno parte invece della Facoltà di scienze, benchè siano usufruiti anche da quella medica.

Ora potrebbe darsi che all'atto pratico ne venisse qualche difficoltà da parte della Corte dei conti.

Vorrei quindi pregare l'onorevole ministro del tesoro qui presente di precisare, nella discussione d'oggi, le cose in maniera che non possa nascere nessun equivoco.

Vorrei fare un'altra osservazione, ed è questa. Nel primitivo progetto di questi edifici era compresa la sopraelevazione di un piano per abitazione dei professori. Questa sopraelevazione è stata successivamente esclusa. Io vorrei pregare l'onorevole ministro di vedere se non sia il caso di tornare sull'argomento; l'abitare entro il proprio Istituto non è un semplice comodo per il professore, ma riesce molto utile per gli studi, perchè così egli può meglio dirigere e sorvegliare i lavori, che vi si fanno, e ha anche occasione di imprendere molte ricerche che altrimenti non potrebbe fare. S'intende che a questa mia preghiera metto come condizione esplicita che il professore debba pagare un congruo affitto. Concludendo, quindi, io non vorrei escluso il concetto della sopraelevazione d'un piano per abitazione. La spesa non potrebbe esser grande dal momento che si deve già fare il tetto e mettere delle buone fondamenta, perchè l'edificio deve essere solido in modo da prestarsi per un futuro ampliamento. Ripeto che il mio desiderio è collegato alla condizione che il professore paghi un congruo affitto.

PAGANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANINI, *relatore*. Circa il dubbio che espresse il senatore Grassi sulla nomenclatura di quegli Istituti a me sembra, e l'Ufficio centrale pensa, che sia sufficiente questa dichiarazione, che cioè i quattro Istituti dei quali s'intende tratti l'articolo 1° di questo disegno di legge sono quegli stessi menzionati nella relazione ministeriale alla Camera dei deputati nella proposta di legge n. 1091 e cioè i quattro Istituti di Fisiologia generale - Istituto di anatomia fisiologica e chimica fisiologica - Istituto di farmacologia - Istituto di anatomia umana. Questi

sono i quattro Istituti di cui tratta l'art. 1° di questo progetto di legge.

GRASSI. Sono cinque.

PAGANINI, *relatore*. Due sono compresi in una sola cifra. Questa dichiarazione io credo che sia sufficiente per eliminare lo scrupolo cui accennava il senatore Grassi.

Quanto alla seconda proposta che egli fa, l'Ufficio centrale ha qualche dubbio sulla opportunità di consentire in essa. La spesa non è indifferente: non si tratta di un solo Istituto, perchè evidentemente bisognerebbe trattare alla stessa stregua non solo questi cinque Istituti, ma tutti quelli che si trovano nelle identiche od analoghe condizioni. In secondo luogo si dice di far pagare il fitto ai professori: ma allora bisognerà lasciare la facoltà ai docenti di occupare questi alloggi o di andare altrove. Tuttò questo mi pare che complichì già la cosa: e poi vi sarà la questione di docenti singoli e docenti con larga famiglia. A chi si dovrà provvedere? Queste considerazioni mi sembra che complichino l'organizzazione della legge, e quindi l'Ufficio centrale non può consentire nella proposta del senatore Grassi.

LANCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI. Il progetto di legge che è sottoposto alla approvazione del Senato, oltre le questioni le quali sono state già accennate dal senatore Grassi, che riflettono la costruzione della *civitas studiorum*, ne contiene un'altra molto grave che si riferisce al problema molto più generale e serio delle costruzioni governative in Roma. Non sono che pochi mesi che il Ministero ha domandato al Parlamento l'approvazione di un credito di 47 milioni circa per la costruzione di edifici governativi in Roma per la sede di nuovi Ministeri, ed alle osservazioni che sono state rivolte ai proponenti di questa legge, che forse la cifra non era sufficiente per i bisogni che si cercava di coprire con questa richiesta, è stato risposto che i calcoli erano stati eseguiti in modo largo. Ora, a poche settimane di distanza da questa legge, ne vien subito presentata un'altra con cui ci si domandano tre milioni, i quali non servono proprio per la costruzione, ma per mandar via gli inquilini che occupano gli edifici esistenti nell'area, ove dovrà sorgere il palazzo del Ministero dell'interio. Ma questa condizione di

cose il Governo doveva conoscerla benissimo quando propose la legge per la concessione dei 47 milioni, nella qual legge erano specificatamente indicati i terreni di via Panisperna.

Ecco dunque, oltre i 47 milioni che il Governo ha domandato e che sono stati concessi, un primo passo per la concessione di altri tre milioni. Noi siamo lieti di metterli a disposizione del Governo, giacchè si tratta di sistemare degnamente e convenientemente gli istituti governativi di Roma; ma io mi preoccupo specialmente di questa prima richiesta supplementare, fatta a pochi giorni di distanza dalla approvazione della somma generale domandata, giacchè a me sembra che questa condizione di cose doveva essere a conoscenza del Governo.

E mi preoccupo di questo fatto, perchè la richiesta dei 47 milioni non era corredata da progetti, da disegni, da calcoli che potessero confortare il Senato nell'accordare questi fondi. Una delle difficoltà più gravi che s'incontrano nel fabbricare in Roma è quella delle fondamenta. Si è veduto il disastro accaduto nella costruzione del palazzo delle ferrovie, dove forse un terzo dei capitali assegnati per l'intero edificio è stato assorbito dalle spese necessarie per le fondamenta; e vedrete adesso quello che accadrà nella costruzione del palazzo del Ministero dei lavori pubblici, il cui sottosuolo è, anch'esso, traforato da gallerie.

Ora, il saggio del sottosuolo, specialmente nell'edificio che deve sorgere a via Panisperna, per cui si domanda questa cifra, non è stato fatto, e rappresenta un'incognita grave.

Io credo, perciò, che bisognerebbe procedere un po' più cauti, per non dovere poi votare una legge come quella approvata recentemente per l'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia.

Questi fatti, in Roma, accadono purtroppo frequentemente e bisognerebbe provvedere. Valga, per esempio, la costruzione del palazzo di Belle Arti a villa Giulia, preventivata con una spesa di 900 mila lire, mentre la spesa effettiva è arrivata a circa due milioni.

Come ho detto, questi sono fatti che bisogna evitare.

Un'altra questione sulla quale desidererei avere qualche spiegazione dall'onor. ministro è questa: che cosa c'entra con questa richiesta

di 3 milioni, per poter occupare i terreni di via Panisperna, la *civitas studiorum*? e perchè in questa legge si fa per ben due volte richiamo alla legge 2 luglio 1911 per la sistemazione della *civitas* predetta?

Sopra questo punto pregherei l'onor. ministro dei lavori pubblici di volermi fornire qualche esauriente spiegazione. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Mi consenta il Senato di rispondere brevi parole alle osservazioni che sono state fatte a proposito del disegno di legge in discussione.

Innanzi tutto le spiegazioni date dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale al senatore Grassi, per quanto si riferisce al numero ed alla qualità degli Istituti in questa legge considerati, mi sembrano esaurienti.

Tuttavia posso aggiungere questo, che, siccome la somma di 3 milioni è la risultante dei progetti per i diversi Istituti, e poichè negli atti dell'altro ramo del Parlamento sono espressamente indicati gli Istituti stessi ai quali si intende di provvedere, non può cader dubbio da parte di chicchessia, e la Corte dei conti non potrà sollevare alcuna eccezione o, se la solleverà, sarebbe assai facile rimuoverla.

Sull'altra questione, anche essa sollevata dall'onor. senatore Grassi, e cioè che si possa permettere di sopra elevare un piano per costruire le abitazioni ad uso dei professori, se me lo consente il Senato, mi associerei molto volentieri ai dubbi e alle riserve fatte dal relatore dell'Ufficio centrale; e tanto più credo mio dovere di associarmi a quei dubbi e a quelle riserve, in quanto la relazione dell'Ufficio centrale chiude precisamente col voto che i progetti siano preparati in guisa da contenere la spesa nei limiti della somma autorizzata.

E, a proposito di questo, risponderò all'onorevole Lanciani per dire che i progetti che servirono di base alla richiesta dei 47 milioni, contenuta in una legge che il Senato approvò nell'estate scorso, furono il risultato di lunghi e diligenti studi.

Certo a Roma, come altrove, il sottosuolo può presentare delle sorprese, ma i nostri tecnici fecero studi così accurati che affidano

il Governo che la spesa, salvo eventi straordinari, come quello di un eccessivo costo della mano d'opera o di un notevole aumento nel prezzo dei materiali, non dovrebbe aumentare. Il Governo ha fiducia che la spesa sarà contenuta nei limiti della somma autorizzata e posso aggiungere, per acquetare la coscienza finanziaria del senatore Lanciani, che recentemente l'onorevole Presidente del Consiglio ha diramato una circolare ai ministri che hanno interesse nella costruzione dei fabbricati, ai quali si deve provvedere con la somma di 47,000,000, per raccomandare appunto che i progetti esecutivi siano condotti in modo da contenere la spesa precisamente nei limiti della somma autorizzata dal Parlamento.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Prendo la parola per rilevare un errore materiale incorso nella legge presentata alla Camera dei deputati, nella quale si enumerano gli Istituti che debbono essere costruiti. È detto: 1° Istituto di anatomia comparata e di fisiologia generale riuniti, e sta bene; 2° Istituto di anatomia fisiologica e di chimica fisiologica. La *fisiologia* è divenuta *anatomia fisiologica*! È scomparsa dal novero delle scienze, non è più la scienza centrale di tutte le discipline della natura; è diventata una modesta e semplice anatomia fisiologica.

Non so chi sia l'autore di questa curiosa metamorfosi. Chi ha compilato il testo della legge certo non aveva competenza per creare una nuova denominazione restrittiva alla scienza che io modestamente professo. Ma è strano che nessuno nel Parlamento abbia rilevato l'errore e proposto di correggerlo.

Giacché ho la parola, mi si consenta di insistere sulla proposta già fatta dall'onor. Grassi relativa agli alloggi dei direttori degli Istituti sperimentali. Le obiezioni del relatore non mi hanno convinto. Nei primi progetti compilati per i nostri Istituti universitari, ad imitazione di quelli di tutte le principali Università, specialmente degli istituti universitari europei ed americani, era annesso l'alloggio per i direttori e per le loro famiglie. Poi fu ordinato di ridurre i piani progettati, escludendo i vani destinati agli alloggi. Se ciò recasse una rilevante economia di spesa, senza nuocere all'efficacia della direzione scientifica degli Istituti, io non avrei

nulla da obiettare. Ma se invece si ammette che i professori che dirigono gli Istituti, per fruire dell'alloggio, dovrebbero sottostare a una ritenuta corrispondente al prezzo adeguato della pigione; si comprende che il Governo, concedendo l'alloggio ai direttori, non farebbe che un investimento di capitale con poco più di spesa, dedicando per l'alloggio una parte di quegli ambienti che da principio, finché l'istituto non abbia assunto il suo pieno sviluppo, non sarebbero occupati perché superflui ai bisogni.

La questione degli alloggi è di una gravità immensa, specialmente a Roma. Io prevedo che quando sarà sorto il nuovo Istituto fisiologico mi troverò in grande imbarazzo per trovare un'abitazione che non sia troppo lontana dall'istituto che dovrò dirigere, e questo porterà con sé oltre un dispendio maggiore, una perdita di tempo prezioso per chi è abituato ad utilizzare il tempo come moneta, a vantaggio degli studi e del progresso scientifico.

Certo è che in tutti gli istituti moderni delle grandi Università tedesche vi è l'abitazione per il direttore. Di ciò si tenne conto quando si crearono nel piano di Panisperna i primi Istituti scientifici universitari. Anche a Roma ci sono tre Istituti di scienze sperimentali che sono provvisti di alloggio per i rispettivi direttori e famiglie e sono: l'Istituto fisico, l'Istituto chimico e l'Istituto botanico. Perché non continuare colla stessa larghezza di vedute anche per i nuovi Istituti, provvedendoli di alloggi? Una eccezione in favore dei detti tre Istituti non mi sembrerebbe opportuna né equa.

CEFALY (*interrompendo*). Ma di questo passo si dovrebbe dare l'alloggio a tutti gli impiegati...

LUCIANI. Per tutti, se fosse possibile; ma certo i professori non sono semplici impiegati e quelli tra loro che, coltivando la scienza pura, hanno dedicata tutta la vita all'ideale, sono meritevoli d'incoraggiamento, di rispetto e di tutti i mezzi che possano facilitare il loro nobile compito.

CEFALY. Gabinetti scientifici sì, ma non alloggi...

LUCIANI. Lei non è abbastanza competente per parlare di questo argomento; non sa quello che si fa all'estero a favore dei cultori della scienza. (*Rumori, interruzioni*).

CEFALY (*interrompendo*). È vergognoso che si venga qui a discutere di interessi personali.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio e di non interrompere.

LUCIANI. Non parlo per interesse personale. Io credo che ai direttori debba esser dato l'alloggio annesso all'Istituto perchè meglio possano adempiere alle loro funzioni: non per risparmiare loro una spesa, ma perchè possano, senza disagio e perdita di tempo, sorvegliare continuamente i lavori che vi si compiono.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Credo che le spiegazioni date dal mio collega del tesoro abbiano tranquillizzato il senatore Lanciani, il quale soprattutto deve fidare sulla preoccupazione che il ministro del tesoro ha detto essere stata sua principale cura fin dal principio, come risulta dalle dichiarazioni fatte alla Camera dal Presidente del Consiglio e come risulta anche dalla azione espletata per la composizione degli uffici, perchè non si superino i preventivi fatti, ed affinchè non si abbiano a verificare quelle delusioni di cui abbiamo avuto troppo dolorosi esempi.

Spero, dunque, che l'onor. Lanciani vorrà dichiararsi soddisfatto della dichiarazione del ministro del tesoro a cui mi associo completamente.

Voci: Ai voti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La spesa di lire 47,618,000 autorizzata dalla legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione degli edifici da destinarsi a sede degli uffici dello Stato nella Capitale è aumentata di lire 3,000,000, per provvedere alla costruzione dei nuovi edifici della Facoltà medica della Regia Università di Roma.

A tale aumento di spesa e alla iscrizione dei fondi relativi sarà provveduto coi mezzi e nei modi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 5 della medesima legge 18 luglio 1911, n. 836.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzato lo storno della somma di lire 299,946.65, iscritta al conto dei residui del capitolo 221 « Spese di sistemazione del palazzo demaniale adibito a sede della Direzione generale delle carceri di Roma e di acquisto eventuale di aree adiacenti di proprietà del municipio di Roma » del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, al conto dei residui del capitolo 175-IV « Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno giusta la legge 18 luglio 1911, n. 836 » del bilancio passivo medesimo. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

CROCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge riguardante il riordinamento dei Regi educatori di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Croce della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

SAN MARTINO ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO ENRICO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra il disegno di legge: « Conversione in legge dei Reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. San Martino della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Reale decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Manassei della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna, di voler procedere all'appello nominale.

(TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretarii procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arrivabene.

Bacelli, Baldissera, Barracco Giovanni, Bava Beccaris, Beneventano, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta, Bozzolo.

Carafa, Caravaggio, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cefaly, Cerruti, Croce.

Dalla Vedova, D'Ayala-Valva, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Sonnaz, Di Prampero.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Franchetti, Frasara.

Garofalo, Gatti-Casazza, Giordano-Apostoli, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lanciani, Lanza, Levi Ulderico, Lojodice, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Manno, Maragliano, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra.

Paganini, Pedotti, Perrucchetti, Petrella, Petrilli, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rolandi-Ricci, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Saladini, San Martino Enrico, Schupfer, Serena.

Tami, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Vignoni Giuseppe.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	83
Favorevoli	78
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia:

Senatori votanti	83
Favorevoli	76
Contrari	7

Il Senato approva.

Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali:

Senatori votanti	83
Favorevoli	75
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agl'impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	83
Favorevoli	75
Contrari	8

Il Senato approva.

Riscatto della ferrovia Livorno-Vada:

Senatori votanti	83
Favorevoli	75
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Reali decreti 31 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione monetaria in Tripolitania e in Cirenaica:

Senatori votanti	83
Favorevoli	78
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e in Cirenaica:

Senatori votanti	83
Favorevoli	75
Contrari	8

Il Senato approva.

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano:

Senatori votanti	83
Favorevoli	75
Contrari	8

Il Senato approva.

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno:

Senatori votanti	83
Favorevoli	68
Contrari	15

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 20, alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 788);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 723);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 24 maggio 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXLVII.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Giuramento del senatore Boito (pag. 8253) — Approvasi, senza discussione, il progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 788) (pag. 8253) — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-1913 » (N. 723) (pag. 8260) — Nella discussione generale parlano i senatori Torrigiani Luigi (pag. 8260), Bettoni, relatore (pag. 8261), Astengo (pag. 8265) e il ministro delle finanze (pag. 8263, 8265) — Chiusa la discussione generale, si approvano i capitoli fino al 201 (pag. 8282) — Il ministro delle finanze fa una dichiarazione al capitolo 202 (pagina 8282) che è dal Senato approvato coi rimanenti capitoli e i riassunti per titoli e per categorie (pag. 8282, 8309) — Presentazione di una relazione (pag. 8309) — Votazione a scrutinio segreto e suo risultato (pag. 8310) — Avvertenza del Presidente (pag. 8310) — Il Senato è convocato a domicilio (pag. 8310).*

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro e delle finanze.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento del senatore Boito.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Boito Arrigo, di cui il Senato in una precedente seduta ha convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Blaserna e Monteverde di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Arrigo Boito è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Arrigo Boito del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 788).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli, che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	455,286.85	
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,950	»
3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1ª classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario ge- nerale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	20,000	»
4	Ministero - Spese d'ufficio	58,000	»
5	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	2,000	»
6	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali.	39,000	»
7	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero.	14,900	»
8	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	14,000	»
9	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	300	»
10	Acquisto di decorazioni	9,000	»
11	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	140,000	»
12	Spese postali	44,060	»
13	Spese segrete	100,000	»
14	Spese di stampa	45,000	»
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,000	»
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
17	Compensi per lavori straordinari	32,390	»
	<i>Da riportarsi</i>	1,051,886.85	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	1,051,886.85
18	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio . .	2,000 »
19	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	16,000 »
20	Spese casuali	12,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato.	22,080 »
		1,103,966.85
	Debito vitalizio.	
22	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	420,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	14,000 »
		434,000 »
	Spese di rappresentanza all'estero.	
24	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	759,500 »
25	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	978,300 »
26	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	91,400 »
27	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	52,520 »
28	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale delle Legazioni (Spese fisse)	1,876,600 »
29	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati (Spese fisse)	2,853,620 »
30	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse).	111,500 »
31	Somma destinata ad indennizzare gli uffici diplomatici e gli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria delle perdite loro derivanti dalla soppressione di alcuni diritti consolari a termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,223,440 »

	<i>Riporto</i> . . .	7,223,440 »
32	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	6,000 »
33	Assegni ed indennità diverse ad impiegati locali della R. Legazione in Addis Abeba e all'agente in Harrar	40,440 »
34	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	350,000 »
35	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero.	42,500 »
36	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	122,000 »
37	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, di cultura e simili	83,600 »
38	Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	20,000 »
39	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero .	74,960 »
40	Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	140,000 »
		8,102,940 »
	Spese diverse.	
41	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero. .	384,220 »
42	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	291,000 »
43	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti	160,400 »
44	Spese eventuali all'estero.	135,000 »
45	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per la conservazione di libri e carte di archivio all'estero	12,000 »
46	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria.	19,000 »
47	Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale	25,000 »
48	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri.	251,400 »
49	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	13,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,291,420 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,291,420 »
50	Spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905 per la creazione di un istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma (Legge 16 agosto 1906, n. 475)	32,000 »
51	Concorso nelle spese per l'ufficio internazionale d'igiene pubblica avente sede a Parigi, di cui la convenzione 9 dicembre 1907 (Legge 5 luglio 1908, n. 377)	15,625 »
	Spese per le regie scuole italiane all'estero.	1,339,045 »
52	Competenze al personale delle RR. scuole all'estero	1,752,111.20
53	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	190,000 »
54	Scuole sussidiate	176,115 »
55	Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizioni	115,000 »
56	Spese generali per le scuole italiane all'estero	199,436.07
57	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	109,237.73
	Spese per le Colonie italiane d'Africa.	2,541,900 »
58	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	6,350,000 »
59	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia della Somalia italiana	3,629,000 »
60	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	130,380 »
61	Personale della Direzione centrale degli affari coloniali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,400 »
62	Assegni ai sultani di Obia e dei Migiurtini	9,000 »
63	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle regie navi e dei sambuchi armati nelle acque dell'Eritrea e della Somalia italiana	650,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,772,780 »

	<i>Riporto</i>	10,772,780 »
64	Spese pel funzionamento del Consiglio coloniale, per acquisto di pubblicazioni di carattere coloniale e sussidi per studi, pubblicazioni ed esperimenti dello stesso carattere, sovvenzioni ad istituti vari di carattere coloniale e spese varie nell'interesse delle due colonie	124,240 »
		10,897,020 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
65	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	3,000 »
66	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
67	Assegnazione straordinaria per opere pubbliche ed altre spese varie afferenti la Colonia della Somalia italiana (legge 20 marzo 1910, n. 129) (Spesa ripartita) (2 ^a rata)	330,000 »
68	Assegnazione straordinaria per l'estensione graduale dell'amministrazione diretta fino alla linea di Dolo-Lugh-Acaba-Dafet-Scidle nella Somalia italiana (legge 18 luglio 1911, n. 864) (Spesa ripartita) (2 ^a rata)	1,200,000 »
		1,533,000 »
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
69	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	365,702 »
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	Spese generali.	1,103,966.85
	Debito vitalizio	434,000 »
		1,537,966.85
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i>	1,537,966.85
Spese di rappresentanza all'estero		8,102,940 »
Spese diverse		1,339,045 »
Spese per le scuole italiane all'estero		2,541,900 »
Spese per le colonie italiane d'Africa		10,897,020 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	24,418,871.85
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese generali.		1,533,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria	1,533,000 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	25,951,871.85
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>		365,702 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		25,951,871.85
Categoria IV. — Partite di giro		365,702 »
	Totale generale	26,317,573.85

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge, col quale si approvano gli stanziamenti testè letti:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 20 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Debbo osservare che nell'esemplare che è stato stampato, all'articolo unico testè letto dall'onor. Presidente, è incorso un errore di stampa, poichè in esso è detto « ... l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 20 giugno 1913 ». Si deve invece dire: « ... al 30 giugno 1913 ». È un semplice errore di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattandosi di articolo unico, procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 723).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. In questi momenti in cui il pensiero, le aspirazioni, le energie degli Italiani, sono rivolte alla gloriosa guerra che si combatte per l'onore, per la grandezza della patria e per la civiltà, è naturale che il Parlamento consideri l'approvazione dei bilanci, come semplice atto amministrativo, prescindendo da ogni speciale particolare discussione.

Nella diligente relazione che ci sta davanti, trovo però posta una questione della massima importanza per l'avvenire finanziario del paese, quella cioè che riflette la riforma dei tributi locali, questione gravissima sulla quale domando al Senato di poter esporre qualche breve considerazione.

Province e comuni furono spesso dal legislatore considerati ad una stregua troppo unilaterale, quasi che nel loro complesso non costituissero, appunto, l'intera nazione.

Comuni e province, pressati da sempre crescenti esigenze di spese, sia pure necessarie, per igiene, beneficenza, viabilità, istruzione ed altri importanti servizi, non hanno ormai più mezzi di sopperirvi, senza assoluta iattura delle loro già stremate finanze; mentre molte spese obbligatorie di carattere evidentemente statale, continuano a gravare i loro bilanci.

Convengo che la immediata assunzione di queste spese allo Stato creerebbe gravi difficoltà per la economia generale del suo bilancio, ma alle province specialmente, una delle principali invocate riforme, che sarebbe forse di facile attuazione, si è resa oramai urgente, necessaria.

Conseguenza delle spese obbligatorie alle quali ho accennato, è l'impressionante aumento della sovraimposta in una misura tale che per molte province supera quella del tributo diretto dovuto allo Stato! Esse sono costrette a compiere, non voglio dire una specie di spogliazione, ma certo una evidente, enorme ingiustizia, perchè devono domandare per servizi di generale utilità, come strade, manicomii, brefotrofi ed altri, le risorse necessarie per i loro bilanci, unicamente alla proprietà fondiaria, quando non sarebbe, mi pare, difficile trovare il modo, senza danno del bilancio dello Stato, di dare alla provincia facoltà di attingere ad altre fonti di ricchezza, facendo così equamente concorrere alle spese di comune vantaggio, tutte le classi di cittadini che di esse si giovano.

Non intendo, nè penso mi consentirebbe il Senato, di entrare nel merito della questione mi limito perciò a far plauso alla relazione che con tanta lucidità e franchezza, ha toccato questo importantissimo argomento, e ad esprimere il desiderio che l'onorevole ministro possa darci affidamento che il Governo, ritornata la

calma, ripreso l'andamento normale degli affari dello Stato, vorrà far pago il voto della nostra Commissione di finanze; la quale si è resa fedele interprete degli impellenti bisogni, delle aspirazioni e domande esposte in tutti i modi dalle provincie e dai comuni; affermando coll'autorità sua, la necessità di togliere questi vitali organi dello Stato, dalle difficoltà quasi insormontabili in cui si dibattono, per mancanza appunto di un equo, razionale assetto dei tributi locali. (*Approvazioni*).

BETTONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole senatore Torrigiani per aver confortato con la sua parola autorevole la raccomandazione, che la Commissione di finanze ha fatto non solo quest'anno, ma che viene facendo da parecchi anni, perchè il Governo voglia provvedere alla riforma dei tributi locali, cosa assolutamente necessaria per il buon funzionamento dei bilanci dei comuni e delle provincie.

Come ha ben detto il senatore Torrigiani, per quanto riflette soprattutto le finanze delle provincie, esse non attingono le loro risorse che da un solo cespite, delle ricchezze comuni, e cioè dalla sovrainposta. Evidentemente il Governo non si è estremamente preoccupato fino ad oggi di venire in aiuto alle provincie con quelle provvidenze, che furono suggerite autorevolmente dall'amico Torrigiani (il quale è amministratore egregio d'una delle provincie più importanti del Regno); perchè in questi ultimi tempi, forse, l'aumentata prosperità delle terre e quella dei fabbricati ha alimentato la speranza che tale crescente ricchezza possa essere sufficiente a far fronte ai nuovi bisogni. È vero, l'agricoltura, in questi ultimi anni, in quasi tutte le ragioni d'Italia, è stata più rigo- gliosa che mai, nuovi frutti, nuove iniziative, nuove risorse hanno dato risultati notevoli. Da qui un minor peso apparente per pagare i nuovi balzelli. E così pure, i fabbricati dappertutto sono venuti crescendo di valore, sono aumentate le pigioni e quindi si sono avuti nuovi mezzi di far fronte alle nuove imposte.

Ma questo è un fatto che può, anzi deve arrestarsi, ed allora che cosa faranno i comuni e le provincie per far fronte alle nuove imposizioni che corrispondano ai loro bisogni? È stato detto alla Camera da qualcuno, o dell'attuale

Governo o del precedente: « ma è sempre la stessa borsa che paga, e perchè volete caricare lo Stato di quelle spese che dite i contribuenti non possono pagare ai comuni ed alle provincie? »

Ma questo non è ragionamento sufficiente perchè le fonti che ha il Governo per potersi procurare nuove risorse sono ben diverse da quelle che hanno i comuni e le provincie. Mi basterà accennare ad uno solo di questi mezzi, vale a dire quello delle spese e delle entrate voluttuarie, che dipendono dai monopoli.

Il Governo può eventualmente, con un tratto di penna, aumentare le entrate dei tabacchi senza che l'onere sia gravemente sentito dai contribuenti essendo pagato da chi vuole e non da chi non ha l'abitudine di fumare.

Il Governo insomma ha dei mezzi per aumentare i suoi redditi, che i comuni e le provincie non hanno; onde ben a ragione la Commissione di finanze fa insistenza di non lasciarsi venire l'acqua alla gola e pensare ad una riforma che possa mettere in quiete i bilanci comunali e provinciali. Seguitando come ora d'altronde, comuni e provincie non sapranno come sopperire ai loro bisogni che crescono tutti i giorni. Ogni giorno infatti si obbligano i comuni a nuove provvidenze igieniche e le provincie ad aumentare le spese specialmente per le strade e per i mentecatti.

Le strade si vogliono continuamente migliorate ed il fatto dei nuovi mezzi di trasporto, specialmente automobilistici, aggiungono oneri e difficoltà.

Tutto questo ci obbliga a suggerire al Governo che provveda, tanto più che studii seri in proposito sono già stati fatti. Un progetto fu presentato due anni fa dal Ministero dell'onorevole Sonnino; altri studi furono fatti dall'onorevole Lacava, che compilò rilievi speciali intorno a tutte le tasse locali.

Il Ministero delle finanze possiede dunque un certo quantitativo di studi e di documenti che possono dargli modo di risolvere il problema quando, come ben ha detto l'onorevole Torrigiani, e come già ha sostenuto la Commissione di finanze, i tempi siano più sereni di quel che non siano oggi, date le condizioni di guerra in cui ci troviamo.

E poichè ho la parola, mi permetto di fare qualche altra breve osservazione.

La Commissione di finanze si è compiaciuta, con l'onorevole ministro, il quale dopo tanto insistere, da parte appunto della Commissione nostra, ha voluto nominare una Commissione speciale che deve studiare la riforma dei tributi riguardanti l'energia elettrica. L'onor. Colombo, che fa parte della nostra Commissione di finanze e che fino a pochi anni fa fu anche autorevole relatore di questo bilancio, ebbe più volte ad insistere perchè fosse esaminata questa importante questione, che riflette una delle ricchezze più grandi del nostro paese, quella cioè di utilizzare il più largamente possibile l'energia idraulica che può essere tradotta in energia elettrica.

E siccome la tassa che riflette l'energia elettrica adoperata come energia termica, è assolutamente proibitiva, l'onor. nostro collega Colombo con l'autorità e con la competenza, che egli ha altissima e da tutti riconosciuta, raccomandò al Governo fino da molti anni or sono tale questione, e la Commissione di finanze, anche per rispetto a questa opinione autorevolissima e giustissima, continuò pure a raccomandare la cosa. Fu dietro queste insistenze che l'onor. ministro, avendo ascoltato la nostra esortazione, nominò una Commissione la quale, a quanto si dice, è vicina a terminare i suoi studi, ed io confido che da questi studi possano scaturire quelle tali rinnovazioni riflettenti questi tributi, che possono dar modo non solo di ottenere un maggiore introito da una tassa che ora è quasi negativa, ma eziandio dare al pubblico il modo di usufruire, con larghezza, di una energia che fino ad ora è stata scarsamente adoperata.

Una parola di encomio io voglio poi tributare per il servizio che prestano le guardie di finanza.

Questo Corpo, che ha avuto per recenti disposizioni un riguardoso trattamento, ottenendo riforme abbastanza sensibili, ha dato in questi ultimi tempi prove veramente egregie del suo valore militare, tali che è bene di incoraggiare giacchè dimostra ch'esso risponde non solo a tutte le speranze che il Parlamento ed il Paese aveva posto in lui, nel disimpegno dei suoi speciali uffici, ma che è degno di ogni considerazione quale ausilio all'esercito, come l'ha provato in Libia, combattendo valorosamente. (Approvazioni).

E tanto più mi preme di dire questo in quanto nella relazione che ho avuto l'onore di dettare per incarico della Commissione di finanze, ebbi a rilevare i guai che sono successi in questi ultimi anni a riguardo specialmente delle frodi sulle tasse di fabbricazione, e particolarmente sugli spiriti.

Certamente questi guai non si debbono attribuire a minore sorveglianza da parte delle guardie di finanza, perchè detta sorveglianza è sempre stata fatta in modo perfetto; essi si debbono invece alla maggiore astuzia dei frodatori la quale ha potuto, pur troppo spesso, soverchiare l'opera loro attiva ed intelligente.

Mi preme quindi di non essere frainteso per quanto ho avuto l'onore di dettare nella relazione presentata al Senato.

Infine, non posso che compiacermi dell'opera del Ministero delle finanze il quale, attraverso alle cifre segnate nel bilancio di previsione, ha dimostrato come l'antica tradizione di questa Amministrazione benemerita continui ad essere preziosa e lodevolissima.

Io non posso che rallegrarmi nel vedere come le entrate, appunto per questa cura solerte e diuturna degli amministratori e del ministro, siano sempre in crescente aumento, e non posso altro che fare una raccomandazione vivissima all'onor. ministro, perchè voglia nella sua sagace opera continuare nella strada ch'egli si è fino ad ora tracciata.

In questi giorni si è sentito più volte, non so se a ragione o a torto (non lo indago e non ne domando dichiarazione all'onor. ministro), parlare di possibili nuovi monopoli sugli spiriti, sullo zucchero e su altro ancora.

Io non sono affatto del parere che lo svolgersi della finanza dello Stato possa avere delle limitazioni o degli inciampi. Può venire anche il momento opportuno di qualche rinnovazione nei sistemi tributari e nei sistemi di tassazione dello Stato, ma è certo che avendo affrontato un problema gravissimo, come quello del monopolio delle assicurazioni (al quale auguro i risultati migliori) sarebbe forse imprudenza il pensare subito a delle innovazioni dello stesso genere, che potrebbero aggravare o mutare profondamente l'assetto economico del Paese.

Per conseguenza, raccomando all'onorevole ministro delle finanze che in simili questioni proceda con la massima circospezione.

Dopo di che non ho altro che formare l'augurio che colla sua sagace direzione che da tre anni egli esercita dando prova così convincente di sapienza amministrativa e finanziaria, possa contribuire sempre più alla floridezza delle finanze dello Stato italiano. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori: opportunamente, nella relazione dell'onor. Bettoni, e nelle parole dell'onor. Torrigiani, si osservava che il momento di una grande discussione finanziaria non è propizio, perchè, mentre si maturano nuovi destini e nuove condizioni allo stato economico italiano, è opportuno attendere che i fatti siano compiuti, onde ne sorga quel migliore assetto che è nell'animo di tutti, e che certamente darà all'Italia anche quello splendido avvenire economico, che oggi così valorosamente afferma nel campo militare. Tuttavia sono grato agli onorevoli Torrigiani e al relatore di aver toccato qualche argomento attinente alle finanze, perchè questo mi dà occasione di fare delle semplici e brevissime dichiarazioni.

La prima di queste è che io sono profondamente riconoscente all'onor. Bettoni e alla Commissione di finanze del Senato, non soltanto per le espressioni benevole con le quali si volle giudicare la modesta opera mia, ma per il lavoro veramente chiarissimo e profondo col quale, senza volere una soluzione delle gravissime questioni che tuttavia sapremo un giorno affrontare, ha voluto segnalarle all'attenzione del Governo. Ed io li ringrazio tanto più, in quanto che i nostri concetti collimano nella coscienza che abbiamo di dover maturare i problemi cui si è accennato.

Innegabilmente la questione più grave, che giustamente l'onor. Torrigiani ha chiamata davanti al Senato, è quella che riflette i tributi locali, questione che si potrebbe dire annosa, intricata, e che ogni giorno fa sentire più forte l'aculeo di una risoluzione che assolutamente s'impone. Disconoscere questa questione, e dire che il Governo non se ne deve interessare, non è certamente possibile.

I comuni, come diceva l'onor. Torrigiani, si trovano ogni giorno assaliti, non soltanto, ma

percossi, da una quantità enorme di bisogni, che traggono la loro esistenza e la loro ragione di essere nella vita più fervida, più attiva, che va svolgendosi, e che produce il fenomeno di rendere sempre più difficile il distinguere dove l'azione del Governo deve intervenire, e dove invece deve bastare l'azione degli enti locali.

È un intrecciarsi d'interessi che, mentre da una parte toccano tutta l'attività dei cittadini, dall'altra non trovano adeguata soluzione nelle risorse che ciascun ente ha per risolverli.

Lo Stato ha risorse assai diverse e più preziose, più forti che non abbiano i comuni e le provincie. Per contro, legati come sono comuni e provincie, da una legislazione che risponde ad un concetto molto arretrato delle loro funzioni, non possono alla loro volta adempiere a questi bisogni che, direi, sono quelli più diretti; cosicchè si osserva il fenomeno che mentre più sensibili sono i bisogni dei comuni e delle provincie, altrettanto più scarse sono le loro risorse.

Ora, è compito del Governo di armonizzare tutto questo. Il Governo deve distinguere quale è la funzione che deve esercitare, che è demandata ai suoi uffici, e quali siano i bisogni cui devono provvedere gli enti minori, e cioè i comuni e le provincie.

Lasciare che s'intorbidi di più quest'azione, la quale presenta ora tanti inconvenienti, sarebbe creare uno stato di cose sempre più grave. Non vi può essere contestazione sulla necessità di studiare accuratamente questa riforma dei tributi locali.

L'Italia, io dicevo un momento fa, attraverso un periodo glorioso per le armi, e di splendore per l'esercito e per l'armata; di questo periodo noi affrettiamo la fine, nel senso di affermare innanzi a tutto il mondo la potenzialità non solo militare, ma eziandio economica del nostro paese.

Attraversato questo periodo in cui le armi, certamente vittoriose, avranno raggiunto lo scopo al quale l'Italia mira, essa avrà il dovere di affrontare le altre questioni che toccano la sua vita; di affrontarle con animo risoluto, onde dimostrare che, dopo raggiunto il suo assetto militare, dopo la gloriosa guerra, sente il bisogno di raggiungere il suo assetto economico: e con le energie che trarrà dall'esempio che viene dal valore dei suoi sol-

dati, l'Italia affronterà i grandi problemi economici e finanziari, sicura di riuscire a quella gloria e a quella posizione altissima, che il nostro esercito e la nostra armata le hanno assegnato. (*Approvazioni vivissime*).

Io quindi posso assicurare il senatore Torrigiani che il problema non è sfuggito al Governo, ma che questo sente il dovere di profondamente esaminarlo.

L'onorevole relatore ha accennato ad altre questioni, oltre quelle portate nella sua chiara relazione. Accennava, un momento fa, alla necessità di provvedere a che le risorse che provengono, specialmente dalle tasse di fabbricazione, abbiano il loro completo svolgimento. Ricordo al Senato che io ritengo di aver adempiuto agli impegni presi dinanzi al Parlamento; allorché irruperono gli scandali che dimostrarono come, specialmente per la tassa di fabbricazione, gravi frodi si avveravano. Io ho avuto cura di dimostrare la coscienza che avevo del mio dovere, ed ho procurato che queste frodi fossero perseguitate in confronto di chiunque. Non era possibile tollerare alcun riguardo o privilegio; ed i fatti, ultimamente, hanno dimostrato che la giustizia ha proceduto serenamente.

Ed a questo punto ringrazio vivamente l'onorevole relatore delle parole che egli ebbe per le nostre guardie di finanza, e per tutti coloro che sono incaricati di questi speciali servizi.

Le guardie di finanza hanno testè dimostrato nella guerra in Libia quale profondo patriottismo, quale altissimo sentimento del dovere esse abbiano; io traggo da ciò i migliori auspici. Ho sentito una volta formulare l'accusa che in quel Corpo si fossero introdotti sentimenti troppo militari, i quali potessero andare lontanamente a detrimento del servizio, che esso deve compiere.

I fatti hanno dimostrato che questo non è. Allorché lo Stato ha sotto di sé un Corpo disciplinato e veramente forte, che ha alto il sentimento del dovere e della dignità, può fare quel che vuole di esso; in qualunque momento troverà in lui le preziose qualità che, come si sono manifestate sul campo di battaglia (*Approvazioni*), si manifesteranno nella lotta quotidiana contro la frode. E quindi le nostre guardie di finanza, che hanno voluto anch'esse scrivere la loro pagina di gloria, troveranno la forza e

l'entusiasmo di compiere il servizio in difesa dell'erario, con quelle virtù per le quali io sento per loro viva riconoscenza. (*Approvazioni*).

Del resto credo che a ciò contribuiranno, come contribuiscono, anche gli altri funzionari adibiti a questo servizio, perchè io penso che sia interesse non solo finanziario, ma interesse morale, che il contribuente sappia che chi deve pagare paga, e che si deve essere inesorabili contro coloro che (dirò la brutta parola) truffano il denaro dello Stato.

Dopo gli ultimi avvenimenti, presi dinanzi al Parlamento un impegno, che spero di tradurre presto in atto.

Infatti, ho pronto un progetto di legge, nel quale si riformano in parte le disposizioni che toccano le tasse di fabbricazione, e dall'altra parte si sistema diversamente il personale incaricato di questo servizio.

Ricordo a me stesso che, fin dai primi momenti in cui ebbi l'onore di sedere alla direzione delle finanze, ebbi a constatare come sussista uno stato di cose che corrisponde, poco su, poco giù, come personale, a quello di venti anni or sono. Lo stesso organo di funzioni, mentre le funzioni sono quasi triplicate!

Avevamo allora un prodotto di circa 200 milioni da questo cespite d'entrata, mentre ora abbiamo raggiunto i 600 milioni; e non è possibile, con lo sviluppo moderno, con la rapidità con cui si svolgono oggi i servizi, che il personale il quale compiva le modeste funzioni di venti anni or sono, possa ora compierle. Mentre si sente parlare continuamente di far presto, mentre si debbono visitare le merci, lasciar partire piroscafi, non ritardare treni, non è possibile compiere tutti questi servizi minutissimi, che portano ingombro, difficoltà, peripezie, con quel personale.

Aggiungasi che questo personale, pur animato di buone intenzioni e di alto sentimento del dovere, comincia ad invecchiare, e non può dare tutta l'energia che prima dava.

A questo proposito, sto trattando col collega del tesoro per studiare il fabbisogno per questa organizzazione; organizzazione che son persuasissimo combineremo; e sarà una delle mie soddisfazioni più grandi di presentare al Parlamento una legge, con la quale, da una parte, si vadano a ricercare i modi con cui più facilmente si compiono le frodi e si possono im-

pedire, e dall'altra, con una maggiore distribuzione ed assetto del personale, si abbia maggior garanzia che esso possa veramente compiere le funzioni a lui demandate. E mi auguro che il Parlamento faccia buon viso a questa legge, che mi riservo di presentare.

Un punto al quale voglio accennare, sebbene non sia stato oggetto di parola da parte degli onorevoli senatori, ma che trovo nella relazione, è quello che riflette la devoluzione dei beni allo Stato per debiti di imposta. È uno degli inconvenienti della nostra amministrazione, ed è stato bene il rilevarlo nella relazione: ma bisogna considerare che questi beni in gran parte sono nella Sardegna, e nei paesi meridionali, in luoghi montuosi e difficili, direi quasi inaccessibili.

Avviene che quando si hanno questi beni, non vi è modo di disfarsene, in primo luogo perchè le indicazioni sono incerte; e molte volte riesce assai difficile stabilire quali siano i piccoli poderi di cui si tratta (e ciò perchè il catasto, non essendo esatto, non dà i mezzi per poter accertare questi beni); altre volte mancano gli acquirenti.

Io spero che, a misura che i lavori del catasto andranno avanti, e si avranno gli accertamenti di queste particelle, si potrà ovviare all'inconveniente oggi lamentato. Del resto in parte si provvede già, poichè non è esatta la cifra di 54,000 partite non accertate; una parte di queste è accertata, ma il Governo non ha trovato modo di collocare detti beni.

Ad ogni modo, io assicuro l'onor. relatore che siccome questo è un lavoro che dipende in gran parte dagli accertamenti che faremo, avrò cura di fare tutto il possibile perchè, eseguiti questi accertamenti, si venga a sgombrare la nostra azienda da questo materiale, che da una parte può fare ritenere che non si proceda con abbastanza ocularità, e dall'altra che non si provveda a ben tutelare gli interessi dell'Amministrazione.

Dopo ciò, io dichiaro che la discussione finanziaria avrà certamente il suo compito altissimo in altri tempi; in questo momento, poichè ci siamo limitati a queste osservazioni, non posso fare altra dichiarazione al Senato che questa: procurerò di portare tutta la mia buona volontà, la mia energia, perchè questa amministrazione, la quale ha tradizioni veramente

gloriose, e che nei momenti più difficili ha sempre dimostrato di saper comprendere l'altissimo suo ufficio, possa sempre rispondere con tutto lo slancio, possa dimostrare che essa riposa su solide basi, e che anche essa contribuisce alla prosperità ed alla gloria d'Italia. (*Vive approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho bisogno di chiedere all'onorevole ministro un chiarimento. Nella seduta del 9 dicembre 1910 il compianto nostro collega Luigi Rossi fece una interpellanza al ministro delle finanze sul modo con cui era applicata la legge 25 luglio 1909 riguardante la tassa di bollo sui titoli esteri. Il compianto onorevole Rossi dimostrò in modo esauriente che le normali date dal Ministero delle finanze erano l'una quasi in contraddizione con l'altra, e dimostrò anche il danno enorme che veniva alla finanza dello Stato, oltre che ai detentori dei titoli. L'onorevole ministro riconobbe la contraddizione esistente fra l'interpretazione data dal Ministero alle due normali e promise che avrebbe subito provveduto. A me non consta che si sia provveduto; quindi domando se si è provveduto, o no, ed in quali termini.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ricordo perfettamente lo svolgimento dell'interpellanza dell'onor. Rossi, da lei tanto compianto; e ricordo che in quella occasione ho dichiarato che, essendovi una certa oscurità tra le varie normali, era giusto che si provvedesse in modo da chiarirne l'interpretazione. Avevo già preparato una terza normale, che serviva appunto a spiegare le precedenti; ma avvenne un'altra circostanza per la quale ho creduto si potesse meglio consacrare il concetto ed il criterio dell'Amministrazione. Questa occasione mi è stata portata dalla legge sulle tasse di registro e bollo, approvata l'anno scorso dal Parlamento. In questi giorni, è stato preparato il regolamento per l'esecuzione di detta legge; esso è attualmente avanti al Consiglio di Stato. Appena se ne avrà l'approvazione, sarà provveduto agli inconvenienti ora lamentati.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze e spero che con questo regolamento saranno tolte le contraddizioni esistenti nelle due normali, di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo perciò alla discussione dei capitoli, che rileggo.

TABELLA A.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,524,000 »
2	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	265,000 »
3	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; spese per copiatura a cottimo e facchinaggio	64,500 »
4	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma	11,000 »
5	Spese d'ufficio	106,700 »
6	Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti . . .	55,000 »
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale.	37,000 »
8	Fitto di locali privati pel Comando generale della Guardia di finanza e per altri Uffici centrali	6,600 »
	<i>Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.</i>	3,069,800 »
9	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	5,497,560 »
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	25,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,522,560 »

	<i>Riporto</i> . . .	5,522,560 »
11	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; compensi per licenziamento in seguito ad accertata inabilità fisica al servizio.	108,000 »
12	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma.	1,600 »
13	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	344,000 »
14	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	140,000 »
		6,116,160 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
15	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale.	18,000 »
16	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio.	40,000 »
17	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie	120,000 »
18	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria	23,000 »
19	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	4,000 »
20	Spese postali	18,000 »
21	Stampe di testo, registri e stampati per gli Uffici centrali e stampati d'uso promiscuo	240,000 »
22	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	997,802 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,470,802 »

	<i>Riporto</i>	1,470,802 »
24	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Spesa d'ordine)	2,000 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale.	86,000 »
27	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	28,000 »
28	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esame per l'Amministrazione centrale.	104,260 »
29	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie provinciali e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazione d'opera nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale.	205,050 »
30	Spese casuali	25,000 »
31	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative.	195,000 »
		2,116,112 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
32	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	12,300,000 »
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	150,000 »
		12,450,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
24	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	3,170,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,170,200 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	3,170,200 »
35	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse)	2,994,118 »
36	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	18,930 »
37	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici.	500 »
38	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, per servizi di campagna e per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543	2,199,160 »
39	Indennità di missione, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto	1,350,000 »
40	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria).	115,000 »
41	Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	40,000
42	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria).	100,000 »
43	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe . .	89,320 »
44	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto.	160,000 »
45	Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari.	62,000 »
46	Personale aggiunto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 - Indennità di residenza in Roma.	11,500 »
47	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli Uffici tecnici di finanza	515,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,825,728 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i>	10,825,728 »
48	Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto della Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.	40,000 »
49	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli Uffici tecnici di finanza	40,000 »
50	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	70,000 »
		10,975,728 »
	<i>Amministrazione delle tasse sugli affari.</i>	
51	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse).	2,150,000 »
52	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,600 »
53	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine).	6,300,000 »
54	Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744)	370,000 »
55	Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria).	898,000 »
56	Somma da corrisponderci ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744)	160,000 »
57	Concorso dello Stato per la iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo. (Legge 17 luglio 1910, n. 518).	150,000 »
58	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	5,000 »
59	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,164,600 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riparto</i> . . .	10,164,600 »
60	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari	24,000 »
61	Indennità agli ispettori (Spese fisse).	262,900 »
62	Indennità ai volontari demaniali	45,000 »
63	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno della Amministrazione delle tasse; nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative - Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni o diretti ad estendere il campo della materia imponibile, a perequare le aliquote ed a frenare i mezzi di evasione alle tasse - Spese per straordinaria vigilanza notturna agli uffici.	4,000 »
64	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale	2,000 »
65	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale.	6,300 »
66	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	200,000 »
67	Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi.	110,000 »
68	Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse	130,000 »
69	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	120,000 »
70	Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 774, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria)	20,000 »
71	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
72	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine)	800,000 »
73	Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)	170,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	14,053,800 »

		<i>Riporto</i>	14,058,800 »
74	Fitto di locali (Spese fisse)		400,000 »
			<hr/> 14,458,800 » <hr/>
	<i>Amministrazione del demanio.</i>		
	SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.		
75	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)		170,000 »
76	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio (Spese fisse)		40,000 »
77	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)		60,000 »
78	Personale di custodia dei RR. Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)		59,410 »
79	Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio		80,000 »
80	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio		10,000 »
81	Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali		1,500 »
82	Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'Amministrazione centrale		1,500 »
83	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)		150,000 »
84	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio.		<i>per memoria</i>
85	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)		200,000 »
86	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)		4,600,000 »
87	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro		930,000 »
88	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro		310,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 6,612,410 » <hr/>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i>	6,612,410 »
89	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,112,000 »
90	Fitto di locali (Spese fisse)	3,000 »
		9,727,410 »
	AMMINISTRAZIONE DEI CANALI RISCATTATI (CANALI CAVOUR).	
91	Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	22,000 »
92	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	10,000 »
93	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	565,000 »
94	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie) :	27,600 »
95	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria).	250,000 »
96	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
97	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
		895,600 »
	ASSE ECCLESIASTICO.	
98	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	14,000 »
99	Spese di amministrazione.	25,000 »
100	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	170,000 »
101	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	55,000 »
102	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	300,000 »
103	Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	65,000 »
		629,000 »

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI OPERAI.

104	Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . .	33,250 »
<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto</i>		
105	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	7,100,000 »
106	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . .	19,480 »
107	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto	365,000 »
108	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna delle imposte dirette	40,000 »
109	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e supplementi d'indennità per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	154,000 »
110	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	130,000 »
111	Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma	250 »
112	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette	50,000 »
113	Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette . .	130,000 »
114	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti (Spesa d'ordine)	10,000 »
115	Diritto di scritturazione stabilito in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, e devoluto al personale delle agenzie delle imposte	200,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		8,198,130 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i>	8,198,730 »
116	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	180,000 »
117	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	60,000 »
118	Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie (Spesa obbligatoria)	10,000 »
119	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debiti morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
120	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	60,000 »
121	Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	555,000 »
122	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sulla imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)	279,700 »
123	Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	32,000 »
124	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	13,000,000 »
125	Rimborso alla provincia ad ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	240,000 »
126	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	100,000 »
127	Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1911-1912 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333) (Spesa obbligatoria)	140,000 »
128	Fitto di locali per le agenzie dell'imposte dirette (Spese fisse)	285,000 »
	<i>Corpo della guardia di finanza.</i>	23,150,430 »
129	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	17,921,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	17,921,400 »

	<i>Ripporto</i> . . .	17,921,400 »
130	Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza — Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367	1,100,000 »
131	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	2,580,900 »
132	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	597,700 »
133	Compensi alla guardia di finanza.	12,000 »
134	Sussidi alla guardia di finanza	3,000 »
135	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza e spese per la scuola allievi ufficiali di Caserta	1,000,000 »
136	Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza — Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria)	25,000 »
137	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso caserme delle guardie di finanza	250,000 »
138	Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; acquisto e noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni al personale operaio stabile, mercedi agli operai avventizi e compensi fissi agli equipaggi; misure di previdenza per il personale operaio; indennità agli economi responsabili dei materiali, al personale tecnico dirigente ed a quello distaccato per l'amministrazione, per le ispezioni e verifiche; indennità di trasferimento, gratificazioni al personale operaio; sussidi agli operai ed ai loro superstiti e spese varie.	600,000 »
139	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o tenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	65,000 »
140	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	830,000 »
		24,985,000 »
	<i>Amministrazione delle gabelle</i>	
	SPESA GENERALI.	
141	Sussidi agli operai ed agenti dell'amministrazione delle gabelle	4,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	4,500 »
142	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	22,000 »
143	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle	40,000 »
144	Provvisa di stampati e registri per i servizi delle gabelle, dell'ufficio trattati e della guardia di finanza	120,000 »
145	Personale degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse)	26,000 »
146	Personale degli ispettori superiori delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	570 »
147	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse)	216,000 »
148	Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,860 »
149	Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'art. 9 del regolamento 27 novembre 1910, n. 896	43,200 »
150	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario	10,000 »
151	Spese di materiale, assègni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale dei laboratori chimici delle gabelle	70,000 »
152	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	25,000 »
153	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	30,000 »
154	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali, ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388	40,000 »
		656,130 »
	IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.	
155	Personale di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse)	886,080 »
	<i>Da riportarsi</i>	886,080 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	886,080 »
156	Personale di ruolo delle imposte di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	6,700 »
157	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo	560,000 »
158	Competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria) . . .	5,000 »
159	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	80,000 »
160	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nell'industrie (Spesa obbligatoria)	2,700,000 »
161	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	30,000 »
162	Quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (Spesa d'ordine) .	40,000 »
163	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle imposte di fabbricazione - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle imposte di fabbricazione	450,000 »
164	Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Mercedi .	20,000 »
165	Personale straordinario delle imposte di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma	350 »
166	Fitto di locali (Spese fisse)	7,000 »
		4,785,130 »
	DOGANE.	
167	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	5,447,067 »
168	Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	45,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,492,067 »

		<i>Riporto</i> . . .	5,492,067 »
169	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)		130,000 »
170	Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio		350,000 »
171	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale		13,000 »
172	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane ed altre spese minute.		175,000 »
173	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane		140,000 »
174	Tasse postali per versamenti spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)		23,000 »
175	Spese pel collegio dei periti, competenze ed indennità di viaggio, lavori a cottimo per la composizione e tiratura degli ordini del giorno, per la copiatura dei verbali delle sedute, per la compilazione e copiatura delle decisioni e per la formazione e l'aggiornamento dei relativi schedari - Spese per studi su merci per l'istruttoria delle contravvenzioni, per la raccolta di disegni di macchine e di dati sulle industrie - Acquisto di libri, di materiale e mobili, di utensili e strumenti di precisione e spese per la loro conservazione e manutenzione - Spese di facchinaggio ed altre spese minute - Acquisto di oggetti per la formazione del campionario e spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali		41,500 »
176	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio		7,000 »
177	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)		1,400,000 »
178	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907, e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)		1,500,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	9,271,567 »

		<i>Riporto</i>	9,271,567. »
179	Fitto di locali (Spese fisse)		130,000 »
			9,401,567. »
	DAZIO DI CONSUMO.		
180	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116)		35,000 »
181	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondenti all'articolo 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 (Spesa obbligatoria)		18,975,000 »
182	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondente all'articolo 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248		1,100,000 »
183	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		3,928,030 »
184	Quota spettante al comune di Roma su l'utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e l'art. 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755 (Spesa obbligatoria)		3,266,410 »
			27,304,440 »
	<i>Ufficio trattati e legislazione doganale</i>		
185	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione ai Commissari incaricati di soprintendere al servizio della statistica nelle dogane		40,000 »
186	Traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Indennità di residenza in Roma		350 »
187	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale		16,000 »
			56,350 »

Amministrazione delle private.

SPESE GENERALI.

188	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private (Spese fisse)	98,500 »
189	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,310 »
190	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private	35,000 »
191	Sussidi al personale di sorveglianza ed a quello a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi	15,000 »
192	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino	25,000 »
193	Provvista di registri e stampati per i servizi delle private	100,000 »
194	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	12,000 »
195	Spese di giustizia penale. - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	23,000 »
		310,810 »
SERVIZIO DEL LOTTO.		
196	Personale di ruolo e delle scrivane giornaliera del lotto (Spese fisse e variabili)	670,000 »
197	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,750 »
198	Spese d'ufficio, di acquisto di mobili e materiali d'ufficio ed altri per comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nolo di vetture, illuminazione, riscaldamento, trasporto di materiali vari, vestiario agli inservienti, visite medico-fiscali e diverse; concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli	27,360 »
199	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per	
<i>Da riportarsi</i>		710,110 »

	<i>Riparto</i>	710,110 »
	il conferimento dei banchi ed altre speciali, per le funzioni di controllo.	62,000 »
200	Indennità di tramutamento al personale del lotto; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti ed operai; indennità ai magazzinieri contabili.	15,000 »
201	Acquisto di macchinario; provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi. (Spesa obbligatoria)	200,000 »
202	Aggio d'esazione e complemento di aggio (Spesa d'ordine)	6,500,000 »

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Debbo far rilevare una semplice omissione occorsa in questo capitolo.

Nel testo si legge: « Articolo 202: Aggio di esazione e complemento di aggio ». Ora io dichiaro che si tratta dell'aggio di esazione e complemento d'aggio *per la gestione delle collettorie*, e che queste ultime parole sono state omesse.

PRÉSIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onor. ministro delle finanze ha fatto osser-

vare essere incorsa una semplice omissione nel capitolo 202, il quale dovrebbe dire: « Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (spesa d'ordine) lire 6,500,000 ».

Prendo atto della dichiarazione del ministro, e se non vi sono opposizioni pongo ai voti il capitolo 202 con l'aggiunta delle parole « per la gestione delle collettorie ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Proseguiremo ora nella lettura degli altri capitoli.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

203	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	46,000,000 »
204	Fitto di locali (Spese fisse)	16,000 »
		<hr/>
		53,503,110 »
	TABACCHI.	
205	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	760,000 »
206	Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,050 »
207	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	1,170,000 »
208	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	33,505 »
209	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai, pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	190,000 »
210	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	13,600,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	15,757,555 »

	<i>Riporto</i>	15,757,555 »
211	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese obbligatorie)	1,600,000 »
212	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera: iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	970,000 »
213	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	40,000 »
214	Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del Regio Istituto di Scafati; ed a studi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, contributo ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi: acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute	155,000 »
215	Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative	120,000 »
216	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria).	36,000,000 »
217	Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi	40,000 »
218	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria)	1,550,000 »
219	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi	125,000 »
220	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture, provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei	
	<i>Da riportarsi</i>	56,357,555 »

	<i>Riporto</i> . . .	56,357,555 »
	tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione e spese d'illuminazione e riscaldamento degli opifici .	4,300,000 »
221	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	470,000 »
222	Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie ed uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza delle coltivazioni	50,000 »
223	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti	175,000 »
224	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi.	12,000 »
225	Fitto dei locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse).	130,000 »
226	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine).	1,445,000 »
		<hr/> 62,939,555 » <hr/>
	SALI.	
227	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	250,000 »
228	Personale di ruolo delle saline - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	750 »
229	Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agl'impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 250,750 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	250,750 »
	sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inserito alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	1,600,000 »
230	Pensioni agli operai delle saline (Spese obbligatorie).	80,000 »
231	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	1,950,000 »
232	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta .	40,000 »
233	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)	943,000 »
234	Compra dei sali (Spesa obbligatoria).	500,000 »
235	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	3,170,000 »
236	Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute	43,000 »
237	Spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000 »
238	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 21 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,841,750 »

	<i>Riporto</i> . . .	8,841,750 »
239	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	2,510,000 »
		11,351,750 «
	TABACCHI E SALI	
	<i>(Spese promiscue).</i>	
240	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	325,000 »
241	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,970 »
242	Assegni agli amanuensi in servizio temporaneo nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per la tenuta delle scritture.	50,000 »
243	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	530,000 »
244	Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per assegni speciali ai funzionari incaricati della gestione delle sezioni di deposito; per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificaione e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta	45,000 »
245	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento di indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti	22,000 »
246	Indennità di trasferimento e di missione per il servizio dei magazzini di vendita degli spacci all'ingrosso e delle rivendite dei sali e tabacchi	36,500 »
247	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali	47,000 »
248	Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli istrumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,058,470 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	1,058,470 »
	generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse	25,000 »
249	Facchinaggi interni per il servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle private e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spesa obbligatoria)	225,000 »
250	Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei rivenditori di generi di privata	220,000 »
251	Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco, istituita dal regolamento 8 novembre 1900, n. 375	11,000 »
252	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privata che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	80,000 »
253	Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso (Spesa d'ordine)	30,000 »
254	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	3,000 »
255	Fitto di locali di proprietà privata per il servizio dei magazzini dei depositi dei sali e tabacchi (Spese fisse)	115,000 »
256	Fitto di locali di proprietà privata per il servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse)	70,000 »
		1,837,470 »
	CHININO.	
257	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	1,560,000 »
258	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria)	90,000 »
	<i>Riporto</i> . . .	1,650,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,650,000 »
259	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	160,000 »
260	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (articolo 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria).	674,000 »
261	Sussidi per diminuire le cause della malaria (articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		2,484,000 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di Amministrazione.		
<i>Servizi diversi.</i>		
262	Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	12,028 »
263	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	700 »
264	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	5,110 »
265	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro	22,600 »
266	Costruzione dell'edificio destinato agli esami (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		40,438 »
Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione del Demanio.</i>		
SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.		
267	Acquisti eventuali di stabili	30,000 »
268	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	1,000 »
269	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli . . .	28,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	59,800 »

	<i>Riporto</i>	59,800 »
270	Contributo del Demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quelli 3 per cento a carico del comune stesso per i due prestiti contratti per la fognatura, a quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla cassa stessa, parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	<i>per memoria</i>
271	Somma corrispondente al canone di affitto ed al prezzo di vendita del corpo di fabbricati costituenti la Locanda Maggiore delle Regie Terme di Montecatini da destinarsi alla costruzione di un Istituto di cura per i poveri e di locali per la sezione di bibite e di bagni gratuiti e per altri servizi	<i>per memoria</i>
		59,800 »
	ASSE ECCLESIASTICO.	
272	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	1,000 »
273	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	40,000 »
274	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	20,000 »
275	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	110,000 »
		171,000 »
	BENI DELLE CONFRATERNITE ROMANE.	
276	Spesa di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	500 »
277	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria)	200 »
278	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 »
		1,000 »
	<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
279	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	500 »
	<i>Da riportarsi</i>	500 »

	<i>Riporto</i> . . .	500 »
280	Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
281	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23) (Spesa obbligatoria)	1,200,000 »
282	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificate nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
283	Spese diverse per il riappalto delle esattorie pel decennio 1913-1922 (articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, sulla riscossione delle imposte dirette)	30,000 »
		1,232,500 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
284	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	84,000 »
285	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso della agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (Quattordicesima delle trenta annualità)	12,000 »
286	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle Finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, art. 2 (Quinta delle nove annualità)	170,000 »
287	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco. Articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (Quinta delle venti annualità)	15,000 »
288	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Quinta delle venti annualità)	15,000 »
289	Supplemento all'assegnazione autorizzata dalla legge 9 luglio 1905, n. 409, occorrente per completare la costruzione della manifattura dei tabacchi in Bari. (Terza ed ultima rata). (Legge 17 luglio 1910, n. 517)	100,000 »
		396,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

290	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	5,000 »
291	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		30,000 »

Partite che si compensano nell'entrata.

292	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	60,000 »
293	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000 »
294	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri-vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri-vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
295	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	285,000 »
296	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	246,000 »
297	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	<i>per memoria</i>
		1,271,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

298	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,876,567.81
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

DAZIO DI CONSUMO.

Comune di Napoli.

299	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (Spesa d'ordine e fissa)	13,215,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,215,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	13,215,000 »
300	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) . . .	639,100 »
301	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Spesa d'ordine)	80,030 »
302	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	700,000 »
303	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	40,900 »
304	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	30,000 »
305	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	120,000 »
306	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Spesa d'ordine). . .	10,000 »
307	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	37,000 »
308	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	56,000 »
		14,928,030 »
	Comune di Roma.	
309	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa d'ordine e fissa)	15,000,000 »
310	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) . . .	739,340 »
311	Personale civile per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma (Spesa d'ordine)	113,170 »
312	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)	96,470 »
313	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	743,800 »
314	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)	58,400 »
315	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	30,000 »
316	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Spesa d'ordine)	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	16,861,180 »

	<i>Riporto</i>	16,861,180 »
317	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Spesa d'ordine)	5,000 »
318	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	110,000 »
319	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	91,000 »
		<hr/> 17,067,180 »
	Totale delle partite di giro	<hr/> 33,871,777.81
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
—		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese generali di amministrazioni.		
	Ministero	3,069,800 »
	Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.	6,116,160 »
	Servizi diversi	2,116,112 »
	Debito vitalizio	12,450,000 »
		<hr/> 23,752,072 »
Spese per servizi speciali.		
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	10,975,728 »
	Amministrazione delle tasse sugli affari	14,458,800 »
	Amministrazione del Demanio:	
	<i>Servizi diversi del Demanio</i>	9,727,410 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	895,600 »
	<i>Asse ecclesiastico</i>	629,000 »
	<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>	33,250 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 36,719,788 »

	<i>Riporto</i>	36,719,788 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		23,150,430 »
Corno della Guardia di finanza		24,985,000 »
Amministrazione delle gabelle:		
<i>Spese generali</i>		656,130 »
<i>Imposte di fabbricazione</i>		4,785,130 »
<i>Dogane</i>		9,401,567 »
<i>Dazio di consumo</i>		27,304,440 »
Ufficio trattati e legislazione doganale		56,350 »
Amministrazione delle privative:		
<i>Spese generali</i>		310,810 »
<i>Servizio del lotto</i>		53,503,110 »
<i>Tabacchi</i>		62,939,555 »
<i>Sali</i>		11,351,750 »
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>		1,837,470 »
<i>Chinino</i>		2,484,000 »
		259,485,530 »
		283,237,602 »
 TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i> Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		40,438 »

Spese per servizi speciali.	
Amministrazione del Demanio:	
<i>Servizi diversi del Demanio</i>	59,800 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	171,000 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>	1,000 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto	1,232,500 »
Amministrazione delle private	396,000 »
	1,860,300 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	1,900,738 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	30,000 »
Partite che si compensano nell'Entrata.	1,271,000 »
	1,301,000 »
Totale della categoria terza della parte straordinaria . . .	3,201,738 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	286,439,340 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	33,871,777.81
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	285,138,340 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria). . . .	1,301,000 »
Totale spese reali	286,439,340 »
Categoria VI. — Partite di giro	33,871,777.81
Totale generale	320,311,117.81

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-1913

(Art. 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205).

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimenti dei premi di rafferma	261,295.51
<i>Entrate diverse.</i>		
2	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla Massa stessa perchè colpite da prescrizione	135,000 »
3	Quote di soldo che perdono gli ufficiali e le guardie in conseguenza di punizioni, dovute alla Massa del Corpo	2,000 »
4	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del Corpo	30,000 »
5	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	9,000 »
6	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti del Corpo.	1,100,000 »
7	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
8	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti.	1,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	1,200 »
10	Ricupero di somme da reintegrare ai capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria (categoria I - Spese effettive) . . .	3,000 »
		1,281,200 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

11	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Massa individuale.

12	Assegni di primo corredo	409,000 »
13	Ritenute ordinarie e straordinarie	1,150,000 »
14	Depositi volontari, ritenute d'ospitalità e punizioni	250,000 »
15	Versamenti in conto o a saldo debiti di Massa degli agenti usciti dal Corpo	1,000 »
		1,810,000 »

Premi di rafferma.

16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti	815,000 »
17	Quota d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	47,912.50
		862,912.50

Partite che si compensano nella spesa.

18	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	15,000 »
19	Ricupero di assegni di corredo per agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	35,000 »
20	Rimborso di quote di pensione anticipate ad agenti collocati a riposo	35,000 »

<i>Da riportarsi</i>	85,000 »
--------------------------------	----------

	<i>Riporto</i>	85,000 »
21	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositati interinalmente alla Massa	5,000 »
22	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	20,000 »
		110,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
Massa del Corpo:		
	Redditi patrimoniali	261,295.51
	Entrate diverse	1,281,200 »
	Totale della Categoria I.	1,542,495.51
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA III. — Movimenti di capitali.</i>		
	Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
	Massa individuale	1,810,000 »
	Premi di rafferma	862,912.50
	Partite che si compensano nella spesa	110,000 »
	Totale della Categoria III.	2,782,912.50
	Totale generale	4,325,408.01

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d'amministrazione e diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse)	38,700 »
2	Stipendio al personale del Magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere e al controllore, ed ai comandanti di Circolo; ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse)	25,900 »
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo	7,750 »
4	Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa (Spesa obbligatoria)	1,035,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili e attrezzi	3,400 »
7	Spese per stampe, registri e legatura	4,000 »
8	Spese d'imbalsaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria).	18,000 »
9	Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario (Spese fisse)	11,000 »
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (Spesa obbligatoria)	38,000 »
11	Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'Amministrazione della Massa	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,187,750 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

	<i>Riporto</i>	1,187,750 »
12	Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	1,000 »
13	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	8,500 »
		1,197,250 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
15	Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica	140,000 »
16	Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione (Spesa obbligatoria)	40,000 »
17	Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane e infette da epidemie e indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio - Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi	85,000 »
		265,000 »
	Fondi di riserva.	
13	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	54,245.51
19	Fondo di riserva per le spese impreviste	8,000 »
		62,245.51
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	Massa del Corpo.	
20	Spese per l'impianto di infermerie speciali	18,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

21	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Massa individuale.

22	Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie (Spesa d'ordine)	410,000 »
23	Pagamento dei crediti di Massa (Spesa d'ordine)	300,000 »
24	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti (Spesa obbligatoria)	1,100,000 »
		1,810,000 »

Premi di rafferma.

25	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	862,912.50
----	-------------------------------------------------------------------------------------	------------

Partite che si compensano nell'entrata.

26	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	15,000 »
27	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	35,000 »
28	Anticipazione di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo (Spesa obbligatoria)	35,000 »
29	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	5,000 »
30	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	20,000 »
		110,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo :

Spese d'amministrazione e diverse	1,197,250 »
Spese d'istituto	265,000 »
Fondi di riserva	62,245.51

Totale della categoria I	1,524,495.51
------------------------------------	--------------

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo	18,000 »
---------------------------	----------

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
Massa individuale	1,810,000 »
Premi di rafferma	862,912.50
Partite che si compensano nell'entrata	110,000 »

Totale della categoria III.	2,782,912.50
-------------------------------------	--------------

Totale della spesa straordinaria	2,800,912.50
--------------------------------------------	--------------

Totale generale	4,325,408.01
---------------------------	--------------

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912TABELLE **B.** E **C.**

Riassunto degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1912-913
TITOLO I.		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		1,542,495.51
Spesa		1,524,495.51
	Differenza	+ 18,000 »
TITOLO II.		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		18,000 »
	Differenza	— 18,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).		
Entrata		1,542,495.51
Spesa		1,542,495.51
	Differenza	»

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1912-913
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,782,912.50
Spesa		2,782,912.50
	Differenza	»
Riassunto generale delle differenze.		
Differenza della Categoria I		»
Differenza della Categoria III.		»
	Differenze totali	»

BLENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1912 al 30 giugno 1913, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa.
- » n. 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.
 - » n. 8. Spese d'imballaggio e trasporto di effetti di proprietà della Massa.
 - » n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
 - » n. 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse, e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione.
 - » n. 21. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.
 - » n. 22. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
 - » n. 23. Pagamento dei crediti di Massa.
 - » n. 24. Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti.
 - » n. 25. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - » n. 26. Pagamenti per conto di ufficiali.
 - » n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 28. Anticipazioni di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo.
 - » n. 29. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
 - » n. 30. Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

ELENCO N. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione; ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 6. Acquisti e riparazioni di mobili ed attrezzi.

- » n. 8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
- » n. 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.
- » n. 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica.
- » n. 16. Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione.
- » n. 17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie e indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. — Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
- » n. 22. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospedalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
- » n. 23. Pagamento dei crediti di Massa.
- » n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
- » n. 29. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Le reintegrazioni di somme nella spesa ed i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine saranno disposti con decreti del ministro delle finanze; i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste con decreti Reali proposti dal ministro delle finanze.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, inscritti *per memoria* negli anzidetti stati di previsione e riguardanti l'aumento

o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine di esercizio con decreto del ministro delle finanze, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di aumentare con suoi decreti, in corrispondenza al bisogno, gli stanziamenti dei capitoli della spesa riguardanti la massa individuale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156,000 per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative.

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Pagano-Guarnaschelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arrivabene, Astengo.

Barinetti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bettoni, Blaserna, Bonasi, Borgattà, Boito.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1912

Cadolini, Carafa, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Cefaly, Cerruti, Cocuzza, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala-Valva, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Del Lungo, De Riseis, De Sonnaz, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di San Giuliano.

Faina Eugenio, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Frascara.

Gatti-Casazza, Goiran, Guala, Gualterio. Inghilleri.

Lanza, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Manno, Marinuzzi, Martelli, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Morra.

Paganini, Pagano, Pedotti, Perrucchetti, Petrella, Pigorini, Ponzio-Vaglia.

Rignon, Riolo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Saladini, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Schupfer, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi, Treves.

Vigoni Giuseppe.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	87
Favorevoli	81
Contrari	6

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	87
Favorevoli	83
Contrari	4

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, non potendosi procedere alla discussione degli altri progetti iscritti all'ordine del giorno, e non essendovi altra materia pronta per la discussione, il Senato sarà riconvocato a domicilio.

La nuova convocazione avverrà verso i primi giorni di giugno.

Chiedo di essere autorizzato a ricevere i progetti di legge e le relazioni che mi fossero presentati, durante la sospensione delle sedute.


(Il Senato consente).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 25 maggio 1912 (ore 10.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCXLVIII.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 8313) — Presentazione di disegni di legge (pag. 8314, 8321, 8338) e di relazioni (pag. 8314) — Congedi (pag. 8315) — Annunzio di una interpellanza dei senatori Finali, Pedotti e Mazziotti ai ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione (pag. 8315) — Il ministro dei lavori pubblici propone (pag. 8315) e il senatore Finali accetta (pag. 8315) che sia sospesa la fissazione del giorno per lo svolgimento dell'interpellanza — Dimissioni del senatore Zumbini da membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione (pag. 8315) — È aperta la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 734) — Parlano i senatori Foà (pag. 8316), Arnaboldi (pag. 8317), Beneventano (pag. 8322) e Astengo (pag. 8324) — Risponde il ministro dell'interno (pag. 8324) — Dopo repliche dei senatori Arnaboldi (pag. 8327) e Beneventano (pag. 8327), parla il senatore Inghilleri, relatore (pag. 8328) — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazioni i capitoli fino al 38 — Sul capitolo 39 fanno osservazioni i senatori Dallolio (pag. 8333-36), Del Lungo (pag. 8334-37) e Mazziotti (pag. 8335) ai quali risponde il ministro dell'interno (pag. 8334-37) — Senza discussione sono approvati i rimanenti capitoli, e i riassunti per titoli e categorie — È approvato un ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze (pag. 8352) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dall'incaricato di affari di Danimarca ho ricevuto la seguente lettera:

« Rome, le 20 mai 1912.

« Monsieur le Président du Sénat,

« D'ordre de Sa Majesté le Roi Christian X de Danemark, mon Auguste Souverain, le Ministre des affaires étrangères à Copenhague.

vient de me donner des instructions pour exprimer à Votre Excellence les plus vifs remerciements de Sa Majesté pour les très touchantes paroles prononcées par Votre Excellence au Sénat et vouées au souvenir de feu le Roi Frédéric VIII^{me} de Danemark.

« En m'aquittant de ce devoir je saisis cette occasion pour vous offrir, Monsieur le Président du Sénat, les assurances de ma plus haute considération.

« Le Chargé d'affaires de Danemark

« A. OLDENBURG ».

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dal presidente della Corte dei conti ho ricevuto i seguenti messaggi:

« Roma, 24 maggio 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco

delle registrazioni con riserva eseguita dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di maggio.

Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 23 maggio 1912.

« È stato trasmesso a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro il Regio decreto 2 maggio 1912 che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 20,000,000 a favore del Ministero della guerra per provvedere alle spese occorrenti per l'occupazione della Libia.

« La Sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto pienamente legittimo ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all'E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16 terzo comma, della citata legge del 1910.

Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Nell'intervallo tra le ultime sedute di maggio e l'odierna, gli Uffici e la Commissione di finanze hanno presentate le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913;

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di prima categoria;

Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma;

Convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile Vittorio Emanuele II in Roma;

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913;

Sulle ferie giudiziarie;

Ispettorato delle scuole medie.

Ho poi l'onore di comunicare al Senato che durante l'intervallo delle sedute il Governo, in conformità della facoltà concessagli dal Senato, ha trasmesso alla Presidenza del Senato i seguenti disegni di legge.

Il ministro di grazia, giustizia e dei culti, i disegni di legge:

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma;

Provvedimenti per le decime agrigentine.

Questo ultimo progetto di legge, se non si fanno opposizioni, sarà trasmesso all'esame dallo stesso Ufficio centrale che già ebbe a riferire sull'argomento.

Il ministro della guerra ha presentato i disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, per aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del Regio esercito;

Convalidazione del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, circa la nomina a sottotenenti effettivi, dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

Il ministro della marina:

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio della marina per le spese incontrate nella partecipazione alla Esposizione internazionale di Torino 1911.

Il ministro della pubblica istruzione:

Facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti ordinari e straordinari delle scuole medie governative;

Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione di singoli monumenti.

Il ministro dell'interno:

Riforma della legge elettorale politica;

Proroga delle elezioni amministrative;

Proroga del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna per gli anni 1912-13.

Per l'esame di questi disegni di legge e specialmente di quello per la riforma elettorale politica, che ha evidente carattere di impor-

tanza e di urgenza insieme, ho già stabilito la riunione degli uffici per dopo domani giovedì.

Se il Senato non ha nulla in contrario, così rimarrà stabilito.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Attesa la singolare importanza del disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica, io proporrei al Senato di deliberare, così com'è stato solito di fare in occasione dell'esame di disegni di legge di capitale importanza come questo, che gli Uffici nominino ognuno due commissari invece di uno solo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Finali propone che, attesa la grande importanza del disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica, gli Uffici nominino due commissari invece di uno soltanto. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole senatore Finali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Rimane perciò stabilito che per l'esame del disegno di legge per la riforma elettorale politica, gli uffici nomineranno due commissari invece di uno soltanto.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese, per motivi di salute, i senatori Sismondi e Levi Ulderico; pure di un mese, per motivi di famiglia, il senatore Perrucchetti.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli senatori Finali, Pedotti e Mazziotti hanno presentato una domanda di interpellanza ai ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del seguente tenore:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i due ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione circa la consegna dei locali del monumento a Vittorio Emanuele per l'istituendo Museo del Risorgimento ».

Ho facoltà di parlare all'onorevole ministro dei lavori pubblici per dichiarare se e quando il Governo intenda rispondere a questa interpellanza.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi permetto di pregare l'onorevole senatore Finali e gli altri suoi egregi colleghi che con lui hanno presentato questa interpellanza, di voler attendere ancora qualche tempo prima di fissare il giorno per lo svolgimento di essa; giacché alcuni giorni or sono ha avuto luogo un convegno tra il rappresentante del Comitato e quello del Ministero, per vedere, d'accordo, come si possano rimuovere le difficoltà che hanno finora impedito di effettuare la consegna dei locali del monumento a Vittorio Emanuele per l'istituendo Museo del Risorgimento.

Sono anzi in grado di comunicare all'onorevole Finali ed al Senato che è in pronto una comunicazione al riguardo da farsi al presidente del Comitato, comunicazione che io spero possa pervenirgli stasera o al più tardi domattina.

In considerazione di ciò, mi permetto di rinnovare all'onorevole senatore Finali ed agli altri onorevoli interpellanti la mia preghiera.

FINALI. A nome dei colleghi e mio, ringrazio l'onorevole ministro della comunicazione che ha fatta al Senato, e spero che la sua lettera sarà di tale tenore che toglierà a noi il bisogno di insistere sull'interpellanza.

Annunzio delle dimissioni del senatore Zumbini da membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dal senatore Zumbini la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Ho voluto aspettare fino ad oggi che la mia salute fosse così ristabilita da consentirmi l'adempimento dei doveri di membro del Consiglio superiore della istruzione pubblica. Ma, perduta oramai quella speranza, sento l'obbligo preciso di mandare a V. E. le dimissioni da quell'ufficio, conferitomi dalla grande cortesia del Senato.

« Con riconoscenza pari all'altissimo onore che ai miei illustri colleghi piacque di farmi, mi professo di V. E. e di essi tutti

« Dev.mo

« B. ZUMBINI ».

Do atto al senatore Zambini delle presentate dimissioni; in una prossima tornata si procederà alla votazione per la nomina, in sua surrogazione, di altro membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dello interno per l'esercizio finanziario 1912-1913 » (734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-1913 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 734).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al primo iscritto senatore Foà.

FOÀ. L'ora presente non è propizia ad una discussione vera e propria del bilancio dell'interno, anche se fosse limitata ad una piccola parte dei capitoli del bilancio.

Io pertanto, visto che Governo e Paese hanno luminosamente dimostrato in ogni occasione che i grandi avvenimenti presenti non impediscono la marcia regolare degli interessi civili, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sopra pochissimi punti.

Intanto mi rallegro col nostro illustre relatore e con la Commissione del bilancio perchè hanno accettato un'idea già da me svolta nella discussione di precedenti bilanci, quella della ricostituzione di un istituto vaccinogeno di Stato.

Due o tre anni or sono, avendo parlato di questo argomento, il Presidente del Consiglio dimostrò la sua propensione favorevole all'idea di questa istituzione, ma allora il nostro stesso relatore dubitava che un istituto di Stato, essendo un tempo stato soppresso, fosse opportuno ricostituirlo.

Ora, l'esperienza fatta in Italia e particolarmente quest'anno, hanno persuaso il relatore di esprimere questo voto al quale io mi associo con una semplice modificazione. Domando, cioè, che non sia uno solo l'istituto, ma almeno siano tre, tanto più che questi istituti sono capaci di rendere l'interesse di ciò che costano. Ricordo

che l'Impero germanico ne ha 22. Noi abbiamo utilità di distribuire questi istituti nella bassa, nella media e nell'alta Italia.

Io certo non amo pronunciare una nota pessimistica in materia di malattie pubbliche e non voglio esagerare lo stato in cui l'Italia si è trovata rispetto al vaiolo in quest'anno, ma è indubitato che l'Italia ha dimostrato di non essere dovunque perfettamente vaccinata, tanto vero che scoppiarono epidemie in molte parti dell'Italia, specialmente nel Mezzogiorno.

Lodo il Governo di avere richiamato l'attenzione dei comuni sull'obbligo della vaccinazione anche degli adulti.

Su questo punto richiamo l'attenzione dell'onorevole Presidente del Consiglio perchè voglia rafforzare col consiglio e con gli ordini suoi la massima che i comuni siano tenuti a dare i risultati della vaccinazione conseguita non solamente della vaccinazione dei bambini, per la quale i municipi, per dare i certificati di vaccinazione constatano *de visu* come le cose sieno andate, ma anche i risultati della vaccinazione degli adulti. Molte volte nel pubblico serpeggiano voci poco favorevoli intorno a questo o a quell'Istituto vaccinogeno e non si sa se esso abbia o no corrisposto al suo ufficio.

Certo la riserva di vaccino esistente nel Paese in certe circostanze non è sufficiente, anzi lo è di rado, tanto vero che il Governo ha dovuto molte volte ricorrere ad ordinazioni di vaccino all'estero. E d'altra parte abbiamo degli istituti vaccinogeni privati in Italia, la cui garanzia non sembra sufficiente. Ricordo di un comune che in un caso di urgenza aveva ordinato diecimila dosi di vaccino ad un istituto vaccinogeno e questo rispose: « Oggi non l'abbiamo, ma fra dieci giorni vi serviremo ». Ora questo servire dopo dieci giorni, vuol dire dare un vaccino impuro, fatto alla svelta, e senza nessuna garanzia. Non dobbiamo esporci a questi risultati e spero che gli istituti vaccinogeni di Stato saranno presto un fatto compiuto.

Passando ad un altro argomento, non faccio che limitarmi a ringraziare il Governo della parte che ha preso recentemente alla inaugurazione di un istituto anti-tubercolare nella città di Genova. Questa partecipazione del Governo la prendiamo come una caparra del suo interessamento per tutte quelle opere di inizia-

tiva locale che costituiscono e formeranno sempre più estesa e forte la Federazione nazionale delle opere antitubercolari, le quali se saranno moralmente e materialmente guidate dal Governo potranno costituirsi in uno strumento efficace di lotta in tutto il Paese. Io desidero anche raccomandare al Presidente del Consiglio di voler incoraggiare, con tutti i mezzi che il Governo ha a sua disposizione, la costituzione di alleanze delle opere di assistenza e beneficenza allo scopo diretto della lotta contro la tubercolosi. Nella legge del 1904, esiste in principio questo provvedimento, ma siccome la legge dà la facoltà e non impone l'obbligo alle istituzioni di beneficenza, così resta quasi sempre lettera morta.

Noi abbiamo quest'anno una eccezione lodevolissima in Roma; cioè quella di una alleanza che si è formata, spontaneamente, per azione privata, di tutte le opere di beneficenza, nella lotta contro la tubercolosi, ma questo fatto, che è una eccezione, è necessario propagarlo anche nelle altre provincie e spero che il Governo, coi mezzi morali, soprattutto, che sono a sua disposizione, vorrà favorire queste alleanze che non implicano la restrizione delle varie autonomie, nè obbliga a cambi di personale, ma solo che esse si uniscano per uno scopo comune che è molto complesso, quale è quello della lotta contro la tubercolosi.

Detto questo, io pregherei il Presidente del Consiglio, ritornando per un momento ancora al vaccino, di voler incoraggiare da parte del Governo o da parte del Consiglio di sanità o di qualche grande associazione di igiene, la pubblicazione e la diffusione a migliaia di copie di piccoli, elementari opuscoletti, relativi all'azione benefica della vaccinazione, anche per neutralizzare le eccentricità intellettuali, che mirano alla diffusione di erronei concetti, i quali praticamente concludono collo stimolare i cittadini a disobbedire alle leggi che impongono la vaccinazione obbligatoria.

Noi dobbiamo neutralizzare questa cattiva propaganda, non voluta certamente da animo cattivo, ma da erronea concezione della realtà delle cose e la dobbiamo assolutamente combattere con armi uguali, diffondendo largamente degli opuscoli di istruzione popolare.

Dopo questo, io mi limito a pregare il Presidente del Consiglio, non di accettare subito

fin da oggi, ma di *prenotare* questo concetto dell'incoraggiamento e della istituzione di una grande scuola di medicina tropicale, la quale debba servire soprattutto agli studi sanitari delle nuove terre d'Italia.

Noi abbiamo una parte del nostro paese che ha una geografia medica paragonabilissima a quella del Nord-Africa; ma ora con la conquista delle nuove terre, incontreremo tali rapporti, anche riguardo alle condizioni sanitarie, che è necessario sieno scientificamente studiate e sarà degno d'Italia di avere nel limite inferiore del nostro Paese, una istituzione che possa esse paragonabile a quelle delle altre grandi Potenze coloniali; cito, tra le altre, la Francia, la quale ha due grandi Istituti di medicina sperimentale nei suoi possedimenti di Algeria e di Tunisi.

E ora mi permetto di chiudere con l'espressione di un sentimento che è comune a tutti i medici d'Italia e che è quello di grandissima ammirazione per i nostri colleghi, sia dell'esercito, sia della marina, sia della Croce Rossa, sia dei dipendenti dal Governo per l'opera di vero incivilimento che essi vanno compiendo nei nostri nuovi possedimenti, ove essi hanno dimostrato di essere all'altezza della cultura scientifica moderna. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

ARNABOLDI. Onorevoli senatori. Prendo la parola non per entrare nella discussione del bilancio dell'interno, ma per svolgere, d'accordo coll'onorevole ministro, un'interpellanza che ho presentata già da un anno, e che per una quantità di circostanze indipendenti dalla mia volontà, non mi fu dato di portare prima innanzi a voi.

Siccome però i motivi che mi hanno indotto allora a presentare quest'interpellanza permangono, così spero che il Senato non troverà, come me, inopportuno lo svolgimento di essa anche a tanta distanza dalla presentazione. È noto che da parecchi anni si sono costituite in Paese delle Associazioni di segretari comunali e di medici condotti, le quali con lettere, con circolari, con apposite deliberazioni, hanno fatto conoscere quali fossero le loro intenzioni rispetto agli stipendi che consideravano come irrisori.

Si capisce che in un periodo di tempo du-

rante il quale, tutti, impiegati, professionisti, operai industriali, operai agricoli, hanno procurato di provvedere ai propri interessi, si cerchi con la forza della associazione, permessa dall' art. 32 dello Statuto, di ottenere altri miglioramenti individuali alle intraprese carriere, e quindi anche a quelle dei segretari comunali, e specialmente a quella dei medici condotti, lunga per preparazione di studi, penosa per un insieme di cause, per essere obbligati a vivere in ambienti abbandonati, privi d' ogni risorsa, quasi separati dal consorzio umano, spesso spersi in paeselli di montagna, tali da costringerli forse a ripetere sovente i versi di un poeta popolare de' suoi tempi:

Arte più misera
Arte più rotta
Non c'è del medico
Che va in condotta.

Ma il riunirsi in Associazioni dei segretari e dei medici condotti per ottenere il miglioramento dei loro stipendi che potrebbero anche essere ottenuti gradatamente, presentando reclami, accordandosi coi comuni, non dovrebbe permettere loro di prendere deliberazioni che hanno tutto il carattere di ordini perentori, di decreti coattivi che, secondo me, non spetta a loro di emanare, e che troppo sono in contrasto con la vita dell' ente comune, il quale, soggetto già ad una autorità tutoria, non è affatto disposto a subire imposizioni da una classe di cittadini — rispettabilissimi — ma che non cessano per questo di essere dei loro impiegati e dipendenti.

I comuni riconoscono che gli stipendi d' un tempo oggi non bastano più, e hanno via via bisogno di essere migliorati, specialmente se si considera il maggior lavoro addossato all' ufficio di segretario che è il doppio, il triplo di quello di una volta, sia per nuove leggi approvate dal Parlamento, che hanno un riflesso negli uffici comunali, sia per lavori straordinari che vengono loro affidati anche dalle Prefetture; quando si considera ancora il lavoro aumentato anche nei medici condotti i quali sono anche chiamati a molte altre mansioni, inerenti al loro ufficio e debbono interessarsi di malati sparsi in parecchi chilometri che li tengono occupati quasi l' intera giornata.

I comuni comprendono e riconoscono tutto questo, non è totalmente il desiderio d' aumento

degli stipendi che offende i comuni ma è il modo con cui vengono espressi da questi funzionari, è il decretare fra loro senza farne partecipi i comuni stessi, è informandoli solo a deliberazioni compiute, è l' imporre, ricorrendo al boicottaggio, se non si accettano i loro patti, danneggiando così la vita amministrativa e sanitaria del comune, obbligandolo a spese che gravano sempre più i propri bilanci in causa delle supplenze.

I medici hanno per legge diritto ad una licenza mensile annuale; il comune deve sopprimere a sue spese alla supplenza, la quale costa in media dalle 15 alle 30 lire al giorno, deve provvedere anche in causa di malattia del medico titolare, il quale ha gli aumenti sessennali, e come non bastasse, ha ancora l' interpretazione degli agenti di finanza circa la ricchezza mobile. A tale riguardo mi permetta il Senato che io ricordi come la questione, relativa alla tassa di ricchezza mobile si comprende ed applica.

Si capisce che sullo stipendio annuo dei medici debba essere pagata la ricchezza mobile, la quale viene dal comune rifiuta all' agente delle tasse; ma questi non si accontenta di ciò, indaga perseguita le supplenze, ritrae dai bilanci consuntivi, presso le Prefetture le cifre degli stipendi mensili che il comune paga ai medici supplenti, e invece di considerarli come dodicesimi di stipendi, per trarne vantaggio, con uno zelo — secondo me — ingiusto, li moltiplica per il numero dei mesi annuali e così ne fa risultare come una parte di stipendio annuo che sottopone a ricchezza mobile, mentre che dovrebbe essere lasciato mensile pel suo carattere di provvisorietà e che, non raggiungendo quasi sempre le 600 lire, dovrebbe essere esente, per legge, dalla ricchezza mobile.

La cosa mi sembra tanto ingiusta, che io prego il ministro dell' interno di specialmente occuparsene, considerando la situazione nella quale sono messi i comuni di dover pagare, due volte in un anno, la ricchezza mobile per i propri medici.

I colleghi saranno certamente a conoscenza delle circolari mandate dai medici e dai regolamenti dei segretari per loro desiderati, ma per far constatare come essi con tali circolari e regolamenti tendono ad imporsi, mi permetta il Senato, che brevemente io accenni

a qualche passo di essi, onde dimostrare le buone ragioni che hanno i comuni di lamentarsi.

In una circolare i medici stabiliscono, secondo il numero degli abitanti, quale deve essere la cifra minima fissa di stipendio, di più obbligano i comuni - passato un certo numero di popolazione - ad accrescerlo di un franco per ogni abitante in più e pel primo migliaio, portando così uno stipendio minimo di lire 3000, con una popolazione di 2500 abitanti, a lire 4000 per 3500 abitanti; oltre questo numero di popolazione l'aumento di stipendio sarà di lire 0.50 in più ogni abitante e fino ad abitanti 5500, e a raggiungere poi la cifra di lire 5000 nette. Stabiliscono inoltre una indennità per mezzi di trasporto che non deve essere inferiore a lire 800, senza specificare il genere di trasporto, il quale non può essere certo un'automobile, ma potrebbe consistere in una carrozza, in un cavallo, oppure in un velocipede che richiederebbe un rimborso d'indennità molto minore.

Vi è poi anche un regolamento presentato dai segretari comunali, i quali impongono la sua accettazione da parte dei comuni, boicottandoli senz'altro, se non viene accettato, come fanno i medici. Ecco che cosa impongono essi in riguardo ai loro stipendi.

Per i comuni inferiori a 500 abitanti lire 250 più lire 0.50 per ogni abitante.

Per i comuni da 500 a 3500 abitanti lire una per abitante per i primi 600 abitanti, lire 0.90 per abitante per i successivi da 1301 a 2000, decrescendo poi fino a lire 0,50 per abitante da 3101 a 3500 abitanti, portando sino a lire 3000 lo stipendio per i comuni comprendendo i 5000 e 8000 abitanti.

Nel detto regolamento aggiungono poi quando debba esservi anche un applicato di segreteria, e il *minimum* della paga dei salariati, il numero delle ore di ufficio per settimana.

In un articolo il regolamento dispone:

« In caso di malattia comprovata da regolare certificato medico, l'impiegato o salariato avrà diritto ad un congedo straordinario fino a tre mesi col godimento dell'intero stipendio, se la malattia si protraesse oltre tale termine, l'impiegato avrà diritto di essere del Consiglio comunale collocato in aspettativa per un altro anno con la corrisposta di un assegno corrispondente ai due terzi dello stipendio o salario.

Trascorso il periodo di cui sopra (quasi un anno e mezzo) senza che l'impiegato abbia potuto riprendere le sue funzioni, ovvero si sia restituito al servizio, si intenderà decaduto dall'impiego ».

Nell'articolo seguente dice:

« Se la malattia è stata dall'impiegato contratta in servizio e per cause dipendenti da esso, all'impiegato o salariato spetterà l'intero suo assegno per tutta la incapacità che può arrivare sino quasi ad un anno e mezzo dall'impedimento ».

A queste fanno seguito altre disposizioni che ometto di citare per brevità. Ma cosa ne consegue da queste disposizioni? che il comune si trova nella condizione di dover sempre sborsare altri quattrini per i propri impiegati, perchè per un motivo o per un altro, deve provvedere a supplenze di segretari per sopperire a quelli che non sono in condizioni di prestare servizio.

Ciò mi pare enorme: e lascio giudice il Senato circa la opportunità delle dette deliberazioni delle associazioni dei segretari e dei medici.

Si è cercato giustamente di dare qualche autonomia ai comuni per restituir loro quell'indipendenza e quella forza morale che ha tanto valso a dare importanza ai comuni nei tempi passati; e poi questi enti che hanno delle autorità responsabili, che debbono rispondere dei propri bilanci non possono più neppur prendere una deliberazione perchè se è anche approvata dalla autorità tutoria e non va a genio alle associazioni dei medici e dei segretari si boicotta, si protesta, e si inviperisce sui giornali. E così, oltre all'autorità tutoria, i comuni hanno una nuova speciale autorità, invadente, con prerogative sue proprie.

Mi permetta il Senato che io esponga un caso tipico per addimostrare quello che avviene in taluni comuni e con strani sistemi. In un consorzio medico della provincia di Como è avvenuto questo fatto. Il capo consorzio non aveva fiducia nel medico: passato il tempo di prova, nella votazione di stabilità non l'ha confermato. Gli altri due comuni, che facevano parte del consorzio, che hanno creduto di accettarlo misero il capo consorzio nella condizione di dover accettare il voto della maggioranza. Siccome però il servizio era fatto in modo da non corrispondere agli interessi dei malati del

paese, il comune capo consorzio si trovò nella necessità di dover sciogliere il consorzio e di aprire un concorso speciale autonomo per la nomina di un nuovo medico. Si apre il concorso e si mette nel regolamento del concorso che si ritenevano esclusi da esso quei medici i quali avessero incorso in una censura; e questo perchè il medico dell'antico consorzio si trovava in tale condizione e si voleva non concorresse. Pareva giusto che il comune che doveva pagare un nuovo e più oneroso stipendio, in causa di un medico autonomo, volesse cercare di ottenere il medico migliore che si potesse trovare nel concorso. Si discute nel Consiglio sanitario provinciale questa questione della censura e si finisce per approvare, per dar ragione al comune, che pagando, voleva un medico che presentasse garanzie di compiere il proprio dovere. Al concorso boicottato per tale deliberazione, non si era presentato nessun medico, la Corte suprema dell'associazione dei medici aveva così stabilito e nessuno osava arsi vivo.

Solo quattro o cinque giorni prima che spirasse il termine del concorso si viene a sapere che il medico che già esisteva nel consorzio e che il comune capo consorzio non aveva mai nominato e mai desiderato, per le ragioni già esposte, si presentava da solo al concorso.

Era stato deliberato il boicottaggio da parte della Società dei medici, perchè nel regolamento si era espresso il desiderio che i concorrenti dovessero essere esenti dalla censura. Come mai il boicottaggio veniva tolto solo per il medico che già esisteva nel concorso, per lui unicamente?!

Il sindaco, vedendosi nella strana situazione e cioè che l'unico concorrente nella persona del medico che non aveva mai voluto nominare prima, perchè non riscuoteva la sua fiducia, per disposizioni di legge si sarebbe trovato costretto ad accettarlo perchè altri non si sarebbero presentati, corre dal prefetto, lo prega di prorogare il concorso, onde poter scongiurare il pericolo che minacciava il comune e non essere costretto a subire la volontà dell'associazione dei medici, che agiva in un modo così strano.

E difatti il sindaco non ha subito la volontà del medico, ma ha dovuto piegare la testa di fronte alla minaccia, che si presentava e uni-

camente perchè non avvenissero nuove complicazioni, ed il comune che già tanto aveva sofferto per il servizio sanitario passato, non ricevesse altri danni presenti. Si venne cioè ad un accordo tra il prefetto, il presidente della Società dei medici e il sindaco, in forza del quale si sarebbe tolta la clausola relativa alla censura, ma in pari tempo sarebbe stato tolto il boicottaggio e fatto ritirare il medico già rifiutato dal concorso.

La questione fu dunque risolta ma io mi permetto di domandare all'onor. Presidente del Consiglio, se questi sistemi gli sembrano adatti per un paese civile come il nostro paese e possono ripetersi, in omaggio allo spirito di libertà che lo informa, e debbono essere tollerati!

Sono fatti che non sembrerebbero possibili se non fossero accaduti, e dimostrano che qualche volta il boicottaggio nell'associazione dei medici, assume un carattere di elasticità: e si muta in una questione di speciale interesse personale.

Tutto questo sarà comodo per l'associazione dei medici ma non è tollerabile nè comodo per i comuni quando purtroppo tale sistema viene anche applicato dai segretari comunali, i quali trovano così modo di vendicarsi magari contro i comuni, per non essere stati scelti in qualche concorso.

Io perciò mi permetto di vivamente richiamare l'attenzione del Governo sopra questi gravi inconvenienti, perchè si trovi modo di provvedere e impedire si ripetano. Quando penso a tutto questo io non so davvero comprendere come l'associazione dei segretari comunali e dei medici condotti, associazioni composte di persone civili, intelligenti e tanto benemerite, e che appartengono in gran parte ai partiti radicali, a quelli più avanzati, vale a dire a quei partiti dove il principio della libertà è così intenso e largamente interpretato, vogliano e possano imporsi in tal modo ai comuni, emanando dei decreti veramente dispotici, che neppure in Russia sarebbero forse tollerati.

Questi atteggiamenti poi mi sembrano ancor più gravi e deplorabili quando considero che vengono da associazioni non riconosciute, non costituite in enti morali e che perciò non possono assumere una vera responsabilità giuridica e diventano soli forti - mi permetta l'o-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

norevole ministro dell'interno di dirlo francamente — per l'inazione del Governo, inazione che talvolta fa pensare che il Governo sia quasi connivente con queste associazioni, ciò ch'io non credo quando penso che l'onor. ministro dell'interno sa e conosce che deve essere il primo custode dei diritti e degli interessi dei comuni.

Infatti, ogni qualvolta ci si rivolgeva alla prefettura perchè si provvedesse per poter uscire da situazioni difficili e gravi si trovano sempre difficoltà, reticenze, dubbi che finivano per favorire indirettamente le associazioni. Bisogna che nel paese sia tolta questa idea.

Si aumentino gli stipendi quando si trova che occorre, si cerchi di mettere medici e segretari in condizioni da poter far fronte alle esigenze della vita moderna, che non è più come era un tempo, ma da queste società si ricordi che esistono dei comuni e che si debbono rispettare le deliberazioni dei Consigli comunali, rispettare l'autorità dei sindaci che in tal modo vengono completamente esautorati.

Io vorrei anche ricordare alle associazioni, e mi pare sia bene farlo, che esiste nel Codice di procedura penale l'art. 188, l'ultimo capoverso del quale potrebbe essere anche invocato da qualche sindaco, che credesse di voler difendere un po' meglio gli interessi del proprio comune quando si tratta di vere imposizioni messe alle deliberazioni dei comuni, imposizioni che sono previste appunto da quest'articolo.

Io non desidero nè voglio nascano attriti, ma amo si comprenda che il sentimento di libertà e di giustizia, non deve essere monopolio di alcuno, ma pensiero di tutti e che non debbono esservi abusi nè licenze. Si pensi a provvedere di maggiori mezzi i comuni, che da tanto tempo ne hanno fatto richiesta, anche per dare loro il mezzo di venire in aiuto dei propri impiegati, senza bisogno di aspettare quella riforma tributaria di cui si è tante volte parlato, ma che temo dovrà ancora passare del tempo prima che possa essere approvata. Basterà dare qualche piccolo mezzo che l'onorevole ministro dell'interno potrà trovare usando qualche maggiore benevolenza onde far cessare attriti che hanno già troppo durato. Non si può

più permettere che le cose continuino come oggi, perchè potrebbero venirne conflitti maggiori che è bene evitare, specialmente quando si può provvedere e accordarci. Deve cessare questo brutto passato, onde occorre mettere i comuni nella condizione di potere soddisfare alle richieste che vengono loro rivolte e quando sono riconosciute giuste.

Abbiamo avuto ultimamente l'esposizione finanziaria del ministro del tesoro che ha veramente soddisfatto e allargato il cuore a tutti, nell'apprendere come la situazione del Tesoro dello Stato sia in così buone condizioni, cerchiamo che a questa buona situazione faccia riscontro una migliore situazione finanziaria dei comuni che sono purtroppo colpiti da un debito che va sempre aumentando ogni anno.

Io spero che l'onor. ministro dell'interno vorrà con la sua desideratissima parola — che i comuni aspettano con ansia — portare la persuasione in quest'Aula e nel Paese che un sentimento di giustizia anima sempre il Governo il quale provvederà affinché ognuno, pur cercando di migliorare le proprie condizioni economiche, non si permetta di oltrepassare certi limiti offendendo i comuni; i comuni che comprendono certe situazioni, sono disposti ad accettare i richiesti aumenti a grado a grado, ma, quando si segni verso loro una via diversa, non usando cioè verso loro l'imposizione di decreti coattivi, e volendo essere, con metodi diversi, chiamati a discutere e dire le proprie ragioni, essendo un naturale diritto di chi paga.

Questo per il rispetto che ai comuni si deve, per piccoli che siano, per il rispetto dovuto alle loro deliberazioni, per il rispetto infine che si deve alle autorità comunali e all'alto sentimento della libertà, che è sacro a tutti tanto all'individuo come alle pubbliche amministrazioni. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: «Aumento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio finanziario 1911-12».

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, il primo per: « Convalidazione del decreto Reale concernente l'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione tra l'Italia ed il Giappone », che prego il Senato di trasmettere per l'esame alla Commissione dei trattati. Il secondo per: « Anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla concessione italiana in Thien-Sin », che prego di trasmettere alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri del tesoro e degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi, come gli onorevoli ministri hanno chiesto e come del resto deriva dal loro carattere: il primo ed il terzo alla Commissione di finanze, ed il secondo alla Commissione dei trattati.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bilancio dell'interno.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Il Senato ha innanzi a sé due relazioni scritte con molta cura: una della nostra Commissione di finanze, alla quale io tributo lode, e l'altra della sottogiunta del bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Io non espongo osservazioni sui vari punti del bilancio e sui vari servizi pubblici, i quali, di giorno in giorno, vanno prendendo forme più complesse e più interessanti; io non reputo necessario ripetere quello che è stato già scritto nelle cennate due elaborate relazioni che ognuno di noi ha potuto leggere. Credo però necessario preliminarmente dover rilevare un fatto, cioè, che quest'anno, presentandosi i bilanci al Senato, non vi si trovano i raffronti fra i vari articoli dell'esercizio venturo e l'esercizio in corso.

Pur fidando su quanto è scritto nella relazione della Commissione, credetti dover mio di vedere quali erano le variazioni apportate ad ogni singolo articolo, ma nella relazione del

Senato non trovai nulla di specifico. Volli consultare il progetto del bilancio presentato all'altro ramo del Parlamento; in esso esistono bensì i numeri in raffronto, ma non si trovano le cifre relative alle variazioni in più od in meno di ciascun numero. Non abbiamo che una sommaria relazione, la quale ci palesa le differenze, per categorie, tra le somme dell'esercizio presente e quelle del 1912-913.

A questo proposito manifesto il desiderio, anzi il voto già altra volta espresso dal Senato, perchè ognuno di noi possa vedere anno per anno le modifiche che si reputano necessarie alle diverse allocazioni in base ai consuntivi.

In sintesi, dalle relazioni sappiamo soltanto, che la previsione per l'esercizio 1912-913 presenta una maggiore spesa di 12 milioni, 732 mila lire e rotti, in confronto dell'anno precedente.

Fatto quest'accenno di semplice forma, verrò alla sostanza.

Non mi fermerò sulle raccomandazioni fatte al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, con le relazioni, dalle due Commissioni dei due rami del Parlamento; dirò soltanto che, pur essendo esse d'accordo nella sostanza di alcune di esse, sono però dissenzienti nel modo di raggiungerne i fini. Ed una di esse è precisamente quella cui ha accennato il collega Arnaboldi: vale a dire nel sistemare le amministrazioni degli enti minori, che ci palesa la urgente necessità della riforma tributaria.

Tanto la relazione della sottogiunta della Camera, quanto quella della nostra Commissione di finanze, mette in evidenza questa imperiosa necessità; ma ne scongiurano la pronta soluzione per ragioni di opportunità. Se l'opportunità può consigliare a non entrare nel vivo dell'argomento, non sarà però male, che se ne incomincino gli studi, perchè, se non si incomincia, non si può certamente finire. Intanto nelle amministrazioni tutto cammina stentatamente; impacciata e poco efficace è tanto l'azione del potere centrale quanto quella degli enti locali; ad ogni piè sospinto sorgono delle opposizioni, contrarietà d'interessi, le quali tutte dimostrano la grande necessità di venire un po' per volta a risolvere questo problema, arduo sì, ma non d'impossibile soluzione.

Per ovviare a questo stato di cose tanto l'una quanto l'altra relazione delle Commissioni dei due rami del Parlamento, accennano alla neces-

sità di affrontare con ponderazione, ma con fermezza la soluzione della tesi.

È necessario ora intrattenermi sulla divergenza che esiste fra le due relazioni relativamente al modo di conseguire il fine.

Secondo il parere della Sottogiunta dell'altro ramo del Parlamento il miglior mezzo di provvedere all'assetto delle finanze delle provincie, sarebbe compendiato in una frase, che rispecchia precisamente ciò che era stato trascritto in quella relazione dall'onorevole Cao-Pinna il quale riporta, riproducendolo, l'ordine del giorno votato nel Congresso delle rappresentanze provinciali tenute il 22 settembre 1911 in Torino, col quale chiedevasi la partecipazione delle provincie ai tributi non fondiari, ed in ispecie all'imposta di ricchezza mobile *per far cessare l'ingiustizia e l'incostituzionalità, che tutte le spese provinciali siano a carico di una sola categoria di contribuenti*, vale a dire dei contribuenti sui beni immobili urbani e rustici.

Questo era il concetto direttivo, al quale si aggiungeva un altro voto, con cui transitoriamente, sino alla desiderata riforma tributaria, chiedevasi la devoluzione a favore delle provincie del terzo decimo dell'imposta fondiaria sui terreni, della metà delle tasse sugli automobili, benefizi già proposti nel disegno di legge n. 330.

All'inverso, non affermata, ma intraveduta nella relazione del nostro Ufficio centrale si trova una frase, che io ho voluto marcare, perchè costituirebbe, direi quasi, il caposaldo; su cui poggerebbe la riforma tributaria secondo il concetto dell'Ufficio stesso. Si legge nella relazione suddetta:

« È vero, che pende innanzi alla Camera un disegno di legge per regolare la materia della sovrainposta fondiaria con la elevazione del limite legale ».

Secondo questo concetto non chiaramente espresso, ma accennato dall'Ufficio centrale, parrebbe, si dovessero colmare tutte le deficienze, e non sono poche, di tutte le provincie d'Italia, con l'inasprimento della sovrinposta sui terreni e sui fabbricati. È notorio, come per difetto di mezzi finanziari, le provincie stanno facendo deperire il grande patrimonio della viabilità, che costituisce uno dei principali coefficienti allo incremento della ricchezza nazionale, e che non interessa solo la proprietà

fondiarìa, ma serve altresì all'esplicazione dei pubblici servizi, relativi all'amministrazione della giustizia, all'irradiarsi e diffondersi dell'istruzione pubblica, al movimento degli agenti della pubblica sicurezza, allo sviluppo del traffico, del commercio, delle industrie e d'ogni sorta di servizio pubblico accessorio. Laonde non è giusto e conveniente, come si diceva bene nella relazione della Sottogiunta parlamentare, che una sola categoria di contribuenti sopporti tutto il peso di un servizio di natura universale.

È qui opportuno conoscere sino a qual punto sono state elevate le sovrinposte sui terreni e sui fabbricati per comprendere quali conseguenze disastrose verrebbero da un ulteriore inasprimento.

Mi venne riferito da una persona che faceva parte della Giunta provinciale amministrativa di Messina che, in un comune di quella provincia si era elevata la sovrinposta fondiaria comunale sette volte, il massimo consentito dalla legge; mi parve inverosimile questa affermazione, tanto più perchè chi la faceva, appartenendo alla Giunta provinciale amministrativa, avrebbe potuto mettere in evidenza questo fatto, trovando modo d'impedirne i sinistri effetti. Volli scrivere all'agente delle imposte di Taormina, da cui quel comune dipende, ed ebbi in risposta, che *Malvagna*, nel cui territorio non esistono proprietari i quali non godano dell'abbuono del 30 per cento, secondo la legge del 1903 (il che vuol dire che in quel comune vi ha una categoria di proprietari che hanno un reddito inferiore alle 6000 lire all'anno), l'aliquota comunale si è elevata pei terreni a 57.68 per cento e sui fabbricati al 52.37 per cento, cioè al disopra di sette volte il massimo dell'aliquota, che è permesso di poter imporre.

La nota ufficiale dell'agente del Catasto, con la data del 22 marzo 1912 ne dà la prova. Vi ha un altro comune della stessa provincia: il comune di Santa Domenica, che ha portato l'aliquota della sovrinposta comunale pei terreni al 21.70 e sui fabbricati al 19.88 per cento.

Nella provincia di Siracusa (e vorrei, che fosse presente il ministro degli esteri, che vi è interessato, trattandosi del comune di Melilli) il comune appunto di Melilli ha raggiunto la cifra complessiva di 57.121 per ogni cento lire di reddito imponibile. Voi capirete quali

siano le conseguenze di una elevazione di ali-quota così spinta, da renderne opprimente, direi quasi, insopportabile il pagamento ai contribuenti. Nella riforma tributaria quale dovrà essere l'indirizzo da seguire? O dare ai comuni, come è proposto da alcuni, del tutto le imposte fondiari sui terreni, ovvero avocarla tutta allo Stato, come avveniva in molte provincie prima della unificazione della Patria. Nel primo caso, perchè i proprietari dei terreni di un comune non sono quelli che vi dimorano, continueranno le sperequazioni e le ingiustizie, giacchè la meno che spende non è quella che paga. Per contrario, se si crederà meglio di affidare allo Stato tutte le imposte fondiari, e lasciare soltanto ai comuni e agli enti locali ogni altra sorta di tasse, le condizioni saranno diverse. Non vi sarà certamente la smania, che è giustamente deplorata dall'Ufficio centrale, per le richieste continuate di novelle autonomie comunali.

Dovendo ogni comune attingere dai tributi puramente locali e pagati dagli abitanti del comune stesso, si rifletterebe bene dalla universalità, alle conseguenze delle autonomie e si sarebbe parchi e riflessivi nel chiederle. Ma, se per contrario si trattasse di dividere il territorio per averne il massimo profitto a danno dei proprietari non dimoranti nel comune che ne sarebbero i principali contribuenti, come oggi avviene, allora le conseguenze sarebbero diverse, e le domande di novelle autonomie comunali crescerebbero allegramente.

Ho dovuto prendere la parola su quanto ho manifestato al Senato, anche perchè sono stato incitato parecchie volte con lettere e telegrammi da diversi interessati, che si lagnano dello stato attuale che assolutamente non va, e che contraddice i concetti più elementari dell'onestà e della giustizia, che devono essere la base granitica su la quale possa stabilmente elevarsi lo edificio sociale.

Mi risevo di far parola su questioni di indole secondaria, a misura che verremo a discutere degli articoli del presente bilancio.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Una semplice raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno; perchè non mi sembra che in quest'anno sia il caso di entrare nella discussione dei vari capitoli del

bilancio, poichè egli ha la mente troppo assorbita da problemi più gravi. Vorrei solo pregare l'onorevole ministro dell'interno di porre al disegno di legge approvato dal Senato, riguardante il progetto di Codice di procedura penale. Io non ho assistito alla discussione sul detto progetto, ma mi sono accorto che in esso ai funzionari di polizia giudiziaria si fa una parte di diffidenza straordinaria; è un vero regresso sul Codice attuale. L'onorevole ministro, come dirigente la pubblica sicurezza, ha tutto l'interesse che i funzionari di polizia giudiziaria possano compiere non solo le indagini per prevenire i reati, ma anche per iscoprire i colpevoli quando i reati sono commessi. Il nuovo Codice di procedura penale, se fosse approvato nel senso come venne approvato dal Senato, mostrerebbe una diffidenza estrema verso tutti i funzionari di polizia giudiziaria. Lo prego perciò, prima che sia divenuto legge, a volerlo esaminare: l'onorevole ministro ha la mente troppo alta per non comprendere le mie parole.

Non ho altro da dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Foà ha trattato di alcune questioni molto gravi riguardo alla pubblica sanità, e specialmente intorno alle malattie più gravi e più diffuse, quali il vaiolo e la tubercolosi. Egli patrocina l'idea che si debbano istituire non uno, ma tre - secondo il suo avviso - istituti vaccinogeni di Stato. Realmente nella lotta che ultimamente si dovette ingaggiare contro questa malattia, la quale ebbe qualche diffusione durante lo scorso anno, si accertò che non tutte le qualità di vaccino adoperate sono perfette; e la Direzione generale di sanità sta esaminando il modo di provvedere, per assicurarsi che il vaccino sia di buona qualità.

A me consta, anzi, che alcuni esercenti privati si rivolgono all'estero, non avendo molta fiducia in parecchi degli istituti vaccinogeni italiani. Questo certamente costituisce un grave stato di cose, e per parte mia assumo l'impegno di fare esaminare a fondo la questione; e qualora si riconosca che non si può avere sufficiente fiducia negli istituti privati, non avrò

difficoltà alcuna di adottare un provvedimento radicale: che cioè il vaccino sia dato dallo Stato. Se convenga poi accentrare questa produzione in un istituto solo o farla compiere in tre istituti diversi, è questione puramente tecnica, la quale verrà esaminata dalle autorità competenti, che sono poi le consigliere del ministro dell'interno, e segnatamente dal Consiglio superiore di sanità.

Si è doluto il senatore Foà, ed a ragione, che si faccia una triste propaganda contro la vaccinazione. Partendo da alcuni presupposti scientifici, praticamente dimostrati infondati, si va combattendo l'uso della vaccinazione. Ora, siccome essa è imposta per legge, ho deferito all'autorità giudiziaria gli autori di questa propaganda come diretta ad impedire l'esecuzione delle leggi, e ad incoraggiare la violazione delle leggi esistenti. (*Bene*).

Quanto alla tubercolosi, il Senato sa che questo è uno dei problemi più alti e difficili ora allo studio. Purtroppo la tubercolosi è forse la malattia più diffusa che, con forme diversissime, produce effetti letali, ed ha influenze gravi sulla razza umana, perchè intacca gli organi della vita ed è insidiosissima, come che sia facile a diffondersi. Sono stati proposti rimedi, che scientificamente sarebbero ottimi, la creazione, cioè di molti sanatori per i tubercolosi, a spese dello Stato. Ebbi una volta a fare il calcolo che, se si dovesse provvedere a spese dello Stato, come sono stati fondati in qualche luogo, con tutti i perfezionamenti che occorrono per assicurare una cura efficace, solamente per l'impianto degli Istituti necessari la spesa non sarebbe inferiore ad un miliardo.

Ora, siccome non conviene mai, mirando al troppo, abbandonare ciò che è strettamente necessario e può essere d'immediata utilità, ritengo molto a proposito ciò che ha proposto l'onorevole senatore Foà, che, cioè, si aiutino in tutti i modi le iniziative private (e questo il ministro dell'interno si propone di fare), cercando, d'altra parte, di eccitare gli Istituti di beneficenza a provvedere a questa forma di malattia, la quale pur troppo è stata in passato molto trascurata, mentre ora si riconosce costituire uno dei problemi più vitali della sanità pubblica. (*Approvazioni*).

L'onorevole senatore Foà, infine, ha proposto che si istituisca una grande scuola di medicina

tropicale per lo studio delle malattie più specialmente diffuse nelle nostre colonie africane. Io credo che anche a questo si potrà giungere, e che questo problema dovrà rientrare nella ulteriore organizzazione degli studi intorno alle nostre colonie. Intanto sono lieto di assicurare il senatore Foà ed il Senato che i sanitari italiani, che sono ora andati in Libia ed ai quali giustamente il senatore Foà ha mandato un saluto per la loro opera altamente benemerita, (*benissimo*) stanno effettivamente compiendo studi pratici speciali sulle malattie più gravi di quei paesi, ed io credo che i risultati di questi studi pratici, potranno costituire un'utile indicazione per l'ulteriore svolgimento di questa necessaria ed indispensabile parte della nostra scienza medica.

Il senatore Arnalboldi ha svolto la sua interpellanza per conoscere il pensiero del Governo circa il contegno delle associazioni nazionali dei segretari comunali e dei medici condotti in quanto esse con speciali deliberazioni, con minacce e con boicottaggi vorrebbero imporsi ai comuni rurali, arenandone la vita amministrativa e sanitaria.

La questione dei medici condotti e dei segretari comunali, come il Senato ricorda, è stata oggetto di molte discussioni e di molti provvedimenti legislativi, perchè non si poteva a meno di riconoscere che i segretari comunali ed i medici condotti, prima delle misure adottate con questi provvedimenti legislativi, erano le vittime dei partiti locali. In molti luoghi, appena cambiava il partito che dominava nel comune, si licenziava il medico condotto ed il segretario comunale, per prenderne altri appartenenti al partito dominante o per lo meno di suo gradimento.

Questo stato di cose era diventato così grave che dovette provvedere con legge ad assicurare la stabilità a questi funzionari. Naturalmente tale stabilità produce alcuni inconvenienti. Essa infatti è talvolta un ostacolo al licenziamento di segretari comunali e di medici condotti, che sarebbe opportuno allontanare dal loro ufficio; ma tra i due mali, quello cioè di avere i segretari comunali e i medici condotti come servitori dei partiti locali e l'altro d'incontrare difficoltà per rimuovere chi fra essi meriti di essere licenziato, credo che sia preferibile il secondo, pur riconoscendo la

necessità di attenuare anche questo inconveniente in tutte le possibili maniere.

Questi funzionari si sono riuniti in associazioni, e questo non deve far meraviglia alcuna, tanto più che, come ho detto si trattava di classi di funzionari che, essendo rimaste per lungo tempo soggette a persecuzioni, sentivano il bisogno di riunirsi per la comune difesa e per il miglioramento delle loro condizioni. Ciò non deve far stupire in un paese, in cui abbiamo visto perfino i magistrati giungere al punto di riunirsi in associazioni. Io non credo che questa sia una buona cosa, (*benissimo*) ma la ritengo molto più compatibile nei segretari comunali e nei medici condotti, i quali non hanno altra tutela ed altra difesa contro i comuni se non nelle loro associazioni.

Ora, noi siamo in un periodo, direi quasi, di transizione. Queste associazioni tendevano a cancellare le ingiustizie che allora esistevano e che in alcuni luoghi esistono ancora. È d'altra parte innegabile che esse talvolta hanno esagerato la loro azione. Il Governo deve vigilare sopra queste associazioni per impedire che trasmodino; ma non ha poi, nelle leggi, armi abbastanza efficaci per reprimere alcuni abusi che si sono verificati. Io ritengo per altro che tali abusi andranno attenuandosi a mano a mano che si sistemeranno le condizioni dei medici condotti e quelle dei segretari comunali. Se poi questi mali, come il senatore Arnaboldi ha accennato, tendessero ad aggravarsi, il Governo allora non mancherà di domandare al Parlamento i poteri per evitare inconvenienti che fossero riconosciuti intollerabili. (*Approvazioni*).

Il senatore Arnaboldi sollevò la questione dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile agli stipendi che durano solo una parte dell'anno.

In realtà, la nostra legge sulla ricchezza mobile guarda al reddito in ragione di anno e, se anche il reddito dura una parte dell'anno, il comune deve pagare l'imposta di ricchezza mobile. Se in qualche caso l'applicazione dell'imposta non è stata fatta giustamente, la legge indica i rimedi; vi sono le commissioni comunali e provinciali a cui si può ricorrere.

Il senatore Beneventano fece una questione di forma ed una questione di sostanza molto più grave della prima. La questione di forma

è che il bilancio, come viene presentato al Senato, contiene solo la indicazione delle cifre che si domandano per i vari capitoli e non porta il confronto con le cifre dell'anno precedente.

Ma il senatore Beneventano sa che i bilanci vengono presentati al Senato, come sono stati approvati dalla Camera dei deputati, e non sarebbe in facoltà del Governo di aggiungervi nulla. Dove qualche differenza di cifra sia molto rilevante il Governo potrà farla notare nella relazione, ma il bilancio al Senato non può essere presentato se non come è stato approvato dalla Camera dei deputati. Del resto il senatore Beneventano è così pratico di questa materia che vedrà essere molto facile fare il confronto: basta prendere il bilancio dell'anno precedente e confrontarlo con quello presentato al Senato, per vedere immediatamente la differenza di cifre.

Riguardo alle finanze locali, il senatore Beneventano trova un male anche più grave; ed a ragione l'onorevole relatore dice che è un male non facile a rimediare, in quanto che egli afferma che alle spese dei comuni e delle provincie concorre unicamente l'imposta fondiaria. Ora, il senatore Beneventano deve ricordare che i comuni hanno diritto di imporre la tassa di famiglia, la quale colpisce tutti i redditi dei cittadini, anche il reddito di ricchezza mobile. Avviene in pratica che i comuni, non volendo prendersi l'odiosità di imporre questa tassa, desidererebbero che se la prendesse lo Stato. Ora, non si vede la ragione perchè lo Stato debba secondarli. Dal momento che i comuni hanno la facoltà di colpire con quella tassa, se ne servono; il volere che lo Stato esiga la ricchezza mobile e ne dia una parte ai comuni, mi pare che sia lo stesso che voler gettare tutta l'odiosità delle spese sull'ente Stato. Io credo essenziale che ciascun ente risponda delle spese che fa. Il senatore Beneventano ha poi osservato che vi sono comuni, dove le sovrimposte comunali sono sei o sette volte maggiori delle imposte erariali. Ciò è verissimo, ma avviene là dove le imposte erariali, per non essere ancora avvenuta la perequazione fondiaria, sono minime. Vi sono comuni dove l'imposta erariale non rappresenta neppure l'1 per cento. Qui il confronto delle aliquote non costituisce nulla di reale; è una questione di pura forma.

In Italia abbiamo una enorme sperequazione.

Nella provincia di Grosseto quasi tutti i comuni hanno il 400 e il 500 per cento di sovrimposta, ma ciò perchè, quando fu fatto il catasto toscano, la provincia di Grosseto era quasi del tutto incolta ed aveva quindi imposte tenuissime. Ora i comuni hanno imposte che importano cinque o sei volte l'imposta erariale; ciò non vuol dire che i contribuenti siano oberati al di là del giusto, ma soltanto che essi pagano allo Stato molto meno di quanto dovrebbero pagare.

Il senatore Astengo ha fatto una raccomandazione che io trasmetterò al mio collega della grazia e giustizia. Egli teme che alcune disposizioni del nuovo Codice di procedura penale tolgano autorità ai funzionari di polizia giudiziaria.

Io sono nella stessa condizione dell'onorevole Astengo: non ho fatto uno studio a fondo del Codice di procedura penale, e non sarei quindi in grado di dire quali disposizioni del Codice di procedura penale possano produrre questi effetti. Ma non mancherò di richiamare l'attenzione del collega ministro di grazia e giustizia, quando dovrà provvedere alla compilazione definitiva del Codice di procedura penale, affinché tenga conto della necessità che, nell'interesse della giustizia, i funzionari di polizia giudiziaria, l'opera dei quali costituisce un efficace complemento a quella dell'autorità giudiziaria, siano messi in condizione di esercitare le loro funzioni. (*Approvazioni*).

ARNABOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI. Io avevo un grande desiderio di potermi dichiarare soddisfatto della risposta dell'onor. ministro dell'interno, ma essa è tale che io non posso — anche con tutta la più buona volontà — dichiararmi soddisfatto che solo in parte.

Io manifestai all'onor. ministro dell'interno il desiderio dei comuni, i quali da molti anni soffrono per essere sottoposti alla volontà di due associazioni, e mentre hanno riconosciute alcune delle domande che loro si sono rivolte, e sono da altra parte in una situazione da non poter discendere a tutti i desiderati loro espressi, per non compromettere le condizioni del bilancio.

Io avevo pregato l'onor. ministro dell'interno di aiutare finanziariamente i comuni, pensando

alla situazione speciale in cui questi comuni si trovano, pur avendo applicato tutte le tasse del focatico, sugli esercizi e vendita di vetture, animali domestici, e questo dopo gli aumenti della sovrimposta comunale. Io avevo pregato l'onor. ministro dell'interno di provvedere a che ai desiderati finanziari dei comuni già richiesti e in Senato e nella Camera fosse provveduto onde venissero più facilmente tolti quegli attriti che ora si verificano tra i comuni e le associazioni cui ho accennato e che si ripetono ad ogni istante, e di tutto questo non mi ha dato categorica risposta.

Il ministro dell'interno non ha fatto che dirmi che provvederà quando i fatti si ripeteranno e quando si vedrà che questi abusi continueranno; ma, onor. ministro, non le pare che bastino i sistemi ed i fatti da me citati senza volerne fare constatare altri? dunque i comuni dovranno sottostare ad una nuova sequela d'anni di prova? Non le pare siano sufficienti le dimostrazioni che ho dato in tutti gl'inconvenienti verificatisi? non teme i pericoli avvenire? le conseguenze che ne possono derivare?

Dico il vero, speravo dall'onor. ministro dell'interno una risposta più decisa, provvedimenti più immediati e salutari in modo che potessi, anche a nome dei comuni, portarle il loro vivo ringraziamento, ma sono spiacente invece di dovermi tacere insoddisfatto, riserbandomi di ritornare sull'argomento.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Devo chiarire quanto dissi. Io non affermai che si doveva cedere alle provincie una quota parte della tassa non fondiaria, mi limitai soltanto a leggere quella parte, che riguardava questa proposta nell'ordine del giorno votato nel congresso dei rappresentanti delle provincie.

Questo concetto non è nell'ordine delle mie idee, perchè ho ben altri concetti circa la riforma tributaria. Credo, che vi debba essere una separazione netta dei tributi. Spero che l'onorevole Presidente del Consiglio avrà rettificato nella sua mente il senso della dichiarazione da me fatta.

Non è esatto che il reddito imponibile, che risulta dai ruoli catastali delle provincie siciliane, sia da mettere alla pari di quello della Toscana e della Lombardia: vi è una grandis-

sima differenza per l'epoca, in cui avvenne la catastazione.

La catastazione avvenne in Sicilia nel 1852 e posso dire che colla nuova perequazione vedrete, che vi sono delle voci, che si ridurranno forse al quarto di quello che figurano nell'attuale catasto.

Ho voluto fare questa dichiarazione per far comprendere, che la elevatezza dell'aliquota non è semplicemente figurativa, ma è reale, e che questo fenomeno si verifica appunto perchè i possessori dei terreni non sono gli abitanti dei comuni nel cui territorio i beni son siti.

Questo ho voluto esporre per trarne la conseguenza, che a parte della ingiustizia dell'applicazione delle tassazioni, il sistema attuale impedisce, come lo impedì quando io faceva parte dell'altro ramo del Parlamento l'attuazione della benefica circoscrizione amministrativa e giudiziaria reclamata dalle mutate contingenze. Si combatteva per mantenere una posizione contro il buon senso, contro la necessità rivelata dalle mutate relazioni tra provincie e comuni.

Ecco, onor. Presidente del Consiglio, quello che ho avuto in animo di dire.

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Dopo le spiegazioni date dall'onor. Presidente del Consiglio, a me non resta che dire poche parole.

Mi si consenta però di seguire, nel rispondere ai vari oratori, l'ordine inverso col quale essi hanno parlato.

Comincerò quindi dall'onor. Astengo, il quale fece alcune osservazioni circa la funzione degli ufficiali di polizia giudiziaria nel nuovo progetto di riforma del Codice di procedura penale.

Questo progetto è stato or non è molto discusso in Senato; ed io stesso ho fatto parte della Commissione che l'ha esaminato. Veramente in esso vi sono delle disposizioni che possono scemare un po' l'autorità degli ufficiali di polizia giudiziaria; ma la Commissione del Senato in gran parte le ha modificate, cominciando da quella che riguardava l'obbligo che avrebbero gli ufficiali di polizia giudiziaria all'udienza di dichiarare il nome delle persone che in modo confidenziale li hanno aiutati nelle loro ricerche.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sarebbe la soppressione di ogni polizia.

INGHILLERI. Si trattava di una disposizione così enorme che tutta la Commissione si è ribellata a questa innovazione, la quale arrecherebbe un gran turbamento in tutto l'organismo della polizia giudiziaria.

Quindi il senatore Astengo stia tranquillo, perchè le discussioni fatte in Senato e che si svolgono ora alla Camera non rappresentano altro che manifestazioni di desideri e non già voti, nè del Senato nè della Camera, giacchè la redazione definitiva del Codice di procedura penale è domandata al Governo, sentito il parere di una Commissione, la quale sarà costituita in seguito, in modo che il Governo ha tutto il tempo per ponderare quali sono le disposizioni che si possono accettare e quali arrecherebbero innovazioni non certo feconde ed utili per la ricerca dei colpevoli e per la giustizia punitiva.

Quanto all'onor. Beneventano ha già risposto l'onor. Presidente del Consiglio in modo esauriente. Io dirò solo che una riforma dei tributi locali non è possibile farla senza l'addentellato di altre riforme sostanziali in tutto l'organismo tributario del regno.

Perchè il suo desiderio possa essere soddisfatto, si richiedono tempi molto riposati e tranquilli. Abbia un po' di calma l'onor. collega, chè certamente l'onor. Presidente del Consiglio a suo tempo penserà anche a questa riforma. Per ora ciò non mi pare assolutamente possibile.

Riguardo al senatore Arnaboldi dirò che realmente nè i medici nè i segretari comunali oggi si possono lamentare, perchè realmente hanno delle guarentigie molto serie, specialmente i medici condotti, giacchè con la legge del 1904 si è anche pensato a deferire alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà di poter ritoccare i capitoli per ciò che riguarda gli stipendi. Vi è tutta una legislazione che determina la loro stabilità; mi pare quindi che anche pei medici condotti, come pei segretari comunali, non vi sia da ritoccare nessuna disposizione di legge. Non v'è dubbio che questi segretari comunali e questi medici condotti si sono riuniti in federazione con discipline rigorose fra di loro, ma questo fenomeno non fa

paura, finchè le federazioni svolgono la loro attività per proteggere i diritti e le ragioni della loro classe, ma è fenomeno sociale morboso forse non immedicabile, quando si manifesta con forme di nascosta violenza.

Comprendo lo sciopero, comprendo come esso sia un diritto per gli operai; diritto ch'è stato ammesso anche dal Codice; però al diritto dello sciopero si è sostituita una forma che io chiamerei la ipocrisia dello sciopero: l'ostruzionismo, il quale poi in sostanza non è che la esecuzione formale della legge per non raggiungere lo scopo che il legislatore si era prefisso.

Ma, non potendo sempre giovare dell'ostruzionismo sotto una nuova forma; ed io ritengo che esso sia l'atto più violento che queste federazioni possano esercitare (*Bene!*), manifestano tutta la loro attività in rapporto ad una determinata classe, alla quale si vieta l'esercizio individuale della propria professione.

Per questa forma violenta, sotto la quale si manifesta l'attività di queste federazioni, io ho la convinzione che frugando nel Codice penale qualche cosa si troverà da poter loro applicare, tanto più che oggi si riconosce che le persone giuridiche sono anche responsabili in modo penale. La questione è di trovare il soggetto attivo del reato, appunto perchè queste federazioni ordinariamente hanno un organismo, ma interno, che non si conosce; hanno un presidente, il cui nome si ignora, di modo che è difficile colpire coloro che sono i motori di tutti questi atti di violenza, ma in ogni modo, io sono convinto che se una disposizione non si può trovare nel Codice penale, con la quale si possa ovviare a questo grave inconveniente, verrà il giorno in cui il Governo sarà costretto a disciplinare questa materia, adoperando la più larga libertà verso queste federazioni, ma facendo in modo che esse non possano esercitare, atti tali di violenza, da impedire ad ogni individuo di poter fare il proprio dovere, o di esercitare la propria professione.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Foà, io non posso fare a meno di ringraziarlo delle parole benevole che ha avuto per la Commissione di finanze, la quale si è interessata di questa parte importantissima della igiene pubblica che riguarda la profilassi del vaiolo.

Non farò qui la storia dell'istituto vaccino-

geno, esso visse, e visse vita propria, rigogliosa, prospera; una vita che rendeva, che fruttava allo Stato, tanto che non solo si pagavano gli stipendi dell'impiegati, ma siccome allora esisteva una scuola d'igiene, coi profitti dell'istituto vaccinogeno si alimentava in parte la scuola.

Quanto alla scuola d'igiene io debbo dichiarare, poichè ho avuto la fortuna, io profano e laico in materia, di star sempre in mezzo a questo organismo e ho potuto convincermi che se c'è qualche sapore di igiene, qualche idea che già si è volgarizzata in fatto di igiene, tanto beneficio si deve alla scuola d'igiene. Era fatto l'obbligo a tutti i medici d'imparare almeno i principii dell'igiene e questi medici venivano così ad acquistare un patrimonio che potevano spendere nei piccoli paesi in rapporto alla incolumità pubblica.

Ma questo istituto vaccinogeno morì di morte violenta. Non so spiegarne i motivi, ma è morto e sepolto. Non si potrebbe farlo rivivere? Il senatore Foà ha ricordato che in Germania vi sono 22 vaccinogeni di Stato, comprendo che questo numero esagerato si abbia in Germania perchè è composta di tanti Stati, e staterelli ora assorbiti ed ogni piccolo staterello aveva il suo istituto vaccinogeno.

Ma per noi è di una grande importanza la rinascita di questo istituto. Parlo non per sentita dire ma per esperienza: accenno ai guai patiti da una grossa città — il vaiolo invase; gli aggrediti dal male furono moltissimi, i morti credo che superarono i duemila. Ebbene il Municipio domandava il *pus* vaccino a tutti gli istituti d'Italia; il *pus* vaccino era mandato ma era di nessuna efficacia. Ed io credo che la strage che si verificò in quella grossa e popolosa città si debba proprio al *pus* vaccino che non aveva tutte le qualità per potere svigorire l'opera del male.

So che vi è una propaganda contro la vaccinazione, ma a me non fa impressione.

Proprio poco tempo fa io leggevo nel Macaulay che un certo Henning fu il primo che illuminò le vie di Londra. Ebbene si fece un grande scalpore contro questa grande innovazione.

L'autore dice che tutte le novità hanno insani oppositori; e ricorda che anche la vaccinazione ebbe i suoi insani oppositori. Quel grande storico chiama insani tutti coloro i

quali si adoperano a fare questa propaganda che danneggia grandemente la pubblica incolumità.

Ora, se vi è necessità di avere un pò di *pus* buono, se gli istituti privati non danno tutte le garanzie che sono richieste dalla scienza, se la spesa non è molta, e se questa spesa frutta, io domando perchè almeno non farne uno? Sono convinto che la creazione di un Istituto vaccinogeno incoraggerà la creazione di altri Istituti consimili. L'importanza di questo Istituto vaccinogeno ve la dimostra Torino. Io ho letto nella relazione della società d'igiene, che in Torino il vaiolo era endemico, 30 o 40 anni indietro, ed ogni cinquè o sei anni diventava epidemico. Ebbene, è venuto il Municipio il quale, conscio dei propri doveri, ha creato un Istituto vaccinogeno comunale. Il prof. Ramello, che ha a disposizione questo strumento importantissimo, ha distrutto la malattia in Torino, ove da moltissimi anni, non solo non vi è epidemia di vaiolo, ma anche come malattia endemica è del tutto scomparsa. Questo esempio ci dovrebbe incoraggiare a fare in modo che questa proflassi di così grande importanza non solo per evitare la malattia ma anche per non far degenerare la razza, si debba ovunque osservare, che si creino questi Istituti vaccinogeni, che si diano alla Sanità pubblica gli istrumenti necessari per fornire i mezzi idonei a prevenire l'invasione vaiolosa.

Quanto agli Istituti antitubercolari io mi associo alle parole del senatore Foà, insigne scienziato, ma credo che ancora in questa materia si va, come dice Dante,

come uom che va nè sa dove riesca:

perchè effettivamente non credo che ancora vi siano tali mezzi di protezione da poterli adottare con certezza di buoni risultati. La malattia è molto diffusa.

Ricordo di aver letto che otto decimi dei morti, quando vengono sottoposti alle operazioni di anatomia patologica, erano già anche in modo iniziale tocchi dal vizio tubercolotico.

La malattia è molto grave; ma se non si può reprimere, certo si può prevenire e provvedere per prevenirla. Speriamo che con questi istituti antitubercolari, istituti privati aiutati

dal Governo, si possa fare una lotta efficace contro questo morbo crudele.

Quanto alle federazioni di assistenza, io non posso che associarmi al desiderio espresso dal senatore Foà. Le legge del 1904 è una legge di grande importanza in questa materia, giacchè essa ha dato speciali attribuzioni alle Commissioni provinciali di beneficenza per promuovere queste Federazioni. Ma è necessario che queste Federazioni per le opere di pubblica assistenza acquistino sempre maggiore importanza, anche perchè in Italia la pubblica assistenza è molto deficiente e non corrisponde alle grandi necessità sociali che incalzano da ogni lato.

In quanto alla istituzione della scuola di medicina tropicale, ha già risposto l'on. ministro ed io non mi trovo in grado di aggiungere altro a questo proposito.

Concludo dicendo che io sono lieto, sono felicissimo di potermi associare alle parole dell'on. Foà e fatte proprie dall'on. ministro, relativamente alle condizioni igieniche e sanitarie del nostro paese in genere e dei nostri soldati dell'esercito e dell'armata.

Realmente la sanità pubblica, la sanità militare, tanto dell'esercito quanto della marina, riuniti insieme in un grandissimo ed altissimo scopo, hanno dato risultati veramente meravigliosi. La sanità pubblica nello scorso anno ha sostenuto una lotta a corpo a corpo contro gravi malattie infettive ed epidemiche, specialmente contro il colera ed il vaiuolo, ed ha sostenuto questa lotta con un personale non molto adeguato ai bisogni; ma il risultato è stato quale più grande non si sarebbe potuto desiderare.

Io perciò non posso che associarmi con lieto animo alle parole di lode che sono state rivolte alla Direzione generale della sanità pubblica ed all'Ispettorato generale di sanità dell'esercito e della marina. Sciolgo anzi un inno di lode al loro indirizzo, augurandomi che l'attuale favorevole condizione di cose perduri e che sempre meglio possa farsi per l'avvenire. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,305,405 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	88,000 »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse)	97,810 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,000 »
5	Spese per la copiatura a cottimo	60,500 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	32,000 »
7	Ministero - Spese d'ufficio	123,900 »
8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	33,800 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . .	27,400 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	691,142 »
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	51,000 »
12	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	40,000 »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	42,500 »
14	Funzioni pubbliche e feste governative	25,000 »
15	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie	7,000 »
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,652,057 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	2,652,057 »
17	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,070 »
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313)	9,330 »
19	Indennità di traslocamento agli impiegati	235,000 »
20	Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai Gabinetti del ministro e del sotto-segretario di Stato	1,150,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	16,000 »
22	Spese di posta	12,000 »
23	Spese di stampa	113,050 »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	32,700 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario	57,290 »
27	Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato	25,000 »
28	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno, e rispettive famiglie	40,000 »
29	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	2,000 »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
31	Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari e spese diverse per gli esami stessi	41,000 »
32	Indennità ai membri della Commissione reale pel credito comunale e provinciale per la trattazione degli affari riguardanti la municipalizzazione dei pubblici servizi	5,000 »
33	Spese casuali	50,000 »
		<hr/> 4,444,497 » <hr/>

Debito vitalizio.		
34	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie.	8,200,000 »
35	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	100,000 »
		8,300,000 »
Spese per gli Archivi di Stato.		
36	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	802,512 »
37	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,600 »
38	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato .	65,000 »
39	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	40,595.63

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho domandato la parola per rivolgere una raccomandazione all'onor. Presidente del Consiglio intorno ai locali dell'archivio di Stato di Bologna. L'onor. ministro sa che questa è una questione da lungo tempo agitata: la condizione di quei locali è veramente pessima, perchè gli importantissimi documenti di questo archivio sono raccolti in tre diversi punti della città, in parte in ambienti pochissimo adatti, anzi in taluni per nulla adatti, ma che si sono dovuti adibire a questo uso per forza di necessità. Ora, da parecchio tempo era stato fatto uno studio per cercare di provvedere in modo radicale e definitivo alla bisogna. Prima fu mandato, alcuni anni or sono, un architetto a fare uno studio per la costruzione di un edificio apposito per l'archivio di Stato, ove raccogliere tutti questi documenti dispersi, ma non se ne seppe più nulla. Poi venne in campo un'altra idea: quella di costruire un grande palazzo demaniale sull'area dell'antico convento di San Francesco, nel quale dovessero trovar luogo l'archivio di Stato, gli uffici di finanza e gli uffici del Genio civile. Pareva che questo progetto dovesse arrivare a buon fine, ma al-

l'ultimo momento sorsero difficoltà, credo da parte dell'autorità militare ch'era in possesso di una parte di questi locali, in modo che anch'esso non fu portato a compimento. Ora io non voglio patrocinare l'esecuzione di uno o di un altro progetto, nè dire quale sia il miglior modo di provvedere, perchè naturalmente il Governo conosce molto meglio di me le cose, e può giudicare da sé quale sia il provvedimento preferibile; ma voglio soltanto far presente al Governo la condizione penosa nella quale da tempo si trova l'archivio di Stato di Bologna.

Intanto si è provvisoriamente provveduto mediante la rinnovazione degli affitti col comune, che possiede la parte principale dei locali, ma bisognerà venire a qualche provvedimento definitivo, perchè oggi parte di questi documenti non possono essere custoditi in modo rispondente alla loro grandissima importanza. D'altra parte anche i tre locali attuali diverranno, come già sono divenuti in buona parte, sempre più insufficienti a cagione del grande accumularsi delle carte. Anzi questa ristrettezza di locali impedisce anche alla molta e lodevole attività del soprintendente di quell'archivio di procurare che archivi privati siano depo-

sitati nell'archivio di Stato, come è stato fatto in passato per molte importanti raccolte, con vantaggio grande degli studi.

Mi sono creduto in dovere di far presente questa condizione di cose all'onorevole ministro, perchè voglia farne oggetto della sua vigile attenzione; e sono sicuro che le informazioni che raccoglierà confermeranno quello che sono venuto dicendo intorno alla necessità di un pronto e radicale provvedimento.

E giacchè ho la parola intorno a questo argomento vorrei fare un'altra raccomandazione, che tocca un punto più alto e più generale, che non sia quello dei locali di uno speciale archivio di Stato; raccomandazione nella quale credo di aver consenzienti tutti coloro che tengono agli studi, specialmente a quelli della storia del nostro risorgimento; e cioè che si trovi modo di estendere la comunicazione e l'esame dei documenti esistenti negli archivi di Stato che ora sono ristretti ad un'epoca ancora molto remota.

Gli studi di storia del risorgimento fortunatamente in questi ultimi tempi hanno preso una grande diffusione, ma sono impediti dalla difficoltà di poter esaminare gli atti che si riferiscono agli avvenimenti più recenti. In altri paesi vi è maggior larghezza che non in Italia; cito per esempio l'Austria. In Austria è possibile, anche agli stranieri, esaminare i documenti degli archivi di Stato fino ad epoca molto più prossima che non sia quella per la quale ciò è consentito in Italia. A me stesso è accaduto, dovendo fare ricerche intorno agli avvenimenti del 1848, di poter avere comunicazione di atti dell'archivio di guerra di Vienna fino alla fine del '48, ciò che in Italia non sarebbe possibile. Credo poi che se la mia raccomandazione potrà essere accolta, si gioverà molto alla serietà di questi studi; perchè documenti relativi al nostro risorgimento, posteriori al 1815, sono posseduti, non solo dagli archivi di Stato, ma anche da altri istituti e da privati. Ora, di questi è possibile aver conoscenza, ma le pubblicazioni che si fanno basandosi unicamente sopra questo materiale, riescono necessariamente parziali, non possono rispecchiare tutta intera la verità, finchè all'esame siano sottratti atti importantissimi, forse i più importanti, quali sono quelli che si conservano negli archivi di Stato.

Prego quindi il Presidente del Consiglio di tener conto di questa raccomandazione nell'interesse degli studi e della desiderata diffusione nel popolo della conoscenza della storia del nostro risorgimento.

DEL LUNGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL LUNGO. Mi unisco di tutto cuore a quest'ultima parte delle cose dette dal senatore Dallolio, perchè il divieto di comunicazione di documenti storici attinenti al nostro Risorgimento, è in tali limiti, che, dico francamente, non fanno onore al nostro Paese. È una inquisizione quasi che si esercita sopra documenti attinenti ad una parte così gloriosa e così bella della nostra storia, la quale è interesse di tutti, e degli studiosi e del Governo, che sia portata alla maggiore cognizione. I limiti che sono posti alla comunicazione dei documenti dalle Direzioni degli archivi di Stato agli studiosi, in verità non si vede con qual criterio siano stabiliti: è un chiudere le porte, dicendo, sin qui si arriva, di qui in là non si passa, senza che emergano ragioni di fatto che siano giuste e tali da fare intendere perchè e come il divieto si eserciti. Dubito che questa materia sia studiata colla maturità dovuta: certo è che le condizioni le quali regolano ora la comunicazione dei documenti storici attinenti al nostro Risorgimento, non appaiono razionali; e quindi è doveroso, nell'interesse degli studi e per il decoro del Governo, che l'onor. Presidente del Consiglio vi porti la sua attenzione e provveda in proposito, associandomi io, in questo, a ciò che ha detto così bene il collega senatore Dallolio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Assicuro il senatore Dallolio che farò studiare diligentemente la questione dei locali per gli archivi di Stato di Bologna; ma, nell'esaminare la questione dei locali, io ritengo che bisognerebbe considerare un altro lato del problema, quello, cioè, di non ingombrare gli archivi con una massa enorme di carte inutili, perchè quest'ingombro, mentre non consente di provvedere locali adatti, rende anche difficile la ricerca e lo studio dei documenti. Noi abbiamo il difetto di conservare

moltissime carte le quali non hanno più alcun valore storico, nè sono tali da formare oggetto di studi amministrativi. Bisognerà, ripeto, esaminare i due lati del problema: la semplificazione degli archivi e la provvista di locali che consentano la buona custodia dei documenti, in modo che coloro i quali vogliono fare degli studi trovino una classificazione ed un collocamento che agevolino le ricerche. Quanto al problema più grave, che è stato posto dagli onorevoli senatori Dallolio e Del Lungo, devo osservare che ci vuole molta prudenza nell'aprire gli archivi del nostro Risorgimento, e penso che non si possano dire tutte le ragioni che consigliano di usare qualche riguardo nel permettere lo studio di questi documenti.

Mi ricordo che ebbi delle insistenze, qualche anno fa, affinché una data serie di documenti relativi a movimenti patriottici fosse consegnata agli studiosi. Li vobli vedere io stesso, e, dopo averli letti, vi scrissi sopra: « Da conservare ancora per un tempo abbastanza lungo ».

In queste cose ci vuole prudenza; non è bene sfatare delle leggende che sono belle e che solo i posteri studieranno a dovere. Il farlo oggi, in cui il ricordo è ancora così vicino, potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

Tutti questi pericoli sono noti ai direttori degli archivi, che sanno il valore dei documenti affidati alla loro custodia. Allorquando è possibile mettere gli atti a disposizione degli studiosi, senza alcun pericolo per il buon nome di persone e di famiglie ancora oggi molto rispettabili, essi hanno l'ordine di usare le massime facilitazioni.

Dichiaro però che non potrei consentire ad aprire senz'altro tutti gli archivi, perché molte volte ci si può anche trovare di fronte a documenti non veri, che, senza il controllo di altri, potrebbero dar luogo a leggende false e non buone.

Sono perciò convinto che un po' di prudenza sia sempre consigliabile a questo riguardo.

Entro questi limiti, per parte mia cercherò di facilitare il più possibile lo studio a tutti coloro i quali vorranno esaminare i documenti relativi alla nostra storia. (*Approvazioni vivissime*).

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. La questione sollevata dagli onorevoli colleghi circa la comunicazione degli atti di archivio agli studiosi, non è certamente nuova; essa è stata molto discussa nel Consiglio degli archivi.

Il regolamento vigente su di essi stabilisce che si possano leggere soltanto gli atti anteriori al 1815. È vietata qualsiasi comunicazione degli atti successivi a quel periodo, sia che si tratti di atti per loro carattere riservati, ovvero che si tratti di semplici atti amministrativi; basta che i documenti si riferiscano ad un periodo storico posteriore al 1815 perché sia interdetto ai direttori degli archivi di darne comunicazione.

Evidentemente questo divieto costituisce una grave difficoltà per gli studi della storia del risorgimento la quale secondo l'opinione quasi generale degli scrittori comincia dal 1796, cioè dall'invasione francese.

Ora, si comprende benissimo che, essendo pubblici soltanto alcuni atti anteriori al 1815, una gran parte del periodo del Risorgimento sfugga assolutamente alle ricerche degli studiosi, dovendo esse limitarsi al periodo dal 1796 al 1815.

Queste difficoltà furono discusse largamente nel Consiglio degli archivi in occasione degli studi per compilare un nuovo regolamento; si vide la necessità di estendere la pubblicità degli atti fino al 1847, restando fermo il divieto per tutti gli atti successivi.

Ma questo nuovo regolamento, per quanto è a mia notizia, non è stato ancora approvato di guisa che permane ancora il divieto di ogni comunicazione per gli atti posteriori al 1815, divieto che rende assolutamente impossibile qualsiasi indagine seria su gli avvenimenti della redenzione nazionale. Io convengo perfettamente nel giudizio nel Presidente del Consiglio, che questo argomento della comunicazione degli atti di archivio bisogna guardarlo non solo dal punto di vista dell'interesse degli studiosi, ma anche sotto altri riflessi.

Negli archivi si trovano documenti di carattere riservatissimo, che contengono apprezzamenti i più delicati sopra famiglie e sopra persone.

Il portare a cognizione di chiunque si presenti carte così importanti, può dar luogo ad indiscrezioni le quali turbino la pace delle famiglie, e gettino, spesso ingiustamente, una

luce sinistra sulle persone. Bisogna trovar modo di conciliare l'interesse degli studi con quelle riserve che sono dovute ad alcuni atti dai quali può dipendere il buon nome delle famiglie.

Negli atti di polizia dei passati Governi vi sono di frequente informazioni certo non serene, nè imparziali su la vita privata e su le famiglie di uomini del risorgimento, poichè le vecchie polizie si compiacevano spesso di denigrare la parte liberale non solo politicamente ma anche moralmente.

Or non sarebbe nè giusto, nè conveniente dare pubblicità a questi giudizi ed informazioni spesso partigiane che potrebbero gettare il discredito anche su nomi altamente benemeriti del Paese.

A me pare che l'interesse degli studi possa essere conciliato con le riserve che sono manifestamente necessarie a lo scopo di evitare pubblicazioni indiscrete e dannose.

Vi sono alcuni atti di carattere riservatissimo, per esempio le informazioni di polizia, i quali non dovrebbero, salvo casi eccezionali, essere comunicati a chicchessia; ma tutti gli altri atti amministrativi perchè mantenerli segreti ed inaccessibili agli studiosi, anche quando questi possono offrire garanzia di serietà, di discrezione, di giusto criterio? Non sarebbe opportuno ad esempio ammettere eccezioni al divieto del regolamento e facultare a ricerche di documenti gli studiosi che abbiano dato prova con pubblicazioni storiche di sapere mantenere le necessarie riserve e di evitare indiscrezioni che riescano di offesa o di discredito a persone tuttora viventi o ai discendenti di esse?

A me pare che il divieto preciso, rigido, opposto dal regolamento sugli archivi il quale limita al periodo anteriore al 1815, le ricerche dei documenti, sia effettivamente una esagerazione, e che bisogni trovare un temperamento nel senso che con le debite cautele, coloro i quali offrono garanzia di serietà e di discrezione possano essere ammessi, in certi limiti, allo studio di documenti posteriori. In questo senso io pregherei l'onor. Presidente del Consiglio di voler portare la sua attenzione su questo grave e delicato argomento, per conciliare i giusti interessi dello studio con quelli della pace e della tranquillità delle famiglie.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle assicurazioni che mi ha date relativamente alla questione dei locali dell'archivio di Stato di Bologna; e lo ringrazio anche di quello che ha aggiunto, e cioè che egli si propone di studiare la questione sotto il punto di vista della necessità di conservare tutta quella quantità di carte, che comincia a rendere insufficienti i locali attuali e che finirà, se così si continua, col rendere insufficiente qualsiasi altro locale si possa costruire per gli archivi di Stato.

E poichè l'onor. Presidente del Consiglio ha mostrato così buone e sagge disposizioni, vorrei rivolgergli un'altra raccomandazione: di limitare cioè, per quanto sia possibile, la creazione di queste carte inutili, le quali si vanno fabbricando negli uffici pubblici con una specie di voluttà, che io non mi so spiegare, perchè non so comprendere la soddisfazione che ci possa essere nell'imporre a sé e agli altri un lavoro inutile. Non dico che questo accada dappertutto, e sempre senza ragione; ma vi sono molti casi nei quali questo si fa, e la ripercussione poi si sente nella conservazione costosa ma inutile di tutte queste carte ancora più inutili. Quindi ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio della risposta che mi ha dato e dei propositi che ha manifestati.

Quanto all'altra questione più grave della comunicazione delle carte degli archivi, il discorso dell'onor. Mazziotti semplifica molto ciò che io debbo dire. Precisamente la difficoltà, alla quale io accennava, viene dalla circostanza che il senatore Mazziotti ha chiarito con molta esattezza, che cioè legittimamente non si possono esaminare se non i documenti che arrivano fino al 1815.

Ora, siccome per gli studi questo è assolutamente insufficiente e impossibile, e contro la impossibilità tutti si ribellano, avviene che di fatto negli archivi si dà comunicazione a determinate persone anche di documenti posteriori, ma questa comunicazione è fatta ad arbitrio (parlo di arbitrio ragionevole) dei direttori degli archivi.

Ora, io credo che sia molto più prudente e molto più utile fissare un limite più prossimo, per esempio, quello che è stato indicato dal

Consiglio degli archivi; e dare il diritto di esaminare i documenti fino all'anno 1847, con che si giunge, può dirsi, alle porte della nuova storia d'Italia.

Naturalmente la comunicazione deve essere fatta in quei limiti e con quelle prudenti norme che il Presidente del Consiglio prima, che l'onorevole Mazziotti dopo, hanno indicato. È evidente che quando si dice: mettete a disposizione degli studiosi i documenti degli archivi, non si può pretendere di averli illimitatamente; vi sono considerazioni che devono trattenere dal mettere a disposizione di un qualunque, non dirò studioso, ma curioso, documenti di una delicatezza veramente singolare: ma, colla debita prudenza, anche i documenti riservati possono essere messi a disposizione di quegli studiosi che diano garanzia di serietà e di volere e saper trarre da essi un risultato utile agli studi. Quindi ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni, e sto tranquillo che egli porrà tutta la cura nello studiare l'importante argomento, nel cercare di provvedere secondo il desiderio di coloro che si occupano di questi studi, e cercano la diffusione della cultura storica nel nostro paese.

DEL LUNGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL LUNGO. Mi sia permesso aggiungere brevi parole alle già dette, per dichiarare che riconosco giuste le riflessioni di cautela che l'onor. Presidente del Consiglio ha espresso e l'onor. collega Mazziotti ha fatto rilevare opportunamente al Senato. È evidente che l'ulteriore comunicazione da noi desiderata dei documenti deve avere quei giusti limiti di discrezione, dei quali il Governo, per mezzo dei suoi funzionari, deve rimanere padrone.

Intendo altresì che in particolare per i documenti provenienti dalle polizie segrete dei vecchi Governi, si debbano usare speciali cautele. Non dimentichiamo però che quando si attinge a quella fonte delle polizie dei vecchi illegittimi Governi, le notizie che possono anche sonare a carico di famiglie o d'individui, i biasimi contenuti in quei documenti, nei tempi odierni, dopo rivendicato il diritto del nostro paese, sono altrettanti attestati di benemerenzia.

Chi ha esperienza di tali documenti sa che, per esempio, in quelli del cosiddetto Buon Governo della Toscana si contengono cose fiere contro

individui e famiglie; ma la comunicazione e la pubblicazione di essi non porta nessun inconveniente, perchè quei biasimi si traducono in elogi secondo il criterio giusto del diritto nazionale.

Convengo, sì, nella necessità delle debite cautele; ma credo che le cautele potranno anche non esser troppo rigorose, poichè ciò che si scriveva nella lingua d'allora, nella lingua d'oggi suona ben diversamente. Nel rivendicare questa libertà, io e il collega Dallolio non intendiamo di introdurre licenze ed abusi; ma soprattutto affermiamo questo, che l'estendere i limiti di tempo è necessario per la storia del Risorgimento italiano. Il limite del 1815, che si può dire tagli fuori la parte vitale di quella storia, è irragionevole del tutto.

Io confido che l'onor. ministro dell'interno vorrà darci qualche affidamento in proposito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non mancherò di tener conto delle considerazioni fatte dall'onor. senatore Mazziotti, alle quali si sono associati i senatori Dallolio e Del Lungo.

Mi permetta però il senatore Mazziotti di osservare che sarà molto difficile fare una distinzione in ragione delle persone; ammettendo l'uno, in quanto riteniamo presenti garanzie di prudenza, ed escludendo l'altro, al quale diamo così una patente di poca prudenza.

È questa una cosa che in pratica è molto difficile a farsi. Io penso che sarà meglio decidere fino a qual punto si possa lasciar libera la consultazione dei documenti; dando poi facoltà ai direttori degli archivi di mettere da parte quei documenti i quali realmente non abbiano un interesse per la storia, ma possano d'altra parte servire a distruggere il buon nome di alcuni.

È certamente più agevole provvedere ponendo mente ai documenti, che non considerando le persone autorizzate ad esaminarli.

Entro questi limiti farò esaminare con molta diligenza le considerazioni degli onorevoli senatori Mazziotti, Del Lungo e Dallolio, riconoscendo che esse riguardano un problema di grande importanza per la storia del nostro paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 39.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Correzione di un errore materiale incorso nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo organico del Corpo Reale delle foreste ».

Prego il Senato di voler consentire che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Commissione che già ebbe ad occuparsi dell'altro a cui questo si riferisce.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge.

Se non si fanno opposizioni, s'intenderà accolta la preghiera dell'onor. ministro, e questo disegno di legge sarà deferito per l'esame alla stessa Commissione che già ebbe ad occuparsi di un altro della stessa materia.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione dei capitoli dello « Stato di previsione del Ministero dell'interno ».

40	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato.	140,000 »
41	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno (articolo 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	8,000 »
		1,069,707.63
Spese per l'Amministrazione provinciale.		
42	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	10,825,951 »
43	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,000 »
44	Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse)	336,000 »
45	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse)	616,300 »
46	Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale	2,750 »
47	Spesa per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	11,500 »
48	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse).	84,070 »
49	Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116	400,000 »
<i>Da riportarsi</i>		12,329,571 »

	<i>Riporto</i> . . .	12,329,571 »
50	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale (Spese fisse)	35,500 »
51	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000 »
52	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta - Compensi al personale addetto alla Direzione, all'Amministrazione e alla tipografia della <i>Gazzetta Ufficiale</i> per lavori straordinari e maggiore orario	249,900 »
53	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie	600 »
54	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie	25,000 »
		12,643,571 »
	Spese per la pubblica beneficenza.	
55	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi.	600,000 »
56	Spese di spedalità e simili	140,000 »
57	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	73,970 »
58	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	700,000 »
59	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore	50,000 »
60	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie pel funzionamento di esse - Ispezioni ordinarie e straordinarie.	20,000 »
		1,583,970 »
	Spese per la sanità pubblica.	
61	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale (Spese fisse)	610,500 »
62	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	611,200 »

LEGISLATURA VIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	611,200 »
63	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali . .	900,000 »
64	Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali	275,000 »
65	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,700 »
66	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	34,000 »
67	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	106,700 »
68	Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,900 »
69	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica . . .	39,400 »
70	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico - Sussidi e concorsi	500,000 »
71	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	10,000 »
72	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica	2,000 »
73	Stabilimento termale di Acqui, per gl' indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	41,400 »
74	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie .	50,000 »
75	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie	20,000 »
76	Mobili, spese di cancelleria, d' illuminazione, di riscaldamento spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti	223,300 »
77	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	279,100 »
78	Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse)	241,500 »
79	Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,343,900 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

	<i>Riparto</i>	3,343,900 »
80	Veterinari governativi di confine e di porto - Personale (Legge 30 giugno 1908, n. 304). (Spese fisse)	126,000 »
81	Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese variè per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	45,500 »
82	Compensi a impiegati, scrivani e basso personale, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse della sanità pubblica	31,000 »
83	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie	21,000 »
84	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali	180,000 »
85	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	24,000 »
86	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine. (Spese fisse)	2,000 »
87	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	100,000 »
88	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	50,000 »
		3,923,400 »
	Spese per la sicurezza pubblica:	
89	Servizio segreto	1,000,000 »
90	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	8,092,087 »
91	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	78,000 »
92	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse)	250,000 »
93	Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento	30,000 »
94	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Art. 2, legge 11 luglio 1907, n. 491 e legge 8 giugno 1911, n. 508 (Spese fisse)	34,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,484,287 »

	<i>Riporto</i> . . .	9,484,287 »
95	Laboratorio chimico, per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,200 »
96	Spese inerenti al normale funzionamento del laboratorio esplosivi, della Commissione consultiva e della segreteria (Articolo 4 della legge 11 luglio 1907, n. 491)	44,000 »
97	Medaglie di presenza ai membri della Commissione consultiva per gli esplosivi, indennità di viaggio, missioni, visite ed ispezioni agli stessi membri ed al personale tecnico incaricato di coadiuvarli	4,000 »
98	Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica; soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse)	13,727,702 »
99	Provvista delle medaglie al merito di servizio alle guardie di città, in deduzione allo stanziamento di cui al cap. n. 98, a termini dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318	4,000 »
100	Compensi agli agenti trombettieri, in deduzione allo stanziamento di cui al cap. n. 98, a termini dell'art. 216 del regolamento, approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367	4,000 »
101	Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari	568,000 »
102	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,500 »
103	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma.	1,370,000 »
104	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città.	1,200,000 »
105	Compensi a impiegati ed agenti, nonché a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	250,000 »
106	Indennità di soggiorno ai funzionari e alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	30,000 »
107	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	45,000 »
108	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	26,735,689 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	26,735,689 »
109	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	88,260 »
110	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza.	25,000 »
111	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	46,500 »
112	Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,600 »
113	Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città	20,000 »
114	Spese di spedalità per malattie contratte in servizio delle guardie di città	6,000 »
115	Contributo per i medici in servizio della pubblica sicurezza da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744 .	8,900 »
116	Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse)	850,000 »
117	Manutenzione e adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116)	50,000 »
118	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città e mantenimento delle guardie stesse passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare	1,332,000 »
119	Spese di cancelleria, scrittoio e simili per la scuola allievi guardie di città e per i Comandi delle guardie stesse (Spese fisse)	18,000 »
120	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse)	106,000 »
121	Manutenzione dei locali degli uffici di questura e di pubblica sicurezza, della scuola allievi guardie e della scuola di polizia; acquisto e manutenzione dei mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza e per le scuole predette	35,000 »
122	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse)	140,000 »
123	Premi per arresti e per sequestro d'armi ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri	30,000 »
124	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc., acquisto di abiti alla borghese ed altre spese per i Reali carabinieri	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	29,625,949 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	29,625,949 »
125	Spese d'ufficio pei Reali carabinieri (Spese fisse)	8,100 »
126	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	550,000 »
127	Spese confidenziali per la repressione del malandrinnaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica.	1,150,000 »
128	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri	19,462,826.45
129	Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri. (Articolo 1, legge 24 marzo 1907, n. 116)	4,200,000 »
130	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri	5,500,000 »
131	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali carabinieri	100,000 »
132	Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana	5,000 »
133	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio non che pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	650,000 »
134	Manutenzione dei fabbricati delle colonie e dei coatti	30,000 »
135	Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti	45,000 »
136	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	80,000 »
		61,406,875.45
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
137	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,510,516 »
138	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,523,516 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

	<i>Riporto . . .</i>	1,523,516 »
139	Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse)	487,799 »
140	Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,000 »
141	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse)	8,703,840 »
142	Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane. (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659.5)	54,980 »
143	Personale di custodia - Indennità di alloggio	458,000 »
144	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio	170,000 »
145	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	54,000 »
146	Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	76,400 »
147	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo	750,000 »
148	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	10,000 »
149	Spese di viaggio agli agenti carcerari	90,000 »
150	Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia	102,000 »
151	Indennità a computisti incaricati delle funzioni di contabile ed ai funzionari incaricati del servizio di vigilanza sulle carceri giudiziarie alle quali non sia preposta una direzione autonoma; retribuzioni e indennità a personale assunto in servizio temporaneo nonché per incarichi di speciali funzioni, missioni, ispezioni e in genere per qualunque lavoro o servizio eseguito da estranei nell'interesse dell'amministrazione carceraria	37,000 »
152	Sussidi al personale in servizio dipendente dall'amministrazione delle carceri e dei riformatorii	27,000 »
153	Sussidi a personale già appartenente all'amministrazione delle carceri e dei riformatorii e rispettive famiglie	13,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	12,561,535 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	12,561,535 »
154	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	1,000 »
155	Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie.	11,400,000 »
156	Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri.	1,100,000 »
157	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri	185,000 »
158	Mantenimento nei riformatorii privati dei giovani ricoverati per correzione paterna, e per oziosità e vagabondaggio	1,800,000 »
159	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,550,000 »
160	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	70,000 »
161	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	200,000 »
162	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	3,000,000 »
163	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	650,000 »
164	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	200,000 »
165	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni	200,000 »
166	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	11,000 »
167	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse)	85,000 »
168	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	512,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	33,525,535 »

	<i>Riporto</i> . . .	33,525,535 »
169	Manutenzione e sistemazione dei fabbricati carcerari, lavori di riparazione e di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte d'acqua	726,000 »
170	Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	27,000 »
171	Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260)	8,000 »
172	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	13,300 »
173	Contributo per i medici in servizio dell'Amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744)	47,000 »
		34,346,835 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

174	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	750 »
175	Stipendio ai consiglieri aggiunti in soprannumero (Spese fisse)	250,000 »
176	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	32,000 »
177	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici	220,000 »
178	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2)	525,000 »
179	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2)	175,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,202,750 »

	<i>Riporto</i>	1,202,750 »
180	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 2 e 8)	47,750 »
181	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		1,250,500 »
	Spese per la pubblica beneficenza.	
182	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	8,910 »
183	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, a sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso art. 2	<i>per memoria</i>
184	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	40,000 »
		48,910 »
	Spese per la sanità pubblica.	
185	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751 (Spesa obbligatoria)	300,000 »
186	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	100,000 »
187	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14, nn. 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	700,000 »
188	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 2, 5 e 14 nn. 1 e 3 della legge 25 giugno 1911, n. 586.	380,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,480,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	1,480,000 »
189	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta gli articoli 13 e 19 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	35,000 »
190	Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti o da contrarsi da comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	360,000 »
191	Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	300,000 »
192	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774 (Spesa obbligatoria)	2,000 »
193	Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e l'art. 15 del regolamento 16 settembre 1906, n. 510)	18,630 »
194	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,690 »
195	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,040 »
196	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	7,170 »
		2,232,530 »
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
197	Maggiori spese occorrenti per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, autorizzata dalla legge 9 maggio 1907,	
	<i>Da riportarsi</i>	»

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	»
	n. 260 (Spesa ripartita seconda ed ultima rata) (legge 13 luglio 1910, n. 466 - Tabella A)	100,000 »
198	Costruzione di due carceri giudiziarie a Venezia e Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari ed Airola (Legge 6 luglio 1911, n. 696 (Spesa ripartita) (3ª delle sei rate annuali)	400,000 »
		500,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO:	
199	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,683,542.76
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA	
	—	
	<i>CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali	4,444,497 »
	Debito vitalizio	8,300,000 »
	Archivi di Stato	1,069,707.63
	Amministrazione provinciale	12,643,571 »
	Pubblica beneficenza	1,583,970 »
	Sanità pubblica	3,923,400 »
	Sicurezza pubblica	61,406,875.45
	Amministrazione delle carceri	34,346,835 »
		127,718,856.08
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	127,718,856.08

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	1,250,500 »
Pubblica beneficenza	48,910 »
Sanità pubblica	2,232,530 »
Amministrazione delle carceri	500,000 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	4,031,940 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	131,750,796.08

<i>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro</i>	1,683,542.76
-----------------------------------------------------	--------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	131,750,796.08
Categoria IV. — Partite di giro	1,683,542.76
<hr/>	
Totale generale	133,434,338.84

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Darò ora lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze che è del tenore seguente:

« Il Senato confida che il Governo voglia provvedere alla ricostituzione dell'Istituto vaccinogeno presso la Direzione generale di sanità ».

Chiedo all'onor. presidente del Consiglio se accetta quest'ordine del giorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo del disegno di legge col quale si approvano gli stanziamenti del bilancio.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto in principio della seduta di domani.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della Regia Accademia Navale (N. 686);

Riordinamento dei Regi Educatorii di Napoli (N. 810);

Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma (N. 811);

Convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile Vittorio Emanuele II in Roma (N. 812).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 795);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 722);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 759);

Pensioni privilegiate di guerra (N. 801);

Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156,000 per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative (N. 781);

Conversione in legge dei Regi decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 803);

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria (N. 800);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.50).

Licenziato per la stampa 9 giugno 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXLIX.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedi* (pag. 8353) — *Sul disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale »* (N. 686 A) non ha luogo discussione generale — *Si approvano senza osservazioni i primi 18 articoli* — *Sull'art. 19 fanno osservazioni i senatori Astengo* (pag. 8357-58) — *Veronese, relatore* (pag. 8357-58), cui rispondono il ministro della marina (pag. 8357-58) e il Presidente del Consiglio (pag. 8358) — *È approvato l'art. 19 con la divisione del primo comma, secondo la correzione proposta dal relatore dell'Ufficio centrale* (pag. 8359) — *Senza discussione, sono approvati gli altri articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto* — *Presentazione di relazioni e di disegni di legge* (pag. 8361-77) — *Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Riordinamento dei Regi Educatorii di Napoli »* (N. 810-A - Testo dell'Ufficio centrale) (pag. 8361); *« Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma »* (N. 811-A - Testo dell'Ufficio centrale) (pag. 8362); *« Convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile Vittorio Emanuele II in Roma »* (N. 812) (pag. 8363) — *Votazione a scrutinio segreto* — *È aperta la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13* (N. 795) — *Discorsi dei senatori Grassi* (pag. 8365), *De Cesare* (pag. 8373), *Manassei* (pag. 8377-82), *Zappi* (pagina 8379), *Cefaly* (pag. 8381) e *Lamberti* pag. 8382) — *La discussione generale è chiusa, riservata la parola al ministro e al relatore* — *Su proposta dei senatori Cefaly e Colonna Fabrizio* (pag. 8383) *il Senato delibera di adunarsi il giorno 8 giugno in Comitato segreto per la discussione del bilancio interno* — *Risultato di votazione* (pag. 8376).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedi i senatori: Pelloux, di un mese, per motivi di famiglia;

Piaggio, di otto giorni, per motivi di salute; Reynaudi, di un mese, per motivi di salute.

Non facendosi osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della R. Accademia navale e della R. scuola macchinisti » (N. 686 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante

della R. Accademia navale e della R. scuola macchinisti ».

Prima di passare alla discussione, interrogo l'onor. ministro della marina per sapere se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 686-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

TITOLO I.

INSEGNANTI.

Art. 1.

La legge 21 marzo 1907, n. 140, è abrogata. Il ruolo organico del personale civile insegnante della R. Accademia navale stabilito dalla tabella A annessa alla legge suddetta, è modificato in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La prima nomina ad insegnante della Regia Accademia navale è fatta in seguito a concorso secondo le norme degli articoli 3 e 4.

(Approvato).

Art. 3.

Il concorso è per titoli e per esame. Il merito dei singoli concorrenti è giudicato da apposita Commissione, nominata dal ministro della marina di concerto con quello dell'istruzione pubblica, e composta di cinque professori. Per quelle materie che dal regolamento siano riconosciute di grado superiore, tutti i commissari devono appartenere a R. Università o ad Istituti d'istruzione superiore diversi. Quattro commissari sono scelti tra i cultori delle materie, per le quali viene bandito il concorso, ed uno

tra i cultori di scienze affini. Per le altre materie tre commissari devono appartenere a Regie Università o Istituti d'istruzione superiore e due a scuole medie.

Le norme per l'ammissione al concorso, i documenti e le altre modalità inerenti saranno stabilite nell'apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

Il vincitore della cattedra messa a concorso è assunto in servizio con decreto ministeriale col grado di straordinario e vi resta a titolo di prova per tre anni scolastici interi.

Nella seconda metà del terzo anno di prova, una speciale Commissione prende in esame il metodo di insegnamento, le pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione dell'attività didattica e scientifica o letteraria dell'insegnante straordinario e dà parere in merito alla sua nomina a straordinario stabile che, nel caso favorevole, viene fatta con decreto Reale.

Tale Commissione è costituita di tre professori di Università o di Istituto superiore per quelle materie che siano riconosciute di grado superiore; e di due professori di Università o d'Istituto superiore e di un professore di scuole medie per tutte le altre materie. I commissari debbono appartenere a Istituti diversi e debbono insegnare la stessa disciplina dell'insegnante straordinario sottoposto ad ispezione.

Qualora i risultati di questa ispezione non siano favorevoli all'insegnante, questi può chiedere la prova di un altro anno e il giudizio di una nuova Commissione composta come è detto nel comma precedente, ma con professori diversi da quelli che fecero parte della precedente Commissione.

Se il verdetto è favorevole all'insegnante, questi acquista la stabilità con decreto Reale, nel caso contrario viene dispensato da ogni ulteriore servizio.

Tutto il tempo prestato dagli insegnanti, come professori straordinari, è valutato agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora ad anno scolastico cominciato, venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'insegnante

di una disciplina, il ministro ha facoltà di provvedere mediante la nomina di un incaricato.

Prima però che finisca l'anno scolastico è fatto obbligo di bandire apposito concorso per straordinario, salvo il caso che il titolare sia in aspettativa.

L'incarico può essere rinnovato quando il professore insegna effettivamente in una Università o in un Istituto d'istruzione superiore o media di secondo grado.

(Approvato).

Art. 6.

Il grado di ordinario può essere conseguito soltanto dagli insegnanti straordinari di lettere o scienze che siano diventati stabili da un triennio, almeno, e che dimostrino con nuovi importanti lavori pubblicati e con altri notevoli titoli la loro operosità scientifica o letteraria e didattica.

Il giudizio sui meriti dei candidati è affidato ad una Commissione composta di professori di Università o di Istituti di istruzione superiore con le modalità dell'art. 3.

Il numero dei professori ordinari non può essere mai superiore a sei.

(Approvato).

Art. 7.

Lo stipendio iniziale dei professori ordinari è di lire 5,500, quello dei professori straordinari di materie superiori di lire 4,000 e degli altri professori straordinari di lire 3,000.

Lo stipendio dei professori ordinari si accresce con successivi aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno fino ad un massimo di lire 8000. Lo stipendio dei professori straordinari si accresce con aumenti quinquennali di lire 500 fino ad massimo di lire 6000.

Ogni anno un professore ordinario dell'Istituto è nominato dal ministro su proposta del Comando, a coadiutore del direttore degli studi con un assegno annuo di lire mille.

(Approvato).

Art. 8.

L'obbligo dell'orario settimanale d'insegnamento è di sei ore per le materie, che dal re-

golamento siano riconosciute di grado superiore; per tutte le altre materie è di dieci ore.

Qualora l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga tali numeri di ore, l'insegnante è obbligato, senza speciale retribuzione, e dove è possibile a completarlo con l'insegnamento di una materia affine.

Pel numero di ore di lezioni superiori a quelle sopra stabilite è concesso un supplemento nella misura indicata dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Gli aumenti di stipendio, di cui all'art. 7, oltre all'essere dati per compiuto quinquennio, nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, possono essere concessi per merito distinto a insegnanti che si trovino ancora a distanza di meno di due anni dalla scadenza di detti periodi.

Non possono concedersi due aumenti consecutivi di stipendio per merito distinto.

Per gli insegnanti che hanno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorre dalla data dell'aumento medesimo.

(Approvato).

Art. 10.

Gli aumenti di stipendio per merito distinto, vengono concessi dietro il parere favorevole di una Commissione composta a norma dell'articolo 3.

(Approvato).

Art. 11.

L'insegnante è alla diretta dipendenza del comandante dell'Istituto, tanto per la parte didattica, quanto per la parte disciplinare.

(Approvato).

Art. 12.

Le pene disciplinari, alle quali è soggetto il personale civile insegnante della Regia Accademia navale sono quelle contemplate dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

L'ammonizione e la censura vengono date dal comandante dell'Istituto nel quale il professore insegna, la sospensione e la destituzione vengono proposte da una Commissione com-

posta di quattro professori d'Istituti superiori o medi, dei quali due nominati dal ministro della marina di concerto con quello della pubblica istruzione, e due designati dal Collegio dei professori della R. Accademia navale.

La sospensione a tempo indeterminato può essere ordinata dal ministro dandone contemporaneamente avviso alla Commissione di cui al comma precedente. La sospensione ha poi luogo di diritto nei casi contemplati dal Regio decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

Le norme alle quali dovranno uniformarsi i deliberati della Commissione sopra nominata, sono stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 13.

Gli assistenti sono nominati e confermati con le norme in vigore per gli assistenti universitari, sempre però sul parere favorevole del comandante dell'Istituto.

Lo stipendio annuo è di lire 1500.

(Approvato).

TITOLO II.

MAESTRI E PREPARATORI DI GABINETTO.

Art. 14.

Il ruolo organico dei maestri e dei preparatori di gabinetto è stabilito dalla tabella B, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

I maestri sono nominati per pubblico concorso col grado di straordinario. Dopo un biennio di esperimento, su parere favorevole del Comando dell'Istituto, vengono nominati ordinari con decreto Reale; su parere sfavorevole dello stesso Comando vengono invece dispensati da ogni ulteriore servizio.

I preparatori di gabinetto sono nominati col grado di straordinario, e prendono il grado di ordinario su proposta del Comando dell'Istituto, dopo il secondo biennio di esperimento, qualora si pronuncino favorevolmente a loro riguardo il direttore degli studi e il direttore di gabinetto.

(Approvato).

Art. 16.

Lo stipendio dei maestri e dei preparatori di gabinetto straordinari è di lire millecinquecento.

Lo stipendio dei maestri e quello dei preparatori ordinari è di lire duemila con diritto a cinque aumenti quinquennali nella misura di lire trecento ciascuno.

(Approvato).

Art. 17.

Con speciale regolamento saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

L'applicazione della presente legge è riportata al 1° luglio 1911.

La somma complessiva di spese effettive consolidate dallo stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio 1911-912 e per gli esercizi successivi sarà aumentata di lire 14,000.

L'aumento relativo all'esercizio 1911-1912 sarà iscritto nel relativo stato di previsione della spesa con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 19.

I professori di scienze e di lettere di prima classe della Regia Accademia navale, secondo l'ordine del ruolo attuale, prendono nome e grado di ordinari; e quelli di seconda classe possono essere pure nominati ordinari a norma del precedente art. 6, quando ne facciano richiesta entro quattro mesi dalla promulgazione della presente legge. Gli altri professori non ordinari sono nominati straordinari stabili.

I maestri e i preparatori di gabinetto, attualmente in ruolo e compresi nella tabella B sono considerati col grado di ordinario.

I professori della R. Scuola macchinisti in ruolo, sono considerati come straordinari stabili se entro un anno dalla promulgazione della presente legge verranno chiamati ad insegnare presso la R. Accademia navale.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1912

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. In quest'articolo è incorso un errore di stampa che è necessario di correggere.

Dice il primo comma: « I professori di scienze e di lettere di prima classe della Regia Accademia navale, secondo l'ordine del ruolo attuale, prendono nome e grado di ordinari », e prosegue; « e quelli di seconda classe » ecc.

Ora, il primo comma deve scindersi in due parti. La prima deve arrestarsi alle parole: « prendono nome e grado di ordinari », la seconda, che incomincia con le parole « e quelli di seconda classe », ecc., deve formare un comma a sè.

Questa distinzione è necessaria perchè all'art. 21 è detto: agli insegnanti nominati ordinari in conformità del primo comma », ecc. Ora, questi insegnanti nominati ordinari, ai quali si devono computare gli aumenti quinquennali, s'intende sono quelli di prima classe che dal decreto del 1898 sono considerati come ordinari, mentre quelli di seconda classe sono considerati come straordinari. Ora, diamo a questi straordinari la facoltà di poter diventare ordinari se hanno i necessari titoli, ma gli aumenti debbono decorrere dalla loro nomina ad ordinari. Quindi la necessità di modificare la dizione di questo articolo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io volevo parlare nella discussione generale, ma per colpa mia non ho potuto farlo, essendo arrivato in ritardo.

Il progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera era migliore; la Camera con un emendamento lo ha peggiorato; il Senato lo corregge in qualche parte, ma i professori di seconda classe restano nel limbo. Io vorrei domandare all'onorevole ministro: questi professori dopo quattro mesi possono fare la domanda di passare alla prima classe, ma se i posti sono tutti occupati, a che vale questa facoltà? Io vorrei quindi sapere dall'onorevole ministro e dall'onor. relatore, che cosa possono sperare questi professori di seconda classe, i quali col progetto ministeriale erano anch'essi avvantaggiati, mentre con l'attuale non lo sono.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Rispondo all'onorevole senatore Astengo che il personale insegnante dell'Accademia, in generale, è molto anziano, e che io mi propongo di valermi delle mie facoltà per collocare a riposo quei professori che per ragioni di anzianità od altro non sono più al caso di impartire l'insegnamento con quella autorità e con quella solerzia che si richiede. In ogni modo, col tempo, si faranno dei posti vuoti ed i professori di seconda classe potranno aspirare ad occupare i posti di ordinario. Mi pare quindi che il vantaggio che si dà ai professori di seconda classe non sia illusorio e che anzi nella pratica possa divenire effettivo.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Trattandosi di una disposizione transitoria, non s'intende di sottostare all'art. 6 che stabilisce che il numero dei professori ordinari è di sei. Di fatti nel disegno di legge approvato dalla Camera il numero dei professori ordinari per l'art. 6 era di cinque, mentre per la disposizione transitoria il numero dei professori di prima classe attuali, che dovevano ottenere l'ordinariato, era di sei.

In modo analogo l'Ufficio centrale ha inteso precisamente che sia esteso anche ai professori di seconda classe l'art. 20 del progetto ministeriale primitivo, che stabiliva che i professori per diventare ordinari fossero sottoposti tutti, anche quelli di seconda classe, al parere di una Commissione e quindi probabilmente questi professori potevano poi essere nominati ordinari.

Ma l'Ufficio centrale ha inteso inoltre che il beneficio possa essere immediato: quando i professori di seconda classe meritino di essere nominati ordinari, altrimenti avere il titolo di ordinario senza avere lo stipendio sarebbe cosa perfettamente inutile. Se l'on. ministro acconsente io aggiungerei quindi, per precisare la dizione dell'articolo: « possono essere nominati in soprannumero a norma » ecc.

Spero che l'on. ministro aderirà a questa proposta.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Veramente io non posso accettare la proposta dell'onorevole relatore, perchè credo che essa porterebbe una notevole differenza di spesa. Noto poi che il presente disegno di legge è specialmente diretto ad elevare il livello dei professori sia appunto con l'esame che con lo stimolo degli aumenti quinquennali. Mi sembra quindi che questa disposizione sia già sufficientemente utile per il buon andamento dell'Istituto.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi rincresce che l'onor. ministro non accetti la proposta dell'Ufficio centrale.

Con questo progetto di legge noi accordiamo un miglioramento agli insegnanti della scuola navale, meno ai due della seconda classe, i quali, come ci ha chiarito l'Ufficio centrale, sarebbero gli unici che non avrebbero alcun miglioramento. Si tratta di una piccola spesa, e quindi fate che tutti possano godere i vantaggi di questa legge da tanto tempo desiderata.

Me ne appello alla cortesia dell'onorevole ministro.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Da un elenco del personale attuale risulta che vi sono due professori di seconda classe: ora, supponendo che si nominassero ordinari, uno non avrebbe alcun aumento, perchè, rimanendo professore straordinario stabile, avrebbe 5,500 lire e, passando ordinario, resterebbe collo stesso stipendio, essendo il primo stipendio dei professori ordinari di lire 5,500.

C'è poi l'altro professore di seconda classe, il quale se rimanesse straordinario stabile avrebbe 5,000 lire ed invece, diventando ordinario, passerebbe a 5,500; quindi la differenza totale, accettando la nostra proposta, sarebbe di 500 lire in più.

Io faccio un calcolo approssimativo, perchè non si possono immaginare tutti i casi possibili; ma applicando la legge allo stato attuale del personale si viene ad avere un aumento di 14 mila lire, ed io credo che qualche economia si potrà anche fare su questa cifra con la nomina dei professori per incarico, ed allora si godrà evidentemente di una economia su

questa cifra di 14,000 lire, e con questa economia si potrà pagare l'aumento delle 500 lire richieste dalla nostra proposta.

Pregherei quindi per queste ragioni l'onorevole ministro di voler aderire al nostro desiderio.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io faccio osservare all'onorevole relatore, come ho già detto al senatore Astengo, che ci saranno prossimamente dei collocamenti a riposo, in seguito ai quali anche i professori di seconda classe potranno passare ordinari, mentre che lo introdurre il sistema dei professori ordinari in soprannumero, sarebbe una novità che non si riscontra in nessun istituto.

Per questa ragione credo che la proposta del senatore Astengo non sia accettabile, tanto più quando assicuro il Senato che vi saranno dei collocamenti a riposo e quindi anche questi professori potranno aspirare all'ordinariato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. A me rincresce che l'onorevole ministro, per una misera somma di 500 lire, non voglia accettare la proposta dell'Ufficio centrale.

Si tratta di una proposta molto equa, e vorrei proprio che il ministro non insistesse e non lasciasse che due soli professori debbano rimanere senza godere alcun vantaggio, tranne quello che potrà loro venire dai collocamenti a riposo futuri o dalla morte dei colleghi.

Io domando quindi che la proposta dell'Ufficio centrale sia posta ai voti con preferenza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego il Senato di considerare che la questione, mentre sembra piccola riguardo alle persone, è importante per il principio.

In primo luogo, non mi pare che sia bene fare una legge a favore di due persone; per anticipar loro forse di un mese la promozione dal momento che queste otterranno, in via regolare, il vantaggio a cui aspirano. D'altronde se si ammette che vi possano essere professori

ordinari in soprannumero, non sappiamo quale larghezza di applicazione potrebbe avere in avvenire questo nuovo sistema nelle Università e negli altri Istituti superiori.

Pregherei quindi il Senato di considerare che, se ora la questione è minima, potrebbe però il principio portare a cattive conseguenze. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Insiste l'Ufficio centrale nella sua proposta?

VERONESE, *relatore*. Dopo le dichiarazioni del capo del Governo, non insistiamo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 19 con la semplice modificazione di forma che fu proposta dal relatore ed accettata dal Governo.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Gli aumenti quinquennali, all'entrata in vigore della presente legge, vengono, come già conseguiti, computati in base agli anni di servizio prestati negli istituti governativi a decor-

rere dal primo Regio decreto di nomina definitiva e sullo stipendio iniziale di lire 3,000 per gli insegnanti di cui alla tabella A, e di lire 2,000 per i maestri e preparatori di gabinetto di cui alla tabella B.

(Approvato).

Art. 21.

Agli insegnanti, nominati ordinari in conformità del primo comma dell'art. 19, verranno computati, come già conseguiti, gli aumenti quinquennali decorrenti dopo il sesto anno dalla nomina definitiva ad insegnante in un istituto governativo.

(Approvato).

Art. 22.

I professori che, per effetto dell'applicazione delle presenti disposizioni, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello attualmente goduto, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.

(Approvato).

Ora do lettura delle tabelle.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1912

TABELLA A

Ruolo organico	Categorie	Straordinari	Straordinari stabili		Ordinari		Aumenti periodici di stipendio
			Stipendio annuo		Stipendio annuo		
			Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	
5	Professori di lettere.	3,000	—	—	—	—	6 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
		—	3,000	6,000	—	—	
		—	—	—	5,500	8,000	
7	Professori di scienze.	3,000	—	—	—	—	6 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
		—	3,000	6,000	—	—	
		—	—	—	5,500	8,000	
3	Professori di lingue straniere.	3,000	—	—	—	—	6 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
		—	3,000	6,000	—	—	
		—	—	—	—	—	
2	Professori di disegno.	3,000	—	—	—	—	6 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
		—	3,000	6,000	—	—	
		—	—	—	—	—	
2	Assistenti.	1,500	—	—	—	—	

TABELLA B.

Ruolo organico	Categorie	Straordinari	Ordinari		Aumenti periodici di stipendio
			Stipendio annuo		
			Minimo	Massimo	
4	Maestri	1,500	—	—	5 aumenti quinquennali di lire 300 ciascuno
		—	2,000	3,500	
2	Preparatori di gabinetto . . .	1,500	—	—	5 aumenti quinquennali di lire 300 ciascuno
		—	2,000	3,500	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Cefaly della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Spinete alla Pretura, all'Ufficio del registro, ed all'Agenzia delle imposte di Bojano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Pagano-Guarnaschelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei Regi Educatorii di Napoli » (N. 810-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei Regi Educatorii di Napoli ».

Domando all'on. ministro se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di voler dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 810-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1912 è soppresso il R. Educatore femminile « Principessa Maria Clotilde »

in Napoli e tutto il suo patrimonio è devolut^o al R. Educatorio « Regina Maria Pia », il quale sottentra nei debiti e nei crediti di quello, fermo restando a carico dello Stato, della Provincia e del Comune di Napoli l'obbligo di continuare a corrispondere al R. Educatorio « Regina Maria Pia » gli annui assegni finora da essi rispettivamente pagati all' Educatorio stesso.

(Approvato).

Art. 2.

Sono aboliti i cinquanta posti semigratuiti, stabiliti nei due RR. Educatori « Principessa Maria Clotilde » e « Regina Maria Pia ». Le alunne dei detti Educatori che, all' approvazione della presente legge, abbiano ottenuto la concessione di un posto semigratuito, seguiranno a godere tale posto, nei limiti della concessione stessa.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale di ruolo del R. Educatorio « Principessa Maria Clotilde » sarà collocato in disponibilità per soppressione di ufficio, ai sensi e con gli effetti previsti dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500. Entro il biennio della disponibilità, il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio direttivo dei RR. Educatori, potrà nominare ai posti di ruolo, che sono o si renderanno vacanti nel R. Educatorio « Regina Maria Pia » e in quello « Regina Margherita » o in altri Regi Istituti di educazione femminile, quella parte del personale di ruolo dell'educatorio soppresso, che risulterà idonea ad occupare i posti stessi.

(Approvato).

Art. 4.

Il R. Educatorio « Regina Maria Pia », a decorrere dal 1° gennaio 1913, pagherà sul proprio bilancio un assegno annuo di lire 25,000 al R. Educatorio « Regina Margherita », e seguirà a prestare per questo il servizio amministrativo, senza diritto a compenso.

(Approvato).

Art. 5.

I locali demaniali dell'ex monastero di Santa Teresà, con l'annesso giardino, ora dati in uso

al Regio Educatorio « Regina Margherita », sono ceduti in piena proprietà all' Educatorio « Regina Maria Pia », a condizione che ne continui l'uso a quell' Educatorio o provveda altrimenti ai locali di esso.

(Approvato).

Art. 6.

La devoluzione di patrimonio, di cui all'art. 1, e la cessione in proprietà dei locali, di cui all'art. 5, seguiranno con esenzione da qualsiasi tassa fiscale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Convitto Nazionale femminile in Roma » (N. 811-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Convitto Nazionale femminile in Roma ».

Interrogo l'onor. ministro della pubblica istruzione se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 811-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È istituito in Roma un Convitto Nazionale femminile già fondato a titolo di esperimento col R. decreto 6 novembre 1911, n. 1394.

Essò ha per iscopo di accogliere ed educare giovanette iscritte alle scuole medie governative, con preferenza quelle che frequentano le scuole complementari e normali.

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto di cinque signore e di tre capi istituto di scuole medie governative nominati dal ministro della pubblica istruzione.

L'ufficio è gratuito.

(Approvato).

Art. 3.

Nel ruolo organico del personale dei Convitti nazionali sono aggiunti i posti indicati nella tabella A unita alla presente legge. E, salve occorrenze speciali d'indole affatto temporanea, si aggiungerà ordinariamente al ruolo una istitutrice ogni venticinque alunne.

Il personale del Convitto nazionale femminile è nominato e retto dalle stesse norme che governano il personale dei Convitti nazionali maschili (legge 9 luglio 1908, n. 412, art. 2).

Pel concorso in applicazione della presente legge, fra le concorrenti che abbiano già dato buona prova nel Convitto stesso per la durata d'un anno scolastico, l'attestazione del Consiglio amministrativo potrà esser titolo di preferenza.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'ammontare delle rette delle alunne e delle quote di vitto ed alloggio e per quanto altro occorre, cui non provveda la presente legge, si applicheranno le norme che regolano i Convitti Nazionali maschili.

(Approvato).

Art. 5.

Ai capitoli 131 e 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi sono portati in aumento le seguenti somme:

al capitolo 131, lire 6,700;

al capitolo 133, lire 26,503.

(Approvato).

Art. 6.

Il prodotto delle rette e delle quote di vitto e alloggio, e tutte le somme spettanti all'Amministrazione del Convitto in rimborso di spese

dalla medesima anticipate, dovranno essere versate in tesoreria e imputate ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

(Approvato).

TABELLA A.

POSTI DA AGGIUNGERE NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEI CONVITTI NAZIONALI.

1 Direttrice a L. 3,700

2 Istitutrici a lire 1,500 » 3,000 . . .

Un'istitutrice tirocinante potrà avere l'incarico di segretaria della direttrice con una retribuzione annua di lire 300.

L'economista o il vice-economista del Convitto Nazionale maschile di Roma potrà avere l'incarico del servizio esterno dell'Economato con una retribuzione annua di lire 600.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto Nazionale maschile Vittorio Emanuele II in Roma » (Numero 812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto Nazionale maschile Vittorio Emanuele II in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 812).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad alienare al comune di Roma i terreni fabbricabili della superficie approssima-

tiva di mq. 17,500 sulla via Po in Roma, intestati nel Catasto al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II in Roma ed è nel tempo stesso autorizzato ad acquistare dallo stesso comune, perchè sieno destinati a nuova sede del predetto Convitto Nazionale, i terreni in Piazza d'Armi di circa 20,000 mq. sul Lungo Tevere Milvio.

A tale fine è approvata in ogni parte la convenzione, allegata alla presente legge e stipulata addì 6 maggio 1912 fra il Ministero della pubblica istruzione e il Comune di Roma.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme, che saranno versate dal Comune di Roma, sia pel terreno di via Po, sia per l'acquisto del fabbricato di piazza Nicosia, dove ha sede attualmente il Convitto, saranno destinate ai fini del Convitto Nazionale.

Qualora lo Stato adibisse a servizi propri il fabbricato di piazza Nicosia, destinerà la somma di lire 300,000 pure ai fini del Convitto Nazionale.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Regnando Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, oggi 6 (sei) maggio 1912 (mille novecento dodici) in una sala del palazzo del Ministero della pubblica istruzione in Roma, avanti di me dottor Enrico Vallerini, primo segretario nel Ministero suddetto, delegato ai contratti con decreto 15 settembre 1909, ed alla continua presenza dei signori comm. Francesco Coppola e comm. dott. Antenore Cancellieri, direttori capi di Divisione del Ministero, testimoni idonei ai sensi di legge ed a me personalmente cogniti, sono comparsi:

S. E. prof. Luigi Credaro, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, quale rappresentante dello Stato;

Gr. Uff. Ernesto Nathan, sindaco del Comune di Roma, in rappresentanza del Comune stesso; i quali hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Il Comune di Roma acquista allo scopo di destinarli all'ampliamento della città, a senso dell'art. 10 della legge 11 luglio 1907, n. 502, i terreni fabbricabili della superficie

approssimativa di mq. 17,500 (metri quadrati diciassettemilacinquecento) situati sulla via Po, intestati nel catasto al Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele II » ed indicati nella pianta allegata alla presente convenzione (allegato A).

Il prezzo viene di comune accordo stabilito in ragione di lire 65 (lire sessantacinque) per ogni metro quadrato della superficie che sarà per risultare da misurazione da eseguirsi in contraddittorio.

Al pagamento della somma occorrente, che sarà eseguito entro sei mesi dalla data della legge che approva la presente convenzione, il Comune provvederà col mutuo al quale la Cassa dei depositi e prestiti fu autorizzata con il precitato art. 10 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Il Comune dichiara di rinunciare ad ogni eventuale diritto di tassa sui terreni fabbricabili per le aree che acquista e che cede.

Art. 2. — Il Comune aliena, perchè siano destinati alla sede del predetto Convitto Nazionale, i terreni sulla Piazza d'Armi di circa mq. 20,000 (metri quadrati ventimila) sul Lungo Tevere Milvio, alla destra di chi dal nuovo ponte del Risorgimento si dirige verso la stessa Piazza d'Armi, i quali terreni sono meglio indicati nella pianta che si allega alla presente convenzione (allegato B).

Il prezzo viene di comune accordo fissato in lire 25 (lire venticinque) per ogni metro quadrato della superficie che sarà per risultare da misurazione da eseguirsi in contraddittorio.

Art. 3. — Lo Stato, ove non intendesse di adibire ai servizi governativi il fabbricato di piazza Nicosia, dove ha sede attualmente il predetto Convitto Nazionale, si impegna ad offrirlo al Comune, il quale ha l'obbligo di farne l'acquisto entro cinque anni dalla data della presente convenzione per il prezzo che fino da ora si determina in lire 300,000 (lire trecentomila).

Con tale patto non resta però in alcun modo pregiudicata la facoltà spettante al Comune di procedere, in base al piano regolatore e con le norme dell'art. 5 della citata legge 11 luglio 1907, n. 502, alla espropriazione dello stabile suindicato occorrente per la sistemazione del Lungo Tevere Marzio e per l'apertura di una strada normale al Lungo Tevere stesso.

Art. 4. — La presente convenzione non obbliga il Comune se non dopo l'approvazione

del Consiglio comunale, nè il Governo se non dopo che ne avrà ottenuta l'approvazione per legge.

Art. 5. — La presente convenzione e quella a cui si addivenisse per il fabbricato di cui all'art. 3, saranno registrate *gratis*, perchè fatte nell'interesse dello Stato.

Richiesto io pubblico ufficiale, ho rogato il presente atto scritto da persona di mia fiducia sopra fogli di carta due di facciate quattro e righe dieci, e letto ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti, le quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

In fede di che le parti suddette hanno sottoscritto il presente atto assieme con i testimoni e con me pubblico ufficiale.

Roma, 6 maggio 1912.

Firmati:

LUIGI CREDARO.

ERNESTO NATHAN.

FRANCESCO COPPOLA, *teste*.

ANTENORE CANCELLIERI, *teste*.

ENRICO VALLERINI, *segretario delegato*.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e del bilancio dell'interno, già approvato nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 795).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare al primo iscritto, senatore Grassi.

GRASSI. Approfitto della discussione generale intorno al bilancio d'agricoltura, industria e commercio per parlare di bisogni, che già da moltissimi anni si fanno sentire e che ormai sono diventati improrogabili necessità. Il continuare a non tenerne conto, giustificandosi col pretesto che le popolazioni non reclamano, non fanno sommosse nè scioperi, sarebbe peccato che in un tempo non lontano si scontrerebbe troppo caro. L'opporre che fanno difetto i mezzi sarebbe lo stesso che imitare quel padre il quale, per non gravare il suo patrimonio di qualche passività, non mandasse avanti negli studi i propri figli. Comunque, io credo di compiere un dovere, richiamando l'attenzione del Governo su problemi che, a mio avviso, sono di somma importanza e di attualità per il nostro paese. E, compiendo questo dovere, sento aleggiare in quest'Aula a me consenziente lo spirito di Stanislao Cannizzaro, il nostro chimico, immortale, il quale si era proposto di sostenere quei concetti che io cercherò di esporvi. Così la grave età glielo avesse permesso! Colla sua indiscussa autorità, certamente avrebbe fatto breccia nell'animo vostro!

La scienza si può paragonare ad una catena che sempre più si allunga e si complica per l'aggiunta di nuovi anelli. Di questi nuovi anelli io considererò quelli che si vanno intercalando tra le scienze teoriche e le scienze pratiche nel campo dell'agronomia in senso lato. È un fatto che nell'ultimo quarto di secolo tra le scienze applicate rappresentate nelle nostre Scuole Superiori d'agricoltura e le scienze pure rappresentate nelle nostre Università, se ne sono già interposte alcune, ed altre vanno affermandosi. Si potrebbe dire che le scienze pure — precisamente la chimica, la fisica e le scienze biologiche — abbiano messo al mondo delle figlie utilissime all'agronomia.

Orbene, in Italia, se le figlie della fisica e della chimica hanno trovato modo fino ad un certo punto di imporsi ai nostri agrari, quelle della biologia purtroppo non sono state peranco riconosciute, e questo mancato riconosci-

mento fatalmente viene a ripercuotersi con molti milioni annuali di danno — non esagero certamente — sul nostro paese, che trae dall'agricoltura notevolissima parte delle sue risorse. È questo il punto cardinale della mia tesi.

Purtroppo il Ministero d'agricoltura al quale incomberebbe di prevedere e provvedere non si è mai mostrato persuaso della verità da me enunciata.

Se si interrogano sull'attività del Ministero di agricoltura le persone veramente competenti, per lo più ci si sente rispondere che il Ministero dell'agricoltura — parlo solo dell'agricoltura e della pesca, non dell'industria e del commercio — e specialmente l'Amministrazione centrale, la quale ne rappresenta il cervello, dopo l'età dell'oro, l'età del Miraglia, ossia da circa un quarto di secolo, si è fermato.

È un fatto che il genere di vita del Ministero di agricoltura non è in armonia con quello reclamato dalla vita intensiva della scienza.

Citerò alcuni esempi:

La fitotecnica — la scienza del miglioramento delle piante colturali — e la zootecnica — la scienza del miglioramento degli animali domestici — vanno rinnovandosi con la genetica, ossia con la scienza delle variazioni e dell'ereditarietà.

Mi si permetta una spiegazione.

Nel campo confusissimo delle variazioni, le quali, se vanno in un senso, possono costituire la fortuna di un allevatore, o la sfortuna se vanno in senso contrario, i biologi hanno insegnato a separare le variazioni pure — i cosiddetti biotipi, o altrimenti linee — da quelle impure — i cosiddetti fenotipi.

Con queste ed altre scoperte la selezione da umile pratica agricola si è elevata a branca di scienza, la quale con norme che sempre più diventano precise, permette di strappare le variazioni dalle mani del caso.

Del pari gli incrociamenti sono stati elevati a branca di scienza che si dice mendelismo.

Noi sappiamo oggi che già nella seconda generazione i caratteri ibridi definitivamente scompaiono nel cinquanta per cento degli individui; nella terza del pari nel cinquanta per cento degli individui provenienti da quelli in cui si erano conservati nella seconda, e così via. È questa la legge della disgiunzione dei caratteri dei bastardi, legge che rende anche irraggiungibile quella meta, alla quale si illudevano

di arrivare tutti gli allevatori persistendo negli incrociamenti, non permette, cioè, l'aumento desiderato del sangue a tre quarti, quattro quinti ecc. Questo e molti altri fenomeni dello stesso genere sono destinati a rivoluzionare la fitotecnica e la zootecnica.

Tutto il mondo civile s'abbevera perciò alle nuove sorgenti, eccetto l'Italia; da noi è più facile trovare una mosca bianca che un cultore di genetica! Le Università, colpite nel cuore dall'odio del Parlamento contro le scienze complementari, non danno alloggio alla genetica che sarebbe una di queste. Gli agrari sfiorano appena il mendelismo perchè credono che le complicate formule mendeleiane, come tante altre produzioni scientifiche, non attinenti direttamente alla pratica, siano nebulosità; essi preferiscono un'arte che conoscono a fondo, siamo sinceri, quella di approfittare di ciò che si è fatto all'estero!

Questo loro modo di procedere sembra molto furbo, ma in realtà è gravido d'inconvenienti, e mi spiego.

Occorre migliorare le razze dei nostri animali e delle nostre piante? Essi importano forme che troppo spesso servono a casuali e irrazionali incrociamenti colle razze indigene. Così può accadere che queste perdano anche buoni e utili caratteri che originariamente possedevano. Col tributo annuale pagato dalla nostra ad altre nazioni, ossia coll'importazione — magari accompagnata da nuove malattie infettive — credono di esaurire il loro compito, dimenticando che è necessario creare nuove razze adatte ai nostri bisogni e affrancarci dalla servitù verso lo straniero.

Altro che genetica, altro che una nuova branca di scienza!

La zootecnica sta all'apice di una piramide costituita, oltrechè dall'ultima nata, la genetica, dalle scienze che insegnano a conoscere l'organismo normale e le sue funzioni, ossia dalla anatomia e dalla fisiologia. La zootecnica è inseparabile dalla zoiatria (in senso largo), ossia dalle scienze veterinarie, perchè a nulla vale avere i più preziosi campioni di animali, se le malattie li distruggono. Ebbene — pare impossibile! — il Ministero d'agricoltura ha tollerato e tollera la disgiunzione della zootecnica dalla zoiatria e ha collocata la zootecnica come scienza nelle scuole d'agricoltura, dove i giovani nulla

o quasi nulla sanno di anatomia, di fisiologia e di zoiatria e perciò non possono apprendere seriamente e completamente; l'ha collocata come pratica in istituti speciali, dove, separata da quei centri scientifici da cui dovrebbe venire ispirata e guidata, troppo spesso tende ad abbassarsi verso l'empirismo. Come scienza, risiede, per es., alla scuola superiore di Portici in vani angusti e malsani, come pratica, per es. in esilio a Bosa in Sardegna! Così la miliardaria zootecnia ha realizzato il sogno del miliardario Carnegie, è proprio finita in un ospizio di carità.

Qualcuno mi osserverà che io dimentico la Regia scuola di zootecnia in Reggio Emilia. Io ne ho letto in questi giorni il resoconto quinquennale, che mi ha confermato nel concetto che me n'ero formato: quest'è un istituto pratico e una scuola media, non un istituto, non una scuola superiore. Nessun dubbio che anche questi istituti abbiano reso e rendano grandi servizi, ma certamente essi come sono costituiti, non possono aspirare ad aprire nuove vie, a scoprire nuove miniere, e servono solo a divulgare ciò che è già noto.

Qualche volta il Ministero si è imbattuto in uomini, che avrebbero potuto rialzare le sorti della zootecnia, o d'altri rami, ma invece di metterli in grado di esplicare tutte le loro attitudini e di preparare allievi, ha fatto di tutto per creare attorno ad essi il deserto. Essi continuarono con quello spirito di abnegazione, che è virtù non rara nel nostro paese, a fare il possibile e l'impossibile, e spesso colla loro energia arrivarono anche a supplire alla mancanza dei mezzi e a far onore alla Nazione e al Ministero, dando vita a mirabili istituzioni, il cui splendore è però, purtroppo, destinato a scomparire insieme con loro. Esempio classico il Tucci, direttore dell'Istituto zootecnico di Palermo, benemerito per il miglioramento delle razze dei gallinacci e dei muli, come anche per i suoi studi sull'alimentazione del bestiame. Chi visita il suo istituto resta meravigliato di due cose: in primo luogo dei molti lavori incominciati e dovuti interrompere per mancanza di mezzi; in secondo luogo della mancanza di qualunque assistente. Le istituzioni senza assistenti sono sempre una specialità del Ministero d'agricoltura!

Tornando alle cose, la veterinaria, ossia la zoiatria, come scienza, è stata dunque scissa

dalla zootecnia e affibbiata al Ministero d'istruzione pubblica. Questo ha trovato necessario di completare la zoiatria, coll'istituzione di un'altra zootecnia, la zootecnia del Ministero d'istruzione pubblica, scissa dall'agraria; divisione anche questa, mostruosa, come quella a cui consentiva la donna del giudizio di Salomone per il figlio non suo. E infatti come separare la zootecnia dall'agraria, se gli animali domestici vivono di vegetali, che alla loro volta fecondano coi loro prodotti fecali e urinari?

Un dito dell'arto - l'ippologia - è stato ceduto in parte al Ministero della guerra, ma dei cavalli si è parlato tante volte in Senato, che non credo sia il caso di occuparmene. Mi limito a pietosamente esclamare: Povere membra dissectae! Nè queste sole sono disperse: la zoiatria come polizia sanitaria è stata affibbiata al Ministero dell'interno, ma fu gran ventura perchè questa importantissima e fondamentale branca quivi trovò quella protezione, quegli onori, quelle benefiche applicazioni, che non aveva mai potuto ottenere quand'era sotto l'ombra del Ministero d'agricoltura. Si sa: sembra destino che le istituzioni agrarie per lo più restino sterili, o degenerino finchè stanno sotto l'egida del Ministero d'agricoltura e fioriscano quando arrivano a liberarsene. L'unico vero progresso che può vantare l'Italia nella fitotecnica in questi ultimi cinquant'anni riguarda la tabacchicoltura, che dipende dal Ministero delle finanze.

Ma torniamo alle scissioni teratologiche. Gli inconvenienti di queste scissioni si centuplicano perchè ogni Ministero si considera come una potenza che non è disposta a tollerare sconfinamenti e allo stipulare convenzioni preferisce spesso il raddoppiamento degli uffici. Nel caso speciale, di cui parlo, se i Ministeri volessero intendersi, sarebbe facile provvedere nel miglior modo, e il provvedimento consisterebbe nell'elevare l'agraria e la veterinaria a Facoltà universitarie press'a poco com'erano le scuole di agraria e di veterinaria di Milano per l'Università di Pavia nel 1859. Si potrebbe allora concedere una laurea speciale in zootecnia, pretendendo, da chi vuole conseguirla, la coltura necessaria si nel campo agrario che in quello zoiatrico.

Intervenendo l'accordo da me vagheggiato si otterrebbero altri considerevoli vantaggi; primo e sopra tutti quello che anche le scuole

superiori d'agricoltura, avendo sotto agli occhi l'esempio delle scienze mediche e veterinarie che si fanno tanto onore dando larghissimo sviluppo alle materie teoriche e seguendo passo per passo, giorno per giorno, i progressi delle scienze biologiche pure, sentirebbero la necessità di fare altrettanto, della qual cosa non sembrano sempre e dappertutto conscie.

Un'altra foglia che manca o è appena rudimentale nella corona del Ministero d'agricoltura è la scienza dei fermenti, o zimologia, scienza che all'estero ha trasformato in un modo meraviglioso l'industria della fabbricazione della birra, del vino, del burro, ecc.

Noi non abbiamo che alcuni magri Istituti di batteriologia, Istituti che devono occuparsi *de omnibus* e possono occuparsi anche *de quibusdam aliis*, p. e., della zimologia. Ma possiamo noi contentarci di così poco? Ma ignorasi forse al Ministero d'agricoltura quanto la zimologia può contribuire al progresso delle principali nostre industrie agricole? Esso ne ha pur sotto l'occhio quel saggio, su cui in questi giorni fu richiamata dall'Accademia dei Lincei l'attenzione del paese; alludo al progresso raggiunto, fuori delle scuole di caseificio, nella fabbricazione dei formaggi coi fermenti selezionati, per opera del dottore in medicina Gorini, professore straordinario di batteriologia alla scuola superiore di Milano, fortunatamente sorretto da mecenati privati e, nella proporzione del cacio coi maccheroni, aiutato anche dal Ministero d'agricoltura. Omai tutti coloro che si occupano di caseificio, fuori d'Italia e in Italia, fanno plauso all'opera del nostro Gorini, il quale quando fu nominato professore a Milano, or fa circa un decennio, non sapeva ancora come si fabbricasse praticamente il formaggio. Egli ha così dimostrato un'altra volta come la via della teoria alla pratica sia una facile discesa, mentre quella della pratica alla teoria è un'arduissima salita e un sentiero non sempre accessibile.

Altre foglie non mancano nella corona delle attività del Ministero d'agricoltura, ma sono così rachitiche, così patite da far pietà. Così la patologia vegetale, se si eccettua Pavia dove, lo si noti, fa vita comune colla botanica dell'Università, l'entomologia agraria, se si eccettua Firenze dove è stata a lungo aggregata alla zoologia nell'Istituto superiore. Fortunata-

mente non manca qualche entomologo, qualche patologo che fa il miracolo di creare belle cose dal nulla; ma quanto di più essi produrrebbero se non si lesinassero loro i mezzi più indispensabili, se potessero aver collaboratori! Quante decine di milioni di meno divorerebbero ogni anno i parassiti se la scienza fosse messa in grado di studiarli e di trovare il modo di combatterli!

Ma v'è una sezione del Ministero d'agricoltura che proprio può definirsi... la città dolente. Parlo della pesca e della piscicoltura, sia per quanto riguarda i mari, sia per quanto riguarda l'acqua dolce.

Anche qui il Miraglia aveva infusa una vita, che dopo la sua partenza diventò e resta ancora oggi latente.

Se si riflette che circa un diciottesimo della superficie territoriale dell'Italia è coperto di acque dolci e, in piccole proporzioni, salmastre, e che l'Italia è una penisola, si comprende subito che la piscicoltura e la pesca dovrebbero occupare un posto altissimo nell'economia nazionale. Invece che cosa succede? Sui nostri mercati il pesce si paga il doppio, o il triplo che non in Francia e in Spagna; il nostro paese è tributario all'estero per pesce fresco, secco e salato, di oltre ottanta milioni all'anno. L'Italia, la seconda nazione europea per lo sviluppo costiero, ritrae dalla pesca un reddito annuo, che persone autorevoli calcolano inferiore a venti milioni, reddito minore di quello della Spagna, del Portogallo e della Grecia. La sola ostricoltura in Francia rende di più di tutta la pesca in Italia. Mentre dai nostri 1,500,000 ettari d'acque dolci eccellenti e feconde noi non ricaviamo che un meschino reddito, calcolato approssimativamente da 3 a 7 milioni, l'Austria dai suoi soli 250,000 ettari ricava, secondo De Gerl, un reddito che è una dozzina di volte superiore al nostro.

Il lago di Como dà per ettaro kg. 16 di pesce, mentre nei laghi esteri si raggiunge spesso una media di kg. 45 e prove fatte in piccoli laghi dell'Italia settentrionale dimostrano che questa cifra si potrebbe ancora superare. Gli stabilimenti di troicoltura in Italia sono meno di 20, con una superficie totale di stagni limitata ad un ettaro, mentre in Austria sono 280 ed occupano 225 ettari.

Non proseguirò con questi odiosi confronti e

dirò solo che lo sgoverno nella piscicoltura da parte del Ministero ha raggiunto il colmo e senza essere profeti si può predire che procedendo di questo passo presto celebreremo la fine della pesca nei laghi dell'Italia settentrionale.

Tecnici *imbottigliati* e non tecnici, parlamentari e grandi elettori hanno portato le cose a tal segno che il Ministero di agricoltura sul lago di Como viene definito Attila, flagello di Dio, e ciò soprattutto perchè i divieti non vengono osservati, e non vengono osservati perchè non c'è chi li fa osservare, e non c'è chi li fa osservare perchè in via della Stamperia si ascoltano i politicanti e non i tecnici.

È noto che sul lago di Como furono catturati nel 1911 in pochi giorni 18 quintali di pesci prelibatissimi quali i coregoni e le trote, di così piccole dimensioni che dovettero essere adoprate per far colla, mentre il prezzo medio sul mercato di tali specie giunte a maturità varia dalle cinque alle sei lire il chilogrammo!

Purtroppo sul lago di Como più che altrove ogni sorta di pesca proibita è tollerata, e se il caso vuole che si facciano contravvenzioni, non manca la legge del perdono.

Il Ministero d'agricoltura alcuni anni fa ha perfino assegnato una medaglia d'oro ad una ditta famosa anche per le frodi ai regolamenti sulla pesca.

A conferma di quanto dianzi ho detto, che, cioè, in generale quello che sfugge alla protezione del Ministero d'agricoltura prospera, mentre — si scusi la mia franchezza — quel che sta sotto la sua ombra degenera, ricorderò che mentre le feconde ed eccellenti acque demaniali dei laghi Maggiore, Garda, Como, Orta ed Iseo sono all'estremo limite della rovina, invece le acque private od affittate sono fiorentissime ed in continuo incremento: il solo lago di Varese ha una produzione per ettaro, superiore trenta volte a quella di qualunque acqua pubblica.

M'affretto a soggiungere che l'onor. Nitti cerca di porre riparo a questi inconvenienti, ma purtroppo, a mio avviso, con mezzi inadeguati. So che quest'anno, in seguito ad un apposito sussidio ministeriale, fu di nuovo affidata ad una guardia speciale la sorveglianza sul lago Maggiore e così pure sul lago di Como; ma a che può servire una sola guardia dove ne

occorre una squadra saviamente organizzata? Senza dubbio merita elogio anche la recente circolare del Ministero d'agricoltura che promette un premio per ogni contravvenzione agli agenti della pubblica forza e alle guardie campestri, daziarie, forestali, ecc. ma, a mio parere, non possiamo attenderci molto da questo personale, perchè per fare le contravvenzioni gli sarebbero necessarie quelle cognizioni di pesca, che per lo più gli mancano.

Ma lasciamo quest'argomento speciale della pesca e torniamo alla questione generale. In complesso si può dire che i muri dell'edificio del Ministero d'agricoltura sono percorsi da fenditure e da crepacci. Giustizia vuole che si riconosca che i tre ultimi ministri — Luzzatti, Raineri e l'attuale — li hanno scrupolosamente rilevati per poter mettervi riparo. Contemporaneamente nella mia pochezza anch'io me ne preoccupavo e ardivo perfino — Dio me la mandi buona! — formulare un giudizio.

A me sembra che, pur convenendo tutti nel rilievo delle lesioni, ci scostiamo l'un dall'altro nella concezione delle cause che le hanno prodotte e perciò differiamo molto nella proposta dei rimedi.

Quando Raineri era ministro, io lavoravo intorno alla storia della biologia teorica e applicata in Italia nell'ultimo cinquantennio e perciò studiavo con cura tutte le manifestazioni della vita passata e presente del Ministero di agricoltura. Mi è allora accaduto più di una volta di trovare un vuoto in un punto e di ricevere alla sera dello stesso giorno un progetto di legge destinato a colmarlo, quasi che esistesse un arcano legame tra me e Raineri. Il nostro incontro del resto non deve recare meraviglia a chi riflette che i vuoti sono così evidenti che risaltano subito a chiunque rivolge gli occhi ad un dato punto.

Certamente spetta a Raineri il merito di aver abbracciato col suo sguardo tutto l'orizzonte dell'agronomia in senso lato e di averne segnalate parecchie notevoli deficienze.

Per Raineri però, se io non m'inganno, il Ministero d'agricoltura non soffriva che — mi si permetta di usare un termine romanesco — di *micragna*. Perciò egli si preoccupava soltanto della conquista dei mezzi. Sembrava che ritenesse agevole cosa, una volta ottenuti i mezzi

per fondare le istituzioni, trovare le persone da mettere a capo di esse; ciò era ed è, a mio avviso, un fatale errore: oggigiorno anche con i mezzi più potenti non si potrebbe raggiungere lo scopo, perchè i tecnici non si improvvisano.

Ricordo tra gli altri un progetto del Raineri per tre cattedre di bacologia: dove sono, mi domandavo io, i tre bacologi veramente competenti da mettere a capo di esse?

Mi fece perciò piacere di trovare l'attuale ministro molto esitante nel concedere il viatico ad una parte notevole dei progetti del Raineri.

E fu appunto questa sua prudenza che m'invogliò a presentare un'interpellanza. Quando io la portai alla presidenza del Senato, or sono quasi nove mesi, ella, onor. ministro, non aveva ancora iniziate le sue riforme: speravo perciò che i miei studi, fatti con grande amore, avrebbero potuto non esserle inutili. Ormai ella ha cominciato a provvedere; ma molto le resta ancora da innovare e perciò mi permetto di insistere.

Io le chieggo venia se ardisco esporle succintamente i miei concetti, lusingandomi che non siano inconciliabili con i suoi.

Credo che tutti siano d'accordo nell'ammettere che la cura dell'ammalato - e tale può e deve definirsi il Ministero d'agricoltura - non potrà riuscire proficua se non sarà lunghissima e metodicamente e sapientemente condotta. Perciò a me sembra che questa difficile cura non possa essere affidata agli attuali capi amministrativi già sopraccarichi di lavori i più diversi, ma debba essere fatta sotto la responsabilità di un capo tecnico - uso l'aggettivo tecnico come sinonimo di scienziato - che conosca intimamente la scienza e le voglia bene, un capo tecnico che abbracci in un sguardo tutte le esigenze odierne e sia pronto a percepire quelle nuove che andranno man mano affacciandosi sull'orizzonte.

Per far sviluppare e crescere i buoni semi, bisognerebbe concedere autorità sufficiente a questo capo tecnico: egli dovrebbe essere qualcosa come un centro gnostico-mnemico - associativo-protettivo del corpo tecnico; egli dovrebbe esser sordo, sordissimo... ai ripieghi dei capi amministrativi e delle personalità politiche e soprattutto non imbottigliabile dalla burocrazia. Occorre che l'Amministrazione con-

tinui ad avere radici proprie, ma radici proprie deve avere anche il Tecnicismo: l'innesto del Tecnicismo sull'Amministrazione non può attecchire, come non riesce l'innesto della vite sull'olivo.

L'aggiunta di un capo tecnico rappresenta nel campo, di cui qui io mi occupo, la riforma veramente urgente in via della Stamperia. Molte altre cose occorrono, come dirò subito, ma, ripeto, sarebbe errore voler provvedere frettolosamente.

È evidente che l'opera di direttore tecnico dovrà col tempo - dico col tempo perchè per ora mancano le persone adatte - venire integrata da ispettori tecnici per le malattie delle piante, per la caccia, per la pesca e la piscicoltura, ecc., tecnici non solo di titolo, ma anche di fatto, competenti e capaci di assumersi gravi responsabilità; tecnici, insomma non in quel senso lato e generico, che attualmente gli si dà al Ministero d'agricoltura (1).

Al Ministero d'agricoltura si ha la cattiva abitudine di quietare la coscienza, riparandosi dietro le Commissioni e i Consigli; e perchè in questi consessi si erano intrufolati troppi elementi politici e amministrativi, facendoli crescere in modo da formare dei viluppi di rami poco fruttiferi, saggiamente l'onorevole ministro ha pensato di ricorrere ad un capitolozzamento accompagnato da una larga somministrazione di fosfati. Il piano dell'onorevole ministro si riassume in questi termini, se non m'inganno: indietro i burocratici, indietro i politici, largo ai tecnici. Io lodo molto questo atto di coraggio, ma temo che la scelta dei tecnici sia ancora troppo influenzata da un'opinione pubblica montata per opera della politica e

(1) Per esempio, per la pesca e la piscicoltura l'ispettore dovrà intervenire personalmente, consigliare, fare applicare, *cum grano salis*, i regolamenti, ai quali si lascerà perciò la necessaria elasticità. Questo ispettore, per es., determinerà se è vero, come pretendono parecchi, che la frega degli agoni sul lago di Como di solito cominci soltanto verso il 10 giugno e in caso affermativo correggerà le date del divieto fissate dal regolamento, divieto che attualmente, se sono bene informato, termina quando dovrebbe incominciare - *risum teneatis amici?* - Che poi se, puta caso, la frega degli agoni un anno anticipasse o ritardasse, opportunamente egli farà anticipare o ritardare l'epoca del divieto di pesca in modo che questo non cada nel periodo in cui non serve allo scopo.

della burocrazia, due potenze che scacciate dalla porta, trovano sempre modo di rientrare per la finestra. Ecco perchè, onor. ministro, l'unico italiano - l'ingegner Besana - che possa vantare una vera competenza ad un tempo dottrinale e pratica nella pesca e piscicoltura d'acqua dolce, non fa parte della Commissione della pesca.

Io credo che le Commissioni tecniche al Ministero d'agricoltura debbano considerarsi come una necessità transitoria e che, si debba senza indugio preparare il terreno per abolirle, perchè anche costituite nel migliore dei modi riescono insufficienti.

Le Commissioni non possono sedere che a lunghi intervalli: durante gli intervalli sorgono spesso nuovi problemi, che, se non si rimandano di lunghi mesi, si risolvono con criteri non scientifici, o ricorrendo a singoli membri delle Commissioni, quelli beniamini della burocrazia, che non sono quasi mai i tecnici veramente valorosi, essendo questi ultimi dal più al meno devoti all'indipendenza, mosca che mette in furore quei di via della Stamperia.

D'altronde anch'io, se fossi impiegato al Ministero d'agricoltura, poco gradirei che estranei venissero a darmi consigli e a farmi osservazioni: io vorrei agire sotto la mia responsabilità. Ma purtroppo il personale tecnico, capace di agire sotto la propria responsabilità e di provvedere giorno per giorno, e non soltanto in alcuni periodi dell'anno - sentito il parere della Commissione consultiva -, insomma il personale veramente tecnico scarseggia. È necessario perciò di preparare nuovo personale tecnico competente.

Questa necessità si fa sentire, dal più al meno, in tutte le istituzioni dipendenti dal Ministero d'agricoltura e appare ancora più impellente, quando pensiamo ai nuovi istituti richiesti dai progressi della scienza.

Purtroppo - *repetita iuvant* - il Ministero d'agricoltura ha dimenticato i vivai e le *pépinières* che nel caso concreto sono costituiti dal corpo degli assistenti; succedendo ai maestri, essi ne continuano le buone tradizioni e rendono permanenti le istituzioni.

Bisogna perciò allargare molto il ruolo degli assistenti, migliorandone anche la posizione, a gran preferenza, s'intende, in quei terreni che si ha ragione di credere non troppo compatti.

Man mano che queste piantine cresceranno, si dovrà selezionarne le migliori! Evidentemente però queste non potranno bastare per tutti i nostri bisogni. Converrà perciò al vivaio permanente aggiungere un vivaio temporaneo; istituire, cioè, molti posti di perfezionamento all'interno e all'estero in tutti i rami in cui è più sentito il bisogno dei tecnici.

Dal vivaio permanente e da quello temporaneo ci ripromettiamo, fra una diecina di anni - non spaventiamoci di questo ritardo, poichè i miracoli non si fanno - un corpo di valorosi, che, a seconda del loro merito maggiore o minore, saranno assunti a cariche più o meno elevate. S'intende che assicureremo fin d'ora che queste cariche, affinchè i giovani siano attratti alla loro conquista, verranno retribuite convenientemente.

Intercalo qui un'altra osservazione.

Vi sono importantissimi problemi che, se anche in Italia si trascurano, vanno risolvendosi, perchè all'estero molti se ne occupano. E una volta risolti, anche l'Italia - non facendo invero la migliore figura - ne trae largamente profitto.

Per molti altri problemi invece - è tra essi quelli che più interessano il Ministero d'agricoltura - invano attenderemmo l'imbeccata dall'estero. Possiamo noi aspettarci, per citare un esempio, che i forestieri creino le razze di piante e di animali più confacenti alle varie regioni del nostro paese? Possiamo aspettarci, cito un altro esempio, che quando una malattia minaccia i nostri raccolti, all'estero la si studi per trovarne i rimedi?

Questi, onor. ministro, sono casi in cui il matrimonio dell'agricoltura colla scienza, deve esser fatto, se non per amore, per calcolo.

Tornando un passo indietro, voglio aggiungere che nell'intento di far nuove conquiste, non si deve trascurare ciò che già si possiede.

Il ministro d'agricoltura si è fatto la fama di nemico del miglior elemento tecnico da esso dipendente. Io che mi trovo spesso a contatto con questi tecnici, ho troppe volte avuto occasione di assistere ai tratti di corda di cui certa burocrazia, soprattutto quella ragionante - *non tutta*, ad onor del vero - li gratifica per compensarli del loro zelo ed ho dovuto domandare di prendere la parola in quest'Aula per qualcuno di essi.

Onor. ministro, Lei ne conosce parecchi, che ancora attendono quella sistemazione che hanno meritata in tanti anni di lavoro disinteressato e che fu perfino promessa invano e da molto tempo.

Onor. ministro, prenda sotto la sua protezione speciale tutti i tecnici valorosi e faccia loro da padre, e dia loro i mezzi necessari per lavorare.

Avrei molte altre cose da dire, ma nel timore di essere stato troppo lungo, le rinvio per una migliore occasione.

Io mi auguro che l'onor. Nitti trovi modo di sanare quel profondo dissidio che al Ministero d'agricoltura si deplora tra la scienza e la burocrazia, e di assegnare alla scienza — nodo vitale dell'agricoltura — quel posto che le spetta. Io sono certo, certissimo, che sono in giuoco interessi immensi: sono centinaia e centinaia di milioni annuali che la scienza si sente di poter far guadagnare al nostro paese, se messa in grado di esplicare tutte le energie di cui dispone.

Per togliere di mezzo qualunque equivoco, prima di finire dichiaro esplicitamente di essere lieto di riconoscere che hanno dato e danno al progresso dell'agricoltura nel nostro paese forte impulso le scuole d'agricoltura, le cattedre ambulanti, le iniziative private, quali quella del Tosi e quella della Società Agraria Friulana per la zootecnia, quella degli Agricoltori Piacentini per i concimi chimici. Io m'inchino agli Alpe, ai Baldassare, ai Poggi, agli Ottavi, ai Raineri, ai Gorio, ai Moreschi, ai Danesi — questi due ultimi sorretti da impiegati amministrativi modesti, ma laboriosi, intelligenti e talvolta amici della scienza — e a tanti altri e li proclamo grandemente benemeriti della nostra agricoltura. Io so che la silvicoltura ha finalmente trovato nel ministro attuale il suo santo protettore. Riconosco con gioia che, grazie soprattutto ai cattedratici ambulanti, omai la necessità di innovare anche nell'agricoltura è sentita fin nei più remoti angoli del nostro paese. Ma con altrettanta sincerità addito le ampie lacune che nel campo scientifico il ministro d'agricoltura deve colmare, non potendosi che in menoma parte attendere questa colmata dall'iniziativa privata, tanto feconda allorchè si tratta di applicare i dati della scienza, quanto, in gran parte del nostro paese, almeno

per ora, inadatta a promuoverne i progressi, non essendo peranco stata educata a riconoscere la supremazia.

Purtroppo — perchè tacerlo? — perfino a molti dei nostri più competenti e più benemeriti agrari quella scienza che non ha diretto contatto colla pratica, che non risponde immediatamente alla domanda — a che cosa serve — sembra un lusso, qualcosa di superfluo di cui si può benissimo far senza.

Finchè anche il Ministero d'agricoltura non si sarà persuaso che la scienza deve essere coltivata indipendentemente da ogni preoccupazione per le applicazioni, le quali germinano spesso da nozioni che nessuno avrebbe supposto riannodabili alla pratica: finchè anche il Ministero d'agricoltura non si persuaderà che nelle nostre scuole superiori di agraria la coltura scientifica preliminare deve essere molto più profonda: finchè anche nelle scuole agrarie non domineranno i Righi, non potranno sorgere i Marconi.

Se l'onorevole ministro d'agricoltura vorrà tener presente la storia recente dei progressi teorici e pratici delle scienze mediche e veterinarie in Italia, si sentirà certamente confortato a iniziare quei provvedimenti che io invoco per l'agricoltura.

Nel campo medico cinquant'anni fa si ragionava come oggi al Ministero d'agricoltura, e si parlava di una fisiologia e di una patologia, pedanti e astruse, cresciute tra le nebbie dei paesi settentrionali. Queste scienze teoriche hanno condotto alla scoperta dei germi morbiferi e dei modi di difendercene!

La polizia sanitaria e l'igiene pubblica erano un tempo, come oggi l'agraria, affiliate all'Amministrazione. L'on. Crispi, con decreto del 3 luglio 1887, costituiva la Direzione generale di sanità presso il Ministero dell'interno, affidandola al professore d'igiene dell'Università di Torino. Questo decreto, che faceva uscire di pupillo e rendeva indipendente il tecnicismo, ebbe allora e per molti anni, soltanto l'approvazione di pochi scienziati. Il consenso era così scarso che nel 1896 la Direzione generale di sanità veniva di nuovo trapiantata nel campo amministrativo. Passarono altri sei anni e il Ministero dell'interno si trovava in un momento critico come quello che attraversa al giorno d'oggi il Ministero d'agricoltura, quando

l'onor. Giolitti, con decreto 11 novembre 1902, ricostituiva la Direzione generale di sanità, affidandola a persona conscia dei più recenti progressi della scienza. Per questa misura allora egli ebbe pochi applausi: oggigiorno invece tutto il paese è unanime nell'ammirare i benefici effetti del provvidenziale decreto. È un decreto dello stesso genere a pro dell'agricoltura che io invoco dall'onor. Nitti. (*Vive approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arcoleo, Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bonasi, Borgatta, Botterini, Bracci.

Calabria, Camerano, Carafa, Caruso, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chironi, Ciamician, Colleoni, Colonna Prospero, Cordopatri, Croce, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, Del Lungo, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di Terranova, D'Ovidio Enrico.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Finali, Fiocca, Foà, Fracassi, Frascara.

Garavetti, Garroni, Gatti-Casazza, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucchini Luigi, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Manno, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Medici, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Paladino, Panizzardi, Pa-

ternò, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pirelli, Pollio, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia, Pullè. Quarta.

Righi, Riolo, Rolandi-Ricci, Roux.

Saladini, Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillama, Senise Tommaso, Serena, Sinibaldi, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tecchio, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Vigoni Giulio, Vischi, Vittorelli.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bilancio del Ministero di agricoltura.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Non farò un discorso pieno di genialità e di vivacità, come quello del collega Grassi; mi limiterò a fare delle osservazioni brevi, precise e modeste.

Ricorderà il Senato come l'anno scorso, di questo stesso mese, discutendosi il bilancio di agricoltura, fosse ampiamente, quasi esaurientemente, trattata la questione olearia.

Io vi presi parte, e con me l'egregio amico e collega Mazziotti, che oggi, per fortuna, è il relatore della Commissione di finanze e nella cui relazione concisa e breve si tien conto di quella discussione, alla quale non prese parte il ministro d'agricoltura, perchè occupato nell'altro ramo del Parlamento, onde non si potè ottenere dichiarazioni esplicite da parte del Governo.

Alla fine di dicembre io, quale presidente della Società nazionale degli olivicoltori, della quale l'on. Mazziotti è uno dei vice-presidenti, insieme con i membri del Consiglio direttivo, grandi possidenti d'oliveti, e molto interessati alla questione olearia, siamo andati in forma pubblica dal ministro Nitti, al quale ebbi l'onore di presentare la deputazione, con queste parole: vengo qui a presentarvi l'almanacco di Gotha della olivicoltura italiana. (*Si ride*). Di fatti di quella deputazione facevano parte marchesi, principi, duchi, tutti grandi possidenti, ripeto.

Esponemmo i voti al ministro, ed in verità questi li ascoltò con benevolenza e ci rispose con delle assicurazioni, le quali in parte, anzi in gran parte, debbo dichiararlo, ha mantenuto.

Uno dei voti maggiori, che gli esponemmo fu questo: c'è una legge che combatte le sofisticazioni; purtroppo questa legge o perchè fatta male, o perchè trova la magistratura troppo indulgente, non produce gli effetti che se ne aspettavano.

Noi Società degli ulivicoltori, riconosciuta come ente morale, ci siamo costituiti e ci costituiamo parte civile in tutte le contravvenzioni, che vengono elevate dagli uffici competenti. Ma che cosa accade? Che la Magistratura è stranamente discorde nel riconoscere ad una Società privata il diritto di costituirsi parte civile; è stranamente discorde, dico, e, quel che è peggio, è troppo indulgente coi contravventori, perchè, dirò in parentesi, di 244 contravvenzioni elevate nell'esercizio 1910-11, furono quasi tutte seguite da condanne, e in generale a tutte queste condanne fu applicata la legge del perdono. Ripeto qui ciò che ha detto l'onor. Grassi per la pesca: se per tali contravvenzioni la pena deve essere irrisoria, non so veramente come potremo trovar modo perchè la legge dia effetti concludenti ed esemplari.

In quanto poi a riconoscere il diritto di costituirsi parte civile, abbiamo il tribunale di Aquila che ci dà ragione; la Corte d'appello di Aquila che ci dà ragione; il tribunale di Roma ci dà torto; un'altra sezione dello stesso tribunale ci dà ragione; la Corte d'appello di Roma ci dà torto e ragione; e per fortuna abbiamo potuto, a furia di energia e di perseveranza, arrivare alla Corte di cassazione: e ottenere una sentenza, che riconosce ampiamente nella Società degli ulivicoltori il diritto di costituirsi parte civile. Ebbene, nonostante questa sentenza, pubblicata già da più di un mese, vi sono ancora dei giudizi di tribunale in senso contrario. Cosa avviene? Che noi dobbiamo seguitare una lotta a corpo a corpo; dobbiamo combattere contravventori e falsificatori e dobbiamo innanzi ai tribunali sostenere una tesi, la quale, benchè accettata dalla Corte di cassazione, onde non dovrebbe essere più argomento di dubbio, è ancora argomento di sentenze in senso contrario!

Mi duole che non sia presente il ministro Guardasigilli, ma spero che egli vedrà dal resoconto del Senato ciò che dico ed affermo con documenti, che cioè questa condotta della magistratura in una questione, che dovrebbe ritenersi risolta, è assolutamente inesplicabile. Con ciò non voglio dire che la Magistratura non sia libera nei suoi giudizi, ma tengo a rilevare la sua ostentata difformità, onde siamo condannati a lottare sostenendo difficoltà non poche, perchè voi non ignorate le nostre leggi fiscali: per ogni causa una procura; per ogni giurisdizione un'altra procura; per la stessa causa si richiedono parecchie procure, e che cosa costino voi lo sapete; e che cosa costino gli avvocati non vi è ignoto, e quando andremo a liquidare le spese, non so se potremo riprendere tutto quello che abbiamo erogato.

L'onor. Nitti alle insistenze nostre rispose che avrebbe aiutato la Società nel sostenere queste liti e difatti, io debbo riconoscere, egli ci ha dato dei sussidi, ma molto scarsi, quando si pensi al numero delle cause che abbiamo in corso, e che non si sa quando potranno finire.

Nell'interesse dell'olivicoltura nazionale, io ho voluto elevare questa questione, la quale si connette all'altra più antica circa la parificazione dei dazi sugli olii di semi. L'onor. Mazziotti nella sua relazione vi ha accennato con rapida sintesi, ricordando la discussione dell'anno scorso, alla quale prese parte il collega Massabò.

Dunque questa parificazione dei dazi è divenuta una necessità imprescindibile, ora soprattutto che il dazio sull'olio di cotone, che è sempre il più colpito, rende meno, perchè di quest'olio se ne importa meno, mentre seguitano ad essere importati in una progressione quasi geometrica gli olii di altri semi, ed i semi che sono lavorati in Italia.

Questi olii di semi fanno una concorrenza disastrosa ai nostri olii di oliva; e soprattutto perchè in mala fede, perchè se si vendessero sotto il loro nome, niente di male; si venderebbero certamente ad un prezzo minore; ed il pubblico, abituandosi via via a mangiarli, ne avrebbe un vantaggio economico. Viceversa si vendono mescolati agli olii di oliva, facendoli passare per olii puri di oliva. Basta che qualcuno cacci la testa in un negozio dove si venda olio, per vedere che la legge è eseguita soltanto

per una parte, e cioè che sui recipienti contenenti olio di oliva c'è il cartellino con tal nome, mentre ben di rado mettono le indicazioni sui recipienti che contengono olii di semi, perchè sanno benissimo che quasi nessuno andrebbe ad acquistarli. È dunque una frode su tutta la linea, generale e palese, quella che si fa in questo commercio, e la legge è ancora impotente a colpirla.

Chi credesse che noi della Società degli ulivicoltori, sollecitati dei grandi interessi della ulivicultura nazionale, interessi che pure rappresentano tanta parte dell'economia pubblica, volessimo cacciare dal mercato gli olii di semi, si ingannerebbe. Noi non facciamo guerra a nessuno; e bisogna avere una mentalità molto bassa per affermare che in noi vi sia il proposito di combattere un'industria che ha pure le sue benemerenzze. Noi facciamo la guerra ai frodatori sotto qualunque veste: noi vogliamo impedire che quegli olii di semi, i quali entrano con trattamento di favore e si vendono per mezzo dei mille artifici della frode allo stesso prezzo di quelli di oliva, vengano a fare una disonesta concorrenza a questi ultimi.

Due sono i rimedi contro un tale stato di cose svolte ampiamente. In primo luogo bisogna ottenere che ormai non si discuta più dai tribunali su questa materia e che dopo una sentenza della Corte di cassazione, sezione penale, presieduta da uno dei più stimati colleghi nostri, il senatore Guy, i tribunali non vengano più a dir sì e no sulla stessa questione e che una buona volta si assodi tale giurisprudenza nell'interesse della legge stessa, dei produttori e specialmente dei consumatori.

L'altro rimedio è questo, che finalmente, dopo due anni dacchè io combatto per questa tesi, l'onor. ministro di agricoltura voglia ottenere dal suo collega delle finanze che la parificazione si faccia, e si faccia nell'interesse della buona fede, e anche nell'interesse della finanza, perchè, parificando il dazio sugli oli di semi e sui semi a quelli di cotone, la finanza ne avrà un beneficio assai notevole che non si può disprezzare, specialmente oggi.

Non dirò di più a proposito dell'olivicultura. Passo ad altre raccomandazioni.

Una riguarda il personale delle cantine sociali e dei vivai di viti americane. Questo personale è trattato in modo, che peggio non si

potrebbe. Fin dall'anno scorso io esposi le difficili condizioni di esso e raccomandai che fosse concesso un aumento nei loro stipendi. Sarebbe un atto di giustizia e di buona politica agraria, che non si dovrebbe più oltre indugiare. Il personale delle cantine sperimentali e dei vivai, soprattutto lo straordinario e l'avventizio, lotta coi bisogni più elementari della vita. Mi è stato assicurato, ma non so se la notizia risponda al vero, che il personale degli enotecnici all'estero passerebbe alla dipendenza di quel Ministero. Non so, ripeto, se la notizia sia esatta; desidererei che il ministro ne dicesse qualcosa...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, non è vera.

DE CESARE. ...Allora, se è così, cade tutto il calcolo mio. Se fosse stata vera, avrei proposto che la somma che il Ministero di agricoltura sarebbe venuto a risparmiare per questo passaggio fosse stata destinata a migliorare le condizioni di quel personale. Ad ogni modo, confido che l'onor. ministro saprà trovare altro modo per migliorare la condizione di quei bravi e obliati ufficiali dello Stato. Non si tratta di grande spesa.

Un'altra raccomandazione concerne il rimboschimento. Ricorderà il Senato che, due anni or sono, trattai la questione del rimboschimento e l'anno scorso, discutendosi il progetto della nuova convenzione per l'acquedotto pugliese, richiamai l'attenzione del ministro Nitti sulla necessità, non solo di seguitare il rimboschimento del bacino del Sele, ch'è molto innanzi, lo riconosco, ma di rimboschire via via tutto il percorso del canale. E il mio amico e vicino Balenzano, reduce da una recente visita fatta ai lavori dell'acquedotto, potrebbe dire qualche cosa al riguardo. Egli mi dice a bassa voce che non si è fatto ancora nulla, come credo che non si sia fatto nulla di una promessa esplicita, che l'amico Nitti mi fece l'anno scorso, quando mi dichiarò che la questione del rimboschimento dell'altipiano della Murge, da me proposta e più volte invocata, sarebbe stata sottoposta allo studio di una Commissione da nominarsi presso l'ufficio forestale di Foggia. E me lo confermò in una lettera che feci pubblicare con la fiducia che l'onorevole Nitti, nato nella stessa mia regione e al quale attribuii un'anima forestale (*si ride*), avrebbe mantenuto l'impe-

gno. Egli dichiarò che l'anima forestale se l'aveva attribuita l'onorevole Luzzatti; ad ogni modo avere un'anima forestale è titolo di lode, ed è promessa di buoni propositi per risolvere il vitale problema dell'economia nazionale.

E vengo all'ultima raccomandazione. L'onorevole Nitti ha avuto la fortuna di condurre in porto (e qui richiamo l'attenzione dei colleghi tutti perchè è una questione di indole generale), la legge sul monopolio delle assicurazioni sulla vita. Questa legge è in via di esecuzione, dopo essere stata argomento di gravi dibattiti nell'altro ramo del Parlamento.

Ora non potrebbe egli studiare, parlo di studi non d'impegni, se non sia il caso di destinare una quota degli utili, che verranno realizzati dal monopolio, a rendere men dura la tariffa delle assicurazioni contro la grandine! L'onor. Nitti sa che i premi, che richiedono le Società di assicurazioni per i danni della grandine ai vigneti, non sono sostenibili; si tratta di un premio, che va dal 9 al 10 per cento, e di condizioni così avvilluppate, che per realizzare i danni non ci vuol poco. Parlo, s'intende, delle migliori Società, perchè, se volessi parlare delle mutue o cooperative, potrei dire, per l'esperienza che ne ho io stesso, che se queste Società chiedono un premio inferiore a quello delle Società anonime, quando si è al punto di realizzare i danni, allora ci si perde addirittura in una selva selvaggia di condizioni insidiose stampate a lettere, le quali richiedono le lenti per poterle leggere, e che non si son lette, nè ponderate quando si firmarono i contratti.

I danni dalla grandine sono enormi, e quello che è peggio sono crescenti. La condizione di pagare il 10 per cento per l'assicurazione della vigna è tale, che si preferisce raccomandarsi a Dio perchè tenga lontano il flagello, ma non sempre la fede in Dio è buona politica agraria. Dunque degli utili dell'assicurazione sulla vita, che si realizzeranno dal monopolio, si potrebbe destinarne una parte a formare un fondo, che renda possibile le assicurazioni dagli infortuni della grandine.

Io mi auguro che queste mie osservazioni avranno il consenso del ministro di agricoltura.

L'onor. Nitti ha scritto e ha dichiarato di avere a cuore gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, di quel Mezzogiorno, il quale aspetta da lui il soddisfacimento dei suoi più legittimi

desiderii, ai quali si connettono principalmente le questioni che ho trattato con la maggiore sobrietà. E nell'attesa perciò che il ministro voglia darmi risposte rassicuranti, ringrazio il Senato e gli amici della loro benevolenza, e poichè non voglio più oltre abusare della parola, metto fine al mio discorso (*Approvazioni generati*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-1913:

Senatori votanti	155
Favorevoli	136
Contrari	19

Il Senato approva.

Provvedimenti riguardanti il Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale:

Senatori votanti	155
Favorevoli	144
Contrari	11

Il Senato approva.

Riordinamento dei Regi educatori di Napoli:

Senatori votanti	155
Favorevoli	140
Contrari	15

Il Senato approva.

Istituzione di un Convitto Nazionale femminile in Roma:

Senatori votanti	155
Favorevoli	133
Contrari	22

Il Senato approva.

Convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto Nazionale maschile Vittorio Emanuele II in Roma:

Senatori votanti	155
Favorevoli	138
Contrari	17

Il Senato approva.

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho
l'onore di presentare al Senato i seguenti di-
segni di legge, già approvati dall'altro ramo
del Parlamento: « Maggiori spese, per sussidi
ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul lago
Maggiore e sul lago d'Orta »;

« Approvazione del piano regolatore e di
ampliamento della città di Nervi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei
lavori pubblici della presentazione di questi
disegni di legge, che seguiranno la via pre-
scritta dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione
del bilancio del Ministero di agricoltura.

Ha facoltà di parlare il senatore Manassei.

MANASSEI. Trattandosi del bilancio di agri-
cultura, si affacciano alla mente varie questioni
che riguardano i due grandi fattori della pro-
duzione nazionale, il capitale agrario ed il la-
voro; ma non credo opportuno di toccare ora
questi argomenti poichè, per tacito accordo, si
vogliono sollecitare le approvazioni dei bilanci
e quindi la discussione di questi argomenti
rimanderemo ad altro tempo; senonchè fra le
gravi questioni che riguardano le condizioni del
lavoro ne abbiamo una che sta all'ordine del
giorno, il problema cioè dell'assicurazione degli
operai addetti ai lavori dell'agricoltura. Mi sia
permesso intrattenermi brevemente su questo
tema, ricordando i precedenti di questa legge,
senza entrare nel merito tecnico di essa, ma
facendo qualche osservazione sulle procedure
parlamentari attraverso le quali la legge è
passata.

Questa legge, come i senatori rammentano,
fu nel 1907, con un suo schema di progetto,
presentata dall'onorevole collega Emilio Conti
al Senato, e non solo al Senato, ma al pubblico
d'Italia, e se ne occuparono congressi, sodalizi
agrari, e tutti o quasi tutti fecero voti perchè
la legge venisse approvata.

Nel 1909 il Senato la prese in considerazione,
ne udì lo svolgimento e si venne alla nomina
dell'Ufficio centrale che doveva esaminare

questo disegno di legge. Insomma l'accoglienza
che fece il Senato alla legge fu benevola, e fu
tale da potersi considerare la nomina dell'Uf-
ficio centrale fatta in persone che furono al-
l'unanimità favorevoli alle legge, l'espressione
della benevolenza e dell'approvazione del Se-
nato.

La legge venne messa all'ordine del giorno,
ma c'è un adagio forense che dice: *habent sua
sidera lites*.

Questo adagio credo si possa applicare anche
alle leggi e specialmente a questa.

Il primo schema era stato presentato, *con-
sule* Cocco-Ortu.

Cadde il Cocco-Ortu e venne il Luzzatti,
prima ministro di agricoltura e poi Presidente
del Consiglio. Il Luzzatti nel suo programma
che svolse nel 28 marzo 1910 comprese questo
disegno di legge, ed allora credette conveniente
di ritirare il progetto che era già stato posto
all'ordine del giorno, per modificarlo, promet-
tendo di presentarne un altro, il che fece ad
otto mesi di distanza, e cioè il 5 dicembre 1910.

Però il Luzzatti, nel presentare questo pro-
getto, raccomandò al Senato di deferirlo allo
studio dello stesso Ufficio centrale che aveva
esaminato il progetto precedente.

Qualche senatore si oppose a questa proposta
sostenendo che il progetto dovesse fare la so-
lita trafila, e così si procedette alla nomina di
un nuovo Ufficio centrale, il quale, come è ben
noto, risultò composto di due commissari deci-
samente contrari; due commissari favorevoli
al progetto ed un altro contrario, ma contrario
con schiarimenti. Per cui si ebbero sullo stesso
disegno di legge quattro relazioni, e non si può
dire che l'Ufficio centrale fosse concorde nelle
sue conclusioni. Certo che due di questi com-
missari, tra cui il relatore, si dichiararono con-
trari; ma se avessimo potuto fare una discus-
sione calma, serena, obbiettiva, con quel pro-
fondo rispetto che si deve avere per le opinioni
altrui anche diverse, credo che saremmo giunti
ad una conformità di vedute e la legge avrebbe
potuto essere approvata e vedere la luce.

Ma era destinato che questa legge non si
dovesse discutere, giacchè siamo arrivati al
maggio di quest'anno e la legge ha sempre
pianto sull'ordine del giorno e la discussione
non si è fatta.

Però nell'altro ramo del Parlamento un ora-

tore eloquente, vigoroso, abilissimo, si fece rivendicatore di essa, e propulsatore dell'assicurazione, e l'on. ministro dette delle risposte, e le sue risposte furono tali, quali potevano attendersi da un uomo di forte ingegno, il quale era ben usato agli studi dei grandi problemi dell'economia pubblica e della sociologia.

Io ricorderò le sue risposte; se qualche cosa dimenticassi prego di volermi correggere. Il ministro disse che non voleva scendere a particolari; disse però che avrebbe sostenuto il principio della obbligatorietà, e lo avrebbe introdotto nella legislazione. Disse ancora che l'obbligo delle assicurazioni doveva ormai considerarsi come un peso per ciascuna industria e quasi una spesa di produzione. Disse ancora che l'art. 1151 e seguenti del Codice civile non potevano ormai essere sufficienti, e rispondere alle nuove forme delle industrie.

Finalmente disse che in quanto alla spesa, la prevedeva meno grave di quello che si diceva, perchè le cifre che andavano in giro in quei giorni non gli sembravano attendibili. E noi lo ringraziamo di queste dichiarazioni che ci hanno rassicurato, e soprattutto dell'ultima.

Infatti, non entrerò nel merito della questione, ma rileverò che l'obiezione più seria che si è fatta alla legge è stata quella dell'aggravio; ora questo aggravio certo è proporzionale al numero degli infortuni, ma del numero degli infortuni non si sono fatte quelle previsioni accurate ed esatte che si potevano e dovevano fare. Si è partiti da una statistica germanica, e non si è profittato di quei dati e di quegli elementi che potevano fornire le nostre mutue di assicurazioni.

Tra i risultati della statistica germanica (la quale abbraccia criteri diversi, e tien conto anche della inabilità temporanea, e fa le ammissioni con estrema larghezza (poichè non si pagano indennità in una sola volta ma si ammettono gli infortunati ad una pensione), per tutte queste ragioni tra i risultati della statistica germanica e i risultati della statistica delle nostre mutue c'è una differenza enorme, si va quasi alla metà.

Non starò a citar cifre, appunto per non entrare nel tecnicismo della questione, ma dico che si va alla metà, e per conseguenza anche nella previsione della spesa bisognerà andare alla metà.

E qui mi sia permessa una parola d'encomio alle mutue di assicurazione. Le mutue di assicurazione, sorte spontanee, sorte per buona volontà, e, diciamolo pure, per amore dell'agricoltura e dei lavoratori da parte dei proprietari, queste mutue non potrebbero mai risolvere il problema dell'assicurazione, perchè sono poche, e perchè difficilmente troveranno imitatori, viste le condizioni diverse dei vari paesi: però hanno avuto il merito prima di tutto di mostrare col fatto che il Paese è maturo a questa forma di assicurazione...

CEFALY. Domando di parlare.

MANASSEI. ...hanno dimostrato ancora che nei proprietari c'è cura, c'è interesse per i lavoratori ed hanno fornito buoni elementi di studi e di investigazioni. Però certo, ripeto, io non credo affatto che con le mutue si potrebbe risolvere il problema dell'assicurazione dei contadini, che richiede una legge dello Stato, una legge che verrà, perchè non si tratta di grandine e di mortalità del bestiame, ma della vita degli uomini che è egualmente preziosa in tutte le regioni.

L'on. ministro di agricoltura alle dichiarazioni che sopra ho accennate ne aggiunse altre, sicuramente di importanza. Egli disse che intendeva di presentare un nuovo progetto di legge, e questo progetto imperniarlo sopra la Cassa nazionale di cui si proponeva di rinnovare in qualche parte lo statuto, appoggiando anche su quella le Casse di maternità; e disse che avrebbe profittato degli studi dei suoi predecessori e naturalmente anche del progetto di legge Luzzatti. Quando sia così, è certo che noi avremo un nuovo progetto che verrà, noi speriamo, quanto prima in discussione. Questa risoluzione dell'on. ministro ebbe due conseguenze non liete: la prima di ritardare il beneficio della legge ancora per qualche tempo, la seconda di far sorgere e dar essere ad un equivoco deplorabile, inquantochè noi abbiamo sempre avuto all'ordine del giorno il progetto sulle assicurazioni dei contadini e non l'abbiamo mai discusso; ed oggi che verrà un nuovo progetto, sicuramente non è più il caso di discutere un progetto che sarà surrogato: ma la mancata discussione ha fatto sorgere il pensiero che il Senato, il quale aveva iniziato, creato, formulato il progetto di legge per l'assicurazione dei contadini, oggi l'abbia rinnegato, o

per dir meglio lo abbia assolutamente ripudiato. Questo non è esatto, perchè il fatto è che il Senato, con tutti i suoi mezzi, finora ha mostrato benevolenza e simpatia al progetto, e non vi è mai stato un atto importante che abbia dimostrato il cambiamento delle sue idee, delle sue direttive.

Io voglio sostenere e sostengo che il merito di questo progetto di legge è principalmente del Senato, e nessuno potrà togliere al Senato questa sua bella pagina; però è certo che se noi lasciamo nell'ordine del giorno la legge e non la discutiamo, il pubblico, e soprattutto il pubblico grosso, imputerà al Senato i ritardi dell'approvazione. Quindi io farei viva preghiera all'on. ministro di agricoltura perchè ci dia affidamento che al riaprirsi del Parlamento, in novembre, ci presenterà il progetto di legge per l'assicurazione dei contadini, ed intanto disponga che il progetto del 5 dicembre 1910 sia tolto dall'ordine del giorno del Senato, non avendo più ragione di figurarvi e colando sempre più in fondo all'ordine del giorno stesso, quasi nella fossa Fua del D'Annunzio.

Del resto, comunque sia, io tengo a questo: tengo a far sapere agli agricoltori italiani che nel Senato non mancano uomini i quali si preoccupano delle condizioni del lavoro, uomini che considerano la legge sulle assicurazioni come un puro atto di giustizia; rammentano quali e quante siano le benemerienze dei lavoratori della terra, benemerienze forse anche superiori a quelle di altre classi sociali; ed affrettano col desiderio l'approvazione di questo disegno di legge, perchè sentono di dover pagare a questa classe un debito di riconoscenza, perchè questa classe è quella che produce il grano che noi mangiamo ed è benemerita della società e della patria. (*Approvazioni*).

ZAPPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPI. (*Segni di attenzione*). Io desidero soltanto di rivolgere una domanda all'onorevole ministro d'agricoltura: intende egli di studiare e successivamente presentare un disegno di legge per la riforma della legge che regola l'elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio superiore del lavoro?

Come è noto, quest'organo fu creato per lo studio delle leggi sociali, ed è reso necessario

dalle nuove forme che hanno assunto i rapporti tra capitale e lavoro, e dal conseguente concentramento di tutti gli interessi del capitale e del lavoro nelle diverse organizzazioni.

La legge che istituì il Consiglio superiore del lavoro è del 1902; il regolamento che ad essa si riferisce è del 1903; ma l'onorevole ministro non ignora certamente che, pochissimo tempo dopo l'andata in vigore di queste disposizioni, ne furono rilevate le manchevolezze e i difetti e se ne domandò la riforma. La domandarono le organizzazioni operaie, la domandarono le organizzazioni del capitale, la domandò lo stesso Consiglio superiore del lavoro.

Infatti nel febbraio 1910, il Consiglio superiore del lavoro, per mezzo di una Commissione, composta degli onorevoli Abbiatè, Cabrini e Salvini, presentò un vero e proprio progetto di riforma dall'Ufficio del lavoro. In seguito, tanto la Federazione degli industriali di Torino quanto la Federazione interprovinciale agraria di Bologna, presentarono memoriali e domande nello stesso senso.

Anche recentemente il Consiglio generale della Federazione degli industriali di Torino, richiamò l'attenzione del ministro sugli inconvenienti cui dà luogo l'elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio superiore del lavoro, così come è oggi organizzato.

L'unanimità di tutti questi interessati deve certamente incoraggiare il ministro ed indurlo a proporre al Parlamento l'invocata riforma. Né egli deve spaventarsi, quando, esaminando tutte queste domande, dovrà constatare che esse mutano nella loro essenza intrinseca. L'unanimità cessa quando si tratta dell'applicazione pratica della riforma. E questo è naturale, perchè gli enti che hanno invocato tale riforma, sono l'espressione e la sintesi d'interessi diversi, per cui diverse debbono apparire le loro richieste.

Però, per chi guarda le cose un po' più dall'alto, la difficoltà di creare deve sembrar minore di quanto si crede, attraverso le discussioni e i dibattiti intorno a questo argomento, col Consiglio del lavoro un organo nel quale equamente siano rappresentati gli interessi del capitale e del lavoro, e nel quale possano tutti svolgere utilmente la loro azione in pro degli interessi generali del paese.

Base di qualunque riforma è l'elettorato. Bisogna perciò fissare il modo di elezione e l'estensione da darsi al voto; quindi prima di tutto occorre stabilire se il voto debba essere corporativo o debba essere dato alla classe. Darlo alla classe vuol dire darlo all'individuo, in quanto le classi che si chiamino tali, ma non abbiano organizzazione, costituiscono una raccolta di persone, che non possono rappresentare gli interessi della classe.

Oggi, nella nostra vita economica e sociale soltanto le organizzazioni hanno diritto di chiamarsi rappresentanti di classi e l'individuo, la persona che, con locuzione poco elegante, è chiamata disorganizzata, non ha diritto che alla vita individuale e non può pretendere di rappresentare gli interessi di una organizzazione.

Sarà questo un bene, sarà un male? io non lo so e non è il momento di esaminarlo; contribuirà tutto questo ad un duraturo progresso? lo ignoro; ma certo è un fatto di cui bisogna tener conto e che sarebbe puerile voler negare. Da questo fatto risulta che la divisione delle classi si determina mediante la formazione di una coscienza particolare tra individui accomunati dagli stessi interessi. Questo vale tanto per i rappresentanti del lavoro che per i rappresentanti del capitale, per cui la vera riforma deve dare il voto alle corporazioni, alle organizzazioni in modo che quelle del lavoro e quelle del capitale siano egualmente rappresentate nel Consiglio del lavoro.

Dando il voto alla classe, lo si darebbe, come già ho detto, solo agli individui che non avrebbero diritto di rappresentare la classe, non potrebbero discutere con autorità di fronte alle organizzazioni, e si verrebbe a delle elezioni che potrebbero chiamarsi elezioni generali sociali, da equipararsi quasi alle elezioni politiche. La spesa sarebbe su per giù la stessa, e le agitazioni molto più gravi che quelle che sono provocate generalmente dalle elezioni politiche, in quanto si metterebbero in contrasto e in lotta le due classi rappresentanti l'interesse del capitale e l'interesse del lavoro. Credo che ciò non possa sorridere a nessuno, mentre non si verificherebbe questo inconveniente, quando il voto fosse dato alle organizzazioni. E questo voto dovrebbe essere esteso e dato in modo che nessuna delle organizzazioni, purché rap-

presenti i veri interessi professionali sindacali, sia esclusa, inquanto non si può ritenere che sia teoria liberale, conforme anche a tutto lo spirito che informa la nostra legislazione e il nostro diritto pubblico, di escludere per preconcetti una qualunque Associazione. L'esclusione non può essere ammessa che per quelle Associazioni per le quali si possa provare che sono solo apparentemente organizzazioni sindacali, ma che in sostanza sono altra cosa.

La composizione del Consiglio deve essere fatta cogli stessi criteri: che siano cioè egualmente rappresentate le due classi il lavoro e il capitale, senza alcuna esclusione, ma con ammissione molto limitata degli elementi tecnici i quali, seppure sono necessari nella discussione di taluni argomenti, non sono però autorizzati a rappresentare gli interessi sindacali. Si tratta di interessi di due classi; i rappresentanti soltanto di queste due classi debbono far parte del Consiglio, che di questi interessi discute.

E, come il Consiglio, così deve essere formato il Comitato, che è una specie di potere esecutivo del Consiglio superiore di lavoro.

Di questo facciano parte i rappresentanti delle due classi e meno che sia possibile gli estranei. Io comprendo benissimo che gli estranei non si possono escludere assolutamente, ma raccomanderei di accettarli sempre nel minor numero possibile. Certo nella mente di chi ideò la legge c'era questo concetto: che gli estranei dovessero fungere quasi da arbitri, in modo da condurre essi alla decisione dei diversi quesiti sottoposti allo studio del Consiglio superiore del lavoro. Ma dall'esperienza che io ho delle trattative che si svolgono in confronto ai rappresentanti del lavoro, non ho mai visto che un terzo possa giovare molto. Il contatto diretto, senza interposizione di cuscinetti protettori, è molto più efficace, e quando le due classi, messe a contatto, hanno discusso di interessi che conoscono, se l'accordo avviene, è realmente vero, sincero, duraturo. Se invece l'accordo avviene solo attraverso il giudizio pronunziato da un arbitro, esso è molto spesso fallace e non rappresenta la vera e sincera intesa tra le due classi. A questo proposito noi abbiamo nella legislazione estera esempi moltissimi del come debba essere composto e come debba funzionare questo Consiglio superiore del lavoro. Ma se a me fosse

permesso di dare un suggerimento, io vi dirò: studiate tutto ciò che v'insegna la legislazione estera, studiatela e imparate ciò che per caso ancora non sapeste, ma andate adagio nell'applicarlo, perchè le nostre condizioni della industria, le condizioni della nostra agricoltura sono molto diverse da quelle di altri paesi, molto diversa è l'indole delle classi sociali, diversissimi sono anche i rapporti che normalmente corrono fra le diverse classi. Quindi studiamo e impariamo ciò che gli stranieri ci insegnano, ma ispiriamoci, più che sia possibile, alle condizioni nostre, perchè soltanto in questo modo faremo opera realmente utile al nostro Paese.

Detto questo, esprimo l'augurio che l'onorevole ministro voglia riconoscere l'importanza della questione in pro della pace sociale, all'infuori della quale è impossibile che progredisca e che si incivilisca l'umana società. (*Approvazioni*).

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. (*Segni di attenzione*). Io devo prendere la parola per rettificare qualche affermazione fatta dall'onor. Manassei per ciò che riguarda il lavoro dell'Ufficio centrale e la relazione presentata sul disegno di legge per l'assicurazione dei contadini.

Nelle proposte fatte dal collega Manassei, potrei associarmi e m'associa di gran cuore, perchè nessuno più di me (e posso parlare anche a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale), desidererebbe la pronta discussione di questo disegno di legge od il ritiro di esso. L'Ufficio centrale, di cui ebbi l'onore di essere presidente, non poteva adempiere più scrupolosamente e più sollecitamente all'obbligo suo e questo fu fatto perfino incitando il collega Conti, che era altro componente dello stesso Ufficio centrale, a far presto, per poter presto presentare la nostra relazione.

Ora, questa relazione è presentata da circa un mese, sta innanzi al Senato, e, se per le vacanze intervenute non ha potuto essere discussa, certamente di ciò non si può fare colpa all'Ufficio centrale, che ha compiuto, ripeto, scrupolosamente, sollecitamente, e potrei dire anche (per il merito della relazione presentata dall'onor. Saladini) egregiamente, il suo dovere.

Si lamenta l'onor. Manassei che questo disegno di legge pende da un pezzo davanti al Senato. Ma di quale disegno di legge, onor. Manassei, intende ella parlare? Di quello, del cui Ufficio centrale lei faceva parte e del quale era stato presentatore l'onor. Conti? Io non so se quel disegno di legge incontrasse le simpatie del Senato.

Voci. No, no.

CEFALY. E credo anzi che, perchè esso non incontrava le simpatie del Senato, non ha potuto essere discusso, e veniva rimandato di volta in volta, sempre in fondo all'ordine del giorno.

Quanto all'Ufficio centrale del quale io faccio parte, dichiaro che esso non è per nulla contrario all'assicurazione dei contadini.

Noi anzi desideriamo che i contadini sieno assicurati contro gl'infortuni di più e meglio di quel che vorrebbero certi agitatori di mestiere.

Noi siamo contrari all'obbligatorietà dell'assicurazione, nella forma che desiderano gli amici dell'onor. Manassei, perchè essi dimostrano di non conoscere tutta l'Italia agricola e perchè, con quella forma, creano all'Italia agricola fastidii e fanno il vantaggio non dei contadini, ma delle Società assicuratrici. (*Vivissime approvazioni*).

Questo è il punto precipuo di dissenso ed in questo, onorevole Manassei, non v'è stata quella discrepanza d'opinioni di cui ella ha parlato: tutti i componenti l'Ufficio centrale, — meno l'onorevole Conti, proponente del disegno di legge, del quale fu commissario l'onorevole Manassei, e che avrebbe preteso, per un certo amore di paternità, ad averlo riprodotto nel progetto presentato dal ministro Luzzatti, — siamo stati contrari a quel tale principio d'obbligatorietà, compreso anche l'onor. Lamberti, compagno degli onorevoli Conti e Manassei nel precedente Ufficio centrale, e che in questo punto è stato d'accordo con noi e lo dichiara nella sua relazione.

Dunque l'Ufficio centrale da me presieduto, nella maggioranza di tre membri, è concorde in tutte le sue conclusioni; l'onor. Lamberti, commissario dissenziente, combatte il principio dell'obbligatorietà delle assicurazioni, come lo combattiamo noi; e l'onor. Conti solo è rimasto, per precedenti impegni e compromissioni, con-

vinto fautore dell'obbligatorietà delle operazioni, come la desidera l'onor. Manassei.

Io mi dolgo che queste discussioni debbano venire così di straforo; e mi dolgo ancora più (e invoco su questo punto l'attenzione e l'autorità dell'onorevole Presidente del Senato), che queste discussioni si facciano nell'altro ramo del Parlamento.

Non dev'esser lecito che nella Camera dei deputati si presentino interpellanze e si possa discutere un atto del Senato criticandolo allo stato di relazione, prima ancora che il Senato stesso se ne sia occupato, per quelle elementari norme di riguardi che servono ad evitare i conflitti tra i due rami del Parlamento. (*Approvazioni*).

Noi desideriamo e domandiamo che la questione venga qui direttamente ed ampiamente trattata nella sua interezza; ed allora si vedrà chi la discute con sentimenti di obiettività e con criteri liberamente e coscienziosamente formati e coloro, che, ricercatori di malsana popolarità, parlano in nome dei contadini e non fanno che cedere alle agitazioni di piazza, (*Approvazioni vivissime*), perchè in fondo in fondo certi partiti estremi non si curano degli interessi dei contadini, quanto si curano degli interessi del loro stesso partito. (*Approvazioni*).

Venga dunque presto, onorevole ministro, questa discussione sul disegno di legge; ch'è all'ordine del giorno, perchè a noi dell'Ufficio centrale preme di rispondere alle punzecchiature di qualche oratore nell'altro ramo del Parlamento e ad una agitazione fittizia di comizi e di gazzette, che travisano i nostri intendimenti e turlupinano la pubblica opinione.

La prego quindi, onorevole ministro, di volerci mettere in condizione di discutere tranquillamente ed esaurientemente questo disegno di legge o; se - visto che non è approvato dall'Ufficio centrale del Senato, e che molto probabilmente non corrisponde ai concetti dell'attuale Ministero -, di ritirarlo e di presentare poi a novembre un altro progetto più rispondente agli interessi veri dei contadini, della classe agricola italiana e del Paese.

Ed in questa sola parte delle richieste fatte dall'onor. Manassei m'associa a lui; in tutto il resto no, perchè il suo discorso non è stato op-

portuno ed in molte cose non è stato nemmeno esatto. (*Approvazioni vivissime e generali*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Chiamato in causa, non posso tacere.

Non credo di dover entrare nel merito della questione, perchè, come ha detto il senatore Cefaly, non si può, una questione di tanta importanza, discutere così di straforo.

Non credo di entrare nel merito della questione, perchè le ragioni che mi potrebbero confortare in una delle opinioni piuttosto che nell'altra non si possono dire in un momento. Credo però di associarmi alle conclusioni dell'onor. Cefaly, pregando l'onor. ministro di accettare subito la discussione su questa materia o di ritirare il disegno di legge; e nel caso che intenda di ritirarlo, lo pregherei caldamente a non voler togliere la prerogativa di questa discussione al Senato, perchè nel Senato è nato e il Senato intende che in esso la discussione si svolga. (*Approvazioni*).

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Io risponderò all'egregio collega Cefaly, presidente dell'Ufficio centrale, che non ho punto censurato le intenzioni e neppure i lavori del suo Ufficio centrale; e poi mi sono astenuto, come intendo di astenermi in questo momento, da discussioni in merito alla legge, e fare discussioni che entrino nel tecnicismo del disegno di legge.

Io credo che i dissensi non vengano né siano venuti, sia da una parte che dall'altra, da poco interesse e poco amore per le classi lavoratrici; credo che siano dissensi che procedono da criteri diversi intorno al merito in genere delle assicurazioni. Io credo che quelle stesse difficoltà che si sono affacciate quando si è discussa l'assicurazione degli operai dell'industria, siano rinate, si siano riprodotte oggi a proposito di questa assicurazione, che se noi la esaminiamo bene, ha lo stesso carattere, lo stesso scopo e la stessa finalità.

Dunque, a parte ogni intenzionalità diversa, a parte un diverso apprezzamento delle benemerienze della classe lavoratrice agricola, vi sono vedute diverse; però, come ho detto quando ho parlato la prima volta, io credo che se avesse avuto luogo una discussione alta, serena, ob-

biettiva e sempre rispettosa anche fra i dissenzienti, saremmo arrivati forse ad una conformità di vedute. Però ora dubito assai che sia più il caso di discutere il disegno di legge attuale. Ad ogni modo, di questo sarà giudice l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Riservando la facoltà di parlare all'on. ministro e all'on. relatore della Commissione di finanze, dichiaro chiusa la discussione generale.

Proposta del senatore Cefaly.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Il relatore della Commissione per la contabilità interna domenica prossima deve allontanarsi da Roma. I lavori del Senato, fino a che non sarà presentata la relazione sulla legge elettorale, credo che possano consentire una giornata di discussione del nostro bilancio interno.

Pregherei quindi la Presidenza di voler destinare per la discussione del nostro bilancio, tanto consuntivo che preventivo, la giornata di venerdì o di sabato prossimi.

PRESIDENTE. Venerdì è già impegnato, si potrebbe fissare il giorno di sabato, se il Senato non ha opposizioni da fare.

Voci. Domenica.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Io non desidero di meglio che si tenga seduta in Comitato segreto essendo quella la mia beneficiata (*si ride*). Però domenica assolutamente non potrei prendervi parte, per precedenti impegni. Peraltro, se il Senato deciderà di fare seduta segreta sabato, io mi dichiaro a sua disposizione.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi opposizione, resterà stabilito che sabato il Senato, invece che in seduta pubblica, si riunirà in Comitato segreto.

Ricordo che domani c'è riunione degli Uffici alle ore 15, principalmente per l'esame del disegno di legge: « Sulla riforma della legge elettorale politica ».

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di venerdì alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Pensioni privilegiate di guerra (N. 801);
Ispettorato delle scuole medie (N. 808).

II. Votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 795 - *Sequito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 722);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 759);

Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio delle guerra della somma di lire 156.000 per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative (N. 781);

Conversione in legge dei Reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 803);

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria (N. 800);

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'Ufficio del registro ed all'Agenzia delle imposte di Bojano (N. 598);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 10 giugno 1912 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Regoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 5 GIUGNO 1912

Provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della Regia Accademia navale

TITOLO I.

INSEGNANTI.

Art. 1.

La legge 21 marzo 1907, n. 140, è abrogata. Il ruolo organico del personale civile insegnante della R. Accademia navale stabilito dalla tabella A annessa alla legge suddetta, è modificato in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

Art. 2.

La prima nomina ad insegnante della Regia Accademia navale è fatta in seguito a concorso secondo le norme degli articoli 3 e 4.

Art. 3.

Il concorso è per titoli e per esame. Il merito dei singoli concorrenti è giudicato da apposita Commissione, nominata dal ministro della marina di concerto con quello dell'istruzione pubblica, e composta di cinque professori. Per quelle materie che dal regolamento siano riconosciute di grado superiore, tutti i Commissari devono appartenere a Regie Università o ad Istituti di istruzione superiore diversi. Quattro Commissari sono scelti tra i cultori delle materie, per le quali viene bandito il concorso, ed uno tra i cultori di scienze affini. Per le altre materie tre Commissari devono appartenere a Regie Università o Istituti di istruzione superiore e due a scuole medie.

Le norme per l'ammissione al concorso, i documenti e le altre modalità inerenti saranno stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 4.

Il vincitore della cattedra messa a concorso è assunto in servizio con decreto ministeriale col grado di straordinario e vi resta a titolo di prova per tre anni scolastici interi.

Nella seconda metà del terzo anno di prova, una speciale Commissione prende in esame il metodo di insegnamento, le pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione dell'attività didattica e scientifica o letteraria dell'insegnante straordinario e dà parere in merito alla sua nomina a straordinario stabile che, nel caso favorevole, viene fatta con decreto Reale.

Tale Commissione è costituita di tre professori di Università o di Istituto superiore per quelle materie che siano riconosciute di grado superiore; e di due professori di Università o d'Istituto superiore e di un professore di scuole medie per tutte le altre materie. I Commissari debbono appartenere a Istituti diversi e debbono insegnare la stessa disciplina dell'insegnante straordinario sottoposto ad ispezione.

Qualora i risultati di questa ispezione non siano favorevoli all'insegnante, questi può chiedere la prova di un altro anno e il giudizio di una nuova Commissione composta come è detto nel comma precedente, ma con professori diversi da quelli che fecero parte della precedente Commissione.

Se il verdetto è favorevole all'insegnante,

questi acquista la stabilità con decreto Reale, nel caso contrario viene dispensato da ogni ulteriore servizio.

Tutto il tempo prestato dagli insegnanti, come professori straordinari, è valutato agli effetti della pensione.

Art. 5.

Qualora ad anno scolastico cominciato, venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'insegnante di una disciplina, il ministro ha facoltà di provvedere mediante la nomina di un incaricato.

Prima però che finisca l'anno scolastico è fatto obbligo di bandire apposito concorso per straordinario, salvo il caso che il titolare sia in aspettativa.

L'incarico può essere rinnovato quando il professore insegna effettivamente in una Università o in un Istituto di istruzione superiore o media di secondo grado.

Art. 6.

Il grado di ordinario può essere conseguito soltanto dagli insegnanti straordinari di lettere o scienze che siano diventati stabili da un triennio, almeno, e che dimostrino con nuovi importanti lavori pubblicati e con altri notevoli titoli la loro operosità scientifica o letteraria e didattica.

Il giudizio sui meriti dei candidati è affidato ad una Commissione composta di professori di Università o di Istituti di istruzione superiore con le modalità dell'art. 3.

Il numero dei professori ordinari non può essere mai superiore a sei.

Art. 7.

Lo stipendio iniziale dei professori ordinari è di lire 5,500, quello dei professori straordinari di materie superiori di lire 4,000 e degli altri professori straordinari di lire 3,000.

Lo stipendio dei professori ordinari si accresce con successivi aumenti quinquennali di lire 500 ciascuna fino ad un massimo di lire 8000. Lo stipendio dei professori straordinari si accresce con aumenti quinquennali di lire 500 fino ad un massimo di lire 6,000.

Ogni anno un professore ordinario dell'Istituto è nominato dal ministro su proposta del Comando, a coadiutore del direttore degli studi con un assegno annuo di lire mille.

Art. 8.

L'obbligo dell'orario settimanale d'insegnamento è di sei ore per le materie, che dal regolamento siano riconosciute di grado superiore; per tutte le altre materie è di dieci ore.

Qualora l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga tali numeri di ore, l'insegnante è obbligato, senza speciale retribuzione, e dove è possibile a completarlo con l'insegnamento di una materia affine.

Pel numero di ore di lezioni superiori a quelle sopra stabilite è concesso un supplemento nella misura indicata dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Gli aumenti di stipendio, di cui all'art. 7, oltre all'essere dati per compiuto quinquennio, nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, possono essere concessi per merito distinto a insegnanti che si trovino ancora a distanza di meno di due anni dalla scadenza di detti periodi.

Non possono concedersi due aumenti consecutivi di stipendio per merito distinto.

Per gli insegnanti che hanno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorre dalla data dell'aumento medesimo.

Art. 10.

Gli aumenti di stipendio, per merito distinto, vengono concessi dietro il parere favorevole di una Commissione composta a norma dell'articolo 3.

Art. 11.

L'insegnante è alla diretta dipendenza del comandante dell'Istituto, tanto per la parte didattica, quanto per la parte disciplinare.

Art. 12.

Le pene disciplinari, alle quali è soggetto il personale civile insegnante della Regia Accademia navale sono quelle contemplate dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

L'ammonizione e la censura vengono date dal comandante dell'Istituto nel quale il professore insegna; la sospensione e la destituzione

vengono proposte da una Commissione composta di quattro professori d'Istituti superiori o medi, dei quali due nominati dal ministro della marina di concerto con quello della pubblica istruzione, e due designati dal Collegio dei professori della Regia Accademia navale.

La sospensione a tempo indeterminato può essere ordinata dal ministro, dandone contemporaneamente avviso alla Commissione di cui al comma precedente. La sospensione ha poi luogo di diritto nei casi contemplati dal Regio decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

Le norme, alle quali dovranno uniformarsi i deliberati della Commissione sopra nominata, sono stabilite dal regolamento.

Art. 13.

Gli assistenti sono nominati e confermati con le norme in vigore per gli assistenti universitari, sempre però sul parere favorevole del comandante dell'Istituto.

Lo stipendio annuo è di lire 1500.

TITOLO II.

MAESTRI E PREPARATORI DI GABINETTO.

Art. 14.

Il ruolo organico dei maestri e dei preparatori di gabinetto è stabilito dalla tabella B, annessa alla presente legge.

Art. 15.

I maestri sono nominati per pubblico concorso col grado di straordinario. Dopo un biennio di esperimento, su parere favorevole del Comando dell'Istituto, vengono nominati ordinari con decreto Reale; su parere sfavorevole dello stesso Comando vengono invece dispensati da ogni ulteriore servizio.

I preparatori di gabinetto sono nominati col grado di straordinario, e prendono il grado di ordinario su proposta del Comando dell'Istituto, dopo il secondo biennio di esperimento, qualora si pronuncino favorevolmente a loro riguardo il direttore degli studi ed il direttore di gabinetto.

Art. 16.

Lo stipendio dei maestri e dei preparatori di gabinetto straordinari è di lire millecinquecento.

Lo stipendio dei maestri e quello dei preparatori ordinari è di lire duemila con diritto a cinque aumenti quinquennali nella misura di lire trecento ciascuno.

Art. 17.

Con speciale regolamento saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 18.

L'applicazione della presente legge è riportata al 1° luglio 1911.

La somma complessiva di spese effettive consolidate dallo stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio 1911-912 e per gli esercizi successivi sarà aumentata di lire 14,000.

L'aumento relativo all'esercizio 1911-1912 sarà iscritto nel relativo stato di previsione della spesa con decreto del ministro del tesoro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 19.

I professori di scienze o di lettere di prima classe della Regia Accademia navale, secondo l'ordine del ruolo attuale, prendono nome e grado di ordinari.

Quelli di seconda classe possono essere pure nominati ordinari a norma del precedente articolo 6, quando ne facciano richiesta entro quattro mesi dalla promulgazione della presente legge. Gli altri professori non ordinari sono nominati straordinari stabili.

I maestri ed i preparatori di gabinetto, attualmente in ruolo e compresi nella tabella B sono considerati col grado di ordinario.

I professori della R. Scuola macchinisti in ruolo, sono considerati come straordinari stabili se entro un anno dalla promulgazione della presente legge verranno chiamati ad insegnare presso la R. Accademia navale.

Art. 20.

Gli aumenti quinquennali, all'entrata in vigore della presente legge, vengono, come già

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1912

conseguiti, computati in base agli anni di servizio prestati negli istituti governativi a decorrere dal primo Regio decreto di nomina definitiva e sullo stipendio iniziale di lire 3,000 per gli insegnanti di cui alla tabella A, e di lire 2,000 per i maestri e preparatori di gabinetto di cui alla tabella B.

Art. 21.

Agli insegnanti, nominati ordinari in conformità del primo comma dell'art. 19, verranno computati, come già conseguiti, gli aumenti

quinquennali decorrenti dopo il sesto anno dalla nomina definitiva ad insegnante in un istituto governativo.

Art. 22.

I professori che, per effetto dell'applicazione delle presenti disposizioni, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello attualmente goduto, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.

TABELLA A

Ruolo organico	Categorie	Straordinari	Straordinari stabili		Ordinari		Aumenti periodici di stipendio
			Stipendio annuo		Stipendio annuo		
			Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	
5	Professori di lettere.	3,000	—	—	—	—	6 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
		—	3,000	6,000	—	—	
		—	—	—	5,500	8,000	5 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
		3,000	—	—	—	—	6 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
7	Professori di scienze	—	3,000	6,000	—	—	
		—	—	—	5,500	8,000	5 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
3	Professori di lingue straniere.	3,000	—	—	—	—	6 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
		—	3,000	6,000	—	—	
2	Professori di disegno	—	—	—	—	—	6 aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.
		3,000	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	
2	Assistenti	1,500	—	—	—	—	

TABELLA B.

Ruolo organico	Categorie	Straordinari	Ordinari		Aumenti periodici di stipendio
			Stipendio annuo		
			Minimo	Massimo	
4	Maestri	1,500	—	—	5 aumenti quinquennali di lire 300 ciascuno
		—	2,000	3,500	
2	Preparatori di gabinetto	1,500	—	—	5 aumenti quinquennali di lire 300 ciascuno
		—	2,000	3,500	

COL.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazione* (pag. 8389) — *Congedi* (pag. 8390) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 8390-99, 8401) e di *relazioni* (pag. 8390-98) — *Si approva senza discussione il disegno di legge: « Pensioni privilegiate di guerra »* (N. 801-A) (pag. 8390) — *Nella discussione generale sul disegno di legge: « Ispettorato delle scuole medie »* (N. 808-A) *parla il senatore Foà* (pag. 8392) al quale *risponde il ministro della pubblica istruzione* (pagina 8393) — *Si procede alla discussione degli articoli* — *Sull'art. 1 parla il senatore De Cesare* al quale *risponde il ministro della pubblica istruzione* (pag. 8394) — *L'art. 1 è approvato, e senza discussione è approvato l'art. 2* — *Sull'art. 3 parlano i senatori D'Ovidio Enrico* (pag. 8394) e *Mazzoni* (pag. 8396) ai quali *risponde il ministro* (pagine 9396-97) — *L'art. 3, emendato, è approvato* — *Sull'art. 4 parla il senatore Mazzoni* (pag. 8398-99) al quale *rispondono il senatore Dini, relatore* (pag. 8399-8400), ed il *ministro della pubblica istruzione* (pag. 8400) — *L'art. 4 è approvato, e, senza osservazioni, si approvano gli altri articoli del disegno di legge e le relative tabelle* — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 »* (N. 795) — *Discorso del ministro di agricoltura* (pag. 8402) — *Replicano i senatori Grassi* (pag. 8413), *De Cesare* (pag. 8414) e *Zappi* (pag. 8414) — *Discorso del senatore Mazziotti, relatore* (pag. 8415) — *Parla poi per fatto personale il senatore Manassei* (pag. 8419) — *La discussione dei capitoli è rinviata alla successiva seduta* — *Risultato di votazione* (pag. 8419).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera del Presidente della Corte dei conti:

« Roma, 5 giugno 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1912.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Doria Pamphyli domanda un congedo di un mese per ragioni di famiglia; il senatore Lamberti di dieci giorni per ragioni famiglia; il senatore Ricci di otto giorni per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912;

Convalidazione di Regi decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12;

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1911-12.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri del tesoro e della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze per il necessario esame.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale al seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Foà della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: «Pensioni privilegiate di guerra» (N. 801-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Pensioni privilegiate di guerra.

Avverto che la discussione si apre sul testo emendato dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo.

Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura del disegno di legge, nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 801-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono istituite pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina combattenti nella campagna di guerra italo-turca e per tutte le altre future campagne di guerra.

(Approvato).

Art. 2.

La liquidazione delle pensioni privilegiate ammesse col precedente articolo, sarà fatta nei

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1912

modi stabiliti dagli articoli 100 e 101 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), aumentate del quinto.

Per i militari di truppa dell'esercito e dell'armata le pensioni massime e minime che dovranno servire di base alla liquidazione saranno quelle fissate dalla tabella di cui all'articolo 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621.

A questo effetto i gradi militari di truppa del Regio esercito saranno equiparati a quelli del Corpo Reale equipaggi, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Le pensioni privilegiate saranno concesse soltanto a quei militari che abbiano diritto ad una pensione inferiore a lire 3000 annue e non potranno, ad ogni modo, superare le lire 3000.

Daranno diritto alla massima pensione privilegiata, oltre che la perdita intiera ed incurabile della vista, l'amputazione di due membri e la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri, tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti, le quali determinino uno stato di debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue od una infermità o lesione di prima categoria, e cagionino altresì un'assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro.

(Approvato).

Art. 3.

La quota di pensione che spetta alla vedova o alla prole minorenni, al genitore quinquagenario, o alla madre vedova, ai fratelli minorenni orfani, e alle sorelle orfane minorenni nubili, sarà uguale alla metà della pensione di prima categoria che sarebbe spettata, giusta l'art. 2 della presente legge, al militare morto in guerra.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge avrà effetto dal giorno 29 settembre 1911.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge sarà applicabile agli individui appartenenti ai Corpi e servizi ausiliari.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinate le equiparazioni tra i gradi di questi personali e quelli del Regio esercito.

(Approvato).

TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE.

Tabella di parificazione dei gradi dei militari di truppa della Regia marina e del Regio esercito.

Gradi dei militari di truppa nella Regia marina	Gradi corrispondenti nel Regio esercito
Nocchiere di 1ª e di 2ª classe, ed altri militari pareggiati a tale grado.	Maresciallo e maestro d'arme.
Secondo nocchiere, ed altri militari pareggiati a tale grado.	Furiere maggiore - Furiere - Sergente maggiore - Brigadiere dei RR. carabinieri - Sergente - Vice brigadiere dei RR. carabinieri.
Sotto nocchiere, ed altri militari pareggiati a tale grado.	Caporale maggiore - Appuntato dei RR. carabinieri - Caporale e carabiniere.
Marinaio scelto - marinaio, e comune di 1ª e di 2ª classe di altre categorie.	Appuntato - Soldato e allievo carabiniere.
Mozzo - comune di 3ª classe di altre categorie.	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ispettorato delle scuole medie » (N. 808-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ispettorato delle scuole medie ».

Chiedo al ministro dell'istruzione pubblica se accetta il testo emendato dall'Ufficio centrale.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 808-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, e do facoltà di parlare all'onor. senatore Foà primo oratore iscritto.

FOÀ. Mi unisco all'Ufficio centrale e all'onorevole relatore nel dar lode all'onorevole ministro per aver presentato con questo disegno di legge il mezzo di correggere una situazione penosa creata dai primi esperimenti sull'Ispettorato delle scuole medie.

Tuttavia l'onorevole ministro mi vorrà perdonare se io gli dirò che ho constatato con spiacevole sorpresa che tra gli ispettori delle scuole medie non ve ne sia uno destinato all'igiene scolastica.

Non è certo all'onor. Credaro che occorra dimostrare la grandissima importanza di que-

sta branca dell'igiene, ma mi rincresce che il Governo non abbia creduto di tener conto di questa materia creando un apposito Ispettorato per sorvegliare e dirigere i comuni nella esecuzione di tutte le opere d'igiene necessarie alla scuola.

Oggi noi abbiamo soltanto le questioni oramai teoreticamente risolte dei locali scolastici, della loro disposizione interna, del riscaldamento, dell'ammobigliamento. Tutto questo che è puramente igiene dell'ambiente scolastico è questione risolta; rimane ora la questione dell'igiene dello scolaro. Su questo si stanno facendo continuamente nuovi studi e si stanno anche facendo esperimenti da parte di comuni e di privati. Ma noi non possiamo rimetterci soltanto all'azione disordinata spesso o incompleta degli enti locali; ci occorre invece, che vi sia un organo centrale per sorvegliare e raccogliere i dati. Dico raccogliere i dati, rammentando ad esempio che vi sono parecchi municipi presso i quali si formano le carte biografiche degli scolari, cominciando da alcuni asili ed estendendosi alle scuole elementari. In alcune città queste carte biografiche sono fatte bene e con amore, in altre, invece, son fatte solo per rispondere ad una etichetta moderna senza concludere nulla, perchè non si è convinti dell'importanza loro. Su tal proposito si è osservato anche che i medici si prestano piuttosto a malincuore al servizio necessario, onde è tanto più desiderabile di avere maestri istruiti in materia d'igiene perchè collaborino essi stessi col medico della scuola.

Ma un risultato pratico della formazione delle carte biografiche non l'avremo completo se quella non sarà resa obbligatoria dallo Stato, e se tutti i dati raccolti dai vari comuni non andranno in mano di persona esperta che sappia trarne conclusioni atte a regolare la difficile bisogna dei programmi scolastici.

Per questo avrei desiderato l'istituzione di un ispettorato medico, ma poichè l'onorevole ministro non ha creduto di poter ciò fare in questa circostanza e poichè nella relazione è detto che il ministro ha però in animo di provvedere, così io mi permetto di riassumere il mio pensiero presentando questo ordine del giorno:

« Il sottoscritto fa voti che sia istituito presso il Ministero della pubblica istruzione e alla di-

retta dipendenza del ministro un ufficio sanitario, al quale siano devolute tutte le questioni e le indagini e gli studi relativi alla igiene e alla sanità della scuola. Tale ufficio dovrà essere diretto da un medico igienista, particolarmente versato nelle questioni di igiene scolastica ».

Tale Ufficio io reputo necessario in quanto non credo sufficiente il rimettersi all'azione dei medici provinciali o degli ufficiali sanitari dei comuni. Questi hanno una preparazione che può essere sufficiente per altri uffici, ma per tutto quello che riguarda l'igiene pedagogica, essi non hanno generalmente alcuna competenza specifica.

È necessario pertanto che vi sia al centro un organo direttivo il quale guidi l'azione degli enti locali, e ne tragga le più importanti conclusioni.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. All'on. senatore Foà potrei rispondere con quattro parole: *quod differtur non auferitur*.

Ho nominato, nel 1910, tra gli ispettori centrali temporanei, un medico igienista. Dopo questo primo esperimento, sono venuto nel pensiero di rinvigorire la funzione dell'igiene pedagogica nelle scuole medie ed elementari. Reputo opportuno che al Ministero dell'istruzione pubblica vi sia persona specialmente competente nell'igiene scolastica per poter far lavorare anche i medici provinciali, che, da soli, mancherebbero di direzione. Ma gli ispettori delle scuole medie creati con questa legge in numero di 35, che la benevolenza dell'Ufficio centrale ha voluto portare a 37, è appena sufficiente per le ispezioni di carattere generale didattico e disciplinare.

Per effetto della legge 4 giugno 1911 io dovrò presto nominare quattro ispettori per l'istruzione primaria popolare, e può darsi che tra essi vi sia un igienista, poichè l'igiene, se è necessaria nelle scuole medie, lo è ancora più nella scuola primaria e popolare. Ma anche il pensiero che l'on. Foà suggerisce col suo ordine del giorno, di istituire presso il Ministero un ufficio d'igiene scolastica, mi pare buono o da accettarsi, ed io ne feci già qualche cenno quando ebbi l'onore di essere chiamato in seno all'Ufficio centrale.

Noi abbiamo l'esempio delle altre nazioni, specialmente di quelle nordiche, che hanno costituito dei veri ispettorati d'igiene scolastica. Noi abbiamo anche in Italia l'esempio di qualche iniziativa d'igiene scolastica che si svolge sotto l'azione dei privati. Io ricordo, sempre a titolo di lode, l'associazione « Pro-schola » di Milano, di cui è presidente il senatore Pullè, che in un paio di anni ha fatto parecchie cose buone. Se io non dovessi accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno dell'on. Foà, sarei un ministro che invece di andare innanzi andrebbe indietro, e prego il Senato di non credere che io sia tra questi. Accetto dunque l'ordine del giorno come raccomandazione.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Ringrazio l'onor. ministro delle parole che ha pronunciato, e prendo atto che egli ha accettato come raccomandazione il concetto contenuto nel mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie e normali governative e pareggiate e sugli istituti d'istruzione e di educazione privati è affidata a 37 ispettori, i quali hanno lo stipendio stabilito dalla tabella A col diritto all'aumento sessennale del decimo secondo le norme in vigore e di essi 12 sono assegnati all'Ispettorato centrale e hanno anche le funzioni di ispettori del Circolo di Roma, e degli altri 25 ne sono assegnati cinque ad ognuno degli altri Circoli.

Le sedi e le circoscrizioni dei vari Circoli sono quelle indicate nella tabella B.

Con decreto ministeriale è assegnata a ciascun circolo una somma annua per le indennità di ispezione.

Rimane in facoltà del ministro di disporre ispezioni straordinarie od inchieste, affidandole a persone di sua fiducia.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Vorrei rivolgere all'onorevole ministro della istruzione pubblica una preghiera, ed è quella di aggiungere all'articolo 1º, dove è detto: « La vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie e normali governative e pareggiate e sugli istituti d'istruzione, di educazione privati » « i convitti nazionali ».

Perché escludere da questa provvida vigilanza i convitti nazionali i quali entrano per tanta parte nella istruzione e nell'educazione dei nostri giovani appartenenti a famiglie, che, per condizioni economiche e per amore della coltura, possono e vogliono dare una completa educazione ai propri figli? Sottoporre i convitti nazionali ad una ispezione normale e illuminata è garantire i padri di famiglia molto più che non lo siano ora, con ispezioni saltuarie e limitate; queste dovrebbero riguardare non la parte amministrativa soltanto o la didattica, ma la parte educativa, principalmente.

Io ricordo di aver rivolto all'onorevole ministro l'anno scorso eguale preghiera e di averne avuto cortese affidamento. Ricordo anche che nella Camera elettiva, discutendosi il bilancio dell'istruzione pubblica, vi fu un deputato tra i più colti, l'onor. Ciccarone, il quale sollevò la questione dei convitti. Io torno a parlarne oggi a proposito di un disegno di legge, che concerne appunto l'ispettorato delle scuole medie, e che sarà veramente completo quando anche i convitti nazionali verranno sottoposti a questo ispettorato, e quando le ispezioni su di essi saranno commesse a persone competenti, che abbiano vissuta la vita dei convitti, e la conoscano in ogni sua parte, e siano però in grado di studiarne le riforme più urgenti, e più consigliate dall'esperienza e dalla necessità dell'educazione nazionale, nonché dalle esigenze regionali. Io credo che gli ispettori non dovrebbero essere meno di tre, e scelti fra i presidirettori più benemeriti e che abbiano coltura pedagogica.

Io mi auguro che la mia proposta non incontrerà opposizione né da parte dell'onorevole ministro, né da parte dell'Ufficio centrale.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Un ispettore dei convitti nazionali vi è già al Ministero della pubblica istruzione.

Al Ministero della pubblica istruzione vi sono cinque ispettori chiamati amministrativi ed uno di essi proviene precisamente dai convitti nazionali e viene continuamente incaricato di ispezionare i convitti stessi, sicchè il Ministero è già periodicamente informato del loro andamento.

Aggiungo all'onor. senatore De Cesare, che altre volte si è interessato con amore dei convitti nazionali; che è allo studio, senza aumentare la spesa attuale, una riforma dell'organico dei convitti, con la quale si creerebbero due nuovi ispettori scelti tra i migliori rettori, fra quelli cioè che hanno dato miglior prova della loro attività nella materia.

Noi non siamo certi che gli ispettori delle scuole medie di cui trattiamo abbiano vissuto nei convitti nazionali, e non avendovi vissuto, non potrebbero ispezionarli con profonda competenza. Assicuro l'onor. De Cesare che la sua idea io l'ho accolta.

DE CESARE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Ringrazio l'amico Credaro delle sue dichiarazioni, che rispondono interamente ai miei desiderii, e ne prendo atto con vivo compiacimento, augurandomi che la nuova riforma ora promessa venga a completare al più presto tutto il suo programma, diretto ad elevare il livello didattico, e morale dei nostri istituti di educazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 1 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ispettorato centrale dipende direttamente dal ministro e risiede presso il Ministero, ed ha attribuzioni consultive per i provvedimenti d'ordine didattico e disciplinare e di coordinamento dell'azione di vigilanza dei Circoli regionali.

Gli ispettori centrali esercitano le funzioni d'ispettori per il Circolo di Roma, e ogni biennio tre di essi passano negli altri Circoli, mentre tre degli ispettori di questi a turno passano all'Ispettorato centrale.

Uno degli ispettori centrali avrà la vigilanza

dell'insegnamento della educazione fisica in ogni ordine di scuole.

Il ministro nomina tra gli ispettori centrali e tra quelli di ciascun Circolo regionale un presidente che rimane in carica per due anni e può essere confermato.

(Approvato).

Art. 3.

Quando esigenze particolari lo richiedano, gli ispettori di un Circolo possono, col consenso del ministro, valersi temporaneamente dell'opera di ispettori di altri Circoli o di professori di università e di altri istituti superiori, siano essi ancora in servizio o no, anche dipendenti da altri dicasteri.

Di questi professori ogni anno il Ministero compila un elenco, entro il quale può essere fatta la scelta degli ispettori.

Per le ispezioni agli insegnanti di istituti del primo grado e per le materie speciali a un ordine di scuole e per l'educazione fisica gli ispettori di Circolo possono valersi anche dell'opera di insegnanti ordinari delle scuole medie che siano tuttora in servizio o no, richiedendone, caso per caso, l'autorizzazione al ministro.

Per le ispezioni che si stimassero necessarie nell'interesse dell'igiene scolastica gli ispettori potranno anche valersi dell'opera dei medici provinciali.

D'OVIDIO ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'OVIDIO ENRICO. Io desidererei avere un breve schiarimento.

Nella precedente ultima organizzazione dell'Ispettorato, mi pare vi fosse questa restrizione: che quei professori dell'Università, i quali erano chiamati a collaborare d'accordo con gli ispettori nelle ispezioni, dovessero non appartenere alle vicinanze, o per lo meno non fossero del circolo in cui le ispezioni si facevano; in modo tale, che è accaduto in questi ultimi anni, per quanto mi è stato riferito, che si sono presi i professori delegati ad ispezionare dalle sedi più lontane, ad esempio dalla Sicilia, per ispezionare le scuole dell'alta Italia.

Insomma si è risolto, invece di un problema di minima distanza, un problema di massima distanza; il che implica, prima di tutto, una più forte - e rilevantemente più forte - spesa,

ed inoltre una perdita maggiore di tempo, tutto a detrimento della serietà delle ispezioni. Perchè l'ispettore deve fare i suoi conti col tempo; e quando ha dovuto spendere delle giornate molte nel viaggio, intensifica l'opera sua di ispettore, la restringe anche troppo, certamente con risultati meno soddisfacenti.

E poi è un atto di diffidenza contro il corpo generale dei professori; diffidenza che non ha ragione di essere. Siamo qui in parecchi che abbiamo fatto molte e molte ispezioni, e ordinariamente le abbiamo fatte appunto nelle vicinanze della nostra sede universitaria. Io, per esempio, che sono a Torino, del Piemonte, della Liguria, della vicina Lombardia, conosco meglio le scuole. Io non mi sono sentito francamente mai in nessuna parte del mio animo la più piccola costrizione, il più piccolo imbarazzo per essere imparziale; e credo che, come me, così si sieno trovati anche gli altri. E veramente è una cosa ingiusta, e che in sostanza non ha valore pratico; perchè oggigiorno i professori dei singoli Istituti per la maggior parte non sono gente nata nel paese, ma gente venuta da lontano; e perchè i professori della vicina Università sovente sono anch'essi nati chissà quante centinaia di chilometri lontano. L'unità d'Italia insomma è fatta, un gran rimescolamento c'è stato, e questo rimescolamento ha portato i suoi buoni frutti, e mi pare che sarebbe il caso di rinunciare all'accennata restrizione per l'avvenire.

Questo è quanto io volevo dire.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole senatore D'Ovidio ha molto bene spiegato il valore di quest'articolo ed i principii a cui è informato il disegno di legge. È nostra intenzione che non si debba andare in terre molto lontane a scegliere gli ispettori, perchè in realtà il Corpo insegnante italiano non merita alcuna prova di sfiducia, nè piccola nè grande.

D'OVIDIO. Ringrazio vivamente l'onor. ministro.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Si permetta anche a me di fare un'osservazione: ed è sopra il paragrafo del-

l'art. 3, che dice: « di questi professori ogni anno il Ministero compila un elenco, entro il quale può essere fatta la scelta degli ispettori ».

Poichè gli ispettori possono essere tolti, come dice l'articolo, dagli ispettori di un Circolo attinguo, oppure da insegnanti di Istituti superiori e Università, e la scelta deve essere fatta di volta in volta col consenso del ministro, non si vede a che concluda il costringere il Ministero al lavoro di stabilire *a priori* un elenco, nel quale (purtroppo sappiamo come le cose vanno) vorranno essere inclusi molti, e coloro che chiederanno di esservi inclusi, a cui difficilmente anche l'autorità del ministro potrà talvolta resistere, non saranno proprio i più indicati a fare le ispezioni.

L'onor. ministro sa meglio di me, per la sua scienza pedagogica, come, se molti si chiamano da sé stessi, pochi sono gli eletti, anche nel campo delle ispezioni. E purtroppo l'esperienza recentissima dell'Ispettorato ha dimostrato quanto pochi sono adatti a fare ispezioni, pur essendo insegnanti di assai coscienza e sapienza.

Capisco: l'elenco compilato dal Ministero potrà essere, per il primo anno, molto severo, in base appunto alle risultanze delle ispezioni già fatte. Ammetto, cioè, da parte dell'oculata Amministrazione, una cernita, per la quale entrino nell'elenco soltanto coloro che hanno fatta buona prova; e l'elenco da principio sarà ottimo. Ma poi? Anche se uno perderà delle sue qualità, da che sarà entrato nell'elenco, vi resterà anni ed anni.

Di più i ministri si mutano, e non tutti i ministri sanno egualmente resistere alle pressioni; e pur troppo si dà anche il caso che qualche funzionario preme sul ministro, in forma diretta o indiretta, per favorire alcun potente o prepotente; ed allora, venendo l'elenco rifatto annualmente, si avrà un elenco assai diverso dal primo, un elenco degenerato, in cui entreranno moltissimi che non saranno coloro che vorremmo; e forse, perchè alieni dal chiedere, non v'entreranno invece coloro che sarebbero i migliori ispettori. A che scopo l'elenco che, a ogni modo, costituirà una grave difficoltà all'Amministrazione, quando poi è detto giustamente che dovrà sempre essere chiesta l'approvazione del ministro per fare l'ispezione?

Un'altra lieve osservazione si riferisce alla

frase che agl'ispettori di un Circolo dà autorità di valersi di altri ispettori. Sebbene è chiaro che il regolamento determinerà in che forma potrà farsi questa avocazione, credo sia bene che la legge non parli qui degl'ispettori, ma del Circolo o del presidente del Circolo.

Chiedo quindi che la dicitura sia precisa, in modo che non si possa mai supporre che siano i singoli ispettori quelli che chiameranno in aiuto altri estranei, ma dovrà essere l'ente Circolo per mezzo del suo presidente.

Fatte queste due osservazioni, raccomando all'onorevole ministro di procurare che le ispezioni non solo siano affidate a persone veramente capaci dal lato didattico, ma anche siano costantemente frenate quanto al numero. Io non sono punto partigiano della ispezione per l'ispezione. Creato l'ente ispettorato, si va sempre più verso il pericolo delle ispezioni perpetue. Cattivo giardiniere è quello che stuzza continuamente le piante; buon giardiniere è quello che le sorveglia, ma interviene soltanto quando hanno bisogno di essere toccate e curate. L'ispezione, anche se buona, perturba l'andamento degli studi; l'intervento non misurato dell'ispettore fa sì che nella scuola non s'insegni e s'impari come si dovrebbe finchè si aspetta, da parte dell'insegnante, la visita e la sentenza sul suo valore, e da parte degli scolari le domande di quell'ignoto giudice. Alcune ispezioni sono una necessità, l'intendo; ma cerchiamo che le ispezioni non diventino, come purtroppo vedo che sempre più van diventando, fine a se stesse. (Approvazioni).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'elenco degli ispettori che si dovrebbe formare in principio di ogni anno scolastico ha questo scopo: impedire che, per ispezionare una determinata scuola, si facciano pressioni per la scelta di determinate persone. Quando il ministro ha l'elenco non può uscire da questo; quando l'elenco non esiste si fanno avanti le persone: questo, onor. senatore Mazzoni, è il valore di quel comma. Io comprendo che una tale disposizione può non essere necessaria nella legge: ma l'esservi costituisce un vantaggio.

La correzione suggerita dal prof. Mazzoni

che cioè gl'ispettori di un altro circolo o le persone non appartenenti all'ispettorato, che debbono essere chiamate per compiere una ispezione, debbano essere scelte non dai singoli ispettori ma dal Consiglio del circolo, è perfettamente rispondente al fine di questa legge e basta rendere più chiaro l'articolo sostituendo « il Presidente del circolo » alle parole « gl'ispettori del Circolo ». Accetto volentieri questa correzione che migliora la forma dell'articolo della legge e migliorare la forma vuol dire molto.

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Mazzoni per quel che riguarda il numero delle ispezioni. Ogni ispezione è anche un tormento per una scuola, mette in agitazione la scolaresca, in apprensione gli insegnanti e se serve a correggere dei difetti e ad informare il Ministero dell'andamento della scuola, non è men vero che qualche perturbamento porta sempre.

Perciò io mi propongo di regolare nel miglior modo possibile queste ispezioni, sì che esse si facciano solo quando siano necessarie.

L'onor. senatore Mazzoni vorrà poi ammettere che la presenza degli ispettori del circolo nelle varie regioni, rende meno necessario l'ingresso nella scuola di questi ispettori, perchè essi possono avere informazioni sull'andamento dei vari istituti e riferirne al Ministero, anche senza ispezionare minutamente gl'istituti stessi, ciò che oggi, con l'Ispettorato centrale, non può avvenire.

Riassumendo dunque: il comma ha una qualche utilità e credo che sia conveniente conservarlo. Accetto però la correzione suggerita dal senatore Mazzoni, e lo prego di volerla mandare per chiarimento all'on. Presidente del Senato.

Terrò poi particolarmente presente la sua raccomandazione per quello che riguarda il numero delle ispezioni. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Secondo le modificazioni proposte dall'on. senatore Mazzoni ed accettate dall'on. ministro dell'istruzione pubblica, l'art. 3 rimarrebbe così concepito:

Art. 3.

Quando esigenze particolari lo richiedano, il presidente di un circolo può, col consenso del ministro, valersi temporaneamente dell'opera di ispettori di altri circoli o di professori di

università e di altri istituti superiori, siano essi ancora in servizio o no, anche dipendenti da altri dicasteri.

Di questi professori ogni anno il Ministero compila un elenco, entro il quale può essere fatta la scelta degl'ispettori.

Per le ispezioni agli insegnanti di istituti del primo grado e per le materie speciali a un ordine di scuole e per l'educazione fisica il presidente di un circolo può valersi anchè dell'opera di insegnanti ordinari delle scuole medie che siano tuttora in servizio o no, richiedendone, caso per caso, l'autorizzazione al ministro.

Per le ispezioni che si stimassero necessarie nell'interesse dell'igiene scolastica il presidente di un circolo potrà anche valersi dell'opera dei medici provinciali.

Domando all'Ufficio centrale se accetta le modificazioni proposte dall'on. Mazzoni all'art. 3 in discussione.

DINI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta le modificazioni proposte dal senatore Mazzoni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3, del quale ho già dato lettura, con le modificazioni proposte dall'onorevole Mazzoni ed accettate dall'onorevole ministro della pubblica istruzione e dall'Ufficio centrale.

Chi approva l'art. 3, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare della stessa città ».

Prego il Senato di voler consentire che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo

disegno di legge, il cui esame, se non si fanno osservazioni, sarà deferito alla Commissione di finanze, così come lo stesso onor. ministro ha proposto.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Protezione dei feriti e malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge sull'ispettorato delle scuole medie.

Essendo stato approvato l'art. 3, passeremo all'art. 4 che rileggo:

Art. 4.

Nella loro azione di vigilanza gli ispettori sono coadiuvati dai Regi provveditori agli studi delle provincie che fanno parte del Circolo cui essi appartengono. I provveditori potranno essere chiamati anche ad intervenire alle loro riunioni.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. I Regi provveditori agli studi hanno assunta una maggiore importanza, specialmente in seguito alla legge, votata pochi mesi or sono, sull'ordinamento dell'istruzione elementare. Anzi, poco dopo, abbiamo votata un'altra legge, con la quale furono conferiti speciali poteri al ministro per eliminare dal corpo dei provveditori agli studi gli elementi meno adatti all'altissimo ufficio. Non possiamo concepire che un provveditore agli studi non provveda davvero agli studi; e, per ora almeno, le leggi gli assegnano non solo quelli delle scuole elementari ma anche quelli delle scuole secondarie. L'ufficio del provveditore agli studi rispetto alle scuole secondarie, chiarissimo nella legge Casati, si è poi andato man mano confondendo; e oggi, lo riconosco, senza esserne lieto, non è stretto il vincolo tra i provveditori agli

studi e i presidi e direttori delle scuole secondarie. Ma in quest'art. 4 giustamente si rianoda la funzione del provveditore agli studi con l'istruzione secondaria, quando si dice che il Circolo degli ispettori, nel suo ufficio di vigilanza, sarà coadiuvato dal provveditore agli studi.

Confido che il regolamento determinerà questi rapporti; ma confesso che non mi sembra agevole una precisa determinazione, se i provveditori, che presiedono l'Amministrazione scolastica provinciale, non saranno i presidenti del Circolo degli ispettori, nel quale potranno intervenire solo se chiamati dagli ispettori. A me questa disposizione non soddisfa: mi sembra una *diminutio capitis*, tanto più sconveniente dopo la legge votata, non è molto, sui provveditori.

Il provveditore agli studi, la maggiore autorità scolastica della provincia, dovrebbe di diritto intervenire alle adunanze; non farlo solo quando gli ispettori lo chiamino, bensì ogni volta che egli stesso reputi di dovere intervenire. Il collegio degli ispettori, nel suo dovere di vigilare, non potrà certamente non desiderare che i provveditori gli porgano sempre i chiarimenti che l'articolo 4^o quasi indica agli ispettori di chieder loro, quando dice che essi dovranno essere coadiuvati dai provveditori agli studi. Questi, che devono riferire ogni anno al Ministero sul valore scientifico, didattico, civile, morale degli insegnanti, e in che relazione essi si trovino con la cittadinanza, hanno preziosi e necessari elementi di giudizio; e a me sembra strano che quasi si vogliano esclusi dal corpo degli ispettori col quale, anzi, sarebbe molto bene che avessero un continuo legame.

Proporrei quindi che, se non si vuole che i provveditori agli studi facciano parte del Circolo, almeno possano intervenire alle adunanze ogni volta che lo stimino, essi, opportuno è vantaggioso.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole Mazzoni che se venisse accolto il suo emendamento, i circoli degli ispettori sarebbero sopraffatti dai provveditori.

In pressochè tutti i Circoli infatti il numero dei provveditori è molto maggiore del numero

degli ispettori; ad esempio nel Circolo di Milano che comprende anche il Veneto, e ha come gli altri Circoli soltanto cinque ispettori, vi sono otto provveditori per la Lombardia e 10 per il Veneto, e così alle riunioni sarebbero diciotto provveditori e cinque ispettori. Mentre in totale i provveditori sono 68 o 69 in tutto il Regno, gli ispettori sono soltanto 37 con sei Circoli, per modo che il numero dei provveditori complessivamente è pressochè doppio di quello degli ispettori e per ogni Circolo si hanno in media sei ispettori su undici o dodici provveditori.

Vede quindi l'onorevole Mazzoni che il Corpo degli ispettori sarebbe sempre sopraffatto dai provveditori che hanno attribuzioni del tutto diverse, quali sono quelle già ben gravi che loro sono assegnate dalle leggi precedenti e dall'ultima del 4 giugno 1911 sull'istruzione primaria e popolare.

È naturale che gli ispettori debbano avere la facoltà di chiamare insieme o separatamente i provveditori anche alle loro adunanze quando lo credano necessario per avere quelle notizie che i provveditori possono dare per la conoscenza che hanno dell'ambiente; ma basta questo per le relazioni che la legge deve stabilire fra ispettori e provveditori. Altro non occorre.

L'onorevole ministro potrà dare anche maggiori schiarimenti su questo punto. Ad ogni modo io con dispiacere debbo dichiarare che l'Ufficio centrale non potrebbe accogliere l'emendamento proposto dal senatore Mazzoni.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Non creda l'onorevole Dini che io voglia che i provveditori diventino degli ispettori. Questo non è stato affatto il mio pensiero. Ho inteso solo di dire che dovrebbe essere un diritto dei provveditori quello di intervenire alle adunanze degli ispettori, e che non debba stabilirsi che i provveditori possano intervenire solo se chiamati. I provveditori, a parer mio, dovrebbero avere il diritto di intervenire anche se non chiamati: altrimenti si detrae troppo alle loro funzioni nel tempo stesso che se ne riconosce l'utilità e gravità.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Il collega Mazzoni vorrebbe che la legge stabilisse pei provveditori il diritto d'intervenire alle riunioni degli ispettori sempre, e non soltanto quando vi siano chiamati. Ma così, ripeto, del Circolo di Milano, ad esempio, dovrebbero potere far parte delle adunanze fino a diciotto provveditori e soltanto cinque ispettori. Chi delibererebbe allora? Gli ispettori o i provveditori? È evidente che gli ispettori sparirebbero di fronte ai provveditori, mentre con lo stabilire un corpo d'ispettori la legge viene naturalmente ad intendere che siano appunto gl' ispettori e soltanto essi che debbono dare l'indirizzo alle ispezioni, e fissare le norme da seguirsi nel farle.

Quindi non potrei ammettere in nessun modo che i provveditori tutti o parte dovessero essere chiamati alle riunioni degli ispettori dai relativi Circoli; perocchè gli ispettori devono avere essi da soli la responsabilità delle ispezioni che loro affida la legge e devono essi fare tutto quello che si riferisce alle ispezioni.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'ufficio del provveditore, dopo la legge del 4 giugno 1911, ha un carattere prevalentemente amministrativo. L'applicazione della nuova legge sulla istruzione elementare e popolare reclama quasi tutta l'attività del provveditore. Questi 37 ispettori sono chiamati ad esercitare la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie, delle quali peraltro la parte amministrativa viene ancora affidata al provveditore, il quale, on. Mazzoni, ogni qualvolta sente il bisogno di fare comunicazioni delicate e gravi al Circolo da cui dipendono le scuole, domanderà di essere chiamato e non dobbiamo immaginare che il Circolo degli ispettori non debba aderire alla sua domanda; ma se si dovesse accettare, *sic et simpliciter*, la sua proposta, anche il piano finanziario della legge sarebbe sconvolto, perchè noi non abbiamo tenuto conto di tutti i viaggi che i provveditori dovrebbero compiere per recarsi dalle loro sedi a quella del circolo.

Noi siamo avviati ad una distinzione di funzioni tra l'istruzione primaria e quella media: io credo che fra qualche anno gli ispettori delle scuole medie saranno aumentati di nu-

mero e si occuperanno essi soli della vigilanza delle scuole medie ed il provveditorato dovrà occuparsi soltanto dell'istruzione primaria; via via che questa si eleva e si rende più intensa è necessaria la differenziazione di queste funzioni. L'attuale legge è il primo passo verso questa differenziazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Nelle sedi degl'ispettori di circolo, ad eccezione di Roma, è istituito un ufficio di ispettorato delle scuole medie, cui saranno addetti un funzionario della carriera d'ordine col grado di applicato ed un usciere.

Ai locali provvederà la provincia, in cui ha sede il Circolo, e lo Stato contribuirà alla spesa con la somma di annue lire 1500 per ciascun Circolo.

Per provvedere alle spese di ufficio e di arredamento è iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il primo anno il fondo di lire 20,000 e per i successivi il fondo di lire 3000 da ripartirsi per decreto Reale fra i cinque uffici di ispettorato.

(Approvato).

Art. 6.

Nella prima applicazione di questa legge si provvederà ai posti di ispettore dapprima cogli attuali ispettori permanenti creati dalla legge 27 giugno 1909, n. 414.

Degli altri posti sei saranno conferiti a scelta del ministro e i rimanenti mediante concorso per titoli. Coloro che saranno nominati ispettori debbono essere o essere stati professori ordinari o capi istituto con dodici anni almeno di lodevole servizio di ruolo nelle scuole medie e normali regie o pareggiate; o essere provveditori agli studi o professori di Università o di istituti d'istruzione superiori che abbiano tutti insegnato in scuole medie o normali almeno per tre anni come insegnanti di ruolo, o essere stati dichiarati idonei nei concorsi d'ispettori permanenti delle scuole medie banditi il 18 luglio 1909 e 12 ottobre 1910.

Dopo la prima applicazione di questa legge

i posti d'ispettore saranno sempre conferiti in seguito a concorso per titoli fra le persone designate nel comma precedente.

A parziale modificazione dell'art. 13 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a datare dalla pubblicazione della presente legge, i capi degli istituti di secondo grado sono scelti tra i professori che hanno almeno dieci anni di lodevole servizio e i capi degli istituti di primo grado tra quelli che ne hanno almeno otto.

Ai posti d'ispettore di lire 800 può aspirare soltanto chi abbia raggiunto lo stipendio di lire 7000 e rispettivamente a quelli di lire 7000 e di lire 6000 soltanto chi abbia raggiunto lo stipendio di lire 6000 e 5000.

Le promozioni di classe sono fatte per anzianità congiunta al merito.

(Approvato).

Art. 7.

Gli ispettori con loro consenso o d'ufficio, sentito il Consiglio di amministrazione coll'intervento del Presidente dell'ispettorato centrale, possono essere trasferiti dall'ispettorato centrale ad un Circolo regionale o viceversa, o da un Circolo ad un altro, e anche essere restituiti alle funzioni ed ai ruoli onde provengono con lo stipendio che avrebbe conseguito qualora non ne fossero usciti, anche in soprannumero, finchè il posto che loro spetterebbe non sia vacante.

Colle stesse norme gli attuali ispettori centrali permanenti potranno essere assegnati ai Circoli regionali o restituiti alle funzioni di provveditori agli studi o all'insegnamento, oppure nominati capi d'istituto senza insegnamento, conservando *ad personam*, anche agli effetti della pensione, la differenza fra lo stipendio di cui all'atto di tale restituzione o nomina sono forniti e quello del nuovo ufficio.

(Approvato).

Art. 8.

Con decreto Reale saranno determinate le norme per i concorsi e per il coordinamento e le funzioni degli ispettori centrali e di Circolo, e tutte quelle altre norme che possono occorrere per la esecuzione della presente legge.

È abrogata la legge 27 giugno 1909, n. 414,

sulle ispezioni per le scuole medie, e sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie alle presenti.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, valendosi dei fondi stanziati ai capitoli nn. 109, 110, 117, 118, 129 e 150 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1912-913.

(Approvato).

Questo disegno di legge, coll'altro prima approvato per alzata e seduta, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti romani di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como.

Domando che questo disegno di legge sia rinviato alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, il quale, non facendosi osservazioni, sarà mandato pel suo esame, come egli ha richiesto, alla Commissione di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta, e per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Comunico al Senato che quali scrutatori per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, sono stati estratti a sorte i nomi dei signori senatori Malaspina, San Martino Enrico, Filomusi-Guelfi.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1912-13.

Come il Senato ricorda, nella precedente seduta, fu chiusa la discussione generale, con riserva della parola all'on. ministro e all'on. relatore.

Do perciò facoltà di parlare all'on. ministro di agricoltura, industria e commercio.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. (Segni d'attenzione). Consentirà il Senato che prima di tutto io ringrazi la Commissione di finanze delle parole cortesi con cui ha voluto giudicare la mia opera: maggiore benevolenza io non avrei potuto desiderare. Onde io sono grato alla Commissione e sono grato al relatore, onorevole Mazziotti, che mi hanno usato tanta cortesia e benevolenza di giudizio.

Assorbito come sono stato per un anno, dallo studio d'un grosso problema, che ha dato luogo a tante e così aspre e così varie discussioni, quello delle assicurazioni sulla durata della vita umana, io forse non ho potuto fare tutto ciò che mi proponevo; ma, onorevoli senatori, io non ho dimenticato alcuna parte del programma ch'ebbi a tracciarmi fin da quando occupai questo posto; e soprattutto ho proceduto con ogni energia, come la Commissione di finanze e il relatore han voluto riconoscere, al riordinamento dei servizi della mia amministrazione, convinto come sono, che ogni spesa, ogni sforzo, sono inutili quando l'opera della Amministrazione non risponde. (Benissimo). Ho cercato, per quanto era in me, di abolire una serie di dannose autonomie, di raggruppare i vari ser-

vizi in grandi Direzioni generali e in due Ispettorati generali. Ho cercato, per quanto potevo, di avere dei capi responsabili e degli organi più efficaci di esecuzione, riservandomi di presentare un disegno di legge, alla riapertura dei lavori parlamentari, e ho cercato infine nei limiti che mi eran concessi di procedere anche al rinnovamento del personale. Mi sono sforzato di mettere un rigido senso di disciplina dappertutto, convinto siccome sono che nessun'opera è durevole dove manchi la disciplina (benissimo), perchè, come Shakespeare fa dire all'eroe greco: la disciplina è la scala che mena ai più grandi destini; e più un paese è democratico e maggiori devono essere nelle pubbliche amministrazioni l'ordine e il senso della disciplina. (Approvazioni).

Ma è opera questa necessariamente lenta e non facile.

Molti si dolgono che il Ministero di agricoltura non risponda a tutte le richieste, nè che soddisfi a tutti i bisogni, nè che attenda a tutti gli scopi che si propone. Io stesso non sono di diversa opinione e, pur conscio delle difficoltà, credo che vi sia un gran campo di attività e di lavoro davanti a noi.

Però è bene non solo vedere le difficoltà, ma avere coscienza dei mezzi. Solo che si guardi alle cifre, ci convinciamo che non bastano sforzi di volontà per compiere ciò che richiede mezzi poderosi e lunga preparazione.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio forma tre Ministeri in Francia. Italia e Francia hanno ormai quasi la stessa popolazione; molto probabilmente nel prossimo censimento noi supereremo per popolazione la Francia, perchè quest'arte di riprodurci largamente, attraverso le vicende del tempo, non l'abbiamo dimenticata. (ilarità).

Ora, mentre la popolazione si avvicina ad essere quasi eguale, la spesa del bilancio dell'agricoltura in Francia, insieme a quella del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, è di circa 150 milioni, cioè in cifre tonde cinque volte quanto in Italia.

Ed il Belgio (non per ripetere cose che tutti sanno e vedono, ma per spiegare la deficienza di alcuni servizi), regione piccola che ha la popolazione del Piemonte e della Lombardia insieme, spende per i suoi servizi che dipendono dall'agricoltura, dall'industria e dal com-

mercio, per cui ha due Ministeri, più dell'Italia, non in cifra relativa, ma in cifra assoluta.

Bisogna dunque chiedere e avere mezzi più larghi, se si desidera azione più efficace. Ma il Senato non mi rimprovererà, io spero, nel suo alto senso di patriottismo, se io nell'ora attuale non ho ecceduto nel chiedere mezzi e se mi riservo, destinando ora tutti gli sforzi al riordinamento dei servizi, di proporre solo in seguito mezzi più efficaci per la ricostituzione del Ministero.

Alla ripresa dei lavori parlamentari il Governo si propone di sottoporre all'esame del Parlamento un disegno di legge che interessa tutti i servizi del Ministero di agricoltura e commercio.

Il Ministero ha bisogno di mezzi e di personali; ha bisogno soprattutto di organi sicuri, più efficaci.

Io riconosco tutto quello che vi è da fare: occorre avere subito una Direzione generale del commercio; non è possibile che il commercio e le industrie continuino nella condizione in cui si trovano. Il servizio del commercio interno e sopra tutto quello del commercio estero sono ora quasi in embrione. E ciò è tanto più grave in quanto alla vigilia dei trattati di commercio occorre una sufficiente preparazione di studi e di indagini. L'ufficio della industria è solo da poco in formazione. La Direzione generale di agricoltura ha bisogno di personale tecnico; la Direzione generale delle foreste è ancora, si può dire, in formazione. Occorre dare larghi mezzi per la Direzione generale del credito e della previdenza, perchè alta è la responsabilità che c'incombe ora che abbiamo due grandi istituti, per le assicurazioni sociali e le assicurazioni private, ed ora che la vigilanza sugli istituti di credito e di risparmio ci impone tanti doveri.

Io riconosco tutto ciò e non intendo punto dissimularmi né i doveri, né le difficoltà.

Fiori sul mio labbro la critica; io stesso ne ho usato in larga misura quante volte ho potuto. Non io attutirò le deficienze, né mi nasconderò ciò che costituisce l'attuale deficienza. Attendo invece, per quanto è in me, a opera di costruzione, e spero, a novembre, al riprendersi dei lavori parlamentari, di tornare davanti a voi sotto altra veste e di proporre misure che otterranno, io spero, il vostro concorso.

Ho udito però alcune critiche su cui è necessario mi soffermi, sia pure brevemente.

Non voglio abusare della pazienza di così alto Consesso; pure è necessario ch'io mi soffermi su alcuni punti essenziali di questa discussione.

Non a me e alla mia opera, ma al mio Ministero, sono state rivolte alcune vivaci critiche. Dico subito che si esagera quando si parla del personale del Ministero di agricoltura; se vi sono delle deficienze vi è però tale varietà di servizi e tali sono le difficoltà che l'azione riesce difficile, ed elementi che altrove avrebbero gran nome, trovano nella loro opera difficoltà assai grandi. In molti servizi vi sono uomini di vero valore e di vera coltura e sarebbe ingiustizia non riconoscerne i meriti.

Si dice, o almeno si è detto, che il Ministero di agricoltura non ami la scienza; questo rimprovero è venuto sopra tutto dal senatore Grassi. Anche l'anno scorso egli brevemente disse le cose che quest'anno ha detto. Egli riassunse le sue critiche in una parola, una parola difficile, che mi pare sia misosofia o sofobia o qualche cosa di simile; insomma una parola difficile che vuol dire poca simpatia per la scienza. Ora io sono un modesto studioso e quando mi trovo di fronte ad illustri scienziati provo sempre un po' di inquietudine; ma son anche un vecchio insegnante, e quando si parla di nuovi insegnamenti ho una intima ragione di preoccupazione, perchè talvolta la scienza e gli scienziati si confondono!

Non accettare una proposta di uno scienziato equivale qualche volta a esser dichiarati nemici della scienza.

La scienza è cosa sacra, ma talvolta gli scienziati si confondono con la scienza; questa è cosa ben diversa.

D'altra parte, spesso la buona volontà non basta; se è molto difficile mettere d'accordo i professori, la classe alla quale io ho l'onore di appartenere, la difficoltà tanto più aumenta quanto più si tratta di scienziati illustri!

Qualche volta, quando per gravi questioni che io dovevo studiare o risolvere, ho dovuto chiamare scienziati illustri che fanno parte di Commissioni, e qualche volta conferire con essi anche in privato, ho molto pensato a formarmi una opinione e tanto meno a raggiungere l'accordo! Ogni scienziato spesso diceva che l'altro

errava; e spesso diceva peggio! Onde l'imbarazzo di un uomo impreparato, come io sono, a risolvere questioni tecniche gravi (e nella mia situazione sarebbe qualsiasi uomo politico, quale che sia la sua competenza) e tra persone così dissenzienti! Ho presieduto anche qualcuna delle Commissioni tecniche ed ho visto che in esse tutte le virtù fiorivano, tranne qualche volta la temperanza.

Le critiche dell'onorevole Grassi riguardano tutto un periodo, come egli ha detto, di venti anni; così io posso discorrerne serenamente. Se inconvenienti vi sono, essi almeno hanno il privilegio della età.

Il pensiero dell'onorevole Grassi si trova espresso chiaramente nel suo discorso che è qui nel resoconto sommario del Senato. L'onorevole Grassi vorrebbe che « a capo dei servizi tecnici fossero preposte persone che avessero speciale amore per la scienza, sapessero provvedere ai bisogni dei servizi e fossero in condizioni totalmente indipendenti dall'amministrazione ».

Ora, onorevole Grassi, in qualche Stato di Europa esistono negli uffici delle persone che sono irresponsabili collaboratori per speciali e limitate funzioni? L'aeropago di saggi che ella desidera, la riunione di sapienti che dovrebbe radunarsi al Ministero, quasi come per procedere alla classifica delle scienze, non esiste in nessun paese ed anche da noi sarebbe ben difficile istituirlo. Perché se l'ignoranza è intollerante ed è piena di difetti, la scienza non è sempre operativa.

Quando si volessero mettere come funzionari a capo dei servizi amministrativi degli scienziati, che hanno più nobili cose da compiere, vi sarebbe una tale confusione di funzioni che ne perderebbe l'amministrazione, nè, mi si consenta di dire, ne guadagnerebbe la scienza. (*Vive approvazioni*).

Uno dei maggiori studiosi del metodo scientifico, uno scrittore assai noto nelle scienze biologiche, Claudio Bernard, nel suo libro su *l'Introduction à la médecine expérimentale* ha formulato in una frase quello che in certa guisa deve essere la guida dello scienziato: « *Le savant doit avoir l'esprit douteur* ». Dubitare è quasi la caratteristica di chi ricerca onestamente.

La scienza deve essere dunque dubitativa e io direi che non vi è scienza senza dubbio.

Anche Dante disse che *nasce a guisa di rampollo a piè del vero il dubbio*.

Ora, amministrazione vuol dire azione. Noi dobbiamo agire; profittare delle ricerche scientifiche, ma essere a contatto della vita reale. L'ideale di ogni atto dell'amministrazione è agire in modo semplice, pronto, spedito.

Qualche volta nell'amministrazione val meglio agire prontamente, sia pure commettendo qualche errore, che esitare.

L'amministrazione deve valersi degli uomini di studio, deve ricorrere ai lumi degli uomini di scienza, ora che il laboratorio scientifico e l'officina industriale si confondono, e la scienza illumina tutte le forme di attività industriale. Noi dobbiamo ricorrere all'uomo di studio; ma l'amministrazione non è la scienza. Io non saprei fare un organismo, come dice il senatore Grassi, dove fossero a capo dei servizi degli scienziati in condizioni indipendenti dall'amministrazione e che operassero per loro conto.

Chi risponderebbe allora?

Il senatore Grassi ha detto che dal Ministero di agricoltura sono state riconosciute le scienze figlie della fisica e della chimica, e non le scienze figlie della biologia.

Ora, per quanto dipende da me, cercherò un posto anche per queste fanciulle, come egli ha detto, e soprattutto per la genetica — una fanciulla che ha, a quanto pare, molto avvenire.

L'onorevole Grassi ci ha rimproverato di non avere dato importanza agli studi della genetica. Io non ho nessuna difficoltà a riconoscere che i programmi delle scuole superiori di agricoltura vanno riveduti, che vi sono degli insegnamenti i quali sono troppo antiquati e degli altri che andrebbero aggiunti.

Col nome di *Genetica* si intende quel complesso di teorie, di leggi, di questioni, di studi che riflettono l'ereditarietà dei caratteri negli esseri viventi e nei loro discendenti; nonché gli studi che riguardano l'origine della specie, delle varietà e delle variazioni, e così pure tutto quanto si connette alle mutazioni degli esseri, o alla fluttuazione dei loro caratteri distintivi.

Si parla di *Genetica* da circa tre lustri; ma la parola è forse ancor più recente. Fu l'abate Mendel a scoprire per primo le leggi sulla trasmissibilità dei caratteri dai progenitori ai

figli ed a indicare la strada da seguire per ottenere nuove razze di animali o di piante con determinati caratteri. Le sue leggi, sostanzialmente vere, servono oggi di guida ai ricercatori di nuove varietà di cereali, ortaggi, ed altre piante, nonché agli allevatori di animali domestici.

Teorie genetiche esistevano prima di Mendel, altre furono emesse dopo di lui ed oggi un grande fervore per siffatti studi ha invaso botanici e zoologi, ed anche agronomi, orticoltori, zootecnici.

Furono già quattro i congressi tenuti su questo argomento: due in America; poi, nel 1906, a Londra, e l'ultimo a Parigi, nel 1911.

Da noi, parecchi studiosi si occupano dell'argomento. Fra gli altri i professori Baccarini e Pirotta, botanici illustri, e il prof. Molon, della R. Scuola superiore di agricoltura in Milano, il quale a Nancy, nel 1910, tenne una conferenza sulle teorie di Mendel, rivendicando all'Italia la gloria di un precursore di quelle teorie nel conte Giorgio Gallesio di Finalmarina, distinto pomologo del principio del secolo scorso.

In Francia gli scritti sulla genetica sono già molto numerosi, ed i lavori del Blaringen, del Costantin, del Vilmorin, del Bois, del Bellair e di diversi altri sono già molto diffusi.

Dovunque questo nuovo campo di studi attrae molti ricercatori.

Ma vi può essere un insegnamento ufficiale di genetica? Altra cosa è aiutare studi particolari e indagini; altra è imporre una disciplina come materia di insegnamento. Se vi fossero già studiosi eminenti, si potrebbe *ad personam* stabilire qualche insegnamento speciale. Ma creare cattedre e insegnamenti nuovi, per discipline ancora in formazione, quando vi sono tante cattedre e tante scuole superiori non sempre necessarie e non sempre dotate sufficientemente, è forse imprudenza.

Riconosco la necessità di dar impulso agli studi di patologia vegetale; e non solo agli studi, ma anche e soprattutto a una politica di resistenza contro la diffusione sempre crescente di malattie delle piante.

Non mi soffermo a ciò che l'onorevole senatore Grassi ha detto dell'insegnamento della zimologia. Anche qui, altro è promuovere ricerche, altro è istituire cattedre.

Qualche volta si fanno discussioni teoriche, quando vi sono proposte concrete.

Se l'onorevole Grassi vuole che io gli dica il mio pensiero, non esiterò: invece di fare una questione generale, e di parlare in nome della scienza, bastava dire che vi è già una proposta per fare sorgere in un Istituto superiore gli insegnamenti speciali di genetica, di zimologia e di patologia vegetale. Forse era più semplice dire: vi è questa proposta, vi sono autorevoli scienziati che desiderano per sé o per altri questi insegnamenti, e raccomandiamo di studiare con benevolenza le proposte!

Pur riconoscendo la importanza delle cose dette dall'onorevole Grassi, che son frutto della sua esperienza di naturalista, io devo osservare che noi dobbiamo andare molto lenti e cauti nella creazione di nuovi Istituti e di nuovi insegnamenti. Troppe scuole superiori, troppe cattedre creiamo ogni giorno tutte insufficientemente dotate e spesso senza nemmeno un vero bisogno.

Da parte mia, se un modesto merito credo di avere, è quello di aver fermate molte proposte di questo genere. In un paese come l'Italia, dove già esistono troppe Università, troppi Istituti superiori di agricoltura, troppe scuole superiori di agricoltura, troppe scuole superiori di commercio, come in nessun altro paese, noi tutti al Governo dobbiamo subire quotidiane pressioni di gente che vuol creare nuovi Istituti, quando gli antichi non hanno mezzi sufficienti e non possono svolgere efficacemente tutta la loro attività. (*Approvazioni*).

Ora, io studierò serenamente come rafforzare gli studi già esistenti e quali insegnamenti nuovi introdurre in essi, e forse avrò occasione di sottomettere proposte nuove al vostro illuminato esame; però debbo dire subito che non vedo affatto la necessità di nuove scuole superiori. Si può discutere soltanto sulla necessità di rafforzare le scuole esistenti; questo e non altro è il problema. (*Approvazioni generali*).

Onorevoli senatori, a voi è noto quello che è accaduto e accade per le scuole speciali di agricoltura. Noi abbiamo un numero sempre crescente di scuole e un numero di scolari sempre in diminuzione. Noi ci troviamo sotto la pressione di migliaia di diplomati di queste scuole che non trovano impiego nel libero lavoro dei campi e chiedono impieghi e chiedono titoli.

Veda quindi, l'onorevole Grassi, con quanta moderazione si deva andare nel creare Istituti nuovi; perchè se il desiderio delle cose nuove, il desiderio di creare nuove e fiorenti istituzioni, di compiacere tanti giovani egregi che piegano la mente al lavoro ed allo studio può tentare l'animo di ognuno di noi, è forse maggior virtù opporsi a molte innovazioni e raccogliere sul proprio capo molte antipatie. (*Approvazioni*).

Io riconosco la gravità di molte osservazioni mosse dall'onorevole senatore Grassi. Non vorrei che si dicesse che noi siamo avversari della scienza. Noi che siamo pure venuti dall'insegnamento, e abbiamo anche noi piegato la mente al lavoro, non dobbiamo passare come avversari delle cose nuove.

Noi riconosciamo tutto l'alto valore della scienza nella vita moderna, e sappiamo quanto valore per tutte le applicazioni dell'industria abbiano la fisica, la chimica e la biologia. Ciò non implica però il bisogno della creazione di istituti nuovi, a ogni accenno di novità, e tanto meno, della moltiplicazione di cattedre.

Ciò non toglie che, riconoscendo giusti i desideri espressi anche da altri senatori, io prometta di prendere in considerazione gli importanti argomenti di studio sollevati su questa discussione. Sono argomenti su cui non bisogna improvvisare e né io né altri potremmo dire così se allo stato attuale degli studi qualche insegnamento debba essere introdotto in tutte le scuole di agricoltura o soltanto in qualcuna.

Per parte mia, io non sono abituato alla improvvisazione; in argomenti così delicati io posso dire solo che prenderò in serio esame e sottoporro all'indagine degli organi tecnici le questioni sollevate. Prevenendo ciò che il senatore Paternò vorrebbe raccomandarmi, io credo che potrò fare anche qualche sacrificio, per riformare e fornire di maggiori mezzi di studio e di lavoro le stazioni chimico-agrarie, e le stazioni agrarie in generale.

Credo che sarà bene istituire serie stazioni di arboricoltura, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno d'Italia, per la necessità stessa del clima e della produzione. Spero di trovare i fondi nel bilancio stesso, e di non aver bisogno di nuovi mezzi per presentarmi a voi con proposte concrete; se qualche sacri-

ficio fosse necessario, i vantaggi di queste istituzioni son tali da compensarli largamente.

L'onor. Grassi ha ripetuto quello che dicono molti: troppe Commissioni al Ministero di agricoltura. Meno male che personalmente io era al sicuro, perchè l'accusa che mi si fa è proprio quella di aver ridotto il numero delle Commissioni a meno della metà, e sopra tutto di aver ridotto il numero dei componenti al puro necessario, spesso a meno della metà!

Molti ministri, con assai più autorità di me, sono passati da questo posto. Nessuno però ha fatto una maggiore riduzione: ora questa è cosa che non richiede grande intelligenza e dottrina, e posso concedermi io stesso questa lode. (*Sì ride*).

Ma, poichè io amo la responsabilità, poichè non mi sono trincerato mai dietro i voti di alcuna Commissione, e non intendo trincerarmi in questa forma misteriosa di nascondiglio che si chiama la Commissione, voglio dire anche su questo argomento il mio pensiero con sincerità. Molto si esagera; noi parliamo di queste Commissioni come dei comitati di salute pubblica, una specie di pericolo permanente, che si nasconda in qualche Ministero, e per le quali, oltre (diciamo la cosa nella sua interezza) oltre a spendere troppo largamente sul bilancio, si riesca a confondere e a sconvolgere l'amministrazione. E si dice troppo che ciò esiste solo in Italia! Ebbene, mi dispiace ora rettificare questo errore: non solo in Italia. Anzi, contrariamente a ciò che è stato affermato, assai meno in Italia che altrove! Il numero delle Commissioni ed il numero dei componenti le Commissioni tecniche nei Ministeri che hanno fuori d'Italia le funzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio in Italia è di tre, quattro, cinque, sei volte superiore in Austria, in Francia e in Germania.

Dite che occorre scegliere bene, ma non ci rimproverate di avere in troppo numero queste Commissioni, perchè ciò non è vero; dite che queste Commissioni debbono avere carattere tecnico, e che l'elemento esclusivamente politico non deva penetrare, e siamo di accordo. Ma non esageriamo! abbiamo tanti difetti in Italia: perchè parlare di quelli che non abbiamo? Perchè dire che solo in Italia si fanno « queste cose » quando si può leggere che dei

Consigli superiori in Francia sono composti di 120, 130 membri e sono veri Parlamenti?

Ho messo, onorevoli senatori, a vostra disposizione gli annuari dell'Austria, del Belgio, della Francia e dell'Inghilterra stessa; consultandoli vedrete che quegli Stati hanno assai più Commissioni e Consigli permanenti dell'Italia; ne hanno di assai più costosi e più numerosi. E non discutiamo della utilità! Le Commissioni tecniche rendono molti servizi, e se hanno molti inconvenienti, è puerile però esagerarli! Noi siamo ben lontani dall'aver le enormi Commissioni della Francia e dell'Austria; noi ne abbiamo perfino meno del Belgio. Io ho fatto molte riduzioni, quali certo mai erano state fatte. Io ho cercato di escludere gli elementi politici e far prevalere gli elementi tecnici. Ho riuniti Consigli e Commissioni solo quando era necessario. E perciò appunto ripeto che non bisogna esagerare e che io più che ogni altro ho il diritto di parlare di esagerazione.

L'onorevole Grassi ha rivolto all'ufficio della pesca del mio Ministero molte critiche. Io me ne sono dispiaciuto, anche perchè, per una vecchia passione, il solo *sport* che io mi sia concesso è la pesca (*si ride*), forse il solo amore! e se l'onorevole Grassi ha studiato i misteri delle anguille nel fondo del mare, io, sia pure con poca fortuna, le ho pescate. (*Si ride*).

Ma anche qui, onorevole senatore, in ciò che si afferma vi è un po' di esagerazione. Ora è l'antico professore di statistica che parla, e che le ricorda che ella ha violato, se non una di quelle scienze di cui mi ha parlato, almeno uno dei canoni fondamentali della logica statistica! Perchè ella, onorevole senatore, ha comparato cose non comparabili.

Tutti fanno sempre questo ragionamento: ecco quanto si pesca poco in Italia! E allora segue la solita statistica: la pesca in Francia, in Inghilterra, nella Germania; il numero dei pescatori da un lato, ecc. Queste cose da Mulhall, lo *statisticien fantaisiste*, che inventava le cifre, agli statistici seri che raccolgono veramente cifre sulla pesca, si trovano a disposizione di tutti, e allora si dice: guardate quanto è piccolo il valore della pesca in Italia, e allora, apriti cielo! Il Governo responsabile, in Italia non si fa niente, mentre negli altri paesi... e qui tabelle e dimostrazioni per dire che il Go-

verno è misoneista, indifferente, o non crede alla scienza; una serie di accuse, che sono rispettabili, solo perchè sono antiche.

È vero: mentre l'Italia per numero di pescatori è forse il secondo o il terzo paese, per quantità di prodotti pescati è forse appena il decimo; allora tutte le critiche vanno al Governo! Il Governo ha tanti difetti che proprio non occorre attribuirgli quelli che non ha (parlo dell'ente Governo, non delle persone che ne fanno parte!). Questa semplice constatazione, onorevole Grassi, non le fa venire in mente il dubbio che vi sia qualche cosa superiore al Governo, superiore agli uomini, e che vi siano nella natura, come dice Rénan, sempre ingiusta e crudele, delle cause più profonde? Si dice sempre, l'Inghilterra ha i suoi numerosissimi battelli da pesca a vapore, mentre l'Italia non incoraggia e non spinge su questa via, e la pesca a vapore marittima è quasi ignota. Forse, se il Governo l'incoraggiasse sarebbe tale e quale! Ella non ignora, onorevole senatore, la diversa situazione dei nostri mari; mentre la Manica non ha che piccole profondità di 20, 30, 40 metri, il mare del Nord e il mar Baltico non sono nella più gran parte che grandi pianure di 50, 60 metri di profondità, mentre il mare tra l'Inghilterra e l'Irlanda non raggiunge che in pochi punti profondità fra 50 e 100 metri, il nostro Tirreno a pochi chilometri da Napoli precipita a più di mille metri di profondità; e mentre nel mare del Nord basta attaccare una rete a un battello a vapore per fare una grossa pesca, da noi vi fanno ostacolo gravi difficoltà naturali. Questo non vuol dire che non si debba tentare la pesca anche a grande profondità, questo non vuol dire che noi non dobbiamo migliorare l'istruzione dei pescatori e nemmeno che la pesca non deve trasformarsi in una grande industria che possa e debba esercitarsi anche lontano. I nostri pescatori di Torre del Greco vanno fino al Giappone a pescare il corallo!

Ma se tanti pescatori e da tanti secoli trovano tante difficoltà, vuol dire che il Governo non c'entra affatto: la natura delle cose è ingiusta e crudele. Dobbiamo migliorare la situazione attuale; ma non paragoniamo a caso la grande pesca inglese, francese o scandinava alla pesca italiana, perchè si tratta di termini non omogenei e quindi non confrontabili.

L'onor. Grassi dice che noi abbiamo una specie di misosofia, un' antipatia cioè della scienza; ma debbo dire che gli scienziati stessi non sono d'accordo tra loro nemmeno in questo argomento. Lasciamo stare quel che riguarda la pesca di acquadolce; molte delle critiche del senatore Grassi sono veramente giuste a questo riguardo, ed io mi propongo, poichè alla ripresa dei lavori parlamentari dovrò presentare un disegno di legge sulla pesca, di tener presenti le cose che egli ha detto. Ma per la pesca di mare gli scienziati non sono affatto d'accordo! Moltissimi credono che anche le reti più fitte non abbiano alcuna azione; di questa opinione era il Döhrn, di questa opinione era il Lobianco, il quale credeva anche che la pesca alla dinamite nel mare non fosse pericolosa che per coloro che la facevano! Quindi aumenteremo la vigilanza, cercheremo di sviluppare gli studi e le stazioni all'interno, ma anche qui vi sono difficoltà, onor. Grassi, che dipendono molto dall' indole degli abitanti. Non voglio dire una cosa poco riguardosa per la massa dei cittadini, ma vi sono molti che alla parola « regolamento » non attribuiscono una grande importanza e che quasi sorridono quando noi pretendiamo di applicare il regolamento. Esiste in molti una specie di scetticismo amministrativo quasi tradizionale. Ed allora avviene che i regolamenti sulla caccia o sulla pesca, se in un paese come l'Austria hanno quasi un carattere sacro; da noi invece esistono difficoltà gravissime quando si tratta di applicarli. È la stessa ragione per cui la distruzione degli uccelli si compie in una forma selvaggia e crudele e molti mezzi di prevenzione, che altrove sarebbero stati efficaci, in Italia non lo sono! Bisogna aumentarli, ella dice, e io sono d'accordo; ma anche in questo bisogna impiegare mezzi maggiori per avere qualche volta un risultato minore.

Ripeto ancora all'onorevole Grassi che io, pur tenendo conto di tutte le cose importanti che come scienziato egli mi ha suggerito, non intendo in nessuna guisa di mutare quello che è l'indirizzo di tutta l'amministrazione, e che intendo conservare le funzioni amministrative al di fuori di tecnici specialisti che devono illuminarla col loro consiglio, ma che non devono essere partecipi dell'azione.

Noi dobbiamo osservare tutte le ricerche,

valerci dell'opera degli studiosi, ricavare da essa consiglio ed aiuto; ma gli studiosi devono indagare e l'amministrazione deve operare.

L'onor. De Cesare ha toccato con abile mano parecchie questioni e specialmente la questione olearia che forma una sua antica preoccupazione. E l'onor. De Cesare, come autorevole presidente e patrocinatore della Società degli olivicoltori italiani, ha fatto una serie di raccomandazioni.

L'onor. De Cesare sa che con la modestia dei fondi che avevo a mia disposizione ho cercato, per quanto era possibile, di seguire i suoi intendimenti.

L'olivo ha bisogno di essere curato e difeso. Il vecchio albero sacro, il vecchio albero tradizionale della Magna Grecia, a cui si riuniscono tanti ricordi, e non solo tanti interessi, non può essere abbandonato all'insidia quotidiana delle malattie delle piante e della sofisticazione dei prodotti.

L'onor. De Cesare richiedeva alcune cose che invero non dipendono da me. Egli ha detto che col costituirsi parte civile in tutti i dibattiti per le contravvenzioni alla olivicoltura, la Società degli olivicoltori ha trovato che la magistratura è discorde su questo punto: se la costituzione possa esser consentita o no, nonostante una sentenza in senso favorevole della suprema Corte di cassazione di Roma.

L'onor. senatore De Cesare comprende che nè io nè il mio collega guardasigilli possiamo fare in guisa che tutti i tribunali si pronunzino conformemente a questa sentenza della Corte di cassazione di Roma! È cosa che riguarda la funzione della magistratura, di cui noi dobbiamo esser sempre rispettosi. È questione forse di vederè se una dichiarazione interpretativa possa riconoscere questa competenza. Ad ogni modo è materia di studio ed io non vorrei ora improvvisare.

In quanto alla questione dei semi oleosi, è argomento che dovremo studiare insieme col collega delle finanze, giacchè egli è il maggiore interessato. Posso dire che io intendo tutta la gravità delle osservazioni dell'on. De Cesare e cercherò per quanto è in me di aiutare la soluzione.

L'olivo è insidiato da una serie di malattie e nulla più gioverebbe che intensificare l'opera di difesa.

La nostra legislazione sulla patologia vegetale è ancora all'inizio: noi siamo nello stesso stadio in cui si trovava, per quel che riguarda le malattie umane, un secolo fa l'igiene. Noi cominciammo empiricamente a occuparci di malattie delle piante e cominciammo col fare leggi speciali che riguardavano speciali malattie.

È venuta la fillossera ed abbiamo fatto una legge sulla fillossera. È venuta la *diaspis pentagona* ed abbiamo fatto una legge sulla *diaspis pentagona*. E così per altre malattie delle piante. La verità è che le malattie delle piante hanno forse una varietà più grande delle malattie degli uomini, e, purtroppo, come col progresso degli scambi le malattie degli uomini aumentano di numero, se pur diminuiscono di intensità, similmente le malattie delle piante crescono in proporzione anche più grande.

La questione non è di far leggi speciali per questa o per quella malattia; la questione è di determinare con una nuova legge quale deve essere l'azione dello Stato, quale quella degli enti locali e quali infine i doveri del proprietario, nella difesa e nella lotta contro le malattie delle piante.

È un argomento che stiamo studiando al Ministero di agricoltura e su cui spero che potremo venire ad un accordo. E io mi propongo, alla ripresa dei lavori parlamentari, trattandosi di un argomento che implica un complesso di difficili questioni scientifiche e giuridiche, di venire dinanzi al Parlamento con un opportuno disegno di legge. E siccome qui dentro sono appunto molti fra i più illustri scienziati ed i più illustri giuristi, mi farò un dovere di presentare questo disegno di legge prima che alla Camera al Senato, sperando che esso potrà illuminarmi con la sua competenza. (*Benissimo*).

Terrò presenti le raccomandazioni che l'onorevole De Cesare mi ha fatto a proposito del personale delle cantine sperimentali.

L'onorevole De Cesare mi ha infine rivolto un amichevole rimprovero sulla questione forestale. Onorevole De Cesare, è tale in questa materia il mio desiderio di fare, che niun rimprovero, se deva valere come eccitamento, mi giunge sgradito.

Ma anche qui bisogna metter la questione nei suoi veri termini!

Appena giunsi al Ministero, trovai una grande pressione per comprar boschi. Le più grandi premure non erano per rimboscare, ma per comperar boschi. Si diceva che la necessità di conservare molti boschi imponeva molti acquisti. Non ne comprai, e poichè gli amichevoli giudizi non mancano, fu subito detto e ripetuto che non ne compravo nell'Italia Settentrionale perchè volevo comprarne nell'Italia Meridionale!

La verità è che non volli comprarne nè nell'Italia Settentrionale nè in quella Meridionale, perchè, dati i mezzi di cui disponiamo, l'acquisto di qualche foresta può esser fatto solo in via eccezionale.

Dobbiamo destinare i fondi che abbiamo, e quelli che avremo, soprattutto, al rimboscamento.

Io mi sono trovato in una serie di difficoltà. La prima è questa che ho trovato che quasi tutte le foreste di Stato sono passive. Così che io ho avuto la preoccupazione del pericolo che, aumentando l'impresa forestale, ne aumentasse anche il passivo. Il demanio forestale deve essere una impresa industriale; e viceversa anche nuovi lavori, come quelli nei vivai, non sono stati condotti sempre con metodo industriale.

Mi sono quindi posto il problema di eliminare l'inconveniente attuale, e cercherò d'impedire che le foreste siano in avvenire passive. Ho dovuto cominciare a provvedere alla nomina del direttore generale delle foreste scegliendo persona che portasse all'amministrazione i buoni criteri della industria. Dopo molte e non facili ricerche (poichè noi pretendiamo che i direttori generali siano funzionari che debbano avere grandissima attitudine inquantochè ad essi sono affidati i problemi dell'avvenire dello Stato, mentre poi li retribuiamo ancora in tal modo, che è assai difficile trovare nelle industrie private uomini di grande valore), io ebbi questa fortuna e chiamai alla Direzione generale delle foreste il Direttore generale dell'Istituto dei fondi rustici comm. Sansone. Egli si è accinto all'opera di ricostruzione con molto ardimento e io spero che i risultati saranno quali noi ci proponiamo.

Negli ultimi tempi abbiamo molto parlato del problema forestale, ed è avvenuta una inversione di idee. Si è creduto che non le fo-

reste, ma i forestali fossero l'argomento importante, e dopo la legge sul demanio forestale che stabiliva che dei funzionari delle foreste potessero essere chiamati presso l'Amministrazione centrale, è venuto un regolamento, che io mi propongo di modificare subito, che ha fatto obbligo di chiamare a capo di tutti i servizi, anche di quelli puramente amministrativi, dei forestali. La vita nei boschi dell'Appennino, non ha forse fascino per molte anime. Roma è paese di arte, di bellezze, è la capitale di un grande Regno onde si capisce che invece di vivere in fondo ad un bosco sia per molti più conveniente vivere a Roma. Questa forza di attrazione è diventata anche più grande in quanto, stabilito l'obbligo di costituire un'Amministrazione centrale di forestali, si sono stabilite delle indennità per i forestali che venivano a Roma.

Allora io mi sono molto preoccupato. Ho sentito nella stampa tecnica dire sempre che bisogna assolutamente che le foreste vadano ai forestali. È una inversione che bisogna fare ed io mi sono proposto il programma che i forestali debbano andare alle foreste! Ed a tutte le idee che mi sono state esposte di creare dei compartimenti a Roma, a Torino, a Milano ecc. d'istituire delle Direzioni compartimentali, ho opposto la più grande diffidenza. Il mio concetto è che le più alte autorità forestali debbano trovarsi dove più l'attività forestale si deve svolgere, in quelle regioni incoide della Sardegna, della Basilicata, della Calabria, dell'Appennino emiliano, dove forse la vita non ha le attrattive della capitale, ma dove l'attività dei forestali può essere più efficace ed assidua.

Non si son potuti fare i rimboscamenti che si proponevano e che l'onorevole De Cesare giustamente reclamava; e benché alcuni lavori abbiano proceduto sollecitamente, per lo più siamo andati con assai lentezza.

Ora ci troviamo con l'applicazione della legge sull'organico forestale ed io mi propongo di dare al corpo forestale, con l'aiuto anche del Ministero della guerra, una disciplina militare, in guisa che gli agenti abbiano la responsabilità del loro ufficio. Mi propongo che i forestali ed anche gli ispettori e vice ispettori non risiedano nelle loro rispettive provincie, in modo che il senso di disciplina si restauri e l'amministrazione possa seriamente procedere alla ricostruzione delle foreste.

Onde, se la mia azione è stata lenta, è perchè vi erano difficoltà reali che io spero di vincere presto, riuscendo a costituire un'amministrazione che sia veramente degna del suo compito. In un paese dove bisogna avere almeno la quinta o la sesta parte della superficie a bosco, vi sono intere regioni che hanno l'85 per cento senza alcuna foresta. Il compito è grave. Onde qualunque sforzo di volontà in questo senso dovrà essere benedetto, ed io spero che il collega del tesoro, quando potrà aiutarmi in quest'opera di ricostituzione, non mi lesinerà il suo aiuto, e vorrei quasi dire che amerei prenderne amichevole ipoteca. (*ilarità*).

È stata sollevata qui anche dall'onor. De Cesare una questione molto delicata, quella dell'assicurazione contro la grandine.

L'assicurazione contro i danni della grandine è una cosa molto difficile a organizzare, perchè le piccole mutue che hanno una zona assai limitata, quando il sinistro è grande, non rispondono più ai loro fini. La grande mutua difficilmente si costituisce, e d'altra parte, la speculazione capitalistica trova degli ostacoli nella sua stessa natura.

La questione della grandine, dunque, ha interessato molto gli agricoltori, perchè nelle spese di alcune industrie, l'elemento dell'assicurazione della grandine ha troppo grande importanza, e spesso si rinuncia all'assicurazione, dato il suo costo elevato. È un argomento perciò su cui è molto difficile pronunciarsi e su cui le stesse proposte del Consiglio della previdenza, in cui degli studiosi seri hanno fatto delle ricerche molto importanti, non trovano il consenso di tutti i competenti.

L'onor. De Cesare vorrebbe però che noi destinassimo al servizio dell'assicurazione contro la grandine una parte degli utili dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Ora, come egli stesso mi ha ricordato in fine di seduta, e non occorrerebbe quindi che io ora lo ricordassi a lui, la legge del 4 aprile 1912 stabilisce gli scopi cui devono essere destinati questi benefici. E del resto, come ebbi l'onore di dire altra volta al Senato, il vero e più grande fine che noi ci proponiamo di raggiungere col sistema delle assicurazioni private sulla vita umana, che si svolgono insieme alle assicurazioni sociali della Cassa nazionale, è quello di promuovere, per così dire, il cointe-

resse di tutti gl' Italiani alla vita dello Stato. Noi ci proponiamo di operare come una grande mutua nazionale; quando avremo tra l'assicurazione sociale e le assicurazioni private nove o dieci milioni di assicurati (come hanno già altri paesi, e non è cosa quindi di cui si può parlare come di un assurdo), quando avremo tanti milioni di assicurati, quando avremo dei fondi considerevoli, quando lo Stato parteciperà all'assicurazione sociale in così grande misura, noi avremo milioni di uomini cointeressati con tutte le loro famiglie alla vita dello Stato.

Ora, destinati i proventi delle assicurazioni private esclusivamente all'assicurazione sociale, ci proponiamo che i proventi derivanti da questa industria vadano a sviluppare l'assicurazione in favore degli operai, e credo però che niuna parte di questi benefici, nè ora, nè in avvenire, possa essere destinata ad altri scopi.

Gli onorevoli Manassei, Lamberti, ed in ultimo, con molta autorità, il mio illustre amico senatore Cefaly, han voluto parlare della questione degli infortuni agricoli.

Ora, bisogna che io faccia una esplicita dichiarazione come essi hanno chiesto. Il Governo intende ritirare il disegno di legge che ora è dinanzi al Senato per completarlo tecnicamente. Noi saremo d'accordo facilmente nell'ammettere che bisogna provvedere agli infortuni agricoli come agli infortuni della industria. Riconoscendo pure che la materia degli infortuni agricoli deve essere soggetta a nuovo esame e riconoscendo che questa iniziativa deriva dal Senato, donde sono partite le prime voci in favore dell'assicurazione agricola, costituire noi dobbiamo questa assicurazione sopra tali basi tecniche che essa riesca meno gravosa che è possibile alla proprietà fondiaria. Ed io mi propongo, presentando, come ho preso impegno alla Camera, il disegno di legge che riordina la Cassa Nazionale per gli infortuni, e tutta la Cassa Nazionale in generale, e quindi correggendo anche le deficienze che vi sono nella legge per gli infortuni nelle industrie, di presentare anche il disegno di legge sugli infortuni agricoli. E perchè sia chiaro il sentimento che mi muove a questa dichiarazione, io prendo impegno che questo disegno di legge, di portata più larga di quello che ora è innanzi al Senato, sarà presentato prima al Senato che alla Camera dei deputati.

E con ciò io credo e spero che gli illustri

oratori che hanno parlato di questo argomento, si dichiareranno soddisfatti senza che io entri in altri dettagli non necessari.

Il senatore Zappi ha sollevato una questione molto delicata. Mi ha chiesto se intendevo proporre una riforma del Consiglio del lavoro.

L'argomento è così grave ed anche, diciamolo pure, così spinoso, che sarei quasi quasi tentato di dire che per ora non proporrò alcuna modificazione; e questa mia dichiarazione non è frutto di scetticismo, ma è frutto di un poco di esperienza nella materia.

Il mio pensiero ebbi già l'onore di esporlo alla Camera dei deputati, nelle dichiarazioni che feci il 30 giugno dello scorso anno.

Il Consiglio del lavoro è composto in fondo di tre elementi diversi: di rappresentanti dei capitalisti, produttori, imprenditori; di rappresentanti di lavoratori; e infine di un elemento tecnico ed amministrativo.

Per quest'ultimo elemento, e forse anche per l'elemento che rappresenta le organizzazioni e gli interessi degli imprenditori, può non esser difficile l'accordo; ma quando si va all'altro elemento, cioè alle rappresentanze dei lavoratori, le discordie sorgono subito.

Da alcuni si vorrebbe che i rappresentanti si scegliessero direttamente; da altri da associazioni; da altri che si procedesse ad una elezione indiretta.

L'elezione diretta non è senza pericolo: si tratta di una specie di suffragio universale ben più difficile del politico, perchè sono in gioco degli interessi e sopra tutto delle associazioni.

D'altra parte in un paese dove bisogna dare il senso della disciplina, come in Italia, dobbiamo essere, più che in qualsiasi altro paese, contenti che si sviluppi lo spirito associativo. Io ho inteso grandi industriali dichiarare che preferivano trovarsi di fronte ad associazioni organizzate e soggette alla disciplina che non davanti a masse non disciplinate. Lo spingere in certo modo all'indisciplina quindi non è prudente. Si vorrebbe da qualcuno venire a qualche cosa di simile a quello che si fa per i collegi dei probiviri, per speciali industrie; anzi si vorrebbe ricorrere alle elezioni da parte dei collegi di probiviri; ma anche qui andiamo incontro a gravi inconvenienti.

Il sistema attuale si propone di riconoscere la rappresentanza a quelle associazioni che non

hanno carattere strettamente politico o confessionale, e quindi non escludono alcuno per le sue idee politiche o religiose.

Se noi diamo la rappresentanza ad associazioni di carattere religioso, dobbiamo darla anche a quelle di carattere politico che non riconoscono lo Stato, che vivono fuori delle istituzioni dello Stato. Possiamo, dobbiamo noi fare ciò? Se si ammettono leghe cattoliche, si devono ammettere leghe ed associazioni politiche che sono dall'altra riva.

L'onorevole Luzzatti, assai esperto in questi studi, fece un discorso pieno di nobili idee e disse che grande era il nostro dovere, e grande in lui il desiderio di una riforma. Io ho aspettato che l'illustre maestro concretasse le sue idee e si pronunziasse su questo punto: se bisognasse dare il voto alle leghe cattoliche e alle associazioni politiche che negano lo Stato, o che assumono principii o diffondono programmi che sono in antitesi colle basi stesse dello Stato moderno.

Ma forse l'onor. Luzzatti, in altri studi e in altre cose assorbito, non ha avuto ancora occasione di pronunciarsi sull'argomento. Io aspetterò ancora che dagli interessati, se non anche dall'onorevole Luzzatti, vengano delle proposte concrete, desideroso come sono di trovare una via di equa soluzione. Ma ho motivo di dubbio; le stesse parole dell'onorevole Zappi, che ha parlato con tanta autorità, sono piuttosto espressioni di dubbiezza che l'indicazione di un vero programma.

In ogni modo la questione è degna di studio, ma dichiaro quello che già dissi alla Camera dei deputati, che è assai difficile su questa materia venire ad una soluzione che migliori l'attuale stato di cose; poichè piuttosto si potrebbe correre il rischio di peggiorarlo.

E così, onorevoli senatori, credo di aver risposto ad alcune obiezioni che mi sono state fatte, e spero anche di aver risposto in forma, se non esauriente, tale da accontentare almeno in parte le richieste. Io rimango a disposizione del Senato nella discussione dei capitoli, se a qualche obiezione per inavvertenza io non abbia risposto.

Permettete soltanto, onorevoli senatori, che, come ho ringraziato la Commissione di finanze al principio, faccia una constatazione che per me è materia quasi di legittima soddisfazione.

Quest'anno quasi tutti i bilanci non sono stati discussi, o sono stati fuggevolmente discussi nella preoccupazione di più grandi cose; e come l'anima italiana in altre cose era assorta, molte questioni che d'ordinario appassionano sono parse troppo piccole a spiriti compresi da più alte cure; ed è per me, che sono il meno autorevole tra tutti i colleghi del Gabinetto, è per me legittima soddisfazione l'interesse che il Senato ha preso a questa discussione.

Il Senato sente che, mentre fuori i confini l'onore ed il nome d'Italia sono difesi, la nostra più grande cura deve essere la ricostituzione della economia nazionale. E, pur così divisi come siamo, e pur d'idee così differenti, una unica cura ci riunisce in questo momento: la speranza che, come onorevolmente fuori di Italia il nome d'Italia è difeso, onorevolmente verso la patria noi assolveremo il nostro mandato. (*Approvazioni vivissime. Applausi. Molti senatori si congratulano con l'oratore.*)

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiarò chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari e gli scrutatori di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari ed i senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Beneventano, Biscaretti, Blaserina, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini, Bracci.

Calabria, Camerano, Carafa, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Colleoni, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Ancona, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Riseis, De Seta, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Carpegna, Di Collobiano, Dinj, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, D'Ovidio Enrico.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Filomusi-Guelfi, Fiocca, Florena, Fracassi, Frascara, Frola.

Garavetti, Garroni, Gatti Casazza, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lojodice, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Manno, Maragliano, Martinez, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Melodia, Morra, Paganini, Paladino, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Petrilli, Pigorini, Pirelli, Placido, Polacco, Ponza Cortolano, Ponzio-Vaglia, Pallè.

Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Gerolamo, Roux, Ruffo.

Sacchetti, Salvatorezza Cesare, Salvatorezza Elvidio, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Senise Tommaso, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Tecchio, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacchelli, Veronese, Vigoni Giulio, Vischi, Vittorelli.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio di agricoltura.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io ringrazio l'onorevole ministro, il quale ha preso in considerazione la maggior parte delle cose che io ho detto; e la mia gratitudine è tale che non voglio afferrare alcune parole che certamente non possono avermi fatto piacere. È vero che gli scienziati sono discordi, lo sanno tutti, ma non sono discordi soltanto gli scienziati! Era troppo naturale, onorevole ministro, che messi insieme, come ella ha fatto, degli individui, che per tanti anni l'hanno pensata diversamente, dovessero nascere delle confluenze!

Io mi limiterò a pochissime osservazioni. Prima di tutto confesserò che riconosco di essere stato oscuro: *brevi esse laboro, obscurus fio*: ho cercato di parlar poco perchè l'ora non è propizia ai lunghi discorsi, ho parlato in fretta e molte cose sono sfuggite; però una credevo di aver detto chiaramente. Quando proponevo al ministro di agricoltura di dare il debito valore all'elemento tecnico; ho citato un esempio, il quale toglie di mezzo tutte le obiezioni, al-

meno a me sembra. Io dissi che bisognerebbe fare al Ministero di agricoltura quello che fu fatto al Ministero dell'interno. Non domandavo niente altro che questo; e questo è possibile, o no? Io dico di sì, poichè se è riuscito al Ministero dell'interno di rendere il tecnicismo indipendente dall'amministrazione, perchè non si potrà fare la stessa cosa al Ministero d'agricoltura?

Io ho concluso appunto il mio discorso, pregando l'onorevole Nitti di fare un decreto simile a quello dell'onorevole Giolitti, quando ristabilì la Direzione generale di sanità al Ministero dell'interno.

Io non ho proposto un areopago di scienziati, ma solo la nomina di un direttore tecnico che si incaricasse della bisogna.

Inoltre ho detto che per ora non si deve coprire alcun altro posto, perchè manca il personale adatto, che questo personale bisogna prepararlo a poco a poco, e che perciò occorre allargare il ruolo degli assistenti e istituire molti posti di perfezionamento all'interno e all'estero. E così sono giunto all'idea, non sufficientemente da me spiegata, che col tempo, ad esempio, per la pesca si dovrebbe imitare altre nazioni le quali, invece d'una Commissione consultiva, hanno un ispettore della pesca.

Riconosco che l'attuale ispettore per la pesca, che è un valoroso giurista, ha reso dei grandi servizi al Ministero di agricoltura perchè la pesca implica anche questioni legali: riconosco ch'egli apprezza saggiamente la parte tecnica, ma io dico che occorre anche un ispettore tecnico. Se ci fosse; non accadrebbe quello che avviene ora sul lago di Como, che cioè il divieto per la pesca degli agoni termini quando dovrebbe cominciare; e; concesso anche che le date siano giuste, se un anno la frega anticipa, o ritarda, il divieto viene ad essere ridicolo. Queste e tante altre pratiche dovrebbero essere regolate da un direttore tecnico responsabile. Attualmente però sarebbe un errore creare questo posto, perchè, salvo volere sguarnire la Stazione di Piscicoltura di Roma, ciò che sarebbe sconsigliabile, bisogna pensar prima a preparare la persona adatta e a ciò si può arrivare soltanto mettendo degli assistenti nelle stazioni di piscicoltura!

Non insisterò ulteriormente sopra questi punti; credo che anche l'onor. ministro non sia molto

discorde da me nei concetti generali. Quanto al non aver esplicitamente proposto di creare un istituto speciale di genetica e uno di zimologia, riconosco di essere stato un cattivo politico; credevo di far meglio non accennando ad alcuna istituzione particolare e perciò mi sono mantenuto sulle generali.

L'idea di creare in un importante centro queste istituzioni è partita, io credo, originariamente anche da me, e si figuri l'onor. ministro se non sarei favorevole a questa soluzione.

Riguardo alla pesca di acqua dolce sono ben lieto che l'onor. ministro abbia consentito nei concetti da me espressi; però, per quanto si riferisce alla pesca marina, è un errore il dire che non si può sperare molto, prima di aver mai studiata seriamente la questione.

Per provare quanto poco si sia studiato citerò un esempio. Fino all'anno scorso non conoscevamo le uova fecondate del tonno e del pesce spada. Perchè non sarà possibile - ed è questo un problema che abbiamo sottoposto al Comitato talassografico - di pescare il tonno tutto l'anno? Nello stretto di Messina si pesca già anche d'inverno. Per decidere la questione occorrono particolari esperimenti.

Dobbiamo tener presente che, se altre Nazioni non hanno mari così profondi come i nostri, è pur vero che anche nei mari profondi vi è una infinita quantità di pesce e non è affatto dimostrato che essi non possano dare quanto i mari superficiali. Ripeto: sono questioni da risolvere tecnicamente; è puramente e semplicemente questo studio che io domando per ora al Ministero di agricoltura. Non insisterò oltre.

Io spero che, se l'onorevole ministro avrà un momento di tempo per leggere il discorso che ho pronunciato ieri l'altro molto affrettatamente, vedrà che non ho domandato niente che fosse al di fuori della possibilità. Soprattutto non ho esposto un programma; ho detto che bisogna dare maggior valore alla scienza e questo credo di dover mantenere.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Sarò brevissimo. Innanzi tutto ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni favorevoli circa il personale delle cantine sociali e vivai di viti americane. Spero che egli provvederà sollecitamente alla condizione di

questi negletti funzionari della sua amministrazione, e che l'anno venturo io non debba ritornare sullo stesso rincrescioso argomento. Lo prego poi di insistere presso il suo collega delle finanze per risolvere la vessata questione della parificazione dei dazi, allo scopo di rendere possibile l'applicazione della legge sulla sofisticazione degli olii. Sono tre anni che questa questione si trascina innanzi al Senato; l'onorevole ministro delle finanze sorride e promette, ma viceversa alle promesse non seguono i fatti. È ben triste tutto ciò. Certo è che l'interesse vero dell'olivicoltura nazionale è affidato al ministro di agricoltura; ed è lui che deve insistere con tutta la sua attività giovanile per una causa così giusta ed onesta. Se non otterremo nulla, e le cose seguiranno ad andare avanti come sono andate finora, la Società Nazionale degli olivicoltori saprà iniziare una agitazione in tutta l'Italia...

PRESIDENTE. Devo osservare che la discussione generale è chiusa...

DE CESARE. Non ho altro da dire. In quanto alla sua risposta circa l'assicurazione dalla grandine, riconosco con dolore che il ministro ammette la malattia, la riconosce in tutta la sua gravità, ma si rifiuta di studiare i rimedii.

Non posso essere soddisfatto di queste dichiarazioni.

ZAPPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ma la discussione generale è chiusa.

ZAPPI. Non per discutere, ma per replicare con una parola al ministro che ha risposto a ciò che io aveva detto l'altro giorno; come hanno potuto fare gli onorevoli senatori Grassi e De. Cesare...

PRESIDENTE. Parli pure.

ZAPPI. Ho una parola sola da dire all'on. ministro. Non potrò certo mai fargli il rimprovero che egli non sia stato esplicito ed esauriente, sotto un certo aspetto, nel rispondere alla mia domanda; ma lo è stato con forma tanto cortese che quasi quasi l'ha sepolta con un funerale di prima classe.

Ha però anche riconosciuto che la questione ha una grande importanza, che gli studi, secondo lui, non sono ancora maturi tanto da poterlo indurre a presentare una riforma, che egli però non si rifiuta di studiare; per cui anche noi proseguiamo i nostri studi e ci ono-

reremo di sottoporli al ministro, perchè, se sarà del caso, li prenda in quella considerazione che meritano.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. (*Segni di attenzione*). Io credo, onor. colleghi, che farei cosa grata a voi tutti, e specialmente a me, se, stante l'ora tarda, io rinunciassi alla parola, anche per lasciare il Senato sotto l'impressione assai gradevole del brillante discorso dell'onorevole Nitti. Ma a me incombe il dovere di ringraziare l'onor. ministro ed i colleghi, che sono intervenuti in questa discussione, per le cortesie parole da essi rivolte alla Commissione di finanze; ed in pari tempo di esporre brevemente il pensiero di essa sui vari punti trattati dai vari oratori.

Ha iniziato il fuoco (usiamo questa espressione giacchè siamo in tempo di guerra), il senatore Grassi, con la sua parola vivace e quasi direi impetuosa, ma ispirata da una grande dottrina e da una eccezionale competenza.

A me pare che egli abbia portato nelle sue osservazioni e nei suoi giudizi su l'opera del Ministero di agricoltura, industria e commercio una nota di troppo pessimismo la quale mi fa ricordare gli eloquenti discorsi dell'onorevole Nitti, dal suo posto di deputato, su questi bilanci.

Ora l'onor. Nitti divenuto ministro ha molto temperato il suo antico pessimismo.

Io certo non ardirò d'avventurarmi in un campo così scabroso e difficile come quello in cui si è intrattenuto così autorevolmente il collega Grassi e nel quale io mi sento assolutamente incompetente. Egli ha discorso della scienza genetica, della fitotecnica, della scienza della selezione, della zimologia e di altre scienze a me completamente ignote.

Eliminando dal suo discorso tuttocì, che ha un carattere meramente dottrinale, a me sembra, secondo che posso desumere dal resoconto sommario della seduta, che il senatore Grassi si sia in sostanza doluto che sia stato bandito l'insegnamento della zoiatria dalla nostra istruzione superiore agraria.

Noi abbiamo tre scuole superiori di agricoltura: quella di Milano, quella di Portici e quella di Perugia. A Milano s'insegnano nozioni di

anatomia, fisiologia ed igiene del bestiame: nella scuola di Perugia l'anatomia comparata dei vertebrati e nozioni di veterinaria; a Portici nozioni di zoiatria e di polizia sanitaria veterinaria. Ora, se io non m'inganno, questi insegnamenti sono sufficienti per coloro che attendono a quelle scuole e che aspirino a diventare professori di materie agricole e zootecniche o ad acquistare di esse una larga conoscenza per l'agricoltura. Le scienze della genetica, della selezione, della medicina degli animali, importantissime senza dubbio, debbono essere riservate alle scuole di veterinaria: a quelle di agricoltura possono bastare le nozioni che attualmente in esse si insegnano.

Il collega Grassi si è doluto in secondo luogo che l'insegnamento della zoiatria sia stato confinato in esilio, nell'isola di Sardegna. Egli sa assai meglio di me (anzi l'ha detto nel suo notevole discorso) che noi abbiamo una scuola di zoiatria a Reggio Emilia, la quale ha dato buoni risultati.

Un istituto zootecnico è stato nel 1908 creato effettivamente a Bosa in Sardegna, in provincia di Cagliari. Qualcuno potrebbe domandare: perchè si è scelta per tale istituzione proprio la Sardegna? non sarebbe stato più utile crearla altrove? Le ragioni sono assai semplici ed evidenti. Anzitutto in Sardegna vi era un promettente sviluppo delle industrie zootecniche e il Governo giustamente ritenne di doverle incoraggiare sia nell'interesse dell'economia generale del Paese, che di quell'isola nobilissima.

Ma vi è stata anche un'altra ragione. Un benemerito cittadino dell'isola, il cav. Pischedda, lasciò nel suo testamento una somma di oltre 250,000 lire per creare appunto in Bosa un istituto zootecnico. È ben naturale che il Governo abbia voluto approfittare di questo atto di generosità per fondare in Sardegna una istituzione zootecnica che rispondeva tanto all'interesse nazionale che a quello particolare dell'isola.

L'industria zootecnica progredisce nel nostro paese. L'on. ministro in uno dei suoi discorsi, che io ebbi il piacere di udire nell'altro ramo del Parlamento, dichiarava che l'Italia ha il primato nella produzione degli asini! Ma se in altri rami di allevamento del bestiame noi non abbiamo raggiunto ancora il grado di sviluppo conseguito da altri paesi, è innegabile che ab-

biamo fatto rapidissimi progressi come è dimostrato dalle statistiche. E se la produzione bovina in ispecie non basta attualmente ai nostri bisogni e ci occorre di importare largamente bestiame dall'estero, specialmente per le carni da macello, ciò dipende da un fatto di cui dobbiamo esser lieti e cioè dall'aumento della popolazione e da le migliorate condizioni economiche generali del paese, le quali hanno reso maggiormente diffuso l'uso della carne.

Noi abbiamo attualmente istituti zootecnici a Palermo, a Poppi e tra breve funzioneranno altri istituti a Potenza e in provincia di Campobasso. Ed il Governo ha presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge inteso a provvedere alle grandi esigenze del servizio zootecnico.

L'on. ministro ha riconosciuto l'esattezza di alcune doglianze dell'on. Grassi in rapporto alla pesca sui laghi e si è occupato, ciò che più interessa, della pesca marittima, a proposito della quale ha detto che non bisogna sorprendersi della grande differenza, in cui si trova la produzione della pesca del nostro paese rispetto a quella di altri Stati europei, secondo risulta dalle statistiche.

Le cifre in verità sono molto impressionanti ed è bene tenerle presenti.

La pesca dà questa produzione: nella Gran Bretagna 247,000,000 di lire, in Francia 141 milioni, in Germania 34, in Italia 29, nel Portogallo 27, in Spagna 20. Ci troviamo, come in altre cose, allo stesso livello del Portogallo e della Spagna!

Io convengo che vi sono, in rapporto alla pesca, le difficoltà, superiori ad ogni buon volere, accennate dall'on. ministro: cioè la grande profondità dei nostri mari, riconosciuta da tutti gli uomini di scienza. Però, d'altra parte, è vero che la nostra pesca viene ancora esercitata con metodi assolutamente primitivi e che non si è fatto ancora alcun esperimento, per introdurre la pesca con sistemi più moderni e con battelli a vapore, come si pratica in altri Stati.

Io confido che l'onorevole Nitti vorrà portare su questo importante servizio della pesca marittima tutta la sua attenzione, per migliorarla nei limiti del possibile.

L'onorevole ministro ha dato larghe spiegazioni in risposta a le doglianze del senatore

Grassi, circa la deficienza di tecnici nella sua amministrazione e ha dimostrato la necessità che nel Ministero di agricoltura vi sia anche un personale che provveda ai servizi amministrativi.

Siamo completamente d'accordo, onorevole ministro. Però è a tener conto, come risulta dalle cifre della nostra relazione, che nel personale amministrativo del Ministero di agricoltura, sopra cento ventuno funzionari, vi sono ben 63 laureati in legge, quantunque i servizi dipendenti da esso siano soprattutto servizi tecnici. Ma il fatto più grave sta in questo, che anche nella categoria del personale tecnico dell'Amministrazione vi sono molti laureati in legge.

Già altra volta l'onorevole Nitti ebbe a notare nella discussione del bilancio, che questi posti nella categoria tecnica spesso non venivano dati per competenza nelle materie, ma esclusivamente per favori personali: funzionari amministrativi passavano nella carriera tecnica e tecnici nella carriera amministrativa, non per esigenze di servizio, ma per poter conseguire promozioni!

Io sono sicuro che l'onorevole ministro nella sua energia e buona volontà non vorrà transigere su questo fatto e vorrà ridare ai servizi tecnici quel carattere che per la serietà dell'amministrazione debbono avere.

Il senatore Grassi ha sostenuto da ultimo nel suo discorso, che convenga distruggere tutte le Commissioni esistenti presso il Ministero di agricoltura. Ora questo mi sembra un po' troppo. Che esse siano soverchie (ve ne sono 36) è innegabile, e lo ritiene anche l'on. ministro, ma credo che parecchie di esse siano assolutamente indispensabili per stabilire le grandi linee, le norme generali direttive dei servizi tecnici.

D'altra parte queste Commissioni sono stabilite da disposizioni legislative e per sopprimerle, come sembrerebbe volere il senatore Grassi, bisognerebbe modificare largamente molte leggi organiche che regolano i servizi dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il desiderio della Commissione di finanze è che il numero di queste Commissioni sia ristretto il più possibile, che sia ridotto il numero dei componenti di esse e che siano composte di elementi tecnici.

Ho richiamata l'attenzione del Senato sul gran numero delle Commissioni alle quali appartengono i direttori generali del Ministero di agricoltura, industria e commercio e specialmente quello dell'agricoltura che è membro di 18 Commissioni costituite presso vari Ministeri.

Ora, è facile immaginare la vita che deve fare quest'ottimo funzionario, il quale, appartenendo a 18 Commissioni che si riuniscono in punti lontani, presso vari Ministeri, spesso nelle stesse ore, si trova obbligato, ove voglia prendere parte a le adunanze, a trascurare completamente i suoi doveri di ufficio per compiere un ingrato pellegrinaggio, attraverso vari Ministeri, facendo nelle varie Commissioni brevi e fugaci apparizioni, che non possono dare un contributo serio di lavoro, nè alcun vantaggio all'Amministrazione. (*Approvazioni vivissime*).

ASTENGO. Ci sono i gettoni di presenza!

MAZZIOTTI, *relatore*. Spero che l'onorevole ministro vorrà riparare a questo inconveniente del quale egli non ha fatto parola nel suo importante discorso.

Io mi intratterrò brevemente sulle osservazioni fatte dal collega De Cesare.

Il provvedimento di maggiore necessità per la produzione olearia e che è più vivamente invocato, consiste in una elevazione del dazio d'importazione sui semi oleosi, e su gli olii di semi.

Noi abbiamo ora un trattamento doganale per il quale l'importazione degli olii di semi e dei semi oleosi è favorita in modo straordinario a danno dei nostri olii di oliva. (*Benissimo*).

La produzione olearia è una delle più importanti del paese, e dava luogo una volta ad una fiorente esportazione che raggiunse nel 1875 926,000 quintali: ora è discesa ad una media di appena 470,000 quintali, per la larga e funesta concorrenza che ai nostri olii fanno, tanto sul mercato interno che all'estero, gli olii di seme i quali vengono venduti in piazza come olii di oliva con cospicui e disonesti lucri da parte degli speculatori e con gravissimo danno della buona fede del pubblico, e della nostra produzione olearia.

Io ho raccomandato, nella mia relazione, all'onor. ministro anche un altro provvedimento. Noi abbiamo in Italia solo due oleifici speri-

mentali, uno a Spoleto e l'altro a Porto Maurizio, mentre la produzione olearia interessa ben cinquanta provincie del Regno sopra 69. Or sarebbe opportuno di creare qualche altro di questi istituti nelle contrade più oleifere. In Calabria ed in Sicilia ed in gran parte del Salernitano predomina la coltura dell'olivo, ma il prodotto è preparato con mezzi primitivi, senza alcuna cura, in guisa da dare olii scadenti e cattivi, che vengono venduti a prezzo assai basso. Sarebbe utile, necessario, onorevole Nitti, di mostrare a quelle popolazioni che la lavorazione si può fare in un modo più regolare e più conveniente con considerevole vantaggio dell'economia nazionale e specialmente dei produttori.

Confido che l'onor. ministro vorrà tener presente questo desiderio.

L'onor. Manassei ha parlato del disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei contadini, e ne ha narrato le vicende; l'onor. Cefaly ha aggiunto in proposito alcune importanti osservazioni.

Io ho letta la dotta ed accurata relazione fatta su quel disegno di legge dal nostro collega, il senatore Saladini, e sono rimasto colpito da alcune circostanze che risultano da essa. La Direzione dell'istituto nazionale per gli infortuni degli operai ha dimostrato come sugli infortuni degli operai si faccia, da parte di accaparratori di liti e di avvocati, la più disonesta speculazione. I medici, che sono chiamati ad esaminare i casi d'infortunio, se danno ragione all'istituto sono esposti a perdere ogni compenso delle loro spese e delle loro fatiche, essendo insolubili gli operai colpiti da infortuni; quindi questi periti, che non sono certo tra i luminari della scienza medica, hanno interesse non solo di dare pienamente ragione a gli operai contro l'istituto, ma di aumentare anche esageratamente l'importanza dei danni.

Ora, francamente, non mi sembra che convenga adottare per gli infortuni agricoli le stesse norme che si sono adottate per l'industria e che danno luogo a tante irregolarità. Dalla relazione del senatore Saladini risulta, che disponendosi l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni dei contadini, si verrebbe ad imporre sulla proprietà fondiaria un aggravio di diciannove milioni, secondo alcuni, e di tredici, secondo altri.

Questo nuovo onere su l'agricoltura sarebbe addirittura intollerabile, specialmente per la piccola e media proprietà. Del resto l'onorevole ministro ha promesso di presentare a novembre un disegno di legge su questo argomento al Senato, il quale potrà a suo tempo discuterne largamente.

MANASSEI. Domando la parola per fatto personale.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onor. Zappi, da ultimo, ha parlato della rappresentanza, nel Consiglio del lavoro, delle organizzazioni operaie.

Nell'altro ramo del Parlamento fu trattato, nella discussione del bilancio di agricoltura nello scorso anno, un tema importantissimo, cioè del diritto delle associazioni confessionali, delle leghe cattoliche ad essere rappresentate nel Consiglio del lavoro: dibattito molto interessante al quale presero parte vari oratori.

La legge attuale non provvede in alcun modo, di guisa che il dubbio rimane: e costituisce ciò che i giuristi direbbero una elegante questione di diritto, la quale è di non lieve interesse. Dall'annuario di statistica che l'onorevole ministro ha pubblicato e che è veramente degno di ogni lode, risulta il numero delle leghe che abbiamo sia per l'agricoltura, sia per le industrie, come pure il numero degli iscritti, e tra esse anche delle organizzazioni operaie cattoliche.

Con ciò, onorevoli colleghi, credo di avere, per quanto poteva attenersi al compito della Commissione di finanze, risposto alle osservazioni che sono state fatte in questa discussione e riassumo brevemente il mio pensiero.

I servizi dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio offrono un larghissimo campo al progresso dell'economia nazionale. Specialmente nelle provincie meno prospere del Regno, vi è un lungo cammino da percorrere.

La produzione frumentaria è di molto inferiore alla media dei paesi più progrediti; l'industria dei vini può davvero diventare una grande sorgente di ricchezza presso di noi come è in Francia; la produzione olearia, notevolmente migliorata per i metodi di fabbricazione e garantita contro le frodi, può arrecare ed arrecherà certo cospicui benefici all'economia nazionale. La coltura dei bachi da seta, che è indubbiamente una fonte di prosperità impor-

tante per l'Alta Italia, è soltanto iniziata nel Mezzogiorno. Il Governo intende promuoverla e diffonderla largamente anche nelle provincie napoletane e siciliane, e io confido che a tale scopo possano contribuire le disposizioni del disegno di legge per l'industria serica presentato all'altro ramo del Parlamento. Altri grandi progressi possono conseguire quelle provincie in moltissime altre industrie, specialmente nell'allevamento del bestiame, nelle manifatture e nel commercio; un campo largo, vasto e promettente si apre all'attività nazionale, ed in esso si può svolgere l'opera feconda dell'onorevole ministro.

È raro purtroppo, o signori, nella nostra vita politica che siano chiamati a dirigere un Ministero gli uomini che abbiano davvero una competenza in esso e che ai servizi da questo dipendenti abbiano dedicato le forze della mente; avviene di ordinario che mentre un uomo politico si è occupato costantemente di un ramo della pubblica amministrazione, sia invece prescelto, quando giunge al Governo, ad un'amministrazione assolutamente diversa e per la quale egli sia assolutamente impreparato.

L'on. Nitti ha avuto invece la meritata fortuna di essere preposto al Ministero dell'agricoltura e commercio dopo averne per lunghi anni studiato i molteplici servizi.

In molti notevoli discorsi nell'altro ramo del Parlamento, egli ha mostrato tutte le deficienze di quell'amministrazione ed esposto a larghe linee un vero programma per il miglioramento di essa. Inoltre, niuno più dell'on. Nitti ha studiato il problema delle condizioni del Mezzogiorno e conosce i bisogni e i maggiori interessi di esso e può in conseguenza rivolgere il suo pensiero e l'opera sua a beneficio di quelle contrade.

Le popolazioni del Mezzogiorno, comunque inferiori per condizioni economiche e per l'istruzione primaria alle altre del Regno, hanno mostrato alcune grandi virtù. I contadini dell'Italia meridionale hanno saputo col loro lavoro impiantare le colture del loro paese in lontane regioni e contribuire a la prosperità di esse. È nota la sobrietà, la parsimonia dei nostri emigranti, i quali veramente hanno saputo compiere miracoli di abnegazione e di lavoro. (*Benissimo*).

È ammirabile, on. colleghi, che questi nostri

contadini vadano in lontani paesi, si assoggettino ai più faticosi lavori, si rassegnino ad una vita di privazioni, pur di portare alle loro famiglie un peculio che ne rialzi le sorti. Quanti di questi modesti ed onesti lavoratori non hanno saputo con innumerevoli sacrifici salvare da la rovina le proprie famiglie ed assicurare ad esse una discreta agiatezza! (*Benissimo*).

Abbiamo visto di recente le popolazioni del Mezzogiorno, al pari di tutte le altre del Regno, accompagnare plaudenti i nostri soldati che vanno a combattere; le abbiamo viste seguire ansiosamente con affettuoso pensiero le loro vicende, ricevere fraternamente i feriti e gli espulsi, accogliere con pietoso rispetto a la sventura i prigionieri. (*Approvazioni*).

Tutto ciò dimostra che le popolazioni del Mezzogiorno, hanno anche esse nobilissimi sentimenti di patriottismo e grandi virtù. Quando queste popolazioni saranno elevate economicamente, quando la scuola avrà diffuso anche in mezzo a loro i benefici dell'istruzione, io confido, o signori, che esse daranno un grande contributo al progresso e alla grandezza avvenire della Patria. (*Approvazioni vivissime*).

MANASSEI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Manassei, vivamente raccomandandogli di rimanere nei limiti del fatto personale.

MANASSEI. Non dirò che pochissime parole.

Ho inteso con meraviglia che il relatore nel suo amplissimo discorso sul bilancio di agricoltura ha voluto sollevare la questione della legge per le assicurazioni sugli infortuni in agricoltura, scendendo in dettagli e attribuendo a questo e a quello l'iniziativa della legge e la responsabilità della legge stessa.

Io l'altro giorno, quando ho parlato di questo argomento, ho osservato il maggior riguardo, per tutte le opinioni; l'onor. ministro nello stesso modo ha osservato la maggior riserva; mi meraviglia perciò che il relatore abbia voluto risollevarla oggi la questione, tanto più che dovremo trattarla e trattarla ampiamente quando il disegno di legge in parola verrà in discussione dinanzi al Senato.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Debbo poche parole di risposta all'onor. Manassei.

Io nel mio discorso non ho trattato affatto in merito la questione della legge sugli infortuni in agricoltura. Ho messo soltanto in rilievo alcune circostanze desunte da relazioni dell'Istituto nazionale per gli infortuni degli operai. E non credo di dover rispondere altro al riguardo.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, la discussione dei capitoli è rinviata alla seduta di lunedì.

Presentazione di disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni sul bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913;

Maggiori assegnazioni sul bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri in servizio dei Reali arsenali marittimi;

Matrimonio degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura ordinaria.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Pensioni privilegiate di guerra:

Senatori votanti 135

Favorevoli 126

Contrari 9

Il Senato approva.

Ispettorato delle scuole medie:

Senatori votanti 135

Favorevoli 118

Contrari 17

Il Senato approva.

Proclamo poi il risultato della votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Votanti 134

Maggioranza 68

Il senatore Zumbini ebbe voti 111

Voti nulli o dispersi 5

Schede bianche 18

Eletto il senatore Zumbini.

PRESIDENTE. Ricordo che domani il Senato si riunirà in Comitato segreto alle ore 16.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 10 giugno alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sulle ferie giudiziarie (Numero 11-B);

Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei disegni internazionali di neutralità (N. 794);

Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156,000 per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative (N. 781);

Conversione in legge dei Reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione (N. 802).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 795 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 722);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 759);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440 che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 803);

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1^a categoria (N. 800);

Aggregazione del comune di Spinete alla Pretura, all'Ufficio del Registro ed all'Agenzia delle imposte di Bojano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (Numero 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 12 giugno 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 7 GIUGNO 1912

Ispettorato delle scuole medie

Art. 1.

La vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie e normali governative e pareggiate e sugli istituti d'istruzione e di educazione privati è affidata a 37 ispettori, i quali hanno lo stipendio stabilito dalla tabella A col diritto all'aumento sessennale del decimo secondo le norme in vigore e di essi 12 sono assegnati all'Ispettorato centrale e hanno anche le funzioni di ispettori del Circolo di Roma, e degli altri 25 ne sono assegnati cinque ad ognuno degli altri Circoli.

Le sedi e le circoscrizioni dei vari Circoli sono quelle indicate nella tabella B.

Con decreto ministeriale è assegnata a ciascun Circolo una somma annua per le indennità di ispezione.

Rimane in facoltà del ministro di disporre ispezioni straordinarie od inchieste, affidandole a persone di sua fiducia.

Art. 2.

L'Ispettorato centrale dipende direttamente dal ministro e risiede presso il Ministero, ed ha attribuzioni consultive per i provvedimenti d'ordine didattico e disciplinare e di coordinamento dell'azione di vigilanza dei Circoli regionali.

Gli ispettori centrali esercitano le funzioni di ispettori pel Circolo di Roma, e ogni biennio tre di essi passano negli altri Circoli mentre tre degli ispettori di questi a turno passano all'Ispettorato centrale.

Uno degli ispettori centrali avrà la vigilanza dell'insegnamento della educazione fisica in ogni ordine di scuole.

Il ministro nomina tra gli ispettori centrali e tra quelli di ciascun Circolo regionale un presidente che rimane in carica per due anni e può essere confermato.

Art. 3.

Quando esigenze particolari lo richiedano, il presidente di un Circolo può, col consenso del ministro, valersi temporaneamente dell'opera di ispettori di altri Circoli o di professori di università e di altri istituti superiori, siano essi ancora in servizio o no, anche dipendenti da altri dicasteri.

Di questi professori ogni anno il Ministero compila un elenco, entro il quale può essere fatta la scelta degli ispettori.

Per le ispezioni agli insegnanti di istituti del primo grado e per le materie speciali a un ordine di scuole e per l'educazione fisica il presidente di un Circolo può valersi anche dell'opera di insegnanti ordinari delle scuole medie che siano tuttora in servizio o no, richiedendone, caso per caso, l'autorizzazione al ministro.

Per le ispezioni che si stimassero necessarie nell'interesse dell'igiene scolastica il presidente di un Circolo può anche valersi dell'opera dei medici provinciali.

Art. 4.

Nella loro azione di vigilanza gli ispettori sono coadiuvati dai Regi provveditori agli studi

delle provincie che fanno parte del Circolo cui essi appartengono. I provveditori potranno essere chiamati anche ad intervenire alle loro riunioni.

Art. 5.

Nelle sedi degl'ispettori di Circolo, ad eccezione di Roma, è istituito un ufficio di ispettorato delle scuole medie, cui saranno addetti un funzionario della carriera d'ordine col grado di applicato ed un usciere.

Ai locali provvederà la provincia, in cui ha sede il Circolo, e lo Stato contribuirà alla spesa con la somma di annue lire 1500 per ciascun Circolo.

Per provvedere alle spese di ufficio e di arredamento è iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il primo anno il fondo di lire 20,000 e per i successivi il fondo di lire 3000 da ripartirsi per decreto Reale fra i cinque uffici regionali di ispettorato.

Art. 6.

Nella prima applicazione di questa legge si provvederà ai posti di ispettore dapprima cogli attuali ispettori permanenti creati dalla legge 27 giugno 1909, n. 414.

Degli altri posti sei saranno conferiti a scelta del ministro e i rimanenti mediante concorso per titoli. Coloro che saranno nominati ispettori debbono essere o essere stati professori ordinari o capi istituto con dodici anni almeno di lodevole servizio di ruolo nelle scuole medie e normali regie o pareggiate; o essere provveditori agli studi o professori di Università o di istituti d'istruzione superiori che abbiano tutti insegnato in scuole medie o normali almeno per tre anni come insegnanti di ruolo; o essere stati dichiarati idonei nei concorsi d'ispettori permanenti delle scuole medie banditi il 18 luglio 1909 e 12 ottobre 1910.

Dopo la prima applicazione di questa legge i posti d'ispettore saranno sempre conferiti in seguito a concorso per titoli fra le persone designate nel comma precedente.

A parziale modificazione dell'art. 13 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a datare dalla pubblicazione della presente legge, i capi degli istituti di secondo grado sono scelti tra i professori che hanno almeno dieci anni di lodevole

servizio e i capi degli istituti di primo grado tra quelli che ne hanno almeno otto.

Ai posti d'ispettore di lire 8000 può aspirare soltanto chi abbia raggiunto lo stipendio di lire 7000 e rispettivamente a quelli di lire 7000 e di lire 6000 soltanto chi abbia raggiunto lo stipendio di lire 6000 e 5000.

Le promozioni di classe sono fatte per anzianità congiunta al merito.

Art. 7.

Gli ispettori con loro consenso o d'ufficio, sentito il Consiglio di amministrazione coll'intervento del Presidente dell'ispettorato centrale, possono essere trasferiti dall'ispettorato centrale ad un Circolo regionale o viceversa, o da un Circolo ad un altro, e anche essere restituiti alle funzioni ed ai ruoli onde provengono con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non ne fossero usciti, anche in soprannumero, finchè il posto che loro spetterebbe non sia vacante.

Colle stesse norme gli attuali ispettori centrali permanenti potranno essere assegnati ai Circoli regionali o restituiti alle funzioni di provveditori agli studi o all'insegnamento, oppure nominati capi d'istituto senza insegnamento, conservando *ad personam*, anche agli effetti della pensione, la differenza fra lo stipendio di cui all'atto di tale restituzione o nomina sono forniti e quello del nuovo ufficio.

Art. 8.

Con decreto Reale saranno determinate le norme per i concorsi e per il coordinamento e le funzioni degli ispettori centrali e di Circolo, e tutte quelle altre norme che possono occorrere per la esecuzione della presente legge.

È abrogata la legge 27 giugno 1909, n. 414, sulle ispezioni per le scuole medie, e sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie alle presenti.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le somme occor-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1912

renti per l'attuazione della presente legge, valendosi dei fondi stanziati ai capitoli nn. 109, 110, 117, 118, 129 e 150 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1912-13.

TABELLA A.

RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLE SCUOLE MEDIE E NORMALI.

1ª classe N. 4 a lire 8,000	L. 32,000
2ª classe N. 11 a lire 7,000	» 77,000
3ª classe N. 11 a lire 6,000	» 66,000
4ª classe N. 11 a lire 5,000	» 55,000
N. 37	L. 230,000

PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO.

Applicati N. 5 a lire 1,500	L. 7,500
Uscieri N. 5 a lire 1,200	» 6,000
	L. 13,500

TABELLA B.

CIRCOLI REGIONALI DI ISPEZIONI DELLE SCUOLE MEDIE E NORMALI.

Sede	Circoscrizione	Numero degli ispettori
Torino	Piemonte Liguria	5
Milano	Lombardia Veneto	5
Firenze	Toscana Emilia	5
Roma (con sede al Ministero) . .	Lazio Marche Umbria Sardegna	12
Napoli	Campania Abruzzo e Molise Puglie	5
Palermo	Sicilia Calabria Basilicata	5
		37

COLL.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 8426) — Presentazione di relazioni (pag. 8426-32) e di un disegno di legge (pag. 8433) — Approvazione senza discussione dei seguenti disegni di legge: « Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità » (N. 794-A) (pag. 8426); « Assegnazione nella parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156,000 per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative » (N. 781) (pag. 8428); « Conversione in legge dei Reali decreti 13 ottobre, 14 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912, per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione » (N. 802) (pag. 8428) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Disposizioni sulle ferie giudiziarie » (N. 11-B) — Senza discussione sono approvati i primi tre articoli — Sull'art. 4 parlano i senatori Balenzano (pag. 8429-32), Parpaglia (pag. 8429), Frola (pag. 8430), Lucchini Luigi, relatore (pag. 8430-32) ed il ministro guardasigilli (pag. 8430-32) — L'art. 4 è approvato ed il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Volazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 795) — Si procede all'esame dei capitoli — Sul capitolo 1 parlano i senatori Cadolini (pag. 8433-37) e Parpaglia (pag. 8439) ai quali rispondono il senatore Mazziotti, relatore (pag. 8438) e il ministro di agricoltura (pag. 8435) — Il capitolo 1 è approvato — Senza discussione si approvano i capitoli dal 2 al 44 — Sul capitolo 45 parlano i senatori Manassei (pag. 8443), De Cesare (pag. 8444), Grassi (pag. 8446) e il ministro di agricoltura (pag. 8445-47) — Il cap. 45 è approvato e senza discussione sono approvati i seguenti capitoli fino al 50 — Sul cap. 51 parla il senatore Parpaglia (pag. 8448) al quale risponde il ministro di agricoltura (pag. 8449) — Il cap. 51 è approvato e senza discussione sono approvati i seguenti fino al 65 — Sul cap. 66 parlano i senatori Torlonia ed il ministro di agricoltura (pag. 8450-52) — Il cap. 66 è approvato e senza discussione sono approvati i seguenti capitoli fino al 69 — Sul cap. 70 parlano i senatori Blaserna (pag. 8452-55), Grassi (pag. 8453), Sacchetti (pag. 8456), Mazziotti, relatore (pag. 8455) ed il ministro di agricoltura (pag. 8453-56) — Il cap. 70 è approvato — Senza osservazioni sono approvati i capitoli dal 71 al 110) — Sul cap. 111 parla il senatore Parpaglia (pag. 8460) cui risponde il ministro d'agricoltura (pag. 8460) — Il cap. 111 è approvato e senza discussione si approvano i successivi fino al 134; il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione (pag. 8463).*

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1912

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Il sindaco del comune di Fano Adriano (Teramo), gli assessori Di Battista e Franciosi ed il segretario Gaetano Bajardo fanno istanza al Senato, a nome di quella popolazione, per l'approvazione del disegno di legge relativo alla aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomero;

Il direttore del Regio Istituto superiore di magistero femminile in Firenze trasmette i voti dei professori ordinari e straordinari di quel Regio Istituto perchè all'art. 3 del disegno di legge sull'Ispettorato delle scuole medie venga introdotta la modificazione che essi propongono;

Il sindaco del comune di Termini Imerese trasmette i voti di quel Consiglio comunale relativi al disegno di legge per la costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia;

Il sig. Infante Domenicantonio di Vallo Lucano fa istanza al Senato per ottenere l'intervento in via diplomatica del Governo italiano a tutela di pretesi danni che egli afferma sofferti dalla Repubblica Orientale dell'Uruguay;

Il presidente dell'Associazione asili infantili di Campagna della provincia di Milano fa istanza al Senato perchè nel disegno di legge relativo alla trasformazione di istituti di educazione e di istruzione sia aggiunta una disposizione transitoria a favore di una determinata classe di maestre;

Il signor prof. Federico Appollonio fa voti al Senato perchè nella parziale modificazione dell'art. 13 della legge 8 aprile 1906, intro-

dotta nel disegno di legge sulla riforma degli Ispettorati nelle scuole medie, venga estesa anche ai professori di scienze naturali e di computisteria, la facoltà di concorrere alla nomina di capo istituto;

Il cav. Angelo Golini, già maggiore nel 75^o reggimento fanteria, presenta una petizione chiedendo riparazione ad ingiustizie che, a suo dire, gli sarebbero state usate durante la sua carriera militare.

Presentazione di relazioni.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Proroga delle elezioni amministrative ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Polacco della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei singoli monumenti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Mazzoni della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità » (N. 794-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità ».

Chiedo all'onor. ministro della guerra se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge, così com'è stato modificato dall'Ufficio centrale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 794-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

DELL'USO ILLECITO DEL NOME E DELL'EMBLEMA DELLA CROCE ROSSA.

Art. 1.

Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di « Croce Rossa » o « Croce di Ginevra » è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 300 a lire 2000.

Alla stessa pena soggiace chiunque contraffà o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.

Tali pene sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.

(Approvato).

Art. 2.

I prodotti posti in commercio col segno della Croce Rossa, non autorizzato o contraffatto, saranno confiscati.

(Approvato).

Art. 3.

Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche ai marchi, insegne o contrassegni in uso all'entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i marchi, le insegne o i contrassegni in uso da un anno almeno all'entrata in vigore della presente legge, potranno ancora essere adoperati fino al 1° gennaio 1915.

(Approvato).

CAPO II.

DELLA PROTEZIONE DEI FERITI E DEI MALATI IN GUERRA.

Art. 4.

Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorché nemici, ovvero sottrae ad essi denaro od oggetti, è punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni.

Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni, e se il fatto sia commesso con violenza la pena è, secondo le circostanze, dell'ergastolo o della morte previa degradazione.

(Approvato).

Art. 5.

È punito con la reclusione da tre a quindici anni chiunque in guerra, usurpa, contraffà o illecitamente fa uso:

1° delle insegne, del bracciale e delle denominazioni della « Croce Rossa », ed in genere di altri distintivi internazionali di neutralità;

2° dei segni che, in occasione del bombardamento, distinguono gli ospedali ed i luoghi in cui sono riuniti infermi o feriti;

3° dei segni destinati alla protezione dei bastimenti ospitalieri.

(Approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 6.

I reati di cui agli articoli 4 e 5 sono di competenza dei tribunali militari.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere con decreto Reale l'applicazione delle disposizioni della presente legge, relative alla protezione del nome e dell'emblema della Croce Rossa, a quegli altri emblemi, insegne e deno-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1912

minazioni analoghe, aventi lo stesso scopo, che fossero adottate da altri Stati, anche se non obbligati alla Convenzione di Ginevra, purchè tali Stati garantiscano la reciprocità.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di L. 156,000 per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative » (N. 781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156,000 per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 156,000 da iscriversi con decreto del Ministero del tesoro a un nuovo capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1911-12, per la somma da pagarsi al comune di Milazzo, in esecuzione della sentenza 16-19 dicembre 1910 della Corte d'appello di Palermo, per indennizzo di danni all'ex-chiesa matrice, nonchè per gli interessi relativi e per le spese di giudizio bonariamente liquidate, come da deliberazione 19 maggio 1911 del Consiglio comunale di Milazzo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911, e 15 febbraio 1912 per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione » (N. 802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge dei Reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 802).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911, e 15 febbraio 1912, numeri 1296, 1365 e 69, coi quali la tassa straordinaria, che gli Istituti di emissione debbono pagare nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 21 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è stata ridotta all'aliquota del saggio ufficiale dello sconto per il periodo dal 1° ottobre 1911 al 31 maggio 1912. (Approvato).

Art. 2.

La disposizione contenuta nei Reali decreti convertiti in legge col precedente articolo avrà effetto anche dopo il 31 maggio, ma non oltre il 31 dicembre del 1912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle ferie giudiziarie » (N. 11-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle ferie giudiziarie ».

L'onor. ministro di grazia e giustizia accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale?

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accetto.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 11-B*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ogni magistrato di Corte di cassazione, di Corte d'appello e di tribunale, come pure ogni funzionario del pubblico ministero, ha diritto a quarantacinque giorni di ferie.

Le ferie decorrono dal 1° agosto al 31 ottobre.

Nelle Corti e nei tribunali ove il numero dei magistrati e dei funzionari lo consenta, le ferie si ripartiscono fra di loro in due eguali periodi; e trattandosi di Corti d'appello e di tribunali divisi in più sezioni, il servizio è prestato da una o più sezioni feriali promiscue.

Nelle altre Corti e negli altri tribunali ai magistrati e ai funzionari del pubblico ministero le ferie son concesse, tenuto conto delle esigenze del servizio, anche nel corso dell'anno.

(Approvato).

Art. 2.

Durante le ferie devono preferibilmente spediti e trattarsi, in sede penale, i procedimenti nei quali sieno persone detenute o l'azione penale possa prescriversi; e, in sede civile, gli affari di volontaria giurisdizione, i concordati preventivi e le cause possessorie o relative a procedure di esecuzione, di sequestro o di fallimento.

Il presidente della Corte o del tribunale dispone la spedizione e la trattazione degli altri procedimenti e delle altre cause ch'esso reputi doversi spedire e trattare durante le ferie; salvo sempre al collegio giudicante concedere il differimento al periodo ordinario.

Nulla è innovato per quanto riguarda le Corti di cassazione.

(Approvato).

Art. 3.

L'assemblea generale di cui nell'articolo 198 della legge sull'ordinamento giudiziario ha luogo nella prima udienza di novembre.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. In verità avrei preferito il progetto altra volta approvato dal Senato, perchè mi pareva più conveniente per i magistrati e per gli avvocati. La deliberazione della Camera dei deputati pur era utile alla classe degli avvocati, provvedendo anche al riposo dei magistrati più largamente. Ora, con le modificazioni apportate dall'Ufficio centrale, pur concedendosi ai magistrati quarantacinque giorni di ferie, gli avvocati sono obbligati a stare sempre a disposizione del tribunale.

Mi pare che anche gli avvocati abbiano diritto ad un po' di riposo, e mi permetterei quindi di presentare il seguente ordine del giorno:

« Nel regolamento sarà provveduto pel modo col quale gli avvocati possano godere delle ferie per il periodo di un mese ».

Saprà il ministro fare in modo che questo mese, concesso agli avvocati, non possa in nessuna guisa attraversare il servizio pubblico.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho domandato la parola per associarmi alla proposta fatta dal collega Balenzano perchè mi pare che se si provvede giustamente per i magistrati, si debba anche pensare a non rendere gli avvocati schiavi dei tribunali.

Tra l'altro si dice che nulla è innovato per quanto riguarda la Corte di cassazione. Ora avviene appunto che in cassazione si tengano sempre le udienze, e quindi gli avvocati non possono assolutamente allontanarsi dalle loro sedi.

Così, per quanto riguarda le cause nei tribunali, si è detto che saranno normalmente quelle stabilite ecc., ma ciò non toglie che possano dal presidente assegnarsi altre cause. Quindi noi vediamo che la condizione degli avvocati è subordinata a quella dei magistrati.

Pregherei quindi Commissione e ministro di cercare un temperamento onde poter soddisfare anche alle esigenze degli avvocati.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Ho udito la lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onor. Balenzano e dichiaro di esservi contrario. Però si tratta di una raccomandazione, se non erro, perchè la legge è già votata, e la legge dovrebbe stare come è; si tratta di una raccomandazione all'onorevole Guardasigilli, perchè tenga conto dell'espresso desiderio nel regolamento che sarà per emanare. Convengo perfettamente che sia desiderabile un periodo di ferie per gli avvocati, ma ciò deve pure conciliarsi colla trattazione delle cause e specialmente delle cause che richiedono una pronta definizione.

Ora, siccome si tratta di un esercizio libero e di un esercizio che può benissimo disimpegnarsi anche durante tutto il corso dell'anno, credo che non si debba fissare alcun limite specialmente per le conseguenze che questo limite potrebbe portare nella trattazione e nella definizione delle cause tutte.

Quindi sottopongo queste mie osservazioni al Senato e all'onorevole ministro Guardasigilli perchè ne tengano conto, essendo persuaso che noi dobbiamo lasciarci guidare essenzialmente dalla necessità e dai bisogni di ottenere pronta ed immediata giustizia, indipendentemente da ogni altro concetto ed indipendentemente da ogni periodo dell'anno! (*Approvazioni vivissime*).

LUCCHINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Dopo che il presente disegno di legge è stato qui approvato in tutte le sue disposizioni, mi pare ormai ozioso entrare a discuterne i criteri e i particolari. Ma all'ordine del giorno proposto dall'onorevole senatore Balenzano, l'Ufficio centrale non trova alcuna ragione di opporsi, in quanto però esso assuma la forma di una semplice raccomandazione fatta all'onor. ministro, qualora egli

creda di fargli buon viso, e in quanto non si intenda di venire con ciò a infirmare lo spirito del presente disegno di legge, nel tenore formulato dall'Ufficio centrale. Il quale segue precisamente il concetto, cui accenna l'onorevole senatore Frola, che cioè, anche durante le ferie, i tribunali e le corti non rimangano inoperosi.

Secondo il progetto che abbiamo approvato, in tempo di ferie non vi deve essere che una mera riduzione di lavoro, quale si rende necessaria conseguenza della diminuzione del personale, che metà per volta non presta servizio, lasciando al prudente arbitrio del Presidente della Corte o del tribunale di determinare quali cause e quali procedimenti debbano essere preferibilmente spediti e trattati.

In quanto a quello che ha detto l'onor. senatore Parpaglia, mi permetterei soltanto di richiamare alla sua memoria quello che avviene in Francia, dove la legge è ispirata da un concetto che si avvicina di molto a quello espresso dall'onor. senatore Balenzano. Ivi è sancito un periodo di vere e assolute ferie per tutte le magistrature; ma ciò nondimeno la Cassazione penale non va mai in ferie, essa siede costantemente anche nel periodo feriale, e ciò data l'indole degli affari commessi alla sua cognizione, destinata a mantenere sempre in vita il fuoco sacro della giustizia; e alla medesima son pure deferiti, durante le ferie, gli affari civili della Corte suprema.

Io, personalmente, non potrei che godere il beneficio di una disposizione che stabilisce un tempo di assoluta ferie per la Corte di cassazione in sede penale, mentre posso assicurare l'onor. senatore Parpaglia che, per parte mia, non vado mai in ferie in via assoluta. Ma più assai del comodo mio considero le esigenze della giustizia, che impongono non doversi ammettere che essa abbia a rimanere inerte un giorno solo, per quanto i funzionari debbano personalmente, naturalmente godere un conveniente periodo di riposo. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'argomento al quale hanno accennato gli onorevoli senatori Balen-

zano, Parpaglia e Frola, mi dà occasione di fare brevissime dichiarazioni.

Il Senato sa che il sistema vigente sulle ferie giudiziarie ha prodotto inconvenienti non lievi.

Le disposizioni che regolano la materia indicano da un lato il periodo feriale per le magistrature, e prescrivono dall'altro che l'anno giudiziario cominci col sorgere dell'anno solare. Ciò produce l'effetto che il periodo che corre dalla cessazione delle ferie al principio del nuovo anno di lavoro delle Corti e dei tribunali, procede in modo irregolare, con danno evidente dell'amministrazione della giustizia. Onde è parso opportuno, ed è una riforma che trova posto in questo progetto, di prescrivere che l'anno giudiziario, invece che in gennaio, cominci al termine del periodo feriale, cioè alla prima udienza di novembre. Così potrà svolgersi in modo normale, senza dannose interruzioni o rallentamenti, il lavoro delle magistrature in tutto il periodo ordinario.

Questa utile innovazione risponde ad un bisogno riconosciuto da tutti.

Quanto alla distribuzione delle ferie in uno o due periodi, il Senato e la Camera seguirono diversi criteri nelle varie fasi di questo disegno di legge. Da ciò è derivato il lungo ritardo, che ha reso più vivo il desiderio di risolvere la questione, e le premure che furono fatte da ogni parte per venire ad una conclusione.

La questione delle ferie, a chi guardi le cose da un punto di vista superficiale, può apparire meno importante. Ma l'esperienza dimostra che, nell'amministrazione della giustizia, anche le questioni che possono sembrare minori hanno ripercussioni talvolta rilevanti sul funzionamento del servizio giudiziario. Attuate le nuove disposizioni sulle ferie secondo le proposte dell'Ufficio centrale, l'esperimento servirà a dimostrare se esse rispondono allo scopo o se debbano essere ritoccate e modificate.

Fissato il periodo delle ferie, era necessario provvedere alle cause urgenti e improrogabili; e a ciò risponde la legge prescrivendo che esse abbiano il loro corso regolare nel periodo feriale colle modalità nella legge indicate. Col l'ultimo articolo del disegno di legge, è data facoltà al Governo di dare le disposizioni occorrenti per attuarla e coordinarla alle altre

leggi dello Stato. Questa facoltà sarà esercitata con oculata larghezza, onde il servizio delle ferie proceda regolarmente in conformità dei vari bisogni e delle varie esigenze, nell'interesse della giustizia come in quello delle magistrature e delle curie.

Come dissi già, una disposizione del disegno di legge, in corrispondenza ai voti che ha espresso l'onorevole Frola, stabilisce che nel periodo feriale debbono sempre trattarsi in materia penale le cause che riguardano persone detenute e quelle per le quali può verificarsi la prescrizione; e in materia civile quelle che per la loro natura hanno carattere di urgenza, come gli affari di volontaria giurisdizione, i concordati preventivi e le cause possessorie o relative a procedure di esecuzione, di sequestro o di fallimento. La formula che indica che queste cause devono trattarsi preferibilmente, ha il solo significato di non escludere, in casi eccezionali, le altre cause che, per specialissime circostanze, possono richiedere pronta spedizione. La legge dà al presidente del collegio le facoltà necessarie in proposito; ma questa facoltà, che deve naturalmente essere intesa in senso razionale e non arbitrario, dovrà essere regolata nelle disposizioni per l'attuazione della legge. L'Ufficio centrale riconosce l'opportunità di ciò quando scrive nella sua relazione che « rimangono due modi per integrare o meglio regolare eventualmente l'opera del presidente della Corte e del tribunale, all'autorità e al discernimento del quale parve doversi affidare il provvedimento, nei singoli casi: la facoltà cioè nel collegio giudicante di accordare il differimento al tempo ordinario; e, nell'ipotesi che generalmente non corrisponda la pratica applicazione della legge, l'autorizzazione data al Governo di emanare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della legge, fra le quali potrà trovar posto una norma che disciplini pure, ove risulti proprio necessario, la facoltà giudiziale ».

Questa norma, diretta a disciplinare la facoltà giudiziale, dovrà naturalmente trovar posto nelle disposizioni transitorie e varrà ad assicurare l'applicazione razionale della legge.

L'onor. Balenano ha presentato un ordine del giorno nei termini seguenti: « nel regolamento sarà provveduto per il modo col quale gli avvocati possano godere delle ferie per

un periodo di un mese». Debbo osservare all'onor. Balenzano che l'introduzione nel disegno di legge di quest'aggiunta non mi sembra opportuna. Il desiderio che egli esprime però potrà essere tenuto nella dovuta considerazione, e su ciò ha anche consentito il relatore dell'Ufficio centrale, nel formulare il regolamento onde segnare i limiti e le condizioni coi quali riuscirà possibile coordinare il suo concetto ai criteri della legge.

Prego quindi l'onor. Balenzano di mutare il suo ordine del giorno in una raccomandazione.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Non fu mai mia intenzione, colla mia proposta, di presentare un emendamento: ho parlato di un ordine del giorno; e, dal momento che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro hanno dichiarato di prenderne in considerazione il concetto, ben volentieri lo converto in una raccomandazione.

Al senatore Frola devo rispondere che egli, me lo perdoni, non ha tenuto esatto conto delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale. La Camera dei deputati avrebbe voluto che per tre mesi non si fossero trattate che le cause riguardanti i detenuti e quelle di avveramento di possibile prescrizione; il che importava quasi che per tre mesi i tribunali fossero chiusi; il danno per la giustizia era evidente. L'Ufficio centrale ha detto *preferibilmente*, ciò che rende possibile la trattazione delle altre cause.

Quando io dico che non per tre mesi, ma per un mese, anche gli avvocati possano godere del riposo, come tutti gli altri professionisti, credo che non proponga cosa che possa offendere il regolare andamento dell'amministrazione della giustizia, e ringrazio il ministro della promessa di esaminare e studiare in qual modo possano essere soddisfatte le legittime esigenze della classe forense.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Tra le disposizioni del progetto di legge, già approvato dal Senato del Regno due anni fa, ce n'era una che faceva obbligo ai procuratori generali di tener essi personalmente il cosiddetto discorso inaugurale, la relazione statistica annuale. L'Ufficio centrale però è venuto nella determina-

zione di non insistere in questa disposizione, che, d'altronde, non presentava carattere di un precetto legislativo che potesse far affidamento sopra una osservanza assoluta; e ciò dietro anche l'assicurazione fatta dal ministro in seno allo stesso Ufficio centrale, ch'esso avrebbe impartito analoghe istruzioni.

Ora, noi saremmo grati all'onor. ministro, se si compiacesse ripeter qui il suo pensiero in questo senso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il mio pensiero sulla questione accennata dall'onor. relatore è conforme a quello dell'Ufficio centrale. Perciò ho aderito alla cancellazione di quella disposizione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho l'onore di presentare la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, col quale venne disposta la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna, nella misura determinata dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

SAN MARTINO ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO ENRICO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Sulla circolazione delle automobili ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Parpaglia e San Martino Enrico della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Servizi postali e commerciali marittimi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per il necessario esame.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Come il Senato ricorda, nella precedente seduta fu esaurita la discussione generale.

Intraprenderemo perciò la discussione dei capitoli che rileggo.

TITOLO I.

SPESE ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	1,406,000 >
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onor. relatore ha esposto nella sua pregevole relazione nobili sentimenti e pensieri molto utili ed importanti, invitando l'onor. ministro a voler incoraggiare parecchie colture nel Mezzogiorno, e in modo particolare, la cultura del grano e dei bachi da seta; quelle della vite, del bestiame ed altre,

come pure ad incoraggiare l'applicazione e l'uso dei concimi chimici.

Ora, importa considerare che due mezzi essenzialmente devono essere applicati per raggiungere questi scopi, e cioè la viabilità e la irrigazione.

Noi vediamo alcune provincie che non possono introdurre l'agricoltura intensiva, appunto perchè non hanno strade; nè certamente pos-

sono importare i concimi chimici, quando non possiedano vie rotabili, sulle quali possano farne il trasporto.

L'irrigazione poi è quella che dà nuova vita alla cultura, che trasforma le forze produttive della terra, che ne moltiplica le qualità e le quantità dei prodotti.

Dunque bisogna che il Ministero si preoccupi di questi due grandi fattori del progresso agrario, e se ne preoccupi specialmente riguardo al Mezzogiorno. Per quanto si riferisce alla viabilità, conviene che il ministro dell'agricoltura procuri di incoraggiare vigorosamente il suo collega dei lavori pubblici ad iniziare i necessari provvedimenti.

In alcune provincie del Mezzogiorno, lo sviluppo della viabilità è abbastanza soddisfacente; in altre manca per intero. Furono costituite, cominciando nel 1869, molte strade provinciali; ma queste sono insufficienti, perchè non arricchite di una rete di strade comunali, la quale penetri e si diffonda nell'interno dei territori; così avviene che ancora si debbano trasportare le derrate al mercato a dorso di mulo; e avviene spesso che le strade provinciali servano specialmente come vie mulattiere. E questo è un fatto che tutti conoscono e deplorano.

Quanto all'irrigazione, il Ministero se ne è occupato, anzi se ne è preoccupato, tanto che nel 1885 fece compilare una diecina di progetti di grandi serbatoi, importanti opere irrigatorie che non furono di poi eseguite. Per quanto se ne sa uno solo forse fu iniziato e condotto a termine. I disegni di tutti gli altri giacciono da 27 anni negli archivi del Ministero.

La ragione principale, per la quale siffatte importanti opere non furono costruite, sta forse in ciò, che il Ministero, non avendo altro personale tecnico a sua disposizione, ne commise gli studii agli ingegneri del corpo delle miniere.

Ora, i distinti tecnici componenti quel corpo, ai quali fu affidato l'incarico, hanno indubbiamente qualità eminenti per studiare la costruzione dei serbatoi, specialmente per quanto concerne le condizioni geologiche e la qualità dei terreni sui quali si debbono elevare le dighe in muratura di ritenuta delle acque, ed anche i punti più convenienti delle vallate nei quali elevare siffatte opere.

Se non che bisogna considerare, che non basta indicare ove convenga erigere la diga, ma bisogna anche mettere in rapporto la erezione del serbatoio con le condizioni dei territori che vogliono irrigare. Infatti è avvenuto che alcuni di quei serbatoi, mentre erano ben studiati rispetto al luogo e alle dimensioni, non erano corredati delle notizie concernenti la convenienza di impiegare cospicui capitali per trasformare le colture dei terreni sui quali si intendeva portare l'irrigazione.

Ora, il ministro di agricoltura, industria e commercio dovrebbe consociare agli studii di questa natura uomini nati e vissuti nelle terre irrigate, specialmente gli ingegneri addetti all'esercizio dei canali Cavour. Poichè, non solo importa determinare la potenza del serbatoio, ma occorre anche riconoscere se la lunghezza del canale destinato a condurre l'acqua dal serbatoio al terreno da irrigarsi, non sia eccessiva in guisa da rendere finanziariamente impossibile l'opera. Questo è un problema essenziale da risolversi per la irrigazione, che non si presenta quando si tratta dei serbatoi aventi lo scopo di creare l'energia elettrica, perchè questa si trasmette coi fili metallici a grande distanza e con moderata spesa.

E qui pur si deve riconoscere, come osservava l'on. Grassi, che al Ministero di agricoltura, industria e commercio sono scarsi gli uomini tecnici, come certi errori valsero a dimostrare.

Ad un decreto pubblicato l'anno scorso, e avente per iscopo di regolare la coltivazione del riso, è annesso un allegato concernente la provvista dell'acqua potabile nel quale un paragrafo è intestato con le parole: « Pozzi Northon o modenesi » ed il seguente paragrafo con queste: « Pozzi trivellati profondi ». Ora è a tutti noto che sono questi ultimi i veri pozzi modenesi. I Northon sono pozzi moderni, che servono specialmente ad attingere l'acqua dalla prima falda, mentre gli antichi modenesi, detti di poi artesiani, sono quelli trivellati, che servono a estrarre le acque dalle falde più profonde.

Ora, che dal Ministero si commetta siffatto errore scrivendo in un decreto la singolare eresia, è un fatto dal quale emerge che il personale amministrativo, non consulta quando è necessario i distinti ingegneri che il Ministero possiede.

È avvenuto quest'altro caso, che quando si è trattato delle bonifiche, quando si è parlato della sistemazione dei bacini montani e della sistemazione dei torrenti, il Ministero svolse le sue proposte su alcuni criteri inconciliabili con la natura delle cose. Si disse, per esempio, che gli studi dei canali *allaccianti* nelle bonificazioni degli stagni, dovessero essere compiuti in modo che i canali stessi potessero servire anche per l'irrigazione: il che non è possibile perchè i canali delle due specie devono essere tracciati con regole assolutamente diverse. I canali allaccianti servono a deviare le acque alte per portarle direttamente al mare, e funzionano in tempo di pioggia quando non si irriga, mentre nei tempi della siccità sono asciutti e non potrebbero servire alla irrigazione. Questi sono erronei apprezzamenti che partono dagli uffici nei quali manca il personale tecnico.

Parimenti, nella legge sulla sistemazione dei bacini montani, il ministro propose che nel fare la sistemazione dei torrenti si procurasse di utilizzarne le acque per la irrigazione. Ma questo era un pio desiderio. Il canale irrigatorio deve sempre essere più elevato del campo da irrigarsi; il torrente invece, come canale di scolo, è più basso dei terreni circostanti e non può servire per la irrigazione.

Questi sono incidenti che avvalorano quanto l'on. collega Grassi ha sostenuto l'altro giorno. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio deve rinforzarsi con personale tecnico, dotato di studi e cognizioni speciali. È una specie di fissazione quella di pretendere che la sistemazione dei corsi d'acqua in genere, possa venire in aiuto della irrigazione.

Riassumendo i pensieri fin qui esposti, concludo che bisogna porre ogni studio per promuovere lo sviluppo della viabilità e della irrigazione, perchè questi sono i fattori più potenti e infallibili per propagar la coltura intensiva, atta a produrre quei frutti che il nostro relatore ha saggiamente invocati nella sua relazione.

Dopo di ciò, non mi resta che aggiungere una parola, per incoraggiare l'onorevole ministro a mettersi vigorosamente sulla via di risolvere la questione degli olii d'oliva, trattata con tanta competenza e con tanto calore dall'onor. nostro collega De Cesare. È una que-

stione di grande importanza, specialmente per il Mezzogiorno, ed io pure la raccomando all'onor. ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Cadolini intenderà il mio imbarazzo nel rispondergli, perchè egli si è occupato di tanti e così vari argomenti che, se io dovessi anche brevemente parlare su ciascuno di essi, non solo si dovrebbe riprendere la discussione generale, ma si dovrebbe anche uscire dallo stesso bilancio di agricoltura. Cercherò dunque molto fuggacemente di accennare a quelle che possono essere considerate come questioni essenziali.

Il senatore Cadolini ha parlato dell'allevamento dei bachi da seta e della diffusione della coltura del gelso nel Mezzogiorno.

Avremo occasione di discuterne fra pochi giorni, quando il disegno di legge sull'industria serica, che ora è davanti alla Camera dei deputati, verrà in discussione davanti al Senato: oggi non crederei opportuno anticipare una discussione per la quale mi dichiaro a disposizione del Senato, ma che ora, io credo, sarebbe intempestiva.

L'onor. Cadolini raccomandò anche lo studio di due altre grosse questioni, la viabilità e la irrigazione.

Sulla viabilità ho poco da dire: se ne è molto discusso: ma la cosa va considerata sotto diversi aspetti. Anche nella recente inchiesta sulla condizioni dei contadini del Mezzogiorno, soprattutto per la Sicilia, questa questione ha dato luogo a tante discussioni che io non mi sento in condizione di improvvisare qui, o di ripetere cose molto note.

Noi spesso attribuiamo a condizioni locali, a volontà, a colpa degli uomini, fatti che dipendono forse solo da cause naturali. Dove la popolazione è sparsa, e per l'effetto del clima e della mancanza di malaria non vi sono grossi nuclei di popolazione urbana, ma il piccolo comune con popolazione sparsa, come accade in gran parte dell'Italia settentrionale e della centrale, dove si trovano provincie con trecento o quattrocento comuni, o anche cinquecento, e dove spesso i comuni si dividono in frazioni o borgate, la questione della viabilità si risolve

da sé stessa, facilmente. Bastano spesso le vecchie strade rurali vicinali, le comunicazioni tra borgata e borgata, per avere già una rete di comunicazioni. Dove, come in Sicilia e in Puglia, troviamo di frequenti i comuni di venti o venticinquemila abitanti, grossi borghi rurali, che sono città, la questione della viabilità si complica per difficoltà di ordine demografico. Tutta la Sicilia, con popolazione maggiore del Piemonte, ha soli 361 comuni e il Piemonte ne ha 1488. La Puglia, con popolazione quasi doppia della Liguria, ha appena 240 comuni. La provincia di Bari ha 53 comuni e Bergamo 306; nondimeno Bari ha una popolazione quasi doppia.

Nel Mezzogiorno il far delle strade che uniscano i vari comuni non è risolvere il problema della viabilità.

Il problema è dunque grave, delicato, importante, e interessa tutta la struttura economica; ma non si possono far confronti né statistiche che non esprimono nulla.

Del resto, come ho dichiarato in principio, questo è un argomento che riguarda soprattutto il mio collega dei lavori pubblici, e non è in questa discussione degli articoli del mio bilancio che si può trattarlo a fondo. In materia di irrigazione io non solo sono d'accordo coll'illustre senatore Cadolini in tutte le cose che ha detto, ma vado più in là ancora. Per me, il problema delle acque (l'ho sempre detto e ripetuto) che è fondamentale per la zona dell'Appennino e per noi tutti, il problema delle acque è soprattutto un problema di sistemazione idraulica e forestale. Lo stesso problema dell'irrigazione deve essere congiunto colla sistemazione forestale della montagna, ma soprattutto colla formazione dei grossi laghi artificiali. È su questa via che ci dobbiamo mettere, se vogliamo che il problema della irrigazione sia risolto in modo economico. Io credo che il problema, spesso, con piccolo aiuto dello Stato, possa risolversi.

Nel capoluogo del mio collegio, senza intervento dello Stato, valendoci soltanto delle leggi vigenti e anche di quella di Basilicata, riusciremo, io spero, con la formazione di un lago artificiale, ad utilizzare l'acqua come forza motrice e come illuminazione, e ci ripromettiamo di poter riuscire anche ad irrigare un migliaio di ettari di terreno. Vi sono molte località nell'Appennino dove vantaggiosamente

si possono costruire laghi artificiali, senza che occorra nemmeno una grave spesa.

In ogni modo, su questa questione non si possono fare che anticipazioni di giudizi: io non oso dire alcuna cosa che pregiudichi la soluzione di questo grave argomento, e terrò presenti tutte le importanti osservazioni fatte dal senatore Cadolini.

Il senatore Cadolini sa che prima assai di esser ministro, ho studiato questi argomenti con molta cura, cercando di dare alla soluzione del problema delle acque il mio modesto contributo.

Il senatore Cadolini ha parlato della disposizione ministeriale per cui la materia delle acque è stata messa alla dipendenza dell'Ispettorato delle miniere.

Io mi faccio una domanda: dove potevo mettere la materia delle acque? Data la modestia dei mezzi di cui il Ministero ora dispone, quale via si doveva prescegliere?

In Francia esiste per l'agricoltura una speciale Direzione generale delle acque. Io non avrei difficoltà, se avessi mezzi sufficienti, ad affrontare il problema in questa forma. Ma abbiamo noi i mezzi necessari in bilancio? Ora no.

Per ora ho trovato una soluzione che mi pare la migliore. Noi abbiamo un Corpo di ingegneri delle miniere, rispettabilissimo, dove vi sono ingegneri di vero valore tecnico, ed alcuni dei quali hanno reso notevoli servizi alla scienza e all'Amministrazione. Ebbene, questo Corpo è stato da qualche tempo affaticato inutilmente da una distribuzione dei servizi (qualche volta sono le piccole cose quelle che creano grandi imbarazzi), che loro affidava la sorveglianza delle caldaie a vapore.

Questa sorveglianza, introdotta a scopo di statistica o a scopo di tutela degli operai, è ciò che ha costituito il maggior lavoro degli ingegneri delle miniere.

Ora, io mi propongo di introdurre nel disegno di legge sull'Ispettorato del lavoro che sta davanti al Senato e che spero vedere approvata presto (perché si tratta di una vera necessità) una modificazione, che ho già sottoposta all'Ufficio centrale, per cui tutta la materia delle caldaie a vapore passa all'Ispettorato del lavoro, e gli ingegneri delle miniere rimangono liberi da questo peso.

Ora, siccome lo studio delle acque del sotto-

suolo ha una grande importanza nelle zone aride, e siccome il Corpo degli ingegneri delle miniere, liberato delle ispezioni delle caldaie, servizio questo che gli toglie quasi ogni carattere scientifico, disporrà, come dissi, di maggiori energie e di molto maggior personale, io farò in modo che esso coadiuvi l'ufficio dell'idraulica in questi studi.

La esistenza di un Corpo tecnico delle miniere ha molto interesse anche per la risoluzione del problema delle acque.

Il senatore Cadolini, studioso di questa materia, sa che soprattutto la formazione geologica del terreno rende possibile o no la formazione di laghi artificiali.

Ora, io credo che sia molto utile avere un personale che possa avviare la soluzione di questi studi. Non avendo noi una Direzione generale delle acque, come in Francia, non potendosi incastonare questo servizio altrove (finora è stato unito col servizio delle foreste, col quale non ha quasi nessuna attinenza), non potendosi mettere coll'agricoltura, ove mancano gli ingegneri, io farò in modo dunque di servirmi di un Corpo tecnico, quale è quello delle miniere. Ma, ciò facendo, non considero risoluto il problema, che spero di poter risolvere quando avrò mezzi più larghi.

Per ciò che si riferisce agli errori di forma ai quali ha accennato l'onor. Cadolini, io non credo che questi errori possano dipendere dalla mancanza di persone tecniche; perchè in questo Corpo vi sono uomini di valore.

Io non ho presenti i decreti di cui ha parlato l'onor. senatore Cadolini, e mi riservo di esaminare personalmente se quegli errori di terminologia cui egli ha accennato, trovino riscontro nella realtà. E poichè è possibile che quegli errori o, per dir meglio, quelle improprietà siano state commesse, io posso soltanto assicurare che richiamerò su di esse l'ufficio competente e cercherò che per l'avvenire più non avvengano.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Il decreto, nel quale si trova quell'errore, porta la data dell'11 giugno 1911, n. 1911.

È una piccola cosa, ma è una rivelazione; potrebbe anche essere un errore tipografico.

Riguardo alla irrigazione, convengo perfetta-

mente che, come ha detto l'onorevole ministro, il personale delle miniere può rendere degli eminenti servizi nello studio dei grandi serbatoi formati con sbarramenti; però è necessario che all'opera di questi egregi tecnici sia associata la cooperazione degli ingegneri che hanno potuto compiere una lunga e pratica esperienza sulle difficoltà e gravi spese che si richiedono per trasformar i terreni asciutti in terreni irrigui, difficoltà per le quali i grandi canali talvolta non bastarono a indurre i proprietari a portare le acque sui loro campi.

È eloquente l'esempio che ho citato dei dieci serbatoi proposti nel 1885, nessuno dei quali fu eseguito. Intrinsecamente essi erano bene studiati, presi come modelli, ma non in rapporto con i terreni che con le acque in essi raccolte volevansi irrigare. La riuscita delle opere d'irrigazione dipende da molte circostanze non a tutti manifeste.

Ad esempio, in Sicilia, nella provincia di Messina, alcuni terreni che erano, per così dire, improduttivi, dopochè, costruite alcune strade, furono resi accessibili, i proprietari si trovarono incoraggiati ad escavare gallerie filtranti donde trarre l'acqua per irrigare; e quei terreni, dapprima quasi improduttivi, furono coperti da ricchi agrumeti.

Sono materie queste che vanno studiate a fondo; bisogna raccogliere gli elementi che la esperienza ha fornito.

L'onorevole ministro ha detto che non ci sono fondi in bilancio; ma questa non è una difficoltà. Faccia compilare accurati, completi disegni e quando avrà riconosciuto che una data opera sia utilissima, allora l'onorevole ministro presenterà un disegno di legge per farsi accordare le somme necessarie.

Non voglio prolungare oggi la discussione; ma non lascerò passare alcuna occasione per tornare su questo argomento, è cioè per insistere affinchè si studino i mezzi, per creare ed incoraggiare l'agricoltura intensiva.

Quanto alle strade, non posso convenire col l'onorevole ministro intorno all'esempio da lui citato, dei territori nei quali non esiste popolazione sparsa e tutti gli abitanti sono riuniti in grossi comuni, quasi che tali condizioni rendessero meno utile, meno necessaria la costruzione delle strade. Ha maggior fondamento un criterio molto diverso.

Moltiplichiamo le strade, ed allora sorgeranno anche i villaggi, i quali, mancando le comunicazioni, non potranno sorgere giammai, come l'esperienza insegna.

La viabilità incoraggia anche il frazionamento del latifondo, perchè quando questo è arricchito dai mezzi di comunicazione, che valgono ad agevolare e assicurare l'esportazione delle derrate, e l'importazione dei concimi chimici e dei materiali d'ogni natura, il proprietario ha interesse a rompere il fondo, e a condensare la sua opera sopra una parte di esso, alienando il resto.

Rispetto alle costruzioni delle strade, mi è stato risposto che questo dipende dal Ministero dei lavori pubblici; ma io ho inteso di sostenere che spetta a quello dell'agricoltura a stimolare il proprio collega.

Ed ora mi affretto a concludere, che lo scopo delle mie parole si è quello di incoraggiare l'onorevole ministro a dedicare per quanto gli è possibile le sue cure nello studiare, promuovere, eseguire quelle opere che, come la viabilità e l'irrigazione, possano produrre l'incremento della ricchezza nelle provincie meridionali.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onor. Cadolini, che ringrazio delle cortesi parole che si è compiaciuto di rivolgermi, ha trattato, con una persistenza che veramente gli fa onore, due argomenti a lui prediletti, e del pari importanti: viabilità e irrigazione per scopi agrari.

Rispetto alla viabilità, è vero che noi attualmente siamo in un periodo di ristagno per costruzioni stradali. Vi è stato un periodo, nel quale lo Stato ha promosso la costruzione di molte strade; basti citare le leggi del 1868 sulle strade obbligatorie, del 1869, del 1875 sulle strade di serie, e finalmente l'ultima legge del 23 luglio 1881. Ma dopo questo grande periodo di attività, è venuto un periodo di sosta, ed attualmente il Governo provvede e fa provvedere a due specie di strade: alle strade di accesso alle stazioni ferroviarie, in base ad una legge del 1903, ed alle strade per i comuni isolati in base alla legge per il Mezzogiorno. Di modo che l'opera del Governo attualmente, in ordine alla viabilità, si riduce alla esecuzione di queste ultime leggi. Questo francamente è poco; credo che ancora occorra fare

qualche altra cosa, ma come bene ha soggiunto l'onorevole ministro, non è questa la sede opportuna per una simile discussione. Potrà questo argomento essere discusso largamente quando tratteremo del bilancio dei lavori pubblici.

Vi è un'altra considerazione da fare. La costruzione delle ferrovie, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, ha spostato tutto il sistema di viabilità. Le provincie avevano costruito lunghe strade nel periodo successivo al 1860; ma esse non hanno avuto una utilità rispondente ai molti e gravi sacrifici sostenuti dalle provincie, perchè si sono trovate disgiunte dalle linee ferroviarie.

Quindi numerosi comuni tagliati completamente fuori e privati dei benefici di comunicazioni rapide. Una vera disorganizzazione della viabilità che ha reso necessarie alcune altre costruzioni che poi effettivamente non si sono fatte.

Questo è il mio pensiero al riguardo e sono lieto che l'onor. ministro consenta in questo concetto che, del resto, potrà essere più largamente trattato allorché discuteremo del bilancio dei lavori pubblici.

L'onor. Cadolini si è occupato in secondo luogo delle acque che sono state sempre argomento di studio e di preoccupazione da parte dell'onor. ministro, il quale in tutte le discussioni del bilancio di agricoltura e commercio e nelle sue pregevoli pubblicazioni, ha tenuto sempre a questo concetto: che i due problemi fondamentali dell'economia nazionale sono quelli delle foreste e quello delle acque.

Sono sicuro che l'onor. ministro accoglierà molto favorevolmente il concetto espresso dall'onor. Cadolini. Veramente in questo bilancio è stato stabilito un nuovo capitolo, il 95, che l'onor. ministro aveva intitolato: « Spese per la formazione di un catasto delle acque ». La Giunta del bilancio nell'altro ramo del Parlamento trovò che la cifra di 12,000 lire, impostata per questa spesa, non corrispondeva all'importanza dello scopo e volle dare al capitolo una intestazione assai più modesta, cioè quella di « Studi per l'utilizzazione agraria ed industriale delle acque pubbliche ». Evidentemente non vi è da sperare molto che da questo modesto capitolo vengano miracoli o grandi risultati.

Certo il problema delle acque è fondamentale. Quando si osserva il grandissimo beneficio

che hanno avuto le provincie del Piemonte dai canali Cavour, quando si vede nella provincia di Lucca e in qualche altra, di quanto vantaggio riescano all'agricoltura i corsi d'acqua che vi sono stati fatti, dobbiamo convenire che è legittimo il desiderio di tutte le altre parti della Penisola, nei limiti del possibile, di godere eguali benefici. Certo non possiamo aspirare ai vantaggi che ha la valle del Po così ricca di acque; dobbiamo contentarci di aspirazioni modeste, di ottenere la costruzione di serbatoi di acqua e di laghi artificiali, argomento su cui il Governo ha presentato da vario tempo un disegno di legge che credo sia ancora alla Camera allo stato di relazione. Auguriamoci che questo disegno di legge possa essere sollecitamente discusso ed approvato, perchè effettivamente risponde ad una grande e reale necessità quale è quella di provvedere l'acqua necessaria, indispensabile per gli usi dell'agricoltura.

L'onorevole ministro ha citato un esperimento che egli fa nel suo collegio. Senza ricorrere all'aiuto del Governo gli enti locali ed i proprietari interessati...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come affare industriale.

MAZZIOTTI, *relatore* ... si sono proposti di costruire un lago artificiale, una provvista, un grande deposito di acqua. Sono certo che l'onorevole ministro col grandissimo amore che ha verso la sua regione e con l'autorità che gli deriva dalle sue qualità personali, e dall'ufficio, troverà modo di condurre in porto questa intrapresa.

Ma io francamente non credo che l'esempio possa avere successo nelle altre parti delle provincie del Mezzogiorno. Nelle nostre leggi assai spesso accordiamo benefici alle provincie meno prospere purchè gli enti locali concorrano alle spese; ma il più delle volte gli enti locali non sono in grado di dare il loro concorso, di modo che i benefici vanno a favore delle regioni più facoltose e vengono assolutamente a mancare a quelle che più ne avrebbero bisogno e cui si intendeva di provvedere.

Ora, dato il poco spirito di iniziativa e di associazione delle popolazioni meridionali e delle isole, non credo che il concetto di attuare la formazione di serbatoi e bacini artificiali, mediante l'opera esclusivamente dei

privati, possa approdare ad utili risultati; credo che convenga attendere l'iniziativa e l'opera efficace ed autorevole del Governo per giungere ad un risultato pratico.

L'on. ministro ha accennato, rispondendo all'on. Cadolini, all'argomento delle acque. Questa materia delle acque attualmente è divisa fra vari Ministeri. Se ne occupa il Ministero dei lavori pubblici, il quale ha il personale più adatto per gli studi e per le opere necessarie, avendo a sua disposizione tutto il personale del Genio civile, che è fornito della competenza che si richiede. Se ne occupa poi il Ministero delle finanze per quanto riguarda la demanialità delle acque. Se ne occupa finalmente il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma in una misura direi quasi omeopatica, perchè non ha il personale adatto e non ha neppure i fondi necessari per provvedere a questo servizio. L'on. ministro, non sapendo dove situare il servizio delle acque, lo ha accoppiato con quello delle miniere. Egli stesso riconosce che questa soluzione non è soddisfacente; ma trovare una soluzione soddisfacente è forse impossibile perchè nessuna delle direzioni generali del Ministero di agricoltura ha stretta attinenza con la materia delle acque.

Una volta il servizio delle acque era connesso a quello delle foreste ed un legame certamente vi era, perchè evidentemente la sussistenza dei boschi ha una grande importanza sul regolamento delle acque. Ma quello che sarebbe da vagheggiare è il concetto di una Direzione generale delle acque che raccogliesse le attribuzioni attualmente ripartite fra diversi uffici dei vari dicasteri. Allora soltanto questo problema importantissimo, specialmente per l'avvenire agricolo ed industriale del Paese, potrebbe avere un'equa e giusta soluzione, mentre finchè questo servizio rimarrà diviso, come è attualmente, non si riuscirà mai a dare ad esso la giusta soluzione. (*Approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho domandato la parola quando l'on. relatore parlava di un disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento dal ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, per la concessione all'industria privata, della formazione di grandi bacini o laghi destinati sia alla

produzione della forza motrice sia alla irrigazione. Questo progetto di legge, si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento già a buon punto, anzi credo che se ne sia già preparata la reazione.

È inutile che io discuta ed illustri la necessità di questo progetto di legge, sia anche dal punto di vista degli interessi particolari della mia regione, nè credo mi si possa rimproverare di occuparmi di questi interessi, giacchè anche gli interessi singoli sono degni di considerazione e rispettabili.

Con quel disegno di legge si provvede ad un grandissimo bacino nelle Puglie e ad uno grande nell'isola di Sardegna. Si sono fatti degli studi e si è riconosciuta la vasta zona che sarebbe beneficata dalla irrigazione in quella località, e si è riconosciuto altresì che se ne potrebbe ritrarre tanta forza motrice da poter soddisfare a tutti i bisogni dell'isola specialmente a quelli delle miniere.

Perciò non faccio altro che raccomandare vivamente all'onor. ministro perchè faccia di tutto che questo disegno di legge possa al più presto diventar legge, tanto più che esso non reca alcun notevole aggravio allo Stato, giacchè da quanto ho veduto dagli studi, la formazione di quei laghi è coordinata ad un sistema di bonifiche e di correzione del grande fiume Tirso; perciò se qualcosa di più spenderà lo Stato col sussidio che dovrà accordare, lo risparmiereà poi nelle altre opere di bonifica e di regolamento del corso delle acque, alle quali ora deve provvedere.

Mi permetto solo di raccomandare questo all'on. ministro e facendo ciò credo di compiere un atto di sollecitudine da parte mia come cittadino. L'on. ministro, io mi auguro, vorrà da parte sua provvedere per l'attuazione di quest'opera assolutamente necessaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo I.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di una relazione

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di spesa in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procediamo ora nella lettura dei capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse)	143,000 »
3	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	92,440 »
4	Indennità di residenza in Roma al personale straordinario (Spese fisse)	1,850 »
5	Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa)	5,000 »
6	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	30,000 »
7	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura compresa la copiatura, e per lavori e servizi speciali da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1912

	dell'Amministrazione centrale e provinciale - Indennità speciale all'incaricato della biblioteca della direzione generale della statistica	120,800 »
8	Indennità di tramutamento agl'impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale	24,640 »
9	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	19,100 »
10	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	36,600 »
11	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo; verbali e resoconti stenografici	192,000 »
12	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni .	418,500 »
13	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	168,950 »
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	17,000 »
15	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale	89,000 »
16	Provvista di carta e di oggetti di cancelleria	20,000 »
17	Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero: acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero	19,840 »
18	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	4,000 »
19	Rilegatura di registri e di libri	8,000 »
20	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero	170,000 »
21	Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero (Spesa d'ordine)	4,500 »
22	Pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica	35,000 »
23	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,500 »
24	Spese di posta per la corrispondenza dell'Amministrazione centrale .	45,000 »
25	Telegrammi per l'estero (Spesa obbligatoria)	2,000 »
26	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	4,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1912

27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
28	Spese casuali	10,000 »
		3,089,020 »
Pensioni ed indennità.		
29	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	750,000 »
30	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	30,000 »
31	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria)	62,500 »
32	Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti, al personale straordinario e alle rispettive famiglie	5,000 »
		847,500 »
Spese per l'agricoltura.		
<i>I. — Agricoltura in genere.</i>		
33	Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse)	80,000 »
34	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	3,530 »
35	Museo agrario in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale	5,500 »
36	Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, strumenti, oggetti diversi ed altre spese inerenti al servizio della statistica agraria; mercuriali dei prodotti agrari	192,000 »
37	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie	20,000 »
38	Sussidi e incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie di acquisto, di produzione e di vendita (consorzi agrari, latterie sociali, associazioni di mutua assicurazione del bestiame ed altre istituzioni intese a migliorare la condizione dei lavoratori dei campi) e ad Enti che promuovono la fondazione di tali associazioni e cooperative	38,000 »
39	Sussidi per diminuire le cause della pellagra	180,000 »

40	Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate. Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette della <i>diaspis pentagona</i> ed altri insetti, e delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari (Spesa obbligatoria)	51,000 »
41	Esperienze agrarie, acclimatazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; gelsicoltura, orticoltura e frutticoltura, comprese le uve da tavola e risicoltura - Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni agrarie e per l'esperienze e le culture suddette	60,000 »
42	Esperienze di concimazione ed incoraggiamenti alla produzione frumentaria	57,000 »
43	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, dell'olio d'oliva, dei burri, dei formaggi, del sommacco e dell'essenza di agrumi, e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse	90,500 »
44	Acquisto, manutenzione, custodia, prestito ed altre spese per le macchine agrarie	100,000 »
II. — <i>Viticoltura ed enologia; olivicoltura ed oleificio.</i>		
45	Direttori ed assistenti di vivai di viti americane; enotecnici all'interno ed all'estero; direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse)	90,850 »

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Mi sia permesso di dire una parola a favore di questo gruppo di professori e di funzionari, gruppo dimenticato, che è contemplato nel capitolo 45. Le condizioni di tutti i funzionari del Ministero, dei professori delle scuole superiori, di quelli delle scuole pratiche e di tutti gli altri funzionari furono migliorate. Però gli stipendi dei direttori delle cantine sperimentali, dei direttori degli oleifici, dei direttori dei vivai di viti americane, rimasero sempre quelli che erano fin dal 1896, epoca in cui il loro organico fu costituito. Cosicché essi sono ancora tra le duemila e quattrocento e le tremila lire di stipendio. È quanto presso a poco oggi percepiscono i maestri elementari, mentre è indubitato che si tratta di funzionari che hanno anche un valore scientifico, i quali sono i trasformatori della scienza in applicazioni utili e pratiche, e quindi hanno una vera importanza ed un vero diritto di essere meglio considerati.

Io ho perorato con altri colleghi, altre volte,

la loro causa, e mi fu detto una volta che vi era un progettino di legge per il miglioramento dei loro stipendi; un'altra volta mi si disse che sarebbe stato fatto un aumento sulla tassa delle patenti da caccia, e con il risultato di questa tassa si sarebbero contentati anche questi funzionari. Io credo che l'aumento sulla tassa delle patenti ci sia stato, ma che l'aumento dello stipendio ai professori non abbia avuto luogo.

Io ho accennato a cosa che ritengo tale da apparire giusta ed importante per sé stessa e non mi dilungherò. Dirò solo che tutti dovranno convenire che, mentre l'Amministrazione dell'agricoltura è stata con tutti gli altri suoi dipendenti, diciamo così, buona madre, con questi professori si è mostrata matrigna. Io non propongo aumento di stanziamento in questo bilancio, perchè sarebbe inutile, ma per il bilancio venturo, vorrei che di quelle economie che si saranno potute fare su gli altri servizi, in ispecie sui flosserici, una parte almeno si dedicasse al miglioramento dello stipendio di questi professori.

Tra i professori non posso non segnalare il Bracci, direttore dell'oleificio di Spoleto, che funziona egregiamente e che è considerato come una scuola centrale di agricoltura, ove si mandano con borse di studio anche i laureati con ottimi risultati. Nomino soltanto il Bracci, perchè è quello che mi viene ora alla mente.

Concludo colla preghiera che nel bilancio prossimo sia tolta questa anomalia di trattamento e si compensino meglio questi ottimi funzionari, i quali, sicuramente, nella dimenticanza in cui sono lasciati, non possono avere, nè alto il morale, nè sentire un grande fervore per il lavoro. (*Approvazioni*).

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Parlo brevemente, come è mio costume, a proposito di un argomento gravissimo, che riguarda la lotta contro la fillossera.

Gli stanziamenti dei capitoli 48, 49 e 50, i quali formano nell'insieme la cospicua somma di un milione, sono diretti, principalmente, alla difesa contro la fillossera, per l'esecuzione delle leggi del 1888, del 1901 e del 1907.

Io ricordo l'agitata questione in proposito nell'altro ramo del Parlamento, i varii discorsi, e soprattutto quello caldissimo del mio amico deputato Maury, anima dell'agitazione pugliese per difendere quella regione, di qua e di là dall'Ofanto, dal terribile flagello. Ora invito l'onor. ministro a voler ripetere in Senato le assicurazioni date alla Camera, che cioè la lotta contro la fillossera, nei limiti determinati dal programma, che il collega Grassi ha fatto, d'accordo con le federazioni locali di consorzii e di privati, sia rigorosamente proseguita. Ma, pur troppo, le regioni abbandonate si vanno estendendo, perchè il flagello penetra e compie tristamente il suo lavoro di distruzione.

L'onor. Melodia mi diceva testè che anche nel territorio di Trani la fillossera si va via via allargando.

La difesa in nessuna regione è tanto necessaria, urgente e indispensabile, quanto nella Puglia, che è la regione della vite. La coltura della vigna è certo la più intensa, e vi rappresenta il massimo interesse economico e sociale, perchè occupa al lavoro un numero di operai,

che nessun'altra coltura può mantenere. Un ettaro di frumento richiede 50 giornate di operai; ma un ettaro di vigna ne richiede 180.

Si veda la grande differenza! Se si dovesse abbandonare la difesa e, a ciglio asciutto, assistere alla distruzione dei vigneti, ne verrebbe tale un turbamento economico e sociale nelle tre provincie, dove si addensa una popolazione di circa due milioni di abitanti, che le conseguenze non si potrebbero abbastanza valutare nei loro effetti sociali e politici.

Dunque, osservanza rigorosa alle leggi, secondo il programma convenuto, di accordo, fra il Governo e gl'interessati, per le opportune distruzioni e le frequenti esplorazioni.

Vorrei poi rivolgere all'on. ministro una preghiera speciale. Nelle regioni, dichiarate abbandonate, vi sono ancora alcuni vigneti immuni o appena attaccati, i cui proprietari sostengono sacrifici enormi per poterli difendere, o per lo meno ritardarne, per quanto è possibile, la completa distruzione, anche per aver tempo di fare gradatamente la ricostituzione con legno americano. Ma questi proprietari, che lottano con tanto ardore, avrebbero bisogno di aiuti da parte del Governo; il Governo dovrebbe tener conto dei sacrifici che essi sostengono, e sovvenirli del legno per la riproduzione, e gratuitamente del solfuro di carbonio, per distruggere il male appena si sia manifestato.

Si tratta di un concorso quasi doveroso da parte dello Stato; esso non richiede grande spesa, la quale può trovar posto nella cifra del milione stanziata nei tre capitoli. È un aiuto nell'interesse anche dell'economia generale; è un atto di giustizia, e un premio ai volenterosi.

Certamente la somministrazione del solfuro non deve essere fatta ad occhi chiusi; è necessario l'intervento di un delegato del Governo, per evitarne lo sciupo; è necessario anche che questo delegato riconosca utile la difesa, e ne approvi il piano di esecuzione.

Io non faccio proposte, ma raccomando all'on. ministro di agricoltura, industria e commercio, che voglia portare su quanto ho detto tutta la sua attenzione, perchè davvero il caso è di una gravità eccezionale. Mi auguro di avere da lui una risposta benevola, un po' diversa da quella datami a proposito della grandine, della quale risposta non me ne sono avuto

molto a male, pel modo argutamente gentile col quale egli me l'ha data. (*Si ride*).

Confido che egli vorrà provvedere. (*Approvazioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. Manassei si è occupato di personale, e propriamente del personale degli assistenti enotecnici, dei direttori delle cantine sperimentali e degli oleifici sperimentali, di cui all'art. 45 del bilancio.

Ora, questa questione era stata l'altro giorno sollevata anche dall'onor. De Cesare per quanto interessava il personale delle cantine sperimentali, e nella seduta di venerdì scorso io ebbi a fare alcune dichiarazioni in proposito.

È allo studio adesso, e speravo di presentarlo in luglio, un disegno di legge che riguarda il riordinamento dei servizi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e speravo che venisse davanti al Senato in questi giorni; gli avvenimenti non lo hanno consentito, ma alla ripresa dei lavori parlamentari mi occuperò certamente di quest'argomento.

Credo che qui si possano fare alcune riduzioni, e che vi siano alcuni istituti che possano essere utilmente soppressi. Io vedrò, con le economie che potranno derivare da queste soppressioni di istituti i quali non hanno adempiuto intieramente al loro compito, e con qualche altra economia, se sarà possibile provvedere alle esigenze di cui parla il senatore Manassei, e di cui si occupava il senatore De Cesare.

Ben più grave questione ha sollevato l'onorevole De Cesare, quella della fillossera, veramente devastatrice, non solo delle vigne, ma anche delle concordie...

GRASSI. Domando di parlare.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Perché è una questione che subito accende gli animi e li divide. Ora, io su questo argomento ho voluto avere una opinione ben precisa e sentire le persone più competenti; e poichè vi era una grossa Commissione di carattere quasi politico, dico l'antica Commissione per la fillossera, io l'ho soppressa e ho nominata una Commissione molto più ristretta di numero, e composta di tecnici, la Commissione di patologia vegetale. In essa

sono le persone, a giudizio di tutti, più competenti. E tanta importanza ho dato a questo problema che ho voluto io stesso assistere a tutte le sedute della Commissione, partecipare ai lavori per istruirmi, ed avere una opinione ben chiara su ciò che si vuol fare per la fillossera.

Non era grande la concordia, anche in quella occasione, tra gli studiosi, perchè taluni ritenevano che dei provvedimenti fossero inutili, ed altri che fossero necessari; alcuni ritenevano che le cose che prima avevano dette non avessero più riscontro nella realtà, ed altri, modificando i precedenti giudizi, andavano per diversa via. A chi studia, a chi piega la mente al lavoro, è assai difficile accade di essere sempre nello stesso indirizzo: ma qualche volta si cambia tanto di indirizzo da far venire le vertigini a chi vuol seguire tutte le controversie.

Ad ogni modo, ho voluto io stesso rendermi conto di ogni cosa; ho assistito, ripeto, a tutti i lavori, e non solo ho voluto formarmi un'idea ben precisa della questione, ma anche delle varie tendenze, conferendo in privato con le persone che più si sono occupate di questo argomento.

L'onor. De Cesare (mi consenta di rettificare il suo accenno) ha detto che vi era un programma Grassi per il Governo, o che il senatore Grassi aveva assunto impegni per il Governo...

GRASSI. No, no.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Grassi è uno scienziato illustre che ha studiato l'argomento; ma il Governo ha il dovere di prendere provvedimenti di carattere amministrativo, che sono ben altra cosa...

DE CESARE. Si è uniformato il Governo alle conclusioni del senatore Grassi?

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo non si è uniformato che al voto della Commissione di patologia vegetale, ed in quella Commissione, in cui era anche il senatore Grassi, erano scienziati che rappresentavano le varie correnti. Questi scienziati non sono presenti in quest'Aula, e perciò non bisogna mancar loro di riguardo. Io ho voluto sentire gli uni e gli altri, e ho voluto conferire con gli uni e con gli altri. *Eliam diabolus audiatur*, dicevano i vecchi

canonisti: tutti hanno il diritto di dire le loro ragioni. Noi abbiamo il dovere di giudicare senza preconcetti, di operare senza avversioni premeditate. Io ho ascoltato volentieri il senatore Grassi e ho ascoltato anche quelli che opinavano diversamente da lui.

La Commissione, dopo lunghe controversie, ha stabilito un programma che non è programma di questo o di quello dei suoi membri, ma che è il risultato di una serie di discussioni, programma che il Governo con tutta la cura cercherà di mettere in esecuzione. Si comprende che in questa materia è molto difficile raggiungere l'accordo, perchè l'esperienza passata non è forse decisiva, e non tutti gli scienziati hanno trovato ancora il lontano paese della Concordia, che gli uomini in generale cercano sempre e non trovano mai.

Su questo punto vi era grave dubbio. Le distruzioni sono o no utili? Se non sopprimono il male ne ritardano almeno l'espansione?

Nel dubbio io ho seguito la Commissione, e le distruzioni si stanno facendo, anche perchè troppo grave responsabilità era, nel dubbio, astenersi, o non fare.

Quindi da parte mia mi dichiaro disposto a seguire il concetto dell'on. De Cesare intieramente, perchè ritengo che si tratti di un interesse così fondamentale per l'agricoltura italiana. La vigna infatti è un così grande interesse che anche il ritardare il male è un beneficio.

Non so in pratica le difficoltà che troveremo, dichiaro però che tutti i mezzi necessari per questa lotta saranno forniti dal Governo, e, se altri ne occorreranno, li chiederemo. Quanto alla raccomandazione fatta dal senatore De Cesare per la somministrazione del solfuro ai proprietari che non sono in condizione di poterlo acquistare, studierò l'argomento, in rapporto alla condizione de' piccoli proprietari più bisognosi. E spero dargli risposta migliore che per la grandine, per cui egli voleva il monopolio di Stato, o un'azione integratrice di Stato che io non credo conveniente, almeno nella forma proposta. Del resto anche la grandine, nei suoi rapporti coll'assicurazione, deve essere materia di studio, e io sono favorevole a continuare gli studi su questo argomento.

DE CESARE. Ringrazio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Barbieri, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Beneventano, Bertetti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Buscemi.

Cadolini, Calabria, Caldesi, Camerano, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cerruti, Ciamician, Cocuzza, Colleoni, Colonna Prospero, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Seta, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Florena, Foà, Fracassi, Frola.

Garavetti, Gatti-Casazza, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Leonardi-Cattolica, Levi Civita, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Manno, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Maurigi, Mazzella, Mazzolani, Mazzoni, Medici, Melodia, Morra.

Paganini, Panizzardi, Parpaglia, Petrella, Pigorini, Polacco, Pollio, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Quarta.

Riolo, Rossi Gerolamo.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza Elvidio, San Martino Enrico, Schupfer, Scillamà, Serena, Spingardi.

Tami, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Vigoni Giulio.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione sul bilancio di agricoltura.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho chiesto di parlare per un piccolo chiarimento.

L'onorevole ministro insiste oggi, come ha insistito l'altro giorno, intorno a quella discordia

che si è manifestata nella Commissione per le malattie delle piante riguardo alla lotta antifillosserica.

Otto anni or sono, io feci una conferenza, colla quale attaccavo gravemente il sistema che séguiva il Ministero di agricoltura. In conseguenza di queste vive e forti critiche, fui invitato a far parte della Commissione consultiva contro la fillossera.

Si è cercato fin dalla prima riunione di mettermi in posizione da dover rinunciare; fortunatamente ho trovato appoggi da varie parti, sono restato sul campo di battaglia, e, lottando con Danesi e Cuboni, a poco a poco siamo riusciti a far trionfare un nuovo indirizzo. Nella Commissione regnava omai quasi perfetta uniformità di vedute.

Gli avversari erano vivi, ma avevano capito che dovevano cedere le armi e le avevano infatti cedute. Orbene, l'onor. Nitti ha creduto di dar mano forte a questi avversari e li ha rimessi, per dir così, sul candeliere; furono perciò ripresi certi concetti (per es. quello delle cure) che da anni erano stati messi in disparte. Com'era possibile, onorevole ministro, che non avvenisse una collisione? È troppo naturale che quegli elementi che si credevano esautorati, trovatisi rimessi sull'altare dal Ministero, abbiano ripresa vivamente l'opposizione! Io ero andato in Puglia a fare una visita ed avevo dato un certo avviso; questi oppositori sono stati mandati laggiù ad esaminare se la mia proposta era accettabile. Era mai umanamente possibile che non la trovassero irragionevole?

Onorevole ministro, io credo fermamente di essere molto, molto imparziale; forse nella parola talvolta potrò essere troppo vivace, poiché non posso cambiare il mio carattere; ma nei fatti sono sempre molto temperato; quando devo agire, agisco sempre ponderatamente. Io mi ero sempre trovato in perfetta armonia col Ministero d'agricoltura riguardo al problema della fillossera;

tutti i guai sono venuti soltanto quest'anno, onor. Nitti. Perché s'è manifestata tanta discordia? Come mai, gli anni scorsi le cose andavano diversamente? Di chi la colpa? Questo è quanto io volevo dire e domandare.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi permetta il Senato di non insistere su quest'argomento. Il senatore Grassi spero non abbia veduto in alcune delle mie parole qualcosa di men che rispettoso per lui. Non è in questione un indirizzo scientifico: qui si tratta di un interesse pubblico, interesse di centinaia, di migliaia di agricoltori. Nessuno può negare a lei, on. Grassi, la sua autorità negli studi biologici, ed io stesso che conosco e apprezzo la sua opera, ho fatto ad essa sempre omaggio sincero. Ma come ministro io ho il dovere, quando si tratta di questioni di carattere tecnico, di ascoltare tutti, anche quelli che hanno opinioni diverse dalle sue, quando si tratta di studiosi seri. Nella Commissione di patologia vegetale coloro che ho chiamato a farne parte sono individualità assai note; quasi tutti insegnano in Istituti superiori o dirigono Istituti di Stato. Io non devo intervenire nelle controversie scientifiche, ma so che anche coloro che non sono d'accordo con lei hanno meritata fama. Quale era il mio dovere? Ascoltare in materia controversa e controvertibile il giudizio degli uni e degli altri e agire senza idee preconcette.

Noi, on. Grassi, potremo dividerci su qualche questione, io potrò anche come ministro agire in modo diverso da quello che ella suggerisce, ma ciò non può diminuire la mia stima né verso gli studi che ella fa, né verso le sue idee di scienziato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il capitolo 45 s'intenderà approvato.

46	Stazioni enotecniche all' interno ed all'estero e spese di materiale per le cantine governative e gli oleifici sperimentali	169,000 »
47	Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia; studi ed esperienze riguardanti l'enologia, la distillazione, la olivicoltura e l'oleificio - Concorso ad enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Premi e sussidi ad oleifici sociali e ad associazioni di olivicoltori	37,500 »
48	Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252 relativa alla esplorazione ed alla distruzione della <i>phylloxera vastatrix</i> , nonchè ai divieti di esportazione e d'importazione delle piante (Spesa obbligatoria)	350,000 »
49	Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, relative ai consorzi di difesa contro la <i>phylloxera vastatrix</i>	350,000 »
50	Viticultura: acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici	300,000 »
III. — Zootecnia.		
51	Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio (Spese fisse)	2,400 »

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. L'egregio relatore nella splendida sua relazione e nella discussione generale, ha parlato dell'Istituto zootecnico di Sardegna, e con linguaggio di molta deferenza per quell'isola. Io debbo sinceramente ringraziarlo, ma avrei dovuto prendere la parola subito per mettere le cose a posto. Non ho potuto perchè la discussione generale era chiusa.

Quell'Istituto fu creato con la legge del 15 luglio 1908 e l'articolo primo è così scritto: « L'Istituto zootecnico sardo costituito presso la scuola di agricoltura pratica risiede nel tenimento di Santa Maria in Bosa ». Chiunque legga quest'articolo si forma il concetto che vi fosse una scuola di agricoltura pratica, e che l'Istituto zootecnico non fosse che un accessorio, un complemento di questa scuola. E che tal fosse il concetto, si rileva dalla relazione nanti la Camera e quella nanti il Senato.

Nanti alla Camera l'onor. De Amicis scriveva: l'Istituto zootecnico della Sardegna sorgerà accanto alla scuola agraria Pischedda, già

istituita in ente morale dal Regio decreto ecc. poichè fin dal 1892, esiste un lascito di un suo concittadino il quale aveva dato a quell'Istituto un latifondo di oltre 700 ettari e l'Istituto zootecnico completerà l'insegnamento; specialmente per l'allevamento del bestiame e progressivo miglioramento.

E nella relazione nanti al Senato si diceva che questo Istituto deve trar forza e consistenza dalla scuola di agricoltura di Pischedda.

Ora, mi permetto di dire che siamo al 1912 e la scuola di agricoltura non c'è, assolutamente non c'è, e non c'è perchè non ci poteva essere, abbandonata alle sole risorse della fondazione Pischedda. È vero che il Pischedda lasciò un vasto patrimonio, ma si trattava di un patrimonio oberato di passività.

La Commissione che aveva l'incarico della esecuzione del legato Pischedda (e della quale faccio modestamente parte anch'io) ha dovuto liquidare tutte le passività, e rendere libero questo patrimonio. Oggi si hanno in cassa circa 80,000 lire, dopo eliminati i debiti, ma con quella somma e con quei redditi assottigliati da gravi imposte non è possibile la scuola, dovendo co-

struire appositi fabbricati e dotarli di quanto è necessario e provvedere per la sua esistenza.

Si è creato l'Istituto zootecnico, ma questo Istituto ha assorbito una parte delle rendite del patrimonio della scuola, ciò che rende più difficile l'istituzione della scuola stessa.

Quando il ministro era venuto nell'idea di creare questo istituto, io dissi che era prudente, era anzi necessario, non di creare il legato Pischedda in ente morale, perchè questo era effettivamente qualcosa, ma ci vuole essenzialmente anche l'ente materiale. La scuola infatti non si fa col battezzarla ente morale. Io perciò proponevo al ministro di studiare questa materia e vedere di trovare il modo di creare la scuola col concorso del patrimonio del benefattore, con quello del comune presso il quale la scuola doveva sorgere, della provincia e infine dello Stato. Si sarebbe così avuta la scuola agraria e poi l'istituto zootecnico.

Il Governo non accolse i miei suggerimenti, credette aver raggiunto lo scopo con un decreto Reale per la creazione della fondazione Pischedda. E ritiene così bella e fatta la scuola, tanto che con la legge del 1908 si crea un istituto zootecnico e si dice presso la scuola di agricoltura pratica. E tutti nel Parlamento avevano creduto che così fosse. Ma vi era solo l'ente morale.

Oggi invece l'istituto zootecnico non rappresenta che una stazione di monta taurina e di cavalli, quando però li manda il deposito di Ozieri. Lo Stato ha speso per fare le stalle, stalle che stanno bene per quanto riguarda i tori, i cavalli ed altri animali quando vi saranno tutti, ma non risponde certamente allo scopo per cui l'istituto era stato creato, cioè ampliamento della scuola podere pratica.

Io so quanto a cuore l'onor. ministro abbia le cose che riguardano l'agricoltura, specialmente quando si tratta di imprese già avviate, quando si ha un legato, un lascito così cospicuo, una fondazione apposita ed occorre aiutarlo e far concorrere a questo scopo altre forze, creando un consorzio composto della fondazione Pischedda e di un concorso del comune di Bosa, della provincia di Cagliari e dello Stato. Mi permetto perciò di fare una raccomandazione all'onorevole ministro perchè prenda in esame questa pratica, la studi e provveda nel miglior modo possibile, poichè è proprio una cosa strana che mentre abbiamo la legge del 1908 per la quale è stato creato l'istituto zootecnico presso la scuola agraria, questa scuola agraria ancora non esista.

E mi permetto avvertire che il benefico fondatore ha disposto altrimenti dei suoi beni qualora la scuola da lui ordinata non si istituisse. Esiste anche questo pericolo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro volentieri al senatore Parpaglia che studierò la questione che l'interessa, nella speranza di poterla risolvere nel senso da lui desiderato.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Vivamente ringrazio l'onorevole ministro delle parole di affidamento che ha voluto darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 51.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

52	Istituto zootecnico Sardo (Legge 4 giugno 1908, n. 253) (Spese fisse)	8,000 »
53	Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza (legge 21 luglio 1911, n. 885)	30,000 »
54	Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni (Spese fisse)	812,000 »
55	Spese per il funzionamento dei depositi e alimentazione dei cavalli	949,000 »

56	Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero	470,000 »
57	Incoraggiamenti alla produzione cavallina (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici)	175,000 »
58	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera	24,000 »
59	Miglioramento del bestiame bovino, ovino e suino ed incoraggiamenti alla pollicoltura e all'industria del caseificio (sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, cattedre ambulanti di agricoltura, associazioni zootecniche ed altre istituzioni intese a migliorare la produzione, l'allevamento, il governo e l'utilizzazione del bestiame e ad agevolarne il traffico; sussidi agli allievi che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio).	390,000 »
60	Bachicoltura e apicoltura (incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori bacologici e di apicoltura, acquisto di attrezzi e di seme bachi).	12,000 »
61	Libri geneologici per gli animali cavallini, bovini, ovini e suini (stud-book e herd-book); studi, traduzioni, esperimenti e conferenze sul bestiame, sulla bachicoltura, sull'apicoltura	3,500 »
IV. — <i>Demani comunali e usi civici</i>		
62	Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali nel Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia.	40,000 »
63	Bollettino feudale (compensi a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicarsi; compilazione e stampa del bollettino)	12,000 »
V. — <i>Bonificazione agrario e colonizzazione interna.</i>		
64	Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	71,600 »
65	Indennità di residenza in Roma al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	4,830 »
66	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni).	67,800 »

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. È dovere di tutti di secondare e promuovere la bonifica dell'Agro romano, ed

io sono certamente tra quelli che credono che tra breve le terre che circondano Roma risorgeranno all'agricoltura, giacchè le bonifiche già sono in via di esecuzione, quelle agrarie

lo saranno presto, le strade si stanno facendo, e moltissimi fabbricati sorgono, sia per le abitazioni dei lavoratori, sia per il ricovero del bestiame.

Ma il problema più grave è forse quello agricolo, e si potrebbe, a mio credere, in gran parte risolvere molto bene con la coltivazione di un prodotto dal quale lo Stato ritrae ogni anno un notevole gettito per la finanza, e che egregiamente si adatterebbe a molti terreni per un'estesa coltivazione; voglio parlare del tabacco. Sarebbe questa una coltivazione che enormemente si presterebbe, specialmente nella valle dell'Aniene e nelle tenute circostanti e lungo il corso del Tevere.

Io parlo anche per esperienza personale: fui, credo, il primo a coltivare due ettari di tabacco a Vallè Caja, e i risultati furono, sotto il punto di vista tecnico, addirittura eccellenti. Non posso dire però che la coltura riuscisse remunerativa, per talune condizioni speciali, cioè accessi difficoltosi, mano d'opera assai costosa, e in fondo tutto quel lavoro di preparazione richiesto prima di poter consegnare il prodotto alla manifattura.

Successivamente fu fatto per conto dello Stato, d'accordo tra il Ministero di agricoltura e la Direzione delle private, un esperimento in un altro mio tenimento, quello di Sette Camini, su un ettare di terreno che produsse ben 33 quintali di foglia. E la Commissione tecnica di perizia giudicò il prodotto in questo modo: « Che le foglie presentate, per dimensioni, per colore, per lucentezza, per elasticità e morbidezza, per sottigliezza delle foglie mediane gareggiano e forse superano le migliori partite di tabacchi che il nostro Governo importa dagli Stati Uniti d'America ». Tutto ciò si legge nella relazione del prof. Lotrionte che diresse quella coltivazione sperimentale, e ne trasse conclusioni molto incoraggianti per l'avvenire agricolo della regione.

Io ho voluto dire questo, perchè è la parte che specialmente riguarda il Ministero di agricoltura, in quanto è un prodotto che frutterebbe molto e si adatterebbe magnificamente nell'Agro romano. Però succede che viene un po' di scoraggiamento nei coltivatori da tutte le conseguenze di questa coltivazione, in quanto chi si dà alla coltivazione del tabacco deve

provvedere alla parte agricola e a quella industriale.

Io quindi volevo rivolgere una parola di interessamento all'on. ministro Nitti, il quale ha attuato tante provvide iniziative, affinché, se possibile, d'accordo col collega delle finanze e colla Direzione delle private, qualora si possa coltivare una vasta zona in una località dell'Agro romano a tabacco, venga creata una Agenzia sul genere di quella che è nell'Agro salentino, ed a cui si portano le foglie grezze, decurtando, beninteso, dal prezzo di compra tutte le spese che si devono fare in più per l'essiccamento, la cura ed il trasporto alla manifattura di Roma, operazioni che dovrebbero essere a carico dell'industriale, che è lo Stato.

Altrimenti avverrà quello che ora avviene che, pure essendo Roma a breve distanza dai campi coltivati a tabacco, si debbano egualmente adempiere un'infinità di formalità per poter consegnare pressato ed imballato il prodotto alla Direzione delle private, formalità identiche a quelle che si richiedono ai fornitori della lontana America.

Noi dobbiamo cercare di fare il possibile per risolvere nel modo migliore il problema agricolo dell'Agro romano, ed a questo si giungerebbe con la coltivazione del tabacco, perchè, quando un certo numero di ettari fossero assicurati per la coltivazione dei tabacchi, verrebbero sul posto una quantità di operai, e di conseguenza si vedrebbero facilmente sorgere quelle borgate contemplate nell'ultima legge votata dal Parlamento.

Mi dichiarerei soddisfatto se l'onorevole ministro desse un certo affidamento, od almeno una speranza che potrebbe convertirsi in certezza, dopo l'assenso del suo collega delle finanze, che qualora una vasta coltivazione di tabacco s'iniziasse nell'Agro romano, il Governo sarebbe disposto a provvedere all'impianto di un'Agenzia, come quella esistente nell'Agro salentino, in un punto centrale della campagna di Roma.

Io faccio questo caldo appello all'on. Nitti, che ha avuto tante buone iniziative, perchè voglia interessarsi efficacemente della cosa. (*Approvazioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Molto volentieri terrò presente il desiderio dell'onor. Torlonia. Per la prima parte, come egli ha già riconosciuto, la iniziativa in questa materia spetta al mio collega delle finanze che ha la più grande responsabilità in proposito, anche perchè si tratta di prodotto destinato nella quasi totalità al consumo interno e la produzione deve essere messa in rapporto col consumo. Tutto il problema dell'Agro romano ha un grande interesse, e tutto quello che può contribuire a risolverlo va incoraggiato in tutti i modi. Per parte mia e del mio Ministero, seconderò volentieri questa iniziativa.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Io ringrazio l'onorevole ministro delle sue cortesi risposte, e colgo l'occasione per accennare ad alcune cose che avevo precedentemente dimenticato di dire. Io, per i rapporti avuti con la Direzione generale delle privative, ho potuto constatare quanto quegli

egregi funzionari siano zelanti ed onesti perchè l'azienda proceda bene e renda molto allo Stato, ed è di grande compiacenza per l'Italia vedere queste aziende industriali, che vanno per conto dello Stato, progredire così bene per il valore dei suoi funzionari, i quali forse sono troppo zelanti nel non volere consentire innovazioni. E faccio voti che questi impiegati abbiano maggiore fiducia nei coltivatori i quali, ove nell'Agro romano fossero sollevati di tutte quelle opere che possono dirsi riflettenti la vera parte industriale della coltivazione, metterebbero certamente tutta la loro attività e buon volere per migliorare i loro prodotti in modo che rispondessero alle condizioni richieste dalla Direzione generale delle privative.

Detto questo, ringrazio di nuovo l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 66. nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

67	Stipendi e spese per il mantenimento del corpo degli agenti a cavallo per la sorveglianza dell'Agro romano (Regio decreto 3 agosto 1908, n. 546)	60,000 »
68	Premi e incoraggiamenti alla colonizzazione interna, al bonificamento agrario e alla costruzione di case coloniche; poderi modello.	44,000 »
69	Concorso nelle spese per combattere la malaria	20,000 »
VI. — <i>Insegnamento agrario.</i>		
70	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse)	262,460 »

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Signori, quest'anno la Reale Accademia dei Lincei, che ho l'onore di presiedere, ha conferito il premio Santoro di diecimila lire al prof. Gorini della Scuola superiore di agricoltura di Milano.

Il premio fu dato per gli importantissimi studi e per i risultati da lui ottenuti nel miglioramento dell'industria casearia, mediante i suoi fermenti selezionati, da lui scoperti ed introdotti in pratica.

Ora, sono venuto a sapere che questo giovane professore è da dieci anni professore straordinario e non ha nessuna speranza per ora di poter diventare ordinario. Ciò non di-

pende da colpa dell'attuale ministro nè dei ministri passati, ma dipende dal fatto che il numero dei professori ordinari è troppo limitato in rapporto a quello degli straordinari; vi sono cinque professori ordinari ed undici straordinari e la conseguenza di ciò è che, se per caso e per disgrazia tutti e cinque i professori ordinari morissero, soltanto cinque straordinari potrebbero progredire: per gli altri sei si può dire senza esagerazione: « lasciate ogni speranza, voi che entrate ».

Ora, siccome è nell'interesse della scuola di incoraggiare questi elementi preziosi che si dedicano a studi speciali, io confido che il Governo vorrà incoraggiarli, invogliando quindi anche altri ad entrare nella stessa via.

Evidentemente; qui si impone la necessità di cambiare la pianta organica. Non esiste in nessuna Università d'Italia una simile sproporzione tra professori ordinari e professori straordinari.

Io prego vivamente l'on. ministro a voler studiare questa questione e vedere se non sia il caso di migliorare la carriera di questi professori.

Secondo il mio modo di vedere, bisognerebbe addirittura rovesciare la piramide e fare undici professori ordinari e cinque straordinari.

In questo modo vi sarebbe la possibilità per tutti di incanalarsi, dando loro la possibilità di fare quella modestissima carriera alla quale hanno diritto.

Io capisco che non è questo il momento opportuno per venir davanti al Senato a domandare nuove spese, ma si tratta dell'interesse della Scuola; ed io vorrei proprio pregare l'on. ministro di studiare questa questione e di cercar modo di migliorare la condizione di questi professori.

Questo è il desiderio che io esprimo nell'interesse della scuola medesima.

GRASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRASSI. Mi associo all'on. Blaserna per quanto riguarda la scuola di Milano e colui che ha fatto progredire l'industria casearia in Italia, molto più che si tratta di un progresso che viene riconosciuto non soltanto in Italia, ma anche all'estero.

Però vorrei dire anche una parola per la scuola di Portici.

A Portici v'è un professore che ha vinto un concorso universitario: gli fu promesso, per lettera (vi sono di mezzo delle lettere e le avrei portate con me se avessi preveduto che oggi fosse venuta l'occasione di parlarne) che, se fosse restato a Portici, sarebbe stato subito promosso ordinario.

Questo professore restò, ma ormai sono passati più di sei anni ed egli è sempre straordinario!

Si tratta di persona di grandissimo valore, che fa il paio col Gorini, e che recentemente, l'on. ministro lo sa, fu incaricato dagli Stati Uniti d'America di fare degli studi importanti. Io credo che, se non si provvede, lo perderemo in un tempo non lontano, perchè gli americani ce lo prenderanno.

Io sono lieto di poter avvertire oggi il Ministero di questo pericolo; il Senato potrà vedere presto se questo mio avvertimento veniva o no a proposito.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io mi trovo assai imbarazzato tutte le volte che da uomini veramente illustri, come i preopinanti, mi vengono fatte designazioni di persone. (*Bravo! - Approvazioni*).

Io non so che cosa dire; nè io sono misuratore della capacità scientifica, nè posso intervenire in rapporti di natura così delicata.

In ciascuna delle due scuole di Milano e di Portici vi sono non solo le persone designate, ma altre, e un giudizio comparativo non può essere fatto nè dal Governo, per mezzo del suo modesto rappresentante, nè dal Senato, dove sono tante alte competenze; nè ciascuno ha il diritto e il dovere di sapere e di conoscere tutte le discipline che si insegnano in istituti di alta cultura.

Il Parlamento non è un'Accademia, nè una Facoltà universitaria; noi non dobbiamo discutere i meriti di questa o quella persona, ma stabilire solo linee generali e indirizzi di politica.

Quindi io non posso rispondere che in forma generale senza entrare nelle questioni di persone. La verità è questa, che noi abbiamo voluto fare in Italia troppe scuole, e che di scuole superiori di agricoltura ne bastava una

sola; al più due. Ve ne erano tre, e si è sentito il bisogno di crearne una quarta, Perugia.

Si cominciò col dire che mai si sarebbe data la laurea in Perugia. Tutti lo ricordano (*cenni di assenso*), la scuola di Perugia era un istituto in cui sarebbero andati i figliuoli dei proprietari ad educarsi, e tre scuole erano riconosciute come esuberanti.

Dopo Perugia si è creata lentamente, senza intervento del mio Ministero, la scuola superiore di agricoltura di Bologna, come Facoltà universitaria.

Io debbo resistere ogni giorno a pressioni di altre città italiane, le quali chiedono altre tre scuole superiori di agricoltura, e queste pressioni sono tali che il Governo spesso ha ragione di legittimo imbarazzo, fino a quando Camera e Senato con la loro grande autorità non sussidieranno la nostra opera di resistenza.

Aumentando le scuole, non si risolve mai il problema che però urge risolvere. Se ci limitassimo veramente al bisogno, se avessimo due scuole al massimo, si potrebbero questè scuole dotare sufficientemente, si potrebbero non solo sviluppare gli insegnamenti, ma migliorare le condizioni del personale, e dotare convenientemente i Gabinetti, che è la necessità maggiore, perchè i Gabinetti attualmente sono poverissimi, mentre occorrerebbe che fossero forniti sufficientemente dei mezzi di studio. Ma finchè si propongono nuove scuole e nuove cattedre in queste scuole, ci troveremo nella condizione di non poter far nulla di efficace.

Ancora qui l'imbarazzo è grande, perchè praticamente la questione è di difficile soluzione. Nell'Università c'è stato il modo di risolvere la questione in una forma semplice. Le Università sono molto numerose anch'esse, troppo numerose, ma si è fatto un ruolo unico di professori, in tal guisa che la selezione avviene a beneficio delle grandi Università. Siccome le grandi Università esercitano una forza di attrazione, tutti coloro i quali hanno attitudini, o hanno valore o nome o riputanza in qualsiasi forma, sono attratti dalle grandi Università, e queste hanno il numero di ordinari che occorre loro, e le piccole Università, che hanno una grande mobilità nel personale, hanno in prevalenza insegnanti straordinari.

Le scuole superiori di agricoltura, appunto perchè è piccolo il numero del personale, si

trovano nella condizione di non avere la possibilità di garantire a tutti i professori l'ordinariato.

Poco tempo fa, si può dire ancora ieri, la Camera e il Senato hanno votato leggi che portavano lo stipendio dei professori straordinari da 3000 a 4500, e quello dei professori ordinari da 5000 a 7000, e con aumenti successivi fino a 10,000 lire.

In fondo, anche per i professori straordinari lo stipendio è stato aumentato di circa il 50 per cento; ciò che è poco, dati i loro meriti, ma è qualche cosa per lo Stato che ha tanti altri bisogni da soddisfare. Ma poi, quando si parla di entrate dei professori, allo stipendio vanno aggiunti spesso gli incarichi, i modesti proventi delle accademie e qualche volta, per qualcuno dei professori, anche, partecipazione a benefizi derivanti dalla loro stessa attività di studiosi. Senza dubbio non si tratta della ricchezza, e siamo ben lontani da essa, e uomini di grande valore hanno spesso molto modeste remunerazioni; ma infine è già qualche cosa, in un paese non ricco come il nostro!

Ad ogni modo, io non potrei, nelle condizioni attuali, assumere l'impegno di presentare al Parlamento un disegno di legge che modifichi i ruoli, poichè, dopo che il Parlamento ha votato una legge che aumenta gli stipendi, non credo che voterebbe subito una legge che aumentasse i ruoli. (*Bravo*).

Uno dei guai in questa materia è che i professori non intendono qualche volta uscire dalle loro residenze. Potrebbero, semplicemente con uno spostamento di città, raggiungere il grado di ordinario, dal momento che vi sono cinque scuole superiori di agricoltura.

Tenendo quindi conto di tutte queste circostanze, e consentendo in quanto hanno detto e l'on. Blaserna e l'on. Grassi (il senatore Blaserna ha parlato con quell'autorità che a lui viene dall'essere Presidente della più grande Accademia del Regno), pur riconoscendo la giustizia delle cose che han detto, e pur valutando gli egregi insegnanti che hanno nominato, io non posso promettere nuovi ruoli nè tanto meno far questioni di persone, e mi debbo rinchiudere necessariamente nelle dichiarazioni già fatte. (*Approvazioni vivissime*).

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Io vorrei togliere al Senato l'impressione sfavorevole che potrebbero aver fatto nell'animo suo le parole dell'onor. ministro.

Io non ho voluto fare una questione personale...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, no.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. ...Io in quest'occasione ho soltanto visto il gran successo di un lavoro, degli studi fatti da un professore di Milano, ed ho voluto esaminare la questione.

Io non saprei neppure dirvi, se si aumentasse il ruolo dei professori ordinari, quando spetterebbe la promozione al Gorini, perchè non so nemmeno quale sia la sua graduatoria di anzianità: ma la cosa in sé stessa è di una importanza grandissima. Ora certamente, se voi avete timore di dover creare ancora delle nuove scuole, andremo sempre peggio. Io credo che realmente due scuole sarebbero state più che sufficienti per il bisogno; una nell'alta Italia e una nell'Italia meridionale. Ma in fondo questa è una questione che riguarda il Governo, non me: per parte mia ho voluto esporre soltanto la condizione vera della scuola superiore di Milano, per farvi vedere che in questo modo la scuola non potrà mai prosperare, mai.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onorevole ministro ha accennato al soverchio numero degli Istituti superiori di agricoltura, argomento del quale nell'interesse della Commissione di finanze non ho mancato di occuparmi leggendo attentamente il pregevole volume, che è stato redatto dal Ministero di agricoltura nel 1911, per l'esposizione internazionale di Torino: *Notizie sull'insegnamento industriale e commerciale*. Da questo volume risultano esistenti tre Istituti superiori di agricoltura, quelli di Milano, di Perugia e di Portici. Io cercavo in esso una notizia circa il numero dei frequentatori degli Istituti, perchè ricordavo, che l'onorevole ministro nell'altro ramo del Parlamento accennò a questa circostanza; che nel nostro paese le scuole aumentano e gli scolari diminuiscono. Volevo quindi vedere se questo apprezzamento dell'onorevole ministro avesse

qualche riscontro a proposito degli Istituti superiori di agricoltura; ma nelle statistiche riportate nel volume stesso, ho trovato il numero dei laureati, non il numero dei frequentatori. Ed è singolare che tutti coloro che si sono presentati agli esami, salvo qualche rara eccezione, sono stati laureati. È un fatto che fa una certa impressione. Se prendiamo, ad esempio, l'Istituto superiore di Milano troviamo che, dal 1904 al 1909, cioè per cinque anni, tutti gli alunni, meno un solo sventurato, sono stati approvati nell'esame di laurea...

Voci. Quanti sono?

MAZZIOTTI, *relatore*... Non vi è nè il numero complessivo dei laureati, nè il numero degli alunni, vi è solo quello, anno per anno, di coloro che si sono presentati agli esami.

Dunque a Milano in cinque anni un solo riprovato; a Portici, pure dal 1904 al 1909, uno soltanto; a Perugia sono stati approvati, tutti quanti dottori in scienze agrarie. Francamente questa statistica ha destato in me una certa sorpresa, ed io vorrei che l'onorevole ministro, allorchè dovrà fare altre pubblicazioni su questo argomento, ci desse notizia sul numero degli alunni (cifra che è stata completamente taciuta) perchè a me sorge il dubbio che in qualcuno di questi Istituti il numero degli alunni sia molto limitato di fronte a quello dei professori.

È un mio dubbio e sarò lieto di vederlo completamente chiarito. L'onorevole ministro ha accennato allo scopo per cui sorse l'Istituto di Perugia, cioè di dar modo ai figli dei proprietari di avere una cultura scientifica e pratica, di cui potessero utilmente valersi nelle loro aziende private.

È doloroso che un fine così utile non sia stato raggiunto, e che questo Istituto si sia trasformato in un'altra scuola superiore di agricoltura, di cui, ripeto, non si sentiva il bisogno. L'on. ministro ha accennato anche a premure che gli sono state rivolte da parte di varie regioni per istituire altre scuole di agricoltura. Egli ha detto che sente la necessità di resistere a queste premure e a queste domande; la Commissione di finanze è perfettamente in quest'ordine di idee, che non convenga cioè aumentare il numero delle scuole di agricoltura, ed esorta il ministro a mantenersi fermo in questa linea di condotta, di non aumentare cioè per alcuna ragione, e specialmente per

ragioni elettorali, queste scuole superiori di agricoltura, di cui abbiamo un numero sufficiente.

E con questo ho espresso il pensiero della Commissione di finanze sopra l'importante argomento in discussione. (*Approvazioni*).

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Io non intendo menomamente entrare nel merito della questione gravissima che è stata testè sollevata, cioè se non convenga resistere alle pressioni che possano essere rivolte al Governo, quanto alla creazione di nuove scuole, le quali, mentre aggraverebbero l'onere che lo Stato sostiene per le scuole medesime, non avrebbero poi l'utile risultato sperato, di giovare cioè all'incoraggiamento degli istituti e all'istruzione dei giovani.

Ho chiesto la parola unicamente per dare al Senato un breve chiarimento intorno ad una questione di fatto, dipendente da una citazione dell'onor. ministro di agricoltura, in ordine ad una delle scuole istituite nel Regno; voglio alludere alla scuola di agricoltura istituita presso l'Università di Bologna. Onde non rimanga al Senato la impressione che questa scuola possa avere avuto gli inconvenienti che hanno formato oggetto della recente discussione, io dirò e lo posso dire e forse lo debbo anche dire per la ragione che io fui relatore al Senato del disegno di legge che riguardava l'istituzione di questa scuola, debbo dire che la scuola agraria aggregata all'Università di Bologna fu istituita per una munifica assegnazione della Cassa di risparmio di quella città, la quale provvede a tutte le spese di impianto non solo, ma anche alle spese per il mantenimento dell'Istituto. Recentemente, quando è stata approvata dal Parlamento la Convenzione relativa alla fondazione di nuovi stabilimenti universitarii a Bologna, la Cassa di risparmio ha versato allo Stato tutto il capitale occorrente al mantenimento di quella scuola agraria.

L'onor. ministro di agricoltura ha opportunamente accennato, nel fare il nome di quella scuola, che essa usciva dal campo delle sue ingerenze; ed è verissimo perchè quella scuola dipende dal Ministero dell'istruzione, facendo essa parte degli Istituti universitari di Bologna. Dirò anzi di più, e cioè che non solo quella scuola non grava menomamente sulle finanze

dello Stato, in seguito ai provvedimenti dei quali ho fatto cenno, ma sotto il punto di vista della istruzione essa risponde appunto a quell'obbiettivo al quale recentemente faceva allusione l'onor. relatore della Commissione di finanze. Era da lungo tempo sentito il bisogno che i figli di una classe di proprietari, importantissima in quella regione, avessero modo di dedicarsi a quegli studi di agricoltura, i quali tanta importanza hanno non solo per la provincia di Bologna, ma potrei dire di più per tutta quella regione emiliana che si trova in condizioni analoghe appunto a quelle della provincia di Bologna.

Ho voluto dare questo schiarimento di fatto onde non rimanga nei colleghi un'impressione che può forse aver ragione d'essere per altre scuole, ma che certamente non ha motivo di fondamento per quanto riguarda la scuola di Bologna. (*Approvazioni*).

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non ho detto, mi consenta l'onorevole senatore Sacchetti, alcuna delle cose che hanno dato luogo alla sua dichiarazione, perchè io non ho mai proposto in questa discussione la soppressione di alcuna scuola superiore di agricoltura, e tanto meno ho detto che fosse intendimento del Governo di fare simile proposta.

Io ho constatato semplicemente che le scuole di agricoltura in Italia sono in numero esuberante. Questa è stata la mia affermazione, affermazione, del resto, riconosciuta esatta da tutti.

Ora, ritornando alla questione speciale che ha dato luogo a questa discussione, l'inconveniente fa sì che vi sia un numero di cattedre negli Istituti superiori di agricoltura maggiore di quello che sarebbe il fabbisogno normale. Supponiamo che in Italia si avesse un solo grande Istituto superiore di agricoltura, come è in qualche grande paese. Ebbene, noi avremmo una sola cattedra per ognuna delle materie principali, quindi la carriera dei professori sarebbe più lenta di quel che non sia attualmente in Italia. E se con cinque scuole superiori di agricoltura si sente il bisogno di aumentare i ruoli (oltre ad avere elevato gli stipendi fino

all'equiparazione ai professori di Università), vuol dire che anche cinque scuole superiori di agricoltura non bastano. Ora questo mi pare voler troppo!

Non è questione di diffidenza per questa o quella scuola; io metto il problema per il personale in genere. Rilevo solo una osservazione dell'onor. relatore. Il volume cui egli accenna, fu preparato per l'Esposizione di Torino, ed è naturale che una pubblicazione fatta per una esposizione riporti soltanto i dati sommari.

L'onor. senatore Grassi ha spiegato la ragione per cui il numero dei laureati appare

così grande, perchè tutti quelli che non sono stati approvati negli esami speciali, non possono presentarsi all'esame di laurea. Gli esami di laurea, soprattutto negli Istituti che hanno carattere tecnico, hanno qualche volta una importanza piuttosto formale. Del resto le cifre che l'onorevole relatore desidera, si trovano nelle altre nostre pubblicazioni ed anche in recenti Annuari pubblicati dal Ministero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 70.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

71	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	163,900 »
72	Indennità di residenza in Roma al personale dirigente, insegnante ed assistente alle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	2,600 »
73	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	44,500 »
74	Indennità di residenza in Roma al personale di segreteria delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse).	1,050 »
75	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	271,200 »
76	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	162,850 »
77	Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse)	476,000 »
78	Indennità di residenza in Roma al personale delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	850 »
79	Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	1,059,630 »
80	Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	930,000 »
81	Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, per la concessione di mutui di favore (legge 30 giugno 1907, n. 432) e maggiori assegni pel funzionamento di dette scuole e delle scuole superiori di agricoltura in dipendenza di convenzioni speciali e per completarne l'arredamento	83,700 »
82	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione	105,400 »

83	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura	435,000 »
84	Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere	36,000 »
85	Sussidi ed acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad Istituti, ad associazioni e a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere l'istruzione agraria - Conferenze agrarie - Viaggi d'istruzione	23,000 »
		9,429,150 »
Spese per le Acque e le Foreste.		
I. — <i>Foreste.</i>		
86	Stipendi ed indennità al personale forestale (Spese fisse)	1,207,000 »
87	Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse)	8,000 »
88	Indennizzi al personale forestale comandato al Ministero e ai sorveglianti destinati presso le ispezioni forestali	10,000 »
89	Stipendi ed indennità alle guardie forestali demaniali (Spese fisse)	50,760 »
90	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale (articolo 15 della legge 2 giugno 1910, numero 277)	3,887,930 »
91	Stipendi ed assegni al personale insegnante dell'Istituto forestale di Vallombrosa (Spese fisse)	28,940 »
II. — <i>Acque.</i>		
92	Stipendi agli ispettori e agli assistenti del servizio idraulico (Spese fisse)	21,000 »
93	Indennità di residenza in Roma agli ispettori e agli assistenti del servizio idraulico (Spese fisse).	2,370 »
94	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª)	167,120 »
95	Studi per la utilizzazione agraria ed industriale delle acque pubbliche	12,000 »
96	Studi, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti idraulici e fognature; acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori; serbatoi montani per irrigazione	18,000 »
97	Studi ed esperienze sul regime dei fiumi e delle altre acque pubbliche; spese varie inerenti al servizio idrologico	7,000 »
III. — <i>Caccia e pesca.</i>		
98	Stipendio all'ispettore tecnico della caccia e della pesca (Spese fisse)	6,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1912

99	Indennità di residenza in Roma all'ispettore tecnico della caccia e della pesca (Spese fisse)	320 »
100	Stipendi ed assegni al personale della stazione di piscicoltura in Roma e in Brescia (Spese fisse)	10,840 »
101	Stazioni di piscicoltura - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alla stazione di Roma (Spese fisse)	710 »
102	Spese per il funzionamento delle stazioni di piscicoltura in Roma e in Brescia	31,900 »
103	Applicazione delle leggi sulla caccia; protezione e propagazione della selvaggina; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi	10,000 »
104	Pesca ed acquicoltura (applicazione delle leggi sulla pesca; piscicoltura marina, lacuale e fluviale; impianti di nuove stazioni di piscicoltura; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi)	50,000 »
IV. — <i>Meteorologia e geodinamica.</i>		
105	Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	96,140 »
106	Indennità di residenza in Roma al personale del servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	6,600 »
107	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera e sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche.	20,200 »
108	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termobarometrici e di montagna. Concorso annuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'Ufficio internazionale sismologico di Strasburgo.	63,350 »
109	Spese d'ufficio; acquisto di libri; provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico	20,450 »
110	Pubblicazioni dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini, e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori e a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da Società scientifiche e da privati.	21,960 »

V. — *Miniere e geologia.*

111	Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	348,700 »
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. L'on. ministro sa che dopo gli scioperi generali avvenuti nel 1905, scioperi che portarono a gravissime conseguenze, fu ordinata una inchiesta parlamentare. Questa Commissione di inchiesta portò a termine il compito ad essa assegnato e presentò al ministro gli atti della sua inchiesta con una relazione dove sono indicati i provvedimenti che si consigliavano.

Ora, io mi permetto di toccare questo argomento, perchè l'on. ministro sa che ora un nuovo sciopero è principiato, un nuovo sciopero che va allargandosi, ma che fortunatamente non ha ancora acquistato quel carattere di violenza che aveva lo sciopero del 1905. Noi però non possiamo prevedere quali saranno le conseguenze di tale sciopero. Ora quei minatori hanno attesi i risultati dell'inchiesta con vivissimo interesse perchè ritenevano che con essa si sarebbe tutelato l'interesse di quel numerosissimo personale di operai che è impiegato in quella importante industria.

Non occorre che io ricordi con quanta deferenza e con quanta fiducia è stata accolta dagli operai la Commissione; ma però comincia a penetrare, ed anzi è già penetrato, il concetto che l'inchiesta fu fatta, ma provvedimenti non ne verranno ed è da questo sentimento che è nato il movimento e che certo si aggraverà.

Segnalo questo fatto, perchè è veramente importante e grave, ed occorre quindi che l'on. ministro dia affidamento che si provvederà e cerchi di allontanare le cause che sono di ostacolo ai provvedimenti in favore di quei minatori.

Abbiamo segnalato le condizioni igieniche in cui questi minatori vivono e molte altre cause anche abbiamo indicato, e quindi la necessità di modificare la legge sugli infortuni e l'altra per l'assicurazione sulla vita, perchè è constatato che il minatore a 50 anni è già inabile

al servizio, e raccomando quindi vivissimamente all'on. ministro questi fatti perchè vorrei che l'opera della Commissione non risultasse inutile e quei minatori potessero avere un beneficio, che sarebbe un atto di giustizia, non dico quale essi desiderano, ma almeno si potrebbe dire che si è fatto qualche cosa di utile alla numerosa classe di operai che così duramente lavora.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Io risponderò molto brevemente, ma spero in modo esauriente, al senatore Parpaglia.

Il Governo presenterà alla ripresa dei lavori parlamentari il disegno di legge sul lavoro minerario.

La ragione del ritardo è stata che si è voluto affrontare nella sua interezza il problema e non per la sola Sardegna.

Ora, poichè la questione, per la sola Sardegna almeno, è arrivata a maturità, perchè il lavoro della Commissione è tale che non vi può essere dubbio in questa materia, potremo senza difficoltà, alla ripresa dei lavori parlamentari, occuparci della cosa.

Credo che il senatore Parpaglia stesso sia persuaso che in questo momento non si potrebbe discutere utilmente questo argomento con sicurezza di portarlo a compimento.

Spero che queste parole di affidamento basteranno a tranquillarlo.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ringrazio l'on. ministro delle dichiarazioni fatte, dichiarazioni che non ritengo fatte a me, ma al Paese e spero che saranno bene ascoltate dai minatori che attendono. Da parte mia, non partirà davvero parola per aumentare la loro diffidenza, e con-

fido che l'on. ministro sarà in condizioni di mantenere le promesse fatte e provvedere intanto sollecitamente a provvedimenti che possano allontanare temuti pericoli e tranquillizzare quella classe operaia.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti il capitolo 111 nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

112	Indennità di residenza in Roma al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	12,500 »
113	Indennità per reggenza di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili, trasporti ed altre spese pel servizio minerario	7,700 »
114	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno.	42,900 »
		6,170,390 »
Industria e commercio e insegnamento industriale e commerciale.		
<i>I. — Ispettorato.</i>		
115	Stipendio agli ispettori per l'industria, il commercio e i pesi e misure e l'insegnamento industriale e commerciale (Spese fisse)	62,000 »
116	Indennità di residenza in Roma agli ispettori per l'industria, il commercio e i pesi e misure e l'insegnamento industriale e commerciale (Spese fisse)	1,860 »
<i>II. — Industria e commercio</i>		
117	Spese per l'ufficio delle informazioni commerciali, comprese le stampe speciali; inchieste industriali e commerciali; traduzioni e spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio	16,500 »
118	Esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie	15,000 »
119	Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie; incoraggiamenti ad industrie, e studio dei problemi tecnici che ad esse si riferiscono; premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale	15,500 »
120	Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio, e del gas acetilene, le trasmissioni e gli impianti elettrici ed altri servizi analoghi; studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero	8,500 »
121	Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore (Spesa d'ordine)	4,000 »
122	Camere di commercio italiane all'estero; e italo-straniere in Stati esteri; agenzie e delegati commerciali italiani all'estero; società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni per l'incremento dei traffici all'estero; musei commerciali; mostre campionarie e simili; borse di pratica commerciale	218,000 »

123	Stipendio al segretario del Museo commerciale annesso alla Camera di commercio di Torino (Spesa fissa)	3,000 »
124	Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe; ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare la nostra esportazione; spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio all'interno.	12,000 »
125	Incoraggiamenti e spese per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320.	45,000 »
III. — <i>Pesi, misure e saggio dei metalli preziosi.</i>		
126	Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse)	541,700 »
127	Indennità di residenza in Roma al personale metrico (Spese fisse). .	5,460 »
128	Indennizzi al personale metrico comandato al Ministero e ai laboratori centrali	4,500 »
129	Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (Spesa obbligatoria)	105,000 »
130	Rimunerazioni al personale dei municipi e delle prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opere prestate nell'interesse del servizio metrico	2,000 »
131	Insegnamento agli aspiranti verificatori e assegni agli aspiranti allievi e volontari, spese inerenti al concorso ed al corso di insegnamento	10,000 »
132	Acquisto, manutenzione e riparazione di materiali; strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali; riparazione di locali; fabbricazione di punzoni e di timbri; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; altre spese per i laboratori centrali, imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici.	70,000 »
133	Preparazione e ordinamento di mostre per il servizio metrico e del saggio; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi	13,800 »
134	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine). . .	2,000 »

PRESIDENTE. Sul capitolo 135, sono iscritti i senatori Frola e Fracassi; ma, stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità:

Senatori votanti	109
Favorevoli	104
Contrari	5

Il Senato approva.

Assegnazione nella parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156,000 per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative:

Senatori votanti	109
Favorevoli	101
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912, per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli istituti di emissione:

Senatori votanti	109
Favorevoli	102
Contrari	7

Il Senato approva.

Disposizioni sulle ferie giudiziarie:

Senatori votanti	109
Favorevoli	98
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15.30 — SEDUTA PUBBLICA.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 795 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 722);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 759);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 803);

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di prima categoria (Numero 800);

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti (Numero 752);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce una imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande (N. 754);

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'agenzia delle imposte di Baiano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (Numero 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 15 giugno 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCIII.

TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti (pag. 8465) — Giuramento del senatore Beccaria-Incisa (pag. 8466) — Si riprende la discussione dei capitoli del bilancio di agricoltura, industria e commercio (N. 795) — Sul capitolo 135 parlano i senatori Frola (pag. 8466-70), Fracassi (pag. 8467-70), Maurigi (pag. 8468-70) ed il ministro di agricoltura (pag. 8468) — Approvato il cap. 135 si approvano senza osservazioni i capitoli dal 136 al 148 — Parla sul cap. 149 il senatore Rolandi-Ricci (pag. 8472) cui risponde il ministro di agricoltura (pag. 8473) — Si approvano il cap. 149 ed i successivi fino al 169 — Sul cap. 170 parlano il senatore Ciamician (pag. 8877) ed il ministro di agricoltura (pagina 8477) — Si approvano senza osservazioni i rimanenti capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie e gli articoli del progetto di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 722) (pag. 8492) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 759) parlano i senatori De Cesare (pag. 8539), Foà (pag. 8540) e Dini, relatore (pag. 8543) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8545) — Dopo replica dei senatori Foà (pag. 8549) e De Cesare (pag. 8549) la discussione generale è chiusa e si rinvia quella dei capitoli alla successiva seduta — Presentazione di disegni di legge (pag. 8543).*

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 10 giugno 1912.

« È stato trasmesso a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro il Regio decreto 16 maggio 1912 che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 7,000,000 a favore del ministro della marina per provvedere alle spese della campagna di Libia.

La Sezione prima della Corte, al cui esame ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto pienamente legittimo ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511. Di ciò mi onoro

di dar notizia alla E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, 3° comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

**Giuramento del senatore
Beccaria-Incisa nobile Emanuele.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Beccaria-Incisa Emanuele, di cui il Senato ha già da tempo convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori De Sonnaz e Malvano di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Beccaria-Incisa è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Dò atto al signor Emanuele Beccaria-Incisa del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
di agricoltura, industria e commercio per l'e-
sercizio finanziario 1912-13 » (N. 795).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri la discussione si arrestò al capitolo 134. Continueremo perciò nella discussione dei capitoli, e cominceremo dal 135 che rileggo:

Cap. 135. Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole industriali e commerciali, lire 1,540,100.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Consenta il Senato che io dica brevissime parole relativamente all'insegnamento commerciale. Anzi più che all'insegnamento commerciale in genere, io mi riferisco alla sistemazione degli Istituti superiori di studi commerciali che già esistono in Italia; quindi non

è questione, come ieri, relativa alla utilità o non degli istituti di agricoltura, nè questione di aumento o diminuzione degli istituti stessi; ma è questione essenzialmente di sistemazione degli Istituti superiori di insegnamento commerciale, i quali già esistono ed adempiono ad una vera necessità dell'epoca presente e della vita moderna nostra. E dico adempiono ad una vera necessità dell'epoca presente e della vita moderna nostra, perchè, mentre ci dobbiamo felicitare per il progresso continuo trionfale del nostro sviluppo economico, industriale e commerciale, sviluppo che fu constatato in più occasioni e che specialmente fu affermato nella Esposizione internazionale che ebbe luogo in Torino nel 1911, non possiamo dire altrettanto, per quanto si riferisce all'insegnamento commerciale, che attende tuttora un miglior sviluppo ed ordinamento.

Io non desidero intrattenere il Senato, il quale ben conosce l'argomento, sull'importanza di questi Istituti di istruzione commerciale; io mi limiterò ad accennare come l'onor. Luzzatti, nel breve tempo in cui fu ministro di agricoltura, abbia nominato una Commissione Reale per presentare delle proposte concrete per l'assetto economico, giuridico, amministrativo e didattico di questi Istituti superiori. Questa Commissione Reale, adempiuto al suo scopo, ha presentato la sua relazione. Uno degli effetti di questi suoi studi e di questa sua relazione, fu il disegno di legge presentato dal ministro Raineri, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica e con quello del tesoro, nella seduta del 14 febbraio 1911. Dico anche di concerto col ministro del tesoro, perchè nella nominata Commissione faceva anche parte un rappresentante del Ministero del tesoro, appunto perchè si trovasse modo di accordare quei maggiori fondi che erano necessari per questa sistemazione didattica, giuridica ed economica degli Istituti superiori di insegnamento commerciale.

Questo disegno di legge fu presentato, come ho detto, fin dal febbraio 1911 alla Camera dei deputati.

All'onor. Raineri successe l'onor. Nitti, il quale certamente adoperò ed adopera tutta la forza del suo ingegno anche a beneficio di detti istituti. Ma ciò non basta: occorre che questo disegno di legge, o improntato ai criteri ai

quali si ispiravano le proposte dell'onor. Raineri o ai criteri che l'onor. Nitti vorrà esporre o vorrà introdurre nelle proposte stesse, occorre, dico, che questo disegno di legge sia presto condotto a buon porto e che l'ordinamento di questi istituti superiori d'insegnamento commerciale abbia finalmente il suo effetto.

Nella relazione della ricordata Commissione si notava come fosse necessario dar vita maggiormente rigogliosa e maggiormente improntata a concetti moderni anche agli istituti attualmente esistenti. Si osservava inoltre in quella relazione come tutte le norme riguardanti questa materia dovessero ispirarsi ad una maggiore uniformità di criteri giuridici e didattici, pur lasciando ad ogni istituto superiore la facoltà di agire entro determinati limiti, e quell'impronta caratteristica speciale, che fece sorgere questi istituti superiori a Venezia, a Genova, a Torino, a Bari ed a Roma; questo fu il criterio dominante nelle norme proposte dalla Commissione Reale, migliorando inoltre le condizioni degli insegnanti, conferendo nuova dignità e nuove energie alle scuole confermando loro quei caratteri che pur essendo riconosciuti mancavano di speciale sanzione legislativa; questi furono pure i criteri del disegno di legge proposto dal ministro Raineri. Ora, io desidero sapere dall'onor. ministro di agricoltura quali siano i suoi intendimenti al riguardo, io desidero sapere se egli intenda mantenere i concetti che furono le basi delle conclusioni della Commissione Reale, alla quale appartennero pure vari membri di questo Consesso; io desidero sapere se il ministro di agricoltura intenda con qualche urgenza sollecitare l'approvazione e l'esame di questo disegno di legge avanti alla Camera dei deputati: io desidero sapere dall'onor. ministro se non riconosca l'urgenza e la necessità di dare questa sistemazione desiderata e voluta dalle necessità dei tempi e dalla vita moderna a questi istituti d'istruzione commerciale superiore. Nell'epoca dell'Esposizione internazionale del 1911 ebbe pur luogo un congresso di persone competenti, che prese ad esame tutte le questioni che si riferiscono alla istruzione superiore commerciale. In quel congresso vennero trattate queste questioni con criteri oggettivi confacenti all'importanza dell'argomento. L'onor. ministro

di agricoltura, certamente non ignora le proposte che vennero allora presentate, ed io sarò lieto se egli potrà dichiarare che farà oggetto di esame e di proposte concrete i voti che vennero espressi in quel congresso.

Io sarò lieto di sentire se l'onor. ministro vorrà mantenere quei concetti ispiratori della sistemazione di questi Istituti superiori.

L'onor. ministro, nel suo dotto e veramente esauriente discorso pronunciato nella discussione generale di questo bilancio, che ora esaminiamo, disse che non intendeva creare nuovi Istituti, perchè, secondo lui, di Istituti ve ne erano a sufficienza, ma che intendeva rafforzare gli esistenti.

Orbene, io invoco queste sue dichiarazioni appunto perchè, anche in quest'argomento, per il progresso nostro economico, per il progresso nostro industriale, per quel progresso commerciale, che è nostro vanto in questi ultimi tempi, si dia una sistemazione confacente a questi nostri Istituti commerciali superiori.

Non aggiungo altro ed attendo fidente le dichiarazioni dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fracassi.

FRACASSI. Il senatore Frola ha parlato dell'insegnamento commerciale superiore, io debbo rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro per l'insegnamento commerciale inferiore e precisamente per la scuola inferiore di commercio di Torino, che da anni attende la regificazione. Questa è stata promessa da tempo. Tutto quello che il Ministero ha chiesto come condizione per accordarla, è stato dagli enti locali già fatto. Anche ultimamente al Consiglio comunale di Torino sono state fatte sollecitazioni al sindaco perchè affrettasse la regificazione di quella scuola.

Io spero che il ministro vorrà sollecitamente prendere questo provvedimento che è richiesto e dalla frequenza numerosissima di allievi che ha la scuola e dalle necessità dell'insegnamento commerciale in Torino dove è già sistemato relativamente bene l'insegnamento superiore e dove l'inferiore ha necessità di essere rinforzato.

Per la questione dei locali, gli enti interessati sono animati dal massimo buon volere e si risolverà. Ma questa questione non può giustificare il ritardo della regificazione. Perciò rac-

comando al ministro di affrettare il provvedimento che faccia regia anche la scuola inferiore di commercio.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Secondo il mio costume, abuserò brevemente della benevola attenzione del Senato.

Per un caso materiale di forza maggiore non potei assistere alla discussione di una legge di cui ero relatore in quest'Aula, cioè di quella relativa all'insegnamento della lingua araba nelle scuole secondarie.

In quella relazione, di cui forse qualcuno avrà memoria, espressi a nome dell'Ufficio centrale concorde il vivo desiderio che questo insegnamento trovasse il suo sviluppo anche nelle scuole commerciali del Regno dalle quali era da aspettarsi un maggiore contributo di persone che potessero essere adoperate, sia nei pubblici uffici sia nelle trattazioni commerciali o industriali con corredo di cognizioni generali da poter fare utilmente da interpreti della lingua araba parlata nelle varie nostre Colonie.

Questo desiderio che era specificatamente formulato nella relazione al Senato, non diede luogo a discussione; però mi è risultato dai giornali che ha trovato eco nella discussione degli Uffici nell'altro ramo del Parlamento.

Il silenzio serbato a riguardo dall'on. ministro, mi lascia sperare che anche egli abbia accettata questa raccomandazione, visto che non ha protestato contro. Ad ogni modo vorrei dalla sua parola un affidamento che questo insegnamento sarà, nella misura del possibile e nel più breve tempo, introdotto nelle scuole commerciali. (*Adesioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La questione che con la sua autorità ha sollevato l'on. Frola sarà, io spero, presto occasione di discussione in quest'Aula.

Il senatore Frola ha chiesto al Governo quali intendimenti abbia in materia di istruzione superiore commerciale. Ora è davanti alla Camera dei deputati un disegno di legge che riordina la materia delle scuole superiori di commercio.

Io sono intervenuto in Commissione ed ho esposto i criteri che guidavano il Governo in questa materia. Credo occorra introdurre un senso di vero rigore, e sopprimere ciò che di non rispondente ai doveri di grandi Istituti di cultura moderna possa esservi in scuole nate spesso, un poco tumultuariamente.

Io ho cercato di togliere anche quelle cose che potevano favorire una certa rilassatezza.

Valendomi delle disposizioni vigenti ho stabilito che i professori debbano risiedere nelle città dove insegnano. Non ho consentito una cattiva abitudine inveterata che i professori, specialmente quelli incaricati, risiedessero in città lontane 400, 500, 600 chilometri e non ho voluto dare per la prima volta incarichi a persone che risiedevano in sedi lontane. Ho impedito che i professori di altre Università insegnassero in Istituti di città lontane.

Era infatti, per non dire altrimenti, assai strano che professori fossero dotati di ubiquità e avessero molteplicità di incarichi e insegnassero contemporaneamente in città poste a 500 o 600 chilometri di distanza.

Ho quindi eliminato, per quanto era in me, quelle che potevano considerarsi come cause di disordine.

Il senatore Frola riconduce la questione più in alto, e dice che bisogna rafforzare le scuole superiori di commercio. Senza dubbio bisogna rafforzarle. Alcune di esse infatti sono sorte un po' precipitosamente, altre si trovano in condizioni veramente strane; qualcuna ha persino un solo professore ordinario, e di qualcuna i direttori sono estranei all'insegnamento della scuola. Inoltre a qualche scuola è stato provveduto troppo frettolosamente.

Per questo io credo che bisogna sottoporle a diligente revisione.

Ritengo che bisogna togliere tutto il superfluo. Io sono contrarissimo ad introdurre la libera docenza in queste scuole, come era stato proposto nel disegno di legge presentato dal mio predecessore. Credo che queste scuole non debbano essere moltiplicate e che la disposizione fondamentale sia questa: che non solo non si debbano creare nuove scuole, ma neanche nuove sezioni fuori di quelle esistenti; perchè questo è appunto il modo di creare indirettamente altre Facoltà!

Non occorre io insista su questo argomento; troppe volte me ne sono occupato e le mie idee sono note.

Credo che sia da seguirsi sempre il criterio della rigida norma dei concorsi, ed io infatti non ho voluto fare alcuna nomina che non venisse per la via maestra dei concorsi!

Ho avuto molte insistenze: ma non ho mai derogato e non ho voluto creare cattedre nuove non necessarie, nè provvedere altrimenti che per concorso.

Posso rassicurare l'on. Frola, senza entrare in maggiori particolari, che è mia costante cura di dare all'insegnamento commerciale un senso di realtà che serva effettivamente a dar incremento alla vita economica del Paese.

Si sono introdotti nelle scuole superiori di commercio molti insegnamenti non necessari. Io credo che bisogna ricondurre queste scuole alla loro natura fondamentale, togliere tutti gli inutili e superflui insegnamenti, e soprattutto imprimere loro carattere di vera applicazione di studi superiori commerciali.

Troppo, quindi, in alcune di queste scuole sotto forma d'incarichi si è introdotto l'elemento universitario; così vi sono incarichi non necessari e non utili, e troppa confusione fra insegnamenti scientifici e insegnamenti puramente accessori o di carattere non scientifico, come le lingue.

L'Università ha ben altra funzione e le scuole superiori di commercio devono essere alleggerite dal carico universitario e introdurre l'elemento veramente tecnico e commerciale.

Credo di avere così risposto alle osservazioni dell'on. Frola. Non posso entrare in molti dettagli, perchè è davanti alla Camera elettiva un disegno di legge, il quale è ora sottoposto all'esame di apposita Commissione e la disamina è forse prematura. La Commissione non ha presentato ancora la sua relazione, ma io spero che la presenti in tempo perchè il disegno di legge possa essere discusso dal Senato. Io credo che esso rappresenti una vera necessità e farò quanto è in me perchè sia seguita una rapida procedura.

Riconosco il criterio giustissimo esposto dall'on. Frola, che cioè gli Istituti superiori di commercio debbano avere una certa uniformità. Pur ammesso che in qualche città insegnamenti distinti e speciali possano essere ag-

giunti, per quelli che debbono essere gli insegnamenti costitutivi non vi può essere diversità. Io mi auguro con la nuova legge il ritorno puro e semplice alla legge Casati, che rimane pur sempre la migliore legge sull'istruzione pubblica. Io credo infatti che non solo il numero degli insegnamenti debba essere fissato per legge, ma che vi deva essere la precisa indicazione, in modo che l'arbitrio sia ridotto al minimo possibile.

Per ciò che ha attinenza all'istruzione media commerciale, io mi rimetto a quello che già ebbi occasione di dichiarare al riguardo.

Nell'apposito disegno di legge che è già davanti all'altro ramo del Parlamento e sul quale è già stata presentata la relazione, è tenuto conto che, trattandosi di istruzione professionale, bisogna seguire criteri di vera praticità. Anche la relazione della Commissione è entrata in quest'ordine di idee, epperò spero che il disegno di legge sarà presto approvato dalla Camera dei deputati e che quindi fra poco avrò occasione di tornare a parlarne in Senato.

L'on. Fracassi mi ha interessato per l'Istituto commerciale inferiore di Torino.

Io non posso dirgli altro che terrò conto delle sue raccomandazioni, soprattutto nei rapporti coll'Istituto Internazionale, e vedrò, coi mezzi consentiti dal bilancio, che cosa possa fare.

L'on. Maurigi ha fatto una raccomandazione circa l'insegnamento dell'arabo nelle scuole medie di commercio, e credo anche nelle scuole superiori.

Io credo che per l'insegnamento dell'arabo bisogna procedere un po' lentamente. Prima di tutto non abbiamo i professori che occorrerebbero!

Molti sono disposti ad insegnare l'arabo, ed anzi io ho avuto moltissime domande di persone che chiedono di tenere corsi di arabo. Ma io credo che in terre arabe molte fra le persone che chiedono d'insegnare non saprebbero bene spiegare i loro concetti in quella lingua. (Parità).

Trattandosi di lingua assai difficile, io vorrei rivolgermi a preferenza a persone che sono nate o vissute dove l'arabo si parla e soprattutto dove si parlano quelle varietà di arabo che a noi più interessano. (Approvazioni). Io non vorrei seguire il solito sistema di ricorrere a professori diplomati, che abbiano fatti

studi di carattere piuttosto dottrinale, ma che forse potrebbero non soddisfare ad esigenze pratiche che veramente c'interessano.

Per queste ragioni ho cercato in quest'anno, siccome eravamo alla fine dei corsi, di limitare tale insegnamento allo stretto necessario. Già in alcune scuole di commercio l'insegnamento dell'arabo è stato introdotto; e nell'anno prossimo, secondo i criteri esposti al Senato, spero che in parecchi dei maggiori Istituti commerciali, e soprattutto nelle maggiori città marittime, potrà esser introdotto l'insegnamento dell'arabo. Ma cercherò di avere come insegnanti, se sarà possibile, degli arabi e in ogni caso persone che abbiano almeno dimorato a lungo nei paesi la cui lingua vogliono insegnare.

FROLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io debbo ringraziare l'on. ministro delle dichiarazioni che ha fatto, o meglio delle risposte date sulle domande che io gli aveva indirizzato.

Soltanto mi dorrebbe che un altro anno venisse perduto, per la sistemazione di queste scuole superiori di commercio, perchè sarebbe un anno di più perduto anche per il vantaggio nostro economico, commerciale ed industriale.

L'on. ministro espone qualche criterio relativamente alle modifiche che intende portare, o ha già portato, al progetto di legge presentato dell'on. ministro Raineri. Io essenzialmente debbo dichiarargli che concordo nei concetti esposti salvo il loro esame dettagliato, e concordo specialmente in quanto si riferisce a quel senso di rigore che ritiene necessario per la maggiore prosperità e per la maggiore efficacia di questi Istituti superiori delle scuole commerciali.

L'on. ministro sa come quando ebbi a fondare l'Università commerciale di Torino, come quando fui presidente anche della R. Scuola superiore, quei sentimenti di rigore erano perfettamente comuni in me, ed anzi ebbi sempre ad adottarli; ma però io debbo insistere perchè queste disposizioni abbiano il loro corso nel minor termine possibile, perchè questi Istituti se hanno reso dei servizi al Paese, come quelli

che già da tempo esistono di Bari, di Venezia e di Genova, pur altri importanti servizi rendono ed hanno reso e renderanno quelli di Torino e di Roma. Ma è necessario anzitutto che, sia dal lato didattico, che dal lato giuridico ed economico, siano chiarite le posizioni delle parti, prendendo a base i concetti principali svolti e nella relazione della Commissione Reale e nel disegno qui presentato, siano sistemate le posizioni così dei professori insegnanti, come degli allievi, i loro diritti, i loro doveri, il modo di esplicitarsi degli Istituti secondo la loro speciale impronta.

Ma vi è di più; l'urgenza e la necessità di provvedere è manifesta anche in riguardo degli enti che concorrono a queste scuole, i quali enti non possono attendere, per il progresso di queste scuole e per il maggior vantaggio che ne deriva, ulteriormente la promessa sistemazione degli Istituti medesimi.

Questo ho creduto di rispondere alle dichiarazioni dell'on. ministro, fidente che, riconosciuta l'urgenza e la necessità, si vorrà senz'altro provvedere nel minor termine possibile.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ringrazio l'onorevole ministro delle assicurazioni che ha voluto darmi, anche per l'Istituto internazionale, e gli rinnovo la preghiera di voler intanto non più ritardare il provvedimento che renda regia la scuola inferiore di commercio di Torino.

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Una sola parola per ringraziare vivamente l'on. ministro della dichiarazione che ha fatto, molto più che sono estremamente lusingato e riconoscente verso di lui; nel vedere che si è strettamente uniformato, nella sua risposta, ai suggerimenti speciali, che mi ero permesso di presentare al Senato sulla materia nella mia relazione e che con la possibile rapidità e larghezza sarà presto provveduto analogamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 135 s'intenderà approvato.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

136	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e commerciali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione e l'incremento degli scambi; concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali e commerciali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; premi, medaglie, studi, traduzioni, viaggi d'istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni di insegnanti; compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso e relative famiglie; incoraggiamenti per l'educazione fisica; concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo.	144,700 »
137	Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni di scuole industriali e commerciali	3,000 »
138	Istituto artistico-industriale di San Michele in Roma e incremento delle collezioni artistiche dell'Istituto medesimo	150,000 »
139	Regia scuola industriale e museo di scettificio in Como (Leggi 29 dicembre 1904, n. 679 e 14 luglio 1907, n. 563)	80,000 »
140	Borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla Regia Scuola di scettificio in Como - Assegni per il perfezionamento all'estero nella chimica industriale.	18,500 »
141	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse)	17,800 »
142	Concorsi fissi a scuole minerarie	16,000 »
143	Sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie	3,000 »
		3,128,920 »
	Privative industriali e diritti d'autore.	
144	Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei bollettini industriali, traduzioni ed altre spese	10,000 »
	Credito, previdenza ed assicurazioni sociali.	
145	Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	76,500 »
146	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	4,070 »
147	Spese inerenti ad esposizioni e mostre	2,920 »

148	Compensi per lavori di revisione contabile agli impiegati provinciali dipendenti da altri Ministeri nell'interesse della vigilanza sulle Casse di risparmio, sui Monti di pietà e sugli Istituti di credito e di previdenza; compensi ad estranei per traduzioni occorrenti per la compilazione del Bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza.	4,500 »
149	Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	172,500 »

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Il Senato e l'onor. ministro conoscono tutta l'importanza pratica che sorte, agli effetti del regime delle società anonime e delle accomandite azionarie, la pubblicazione del Bollettino delle società stesse presso il Ministero.

Il nostro Codice di commercio fa sì che tutto il sistema delle società anonime e delle accomandite azionarie, debba essere accompagnato da una serie di pubblicità, alla cui completa esecuzione viene ad essere subordinata l'efficienza così della nascita della società, come di qualunque atto del suo ulteriore svolgimento: aumento o riduzione di capitali, mutamento dell'oggetto sociale, anticipata liquidazione. Tutto, perchè possa sortire effetto, non solo in confronto dei terzi, ma anche in confronto dei soci stessi, deve essere stato debitamente pubblicato in tutti quei modi che il Codice di commercio ha prescritto. Non solo, ma oggi una nostra giurisprudenza, diventata costante, ha perfino stabilita la inefficacia del commercio delle azioni, se per avventura risulti che non tutte le pubblicazioni inerenti alla costituzione della società, ivi comprese quelle sul Bollettino delle società medesime che è edito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, non siano state completamente eseguite. Donde noi abbiamo avuto una serie di grandi contestazioni, le quali sono state risolte con stretto ed esatto criterio giuridico, che però non era sempre conforme a quello spirito di buona fede che deve animare le contrattazioni commerciali, perchè è bastato rilevare che non fosse stata interamente pubblicata in un Bollettino del Ministero una qualunque disposizione dello statuto, perchè coloro i quali avevano comperato delle determinate azioni di

società anonime, ad es., a distanza di sei mesi, di un anno, di due o di tre, potessero domandare di disfare il contratto che avevano fatto. Evidentemente questo facevano quando l'interesse loro particolare contrastava col contratto precedentemente stabilito, e cioè quando il valore borsuale del titolo era ribassato. Da ciò evincesi quale è l'importanza che ha praticamente la pubblicazione del Bollettino. Ora cosa avviene, o meglio, cosa è avvenuto? Che mentre a diligenza delle parti possono essere sollecitate le altre pubblicazioni locali, cioè trascrizione, affissione ed inserzione sopra il Bollettino della Prefettura del luogo in cui le società hanno sede ed in cui le loro assemblee prendono le rispettive deliberazioni, invece le pubblicazioni sopra il Bollettino centrale del Ministero hanno subito lunghissimi ritardi. È avvenuto che talune non siano state fatte che a sei mesi di distanza; ed intanto il negozio giuridico creduto perfetto fra le parti stipulanti poteva essere, ad inscienza delle parti contraenti, completamente disfatto poi per la scoperta che intanto la pubblicazione presso il Ministero non era avvenuta.

Quindi prego l'onor. ministro a voler studiare se non sia possibile, e certo egli vi metterà tutta la sua buona volontà che è molta, di rendere più sollecite queste pubblicazioni, di far sì che questo Bollettino pubblici tutto il materiale che gli viene mandato dai tribunali, se non una volta la settimana, almeno una volta ogni quindici giorni; per guisa che questo periodo di sospensioni, che riguarda la sicura negoziabilità delle azioni di Società anonime ed accomandite azionarie, e l'efficienza delle deliberazioni più importanti di tali Società, non sia prolungato da un fatto che non può essere impedito neppure dalla diligenza più squisita degli amministratori.

E giacchè ho l'onore di richiamare l'attenzione del ministro e del Senato sulla pubblicazione del Bollettino, prego anche l'onorevole ministro di vedere se non sia il caso che interponga in modo preciso la sua autorità, per determinare quali sono i poteri della Direzione presso il Ministero cui è affidata la sorveglianza dell'edizione di questo Bollettino; perchè noi abbiamo avuto un periodo recente, nel quale sorsero dei vivaci dibattiti circa i limiti delle facoltà di chi dirige la pubblicazione di questo Bollettino.

Il direttore ha creduto di avere tale giurisdizione, dopo che il tribunale abbia riconosciuto la legittimità delle deliberazioni assembleali o delle costituzioni iniziali di Società, da non effettuare la pubblicazione, pretendendo di vedere in queste deliberazioni delle violazioni di legge che il tribunale non vi aveva trovate. Il nostro sistema legislativo questo non consente.

Avevamo una volta l'Ispettorato governativo che fu abolito col Codice del 1882, col quale fu demandato il controllo delle Società commerciali esclusivamente al potere giudiziario. Se il tribunale decide male, il pubblico ministero ha sempre il diritto in via contenziosa di portare il suo reclamo alla Corte di appello; ma non può essere consentito al direttore di questo Bollettino di inserire una sua autorità che, sia detto senza ingiuria di chicchessia, è alquanto arbitraria e non sempre competente, fra quella del tribunale di primo grado e quella della Corte d'appello. Quindi bisognerebbe che l'onor. ministro volesse ricondurre l'attività di questo direttore a quella che è la sua vera funzione secondo il nostro sistema legislativo, alla funzione pura e semplice di editore.

Quando il tribunale ha decretato la legittimità della costituzione di una Società o di una deliberazione assembleale, quando la Corte di appello non è stata investita di reclamo dal pubblico ministero e quindi si è formata una definizione giuridicamente perfetta dell'efficienza di queste costituzioni o deliberazioni, bisognerebbe che nessun altro potesse intervenire a renderle praticamente inefficaci, mantenendo vivi, e per troppa lunga pezza, quegli inconvenienti a cui ho fatto cenno poc' anzi. (*Approvazioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se io avessi preveduto che l'onorevole Rolandi-Ricci avrebbe sollevato questa questione, avrei fatto una cosa molto semplice: avrei portato qui il Bollettino delle Società per azioni, per dimostrare come io mi sia occupato di questo problema, sin da quando venni al Ministero di agricoltura. Quando fu fatto il Codice di commercio, evidentemente non si prevedeva lo sviluppo che oggi hanno assunto le Società per azioni.

Posto dal Codice l'obbligo della pubblicazione degli atti costitutivi dei bilanci, e delle modificazioni degli atti costitutivi delle Società per azioni, il Bollettino si è venuto man mano ingrossando, sino all'enorme mole che ora ha. Poichè non vi figurano soltanto le grandi Società per azioni. E sono specialmente quelle piccole che ingombrano di più: lo Statuto della Banca d'Italia è breve, quello di una latteria sociale è lungo e dettagliato! Il notaio di provincia, che non ha niente da fare, vuole prevedere tutti i casi che possono avvenire, come deva nell'assemblea esser regolata la discussione, come devano funzionare tutte le cariche sociali ecc. ecc. In generale più una Società per azioni è importante, e più il suo Statuto è breve. Ora si è formato un gran numero di piccole Società e noi pubblichiamo troppe cose inutili. Per questo il Bollettino è diventato sempre più grande e sempre meno utile.

Io perciò mi sono posto questo problema: vale la pena di mantenere tale quale questa grossa pubblicazione? E non si possono ritoccare le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, in modo che ogni inconveniente sia possibilmente eliminato?

E mi sono innanzi tutto preoccupato della questione tipografica, tanto più perchè fra qualche tempo sarebbe occorsa una grande biblioteca per contenere tutta la pubblicazione che risponde al nome di Bollettino delle Società per azioni!

Questa pubblicazione si divide in due parti. La prima parte contiene gli atti costitutivi e le relative modificazioni delle Società per azioni. La seconda parte contiene i bilanci. Ora, tipograficamente questa pubblicazione, specialmente

la seconda parte, aveva preso un carattere *sui generis*. Era andata cioè ingrossando man mano in tal guisa la spaziatura tipografica, che spesso il bilancio di una Società di poca importanza, bilancio che comprendeva quindici o venti voci, richiedeva per la pubblicazione niente meno che due pagine! Era un fatto innocente; ma anche l'innocenza giova talvolta all'arte tipografica!

Perciò innanzi tutto io ho voluto modificare la disposizione tipografica del Bollettino, ed ho ridotto la pubblicazione in modo che spero di poter in questo esercizio finanziario realizzare un'economia di qualche decina di migliaia di lire, esclusivamente per aver introdotto piccole modificazioni tipografiche. Ho dato cioè un diverso assetto al Bollettino, ne ho cambiato il formato, ho abolito tutti gli spazi inutili ecc.

Vi sono pubblicazioni del tutto inutili. A che serve e a chi serve la pubblicazione delle situazioni mensili dei conti delle Società che hanno per principale oggetto l'esercizio di credito? Nulla di più inutile. Mai alcuno consultò quei dodici grossi fascicoli che pure costano tanto; mai nessuno si occupò di vedere se le cifre abbiano rispondenza nella realtà. Pubblicare mensilmente quelle cifre è non solo un errore, ma è spendere inutilmente. Eppure formalità e interpretazioni di leggi e regolamenti mi hanno impedito finora di sopprimere quella pubblicazione costosa e inutile.

Inoltre ho sottoposto al collega guardasigilli e poi al Consiglio di Stato questo quesito: se si possa modificare la disposizione dell'art. 52 del regolamento per l'applicazione del Codice di commercio e limitare la pubblicazione agli atti di tutte le Società di credito e di quelle altre Società per azioni che abbiano una certa importanza, lasciando per tutte le rimanenti l'obbligo di una pubblicità locale e introducendo quel principio che è la caratteristica del *patent office* in Inghilterra, per quanto riguarda i brevetti. In Inghilterra, infatti, per qualunque *specification* basta depositare niente altro che qualche scellino per avere immediatamente copia integrale dell'atto che si desidera riscontrare. Perciò invece di fare una pubblicazione speciale per potervi inserire gli statuti di tutte le latterie sociali e le piccole Società di speculazione e di credito, pubblicazione che ci costa non so quanto e che mai alcuno legge

e mai alcuno conobbe, si stabilirebbe che lo Statuto debba essere depositato al Ministero, in modo che chiunque mandi una cartolina vaglia di qualche lira potrà averne copia.

Io ho dunque prevenuto un poco il giusto desiderio sulla questione sollevata dell'onorevole Rolandi Ricci, il quale, nella sua grande autorità di giurista e di avvocato che vive a contatto della vita commerciale, ha potuto rendersi conto della necessità di modificare l'ordinamento attuale.

Da parte mia, ho cercato di fare tutto il possibile. Confido di avere ottenuto già qualche risultato, e spero che tra qualche mese le cose procederanno meglio. Infatti dopo che il Consiglio di Stato si sarà pronunziato sul quesito che gli ho sottoposto e dopo che io mi sarò messo di accordo col collega guardasigilli, spero di poter escogitare altri provvedimenti per eliminare possibilmente ogni inconveniente.

In quanto ai poteri del Ministero per ciò che riguarda la pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni, e cioè se l'opera del Ministero debba essere soltanto opera editoriale oppure se debba intervenire tutte le volte che negli Statuti delle Società si riscontravano manifeste violazioni alla legge, il senatore Rolandi-Ricci certamente sa che questa è questione intorno alla quale si è molto polemizzato e a riguardo della quale ancora non esiste concordia d'opinioni. Io ritengo che il punto di vista dell'onorevole Rolandi-Ricci sia molto apprezzabile.

Ad ogni modo, ora che dovremo occuparci delle modificazioni da apportare alla pubblicazione del Bollettino, potremo risolvere anche questa questione nella sua interezza ed io sarò lieto di tener presente in questa occasione le opportune considerazioni fatte in proposito dall'onor. Rolandi-Ricci. (*Approvazioni*).

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Mi credo in dovere di ringraziare l'onor. ministro delle sue parole, per me così benevole, e delle sue promesse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 149.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

150	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria)	25,000 »
151	Compensi al personale dipendente da altri Ministeri, materiale ed altre spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, relativa agli infortuni degli operai sul lavoro	3,000 »
152	Incoraggiamenti, sussidi, premi e medaglie per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperazione e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie	28,000 »
153	Spese per promuovere e sussidiare iniziative a favore della previdenza, mediante cattedre ambulanti, conferenze ed altri mezzi di propaganda	30,000 »
154	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, numero 520	227,400 »
155	Contributi a favore delle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521	50,000 »
156	Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di Istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5)	50,000 »
157	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1903, n. 100	18,000 »
		691,890 »

Statistica e Lavoro.*I. — Statistica.*

158	Studi e ricerche di carattere statistico	1,000 »
159	Acquisto di strumenti da disegno, di contatori e di altre macchine per il servizio della statistica	500 »

II. — Lavoro.

160	Inchieste, studi, traduzioni, lavori statistici e compensi a cancellieri dei Collegi di probiviri; sussidi ad istituzioni aventi lo scopo di promuovere il benessere delle classi operaie	60,000 »
161	Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di altre leggi e regolamenti di carattere sociale	15,000 »

162	Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunzie di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria)	19,000 »
163	Esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa alla reciproca protezione degli operai (legge 2 luglio 1908, n. 333) . .	145,000 »
		240,500 »
Economato generale.		
164	Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse)	35,350 »
165	Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'Economato generale (Spese fisse)	1,240 »
166	Visite ai magazzini compartimentali ed a stabilimenti industriali; indennità di funzioni per il servizio dei magazzini	1,300 »
167	Imballaggi e trasporti di stampati	74,000 »
168	Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gli incendi; manutenzioni, arredamento, illuminazione, riscaldamento e altre spese per il funzionamento dei magazzini	5,800 »
169	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	80,000 »
		197,690 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

170	Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Leggi 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548)	<i>per memoria</i>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Domando scusa al Senato se incidentalmente mi permetto prendere la parola su questo capitolo per pregare l'onorevole ministro di prendere in considerazione una raccomandazione.

Da qualche anno, essendo direttore del laboratorio di chimica agraria di Bologna, mi occupo anche di ricerche di chimica vegetale e prendo quindi interesse alle sorti della patologia vegetale in Italia. Ho saputo che dove è stato costruito l'edificio del Ministero di agricoltura, vi era un orto che serviva per gli esperimenti di patologia vegetale, orto ora distrutto.

Vorrei però pregare l'onorevole ministro di provvedere a che l'Istituto di patologia vegetale abbia un campo sperimentale ed una piccola serra. È evidente che per ricerche di patologia vegetale occorre un campo sperimentale, altrimenti sarebbe come un Istituto di patologia generale che non avesse modo di fare esperienze sopra gli animali. La cosa è così evidente che non ha bisogno di ulteriori illustrazioni ed io spero che l'onorevole ministro vorrà prendere in considerazione quanto ho esposto.

Le esperienze di patologia vegetale riguardano molte questioni, che sono di fondamentale interesse per l'agricoltura italiana.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Terrò conto della autorevole raccomandazione dell'onor. Ciamician. Però per quanto riguarda i locali, nulla, ch'io sappia, ancora è stato deciso. Io preferisco in generale che gli istituti di sperimentazione siano fuori di Roma, anche perchè il suolo costa meno e la loro attività può svolgersi meglio. Non vedo la necessità che questi istituti debbano essere troppo prossimi al Ministero, in un grande centro urbano. Ad ogni modo studierò la questione col proposito che l'Istituto abbia i mezzi d'indagine e anche il campo che occorre; ma che ciò sia dove è più opportuno, cioè lontano dal centro urbano.

CIAMICIAN. Ringrazio vivamente l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 170.

Chi l'approva favorisca alzarsi.

(Approvato).

171	Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	per memoria
Agricoltura.		
172	Miglioramento dei pascoli montani; legge 5 aprile 1908, n. 125 (Spesa ripartita - 6ª e ultima rata)	34,000 »
173	Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (Spesa ripartita - 5ª rata)	99,900 »
174	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita - 6ª rata)	240,200 »
<i>Da riportarsi</i>		374,100 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	374,100 »
175	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 9ª rata)	175,200 »
176	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 7ª rata)	70,900 »
177	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	43,000 »
178	Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647)	30,000 »
179	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
180	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Asti per la costruzione di un edificio destinato a sede della locale R. stazione enologica sperimentale (legge 13 aprile 1911, n. 340) (Spesa ripartita - 3ª rata).	10,000 »
		703,200 »
Acque e Foreste.		
181	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277).	713,900 »
182	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto del Demanio forestale di Stato in applicazione della legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita - 1ª rata).	400,000 »
183	Assegnazione straordinaria stabilita dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (Spesa ripartita - 3ª rata)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,113,900 »

	<i>Riporto</i>	1,113,900 »
184	Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita - 10ª rata)	100,000 »
185	Stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	5,000 »
186	Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2, legge 19 marzo 1911, n. 250) (Spesa ripartita) (2ª rata)	300,000 »
187	Concorso al Ministero della guerra nella spesa occorrente per la revisione della carta topografica della Sicilia e per quella toponomastica della carta d'Italia	8,000 »
188	Ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno	30,000 »
		<hr/> 1,556,900 » <hr/>
	Industria e commercio e insegnamento industriale e commerciale.	
189	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita - 14ª rata)	5,968 »
190	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse Corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	35,000 »
191	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata e per la parte relativa all'insegnamento professionale (Spesa ripartita - 4ª rata)	12,000 »
192	Sovvenzione straordinaria alla Regia scuola industriale di Messina per porla in condizione di regolare funzionamento (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita - 3ª rata)	35,000 »
193	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola industriale di Catanzaro (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita - 3ª rata)	20,000 »
194	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola di agricoltura di Catanzaro (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita - 3ª rata)	5,000 »
		<hr/> 112,968 » <hr/>

Credito, previdenza ed assicurazioni sociali.

195	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita - 22ª rata)	per memoria
196	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita - 14ª rata)	per memoria
197	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Leggi 18 agosto 1902, n. 356, 8 luglio 1903, n. 311 e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita - 11ª rata)	per memoria
198	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1899 (Legge 1º aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita - 13ª rata)	per memoria
199	Concessione di mutui ipotecari a privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita - 7ª rata)	1,000,000 »
200	Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1º semestre 1905 e dall'uragano del 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita - 8ª rata)	per memoria
201	Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Leggi 10 luglio 1906, n. 390, e 4 giugno 1908, n. 258) (Spesa ripartita - 6ª rata)	per memoria
202	Concorso a favore dei danneggiati dalla eruzione dell'Etna del 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841)	per memoria
203	Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900, del 1901 e del 2º semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; ed agli art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita - 11ª rata)	per memoria
204	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554) (Spesa d'ordine)	per memoria
205	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita - 4ª rata)	per memoria
	Da riportarsi	1,000,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i>	1,000,000 »
206	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita - 4ª rata)		60,000 »
			1,060,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
Acquisto di beni.			
207	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
Accensione di crediti.			
208	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificazione, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 .		2,000,000 »
209	Mutui ai privati, ai proprietari, alle associazioni e agli enti legalmente costituiti, che hanno assunto l'obbligo di costruire centri di colonizzazione agraria e borgate rurali, a tenore dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (Spesa ripartita - 3ª rata)		1,000,000 »
			3,000,000 »
Estinzione di debiti.			
201	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 9ª rata)		52,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.			
211	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative		167,932.13

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	3,089,020 »
Pensioni e indennità	847,500 »
Spese per l'agricoltura.	9,429,150 »
Acque e foreste	6,170,390 »
Industria, commercio e insegnamento industriale e commerciale . .	3,128,920 »
Privative industriali e diritti di autore.	10,000 »
Credito, previdenza ed assicurazioni sociali	691,890 »
Statistica e lavoro	240,500 »
Economato generale.	197,690 »
Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	23,805,060 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	<i>per memoria</i>
Agricoltura	703,200 »
Acque e foreste	1,556,900 »
Industria, commercio e insegnamento industriale e commerciale . .	112,968 »
Credito, previdenza ed assicurazioni sociali	1,060,000 »
Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	3,433,068 »

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Acquisto di beni	<i>per memoria</i>
Accensione di crediti	3,000,000 »
Estinzione di debiti	52,000 »
<hr/>	
Totale della categoria III della parte straordinaria	3,052,000 »
<hr/>	
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	6,485,068 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	30,290,128 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	167,932.13
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	27,238,128 »
Categoria III. — Movimento di capitali	3,052,000 »
<hr/>	
Totale spese reali	30,290,128 »
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro	167,932.13
<hr/>	
Totale generale	30,458,060.13
<hr/>	

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio
per l'esercizio finanziario 1912-13.

(Articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA
DEL DEMANIO FORESTALE

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

Approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale nella seduta del 25 agosto 1911

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

1	Interessi dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	20,000 »
2	Interessi di fondi pubblici emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato di proprietà dell' azienda	per memoria
3	Redditi di eventuali dotazioni o lasciti	per memoria
4	Maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili in eccedenza alla entrata normale di lire 600,000 (art. 15, comma a) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	per memoria
5	Maggior reddito delle foreste demaniali, già amministrate dal Ministero delle finanze (art. 15, comma b) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	per memoria
6	Concorso dello Stato iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il 1911-912	3,887,930 »
7	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali dedotto il quarto agli agenti scopritori (art. 15, comma c) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	per memoria
	Totale delle entrate effettive ordinarie	3,907,930 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

8	Concorsi dello Stato secondo lo stanziamento fatto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio pel 1911-12, per effetto delle leggi contenenti provvedimenti speciali :	
	a) per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562) L. 163,900	
	b) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445) »	300,000
	c) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445) »	250,000
		713,900 »
	Da riportarsi	713,900 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	713,900 »
9	Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto al capitolo n. 182 <i>bis</i> del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio quale 1ª rata del fondo stabilito dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita 1ª rata)	400,000 »
10	Assegnazione sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato fatta dall'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
11	Indennità annue da corrisondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma <i>c</i>) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
12	Entrate diverse ed eventuali	<i>per memoria</i>
	Totale delle entrate effettive straordinarie	1,113,900 »
 <i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i> 		
13	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 17 della legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
14	Prestito delle provincie per anticipazione delle somme occorrenti per i rimboscamenti e rinsaldamenti di bacini montani (art. 23 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
15	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'azienda del demanio forestale	1,583,000 »
	Totale del movimento di capitali dell'entrata	1,583,000 »
 <i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i> 		
16	Entrate dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane amministrare dall'azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
17	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — Entrate effettive:

	a) ordinarie L.	3,907,930	
	b) straordinarie »	1,113,900	5,021,830 »
»	II. — Movimento di capitali		1,583,000 »
»	III. — Operazioni per conto di terzi		<i>per memoria</i>
»	IV. — Partite di giro		<i>per memoria</i>
	Totale generale delle entrate		6,604,830 »

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda; imposte e sovrimeposte, canoni ed altre annualità passive gravanti i beni dell'azienda; rimborso al Tesoro delle spese di personale per i servizi del Demanio forestale	550,000 »	
2	Incoraggiamento alla silvicoltura e all'alpicoltura (premi, sussidi e concorsi per rimboscamenti e mantenimento delle colture forestali, sussidi e concorsi per la creazione, la sistemazione ed il godimento dei pascoli e dei prati naturali montani; distribuzione di piantine e semi, governo dei vivai, sussidi ad associazioni di propaganda forestale, congressi forestali)	1,100,000 »	
3	Incoraggiamento alle piccole industrie forestali.	8,000 »	
4	Catasto agrario forestale; accertamento dei terreni e dei boschi da sottoporre al regime forestale; statistica forestale.	40,000 »	
5	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani)	110,000 »	
6	Compensi per lavori straordinari e gratificazioni	35,000 »	
	<i>Da riportarsi</i>		1,843,000 »

	<i>Riporto</i>	1,843,000 »
7	Consigli, Commissioni e Comitati	20,000 »
8	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero	100,000 »
9	Fitto di locali	48,000 »
10	Stampati e pubblicazioni diverse	20,000 »
11	Mantenimento e adattamento dei locali degli uffici; acquisto e riparazione di mobili, strumenti, bardature, armi e munizioni; spese postali, telegrafiche, telefoniche e altre spese per gli uffici; servizio sanitario ed altre spese per il personale addetto alle foreste dell'azienda; sussidi per l'acquisto dei cavalli di servizio	34,930 »
	Totale delle spese effettive ordinarie	2,065,930 »
TITOLO II.		
SPESE STRAORDINARIE.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
12	Spese in esecuzione delle leggi speciali:	
	<i>a)</i> per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562) L. 163,900 »	
	<i>b)</i> per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445) » 300,000 »	
	<i>c)</i> per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445) » 250,000 »	
		713,900 »
13	Spese in esecuzione della legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita - 1ª rata)	400,000 »
14	Costruzione di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, taglio di piante in economia nelle foreste demaniali; acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'azienda	225,000 »
15	Impianto ed ampliamento dei vivai forestali	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,438,900 »

		<i>Riporto</i> . . .	-1,438,900 »
16	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboscimento; acquisto di boschi per l'impianto del Demanio forestale di Stato .		2,400,000 »
17	Lavori di rimboscimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'azienda		200,000 »
18	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese		500,000 »
	Totale delle spese effettive straordinarie . . .		4,538,900 »
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>			
19	Restituzioni di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito		<i>per memoria</i>
20	Restituzione a provincie delle somme dei prestiti fatti per accelerare i lavori di rimboscamento e di rinsaldamento		<i>per memoria</i>
21	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato . . .		<i>per memoria</i>
	Totale del movimento di capitali della spesa . . .		<i>per memoria</i>
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>			
22	Spese di gestione dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane affidati all' azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277)		<i>per memoria</i>
23	Reddito netto dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane da devolversi a favore dei comuni proprietari (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ultimo comma)		<i>per memoria</i>
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi . . .		<i>per memoria</i>
24	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>		<i>per memoria</i>

RIASSUNTO DELLE SPESE

Categoria I. — Spese effettive:		
a) ordinarie	L. 2,065,930	
b) straordinarie	» 4,538,900	
		6,604,830 »
» II. — Movimento di capitali		<i>per memoria</i>
» III. — Operazioni per conto di terzi		<i>per memoria</i>
» IV. — Partite di giro		<i>per memoria</i>
Totale generale delle spese		6,604,830 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA E DELLA SPESA

Categoria I. — Spese effettive	6,604,830 »
» I. — Entrate effettive	5,021,830 »
	— 1,583,000 »
» II. — Spese per movimento di capitali	»
» II. — Entrata per movimento di capitali	1,583,000 »
	+ 1,583,000 »
» III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
» III. — Entrata per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
» IV. — Spese per partite di giro.	<i>per memoria</i>
» IV. — Entrata per partite di giro	<i>per memoria</i>

RIEPILOGO

Categoria	I. - Entrata e spesa effettiva.	— 1,583,000 »
»	II. - Entrata e spesa per movimento di capitali	+ 1,583,000 »
»	III. - Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
»	IV. - Entrata e spesa per partite di giro	<i>per memoria</i>

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'azienda del Demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 allegato al presente stato di previsione ai termini dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

(Approvato).

Art. 3.

È soppressa la disposizione dell'art. 7 della legge 8 giugno 1911, n. 505, che fa obbligo di allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio il bilancio della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.

È pure abrogata la disposizione contenuta nell'articolo medesimo che prescrive di unire al consuntivo del Ministero predetto il rendiconto dell'indicata stazione sperimentale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 722).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria)	283,525,438.42
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria).	4,802,583 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria).	32,474,255.65
4	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483, (Spesa obbligatoria)	33,004,242.43
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,547.83
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,193.15
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	94,230 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,263.59

359,786,754.07

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria).	6,931,504.62
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9.266,956.03

Da riportarsi 16,198,460.65

	<i>Riporto</i>	16,198,460.65
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria).	212,500 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	23,985,665 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	26,878,035 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,485,975 »
17	Obbligazioni 3.50 per cento netto create colla legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,168,800 »
18	Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, - Interessi (Spesa obbligatoria)	16,922,100 »
		96,573,110.65
	<i>Debiti variabili.</i>	
19	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	316,800 »
20	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
21	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	4,000,000 »
22	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria)	952,175 »
23	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
24	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,178,975 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Ripor to . . .</i>	7,178,975 »
25	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria)	11,962,681.65
27	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria).	19,854.510 »
28	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	2,710,816.76
29	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	<i>per memoria</i>
30	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	13,907,833.35
31	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2.	2,700,000 »
32	Quoté di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena, Pinerolo-Torre Pellice, Livorno-Vada).	2,072,000 »
33	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria).	25,306.29
34	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1913 alla Società subconcessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undecima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1911) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo.	2,342,500 »
35	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1906 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	92,754,623,05

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	92,754,623.05
36	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	9,053,689.90
37	Annualità fissa dovuta alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (art. 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324)	162,838.26
38	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,386.53
39	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
40	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell' art. 3 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Sedicesima annualità)	3,711,828.53
41	Annualità alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 »
		118,960,379.27
	<i>Debito vitalizio.</i>	
	<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.</i>	
42	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	90,750,000 »
43	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	975,000 »
44	Pensioni agli operai d' ambo i sessi dell' officina governativa cartevalori.	45,000 »
45	Assegni vitalizi indipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	2,460 »
		91,772,460 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
46	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486	6,000,000 »
<i>Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.</i>		
47	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa cartevalori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa (Spesa obbligatoria)	7,000 »
48	Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso (Spesa obbligatoria)	4,500 »
		11,500 »
	Totale del debito vitalizio	97,783,960 »
<i>Dotazioni.</i>		
49	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
50	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere Legislative.</i>		
51	Spese pel Senato del Regno	580,000 »
52	Spese per la Camera dei deputati	1,265,000 »
53	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 »
		2,727,000 »

Spese generali di Amministrazione.*Ministero.*

54	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,450,000 »
55	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	315,374 »
56	Spese d'ufficio del Ministero.	95,240 »
		3,860,614 »

Presidenza del Consiglio dei ministri.

57	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,400 »
58	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	770 »
59	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	25,000 »
60	Spese per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 »
		46,170 »

Corte dei conti.

61	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,270,000 »
62	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). .	204,312 »
63	Spese d'ufficio	40,000 »
64	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 »
65	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria	30,000 »
66	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami	15,000 »
67	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie . .	25,000 »
68	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvi- soriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
		2,641,312 »

<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>		
69	Personale della Direzione generale (Spese fisse)	99,000 »
70	Personale di ruolo della Direzione generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,817.50
71	Spese diverse incrementi al servizio di vigilanza	1,450 »
		105,267.50
<i>Avvocature erariali.</i>		
72	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,040,000 »
73	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	20,205 »
74	Personale straordinario	12,440 »
75	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
76	Spese d'ufficio (Spese fisse)	43,500 »
77	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	39,750 »
		1,156,395 »
<i>Intendenze di finanza.</i>		
78	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,500,000 »
79	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,135 »
80	Personale straordinario	3,360 »
81	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	350 »
		2,514,845 »
<i>Servizio del Tesoro.</i>		
82	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e con- trollo (Spese fisse)	1,650,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,650,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	1,650,000 »
83	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	31,180 »
84	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni.	19,320 »
85	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'Officina carte-valori	10,655 »
86	Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	1,500 »
87	Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse).	19,500 »
88	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 »
89	Spese pei servizi del Tesoro.	24,500 »
90	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di Debito pubblico	1,500 »
91	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,809,655 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
92	Personale di ruolo (Spese fisse).	80,000 »
93	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	8,413 »
94	Spese d'ufficio (Spese fisse)	4,000 »
95	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	190,000 »
96	Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (Legge 10 giugno 1909, n. 358, e art. 4 legge 29 dicembre 1910, n. 888)	1,500,000 »
97	Assegni di valetudinarictà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,782,413 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,782,413 »
	concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per 1 Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari . .	28,500 »
98	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo (Spese fisse) . .	4,000 »
99	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 »
100	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari.	15,800 »
		1,830,913 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
101	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del per- sonale (Spese fisse)	19,615 »
102	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al per- sonale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per la- vori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508. - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa	200,000 »
103	Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria).	450,000 »
104	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versa- mento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	10,000 »
105	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . .	40,000 »
106	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	80,000 »
107	Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato	3,600 »
108	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	923,215 »

	<i>Riporto</i>	923,215 »
109	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
110	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
111	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (Art. 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
112	Rimborso di somme rimosse in eccedenza da Comuni, Province od Enti Morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652)	40,000 »
113	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
114	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	65,000 »
115	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
116	Spese postali	6,000 »
117	Spese di stampa	113,000 »
118	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria legatura di libri e registri	26,550 »
119	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine)	600 »
120	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
121	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
122	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	27,000 »
123	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,569,865 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,569,865 »
124	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente le lire 600,000 (articolo 15, comma a) legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
125	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrato dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (articolo 15, comma b) legge 2 giugno 1910, n. 277.	<i>per memoria</i>
126	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del provento netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (art. 15, comma c) legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
127	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine).	83,132 »
128	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 ^o del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.	<i>per memoria</i>
129	Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.	7,700 »
130	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	150,000 »
131	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 »
132	Spese casuali	16,000 »
		1,830,697 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
133	Personale (Spese fisse)	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	40,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	40,000 »
134	Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine).	800,000 »
135	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle cartevalori, e per le altre lavorazioni della officina (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
		2,840,000 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
136	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	4,000,000 »
137	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		5,000,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>Debiti variabili.</i>	
138	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	500 »
139	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n.255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria)	30,000 »
140	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	30,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	30,500 »
	depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255)	22,400 »
141	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)	235,000 »
142	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1905, n. 255, articoli 46 e 47), sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	1,490,000 »
143	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294.56
144	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 e art. 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50)	50,000 »
145	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito concesso al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Quarta delle cinquanta annualità)	10,560 »
146	Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Quinta delle cinquanta annualità) (Scadenza 1° luglio di ciascun anno)	222,293.58
	<i>Da riportarsi</i>	2,419,048.14

	<i>Riporto</i> . . .	2,419,048.14
147	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . .	250,000 »
148	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763).	<i>per memoria</i>
		2,669,048.14
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
149	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	230,000 »
150	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	970,000 »
151	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
152	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211) .	300,000 »
153	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,500,000 »
154	Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Quarta delle cinquanta annualità)	530,672.28
155	Concorso dello Stato da corrispondersi al pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286.	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,830,672.28

	<i>Riporto</i> . . .	3,830,672.28
156	Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) .	<i>per memoria</i>
		3,830,672.28
	<i>Spese diverse.</i>	
157	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	2,780 »
158	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	1.000 »
159	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .	36,170 »
160	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150,000,000 di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quote a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (Spesa obbligatoria)	5,449,669.26
161	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . .	<i>per memoria</i>
162	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Trentunesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374	300,000 »
163	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,789,619.26

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riparto</i> . . .	6,789,619.26
164	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa	10,000 »
165	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538) . . .	130,000 »
166	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	10,000 »
167	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385).	70,000 »
168	Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno - Legge 24 dicembre 1908, n. 733 (Spesa ripartita) (Quinta ed ultima rata)	130,000 »
169	Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
170	Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12).	200,000 »
171	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'art. 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento.	<i>per memoria</i>
172	Contributo dello Stato nel pagamento delle semetralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria) . .	<i>per memoria</i>
173	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,339,619.26

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	7,339,619.26
	della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria).	900,000 »
174	Somma da versare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ai sensi dell'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e dell'art. 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842.	50,000 »
175	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei Comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2°, della legge 13 luglio 1910, n. 467)	90,000 »
176	Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza, e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con R. decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	12,000 »
177	Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	<i>per memoria</i>
178	Spese di impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti tra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 — Indennità all'agente contabile ed al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699)	10,000 »
179	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855) (Spesa ripartita — 3 ^a annualità)	250,000 »
180	Somma da pagarsi per la cessione al Tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	<i>per memoria</i>
181	Somma da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie lombardo-venete, in conformità al riparto stabilito dalla Convenzione 24 novembre 1910 approvata con la legge 23 aprile 1911, n. 372 (Spesa ripartita) terza delle sette rate	600,000 »
		9,251,619.26

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

182	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	9,174,546.12
183	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,573,437.50
184	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . .	1,220,000 »
185	Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	3,200,000 »
186	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,928,960 »
187	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,190,000 »
188	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,650,000 »
189	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	198,500 »
190	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	63.500 »
191	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) .	40,000 »
192	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Sedicesima annualità)	1,288,171.47
193	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,540,000 »
194	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, modificata con la legge 6 giugno 1907, n. 300 per la esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	686,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	29,753,115.09

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	29,753,115.09
195	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° luglio 1912 (Spesa obbligatoria).	5,006,045 »
196	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
197	Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913) (Spesa obbligatoria)	7,473,850 »
198	Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Legge 23 dicembre 1906, n. 638 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
199	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l' art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1913 (Spesa obbligatoria)	1,164,764 »
200	Provisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all' art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	3,877,425.19
201	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese d'acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della R. Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (2 ^a delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno)	468,505.59
202	Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (Legge 6 luglio 1911, n. 763)	<i>per memoria</i>
		47,743,704.87
Accensione di crediti.		
203	Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ai sensi dell' art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita) (Terza annualità)	500,000 »

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

204	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22 con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	150,000,000 »
205	Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, in aumento di quella fissata dall'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato colla legge 25 giugno 1909, n. 372 (art. 13 della legge 13 aprile 1911, n. 330)	14,000,000 »
206	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>

164,000,000 »

Anticipazioni a provincie, comuni ed Opere pie.

207	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	250,000 »
208	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,000,000 »
209	Anticipazione da parte del Tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli, giusta l'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (terza delle 10 annualità)	<i>per memoria</i>

1,250,000 »

Partite che si compensano coll'entrata.

210	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	170,000 »

	<i>Riporto</i>	170,000 »
211	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all' allegato M dell' articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d' ordine)	4,920,223 »
212	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall' articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d' ordine)	<i>per memoria</i>
213	Annualità da corrisondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all' art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (Sesta delle 50 annualità)	9,310.04
214	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d' ordine)	900,000 »
215	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444 che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d' ordine)	360,000 »
216	Somma spettante all' Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell' articolo 3, lettera h della legge 9 luglio 1908, n. 418	3,700,000 »
		10,059,533.04
Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.		
217	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d' ordine)	799,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

218	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	4,867 »
219	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	17,909.50
220	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	50,000 »
221	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	514,584.54

587,361.04

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	359,786,754.07
Debiti redimibili	96,573,110.65
Debiti variabili	118,960,379.27
Debito vitalizio	97,783,960 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,727,000 »
	691,881,203.99
Spese generali di amministrazione.	
Ministero.	3,860,614 »
Presidenza del Consiglio dei ministri	46,170 »
	3,906,784 »
<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	3,906,784 »
Corte dei conti		2,641,312 »
Vigilanza sugl'Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli		105,267.50
Avvocature erariali		1,156,395 »
Intendenze di finanza		2,514,845 »
Servizio del tesoro		1,809,655 »
Regia zecca e monetazione		1,830,913 »
Servizi diversi		1,830,697 »
		15,795,863.50
Spese per servizi speciali.		
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		2,840,000 »
Fondi di riserva		5,000,000 »
		715,517,072.49
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Oneri dello Stato.		
Debiti variabili		2,669,048.14
Spese per la beneficenza romana		3,830,672.28
Spese diverse		9,251,619.26
		15,751,339.68
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		47,743,704.87
Accensioni di crediti		500,000 »
		48,243,704.87
	<i>Da riportarsi</i>	

<i>Riporto</i>	48,243,704.87
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	164,000,000 »
Anticipazione a provincie, comuni ed opere pie	1,250,000 »
Partite che si compensano coll'entrata.	10,059.533.04
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie . . .	799,000 »
Totale della categoria terza della parte straordinaria	224,352,237.91
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	240,103,577.59
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	955,620,650.08
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	587,361.04
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	731,268,412.17
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	224,352,237.91
Totale spese reali	955,620,650.08
Categoria IV. — Partite di giro	587,361.04
Totale generale	956,208,011.12

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.50 per cento, netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napolitane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.
 - » n. 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.
 - » n. 20. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
 - » n. 21. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 22. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
 - » n. 23. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 24. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 25. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 26. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
- » n. 27. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
 - » n. 28. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - » n. 30. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
 - » n. 33. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
 - » n. 43. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3. 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 47. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa.
 - » n. 48. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso.
 - » n. 53. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento,
 - » n. 91. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
 - » n. 95. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 103. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - » n. 104. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 106. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
 - » n. 110. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 113. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 115. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 119. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
 - » n. 120. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 123. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
 - » n. 127. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni degli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
 - » n. 130. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 134. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.
- » n. 135. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni della officina.
 - » n. 138. Interessi a calcolo sui mutui contratti della provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e delle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 139. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906; n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
 - » n. 141. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
 - » n. 142. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
 - » n. 143. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 151. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 158. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata con legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 159. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 160. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui con-

Segue Elenco *A.*

tratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge.

- CAPITOLO n. 161. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
- » n. 172. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - » n. 173. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - » n. 183. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 184. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.
 - » n. 185. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228.
 - » n. 186. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 187. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 189. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 190. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 191. Rimborso di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 195. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° luglio 1912.
 - » n. 197. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913.
 - » n. 199. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1912.
 - » n. 210. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 211. Spesa occorrente per il servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 212. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902

Segue Elenco A.

n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

CAPITOLO n. 214. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

» n. 215. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

» n. 217. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 22. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
- » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
- » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
- » n. 41. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
- » n. 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
- » n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).
- » n. 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G. legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
- » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (tasse sugli affari).
- » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 70. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche. (Idem).
- » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638. (Idem).
 - » n. 73. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili. (Idem).
 - » n. 83. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 85. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 86. Contribuzioni fondiarié sui beni dell'antico Demanio. - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 89. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 92. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 94. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
 - » n. 95. Spese per imposte e sovrimeposte (Idem).
 - » n. 96. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 97. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 100. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 101. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 102. Contribuzioni fondiarié - Imposta erariale e sovrimeposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 103. Spese di coazioni e di liti risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 104. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 114. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti. (Imposte dirette).
 - » n. 116. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 118. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie.
 - » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle

Segue Elenco **A.**

spese per le Commissioni provinciali (art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile.

CAPITOLO n. 123. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

- » n. 124. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
- » n. 125. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
- » n. 126. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
- » n. 127. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1911-12 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
- » n. 136. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).
- » n. 139. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
- » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- » n. 153. Spese di giustizia penale - indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 158. Competenze ai membri delle Commissioni (imposte di fabbricazione).
- » n. 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.
- » n. 160. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquor, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 161. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
- » n. 162. Quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
- » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione.
- » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 181. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (art. 2 e 3 dell' allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondenti all' art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248).
- » n. 183. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 184. Quota spettante al comune di Roma sull' utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l' art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l' art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e l' art. 6 della legge 25 luglio 1911, n. 755.
 - » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell' Amministrazione nei procedimenti penali - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall' erario (Idem).
 - » n. 201. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l' imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.
 - » n. 202. Aggio d' esazione (Lotto).
 - » n. 203. Vincite al lotto.
 - n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell' orario normale di lavoro e per servizi speciali; gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l' invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 211. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell' orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all' estero e prestazioni speciali nell' interesse dell' acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 218. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 226. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all' ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 229. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzi di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
- » n. 230. Pensioni agli operai delle saline.
 - » n. 231. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 233. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni pei servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
 - » n. 234. Compra dei sali.
 - » n. 235. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 237. Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 238. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
 - » n. 239. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 243. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 249. Facchinaggi interni per il servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle private e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.
 - » n. 252. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - » n. 253. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.
 - » n. 254. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 257. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » 258. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a ser-

Segue Elenco **A**.

vizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.

- CAPITOLO n. 259. Aggió di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- » n. 260. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4, lettera *d*, della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 261. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 268. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 273. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 275. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 277. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 278. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 279. Aggió ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 280. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 281. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 282. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 533 e legge 30 dicembre 1910, n. 901).
 - » n. 290. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 291. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 292. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 293. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 294. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 295. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (Legge 22 luglio 1906, n. 623).

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 296. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
- » n. 299. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell' articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198; dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298; e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 300. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 301. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disabitata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 302. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 303. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 304. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 305. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 306. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 307. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 308. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 309. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell' articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 310. Personale civile per la riscossione del dazio (comune di Roma).
 - » n. 311. Personale civile per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 312. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disabitata residenza, di servizio notturno ed altre (comune di Roma).
 - » n. 313. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 314. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
 - » n. 315. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
 - » n. 316. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 317. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 318. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 319. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

- » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
- » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 34. Spese di giustizia.
- » n. 36. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Segue Elenco A.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 49. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 11. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 20. Spese di liti.
 - » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 83. Rimborso di tasse d' iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 113. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione media.
 - » n. 232. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all' ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell' infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l' art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501.
 - » n. 239. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere dello Stato secondo l' articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio, n. 501 e l' art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

MINISTERO DELL' INTERNO

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 30. Spese di liti.
 - » n. 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento

Segue Elenco **A**.

degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).

- CAPITOLO n. 108. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 184. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911; n. 586.
 - » n. 185. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751.
 - » n. 186. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 187. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14; nn. 1, 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 189. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 190. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 191. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 192. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
 - » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 68. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 69. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.
- » n. 70. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
 - » n. 72. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15).
 - » n. 74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444).
 - » n. 97. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle provincie venete.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

- CAPITOLO n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.
- » n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 48. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 49. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 50. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
 - » n. 51. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 55. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
 - » n. 56. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.
 - » n. 58. Indennità rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito e delle riscossioni per conto di terzi.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 60. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
- » n. 61. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
- » n. 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
- » n. 68. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici: eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.
- » n. 84. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.
- » n. 85. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
- » n. 86. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
- » n. 88. Bonificazioni e rimborsi diversi.
- » n. 90. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
- » n. 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.
- » n. 95. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.
- » n. 107. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica.
- » n. 118. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2^a classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.
- » n. 119. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
- » n. 120. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
- » n. 122. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
- » n. 135. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante il primo semestre dell'esercizio 1912-

Segue Elenco **A.**

1913 all'Amministrazione dei telefoni, in applicazione dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1911, n. 773.

- CAPITOLO n. 137. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).
- » n. 141. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).
 - » n. 142. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati. - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 72. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 75. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 77. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880).
 - » n. 47. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visita e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 62. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 81. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 110. Spese di giustizia.

Segue Elenco A.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

- CAPITOLO n. 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.
- » n. 23. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 25. Telegrammi per l'estero.
 - » n. 26. Spese di liti.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
 - » n. 40. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette, della *diaspis pentagona* ed altri insetti o delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari.
 - » n. 48. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla distruzione della *phylloxera vastatrix*, nonché ai divieti di esportazione ed importazione delle piante.
 - » n. 80. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3^a) - Spese per l'azienda.
 - » n. 121. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
 - » n. 129. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
 - » n. 134. Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
 - » n. 149. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 150. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - » n. 162. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
 - » n. 169. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 171. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).
 - » n. 177. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - » n. 179. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonifica-

Segue Elenco A.

mento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.

CAPITOLO n. 204. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554).

» n. 207. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

CAPITOLO n. 89. Spese pei servizi del tesoro.

- » n. 94. Spese di liti nell'interessé delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

- » n. 54. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744). (Idem).
- » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 83. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
- » n. 85. Restituzione e rimborsi (Idem).
- » n. 96. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 97. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 101. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 103. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 104. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesì dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 118. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie.
- » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

Segue Elenco **B**.

- CAPITOLO n. 122. Decimo dell'addizionale 2, per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 Luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
- » n. 124. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 153. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione o per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 160. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 161. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme rimosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 192. Premi e spese diverse per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
 - » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
 - » n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di colti-

Segue Elenco B.

vazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e pei servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

- CAPITOLO n. 216. Compra di tabacchi, lavoro di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
- » n. 219. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 220. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.
 - » n. 226. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei generi alle rivendite.
 - » n. 231. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 237. Spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 238. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 239. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 243. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 254. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 259. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 268. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 273. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 275. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 279. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Segue Elenco **B**.

- CAPITOLO n. 281. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
- » n. 283. Spese diverse per il riappalto delle esattorie pel decennio 1913-1922 (articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, sulla riscossione delle imposte dirette).
 - » n. 292. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 301. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 307. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 312. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
 - » n. 318. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti; li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1912-13 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 488,000 ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro.	L.	25,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
Id. degli affari esteri.	»	20,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	20,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra.	»	240,000
Id. della marina	»	40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio.	»	20,000
	L.	<u>488,000</u>

Al conto consuntivo 1912-13 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 759).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo iscritto, senatore De Cesare.

DE CESARE. Meglio che a proposito di qualche capitolo di questo bilancio, io intendo dire poche cose nella discussione generale; e queste cose concernono una recente pubblicazione, venuta fuori in America, in due volumi dal titolo: « La vita e i tempi di Cavour ». È dovuta ad un insigne storico americano, il professor William Thayer, della Università di Cambridge, nel Massachusset.

Il dottor Thayer è un amico dell'Italia; ha fatto i suoi studi nelle biblioteche e negli archivi italiani; è vissuto parecchio tempo a Roma, ed ha scritta un'opera addirittura magistrale, nella quale esamina e penetra tutta la rivoluzione italiana, dal 1815 sino a dopo la morte di Cavour.

Questa pubblicazione è di un grandissimo interesse.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione, che è persona colta, credo che la conosca. So che ne ha discusso col nostro eminente collega, e mio carissimo amico, il marchese Visconti-Venosta, il quale riconosce tutta l'importanza della pubblicazione fatta in America, ad onore del grande statista italiano.

Sono due volumi di oltre 1000 pagine, piuttosto ampiamente illustrati e che costano, sul mercato americano ed inglese, circa 40 lire. L'edizione molto elegante è dovuta alla Casa editrice Houghton Mifflin di Boston e di New York.

Quest'opera, in cui si celebra il nostro risorgimento nella persona del maggior fattore di esso, dovrebbe diventare patrimonio della cultura pubblica in Italia, essere tradotta e diffusa.

Sarebbe anche un atto di simpatia verso l'America, che paga, dopo cento anni, un tributo di riconoscenza all'Italia, la quale, in persona di Carlo Botta, narrò la storia della indipendenza americana.

Questa pubblicazione non può essere fatta da qualunque casa editrice, anche delle più accreditate, perchè, ripeto, è molto ampia; e, per tradurla e pubblicarla con le illustrazioni, occorrerebbe una spesa non lieve; onde non è possibile che in Italia possa aver diffusione, anche quando sia messa in vendita alla metà del prezzo, che costa in America e in Inghilterra.

Un libro in Italia, perchè abbia fortuna (ed io ne sono un po' giudice competente), ha bisogno di tenersi nei limiti rispondenti alla condizione economica dei compratori, di tutti quelli, cioè, e non sono moltissimi, i quali hanno il buon costume di acquistare libri nuovi, e di concorrere alla diffusione della cultura.

Io, dunque, prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di vedere se non sia il caso di incoraggiare la volgarizzazione e la diffusione dell'opera del Thayer.

Nel bilancio vi è una cifra destinata a questo scopo: egli potrebbe servirsene, nel modo che crederà più adatto.

Non aggiungerò altro. Solo voglio notare che ogni giorno si rende più necessario lo studio di quel periodo storico, che produsse il conte di Cavour, e rese possibile il risorgimento nazionale. Riferirò, a tal proposito, alcune parole del Kraus, che fu uno degli scrittori più entusiasti del conte di Cavour, e ne scrisse una vita, che è uno dei migliori libri della letteratura politica in Germania. Il Kraus scrive queste commoventi parole: « Nulla cammina tanto presto quanto i morti! Noi siamo già per dimenticare coloro che hanno creato la nostra unità e potenza; tanto meno la massa delle persone colte sa oggi di quelli che hanno preparato e promosso il risorgimento in Italia ». (*Bene*).

Mi auguro di avere dal ministro risposte che rivelino il suo buon proposito di concorrere alla diffusione della cultura politica del nostro Paese.

E poichè ho la parola, intratterrò il Senato di una cosa d'altra natura. Un generoso cittadino napoletano, il cav. Luigi Gamberini, ha fatto dono allo Stato di una raccolta di opere d'arte moderna, consistente in quadri, bronzi, terre cotte, gessi, piatti, e altri oggetti notevoli. Sono circa 600 pezzi, che egli ha donato, per amore al suo paese; è una collezione messa insieme in quarant'anni, con costanza e sacrifici. Non è vecchio il Gamberini, e avrebbe potuto disporre che questo suo cospicuo patrimonio artistico fosse dato allo Stato dopo la sua morte; invece egli ha voluto donarlo da vivo. Non è un ricco; è un uomo il quale lavora modestamente e onestamente; il valore della collezione che si fa ascendere a duecento mila lire. Vi sono quadri del Morelli, del Palizzi, del Vertunni, del Michetti, del Mardarelli, del De Nigris, dei nostri maggiori maestri; e, fra essi, dell'insigne pittore calabrese Cefaly, congiunto del nostro egregio collega. Il Gamberini ha posto una sola condizione: che i suoi tesori d'arte vengano collocati nel museo di San Martino.

La consegna ha avuto luogo, come ho constatato io stesso a Napoli, ma non ancora si sono apparecchiate le sale per alloggiarvi la nuova collezione, la quale, con quella anche recente dei fratelli Rotondo, è preziosa per l'arte moderna.

Ora, io chiedo all'onorevole ministro se ha fatto abbastanza per rimeritare convenientemente un uomo così generoso e benemerito come il Gamberini; e lo prego di sollecitare la Direzione del museo di San Martino, dove si raccoglie tanta dovizia di storia napoletana, affinché siano presto apparecchiate le nuove sale dove possano fare bella mostra le due collezioni suddette, le quali meritano una inaugurazione da compiersi con qualche solennità.

Attendo dal mio amico Credaro risposte degne del suo ingegno e della sua cultura. (*Approvazioni vivissime*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Io prego il Senato e l'onorevole ministro di volermi concedere, nella circostanza in cui si discute questo bilancio, di rilevare lo stato di alcuni problemi della nostra vita universitaria, i quali si impongono con una certa urgenza,

Uno di questi, dalle apparenze modeste, è

la data di convocazione del Consiglio superiore di istruzione.

L'onor. ministro ha abbandonata l'antica tradizione della convocazione del Consiglio superiore in aprile, ed ha desiderato che il Consiglio superiore fosse convocato nel mese di giugno. Il motivo che l'ha spinto a questo è lodevole, ed è riconosciuto praticamente buono da un certo punto di vista, che è quello di non distrarre i professori dal compito delle loro lezioni: tuttavia questo fine non lo possiamo raggiungere nel momento attuale senza un danno non indifferente rispetto ad alcune proposte delle Facoltà.

Queste, come è noto, sono invitate a proporre il nuovo provvedimento alle cattedre lungo l'anno, al più tardi nel mese di marzo: ora l'approvazione, che è necessaria, del Consiglio superiore d'istruzione, non può essere data che a metà di giugno; e quando le decisioni del Consiglio superiore saranno pervenute al Ministero e questi avrà emanato i decreti di apertura dei concorsi, occorreranno altri quattro mesi di tempo, ossia si arriverà alla prima metà di novembre, quando il Consiglio superiore avrà già terminata la sessione autunnale, prima che sia radunata la Commissione giudicatrice.

Si dovrà quindi aspettare al giugno successivo per avere l'approvazione dell'operato di quella, così che una cattedra dovrà restare necessariamente vacante almeno un paio d'anni. Ciò è di danno agli aspiranti e soprattutto alle Facoltà, che talvolta non sanno come provvedere.

Io credo che questo male potrebbe essere rimosso unicamente col diminuire il tempo utile pel concorso; chè non è proprio necessario che il medesimo stia aperto quattro mesi. Due mesi basterebbero, ed avremmo allora il vantaggio che anche nell'ipotesi dannata che il bando del concorso uscisse ai primi di agosto, sarebbe ancora in tempo di essere deciso ai primi di ottobre e quindi per l'anno scolastico immediatamente successivo.

E poichè sono in tema di concorsi, trovo che esiste, allo stato presente, una condizione di fatto che minaccia moltissimi interessi delle Facoltà universitarie ed è la facoltà che hanno i professori titolari di una materia di prender parte ad un concorso per un'altra materia,

anche allo scopo puro e semplice di avere un titolo, ma col fermo proposito di non andare al posto dove hanno concorso. Ed allora può seguire il caso che vi siano, ad esempio, tre concorrenti giovani capaci di formare una buona terna e tutti disposti ad andar al posto per cui concorrono, ma i tre titolari che stanno benissimo dove sono, e che vogliono tuttavia egoisticamente il semplice vantaggio di un titolo, hanno la libertà di concorrere.

Naturalmente per i loro precedenti possono — non sempre accade — essere messi loro stessi nella terna, ed i tre che andrebbero a posto e che sono i reali concorrenti, son costretti a perdere il beneficio del concorso.

A questo modo la Facoltà resta senza professori, perchè il concorso va a vuoto, e quei tre supposti titolari possono inibire la nomina del professore anche indefinitamente negli anni successivi, impedendo sempre che la Facoltà abbia un proprio titolare.

Io comprendo la delicata situazione del Governo di fronte a questi concorrenti, comprendo che è sempre ripugnante cosa limitare un diritto; anche io ripeterei: *Malo periculosam libertatem*; però quand'è così palese il danno, occorre trovare qualche rimedio che renda meno facile l'abuso di quei signori.

Sempre nel dominio universitario, onor. ministro, io la prego di volermi concedere di toccare ancora la questione che già due volte fu trattata in Senato e che ella ha udito svolgere largamente anche alla Camera dei deputati, e che ella sa essere trattata a fondo altresì dalla Commissione Reale per la riforma universitaria, come fu discussa recentemente anche dall'assemblea dei professori universitari riuniti a Congresso, e che è matura nella coscienza di tutto il corpo accademico; voglio dire della questione gravissima della libera docenza.

Ella non ha bisogno di nessun lume ulteriore per comprendere lo stato penoso attuale della libera docenza; ma siccome spero che lei verrà finalmente al periodo risolutivo, sottopongó a lei una questione nuova, sorgente da quella della libera docenza e che è quella della crisi dell'assistentato. È una questione delicatissima e di grande importanza, perchè quando noi avremo, come speriamo, ottenuto che la libera docenza sia istituita in modo che

chi vuole l'insegnamento se lo paghi, allora il docente assistente non avrà più quei piccoli vantaggi materiali ottenuti coll'ipocrita e demoralizzante sistema moderno e che lo stesso assistente non si dovrebbe di perdere riconoscendo il danno che quello cagiona alle nostre università.

Il professore dovrà trovarsi un assistente che non farà come ora corsi liberi a pagamento e che dovrà rimanere per lunghissimi anni nella medesima condizione, perchè ormai (è un indice di progresso questo) ormai, la concorrenza è così grande che prima di arrivare a posto occorrono quindici e forse più anni dopo la laurea. Perciò, se gli assistenti non sono agiati, possono non sentire alcuno stimolo a continuare in questa condizione di cose. Converrà allora che il Ministero veda se sia accettabile la proposta che ormai sorge spontanea in tutti i nostri istituti, quella cioè relativa alla creazione di un titolo intermedio tra quello di aiuto e quello di professore, che dia modo al titolare di questo titolo, da ottenersi con tutte le cautele necessarie, di essere parte ufficiale nell'insegnamento, e che gli permetta di aspettare il giorno più o meno lontano in cui salirà la cattedra.

Questo sia detto in rapporto alla riforma che nel momento attuale occorre di apportare all'istituto della libera docenza.

Noi oggi siamo già entrati in un periodo di vera crisi dell'assistentato e che è segnalato soprattutto dalla difficoltà crescente di trovare assistenti per le discipline teoriche. Il ministro sa che appunto per questo ha dovuto passare sopra al regolamento ed emanare una circolare con la quale permette ai professori di prendere come assistenti i giovani studenti, perchè assistenti laureati che vogliono realmente fare la carriera non se ne trovano sufficientemente.

La suddetta crisi è dannosissima per tutta la nazione, non soltanto per i singoli istituti, perchè l'assistentato non è altro che la *pépinière* dei futuri insegnanti universitari. Infatti gli assistenti, trascorsi quei dieci o quindici anni, si dimostrano maturi per l'insegnamento e possono coprire decorosamente le cattedre che loro sono affidate. Quando non avremo la possibilità di avere quei giovani che si sacrificano per raggiungere un ideale così dif-

ficile, noi dovremo disperare delle nostre scuole, e non avremo più personale sufficiente per le nostre cattedre. Il professore aggiunto o « direttore dei lavori pratici » aiuterà la necessaria trasformazione dell'insegnamento da teorico in pratico, e potrà svolgere le parti nuove della scienza in cui avrà saputo crearsi una speciale competenza, senza bisogno di creare nuovi incarichi.

Ora, se mi è permesso, toccherò un'altra questione, che entra nel mondo della scuola media. Intendo dire quella degli istituti di magistero per l'educazione fisica.

L'onorevole ministro sa che questi istituti sono nati male. È passata una corrente orgogliosa, la quale voleva farne delle Università speciali, destinate a fabbricare che cosa? dei maestri di ginnastica! Ora l'Istituto di magistero con la nuova legge si trova da un lato di fronte agli effetti di questo impeto di orgoglio, e dall'altro nella modesta pratica della vita di ogni giorno, nella quasi impossibilità di applicare programmi inadatti in molte parti, perchè o troppo astratti o troppo ricchi di scienza, per fare un insegnante di ginnastica.

Ne viene che in certi momenti pratici della vita degli Istituti di magistero per l'educazione fisica, noi siamo costretti a rivolgerci al Ministero per chiedergli: Siamo noi Istituti superiori o siamo Istituti medi?

È perciò assolutamente necessario che questa posizione venga regolata.

Onorevole ministro! Le scuole di magistero, siccome fanno dei ginnasti, mi richiamano alla mente la questione delle gare di ginnastica.

Io do lode all'onorevole ministro perchè quest'anno ha ordinato che i saggi per questi concorsi si facciano internamente. Mi permetto soltanto di rilevare che quello che a tutta prima pare una gran bella cosa, cioè di chiamare la gioventù alle gare ginnastiche presso un centro importante, alla fine non giova all'insegnamento; non giova alle nostre scuole. Non sempre le deficienze che una scuola può presentare in una gara sono deficienze volontarie; a volte sono deficienze dovute a certe circostanze inevitabili del luogo, le quali producono una depressione immeritata quando queste scuole dovessero essere giudicate di grado inferiore solo perchè non in grado di vincere in una gara. È nella coscienza di tutti che una squadra

vincitrice non sia inevitabilmente l'indice di una scuola migliore; può essa invece appartenere ad una scuola ultra mediocre. Ma inoltre si può anche affermare che quando s'indica un grande concorso e si preparano per lungo tempo gli allievi privilegiati, i maestri sono costretti a non occuparsi altro che di quelli e trascurano per ciò tutta la massa degli scolari, che è molto più interessante di seguire giorno per giorno.

Su questo argomento non ho fatto che richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, ma desidero anche di richiamarla sulla opportunità di non dividere quegli scarsi, sempre troppo scarsi, mezzi che il Ministero della pubblica istruzione ha a sua disposizione tra più di un grande Istituto ginnastico. Noi abbiamo in Italia una Federazione nazionale ginnastica che è la sintesi di tutte le associazioni ginnastiche italiane. Noi siamo ancora molto indietro in rapporto alla Francia che ha 8,000 società secondarie che sono tutte federate nell'Unione ginnastica. Ora, questa Unione ha ottenuto di poter far concedere i brevetti militari ai giovani iscritti, ed anche la nostra Federazione ginnastica nazionale aspira ad avere questa facoltà.

Ma nello stesso tempo l'Unione ginnastica francese dà sussidi a tutte le associazioni dell'Unione perchè aumentino i loro attrezzi ed attraggano il maggior numero di allievi. Le società francesi hanno un esercito numeroso di giovani che con la vista di questi vantaggi ad esse accorrono. Noi abbiamo un esempio della ricchezza di queste Società nel fatto che ben settanta associazioni di ginnastica francesi sono intervenute l'anno scorso al concorso di Torino. Se noi facciamo un esame di coscienza dobbiamo riconoscere che se vi fosse un concorso, ad esempio, a Lione o a Parigi, forse soltanto due o tre società italiane vi si presenterebbero; non certo settanta come le associazioni francesi a Torino. Ciò perchè le associazioni francesi sono continuamente alimentate dalla Unione che a sua volta è sorretta dallo Stato. Io vorrei che lo Stato nostro non dividesse quei pochi mezzi che ha in tanti Istituti, e li concentrasse in quell'unico Istituto che rappresenta l'Unione di tutte le associazioni nazionali.

Io mi sono permesso di dire queste cose per la parte della scuola di magistero ed aggiungo che la questione dei vantaggi da conseguirsi

nella vita militare dai giovani che hanno fatto un corso di ginnastica sotto la guida di ufficiali dell'esercito, è una necessità sentita anche dai Convitti nazionali. Io spero che l'onorevole ministro mi darà assicurazioni nel senso che la pratica in corso col ministro della guerra affinché si ottengano dei vantaggi nel servizio militare per i giovani dei Convitti nazionali i quali ricevono effettivamente una istruzione militarizzata fatta da capitani, abbia in un prossimo avvenire a conseguire pratici risultati.

Lodo il nostro relatore che parlando degli asili d'infanzia ha rilevato la necessità di una legge organica, e la necessità di scolarizzare molti asili che oggi non figurano che come opere di beneficenza. Si tratta di istituti veramente scolastici che bisogna regolare perchè tenuti molte volte da persone che non sono patentate e che non seguono alcun metodo pedagogico.

Mi unisco al relatore nel desiderare che non si adottino provvedimenti tali da isterilire le iniziative private in materia di asili, ma mi unisco ad esso anche nel senso che il Governo, pur volendo prescrivere che si debba seguire un programma, non tarpi le ali alle iniziative private ora soprattutto che abbiamo esempi rispettabilissimi di tentativi nuovi rispondenti alla sentita necessità di una riforma nell'istruzione elementare e preelementare, e che sarebbe un vero peccato soffocare coll'imposizione rigida di un programma ufficiale. Mi affido all'intelligenza dell'onor. ministro perchè sia evitato questo danno.

Chiudo, e sarà la terza ma anche l'ultima volta, col pregare l'onor. ministro di ricordarsi della promessa che i membri del Parlamento con la sola esibizione del loro distintivo, possano visitare i musei e le gallerie dello Stato. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la « Conversione in legge dei Regi

decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426, e 18 gennaio 1912, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese e altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Ho l'onore anche di presentare un altro progetto di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Riscatti, assunzione e cessione di esercizio di alcune ferrovie.

Pregherei il Senato che questo ultimo disegno di legge fosse demandato per il suo esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, per l'ultimo dei quali il ministro domanda che sia deferito alla Commissione di finanze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

Ha facoltà di parlare il senatore Ciamician.

Vuole ella, onor. senatore, parlare nella discussione generale o su quella degli articoli?

CIAMICIAN. Su quella degli articoli.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altri oratori iscritti, ha facoltà di parlare il senatore Dini, relatore.

DINI. È breve e semplice il mio compito perchè le cose che sono state dette oggi, più che il relatore riguardano il ministro, ed egli certamente risponderà ai colleghi De Cesare e Foà. Soltanto, siccome il senatore Foà si è soffermato sopra alcune questioni che riguardano la Commissione Reale per la riforma degli studi superiori, della quale ho l'onore di essere presidente, così dirò poche parole su questo argomento.

Egli ha osservato che con l'aver rimandato le sedute del Consiglio Superiore al mese di giugno e alla metà di ottobre, invece che tenerle in aprile e in novembre come si faceva prima, si è andati incontro all'inconveniente da lui lamentato dei concorsi, perchè la legge del 1904 riportando una disposizione della legge Casati, assegna ai concorrenti quattro mesi di

tempo per presentare le loro domande e i loro titoli e documenti, e questo porta di conseguenza che i concorsi ammessi dal Consiglio Superiore in giugno non possano essere esaminati dal Consiglio in ottobre. E ciò è vero; e per quanto un tale ritardo nella maggior parte dei casi non possa dirsi un gran male, anche la Commissione Reale se ne è preoccupata e ha già deliberato di proporre al Ministero che si modifichi la legge nel senso di stabilire che debbano assegnarsi soltanto due mesi per la presentazione dei documenti e delle domande di concorso. Dunque la Commissione Reale ha già preveduto il caso, e il Ministro avuta la relativa proposta potrà, se lo creda, provvedere con un progettino di legge; sicchè si è già pensato di rimediare all'inconveniente che lamentava il senatore Foà. D'altra parte non sarebbe il caso di tornare all'antico sistema delle sedute in aprile, abbandonando cioè il sistema attuale delle sedute in giugno che, un po' titubante, quando ebbi l'onore di presiedere il Consiglio, io istituii, e l'onor. Credaro volle poi energicamente che fosse sempre seguito; poichè, durante le sedute del Consiglio che durano sempre circa 15 giorni, col fare le sedute in aprile si allontanerebbero per tutto questo tempo parecchi professori dalle scuole proprio nel cuore dell'anno scolastico, in uno dei migliori periodi per l'insegnamento, con gravissimo danno degli studi e dei giovani.

L'on. senatore Foà ha anche richiamato l'attenzione del Senato sulla questione della libera docenza. Di questa pure si è occupata, ed a lungo, la Commissione Reale ed ha fatto già delle proposte assai radicali; e dirò di più che il Ministro ha già preparato un progetto di legge nel quale in fondo sono riportati molti dei voti della Commissione Reale. Quando questo progetto di legge sarà presentato al Parlamento, e si conosceranno tutte le proposte della Commissione Reale, io credo che l'on. Foà sarà soddisfatto, perchè fra le altre si stabiliscono delle condizioni restrittive per il modo di reclutare i liberi docenti al fine di rialzare la libera docenza, e si sono proposte anche condizioni restrittive per il modo di pagamento, perchè si vorrebbe stabilire qualche cosa di simile a quello che propone il senatore Foà, vale a dire che siano gli studenti che paghino direttamente i liberi docenti presso i quali si inscrivono.

Quindi anche su questo punto, i voti del senatore Foà si possono dire soddisfatti, o sulla via di esserlo, perchè, come ho detto, un disegno di legge è già pronto, e se non fossero state le speciali condizioni parlamentari di quest'anno, forse a quest'ora il progetto stesso starebbe già innanzi a noi.

Il senatore Foà ha anche accennato alla crisi degli assistenti. È vero; mancano gli assistenti per varie cattedre delle materie scientifiche, e se ne capisce facilmente il perchè. Oggi sono cambiate le circostanze della vita; per quanto si sieno migliorate le condizioni degli assistenti, pure queste sono sempre meschine, tenuto conto dei bisogni dell'oggi, per cui molti che prima prendevano la via della scienza, oggi ne seguono altre.

Quella crisi che ha lamentato il senatore Foà per gli assistenti si verifica anche per altre categorie di personale.

Per l'insegnamento, ad esempio, non si trovano più insegnanti di matematica per le scuole secondarie, perchè i giovani, da sette o otto anni a questa parte, invece di iscriversi nelle scienze pure, trovano più convenienza di volgersi ai rami della scienza applicata all'industria.

I politecnici sono ora ingombri, ed esuberantissimo è il numero dei giovani che li frequentano, mentre le scuole di matematica pura e quelle delle altre discipline di carattere puramente scientifico sono quasi deserte; in matematiche, ad esempio, si laureano quattro, cinque o sei studenti e anche meno ogni anno per Università, in totale non più di quindici o venti in tutta Italia, e certo questi non bastano per i bisogni della scienza e dell'insegnamento.

L'Italia però non può fare condizioni migliori di quelle che fa ora ai suoi assistenti e ai suoi insegnanti; è inutile illudersi; ed è naturale che i giovani, pressati dalle condizioni della vita, cerchino di seguire vie più fruttuose. Io non so quale rimedio si possa trovare a quest'inconveniente, se non augurare che migliorino le condizioni dell'Italia in modo che si possa, in un avvenire non lontano, migliorare le condizioni di questi insegnanti e di questi assistenti, così da attrarre nuovamente i giovani agli studi scientifici e letterari, o bisogna trovare dei rimedi con le classi aggiunte, più largamente di quello che si può fare ora, per migliorare in qualche modo la condizione degli

stipendi di certi insegnanti e assistenti, e far sì che essi sieno contenti delle condizioni che loro offre il Paese.

Forse anche un rimedio alla crisi degli insegnanti si potrebbe trovare (non so come la pensi su questo punto il ministro), tornando a contentarsi, per esempio, per i professori delle scuole tecniche, ginnasiali e complementari di quella che si chiamava la *licenza*, per la quale gli studi terminavano al primo biennio universitario che si volle abolire, prescrivendo che per tutti gl'insegnanti occorresse la laurea; poichè io penso che per le scuole medie di grado inferiore potrebbe bastare la licenza, come ammetteva la legge Casati.

Quando si esigono tanti studi superiori anche per insegnare l'A, B, C della scienza nelle scuole tecniche o ginnasiali o complementari, questi giovani dicono: se devo studiare tanto, prendo una carriera che mi offra una migliore prospettiva, una avvenire migliore.

Sarà dunque, io credo, da studiarci se non sia il caso di ritornare alla legge Casati su questo punto, cioè, come ho detto, di contentarsi del primo biennio universitario per abilitare ad insegnare in queste scuole, senza richiedere la laurea, come si richiede attualmente.

Quando ai giovani si richiedono quattro o più anni di studio universitario, gravati dalle relative tasse, anche per insegnare nelle scuole medie inferiori, poichè si vedono aperte altre carriere più lucrose, naturalmente questi giovani si rivolgono a quelle.

I concorsi vanno deserti specialmente per quelle scuole. Ad esempio, su venti posti vacanti per i quali un concorso viene aperto, bene spesso si arriva a cuoprirne appena quattro o cinque, e così si aumenta la schiera dei supplenti, spesso anche senza titolo, e si aumenta il numero dei concorsi, con spese non lievi, e molti inconvenienti d'altro genere.

Il ministro potrà portare la sua attenzione su questo. Per mia parte, ripeto, io credo che non sarebbe una cattiva idea quella di ritornare all'antico sistema, almeno provvisoriamente.

Il collega Foà ha fatto anche una proposta relativa ad una categoria di professori intermedi fra i liberi docenti e i professori ufficiali.

Anche su questo punto la Commissione Reale ha portato la sua attenzione, ma essa non ha

ancora preso le sue conclusioni definitive, e quindi non posso ora pronunciarmi.

Le altre osservazioni e domande del collega Foà e del collega De Cesare non riguardano affatto in nessun modo il relatore, ed io non ho veste per rispondere; spetta al ministro di dire la sua parola e lascio quindi all'on. ministro di rispondere in proposito.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
È la terza volta che ho l'onore di presentare all'esame del Senato il bilancio della pubblica istruzione, e avuto occasione di esporre quali siano i miei concetti intorno ai vari rami della pubblica istruzione, anche discutendosi speciali disegni di legge.

Non intendo quindi far perdere tempo al Senato con un lungo discorso; dovrei ripetere cose già dette; mi limito a rispondere ai due oratori che hanno preso la parola.

L'on. De Cesare ha richiamato l'attenzione del Senato e del ministro sopra un'importantissima opera storica, che fa onore a chi l'ha scritta, e al paese di cui l'opera si occupa. In realtà la nazione italiana, per l'opera del Thayer ha guadagnato moltissimo in estimazione in America. Quando un'opera, che costa assai, in pochi mesi si vende per più migliaia di copie, si può affermare che essa ha incontrato l'approvazione del pubblico; e il carattere italiano, gli sforzi che fece il popolo nostro per conquistare la libertà, l'unità e l'indipendenza sono messi in essa in luce simpatica, e noi dobbiamo viva gratitudine allo storico insigne, che ha dedicato quasi tutta la sua vita a pazienti ricerche negli archivi pubblici e privati, in manoscritti, con viaggi, tanto che egli ha saputo presentare al mondo la figura di Camillo Cavour sotto un aspetto nuovo.

Ma il Thayer, l'on. De Cesare lo sa, ha per Camillo Cavour un'ammirazione entusiastica e quasi esclusiva. L'Italia ha conquistato la sua unità, perchè vi fu Camillo Cavour, ed egli, è bene dire le cose come sono, lascia un po' nell'ombra altri eroi del nostro Risorgimento. Vi è qualche affermazione nell'opera del Thayer, riguardante Garibaldi, qualche passo che tocca di Mazzini, di Napoli e dei Napoletani, che non può trovare il consenso di tutti noi. Noi Ita-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912.

liani confondiamo in un unico sentimento di ammirazione e di gratitudine e Garibaldi, e Cavour, e Mazzini, e Vittorio Emanuele, e Napoli e Milano; e quando troviamo una distinzione ci pare quasi che questi oggetti del nostro affetto e della nostra gratitudine abbiano a subire una qualche menomazione. Ed è per questo che l'opera del Thayer, pur essendo eccellente, non potrà soddisfare interamente il sentimento di tutti gli Italiani.

Nullameno io ritengo che la versione nella nostra lingua e la diffusione di quest'opera, possano giovare grandemente alla educazione nazionale. È sempre importante conoscere la nostra storia fatta da un pensatore americano, perchè attraverso il giudizio degli altri noi impariamo a conoscere più intimamente l'anima nostra; ed è per questo che io accetto la raccomandazione dell'onor. De Cesare. Vedrò in qual modo la traduzione italiana e la pubblicazione *Della vita e dei tempi di Cavour* del Thayer possano essere incoraggiate.

Ma l'onor. De Cesare consentirà che io, a mia volta, ricordi un'altra pubblicazione, dovuta ad un inglese, quella del Trevelyan: *Garibaldi e la formazione dell'Italia*, pure pubblicata nel 1911; anche questa, frutto di un grande amore per la patria nostra.

Il Trevelyan fu in Italia, studiò Garibaldi in tutti gli archivi, compulsò tutte le pubblicazioni che lo riguardano, percorse a piedi le strade per le quali passò il nostro eroe, e nelle sue pagine lo fa rivivere nella sua luce intera, ed ogni italiano leggendo le pagine del Trevelyan sente una profonda gratitudine per questo inglese, per questo parente del grande storico Macaulay.

Io credo che anche l'opera del Trevelyan meriti di essere conosciuta da noi. Ed anche per un'altra considerazione: se l'autore di cui ha parlato l'onor. De Cesare è pieno di vivace ammirazione per Camillo Cavour, il Trevelyan ha un'ammirazione non meno entusiastica per Garibaldi.

Quindi noi possiamo affermare che l'una opera completa l'altra ed il ministro dell'istruzione, incoraggiando le due versioni e le due pubblicazioni; farà un'opera, io credo, utile agli studi e nello stesso tempo che non potrà incontrare alcuna critica di nessuna parte. Con questa intelligenza, onor. De Cesare, io cercherò

nei limiti del capitolo del bilancio che riguarda « incoraggiamenti a pubblicazioni » di seguire il suo consiglio, del quale le sono grato e le saranno grati i nostri professori, allorquando potranno leggere nella nostra lingua queste due magnifiche opere.

È proprio in quest'anno di risurrezione della vita nostra, gioverà molto all'educazione nazionale il ritornare sopra quei fatti, che portarono l'Italia alla presente grandezza. (*Benè*).

L'onor. De Cesare richiama l'attenzione sopra un benemerito cittadino, Luigi Gamberini, il quale ha donato al Museo di S. Martino di Napoli una raccolta preziosa. Io, visitai, non è molto, il Museo S. Martino; mi interessò affinché questi doni, come quelli preziosi del Rotondo e del senatore Ruffo, siano opportunamente disposti nelle sale di quel Museo, che ha innanzi a sé il più bell'orizzonte che possa essere nel mondo; è una cosa veramente meravigliosa ed incantevole! Il nuovo direttore del Museo di S. Martino attenderà con zelo a questo suo dovere, e saranno pure ricordati i meriti di questo insigne cittadino.

L'onor. Foà con la sua competenza e con l'amore che egli porta agli studi, si è occupato di alcuni problemi dell'istruzione superiore. Io, è vero, convoco il Consiglio superiore di pubblica istruzione quando i professori non debbono fare lezioni, perchè ho la modesta opinione che il professore c'è prima di tutto per fare lezione, poi anche per fare altre cose; e subordinò tutto a questo concetto. Quindi convoco le Commissioni dei concorsi per le scuole medie nelle vacanze estive e salto quei commissari, i quali trovano non gradito il soggiorno di Roma durante le vacanze; convoco le Commissioni universitarie durante i giorni di vacanze di Natale, di Pasqua o nelle vacanze lunghe e credo che con questo sistema si è ottenuta forse una qualche intensità di studi nelle nostre scuole.

Per questa innovazione taluni concorsi universitari ritardano un anno. L'onor. Foà lamenta questo; sì, è un inconveniente, ma non credo che sia maggiore di quello che il ministro ha voluto evitare.

Una cattedra che rimane vacante per un paio d'anni invece che per pochi mesi, stimola l'attività dei giovani alla produzione scientifica ed allo studio intenso.

Io ricordo un professore di Università, il quale proponeva che ogni concorso rimanesse aperto per due anni! Forse è una esagerazione, perchè può dar luogo a quella produzione artificiale dei concorsi, che talvolta si ha a lamentare; ma non credo neppure si debba proprio sollecitare in modo straordinario la nomina a tutte le cattedre, che sono vacanti nelle nostre Università.

Altre volte io dimostrai al Senato, con le cifre, che l'Italia è la nazione che ha il maggior numero di insegnanti universitari; e talvolta anche i giovani professori incaricati - dalle notizie che si hanno - soddisfano alle esigenze dell'insegnamento assai bene, perchè l'insegnamento è una milizia ed i giovani, per lo più, l'esercitano con calore e con efficacia. Ad ogni modo, onorevole Foà, se la Commissione Reale propone che i concorsi restino aperti non per quattro mesi, ma per due mesi, io sono lieto di accogliere questa proposta, che mi sembra ragionevole e, ad occasione propizia, proporrò una modificazione della legge. Ma in quanto a convocare il Consiglio superiore nel periodo scolastico, ho l'idea fissa che ho già esposto e che non muterò più, perchè insieme coi professori membri del Consiglio superiore, vengono a Roma parecchi di quelli che sono interessati nelle deliberazioni del Consiglio stesso. Io li vedo passeggiare attorno alla Minerva! (*Si ride*). I professori stanno bene nelle Università, anche per l'esempio di disciplina e di zelo che essi devono dare e che, quasi sempre, danno alla gioventù, e che è importante quanto l'istruzione stessa. (*Benissimo*).

CAVALLI. Il Senato ha fatto altra volta raccomandazioni precisamente in questo senso.

CREVARO, ministro della pubblica istruzione. L'onor. Foà, ha parlato di un inconveniente che avviene nei concorsi. Per effetto dell'ultima legge, la Commissione esaminatrice dei concorsi universitari deve formare una terna. Gli eletti debbono essere non più di tre, e chi entra nella terna può essere chiamato ad un'altra Università, che non sia quella messa a concorso. Per questo avviene che assai spesso professori ordinari e straordinari, che hanno già un posto stabile, si presentano ai concorsi per avere un titolo, o per poter passare ad un'altra Università. Segue che talvolta la terna riesce composta di tre professori ordinari, che

si sa preventivamente non assumeranno mai il posto che è stato messo a concorso.

Questo è veramente un grave inconveniente. Bisognerebbe che la legge stabilisse che nel formare la terna non si tiene conto dei professori ordinari e straordinari, ed ancor meglio che da ogni concorrente si richieda una dichiarazione per iscritto con la quale egli si obblighi di occupare il posto messo a concorso, e se non andrà ad occuparlo, rimarrà escluso dal ruolo dei professori.

Ma una Commissione, recentemente, mi pare abbia provveduto per suo conto, dichiarando ineleggibili tre ordinari, che concorrevano, passando senz'altro alla graduatoria dei giovani. Questa è una soluzione nuova e che dimostra come assai spesso i professori possano trovare i rimedi ai mali che affliggono le Università con un po' di energia individuale. (*Approvazioni*). Ciò affermo senza entrare nel merito del caso speciale.

La libera docenza! L'onor. Dini, al quale io son grato per la pregevole relazione in cui ha parlato con la competenza che gli è propria delle varie parti dell'istruzione, ha già risposto in proposito.

Il problema della libera docenza è ormai maturo.

In questi giorni, in cui è adunato il Consiglio superiore, ogni giorno si proclama una lunga lista di liberi docenti. Sono invero troppi.

A questo bisogna porre riparo. Il libero docente dovrebbe essere un uomo nato per gli studi e che intende percorrere la carriera scientifica; non dovrebbe mai la libera docenza servire a scopi professionali, come avviene troppo spesso oggi. (*Benissimo*).

Io spero di poter riparare a questo inconveniente con un piccolo disegno di legge, che ho già sottoposto all'approvazione della Commissione Reale. Dirò, anzi, che se questo disegno di legge sarà presentato al Parlamento, lo sarà anzitutto al Senato, che di queste questioni si occupa sempre con grande competenza e coraggio civile. (*Approvazioni vivissime*).

La crisi degli assistenti è un fatto che dimostra che il nostro paese economicamente sale. Un tempo, per un giovane, avere un posto di assistente era una mezza fortuna; oggi, anche con le retribuzioni un po' migliorate, il

giovane non si accontenta più. Ma non è men vero però che noi dobbiamo preoccuparci della cosa, perchè l'insegnamento e la produzione scientifica assolutamente abbisognano dell'assistente. L'insegnamento accademico di un tempo, fatto esclusivamente dalla cattedra, richiedeva la cultura e l'eloquenza del professore e nulla più. L'insegnamento moderno, che guida il giovane alla ricerca scientifica, che promuove la scienza, che fa esperimenti e applicazioni, non può fare a meno dell'assistente.

Gli assistenti dalla Facoltà di scienze e da quella di medicina ormai passano anche nelle altre.

Come risolvere il problema?

Certo io credo che sia stato un errore della legge dell'aprile 1906 il vietare il cumulo dell'insegnamento medio con l'assistente. Un giovane può essere un valente professore di matematica in un liceo e nello stesso tempo essere un ottimo assistente all'Università.

Con la legge del luglio 1911 si è rimediato a questo inconveniente in piccola parte. Bisognerebbe creare uffici, nei quali i giovani, che non vincano il concorso per una cattedra, possano passare onorevolmente la vita, come accade in Francia. Da noi ciò non vi è ancora. Il problema sarà sottoposto alla Commissione Reale, che serve così bene al ministro della pubblica istruzione ogni volta che si trova in imbarazzo finanziario.

L'onor. Foà ha parlato degli Istituti di magistero per l'educazione fisica. Sono d'accordo con lui, che essi debbono essere Istituti d'istruzione media, e per gli orari e per i metodi d'insegnamento. L'Istituto di Torino, al quale il senatore Foà dedica molta parte della sua attività, è ben avviato, ma io credo che una riforma di questi Istituti debba essere studiata. Poichè noi non potremo aumentare di molto gli stipendi dei maestri di ginnastica per popolare queste scuole, sarà da vedere se non sia il caso di ammettervi i sottufficiali dell'esercito, ciò che non si volle fare fin qui.

Io credo che anche questo problema debba essere esaminato con qualche attenzione, perchè l'educazione fisica impartita nelle scuole può ricevere molti aiuti dall'esercito nostro.

Il senatore Foà ha parlato ancora della necessità di concentrare i sussidi per l'educazione fisica. Noi oggi sussidiamo l'Istituto nazionale

per l'incremento della educazione fisica, la Federazione nazionale e molte associazioni minori; bisognerebbe che si creasse un istituto che avesse la forza di concentrare in sé tutti gli altri. Questo in Italia non è avvenuto, mentre invece è avvenuto in Francia, dove l'unione nazionale ha avuto tanta forza da riunire in sé tutte le associazioni ginnastiche e tutte le iniziative. Noi non siamo arrivati a questo e perciò il ministro dell'istruzione pubblica deve, almeno in questo momento, aiutare tutte le iniziative che si presentano.

È certo però che anche per l'educazione fisica vi è un notevole progresso nel nostro paese e questo ci deve rallegrare.

La gara nazionale offre inconvenienti, che il senatore Foà ha illustrato, ma egli non ha indicato il modo di ovviarvi. Il chiamare a Roma tanti alunni, scelti dalle varie scuole, ha qualche inconveniente; ma certo il senatore Foà non suggerirebbe di lasciare tutti questi giovani, alle case loro, di sopprimere questa gara, in cui la gioventù italiana impara a conoscersi e a stimarsi. Io credo che queste gare abbiano un valore educativo, che sorpassa il valore dell'educazione fisica.

Parmi di avere risposto alle osservazioni fatte dai due oratori.

In quanto alle aspirazioni che l'onorevole relatore e il senatore Foà hanno esposto per ciò che riguarda i giardini d'infanzia, sono d'accordo che non si debbono imporre programmi in modo assoluto; ma il Ministero deve dare delle linee, dei suggerimenti, che abbiano carattere scientifico. Per ciò che riguarda la vigilanza e la trasformazione di questi asili infantili, io debbo sempre mettermi d'accordo col Ministero dell'interno, perchè gli asili infantili sono una provincia che abbiamo in comune: per una parte essi sono considerati come Opere pie, e dipendono dal Ministero dell'interno; in quanto poi sono Istituti di educazione, dipendono dal Ministero dell'istruzione.

Io spero che col nuovo ispettorato che si viene fondando in Italia, con quattrocento ispettori e mille vice-ispettori, con l'organizzazione nuova di tutte le istituzioni d'istruzione elementare e subelementare, il nostro personale ispettivo raggiungerà tale altezza, che il Ministero dell'interno si persuaderà che gli asili infantili potranno essere tranquillamente affidati al Mi-

nistero della pubblica istruzione. (*Vive e generali approvazioni*).

FOA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOA. Sono riconoscente all'onor. ministro per varie cose che ha dichiarato di voler fare, e rilevo quanto sovente accade che il sentimento e le opinioni illuminate dell'onor. ministro si trovino in armonia con quelle del Senato.

Rilevo che l'onor. ministro accetterà di ridurre il tempo dei concorsi. Con ciò si eviteranno quegli inconvenienti che derivano dalla convocazione del Consiglio superiore nel mese di giugno.

Noi non criticiamo questa misura, perchè sentiamo l'opportunità di non distogliere i professori dal loro obbligo di fare lezione, tanto più ora, dopo la promessa del ministro, di ridurre il tempo utile per la presentazione dei titoli nei concorsi.

Per ciò che ha detto dei liberi docenti io le dichiaro non solo la mia riconoscenza personale, ma quella altresì di tutti i nostri colleghi di Università. Noi sentiamo questa piaga con acuto dolore ed abbiamo il modesto orgoglio di affermare che la questione venne portata, e ampiamente svolta, qui in Senato, or sono due anni, e poi ripetuta l'anno successivo e fu pure trattata alla Camera dei deputati, e come ora abbiamo udito, anche dalla Commissione Reale. Ci fa grande piacere di sentire dal ministro che egli pure ritiene la questione matura e che presenterà una legge in proposito al più presto.

In quanto agli assistenti che mancano, e nella quale mancanza egli vede una prova della prosperità nazionale, perchè tutti ricorrono piuttosto dove c'è guadagno più facile e più lauto, è questo un fenomeno che si verifica in tutto il mondo attuale. La lotta ideale fra politecnico e Università in cui si simbolizza questo movimento è sentita molto anche da noi. Noi vediamo una quantità enorme di studenti, ad esempio, affluire al nostro politecnico a Torino, mentre si è ridotto il numero di quelli della Università. È questo un movimento sociale a cui nessuna legge può opporsi, perchè è necessità fatale del nostro tempo; ma a quelli assistenti i quali si adattano ad aspettare lunghi anni ed a coltivare idealmente una carriera scientifica che non rende nulla, e che se non fossero agiati non avrebbero a sufficienza per

vivere, si dia almeno il conforto che aspettando molti anni, ed avendo preso parte a concorsi, o fatte pubblicazioni che Commissioni scientifiche possono valutare, abbiano ad ottenere il titolo di professore aggiunto o di vice direttore, con che guadagnerebbero materialmente qualche cosa, ma più ancora moralmente, poichè potrebbero essere ufficialmente incaricati di attendere ai lavori pratici che sono una necessità dell'insegnamento moderno, e di svolgere monograficamente quelle parti di materia nuova, in cui si sono con molto valore specializzati.

È così che si potrà avere una *pépinière* di nostri successori, i quali aprano le nuove vie di studio nelle nostre Università.

Rilevate queste cose, ringrazio l'onor. ministro anche per quel che disse degli asili, per i quali noi desideriamo che sia rispettata l'iniziativa privata nella creazione dei metodi.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Io sento il dovere di ringraziare, con molta compiacenza, l'onorevole Cereda delle dichiarazioni fatte; e credo di rendermi interprete della cultura storica italiana nel prendere atto dei suoi propositi. L'idea di far tradurre e diffondere, insieme al libro del Thayer, anche quello del Trevelyan è genialissima; degno tributo di stima e di riconoscenza a due insigni scrittori stranieri, così benemeriti della nostra storia.

Il Thayer non è entusiasta, è vero, di tutti i personaggi del risorgimento, e assai meno di quelli che furono gli avversari di Cavour, ma le parole che adopera, le frasi che si leggono nel suo libro, se non sono interamente ortodosse, non offendono la rispettabilità del costante avversario di Cavour, quale fu Mazzini, e assai meno quella di Garibaldi.

Io sono napoletano, e non posso consentire col Thayer in alcuni suoi giudizi sul conto dei napoletani del '60; ma devo, per amore della verità, dichiarare che egli attribuisce le piaghe di quel paese al malgoverno dei Borboni. E bisogna pur riconoscere che questo scrittore, americano e repubblicano, non poteva portare che dei giudizi forse un po' crudi, ma molto schietti e un po' anche originali sopra certi avvenimenti della rivoluzione italiana. Ma la conciliazione spirituale storica, che il ministro vuol

fare, associando al Thayer il Trevelyan, entusiasta di Garibaldi, e non molto di Cavour, salva tutto con un senso di genialità, di cui lo felicito, anche perchè sono amico dell'uno e dell'altro, ed anzi al Trevelyan deve riconoscenza, perchè ha scritto la prefazione, com'è noto, al mio libro *Roma e lo Stato Papale*, nella traduzione inglese.

Mettendo in atto il suo proposito, l'onorevole Credaro renderà un grande servizio agli studi storici ed alla cultura politica del nostro paese. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale; a domani la discussione dei capitoli.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga delle elezioni amministrative (Numero 815);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, concernente la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno e delle isole della Sicilia e Sardegna ed assegnazione dello stesso concorso per l'anno 1913 (N. 817);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (Numero 829);

Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei singoli monumenti (N. 821).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 795);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 722).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 759-*Seguito*);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 803);

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere di bonifica di 1^a categoria (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti (Numero 752);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce una imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande (N. 754);

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'Ufficio del registro ed all'Agenzia dell'imposte di Bojano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano-Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (Numero 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18:15).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CCCLIII.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 8554-66-71-73) e di disegni di legge (pagine 8561-81) — Approvazione senza discussione dei seguenti disegni di legge: « Proroga delle elezioni amministrative » (N. 815) (pag. 8554); « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, concernente la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno e delle isole della Sicilia e Sardegna ed assegnazione dello stesso concorso per l'anno 1913 » (N. 817) (pag. 8554); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 829) (pag. 8555); « Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei singoli monumenti » (N. 821) (pag. 8561) — Votazione a scrutinio segreto — Si prosegue nella discussione dei capitoli del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 759) — Senza discussione sono approvati i capitoli da 1 a 13 — Sul cap. 14 parlano i senatori Mazzoni (pag. 8563), Cavalli (pag. 8564-66), Tommasini (pag. 8564-66) e Finali (pagina 8565) ai quali risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8563-65) — Il capitolo 14 è approvato — Senza discussione si approvano i capitoli dal 15 al 21 — Sul capitolo 22 parla il senatore Mazzoni (pag. 8567) cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8567) — Il cap. 22 è approvato — Si approvano i capitoli dal 23 al 31 — Sul cap. 32 parla il senatore Cuzzi (pag. 8569-70) cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8569) — Il cap. 32 è approvato — Senza osservazioni sono approvati i capitoli dal 33 al 50 — Sul cap. 51 parla il senatore Tommasini (pag. 8572) cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8572) — Il cap. 51 è approvato — Senza osservazioni si approvano i capitoli dal 52 al 75 — Sul cap. 76 parla il senatore Tommasini (pag. 8575) cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8575) — Il cap. 76 è approvato — Senza discussione si approvano i capitoli dal 77 all' 81 — Sul cap. 82 parla il senatore Mazzoni (pag. 8576) cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8576) — Il cap. 82 è approvato — Si approvano senza discussione i capitoli dall' 83 al 98 — Sul cap. 99 parla il senatore Cavalli (pag. 8578) cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8578) — Il cap. 99 è approvato — Sul cap. 100 parla il senatore Mazzoni (pag. 8578) cui rispondono il senatore Dini, relatore (pag. 8579) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8590) — Il cap. 100 è approvato — Senza discussione sono approvati i capitoli dal 101 al 146 — Sul cap. 147 parla il senatore D'Andrea (pag. 8585-89) cui*

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8588) — Il cap. 147 è approvato — Si approvano senza osservazioni i capitoli dal 148 al 151 — Sul cap. 152 parlano i senatori Ciamician (pag. 5990-97) e Maragliano (pag. 5991) cui rispondono il senatore Dini, relatore (pag. 5993) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 5998) — Il cap. 152 è approvato — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione (pag. 5999).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio e ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di una relazione.

BISCARETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Nervi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga delle elezioni amministrative » (Numero 815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle elezioni amministrative ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono sospese le elezioni comunali e provinciali, che a norma dell'art. 271 della vigente legge comunale e provinciale, ovvero in dipendenza dei mutamenti di rappresentanza di cui all'art. 269 della stessa legge, dovrebbero aver luogo nel corrente anno 1912 nonchè la scadenza dalla rispettiva carica dei sindaci, delle Giunte comunali, dei presidenti e membri delle Deputazioni provinciali e delle Commissioni, di cui l'art. 268 della stessa legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, concernente la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna, ed assegnazione dello stesso concorso per l'anno 1913 » (N. 817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, concernente la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna, ed assegnazione dello stesso concorso per l'anno 1913 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 817).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, concernente la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo a favore dei comuni del Mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna, previsto dagli articoli 5

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e nelle proporzioni stabilite dalla legge 9 luglio 1908, n. 442.

(Approvato).

Art. 2.

Il concorso governativo, di cui al R. decreto convertito in legge col precedente articolo, sarà corrisposto anche per l'anno 1913.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto per l'iscrizione della corrispondente spesa nel bilancio del Ministero delle finanze.

(Approvato).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei nostri ministri dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, del tesoro e delle finanze;

Ritenuta la necessità di prorogare la concessione del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna per l'anno 1912;

Ritenuta l'urgenza di provvedere con decreto Reale, salvo la presentazione al Parlamento alla sua convocazione, attesa l'imminente apertura del nuovo esercizio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso governativo previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per l'anno 1912, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità di quanto è disposto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 e dalla legge 30 dicembre 1910, n. 901.

Per i comuni delle Calabrie e della Basili-

cata sarà, inoltre, osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.

Con successivo Nostro decreto, a proposizione del ministro del tesoro, sarà provveduto per la iscrizione della corrispondente spesa nel bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO
FACTA.

Il guardasigilli:

FINOCCHIARO-APRILE.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912** » (N. 829).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge recante: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912** ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,386,200 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

• MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	7. Ministero - Spese d'ufficio L.	14,000
»	19. Indennità di traslocamento agli impiegati »	40,000
»	20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato »	200,000
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario . . . »	18,000
»	27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi Stato . . . »	3000
»	31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari e spese diverse per gli esami stessi »	2,400
»	32. Spese casuali »	2,500
»	44. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale »	6,000
»	54. Spese di spedalità e simili »	56,000
»	61. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	80,000
»	62. Dispensari celtici - Spese e concorsi per funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed Istituti di beneficenza, retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali »	10,000
»	64. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, i Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario »	12,000
»	69. Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo in altri capitoli per le spese della sanità pubblica »	5,300
»	71. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . . .	12,000
»	74. Mobili, spese di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento e spese varie per le stazioni sanitarie e pel servizio sanitario dei porti. »	10,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	471,200

	<i>Riporto</i> . . . L.	471,200
Cap. n. 83. Quota a carico dello Stato pel pagamento delle inden-		
nità per abbattimento di animali »		5,000
» 90. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse) »		3,000
» 100. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle		
guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicu-		
rezza per servizi fuori di residenza, e per trasfe-		
rimento alle guardie di città. »		350,000
» 109. Retribuzioni e onorari per l'istruzione e il servizio		
sanitario ed altre spese per le guardie di città . »		10,000
» 116. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e		
per le delegazioni distaccate (Spese fisse) . . . »		3,000
» 118. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e		
dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese		
fisse) »		5,000
» 122. Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni		
di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e tra-		
sporto di guardie di città e agenti di pubblica sicu-		
rezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei		
fanciulli occupati all'estero nelle professioni giro-		
vaghe »		150,000
» 138. Indennità di disagiata residenza agli agenti di cu-		
stodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a		
stabilimenti penali situati in località isolate o mal-		
sane (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, numero		
40659-5) »		3,000
» 142. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli		
stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'in-		
teresse dell'amministrazione domestica »		20,000
» 143. Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma		
e soprassoldo »		210,000
» 153. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti		
liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medi-		
cinali per le carceri »		1,000
» 157. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e ma-		
nutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . »		25,000
» 159. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai de-		
tenuti lavoranti e compensi straordinari . . . »		100,000
» 160. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e		
compensi a capi d'arte liberi, agli agenti carcerari		
funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli		
inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assi-		
stenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i		
lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a per-		
sonne estranee per servizi resi nell'interesse delle		
manifatture carcerarie »		11,000
» 161. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati,		
minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchi-		

Da riportarsi . . . L. 1,367,200

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

	Riporto	L.	1,367,200
	naggio e trasporti - Minute spese per le lavora- zioni	»	11,000
Cap. n. 166.	Manutenzione dei fabbricati carcerari - spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'im- pianto di stabilimenti carcerari; indennità per tra- sferite e per servizi straordinari	»	8,000
	Totale	L.	<u>1,386,200</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse)	L.	17,000
»	2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	1,000
»	4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di re- sidenza in Roma (Spese fisse)	»	1,500
»	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	L.	26,000
»	11. Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	2,000
»	35. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	»	24,000
»	36. Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	2,500
»	40. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) »	»	17,000
»	41. Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	1,500
»	43. Spese d'ufficio per l'amministrazione provinciale (Spese fisse)	»	4,600
»	46. Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse)	»	16,000
»	48. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale (Spese fisse) »	»	1,200
»	56. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occor- rente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 ^a , art. 81 e Règio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	»	33,500
»	59. Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale (Spese fisse)	»	20,000
»	65. Laboratorio della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	»	5,000
»	75. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	»	8,000
»	78. Veterinari governativi, di confine e di porto - Perso- nale - (Legge 30 giugno 1908, n. 304) (Spese fisse) »	»	2,000
»	88. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Perso- nale (Spese fisse)	»	30,000
	Da riportarsi	L.	<u>212,800</u>

	<i>Riporto</i> L.	212,800
Cap. n. 89. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		1,000
» 92. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (art. 2 legge 11 luglio 1907, n. 491) (Spese fisse) »		3,200
» 93. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		700
» 95. Medaglia di presenza ai membri della Commissione consultiva per gli esplosivi, indennità di viaggio, missioni, visite ed ispezioni agli stessi membri ed al personale tecnico, incaricato di coadiuvarli . . . »		1,000
» 96. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica, soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse) . . . »		80,000
» 98. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		1,000
» 105. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città »		5,000
» 106. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza »		5,000
» 107. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse) »		2,000
» 108. Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		1,000
» 115. Spese di cancelleria, scrittoio e simili per la scuola allievi guardie di città e per i comandi delle guardie stesse (Spese fisse) »		500
» 124. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri »		300,000
» 128. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana »		1,000
» 131. Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti »		2,000
» 133. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) »		12,000
» 135. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse) »		12,000
» 137. Personale di custodia, sanitario, religioso e di istruzione delle carceri (Spese fisse) »		40,000
» 140. Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio »		2,500
» 146. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia »		30,500
	<i>Da riportarsi</i> L.	713,200

	<i>Riporto</i> . . . L.	713,200
Cap. n. 151. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti; pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, combustibile e stoviglie »		100,000
» 154. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio »		200,000
» 169. Contributo per i medici in servizio dell'amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (legge 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744) »		3,000
» 170 bis. Stipendi ai consiglieri aggiunti in soprannumero (articolo 3 legge 6 luglio 1911, n. 697) (Spese fisse) »		16,500
» 175. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) »		1,500
» 177 bis. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alla costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 686 (Spesa obbligatoria) »		32,000
» 179. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di 80,000 lire per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399, di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544 (Spesa obbligatoria) . . . »		150,000
» 185 ter. Sussidi per condutture di acque potabili già eseguite e concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni delle provincie calabresi per fornitura di acqua potabile (articoli 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445, legge 25 giugno 1911, n. 586) (Spesa ripartita) »		170,000
	Totale . . . L.	<u>1,386,200</u>

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei singoli monumenti » (N. 821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei singoli monumenti.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 821).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, potrà conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti.

Tale incarico potrà essere conferito anche a personale onorario estraneo all'Amministrazione.

A comporre questi uffici potrà essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichità e belle arti, di cui alla legge 27 giugno 1907, n. 386, o personale onorario, senza stipendio.

Ai capi onorari di questi uffici verrà dato il titolo di conservatori.

(Approvato).

Art. 2.

Per la sorveglianza locale dei singoli lavori che si eseguono nell'interesse dei monumenti e degli scavi, il ministro della pubblica istruzione, osservando le norme stabilite dalla legge 11 giugno 1897, n. 182, potrà assumere in ser-

vizio temporaneo assistenti avventizi, la cui mercede sarà pagata coi fondi che a tale scopo saranno previsti con la denominazione di *spesa per assistenza*, nelle relative perizie.

L'assistente resterà in servizio solamente per la durata del lavoro pel quale venne assunto.

Tale provvedimento potrà adottarsi anche per lavori che non si eseguono a spese ed a cura dello Stato, ma che allo Stato importi vigilare nell'interesse dell'arte, della storia e dell'archeologia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e dei bilanci di agricoltura e del tesoro approvati nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni all'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Nella tornata di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Passeremo oggi alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,583,960 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	121,000 »
3	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni al personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell' art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182	446,440 »
4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	34,820 »
5	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse annue al vice-presidente ed ai consiglieri (Legge 17 febbraio 1881, n. 51 e 19 luglio 1909, n. 496) (Spese fisse)	18,500 »
6	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725 ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623	78,000 »
7	Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza	110,000 »
8	Acquisto di opere per l'ufficio di legislazione scolastica e per la biblioteca del Ministero	5,000 »
9	Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale.	15,950 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

10	Ministero - Fitto di locali.	71,000 »
11	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	4,500 »
12	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	110,000 »
13	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina.	120,000 »
14	Spese per le edizioni nazionali, per la pubblicazione degli indici e cataloghi e per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni utili per le scienze, le lettere e le arti.	33,830 »

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Poche parole per lodare l'onor. ministro dei propositi che ha già altre volte espressi rispetto alle edizioni nazionali. Intorno alle quali, del resto, assai cose ci sarebbero da dire, ma ora non è il momento opportuno. Rammenterò solo che l'edizione nazionale delle opere di Galileo è stata stampata in tanto pochi esemplari che, salvo che nelle biblioteche pubbliche, può dirsi che gli studiosi non possono giovarsene.

Qui, sotto il numero 14, sono comprese troppe cose; e occorrerebbe, a trattarne, un lungo discorso. Mi si consenta, se anche, come dubito, non sia proprio questo il punto meglio opportuno, di sollecitare l'onorevole ministro a quei provvedimenti che la Regia Accademia della Crusca invoca, e che egli ha promesso di studiare, per la continuazione della grande opera nazionale, compilata e stampata a spese dello Stato, il Vocabolario della lingua. Così è certo che non si può andare innanzi. Faccia il Governo ciò che crede dover fare, ma faccia!

L'attenzione dell'onorevole ministro devo anche richiamarla (e questa è propriamente materia del n. 14) alla continuazione degli Indici e Cataloghi delle nostre biblioteche, che è una pubblicazione benissimo ideata ed eseguita.

L'onorevole ministro certamente sa che parecchi di questi importanti cataloghi di alcuni fondi delle nostre biblioteche sono rimasti da anni incompiuti. Se è un decoro della nostra cultura, è un titolo d'onore dello Stato stesso, l'aver iniziato tale pubblicazione, perchè poi lasciarla interrotta?

Son certo che si provvederà, se anche non si stimi d'iniziare nuovi indici e cataloghi, almeno ad affrettare il compimento delle opere in corso.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A riguardo della raccomandazione dell'onorevole Mazzoni, che con grande competenza segue queste pubblicazioni di Stato, la difficoltà che si incontra sta in questo: non sempre, onorevole Mazzoni, ella lo sa, si trovano le persone capaci e volenterose per dirigere un lavoro scientifico. Ad ogni modo, anche per la pubblicazione dei cataloghi, dacchè pare che ci sia qualche giovane professore disposto a dedicarvi le sue energie, vedremo di condurli in porto con la maggiore sollecitudine possibile; sollecitudine che però sarà sempre relativa.

Mi pare che l'onor. Mazzoni sia membro della Commissione per la pubblicazione delle opere petrarchesche. Qui il ministro ha poco da fare, perchè la Commissione ha a sua disposizione 40 mila lire per compiere l'opera, ed ella vede che anche qui, nonostante il grande valore e il buon volere dei membri della Commissione, si procede sempre un po' lentamente.

Il lavoro scientifico è sempre lento, per poter essere esatto e veramente pregevole.

L'onor. Mazzoni mi pare che abbia fatto un cenno anche al vocabolario della Crusca.

Egli sa a che punto stanno le cose: vi è un progetto di legge, che non è stato ancora presentato al Parlamento per le difficoltà finanziarie che nessuno ignora.

Quando le difficoltà finanziarie sieno superate e si avranno garanzie sicure che l'opera sarà condotta innanzi sollecitamente, secondo il desiderio di tutti gli studiosi, assicuro l'onorevole Mazzoni e tutte le egregie persone che si sono occupate di questo vocabolario, che il Ministero non verrà meno al suo dovere. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Io non so se debba prendere la parola su questo o su altro capitolo del bilancio, per rivolgere una raccomandazione all'on. ministro, intorno alla pubblicazione delle opere di Mazzini. Ad ogni modo mi si conceda di parlare su questo capitolo, e mi limiterò a dire poche parole.

Sono ormai scorsi otto anni dalla data del centenario di quel grande, ed è quindi da ben otto anni che si è provveduto per questa pubblicazione.

In principio si sapeva come e quando qualche volume veniva pubblicato, e si conosceva con quanta diligenza la pubblicazione venisse fatta; ma, da non poco tempo a questa parte, sembrerebbe quasi che il lavoro sia diventato clandestino, e non si sa più quale destino gli sia serbato!

Io ignoro se dei volumi pubblicati si è continuata la distribuzione alle biblioteche o ad altri istituti; quello che so è che il lavoro in ogni modo va troppo a rilento. (*Interruzione dell'on. senatore Finali*).

Io non so se l'onorevole Finali, che credo sia il presidente della Commissione, abbia avuto tempo e modo di sorvegliare il lavoro di chi è incaricato a coordinare questa pubblicazione, ma il fatto è che il lavoro procede, come ho detto, troppo lento ed è molto frazionato, tanto che difficilmente, quando sarà finito, vi sarà ancora qualcuno di noi che la potrà consultare.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. A proposito delle edizioni nazionali, colgo l'occasione per pregare l'onorevole ministro a provvedere a che nè ora, nè in avvenire, si verificchino gli antichi inconvenienti, che sono avvenuti quando lo Stato ha proceduto alla pubblicazione di edizioni nazionali. Ricordo che quando si stamparono i diplomi arabi di Sicilia, per cura dello Starabba, da

parecchi si lamentò che chi aveva ricevuto il primo volume non ricevette il secondo, ed altri ebbero il secondo senza aver mai ricevuto il primo. Questi inconvenienti non si verificano raramente, e l'onor. collega Cavalli si lagnava appunto del modo come ora procede la distribuzione anche della edizione nazionale delle opere del Mazzini.

Non sarà inutile che l'onor. ministro, il quale è così sollecito a raddrizzare in ogni ramo l'Amministrazione che da lui dipende, provvegga affinché la tradizione amministrativa sia costante e sicura, e non avvenga più che alcuno riceva un secondo volume di un'opera, senza che abbia ricevuto il primo, e che altri, dopo aver ricevuto la prima parte dell'opera, quando è lo Stato che si fa editore, manchi del seguito. Io non saprei abbastanza rimpiangere che non sia stato grande il numero delle copie stampate delle opere di Galileo, ma è per lo meno a tener ragione di questo, che se si fu forse troppo parchi, almeno di quella pubblicazione non si è fatto sperpero.

Del resto, l'onor. ministro ha accennato agli studi che si fanno per cercare di mettere a profitto l'attività dell'Accademia che pubblica il vocabolario della lingua italiana. Io ricordo di avere l'anno scorso interessato il ministro a provvedere a che questa illustre Accademia, che per molti secoli ha lavorato, e che ha reso possibile agli italiani, quando non si parlava di nulla che avesse relazione con la coscienza nazionale, di perpetuare il culto dei classici della lingua, di ricordare che c'era la lingua italiana, espressione vera del pensiero comune a tutte le provincie, fosse almeno nella condizione di seguire convenientemente, come ha fatto da secoli, i suoi lavori sul vocabolario della lingua patria, poichè ora, che si vorrebbero rinnovare ed ampliare i suoi alti propositi, i mezzi le vengono meno non solo per adempiere a nuove opere, ma per conservare quella tranquilla attività che ha spiegato in passato.

Non c'è memoria di alcun Governo in Firenze che non abbia sentito la necessità di sostenere l'Accademia della Crusca, cominciando dal Governo toscano, e terminando al Napoleonico e al Lorenese. Questo fatto è stato commemorato pubblicamente più volte da chi sentiva la convenienza che non venisse abbandonato questo glorioso istituto, che ha vivificato

quella parte della lingua che potevamo ereditare dagli antichi. Se l'Italia ancora intende Dante, io credo che in gran parte lo debba all'opera della Crusca; e vorrei che ora, che a Firenze si vota di rendere la degna sede all'Accademia, riportandola nel palazzo che già fu dei Medici, lo Stato non disconosca i servizi che essa ha già resi alla Patria, e possa chiedergliene nuovi, più consentanei alla nuova vita d'Italia.

Il ministro ha promesso di occuparsi della cosa, e io lo prego di non lasciar trascorrere anche quest'anno, senza che si venga ad una conclusione effettiva, che renda possibile agli accademici o di seguitare convenientemente la piccola vita alla quale non bastano più neppure gli scarsissimi mezzi di cui dispone, o di aumentargliela con i migliori criteri di cui egli può essere ottimo giudice.

CREDARÒ, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARÒ, *ministro dell'istruzione pubblica*. In altre occasioni io ho dichiarato che lo Stato è un cattivo editore, ed è per questo che non ho più voluto che si facesse iniziatore di pubblicazioni. Lo Stato deve integrare le iniziative private, deve collocare le pubblicazioni presso editori, i quali sappiano distribuirle per conto proprio e nell'interesse della scienza.

È vero che la distribuzione affidata al Ministero è fatta male, è vero che delle opere di Galilei noi non abbiamo più alcuna copia disponibile dei primi volumi; è vero che anche il dono viene fatto saltuariamente, perchè il Ministero della pubblica istruzione non avrà mai le qualità di una buona casa editrice; vi sono attitudini diverse, gli impiegati cambiano, passano da un servizio all'altro e la cosa riesce impossibile. Ed è per questo che la pubblicazione delle *Inscriptiones christianae*, come sa l'onor. Tommasini, molto volentieri l'ho affidata ad una Società privata che offre serie garanzie.

Per quel che riguarda la pubblicazione delle opere di Mazzini, essa è affidata a persone di tanto valore, di tanto patriottismo e di tanta competenza che io credo che la cosa proceda regolarmente. Si potrebbe forse desiderare una qualche maggiore sollecitudine, ma tutti sanno le fatiche che occorrono per mettere insieme

un volume: solo chi si mette a questo cimento di studio sa che una pagina sola talvolta richiede più mesi di investigazioni. La distribuzione delle opere di Mazzini è fatta con larghezza, onor. senatore Cavalli. Tutte le persone autorevoli che ne hanno fatto richiesta al Ministero, fin qui hanno avuto il dono delle opere di Mazzini; ed al Ministero ve ne è ancora un piccolo numero disponibile. La Commissione è presieduta da un uomo che offre la più ampia sicurezza perchè l'opera debba essere condotta a fine assai bene.

L'onor. senatore Tommasini ha parlato della pubblicazione del vocabolario della Crusca. Vi è, come già dissi, un disegno di legge che si è fermato per ragioni finanziarie, ma quando queste difficoltà siano superate, è necessario che intervenga un accordo ben preciso fra l'Accademia della Crusca ed il Ministero per poter avere la certezza che la pubblicazione sarà condotta innanzi con molta energia. Ed io spero che a questo risultato arriveremo, perchè so che vi sono molte egregie persone, le quali desiderano questo.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Innanzi tutto ringrazio l'on. ministro per il giudizio che ha recato intorno ai lavori della Commissione preposta alla pubblicazione delle opere edite ed inedite di Mazzini.

Al mio amico Cavalli dico (e gli farà piacere di saperlo) che di una maggiore sollecitudine nella pubblicazione di queste opere si è occupata la Commissione e che nell'ultima sua adunanza ha preso delle disposizioni per le quali essa confida che da tre — che è il numero normale dei volumi che si pubblicano in un anno — l'edizione sia portata a cinque o per lo meno a quattro volumi.

Gli dirò anche in aggiunta, che l'esito dell'edizione ha superato le nostre aspettative; poichè la tipografia imolese Galeati, la quale ha assunto a condizioni molto eque e non gravose per lo Stato la pubblicazione, ha già esaurito il numero delle duemila copie che era ad essa riservato. Noi temevamo che un notevole numero di copie restasse per molto tempo giacente; ma fortunatamente si vede che il pub-

blico italiano si occupa molto di conoscere il pensiero di colui che fu l'apostolo dell'unità nazionale. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge presentato dal ministro della marina che ha per titolo: « Matrimonio degli ufficiali della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora la discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Colgo l'occasione, ora che l'onorevole ministro ha manifestato i suoi propositi, che del resto aveva cercato di recare in atto prima delle sue dichiarazioni, per ringraziarlo di quanto ha detto, cioè che egli non è fautore d'edizioni nazionali e che crede che lo Stato non debba regolarmente promuoverle. Debbo pure ringraziarlo di aver concluso la convenzione, per cui le *Inscriptiones Latinae Urbis Romae* saranno non più pubblicate direttamente dallo Stato, ma, a cura dello Stato, per opera di un Istituto che a questo fine dedicherà tutte le sue forze.

L'opera del ministro è stata commendevole quanto mai si poteva, non solo perchè risponde a principii di savia amministrazione, ma anche perchè toglie tutti i possibili indugi, in modo che questa postuma pubblicazione di Giambattista De Rossi venga a suo tempo alla luce, e

sian tolti di mezzo tutti i frastornamenti che impacciano questa bella iniziativa nazionale.

Mi credo in dovere di approfittare di questa occasione per rinnovare all'on. ministro ampie lodi. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Gli schiarimenti dati dall'on. ministro e dal presidente della Commissione hanno dimostrato l'opportunità delle mie osservazioni.

Io ho la massima deferenza verso la Commissione che presiede alla pubblicazione delle opere del Mazzini, ed in particolare verso l'onorevole senatore Finali, ma debbo confermare che la pubblicazione di queste opere procede con troppa lentezza. Le stesse dichiarazioni fatte in proposito dall'on. presidente di quella Commissione provano che anche egli riconosce il fatto.

E la lentezza di questa pubblicazione è da lamentarsi anche per un'altra ragione.

Noi abbiamo non poche recenti pubblicazioni sulle opere del Mazzini, ad esempio una del Nathan, le quali vengono ad anticipare il risultato del lavoro di otto anni della ricordata Commissione.

Certo la lentezza non è da attribuirsi alla Commissione, ma alla persona che è incaricata di questa pubblicazione; persona la quale forse non fa il suo dovere.

Questa è la mia opinione.

Ad ogni modo, prendo atto con molto piacere delle dichiarazioni fatte testè dall'on. senatore Finali, nel senso che se non cinque, per lo meno quattro volumi all'anno sieno pubblicati, invece di tre, come si sarebbe e non costantemente fatto fino ad oggi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

15	Indennità per ispezioni e missioni presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio	21,000 »
16	Spese per missioni all'estero e congressi	10,000 »
17	Indennità ai membri delle Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ad assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura	320,000 »
18	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	75,000 »
19	Fitto di beni appartenenti al patrimonio dell'istruzione pubblica, amministrati dal demanio e destinati ad uso od in servizio di uffici dipendenti dal Ministero medesimo	125,839.22
20	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000 »
21	Spese postali	13,000 »
22	Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio	90,000 »

MAZZONI. Domando di parlare sul cap. 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Dirò anche questa volta poche parole; e sono sicuro che la risposta dell'on. ministro sarà, come sempre, chiara ed esplicita.

Mi sarebbe molto facile, volendo divertire i colleghi anzichè discutere di cose gravi come quelle che riguardano il bilancio della pubblica istruzione, farli sorridere con alcuni incredibili spropositi che si leggono nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Non v'è quasi fascicolo il quale non contenga qualche, dirò così, curiosità. Prima era peggio; ma le curiosità continuano.

Si parla, ad esempio, della Regia Università di Livorno; qualche collega è fatto morire in data diversa da quella che risulta all'ufficio di stato civile; concorrono a cattedre professori che hanno nomi che non si sono mai sognati di portare, o presentano opere che non han mai sognato di comporre. Quando si riportano periodi in lingue straniere, non v'ha, spesso, un periodo che sia immune da spropositi.

Insomma il bollettino del Ministero che si chiama della pubblica istruzione, è veramente redatto in modo troppo poco accurato, e può screditare la stima che deve averci per l'istruzione del Ministero.

Mi permetto perciò di richiamare sopra questo fatto l'attenzione dell'on. ministro, come già ebbi occasione di fare altra volta personalmente.

Io spero che l'on. ministro, il quale è anche lo scienziato che tutti sanno, farà in modo che più non si abbia a lamentare un simile sconcio. (*Approvazioni*).

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Mi pare che l'on. Mazzoni abbia molto esagerato nel riferire al Senato gli errori che appaiono nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione.

È vero: una volta si parlò di una Università a Livorno, mentre evidentemente si trattava di quella di Torino. L'on. Mazzoni allora me

ne scrisse, inviandomi una bellissima lettera che ancora conservo perchè ha un notevole valore letterario.

È anche vero che talvolta nel nostro Bollettino appare qualche nome sbagliato; ma questo avviene dappertutto. E poi il Bollettino è curato da un avventizio che riceve, mi pare, poco più di quattro lire al giorno. Io non posso destinare alla correzione delle bozze un uomo di molto valore, perchè il personale è piuttosto scarso. Più volte ho richiamato questo impiegato ad una maggiore diligenza, ma anche per la fretta con cui si pubblica, qualche errore di stampa è inevitabile. Ma il Bollettino è diretto ai professori che, per professione, sono abituati

a correggere tutti gli errori, onde io credo che l'inconveniente non sia così grave come vuol sostenere l'onor. senatore Mazzoni.

Però io riconosco che in questo modo non si può andare avanti, il Bollettino costa troppo e non soddisfa; onde io ho avviato pratiche per affidare la pubblicazione del Bollettino ad una casa editrice; così risparmieremo quattrini ed avremo una pubblicazione migliore. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

23	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legature di libri e di registri per l'Amministrazione centrale.	22,000 »
24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
25	Spese casuali	18,000 »
Debito vitalizio.		
		3,469,839.22
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	3,420,000 »
27	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	270,000 »
		3,690,000 »
Spese per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa.		
28	Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero, contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa	8,900 »
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.		
<i>Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.</i>		
29	Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	1,260,100 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

30	Amministrazione provinciale scolastica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,820 »
		<hr/>
		1,261,920 »
	<i>Spese per l'istruzione elementare e popolare.</i>	
31	Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze - Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia ed agli ispettori comandati agli uffici provinciali (articoli 28 e 32 del regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1906, n. 350) (Spese fisse)	1,346,950 »
32	Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000 »

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho domandato la parola per fare una raccomandazione all'onor. ministro.

L'onor. ministro sa che in seguito ed in esecuzione del regolamento 19 aprile 1906, pubblicato il 31 luglio dello stesso anno, venne modificata la circoscrizione scolastica delle diverse provincie del Regno. Le modificazioni apportate hanno dato luogo a non pochi lamenti.

Per esempio, nella provincia di Novara, che prima aveva sei circoscrizioni con sei posti di ispettore, uno per ciascuno dei suoi circondari, venne soppresso il posto di ispettore del circondario di Pallanza. Tale soppressione ha motivato reclami non pochi, perchè non si sa spiegare la ragione della soppressione di questo posto, che era stato già fissato dalla legge Casati, ed espressamente riconosciuto di diritto al circondario con il Regio decreto 29 settembre 1885.

Difatti, il circondario di Pallanza conta una popolazione che, in base al censimento del 1901, è di 80,000 abitanti, mentre nei circondari dell'Ossola e di Varallo Sesia, nei quali i posti di ispettore vennero conservati, la popolazione è di 36,000 abitanti nel primo e di 35,000 nel secondo; in complesso 8000 abitanti meno che nel circondario di Pallanza.

Di più il circondario di Pallanza ha scuole in numero maggiore degli altri due circondari presi insieme.

Non si può pensare neppure che il provvedimento della soppressione del posto di ispet-

tore di Pallanza sia dovuto a scopo di economia, perchè l'onor. ministro conosce benissimo come le spese per le trasferte che, secondo il regolamento, sono imposte e che debbono farsi per le visite dagli ispettori di Novara, di Biella, di Domodossola e di Varallo (perchè i comuni di quel circondario sono stati distribuiti fra questi quattro ispettori) debbono superare quella che sarebbe occorsa per il mantenimento del posto di ispettore a Pallanza.

Io ebbi l'onore di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro Rava sugli inconvenienti che nacquerò da questa soppressione, e l'onorevole ministro, riconoscendo giusti i lamenti, si era riservato di esaminare la legge ed il regolamento cui ho accennato, per vedere se essi avessero dato il mezzo di poter riparare alla ingiusta soppressione. Ma, probabilmente, questi mezzi il regolamento non dava, perchè le cose rimasero immutate.

Ora che la legge concede all'onor. ministro di riparare a questo inconveniente, io mi permetto di rivolgergli calda raccomandazione perchè voglia far cessare lo stato anormale delle cose e voglia restituire a Pallanza il posto di ispettore senza ragione soppresso.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. In seguito alla legge del luglio 1906 si dovettero rivedere le circoscrizioni scolastiche del Regno. Prima ogni circondario aveva l'ispettore scolastico; dopo questa legge si stabi-

rono circoscrizioni speciali, che non coincidevano con quelle amministrative, e si assegnò al mezzogiorno d'Italia, dove maggiore era il bisogno, un maggior numero di ispettori che non all'alta Italia. E poichè la provincia di Novara, fortunatamente, nella scala dell'alfabetismo occupa il primo o il secondo posto, si ritenne di poter abolire un posto di ispettore per mandarlo nelle provincie meridionali. Non fu abolito il posto d'ispettore di Pallanza, ma si fece una circoscrizione sola con Pallanza e Domodossola e si scelse come sede di ispettore Domodossola, perchè luogo più centrale e da dove facilmente si può con la ferrovia andare a Pallanza.

Questo prova l'eccellenza della provincia di Novara; se questa provincia non avesse avuto uno dei primi posti in fatto di istruzione elementare, avrebbe conservato tutti i suoi ispettori. Ora l'onor. Cuzzi sa benissimo che con la legge del 4 giugno 1911 il numero degli ispet-

tori è aumentato ed io prendo formale impegno di restituire a Pallanza la sede del suo ispettore, appenachè sia esaurito il concorso bandito di recente.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Io avevo avvertito come, oltre la soppressione della circoscrizione nella provincia di Novara, si fosse fatta una ingiustizia al circondario di Pallanza, perchè venne anche mantenuto quello di Varallo, il quale è fornito di comunicazioni ferroviarie molto migliori che non i comuni del circondario di Pallanza.

Ad ogni modo, dopo le promesse cortesi dell'onor. ministro, non ho che a ringraziarlo e a prenderne atto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 32 nella cifra che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

33	Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva e per ogni incarico o missione affidata agli ispettori scolastici in servizio dell'istruzione primaria	400,000 »
34	Indennità e spese per ispezioni alle scuole primarie in applicazione dell'art. 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383	164,000 »
35	Regi vice-ispettori scolastici - Personale - Stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	1,257,750 »
36	Regi vice-ispettori scolastici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
37	Indennità per le spese di ispezione delle scuole primarie ai vice-ispettori scolastici	203,000 »
38	Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487)	44,709,773 »
39	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487	1,600,000 »

Presentazione di una relazione.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cuzzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione dei capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

40	Assegni di benemeranza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemeranza ai direttori ed alle direttrici didattiche (R. decreto 27 febbraio 1902, n. 79) (Spese fisse)	30,400 »
41	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche, o resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione.	38,113.45
42	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra	4,000 »
43	Concorso del Ministero dell'istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari	37,886.55
44	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese	20,000 »
45	Retribuzione ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della Valle di Susa	10,000 »
46	Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore	300,000 »
47	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari	37,756 »
48	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali	450,000 »
49	Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	190,000 »
50	Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251)	40,900 »
51	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia.	325,500 »

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Il capitolo 51 porta la spesa di 325 mila lire per sussidi a giardini e asili infantili. Non credo che il ministro considererà questa somma come eccessiva. Del resto ai giardini e agli asili d'infanzia resta ancora un gran bene a fare, senza punto toccare gli stanziamenti del bilancio; ed è quello di migliorare il personale che vi è addetto. Io prego vivamente l'onor. ministro a voler esaminare questa questione, con quella diligenza e con quella intelligenza che egli mette in tutte le cose che riguardano il suo Dicastero, e specialmente quelle che concernono l'istruzione popolare, perchè, in genere, in Italia ancora accade che si riguardi l'istruzione delle classi preparatorie alla scuola elementare, quali sono i giardini e gli asili d'infanzia, come una cosa a parte, diversa, indipendente e non connessa coll'insegnamento normale, ciò che porta come conseguenza, che in queste classi preparatorie va l'elemento meno adatto, meno preparato, meno idoneo; e se vi va idoneo, vien sacrificato dagl'impacci legittimi, che impediscono anche chi entra ne' giardini educativi col diploma della scuola normale, a passare dai giardini nelle scuole elementari senza nuovi, superflui, dannosi concorsi.

Come ho detto, a questo inconveniente è necessario portare rimedio, e prego quindi il ministro a volere escogitare il mezzo atto a fare in modo che un personale più scelto possa essere chiamato all'insegnamento in queste primissime classi, dove veramente si forma l'intelletto e l'abitudine educativa dell'infanzia, senza che questa prima opera di sacrificio e di pratica delle insegnanti nocca alla facilità della loro ulteriore carriera.

Io la prego però vivamente a trovare il modo che l'elemento che esce dalle scuole normali non si creda destinato esclusivamente a fare la sua via nelle scuole elementari, ma cominci volentieri la sua carriera anche dalle classi preparatorie alla Scuola per passare poi a questa, senza bisogno d'ulteriore concorso.

Lo ripeto: la separazione che ora vige fra le classi preparatorie e la scuola elementare propriamente detta è il maggior inconveniente, che impedisce d'avere per l'infanzia un personale educativo che non sia scadente, e per

le scuole elementari un personale che non sia inesperto o pasciuto spesso della più vana retorica.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Certo la legge di continuità dovrebbe dominare in tutti gli ordini di scuola, e il giardino d'infanzia dovrebbe essere considerato sempre come il primo gradino dell'educazione elementare. La difficoltà che la maestra incontra nell'educare i piccoli bambini serve assai bene a prepararla a vincere le difficoltà posteriori; e il tirocinio in un asilo infantile è un gran mezzo di preparazione per la scuola vera e propria.

L'onor. Tommasini sa tuttavia come i nostri ordinamenti si prestino a questo fino a un certo punto. Lo stato attuale degli asili infantili è questo: troppe maestre sono prive della necessaria patente e bisogna accontentarsi di quelle che si hanno.

Nelle grandi città è facile trovare maestre patentate, ma nelle campagne, no. Il rendere obbligatorio alla maestra che voglia insegnare in una classe elementare il passaggio per il giardino d'infanzia può rendere più acuta la crisi magistrale.

Questo è un argomento da studiare: non potrei dare una risposta più precisa alle osservazioni che sono ispirate da parte del senatore Tommasini dal suo grande amore per gli istituti dell'educazione infantile, ai quali egli ha saputo dare parte notevole della sua energia, e i cui frutti si sentono ancora oggi nella capitale d'Italia.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ringrazio l'onor. ministro della sua cortese risposta.

Intendo anch'io che, data così com'è la legislazione nostra scolastica attuale, alle sue egregie intenzioni si oppongano forse alcune difficoltà legali, che non paiono insuperabili. Ma, fra i ministri della pubblica istruzione, egli, che è stato de' più benemeriti per la sistemazione della scuola popolare, non sia punto titubante a proporre norme legislative conducenti al fine, se ciò bisogna.

Io vorrei che egli sentisse, egli che conosce bene quanto l'istruzione popolare ben gover-

nata contribuirà allo sviluppo migliore del nostro paese, che non conviene mettere un muro di divisione tra la classe infantile e quella che le è strettamente al fianco; che una delle vie per poter adescare le insegnanti a non trascurare i giardini di infanzia è quella di mostrare loro che l'ingresso per concorso nei giardini stessi, quando esse siano precedentemente provviste di titoli legali per entrare nell'insegnamento scolastico, apre loro la porta della scuola senza bisogno di prova ulteriore.

Raccomando al ministro lo studio di questa questione, e, se è possibile, di presentare al Parlamento provvedimenti opportuni di nuove disposizioni legislative, quando necessitano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 51. s'intenderà approvato.

(Approvato).

Presentazione di una relazione.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Veronese della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dei capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

52	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383	450,000 »
53.	Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati, nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa	250,000 »
54	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 71 della legge stessa	350,000 »
55	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°, 67, comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa	234,000 »
56	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
57	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
58	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
59	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, eccettuato il comune di Roma, e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	52,453,529 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	52,453,529 ,
60	Sussidi ad istituzioni ausiliarie della scuola elementare	660,000 ,
61	Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	105,500 ,
62	Spese per medaglie di benemerenzza per l'istruzione e l'educazione popolare	20,000 ,
63	Sussidi annuali a favore dell'Istituto di arti e mestieri «Casanova» e della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351)	13,000 ,
64	Assegni alle società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino	8,000 ,
65	Corsi magistrali speciali; conferenze magistrali; mostre didattiche — Orti agrari sperimentali e festa degli alberi — Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello	50,000 ,
66	Spese e sussidi per la scuola di lavoro manuale educativo in Ripatransone	21,000 ,
67	Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili	13,500 ,
68	Indennità per missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione primaria	20,000 ,
69	Indennità di trasferimento ai maestri elementari	30,000 ,
70	Indennità di viaggio e di soggiorno ai membri dei Consigli scolastici e delle delegazioni governative residenti fuori della sede principale	150,000 ,
71	Indennità agli insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali	110,000 ,
72	Spese d'ufficio e arredamento di locali per l'Amministrazione scolastica provinciale	500,000 ,
73	Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della Deputazione e dell'Ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487)	103,500 ,
74	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 4 giugno 1911, n. 487 (Spese fisse)	300,000 ,
75	Spesa occorrente per provvedere alla istituzione di nuove scuole normali (art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487)	250,000 ,
		54,808,029 ,

Spese per l'istruzione media.*Spese per l'istruzione secondaria classica.*

76 Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Retribuzioni per supplenze - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 (Spese fisse)

10,900,000 »

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Cempio il dovere di far presente all'on. ministro della pubblica istruzione il memoriale presentato dagli insegnanti medi, per l'applicazione integrale della legge 6 aprile 1906, circa lo stato economico degli insegnanti delle scuole medie.

Egli sa che esiste una numerosa categoria di insegnanti assai benemeriti, che in seguito ad una legge proposta già da precedenti ministri, per cui per parecchi anni rimanendo chiusi i ruoli del personale, essa non ebbe alcun vantaggio, anzi dall'applicazione della legge 6 aprile 1906 risentì danno.

Questi generosi insegnanti che in modo assai conveniente ripetutamente esposero le loro ragioni al ministro, non insistono perchè egli prenda ora immediatamente quelle provvidenze che la giustizia reclama; poichè essi hanno il sentimento vivo delle necessità della patria in questo momento, e non vorrebbero provocare nè uno stanziamento incomportabile, nè un voto puramente platonico. Ma appunto pel modo conveniente con cui essi sentono e presentano i loro diritti, io invoco la bontà del ministro perchè, per quanto dipende da lui, affretti una risoluzione che porti rimedio alle ingiurie che la legge non aveva animo di recare a nessuno, ma che purtroppo questi egregi insegnanti sopportano.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Assicuro l'onor. Tommasini che le condizioni

dei professori del ginnasio inferiore mi stanno particolarmente a cuore. Essi hanno dimostrato in questo periodo importante della vita nazionale un vivo sentimento di amor patrio e di devozione al paese. Nella legge sull'ispettorato delle scuole medie io ho dato loro una soddisfazione e di questo essi sono contenti: i professori del Ginnasio inferiore possono diventare ispettori alla pari di quelli dei gradi superiori. In quanto ad un miglioramento economico, onorevole Tommasini, ella sa che non è questo il momento di parlarne. Io credo anche che non sia possibile oramai provvedere alla sistemazione economica di una parte sola dei professori delle scuole medie; il problema deve essere affrontato nella sua totalità e di questo problema che rappresenta un alto interesse della cultura, è un dovere del Governo preoccuparsi, come se ne preoccupa continuamente; ma nell'ora che attraversiamo non è possibile una riforma organica ed economica della scuola media.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e mi unisco a lui per rendere onore a questi egregi insegnanti i quali in questo grande momento del nostro Paese, mettono da parte ogni pensiero, ogni insistenza collettiva sulla loro condizione privata, per riconoscere la necessità pubblica che tutti unisce nel senso del patriottismo e del sacrificio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il capitolo 76 s'intenderà approvato.

(Approvato).

77	Regi ginnasi e licei - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	718,400 »
78	Regi ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali.	90,000 »
79	Regi ginnasi e licei - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,500 »
80	Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi	105,000 »
81	Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana, per i licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma e pel ginnasio di Frosolone - Imposte sui fabbricati	34,410 »
82	Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica	8,000 »

MAZZONI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Desidererei un chiarimento su queste otto mila lire.

L'esiguità della somma è tale che in realtà la cosa ha poca importanza in sé stessa; ma mentre tutti sentiamo il desiderio vivissimo che non tanto oramai si estenda ancora l'istruzione classica quanto che essa si rafforzi là dove già è, pare a me che, invece di portare nuovi aiuti, dirò così, artificiali a Istituti d'istruzione classica si dovrebbe invece badare all'istruzione tecnica e professionale. Onde mi riesce d'una qualche meraviglia vedere che questa somma, sia pure così piccola, è segnata in bilancio per sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad istituti di istruzione secondaria classica. Se sono istituti governativi, non vedo perchè dovrebbero essere incoraggiati; se sono pareggiati, sarebbe meglio forse non incoraggiarli, oppure, senz'altro, farli diventare governativi; se poi sono istituti privati, tanto peggio! È certo, ripeto, ignoranza mia; ma io vorrei qualche chiarimento su queste otto mila lire, somma in sé lievissima, ma che pure è indice di qualche condizione di cose che non mi riesce chiara.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Probabilmente queste 8000 lire (e dico probabilmente per essere esatto perchè non ho presente in questo momento la loro precisa destinazione) sono antichi impegni che si sono perpetuati nel bilancio per alcuni Istituti sorti con l'aiuto del Governo.

Al cap. 84 l'on. Mazzoni può vedere che all'istruzione classica non governativa sono assegnate 35,000 lire di sussidio, ed al cap. 96, alle scuole tecniche 120,000 lire; ed io feci le più vive insistenze presso il ministro del tesoro perchè aumentasse il sussidio per le scuole tecniche, le quali oggigiorno si vengono moltiplicando nel nostro Paese e che rispondono ad un bisogno vivo.

Io divido perfettamente il pensiero dell'onorevole Mazzoni, che noi dobbiamo incoraggiare in questo momento l'istruzione che prepara dei buoni tecnici e non la cultura classica, perchè il nostro Paese ha già un numero sufficiente di ginnasi e di licei, che abbiamo il dovere di migliorare. Questo è l'indirizzo che si segue continuamente al Ministero.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, questo cap. 82 si intenderà approvato. (Approvato).

83	Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine)	25,000 »
84	Sussidi ed assegni fissi ad Istituti d'istruzione media classica . . .	35,130.48
85	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie classiche.	3,000 »
86	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media classica - Assegni per posti di studio liceali	28,449.90
<i>Spese per l'istruzione secondaria tecnica.</i>		
87	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . .	11,200,000 »
88	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	3,706,000 »
89	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'Istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali.	100,000 »
90	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,500 »
91	Regia scuola tecnica <i>Salvator Rosa</i> di Napoli - Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali, per acquisto e la manutenzione della suppellettile scolastica e scientifica - Spese di ufficio e di rappresentanza - Retribuzioni al personale di segreteria e di basso servizio	20,000 »
92	Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad istituti tecnici e nautici, industriali e professionali, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica	40,000 »
93	Sussidi a scuole tecniche governative per acquisto di materiale scolastico	12,000 »
94	Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche	230,000 »
95	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251).	27,167 »
96	Sussidi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media tecnica ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma.	120,500 »

97	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie tecniche.	3,000 »
98	Fondazioni scolastiche a vantaggio della istruzione media tecnica.	2,100 »
<i>Spese per l'istruzione normale.</i>		
99	Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi, indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	5,130,617 »

CAVALLI. Domando di parlare sul capitolo n. 99.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Se non sono errate le informazioni da me assunte, mi pare che la scuola normale di Vicenza dovesse essere regificata l'anno scorso.

Pregherei perciò l'onorevole ministro di voler fare in modo che la regificazione, la quale finora non è avvenuta, possa verificarsi al più presto, e non più tardi dell'apertura del nuovo anno scolastico.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Tengo presente la raccomandazione dell'onorevole senatore Cavalli.

La scuola normale di Vicenza è molto frequentata.

La provincia ha chiesto che sia regificata. Sono in corso le pratiche relative, tanto che si spera che la regificazione possa aver principio col primo ottobre prossimo venturo.

Se questa regificazione non è ancora avvenuta, ciò dipende dal fatto che si tratta di un provvedimento complesso. Infatti bisogna vagliare la posizione giuridica di tutti gli insegnanti, stabilire il contributo degli enti locali, ecc. Son tutte pratiche queste che vanno un po' per le lunghe, perchè appartengono al Ministero del tesoro e a quello della istruzione. Stia certo però il senatore Cavalli che la scuola normale di Vicenza sta a cuore del ministro, giacchè la regificazione di essa, secondo le norme di legge, è un diritto che ha quella nobile provincia. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Prendo atto con molto piacere delle dichiarazioni dell'on. ministro, delle quali sentitamente lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 99.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato):

100	Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	1,174,700 »
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

MAZZONI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Il problema delle classi aggiunte è uno dei più gravi tra quelli che s'impongono all'attenzione di coloro che si occupano delle cose della pubblica istruzione.

Le classi aggiunte sono una piaga grave, che minaccia di diventar cancrenosa. Esse infatti producono gravissimi inconvenienti, sia perchè i locali, troppo spesso poco adatti o quasi insufficienti all'andamento normale delle cose, diventano insufficientissimi e anche peggiori

quando ad un istituto si aggiungano numerose classi aggiunte; sia per l'influenza che esercitano, non buona, nei riguardi degli insegnanti e degli studenti.

Le classi aggiunte sono infatti una fonte di gravi inconvenienti anche per gli insegnanti, come si deve purtroppo continuamente accertare nelle questioni che vengono innanzi al Consiglio superiore.

Gli insegnanti sono, per colpa di esse, in una continua discordia fra loro; litigano, strappandosi l'un l'altro quel tenue lembo di carne, o meglio quello scarno osso, che è una classe aggiunta. E per tenere classi aggiunte in vari istituti della stessa città, durante la giornata, sono costretti a passare, come il medico volante di Molière, da un luogo ad un altro, nè posson portare all'insegnamento quella serenità e quella serietà che sono necessarie; in un continuo moto e in continuo passaggio di scolari e anche di materie.

Le classi aggiunte sono poi anche un danno per gli scolari; perchè se ne scema l'unità didattica dell'insegnamento e della disciplina, mentre una stessa scuola ha la stessa materia, o materie affini, insegnate da due o tre insegnanti, ciascuno dei quali svolge una parte del programma.

Le classi aggiunte sono infine un danno per la buona ed efficace direzione, perchè è impossibile che un direttore od un preside mantenga vera autorità didattica e disciplinare su un corpo insegnante, quando questo corpo è composto di unità che gli si vanno via via sparpagliando e confondendo. La peculiare fisionomia e la tradizione di ciascun istituto ne è pertanto resa impossibile, con vero danno anche della gara tra istituto e istituto.

Io non intendo, nello stato presente, di combattere le classi aggiunte. Lo Stato ha la funzione di impartire l'istruzione media; e se deve tendere a darla, a quanti la desiderino, in modo ottimo, dobbiamo d'altra parte contentarci che la dia intanto in un modo discreto, anche per mezzo di classi aggiunte, divenute, ormai, una triste necessità. Ma questa necessità conviene frenarla più che si possa. Le classi aggiunte in alcuni luoghi sono eccessive; e più crescono di numero, più è fatale che scemino di valore.

Il danno si fa gravissimo quanto alle scuole complementari e normali. E ho preso la parola

appunto su questo capitolo, che riguarda tali scuole, perchè la condizione loro è degna di speciale considerazione, essendo esse scuole quelle che debbono produrre gl'insegnanti. I colleghi sanno che alle normali è annesso un tirocinio. Le classi aggiunte ipertrofiche impediscono il regolare funzionamento di questo esercizio del tirocinio, che è parte integrante di una bene intesa scuola normale. Qui dunque occorre specialmente provvedere.

Non dirò che io faccio raccomandazione di ciò all'onor. ministro, perchè egli sa bene come stanno le cose, e certamente intende provvedervi; ma ho voluto affermare la necessità di frenare anche con sapiente legislazione il crescere ad oltranza delle classi aggiunte, in genere, nei nostri istituti d'istruzione media, ed in specie nelle scuole normali.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Debbo dire qualche cosa io pure per ciò che riguarda le classi aggiunte. Io credo che sia necessario di modificare l'articolo 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie che stabilisce in modo rigido e tassativo come debbono essere distribuite le classi aggiunte fra gli insegnanti di tutte le scuole, facendoli anche passare da una scuola ad un'altra, con inconvenienti per gli orari e per tutti; e in forza di quell'articolo e del regolamento relativo accade ora che gl'insegnanti, pel desiderio spiegabile che hanno di accrescere i loro proventi, eccitano i loro presidi o capi di istituto a procurare che il numero delle classi aggiunte si accresca per poterle avere loro. Gli insegnanti con tutti questi diritti che loro si sono dati e che spesso riescono anche a danno dell'insegnamento, cercano anche di togliersi l'un con l'altro queste classi aggiunte facendo così sorgere dei dissidi fra quelli della stessa scuola e fra quelli di una scuola e di un'altra.

E ben ricordo che quando ero presidente della Giunta per le scuole medie, giungevano spesso reclami dagli insegnanti in questo senso, e ritengo che lo stesso avverrà ora.

Dunque qualche disposizione va presa a proposito di queste classi aggiunte che ora sono ammesse esplicitamente dalla legge e che di sgraziatamente sono una dura necessità, perchè

se non si lasciassero sussistere le classi aggiunte, bisognerebbe accrescere il numero dei professori e avere spesso anche nuovi locali, come ha riconosciuto anche l'onor. Mazzoni, con maggiori spese accessorie.

Allo stato delle cose, siccome l'istruzione deve esser data, quando in una scuola il numero degli alunni è esuberante occorre che ci sia un altro insegnante di ruolo od un incaricato in classi aggiunte per provvedere all'insegnamento; e se il numero esuberante non si ha da un triennio, si deve appunto provvedere colle classi aggiunte, nè può farsene a meno. Ma bisogna che nell'istituirle non si ecceda, ed io credo, ad esempio, che sarà bene intanto di portare qualche modificazione alle disposizioni del regolamento relative al numero degli alunni, per stabilire che, quando questi superano soltanto di poco il numero di 40, il ministro abbia facoltà di disporre che venga superato e non vi sia bisogno di istituire una classe aggiunta anche per uno o due giovani soltanto che vi sono in più, come ora spesso avviene, rifiutandosi i professori, che hanno interesse a veder crescere il numero delle classi aggiunte; di ammettere nelle scuole anche soltanto un giovane o due più di quaranta, perchè il regolamento dà loro questo diritto.

Si potrà allora raggiungere, sia pure in piccola parte, lo scopo cui accennava il senatore Mazzoni, quello cioè di diminuire le classi aggiunte.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*.
Nel settembre scorso io presi provvedimenti, affinchè non si aumentasse artificialmente il numero delle classi aggiunte ed esercitai a questo proposito una severa vigilanza, ed a chi venne meno al proprio dovere furono inflitte severe punizioni. Io impedii la formazione delle classi aggiunte oltre il bisogno. Ma le classi aggiunte sono prescritte dal regolamento allorchè il numero degli alunni oltrepassa i 40; sono volute dalla necessità delle cose allorchè i locali non contengono 40 alunni. Anche qui vi è lotta fra il Ministero e i comuni che debbono fornire i locali. Più volte abbiamo diffidato i comuni a costruire edifici appro-

priati, anzi talvolta arrivai fino ad ordinare la chiusura di una scuola normale. Allora si verificò nel Paese una agitazione ed il Municipio trovò i locali adatti che otto giorni prima non aveva potuto trovare. Il Ministero ha usato la massima energia ma non ostante questo non è possibile togliere l'inconveniente delle classi aggiunte, perchè occorrerebbero nuovi edifici, bisognerebbe moltiplicare il numero dei capi di istituto, aumentare il numero degli insegnanti, istituire nuovi gabinetti scientifici, e la spesa sarebbe così grave che lo Stato, per ora, non la può sopportare.

Io riconosco però che un Istituto, allorchè ha più di quattrocento alunni, difficilmente può andare bene. Un capo di istituto non dovrebbe avere sotto di sé più di quattrocento alunni per le considerazioni esposte dal senatore Mazzoni. Non è possibile che una persona sola domini una grande massa di alunni, che mantenga quei rapporti con le famiglie che sono necessari perchè l'educazione sia efficace: è altresì impossibile che un capo di istituto diriga un numero grande di insegnanti; noi dobbiamo desiderare che in un tempo non lontano la scuola media possa disporre di mezzi maggiori e che questa delle classi aggiunte che è una vera piaga, in ciò mi associo all'onor. Mazzoni e debbo dire che questa volta non ha esagerato, possa diminuire.

Il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato, e che ora è allo studio dell'Ufficio centrale, per la trasformazione degli istituti di educazione media, provvede a far sorgere anche nelle piccole città scuole complementari e normali. Principalmente nella Toscana noi avremo modo di trasformare i conservatori in scuole complementari e normali, e così riusciremo a sfollare le scuole complementari e normali che contano nelle città maggiori da 800 a 1000 alunne, con grave inconveniente anche di ordine igienico, con risultati pedagogici necessariamente scarsi.

Io credo che una riforma della scuola media, la quale non affronti questo problema delle classi aggiunte sarebbe una riforma non buona: ed anche bisogna pensare agli inconvenienti rilevati dal relatore. Con la legge del 1906 la scuola è stata legata un po' troppo agli interessi dei professori: bisognerebbe avere maggiore libertà ed anche questo sarà possibile allor-

quando i professori potranno essere retribuiti meglio di quello che non lo siano oggi.

Quando il Paese non sarà più in condizioni eccezionali come è oggi, io credo che le famiglie non si rifiuteranno di aumentare di alcun poco le tasse per dar modo allo Stato di riordinare tutta l'istruzione media ed avere da essa maggiori frutti.

Io ricordo, quando insegnavo nelle scuole medie, che le classi aggiunte, anche nelle maggiori città, non c'erano e le cose procedevano meglio di oggi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti il capitolo 100 nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di

legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno e disposizioni integrative del detto Regio decreto ».

Mi onoro pure di presentare al Senato un altro disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per « Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 16 settembre 1910, n. 684 ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno la via stabilita dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

101	Regie scuole complementari e normali - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di Istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali	51,000 »
102	Regie scuole complementari e normali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	24,000 »
103	Regie scuole complementari e normali - Classi elementari di tirocinio e giardini d'infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari	57,100 »
104	Fitto del locale per la Regia scuola normale di San Pietro al Natisone, e pagamento della imposta sui fabbricati per la Regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli	4,620 »
105	Sussidi e spese per l'istruzione magistrale nelle scuole normali, nei corsi complementari e nei giardini d'infanzia annessi alle scuole normali nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251)	21,600 »
106	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293; pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali già a carico delle provincie ed assunte dallo Stato per effetto della legge 24 marzo 1907, n. 116 (Spese fisse)	163,960 »

107	Borse di studio oltre quelle stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293, per allievi delle classi complementari e normali della Regia scuola normale femminile di San Pietro al Natisone (Spese fisse)	9,000 »
108	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole magistrali	2,000 »
	<i>Spese comuni all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale.</i>	
109	Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed indennità annue agli ispettori residenti presso il Ministero (Spese fisse).	49,000 »
110	Indennità di viaggio e diarie agli ispettori centrali tecnici permanenti e temporanei ed agli ispettori incaricati di circolo per l'ispezione delle scuole medie (Legge 27 giugno 1909, n. 414).	300,000 »
111	Spesa per concorsi a premi fra gl'insegnanti delle scuole medie	11,000 »
112	Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza dalle scuole medie	6,000 »
113	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari di ammissione e di licenza negli Istituti d'istruzione media (Spesa d'ordine)	1,050,000 »
114	Spese varie per affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza negli esami scritti dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti pel personale delle scuole medie governative	18,000 »
115	Spese di mantenimento ed assegni al personale di servizio degli Istituti d'istruzione media annessi ai collegi-convitti « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari.	3,900 »
116	Sussidi alle scuole secondarie dei comuni dell'Umbria, indicate nel decreto Pepoli del 10 novembre 1860, ed assegno al comune di Cingoli pei lasciti Sacchetti e Carfagni	35,623.12
117	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media.	30,000 »
118	Indennità per ispezioni e missioni a seminari e fondazioni scolastiche.	3,000 »
		35,660,277.50
	Spese per l'educazione fisica.	
119	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse).	60,000 »
120	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Compensi per eventuali lavori straordinari.	1,000 »

121	Istituto di magistero per l'educazione fisica in Roma - Personale - Indennità di residenza (Spese fisse)	2,660 »
122	Indennità all'ispettore temporaneo di educazione fisica in applicazione dell'art. 61 delle norme per l'attuazione della legge 20 dicembre 1909, n. 805, approvate per delegazione legislativa con Regio decreto 22 dicembre 1910, n. 959	2,500 »
123	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Materiale, spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate, materiale per giuochi ed altro, vestiario per il personale di servizio	6,000 »
124	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze.	1,003,974 »
125	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzione per classi aggiunte - Retribuzione alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste ed agli incaricati per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate promiscue (Spese fisse).	372,550 »
126	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali	5,000 »
127	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	8,500 »
128	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse.	30,000 »
129	Spese varie per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi pel conferimento di posti vacanti negli Istituti di magistero per l'educazione fisica ed a cattedre vacanti di educazione fisica nelle scuole medie governative	3,000 »
130	Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica	7,000 »
131	Assegni annui a favore della Federazione ginnastica italiana, del Comitato centrale dell'Istituto per l'incremento dell'educazione fisica.	10,000 »
	Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gl'Istituti dei sordo-muti.	1,512,184 »
132	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	1,300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<i>1,300,000 »</i>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	1,300,000 »
133	Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	6,500 »
134	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali	154,150.85
135	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento.	467,050 »
136	Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica (Art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) - Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti a norma della legge 5 luglio 1908, n. 391	19,000 »
137	Posti gratuiti nei convitti nazionali e nel collegio-convitto di Reggio Emilia	62,100 »
138	Collegio-convitto maschile « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento da versarsi alla Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 391	131,812 »
139	Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	30,000 »
140	Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	300,000 »
141	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa », disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ed assegno al secondo Reale Educatorio « Maria Pia » in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578 - Sussidio annuo fisso al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel Regio Conservatorio di Santa Maria del Giglio.	397,716.05
142	Sussidi eventuali per il riordinamento di Istituti di educazione femminile	50,000 »
143	Educatori femminili - Posti gratuiti	55,770.43
144	Posti gratuiti nel terzo Regio Educatorio femminile di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251).	2,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,976,599.33

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	2,976,599.33
145	Posti gratuiti straordinari negli Educatori femminili, nei Convitti nazionali, nel Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e nel Convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti.	20,000 »
146	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali e per alunne di Istituti educativi femminili	4,590 »
147	Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	100,000 »

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Reclamata dal paese, votata con unanime consenso, la nuova legge sull'istruzione elementare, alla quale Edoardo Daneo e Luigi Credaro dedicarono tutta la nobile energia del loro alto intelletto e le risorse della loro Indiscutibile competenza, porta una spesa maggiore sul bilancio dello Stato, che ora è di 35 milioni, ma che più tardi, nei venturi esercizi, a misura che la legge sarà applicata, salirà a 50 milioni. Di talchè, in complesso, lo Stato si troverà a spendere per la pubblica istruzione primaria e popolare 77 milioni di lire, come è detto nella relazione dell'Ufficio centrale.

Provvedendo con tanta larghezza ad estirpare la mala pianta dell'analfabetismo, il Parlamento ha compiuto un alto dovere civile e sociale, perchè in tal modo le generazioni si avvieranno verso quel progresso che da tutti è agognato. Ma vi è un altro dovere morale e civile, non meno importante, che non bisogna dimenticare: l'istruzione ed educazione di coloro cui la sventura crudele tolse l'udito e la favella, di questa grande e numerosa classe di infelici, viventi quasi fuori del consorzio sociale.

Certamente anche per questi sventurati non sono mancate nel nostro paese le generose iniziative e le filantropiche istituzioni da parte di privati; ma è ben doloroso che nella patria di Girolamo Cardano, di colui che primo, nel sedicesimo secolo, studiò il modo di rendere men triste la vita ai poveri sordo-muti, che con fede ed amore additò il metodo d'insegnare ad essi come intendere il linguaggio umano, è doloroso, ripeto, che nel nostro paese nulla an-

cora abbia fatto lo Stato per questa classe di reietti dalla fortuna.

Non rievocherò dati storici relativi alle scuole dei sordo-muti esistenti nel Regno; non ricorderò come la istituzione della prima scuola per sordo-muti sorse in Roma dopo che l'abate De. l'Epée aveva in Francia studiato un modo pratico per insegnare a segni il linguaggio ai muti, sostituendo alla parola l'espressione visiva. Fu l'abate Silvestri, che fondò qui in Roma, credo nel 1802, la scuola dei sordo-muti, che esiste tuttora alle Terme di Diocleziano.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Fuori Porta Pia, in un palazzo nuovo e bello.

D'ANDREA. Non ricorderò come Ferdinando IV di Borbone avvertisse il bisogno di sussidiare, e largamente, l'abate Cozzolino, il quale aveva fatto un tentativo di scuola per sordo-muti a Resina, e che venuto a Roma per perfezionarsi nell'insegnamento impartito dall'abate Silvestri, tornò a Napoli e fondò l'attuale scuola sussidiata dallo Stato.

Non enumererò tutti gli istituti per sordo-muti sorti per privata iniziativa, quasi sempre di ecclesiastici, nelle diverse provincie del Regno, fra cui quello di Genova fondato dall'Assarotti; quelli della Lombardia, dovuti perfino alla munificenza del Governo austriaco.

Dirò solo che presentemente abbiamo, se non erro, 35 o 40 istituti. Che cosa fa per essi lo Stato? Prendendo insieme i tre capitoli del bilancio, segnati coi numeri 147, 148 e 149, si ha una spesa complessiva di sussidi a queste scuole che di poco sorpassa le 200 mila lire. Eppure la scuola dei sordo-muti è un obbligo ancora

maggiore di quella elementare; e lo Stato che fu così largo nel provvedere all'insegnamento elementare, dovrebbe maggiormente preoccuparsi della classe dei sordo-muti, anziché abbandonarne la cura alla pietà dei privati.

La questione, onor. colleghi, è forse nuova pel Senato; ma nell'altro ramo del Parlamento di tratto in tratto, nel corso di ben quarant'anni, è sorta una voce ammonitrice in favore di questi esseri sventurati.

Fu per il primo il ministro dell'istruzione pubblica onor. Correnti, il quale nel 1872 presentò alla Camera un disegno di legge pel riordinamento delle scuole dei sordo-muti, e fu sua la iniziativa di stralciare il sussidio che prima era a carico del Ministero dell'interno, e passarlo al bilancio dell'istruzione pubblica, opportunamente osservando che la spesa per l'istruzione dei sordo-muti non è opera di beneficenza, si bene dovere civile. E poiché le finanze dello Stato non consentivano eccessive larghezze, l'onorevole Correnti propose di istituire scuole di sordo-muti in ciascuna provincia del Regno, mettendone la spesa per un terzo a carico dello Stato e per due terzi a carico dei comuni e delle provincie. Vicende parlamentari fecero sì che quel disegno di legge non fosse portato allo esame della Camera dei deputati, e rimanesse polveroso negli archivi.

Parecchi anni più tardi, nella tornata del 19 agosto 1885, nella discussione del bilancio dell'istruzione pubblica, l'onor. Luciani svolse un ordine del giorno così concepito: «La Camera sollecita la presentazione di provvedimenti legislativi, che rendano applicabile anche ai ciechi e ai sordo-muti l'istruzione obbligatoria». Il ministro del tempo, onor. Coppino, rispose accettando l'ordine del giorno, ma nulla se ne fece.

Già prima l'onor. Emilio Bianchi, nella seduta del 24 febbraio 1881, aveva svolta una interrogazione al ministro dell'istruzione pubblica «Sulla estensione dell'istruzione dei sordo-muti». Ricordò allora l'onor. Bianchi che vi era stato a Milano nel 1880 un Congresso internazionale di educatori di sordo-muti, accorsi da lontane regioni, perfino dall'America, animati dal sentimento della carità e dal desiderio di portare sollievo ad una sventura. Laici e secolari, uomini e donne (erano 230 gli intervenuti), furono tutti concordi nel riconoscere la

necessità di provvedimenti legislativi e nel far voto ai Governi dei rispettivi loro paesi perchè venissero istituite scuole per i sordo-muti, le quali adottassero il sistema così detto fonico, consistente nell'insegnamento della parola articolata e della lettura labiale, come il più adatto a percepire gradatamente i suoni ed a svegliare l'intelligenza sopita in quelle povere menti. Anche allora il ministro onor. Baccelli plaudì al voto del Congresso ed all'ordine del giorno svolto dall'onor. Bianchi, ma le promesse rimasero inadempite.

Oggi però la condizione delle cose è ben diversa ed io sono incoraggiato a prendere la parola, perchè nel 1899 fu appunto l'onor. Credaro, che dai banchi della Camera richiamò l'attenzione del ministro dell'istruzione pubblica su questo grave argomento; e ve la richiamò con quella competenza e dottrina che gli può essere invidiata, ma che è ben difficile poter conquistare. L'on. Credaro presentò allora e svolse una interpellanza, firmata anche dagli onorevoli Garavetti, Rampoldi e Pinna, ai ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica così concepita: «Sulla convenienza di rendere obbligatoria l'istruzione dei sordo-muti e di disciplinarne meglio l'istituzione educativa».

Egli fece la storia - molto più larga di quella che io abbia avuto l'onore di fare al Senato - delle scuole dei sordo-muti e delle deficienze che si deploravano presso parecchi Istituti del Regno; rilevò il dovere morale e civile che ha lo Stato di venire in soccorso di questa classe d'infelici; disse che la maggior parte delle nazioni civili hanno già risolto il problema, col rendere obbligatoria la scuola dei sordo-muti, parificandola alla istruzione elementare. Risposero l'onor. Pelloux, presidente del Consiglio, e l'onor. Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica, assicurando che quanto prima sarebbe stato presentato alla Camera un disegno di legge a cui avevano dato il loro concorso molti cuori e molti intelletti. «Io dunque - rileggo letteralmente quello che disse il ministro dell'istruzione pubblica - assicuro l'onor. Credaro che egli non ha parlato invano, e spero non si chiuda quest'anno parlamentare senza che il disegno di legge sia portato innanzi alla Assemblea».

Tredici anni sono trascorsi e, purtroppo, le cose sono al punto in cui erano allora! L'eco

della voce autorevole ed eloquente dell'onorevole Credaro si è andata dileguando, e nè il Parlamento nè il Ministero si sono più occupati di questa numerosa classe d'infelici.

Ora, quando si pensi che, secondo le ultime statistiche che ho potuto consultare (non quella dell'ultimo censimento che l'ufficio di statistica non ha ancora approntata), il numero dei sordomuti nel Regno si fa ascendere a 26 o 27,000, e quando si pensi, leggendo questi tre articoli del bilancio, che lo Stato eroga, sotto forma di sussidi alle scuole, soltanto 200 e più mila lire, cioè meno di dieci lire per ciascun sordo-muto, si ha pure il diritto di domandare se sia giunta l'ora in cui Ministero e Parlamento debbano seriamente provvedere, e se si abbia il diritto di esigere che le promesse fatte per lo spazio di 40 anni vengano finalmente realizzate, e realizzate prontamente. (*Approvazioni*).

La insufficienza degli assegni è causa oramai di gravi inconvenienti. Le scuole, i cui bisogni vanno sempre più crescendo, perchè la vita costa dappertutto di più, sono intaschite e non possono provvedere allo scopo cui sono indrizzate.

C'è, per esempio, la scuola dei sordo-muti di Napoli, sorta, come ho già ricordato, per opera dell'abate Cozzolino. Il Sovrano del tempo, oltre a dotarla di un annuo sussidio, dispose che avesse sede nel collegio del Salvatore, annesso alla Regia Università. Più tardi venne trasferita altrove e da ultimo fu annessa al Reale albergo dei poveri che raccoglie i vecchi indigenti inabili al lavoro, e con essi parecchi sventurati sordo-muti. Di talchè non si sa più se si tratti di un istituto di beneficenza oppure di una scuola!

Ma un altro inconveniente debbo segnalare all'attenzione dell'onorevole ministro. A seguito di una recente convenzione interceduta col governo del pio luogo, lo Stato paga, a titolo di sussidio, 26,000 lire all'anno, e di questa somma dodici mila e 500 lire sono destinate agli insegnanti. Ebbene ve ne sono alcuni (sembra incredibile, ma purtroppo è così), ve ne sono alcuni che percepiscono uno stipendio di sole mille e duecento lire all'anno, che per giunta rimane invariato.

Infatti, quando quegli insegnanti si rivolgono al governo del pio luogo per chiedere almeno gli aumenti sessennali, si risponde loro che la

scuola dipende dal Ministero della pubblica istruzione ed è questo che deve provvedere ad un più decoroso stipendio ed ai successivi aumenti sessennali. Quando essi s'indirizzano al Ministero, questo osserva: «Io ho iscritta in bilancio la somma fissa di 26 mila lire, che rappresenta il mio contributo per la vita della scuola; rivolgetevi alla Direzione dell'istituto!». Così si assiste al singolare spettacolo, che i prefetti dell'Istituto, i quali dipendono direttamente dal governo del pio luogo, anzichè dal Ministero, ed hanno diritto agli aumenti sessennali, finiscono per prendere il meschino assegno di 1300 lire, cioè 100 lire in più degl'insegnanti!

Onorevole ministro, è assolutamente necessario provvedere a che si esca una buona volta da così miserevole stato di cose.

L'onor. Luciani, nell'ordine del giorno testè ricordato, aveva invitato il ministro della pubblica istruzione a presentare un disegno di legge, per istituire scuole d'insegnamento per i sordo-muti e per i ciechi, assimilando gli uni agli altri.

Sventurati, senza dubbio, sono i nati ciechi, coloro che non hanno mai veduta la purezza del cielo, la varietà dei colori, la bellezza del creato. Ma, appunto perchè vivono in un buio continuo, i ciechi hanno più sviluppata l'intelligenza e la facoltà di apprendere le scienze speculative e la musica.

Dicesi che Omero, il famoso cantore dell'*Iliade* e dell'*Odissea*, fosse cieco, il che sarebbe la riprova che, anche privi di vista, si possono creare opere meravigliose sempre giovani nel corso dei secoli.

L'Inghilterra mena vanto del Launderson, nato cieco e nondimeno famoso matematico; del Milton, genio della poesia, che, cieco, compose alla luce un inno sublime; la Germania dell'Hubert, celebre naturalista. Ciascuno di noi nella sua vita ha assistito ai meravigliosi concerti musicali dei ciechi, e può avere constatato come siano ispirate le loro note passionali, quasi vago ricordo di luce e di sole intraveduti nel sogno.

Ma più triste ancora è la condizione dei sordomuti, di quegli esseri sventurati che hanno dell'animalità più che dell'umanità, come con frase felice si espresse l'onorevole ministro della pubblica istruzione, perchè, non potendo sentire, non possono imparare ad articolare la parola,

la quale, come diceva un valoroso filosofo, è l'eloquio dell'anima con sè medesima. Ad essi è ignota la cognizione del bene e del male; nel buio della loro mente non si fa strada il sentimento di Dio e della patria; non concepiscono la famiglia, che per una sola finalità, la soddisfazione d'un bisogno materiale: per essi la preghiera è un mito, il nome dolcissimo di madre non ha mai agitato le loro labbra.

Ebbene, onor. Credaro, ella che ha patrocinato con tanto calore la causa di questi sventurati dinanzi alla Camera dei deputati tredici anni or sono, ella che ha profuso tutte le sue energie per migliorare l'insegnamento elementare, ella, oggi ministro della pubblica istruzione, ci aiuti a stendere una mano generosa verso una classe così numerosa di sventurati, che possono essere redenti e divenire anche limitatamente parlanti, dacchè la scienza ha fatto progressi così maravigliosi. Strappiamoli alla ignoranza ed all'animalità e facciamone uomini. La legge civile li dichiara inabilitati di diritto e toglie loro l'amministrazione del patrimonio; quella penale, più generosamente, tempera le pene, sostituendo alla reclusione il manicomio criminale. E purtroppo così vanno a finire questi sventurati: nel manicomio o nell'ospizio dei poveri.

È dovere di cittadini e di legislatori di provvedere ad essi, ed io confido che l'onorevole ministro mi darà assicurazioni che possano rinfancare l'animo mio e quello del Senato. (*Generali approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDEMTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*.
Mi compiaccio molto con l'onorevole amico D'Andrea che ha difeso una causa così degna.

La verità è questa: quello che è stato fatto in Italia per i sordo-muti è merito dei Governi assoluti e della Chiesa; l'Italia nuova non ha fatto nulla! (*Impressione*).

Questa la verità nuda e cruda. È certo che in questa parte l'amministrazione non ha seguito di pari passo lo sviluppo della scienza.

Ormai oggi è dimostrato che la maggior parte dei sordo-muti possono essere redenti alla parola e per mezzo della parola.

Il metodo orale che ricevette nel Congresso di Milano una solenne sanzione, è usato in

quasi tutti gli istituti e vi sono dei sordo-muti che sono presentati all'esame di proscioglimento - anche a Milano ne furono presentati alcuni - con ottimo successo: essi sono suscettibili di educazione come i fanciulli normali, ed a giusta ragione il senatore D'Andrea avvertiva che è maggiore perciò il dovere della collettività di sottrarre questi infelici all'ignoranza, all'animalità in cui essi vivono: essi spesse volte sono strumento di delitti per parte di gente cattiva. Io ho trasportato nel riordinamento del Ministero compiutosi in principio di quest'anno il servizio dei sordo-muti alla Direzione dell'istruzione primaria e popolare con questo pensiero, che cioè nel fondo di riserva per l'istruzione popolare, che è assai largo, si debba trovare una prima somma per incominciare una riforma degli istituti dei sordo-muti secondo le idee esposte dall'onor. D'Andrea.

La riforma deve avere più aspetti: prima di tutto bisogna preparare gli insegnanti. Ora questi insegnanti sono preparati esclusivamente nella scuola normale annessa al R. Istituto nazionale per i sordo-muti di Milano fondato dall'Austria - ed io non dico persino dall'Austria come ha detto il senatore D'Andrea. Ora sta preparandosi a Napoli una nuova scuola metodica ed il Ministero se ne sta occupando e vedrà d'incoraggiarla. Vi sono molti istituti privati che domandano continuamente di essere sussidiati ed il Ministero dell'istruzione pubblica si trova nella dolorosa condizione di dover negare poche migliaia di lire a persone che dedicano la loro attività, il loro cuore a questi infelici, i quali, ben istruiti, potrebbero rappresentare un valore sociale non trascurabile. Coi metodi moderni d'istruzione essi possono diventare delle forze sociali assai utili; c'è dunque anche un interesse economico, oltre che morale, altissimo da parte della collettività per la loro redenzione.

Onor. D'Andrea, ella ha parlato ad un convertito. Io ricordo sempre il discorso che pronunciai nel 1899 e che l'onor. D'Andrea ha avuto la cortesia di citare; e ricordo le promesse che ebbi dal ministro. Mi auguro che le promesse che io oggi faccio da ministro non abbiano la stessa sorte di quella che io potei avere dal banco dei deputati. (*Approvazioni*).

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1912

D'ANDREA. Ringrazio l'onorevole ministro e son sicuro che con la stessa fede, con la quale dal banco di deputato ha sostenuto la causa dei sordo-muti, con la stessa fede dal banco dei ministri farà quello che sarà in lui e che le condizioni del bilancio permetteranno pervenire in loro soccorso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il capitolo 147 nella cifra che ho letto.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Pregò i signori senatori segretari di numerare i voti.

I senatori segretari numerano i voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Albertoni, Arnaboldi.

Baccelli, Balenzano, Barbieri, Barracco Roberto, Barzellotti, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Buscemi.

Cadolini, Calabria, Caldesi, Camerano, Carafa, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cefalò, Cefaly, Cerruti, Chironi, Ciamician, Cocuzza, Colleoni, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Cupis, De Seta, Di Brazza, Di Brocchetti,

Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di Terranova.

Engel.

Fabrizi, Facheris, Falconi, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Foà, Fracassi, Franchetti, Frola.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gualterio, Gui-Inghilleri.

Lanciani, Levi-Civita, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazzoni, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Polacco, Polvere, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Riolo, Rolandi-Ricci.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Senise Tommaso, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacchelli, Veronese.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione dei capitoli del bilancio della pubblica istruzione.

148	Istituti dei sordo-muti - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,200 »
149	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di Istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad Istituti autonomi	124,107.17
150	Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali ad Istituti autonomi e spese per il loro incremento	4,000 »
151	Indennità per ispezioni e missioni in servizio degli istituti di educazione, dei collegi e degli istituti per sordo-muti, governativi, provinciali, comunali e privati	8,000 »
		3,242,496.50
Spese per l'istruzione superiore.		
152	Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	13,000,000 »

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Se il Senato lo consente, vorrei rivolgere preghiera all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di prendere in considerazione alcune osservazioni e proposte relative all'insegnamento universitario.

La sessione primaverile d'esami dà, come è noto, facilmente origine a disordini universitari, e perciò credo conveniente che venga sistemata.

Veramente questi esami sono stati sempre poco simpatici ai professori; ma poi abbiamo dovuto acquistare la convinzione che per il numero eccessivo di esami speciali e perchè le singole materie sono aumentate in estensione, questa sessione o prolungamento di sessione è divenuta necessaria.

Si tratta ora di sistemarla in maniera che non turbi l'andamento regolare delle lezioni; queste ultime possono farsi contemporaneamente agli esami, ma non in modo vantaggioso ed efficace. Vi è l'inconveniente, che molti colleghi sono distratti dall'insegnamento, dovendo prendere parte a diverse Commissioni d'esame, e così pure i liberi docenti assistenti da quello pratico nei laboratori; sopra tutto poi viene a mancare la materia prima, vale a dire gli studenti, i quali per prepararsi agli esami e sostenerli, disertano le lezioni.

Anzitutto sarebbe utile che questa sessione fosse fissata in precedenza in modo che ogni anno non vi sia bisogno da parte degli studenti di chiederla; da parte del Consiglio accademico di deliberarla, e da parte del Ministero di concederla.

L'epoca potrebbe, a mio avviso, essere fissata dopo le vacanze di carnevale, ma forse meglio dopo le vacanze di Pasqua. Volendo dividere l'anno accademico in due periodi, come si fa presso le Università estere, sarebbe preferibile l'epoca del carnevale, ma tenendo conto delle consuetudini delle nostre Università, l'epoca di Pasqua apparisce più indicata. Gli studenti avrebbero così il tempo, senza disertare le lezioni, di prepararsi durante le vacanze pasquali, e nella settimana successiva a queste potrebbero fare gli esami. Io mi permetterei inoltre di aggiungere la seguente proposta, che le lezioni fossero protratte d'una

settimana, e che il periodo degli esami incominciasse il 21 invece del 16 giugno.

Siccome per il prolungamento di sessione, il numero degli esami speciali non viene aumentato, ma questi soltanto distribuiti invece che in due o in tre periodi, il differimento della sessione di esami dal 16 al 21 giugno non recherebbe alcun disturbo per coloro che desiderano prendere presto le vacanze estive.

Questo sarebbe, a mio avviso, un modo di conciliare le cose in maniera che la sessione primaverile di esami cessi di essere causa di disordini e di turbamento degli studi:

E giacchè ho la parola, se il Senato me lo concede, vorrei aggiungere alcune osservazioni che si riferiscono ai nostri regolamenti.

L'anno scorso chiedemmo all'onorevole ministro una maggiore libertà amministrativa, che egli coll'alto suo senso pratico ci ha concessa e per cui gli siamo sinceramente grati: ora mi permetterei di invocare per le nostre Facoltà una maggiore libertà didattica.

Per disposizione dell'art. 140 del regolamento generale universitario, i liberi docenti, che sono anche assistenti, non possono far parte delle Commissioni d'esame a cui partecipi il professore dal quale dipendono. Per citare un esempio, non possono prendere parte alle Commissioni di esami di chimica o di fisica i liberi docenti che sono in pari tempo assistenti presso le due cattedre, ed evidentemente sono i più competenti. Le Facoltà si trovano spesso nella impossibilità di essere ossequienti a questo articolo nella formazione delle Commissioni, perchè è difficile evitare che della Commissione faccia parte l'assistente di uno dei commissari.

Se mi è concesso di fare qui una proposta, pregherei di modificare l'articolo nel seguente modo:

« I liberi docenti assistenti possono far parte delle Commissioni a cui partecipi il professore dal quale dipendono, quando la loro presenza sia indispensabile ».

Non starò a citare casi speciali avvenuti in Bologna per non tediare il Senato, vorrei invece richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra il regolamento delle Facoltà di scienze, per quanto riguarda le materie prescritte per conseguire la laurea in chimica.

Quelle indicate tassativamente sono: la chimica, la fisica, la mineralogia, la chimica far-

maceutica, e la chimica fisica, dove esiste, ed un corso speciale di matematica. Vi sono poi tre corsi a scelta, fra quelli raccomandati dalla Facoltà. Noi a Bologna, seguendo il consiglio del compianto prof. Cannizzaro, abbiamo disposto le materie in modo che gli studenti di chimica possano seguire la via della matematica o quella delle scienze naturali.

Accade però che essendo per tutti obbligatorio quel corso speciale di matematica, introdotto molto giustamente per coloro che non fanno altri studi matematici, stando al regolamento, gli studenti, che nel primo biennio hanno seguito le lezioni di algebra, geometria analitica e calcolo, sono obbligati a frequentare anche il corso elementare e a darne l'esame. Questo non sarebbe per se stesso un gran male, ma è una perdita di tempo, tanto più dannosa, se si tiene conto che gli studenti di chimica sono fin troppo occupati dalle lezioni ed hanno poco tempo da dedicare al laboratorio, che è per essi la cosa essenziale.

Concludendo pregherei l'onor. ministro, pure in vista della prossima legge sull'istruzione superiore, di lasciare anche in materia didattica una maggiore libertà alle Facoltà. Per ciò che riguarda gli studi superiori io penso che si devono evitare leggi troppo rigide che tolgono ogni libertà di movimento ed ogni responsabilità. Non tutte poi le Università del Regno debbono essere uniformate alle stesse disposizioni di legge e allo stesso regolamento. Il tipo unico, in materia di studi superiori, è antipatico. Si lasci quindi alle Facoltà il modo di svolgersi liberamente. Vorrei ricordare che anche le leggi fisiche non si verificano sempre con assoluta esattezza. Neppure la legge di Newton è perfettamente esatta. La legge generale dei gas che è pure fondamentale per la termodinamica, è una legge limite, vale a dire che realmente non si verifica mai; essa riguarda soltanto gas ideali. Se dunque le leggi fisiche hanno tale larghezza, tanto più essa è richiesta per quelle che devono essere applicate agli studi superiori!

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Due appunti brevissimi: uno relativo al personale ed al funzionamento delle segreterie universitarie. Non tedierò il Senato col rifare la storia delle leggi presentate e dei progetti in proposito che sono a cognizione di

tutti, ma richiamerò la sua attenzione e quella dell'onorevole ministro sulle condizioni odierne del personale delle segreterie universitarie. Esse sono realmente deplorabili per quanto riguarda il servizio, perchè il Governo non riesce mai ad avere effettivamente le piante in funzione, ma soltanto sulla carta. Si bandiscono tratto tratto i concorsi per coprire i vuoti, ma, causa gli stipendi miserevoli, questi concorsi non hanno effetti pratici. Perchè i concorrenti nominati, in capo a qualche mese lasciano il servizio, per adire ad altri impieghi meglio retribuiti. Si tratta di giovani che, usciti dalle scuole, s'iscrivono a tutti i concorsi che trovano banditi per le varie Amministrazioni dello Stato.

Viene prima quello delle segreterie universitarie? Lo vincono? Sono nominati, ma subito dopo fanno un altro concorso, lo vincono pure, e passano ad altre Amministrazioni, perchè meglio pagati. Così effettivamente succede che i ruoli non siano mai al completo e le segreterie non abbiano mai il personale che debbono avere. Così i servizi ne soffrono e ne soffre anche l'erario, perchè con disposizioni antiche, e di cui non è responsabile l'attuale ministro, le segreterie universitarie hanno funzioni in materia finanziaria che non dovrebbero avere, perchè spetta ad essi l'accertamento delle tasse pagate. Gli ispettori del demanio spessissimo devono rilevare gravi inconvenienti e dissesto d'incassi, che non sono tanto attribuibili ad indelicatezze, quanto alla impossibilità in cui si trovano le segreterie, per lo scarso numero degli impiegati, di far fronte al lavoro da compiere. Così ogni anno l'erario delle Università subisce perdite e talora non lievi.

Io credo che bisognerebbe escogitare, e non sarebbe difficile, un sistema per cui sugli stessi documenti si applicasse dagli uffici demaniali un francobollo, che servisse come prova del fatto pagamento; in questo modo si risparmierebbe lavoro alle segreterie e si avrebbe un controllo maggiore.

Ma, lasciando questi dettagli, quel che è certo si è che così le segreterie non possono funzionare: i registri delle carriere scolastiche sono abitualmente in ritardo, non si ha continuità nei servizi, perchè gl'impiegati sono sempre in movimento e non si trovano in condizione di rispondere alle esigenze dell'ufficio loro.

E poichè parlo di segreterie e quindi di amministrazione universitaria, presento un voto all'onor. ministro; quello cioè che sia allegato al bilancio dell'istruzione pubblica il prospetto di ciò che in totale lo Stato spende per ciascuna Università, e di ciò che per ciascuna introita. Così il Parlamento potrebbe farsi l'idea di ciò che costa ciascun istituto, in proporzione a quello che rende. Sono documenti i quali dimostrerebbero quale sia effettivamente la vita di ciascun Ateneo, meglio assai delle cifre statistiche del numero degli studenti: le quali non sempre sono esatte.

L'altro punto, sul quale desidero richiamare l'attenzione dell'onor. ministro e del Senato, è relativo ad un argomento che l'onor. relatore, con la sua diligenza e con l'amore che mette a tutte le cose che riguardano gli studi, ha accennato nella sua relazione, argomento che è di urgenza; quello cioè relativo agli assistenti universitari.

Ieri l'onor. ministro, molto giustamente, osservava che la retta funzione dell'assistentato è uno degli elementi necessari al buon andamento delle scuole universitarie.

La questione dell'assistentato è quindi urgente e grave. Questione urgente e grave, perchè la legge del 1909, malauguratamente, ha alterato la funzione del servizio dell'assistenza. Infatti fino al 1909 ciascuna scuola universitaria aveva un numero di assistenti proporzionato ai bisogni che via via si erano manifestati, perchè via via i ministri, in base ai bisogni di ciascuna scuola ed alla sua attività produttrice, concedevano assistenti od in pianta od in via straordinaria: assistenti che non facevano questione di misura nella retribuzione, perchè cercavano nelle scuole non un impiego, ma il mezzo di completare la propria cultura. Lo Stato così, con una spesa relativamente non grave, aveva assicurati i servizi dell'assistentato, in conformità delle reali esigenze dell'insegnamento.

Con la legge del 1909 si è voluto, oltre il miglioramento dei professori, anche quello degli assistenti.

Questa era certamente una buona idea, ma forse tutti gli on. senatori non si sono fermati un istante a considerare il modo col quale lo Stato ha creduto di attuarla.

Orbene, sappiasi che lo Stato ha provveduto aumentando, sì, gli stipendi, ma nel medesimo

tempo ha fissate norme assolute, uguali per tutte le scuole, determinando che ogni scuola avesse un numero di assistenti proporzionato al numero degli studenti.

E così i servizi di assistenza furono stabiliti a base di metraggio. A molte scuole si tagliò una parte di quello che avevano, ad altre, che non lo chiedevano, si diede di più.

È avvenuto così che con l'applicazione delle norme e delle tabelle del 1909 si son dovuti depennare tanti assistenti alle scuole universitarie, per l'importo di 171 mila lire. Lo Stato non ha risparmiato questa somma: ma, volendo pagar meglio gli assistenti, ne ha diminuito il numero. È chiaro dunque che la legge del 1909 ha segnato un vero regresso, nei sensi dell'assistentato, perchè una parte di scuole universitarie si obbligava a provvedere ai propri bisogni con un numero di assistenti minore di quello che le esigenze del servizio avevano consacrato.

Fatto e conseguenza così mostruosa, di cui fu riconosciuta tutta la gravità, mentre si deliberava, tanto che alla Camera dei deputati, il relatore della legge scrisse: « Badate, noi vi presentiamo queste tabelle, ma queste tabelle hanno molte imperfezioni. Lasciamo, quindi, per ora a posto come soprannumerari, quegli assistenti che avrebbero dovuto cessare dall'ufficio; tra due anni le tabelle si rivedranno ». E così, mentre si voleva dare un assetto definitivo, se ne instaurava uno provvisorio.

Una parte degli assistenti entrò nella nuova pianta coi nuovi stipendi; gli altri che non potevano esservi compresi, rimasero come soprannumerari, con gli stipendi che avevano per l'innanzi. Ma venne poi il giorno del *redde rationem*. Dopo i due anni, che spirarono appunto nel 1911, l'onorevole ministro ha dovuto interpellare il Consiglio superiore sulla revisione di queste tabelle. Dallo spoglio delle domande fatte è venuta fuori una cifra enorme, un milione e più; una cifra che ha spaventato l'onorevole ministro del tesoro. Per cui si è addivenuti al temperamento di prorogare per due anni ancora lo *statu quo*, di prolungare quello stato di provvisorietà con cui si iniziava la legge del 1909, e solo si sono aumentati, come appare dalla relazione, alcuni assistenti per 29,799 lire. Ma ora siamo alla vigilia della nuova revisione che deve avvenire nell'anno

venturo. A proposito della quale l'onorevole relatore fa facile una profezia: egli prevede che si renderà necessario un nuovo rinvio e il mantenimento di questa situazione provvisoria. Ora, io chiedo all'onorevole ministro come intenda uscire da questa penosa situazione, perchè o sarete condannati ad un eterno provvisorio, oppure, se volete rispettare la legge del 1909 e le tabelle che ne fanno parte integrale, dovrete definitivamente diminuire il personale con danno dell'insegnamento

Innanzi a questo dilemma, non vi è che una via da prendere, modificare le norme volute dalla legge del 1909 e provvedere con nuove misure legislative che ne correggano gli errori. E bisogna convincersi che è impossibile stabilire norme fisse assolute per tutte le scuole e per i servizi di assistenza di tutte le scuole.

L'onorevole Ciamician ha accennato testè ad una legge naturale, per cui riesce impossibile adattare tutto sempre ad una stessa misura. Ebbene, come volete misurare i bisogni dei servizi di assistenza in tutte le varie scuole con lo stesso metro? Prima di tutto è assurdo il credere che la misura dei servizi di assistenza possa essere data dal numero degli studenti che frequentano una data scuola, perchè le scuole non hanno solo il compito di insegnare, ma quello di produrre, ed alla produzione scientifica è necessario il braccio del personale di assistenza. Evidentemente le esigenze della produzione scientifica in una scuola sono inerenti non al numero degli studenti, ma alla attività ed al valore di chi le dirige. E poi bisogna tener conto della varia natura delle varie discipline. Nelle cliniche, per esempio, si hanno laboratorii in cui si praticano ricerche scientifiche, ma si hanno pur anco malati da assistere e da curare, per i quali è necessario nuovo personale di assistenza. Eppure la legge del 1909 non fa distinzione alcuna!

Quindi impossibile stabilire il metro, ma è necessario coordinare il numero degli assistenti ai bisogni e alla attività di ciascuna scuola, altrimenti si toglie a chi ha bisogno, e si dà, per forza, a chi non chiede e a chi non abbisogna.

Ma, mi direte: seguendo questo sistema si aumenta di molto la pianta e colla pianta la spesa.

Verissimo, e certo l'aumento sarebbe considerevole. Per dare alle scuole tutto il personale di

cui abbisognano e pagarlo nella misura voluta dalla legge del 1909, si richiederebbe un aumento di oltre un milione per ora e maggiore negli anni avvenire.

Potete farlo? Fatelo: ma se il ministro del tesoro chiude la borsa, riflettete se non vi sia un'altra via da seguire.

Io credo, onor. ministro, che in tal caso si potrebbe procedere con altri criteri. Considerate che il servizio di assistenza è una cosa tutt'affatto speciale; non è l'assistente che deve avere una personalità, è il servizio, è la scuola che ha la personalità sua e deve assorbire nell'interesse suo quello dell'assistente. Ciò premesso, nella medesima guisa che assegnate ai direttori degli istituti una determinata somma per provvedere annualmente alle provviste del materiale scientifico, assegnatene loro delle altre per provvedere ai servizi di assistenza. Ogni anno essi dicano in quale modo, a chi ed in quale misura intendano distribuirli ed i direttori degli istituti potranno provvedere al numero di assistenti di cui hanno bisogno. E vi sostenga l'esperienza odierna: avete tanti assistenti in soprannumero con gli antichi assegni, che hanno il valore non di uno stipendio ma di una semplice gratificazione. Ebbene, interpellate tutti i professori universitari che hanno questi assistenti, e vi diranno che ne sono soddisfattissimi e che compiono eccellentemente il loro ufficio. Così lo Stato potrà rispettare le esigenze del bilancio, senza danneggiare l'insegnamento e si avranno i servizi di assistenza capaci di funzionare, almeno nella misura in cui funzionano attualmente.

Questa è la proposta che io sottopongo all'attenzione dell'on. ministro. Certo è che molti fra i direttori delle scuole universitarie, interpellati, l'accetterebbero subito, perchè per gli Istituti che hanno bisogno di un numero cospicuo di assistenti questa, nello stato attuale delle cose, è la sola soluzione possibile.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Ho chiesto la parola quando ha parlato di assistenti il senatore Maragliano appellandosi alla mia relazione, ma poichè mi trovo a parlare, dirò qualche cosa anche a proposito delle osservazioni fatte dal collega Ciamician.

Il senatore Ciamician si è fermato sulla que-

stione delle sessioni straordinarie di esami, chiedendo al ministro di fissare qualche cosa a questo riguardo.

Ora, io credo che per far questo bisognerebbe modificare le leggi, poichè la cosa non dipende soltanto dai regolamenti. Noi abbiamo la legge del 1903, la quale dice che sono vietate le sezioni straordinarie di esame, per quanto, bisogna dire il vero, non ci sono mai state tante sessioni straordinarie di esami quante se ne sono avute dopo la legge, perchè, se prima del 1903 qualche anno non avevano luogo sessioni straordinarie, dopo quell'epoca ci sono sempre state, dicendosi nei rapporti ufficiali che non sono sessioni straordinarie, ma prolungamento della sessione di ottobre-novembre; ma poichè vi è una legge che vieta quelle sessioni il ministro non può venire a dire nei regolamenti: ci saranno queste sessioni straordinarie nel tal tempo.

Ora, dunque, per consentirle si dice che esse sono un prolungamento della sessione di novembre: è una cosa un po' strana il far figurare che gli esami si interrompano a novembre e poi si ripiglino a marzo, ma infine si considerano così; e quindi allo stato attuale delle cose non si può che lasciare ai Consigli accademici il decidere se questo prolungamento di sessione è indispensabile o no.

Il senatore Ciamician ha detto che è meglio fissare che questa sessione di esami ci sia in epoca determinata, perchè, in fondo, e io convengo in questo con lui, veramente, grandi inconvenienti non li porta nel senso che di questi esami straordinari, in sostanza, se ne danno pochissimi; perchè se, ad esempio, si inscrivono 20 o 30 giovani per gli esami di una data materia, quelli che vengono poi a prendere l'esame saranno cinque o sei...

(Interruzione dell'on. Scialoja).

DINI, *relatore*. Questo almeno avviene a Pisa, dove la popolazione scolastica non è eccessiva. Lo stesso può darsi che non sia a Roma, che è una Università in condizioni straordinarie, come me ne avvertiva l'onor. Scialoja colla sua interruzione, ma altrove per tutto, o quasi per tutto, è così.

Il numero degli studenti che chiedono di dare gli esami in sessione straordinaria è forte, ma il numero di quelli che vengono poi a darli è meschinissimo, tanto che a Pisa si possono fare

gli esami e le lezioni contemporaneamente senza interruzione di sorta. Lo credano i colleghi, quando i professori lo vogliono, la cosa si fa. *(Interruzione dell'onor. Ciamician).*

DINI, *relatore*. Pisa ha presso a poco lo stesso numero degli scolari che ha Bologna, eppure a Pisa si fanno esami e lezioni contemporaneamente; almeno io e i miei colleghi di là facciamo così, e così si fa certo anche altrove.

Ora, il collega Ciamician dice che questi esami producono l'inconveniente che i giovani disertano la scuola. Ciò è vero, ma a ciò non si rimedia, quand'anche il ministro con una larghissima interpretazione della legge, stabilisca che gli esami della sessione prolungata si debbano fare in un dato periodo; perchè quando i giovani fanno, che, per esempio, il 20 marzo possono dare alcuni esami, fin dal 20 febbraio, e anche prima, essi cominciano a disertare la scuola, e se quelli che debbono dare gli esami in una data materia sono 10, quelli che disertano la scuola di quella materia sono 50.

Io, ad esempio, quando durante la lezione vedo che pochi sono gli scolari che vi assistono, spesso domando la ragione di queste assenze; e allora mi si risponde che gli studenti hanno la sessione di marzo; ed alla mia osservazione che solo tre o quattro debbono dare tali esami, mi si aggiunge che vi sono parecchi che debbono dare l'esame in altre materie, e che quindi debbono stare a casa per studiarle. S'intende che non studiano nulla (*ilarità*), ma il pretesto per non venire alle varie lezioni nella sessione d'esami lo trovano.

Quando questa sessione straordinaria di esami c'è, sia essa concessa dal regolamento o dal Consiglio accademico, l'inconveniente si manterrà.

D'altra parte poi il collega Ciamician diceva: « se i professori perdono le lezioni, si può rimediare facendo lezione cinque o sei giorni di più alla fine dell'anno ».

Io credo che, anche fissando questo non si rimedierebbe a nulla, e si troverebbe in questo molta e molta contrarietà per parte dei professori.

CIAMICIAN. Non credo. Io non mi sono espresso abbastanza dettagliatamente per non far perdere tempo al Senato.

DINI, *relatore*. Le lezioni in più, si assicuri l'onore. Ciamician, non si farebbero. I professori, quando si arriva al più al 10 di giugno, cominciano già ad abbandonare le lezioni; figuratevi poi se queste si dovessero prolungare fino al 20! Le abbandonerebbero ugualmente il 10! Con questi sistemi dunque, ripeto, non si rimedierebbe a nulla; le lezioni che si perdono non si riacquistano: dove i professori le lasciano a causa degli esami straordinari, è un inconveniente che c'è e bisogna tenerlo, se non vi rimediano da sé i professori come del resto in molte Università si fa.

L'on. Ciamician dice che i regolamenti li vorrebbe più larghi; ma sono questi stessi benedetti professori che li vogliono così stretti.

Si fa presto a dire « autonomia delle Università »; tutti la dicono questa parola, tutti la vogliono l'autonomia, ma poi in pratica queste autonomie spariscono continuamente, perchè, dopo di avere chiesta l'autonomia, si chiede che siano vincolate da leggi e regolamenti che la mandano a spasso completamente.

Quando il ministro manda al Consiglio superiore proposte di regolamento, anche ispirate da una certa larghezza, bene spesso il Consiglio superiore non si contenta delle disposizioni presentate; ne chiede anche diverse altre.

Per esempio, la questione alla quale alludeva il collega Ciamician, dei liberi docenti assistenti che dovrebbero far parte delle Commissioni (ed io lo credo con lui, perchè non è giusta questa sfiducia in essi e nei professori) è stata sollevata più volte nel Consiglio superiore, quando si sono discussi i regolamenti; ma è stata sempre scartata, ed è stato anche scartato, che si dovesse dire: *almeno in casi eccezionali*, cioè proprio quando non si può proprio fare altrimenti, si possono chiamare questi assistenti nelle Commissioni d'esame. In pratica poi questo si fa, malgrado il regolamento, perchè non si potrebbe fare altrimenti. Il regolamento su questo punto non si osserva, e convengo che siccome il regolamento ci è, buono o cattivo, bisognerebbe osservarlo, e quindi sarebbe stato molto meglio che il regolamento stesso ammettesse la possibilità di fare quello che chiedeva il collega Ciamician. Però sono stati i professori stessi che non l'hanno voluto, perchè mentre essi nei colloqui privati parlano sempre di autonomia, lamentano il numero eccessivo di esami ecc., quando

poi sono a deliberare mettono obblighi quanti se ne vogliono, e ognuno vuole gli esami per la propria materia.

Il collega Ciamician ha anche parlato dell'insegnamento di matematica per i chimici; ma furono appunto i chimici e i fisici...

CIAMICIAN. Mi ha frainteso.

DINI, *relatore*... Può essere che non lo abbia bene inteso. In ogni modo dice che furono i fisici e i chimici a proporlo, tanto è vero che quest'insegnamento di matematica pel solito lo dà un assistente del professore di fisica e talvolta uno di quelli di chimica. Io credo che questo insegnamento sia stato introdotto molto opportunamente, perchè per lo studio della chimica come va fatto ora, occorre che i giovani abbiano una cultura più larga di matematica di quella che hanno uscendo dai licei.

Se si prendono gli atti del Consiglio superiore si vede che la proposta di questo corso è stata fatta dai professori di chimica e di fisica, e questo insegnamento è stato poi esteso anche agli studenti di scienze naturali. Aggiungerò che, come membro della Commissione Reale, mi debbo occupare della riforma di certi studi in un Istituto di scienze naturali, ed in questo si richiede l'aggiunta di due insegnamenti di matematica...

CIAMICIAN. Mi ha frainteso; non era questo che dicevo io.

DINI, *relatore*... Il collega Maragliano ha poi parlato degli assistenti universitari; o io non ho inteso bene, o egli ha equivocato nel citare la cifra che io ho messo nella relazione. Egli ha detto che bisognerà aggiungere lire 29 mila per il personale straordinario; invece bisogna aggiungere molto di più...

MARAGLIANO. Ho detto che l'anno scorso, come risulta dalla relazione, sono stati aggiunti tanti assistenti per 29 mila lire.

DINI, *relatore*... Ecco come stanno le cose. Gli assistenti che ci sono ora sono quelli di prima, le 29 mila lire si spendevano anche prima. Quando si fece quella benedetta legge del luglio 1909 sui professori, si volle che la tabella degli assistenti fosse annessa alla legge, mentre sarebbe stato meglio dare facoltà al Governo di fare questa tabella e di mettere gli assistenti dove occorrono, e allora forse i fondi stanziati sarebbero bastati; invece colla tabella si sono dati assistenti ad Università che

non ne hanno bisogno, e ora questi assistenti non si potranno più togliere; molto meglio sarebbe stato destinare i fondi ad altre Università, nelle quali occorre un maggior numero di assistenti, e non darli a quelle.

La tabella che è nella legge importa una spesa inferiore di lire 171,480, più 29 mila lire, a quella che si fa ora. Siccome la legge stabiliva che alla fine del biennio, cioè dall'agosto 1911, quello che si spendeva prima dovesse rientrare nei limiti fissati dalla tabella, cioè la spesa dovesse essere ridotta di 200 mila lire circa, il bilancio 1911-912 che si presentò nel novembre 1911 per andare in attuazione, al luglio 1912, dovè essere fatto tenendo conto della legge e quindi doverono essere tolte queste somme. Frattanto dovendosi, secondo la legge, fare la revisione della tabella, il Ministero chiese a tutte le Università di presentare le loro proposte, e queste proposte, che secondo la legge avrebbero dovuto portare quelle 200 mila lire di riduzione meno quella parte che la legge stabiliva di prendere dai maggiori proventi delle tasse, facevano crescere la spesa di 1,100,000 lire e più!..

MARAGLIANO. Cifra enorme alla quale ho accennato.

DINI, *relatore*... La cosa andò al Consiglio superiore, il quale riconobbe che effettivamente le 200 mila lire che si volevano togliere dovevano restare, e riconobbe anche che ne occorrevano altre, non il milione e centomila lire che chiedevano i professori, ma 200 mila lire all'incirca. Quindi volendo fare quello che ha proposto il Consiglio superiore ci vorrebbero quelle 200 mila lire che ora sono nel bilancio attuale, più altre 200 mila all'incirca. Questo volendo seguire il voto del Consiglio superiore...

MARAGLIANO. E senza contentar tutti.

DINI, *relatore*... Cosa è avvenuto? L'anno scorso quando venne questa proposta, il ministro del tesoro si ribellò, e, per quante premure facesse il ministro dell'istruzione, non volle dare le 200 mila lire e consentì soltanto ad una legge di proroga che lasciasse le cose come stavano, vale a dire che si conservasse il personale esistente straordinario e ordinario, per altri due anni. E siccome a quell'ora il bilancio era presentato e anche approvato, e in esso erano state radiate le 200 mila lire per

obbedire alla legge, si sono dovute riaggiungere prima nel bilancio di assestamento 1911-1912 e poi nel bilancio di quest'anno: ma quando si farà il bilancio del 1913-914 a novembre, si dovrà togliere nuovamente questa somma perchè a agosto 1913 scade di nuovo la proroga! La cosa tornerà al Consiglio superiore, il quale chiederà nuovamente le 200 mila lire se non più; il ministro del tesoro le rifiuterà, tutti si lamenteranno ed il Ministero dovrà finire col presentare una nuova legge di proroga e ridarà le 200 mila lire e così sarà un continuo togliere e rimettere nel bilancio questa somma. Io credo, perciò, come ho detto nella relazione, che sia tempo di prendere un provvedimento definitivo e non continuare a fare quest'altalena nelle cifre.

Infine il collega Maragliano ha fatto la proposta di dare una somma a certi capi gabinetto, affinché con essa possano prendere il personale assistente di cui hanno bisogno, facendo rilevare che lo potranno trovare anche con molto meno di quello che si dà ora agli assistenti, cioè 1500 lire; e questo, bene s'intende, togliendo loro in tutto o in parte gli assistenti di ruolo che ora hanno. Io credo che la proposta dell'on. Maragliano meriti di essere studiata molto seriamente; ma credo pure che essa non potrebbe attuarsi che per certe materie. Non vorrei poi che, una volta accolta questa proposta, avvenisse ciò che avvenne prima della legge del 1909, quando vi erano degli assistenti pagati anche solo a 400 e 500 lire: si gridò allora da tutte le parti che non era possibile di tenere impiegati governativi con questo stipendio così misero, che bisognava fissare qualche cosa di determinato non tanto meschino. Dico perciò che bisognerà premunirsi bene affinché, quando si sono assegnate queste somme ad alcuni Gabinetti o Istituti, per esempio, alle cliniche, per prendere degli assistenti, dirò così, a prezzo ridotto, sia chiaro che essi non saranno impiegati governativi, e non si venga poi a dire che non è conveniente, non è decoroso che essi siano pagati con somme meschine e che si debba loro aumentare la paga. Perciò io credo che si debba studiare la proposta dell'on. Maragliano che per certe materie e in particolar modo per le cliniche mi sembrerebbe accettabile, ma bisogna premunirsi perché non abbiano poi a verificarsi gli inconvenienti che

si verificarono parecchi anni fa appunto per le cliniche, tanto che, dopo i lamenti sollevati, il Parlamento dovè fare la legge del 1909. Ed è questa legge appunto che porta gli inconvenienti che lamentiamo, e che, secondo me, come del resto già ho detto più volte, fu sbagliata in molte parti, poichè con essa oltre a fissare lo stipendio uguale per tutti gli assistenti ne fissò anche il numero in corrispondenza al numero degli studenti, mentre a mio avviso, per fissare questo numero bisogna tener conto anche del valore del professore e del lavoro che si fa nelle varie scuole. Credo quindi che l'onor. ministro farà bene a portare la sua attenzione sulla proposta Maragliano, poichè in un modo o nell'altro a questa questione degli assistenti bisogna provvedere e non si può lasciarla ancora per altro lungo tempo, in so-
speso.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Io vedo che forse, affrettandomi per non tediare il Senato, mi sono male espresso...

DINI, *relatore*. Può anche essere che io abbia inteso male!

CIAMICIAN... Sapevo benissimo che se si vuol fare dei cambiamenti essenziali in materia di esami, bisognerebbe modificare la legge, del resto io credo che questo non sarebbe un ostacolo. Ma sarebbe utile venisse stabilito che questo prolungamento di sessione, quale è concesso dalla legge, scada in una data epoca senza bisogno d'essere chiesto ogni anno. Si eviterebbe così che gli studenti si agitino. Recentemente a Bologna, per esempio, gli studenti avevano incominciato a muoversi nel solo dubbio che la loro domanda non venisse soddisfatta e ci volle l'abilità del nostro rettore per ricondurli alla calma.

E, ripeto, sarebbe opportuno che questo prolungamento di esami fosse fissato dopo le vacanze di Pasqua. Infatti le vacanze di Pasqua sono un periodo abbastanza lungo perchè gli studenti possano prepararsi agli esami. Così l'anno scolastico rimarrebbe diviso in due periodi come avviene in talune Università estere.

Non creda poi l'onor. relatore che questo prolungamento della sessione d'esami non disturbi. A Bologna, ad esempio, vi sono 60 esami speciali di chimica da fare nella sessione primavera e questo, come ho già detto, turba

profondamente l'andamento degli studi teorici e pratici, ove si voglia fare gli esami contemporaneamente alle lezioni.

In quanto allo stabilire che gli esami estivi debbano cominciare col 21 giugno, io non credo che questo provvedimento possa riuscire incomodo. Ciascuno di noi può finire il proprio corso quando abbia svolto tutto il programma.

È sufficiente che gli esami non abbiano principio immediatamente dopo finite le lezioni.

Anche per quello che riguarda la presenza degli assistenti nelle Commissioni, forse non sono stato ben compreso. Io ho detto che sarebbe opportuno di lasciare libere le Facoltà di comporre le Commissioni come meglio credono. Ora può accadere, se non si seguono le norme del regolamento, d'andare incontro a delle proteste. A Bologna, per esempio, c'è stata una Commissione nella quale entrava il professore e l'assistente. Uno studente ha reclamato. La Facoltà ha respinto il reclamo, ma il Ministero ha dovuto dar torto alla Facoltà. Bisogna riconoscere che la Facoltà non ci ha fatto una bella figura! Perciò invoco dall'onorevole ministro un provvedimento che permetta una maggiore libertà sul modo di comporre le Commissioni esaminatrici.

In quanto al corso speciale di matematica esso è stato assai opportunamente introdotto. Ma a Bologna per arrivare alla laurea in chimica si possono prendere due vie: quella delle matematiche o l'altra delle scienze naturali; per gli studenti che seguono la prima, il corso elementare è evidentemente inutile. Ora è accaduto recentemente, che uno studente assai diligente, che aveva seguito i corsi di matematica, è venuto a chiedermi se era proprio necessario di sostenere l'esame di matematiche elementari. Dovetti rispondergli che questo esame era un assurdo, ma che doveva farlo perchè così vuole il regolamento.

Anche per questo, quindi, invoco dall'on. ministro un provvedimento che lasci alle Facoltà una maggiore libertà, in modo che esse possano formare i programmi degli studi come credono opportuno. Non è un male che le nostre Università siano un po' diverse una dall'altra. Il tipo unico nell'insegnamento universitario, lo ripeto, è un po' antipatico.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ringrazio gli onorevoli senatori professori che con una discussione tecnica così autorevole e così profonda sopra questo argomento, hanno reso inutile l'intervento del ministro; dirò solo due parole.

L'onor. Ciamician mette innanzi un'idea che ha un lato buono e cioè che quello che si chiama per eufemismo prolungamento di sessione di esami, abbia luogo dopo le vacanze di Pasqua. Talvolta però accade che la Pasqua cada tardi anche il 25 di aprile. Si cominciano gli esami una settimana dopo, cioè coi primi di maggio. Avverrebbe così che l'anno scolastico si ridurrebbe a un semestre solo; il secondo sarebbe senz'altro tolto! Vede dunque l'onor. Ciamician che non sempre è applicabile questo sistema.

Creda, onorevole Ciamician, noi potremo cambiare, ma non potremo mai togliere i mali che affliggono le nostre Università, finchè non avremo il coraggio di riconoscere che abbiamo troppi esami e troppe vacanze. Si prenda l'Annuario e si veda quanti sono i giorni di scuola. Bisognerebbe ridurre le vacanze a quei due mesi in cui il sole ci percuote e non ci permette di attendere allo studio, ma negli altri bisognerebbe essere nell'Università per attendere agli esami e alle lezioni.

E se anche gli esami si facessero in ogni mese, non sarebbe, io credo, un grave inconveniente, purchè si facesse anche scuola, purchè la vita normale dell'Università non fosse sospesa.

Però l'idea di annunziare fin dal principio dell'anno scolastico che la sessione straordinaria si terrà e determinare anche in quale settimana comincerà, può essere utile per evitare che gli studenti comincino ad agitarsi.

L'onor. Ciamician ha raccomandato ora che abbiamo una maggiore autonomia amministrativa anche una maggiore libertà didattica. Non è a me che può farsi questa raccomandazione; a me che pronunciai un discorso sulla libertà accademica.

Io ritengo che nell'Università quanta maggiore libertà e responsabilità si lasci al professore, tanto più grande sia il vantaggio.

Io sarei anche favorevole all'esame con un professore solo perchè l'esperienza c'insegna

che gli altri due non esercitano una funzione importante. Potrebbe bastare il professore della materia.

Ma qui si fanno raccomandazioni al ministro come se egli fosse l'autore dei vari regolamenti universitari. Il ministro è il notaio del Consiglio superiore della pubblica istruzione: mette la firma e pubblica. I regolamenti escono dalla discussione di un corpo tecnico ed il ministro non cambia, di solito, nulla: approva. Perciò la discussione che abbiamo fatto serve per preparare un'altra discussione che si dovrà fare al Consiglio superiore, di cui è qui presente l'illustre presidente che ne terrà conto.

Il senatore Maragliano, rettore dell'Università di Genova, ha trovato degli inconvenienti nell'Amministrazione. Noi siamo in un periodo transitorio. Prima di tutto lo stipendio di 1500 lire che solo nelle Segreterie universitarie era rimasto, è stato abolito con una legge recentissima che si applica in questi giorni; perciò la condizione di coloro che entrano nella carriera delle Segreterie universitarie, è eguale a quella degli altri impiegati forniti di titoli eguali.

Inoltre, essendosi istituiti in Italia gli uffici scolastici provinciali, parecchi segretari di Università passarono, in questi giorni, agli uffici provinciali e le Segreterie universitarie ne soffrirono. Riconosco tuttavia che le Università hanno bisogno di maggiore forza amministrativa. Il rettore non deve avere noie contabili, deve essere una mente alta che dirige e l'amministrazione deve procedere da sé. Io credo che la legge che abbiamo approvata da pochi giorni apporterà un miglioramento, ma credo anche che sia necessario venire alla approvazione di una nuova legge che è già stata preparata. Noi troviamo ora delle difficoltà per avere dei buoni direttori di segreteria nelle nostre Università.

Si è parlato molto dello assistentato, questione gravissima tanto che potremmo proseguire per più giorni la discussione senza venire ad un accordo perfetto.

Anche con le 200 mila lire che sono state domandate dall'Ufficio centrale non sarebbe risolta la questione. Si è portata innanzi l'idea dall'on. Maragliano di una specie di *forfait*, di dare cioè ad ogni direttore di Istituto una determinata somma con la quale provvedere

agli assistenti. Questo sistema avrebbe qualche vantaggio e deve essere tenuto in considerazione specialmente per quanto riguarda le Cliniche. Non potrebbe essere applicato agli altri Istituti, di fisica, di matematica, ecc.

In ogni modo, le idee espresse intorno alla riforma universitaria saranno tenute nella dovuta considerazione da coloro che dovranno collaborare col ministro per preparare un migliore assetto delle nostre Università. Però molto dipende dal buon volere e dalla energia degl' insegnanti; più ancora che dalle leggi e dai regolamenti. (*Vive approvazioni*).

MARAGLIANO. Ringrazio l'on. ministro e l'on. relatore.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione sul cap. 152 è chiusa. Lo pongo ai voti nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Il seguito della discussione è rimandato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	123
Favorevoli	111
Contrari	12

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913:

Senatori votanti	123
Favorevoli	115
Contrari	8

Il Senato approva.

Proroga delle elezioni amministrative:

Senatori votanti	123
Favorevoli	113
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, concernente la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 1997, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni dei Mezzogiorno e delle isole della Sicilia e della Sardegna e assegnazione dello stesso concorso per l'anno 1913:

Senatori votanti	123
Favorevoli	117
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-1912:

Senatori votanti	123
Favorevoli	113
Contrari	10

Il Senato approva.

Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei singoli monumenti:

Senatori votanti	123
Favorevoli	116
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 795).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 803);

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che modifica il regime fiscale degli spiriti (N. 752);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, per modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti, e alla tariffa generale dei dazi doganali (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce un'imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande (N. 754);

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'Ufficio del registro ed all'Agenzia delle imposte di Bojano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (Numero 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 21 giugno 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLIII.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 8602) — Presentazione di disegni di legge (pag. 8602-20) — Si riprende la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 759) — Sul cap. 153 parlano i senatori Volterra (pag. 8602-606), Veronese (pag. 8603-606) e Frola (pag. 8604) cui rispondono il senatore Dini, relatore (pag. 8604) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8605-606) — Il cap. 153 è approvato — Senza discussione si approvano i successivi capitoli fino al 176 — Sul cap. 177 parlano il senatore Tommasini (pag. 8609) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8609) — Il cap. 177 è approvato — Senza discussione si approva il cap. 178 — Sul cap. 179 parlano il senatore Tommasini (pag. 8609) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8610) — Il cap. 179 è approvato e senza discussione si approva il cap. 180 — Sul cap. 181 parlano i senatori Malvezzi (pag. 8610), Tamassia (pag. 8612-14), Mazzoni (pag. 8613), Dini, relatore (pag. 8614) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8615) — Il cap. 181 è approvato — Senza osservazioni si approvano i capitoli dal 182 al 201 — Sul cap. 202 parlano il senatore Lanciani (pag. 8617) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8619) — Il cap. 202 è approvato — Senza osservazioni si approvano i capitoli dal 203 al 205 — Al cap. 206 parlano il senatore Filomusi-Guelfi (pag. 8620-24) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8623) — Il cap. 206 è approvato — Senza discussione sono approvati i capitoli seguenti fino al 221 — Sul cap. 222 parlano il senatore Pigorini (pag. 8626) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8628) — Il cap. 222 è approvato — Senza discussione si approva il cap. 223 — Sul cap. 224 parlano il senatore San Martino Enrico (pag. 8629) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8629) — Il cap. 224 è approvato — Senza discussione si approvano i capitoli dal 225 al 238 — Sul cap. 239 parlano i senatori Tamassia (pag. 8632-35), Dini, relatore (pag. 8633) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8634) — Il cap. 239 è approvato — Senza discussione si approvano i rimanenti capitoli del bilancio, ed i riassunti per titoli e categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale, il quale è approvato.

**Messaggio
del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio del Presidente della Camera dei deputati:

« Roma, 12 giugno 1912.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvati nella seduta del 12 giugno 1912, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso:

« Destinazione degli interessi del fondo di sussidio per le strade e per la istruzione costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 15 maggio 1876;

« Aggregazione del comune di S. Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

153

Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'istituto di Firenze, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366

250,000 »

VOLTERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. Desidero di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro della pubblica istruzione sopra una questione che interessa altamente il Politecnico di Torino e che risponde ai voti fatti a più riprese da questo istituto.

Do atto all'onor. Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e le belle arti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Come il Senato ricorda, ieri è stato approvato il capitolo 152. Si dà lettura dei capitoli seguenti.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Ma la questione è più larga ancora ed esce dall'ambito del Politecnico. È una questione che interessa tutte le nostre scuole degli ingegneri, tutte le nostre Facoltà di matematica e che si riferisce all'ordinamento degli studi nelle Facoltà stesse.

Io porto l'eco dei voti ripetutamente fatti

dalle nostre Facoltà e scuole, e mi riferisco nel tempo stesso ad una questione che ho già sollevata allorchè il Politecnico di Torino è stato soggetto di una legge la quale ha dato luogo a lunghe discussioni. E in quell'epoca era ben felice di essere d'accordo colla maggior parte di coloro che si sono occupati dell'argomento stesso. Si tratta, come dicevo, dell'ordinamento delle nostre Facoltà di matematica. Nel momento attuale è assolutamente necessario che gli insegnamenti di queste Facoltà vengano maggiormente concentrati nei primi due anni, e venga trasportata la meccanica razionale, che ora fa parte del terzo anno, ossia del primo anno della scuola di applicazione, al primo biennio.

Tutti sanno l'enorme sviluppo preso dalla tecnica in questo ultimo periodo, tutti conoscono come si siano aperti campi nuovi e assolutamente inaspettati, e per conseguenza gli insegnamenti nella scuola degli ingegneri hanno dovuto avere forti modificazioni, e si sono dovuti estendere moltissimo. Affinchè le nostre scuole possano essere all'altezza dei tempi e degli altri istituti congeneri dell'estero è indispensabile che gli insegnamenti in queste scuole vengano integrati e sempre maggiormente sviluppati; perciò bisogna sbarazzare di tutta la parte assolutamente teorica le scuole di ingegneria negli ultimi anni d'insegnamento. Quindi è assolutamente necessario che la meccanica razionale, questo insegnamento teorico, che è la base ed il fondamento di tutti gli studi tecnici, venga trasportato nel primo biennio e in conseguenza vengano maggiormente ristretti e riuniti gli altri insegnamenti che preparano a questo corso di meccanica razionale. Vi sarebbe un'altra via per rimediare cioè quella di aumentare il numero degli anni d'insegnamento, ma è questa una questione che presenta gravissime difficoltà ed inconvenienti e che non sarebbe opportuno sollevare, che bisogna anzi scartare completamente. Perciò tutte le nostre Facoltà sono venute nella determinazione di chiedere che venga escogitato il provvedimento che ho avuto l'onore di esporre. Esso resterà facilitato anche dalla costituzione che ora ha luogo dei licei moderni, nei quali si introducono degli insegnamenti che preparano efficacemente a quelli speciali della Facoltà scientifica e delle scuole d'ingegneria. Sarà

quindi resa agevole questa riunione dei corsi come ho detto poc'anzi nei primi anni della Facoltà matematica. Ho ragione di credere che anche gli egregi uomini che fanno parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione siano perfettamente d'accordo in questa idea. Ritengo inoltre che, non solo per le scuole di ingegneria, ma anche per gl'insegnamenti di fisica e di matematica queste disposizioni saranno per riuscire vantaggiose. In questo modo, se l'onor. ministro entrerà pure in quest'ordine d'idee, si avrà una notevole diminuzione di tempo e di spesa, perchè si potranno concentrare le cattedre di matematiche che realmente nelle nostre Università sono troppo numerose poste a confronto coi medesimi insegnamenti che si hanno all'estero. Io mi auguro che l'onor. ministro aderirà a questo concetto e ritengo poi che l'onor. relatore abbia pure manifestato idee nello stesso senso da me esposte.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Sono entrato ora nell'aula e non ha sentito tutto il discorso del collega Volterra, ma dalle sue ultime parole ho inteso che egli si è occupato della questione delle scuole di applicazione.

Ricorderà l'onor. ministro che l'anno scorso gli feci preghiera di convocare a questo scopo una Commissione apposita di direttori di scuole d'applicazione e di professori di matematica. Una volta si facevano gli ingegneri *omnibus*, che servivano cioè a tutti gli scopi; oggi bisogna specializzare anche nelle nostre scuole di applicazione, e nei politecnici di Torino e di Milano vi è già una sezione industriale.

Noi dovremmo fare quel che si fa in Germania, ed avere nelle nostre scuole d'applicazione più sezioni: nei politecnici tedeschi vi sono sei o sette sezioni, noi invece abbiamo distribuiti gli studi d'ingegneria in due o tre. A Padova si è fatta una riforma della scuola di applicazione in seguito alla nuova sezione di idraulica. La scuola non è più di tre ma di cinque anni, come i politecnici di Torino e di Milano, ma con questa differenza, che la Facoltà di scienze non è esclusa, ma i professori di essa, che insegnano anche per gli ingegneri, fanno parte del Consiglio della scuola. In questo modo si evita che gli insegnamenti di matematica

pura, non siano dati con la serietà necessaria anche per gli ingegneri.

La meccanica razionale viene insegnata nel secondo anno, perchè si sono coordinati i corsi di matematica del primo biennio della Facoltà con quelli della scuola d'applicazione. Ma se bisogna rendere i corsi di matematica pura più adatti agli ingegneri bisogna altresì semplificare anche i corsi pratici.

Raccomando quindi vivamente all'onor. ministro di nominare questa Commissione, all'infuori di quella Reale, chiamando a farne parte le persone che sono interessate alla questione; se prendiamo altri elementi saranno molto probabilmente contrari: anche a Padova i naturalisti erano contrari alla riforma della scuola d'applicazione, non certo per spirito di opposizione ma per altri interessi della Facoltà di scienze.

Altra volta era stata nominata una Commissione di cui facevano parte l'on. Colombo, il compianto collega Cerruti e il direttore della scuola di Bologna; questa Commissione non ha concluso niente. È perciò necessario nominare a farne parte, oltre i direttori delle scuole di applicazione, anche i professori di matematica per fare al ministro delle proposte concrete.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. L'onor. senatore Volterra con quella competenza che ha, specialmente perchè conosce molto bene le cose del Politecnico di Torino di cui si è occupato, ha sollevato una questione relativamente all'ordinamento degli studi di matematica, in quanto pur ha tratto al Regio Politecnico di Torino.

Io posso assicurare il senatore Volterra che il Politecnico di Torino si è occupato di questa questione, e valendosi della sua autonomia quale lo volle creare il Senato e la Camera dei deputati come risulta dalle splendide relazioni, quale fu creato dalla legge ha già emessi provvedimenti in materia e proposte.

Ed unendomi alle sagge considerazioni ora svolte, posso assicurare il senatore Volterra, il Senato e l'onorevole ministro che tutto quanto si riferisce alla modernità degli studi ed al progresso della scienza dell'ingegneria, l'amministrazione del Politecnico di Torino sarà ben lieta sempre di occuparsene per il maggior vantaggio dell'insegnamento.

Questo ho creduto di dover dire, perchè appartenendo al Consiglio di amministrazione di quel grande Istituto, per bocca mia possa il Senato conoscere quali sono i concetti ai quali si ispira l'amministrazione dell'Istituto stesso. (*Approvazioni*).

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. A dire il vero, io non sono pienamente d'accordo con l'onor. Volterra e con gli altri colleghi che hanno parlato nel medesimo senso. Ma... mi accomodo per forza ai tempi! L'indirizzo ormai è quello di voler abbassare gli studi di matematica nel primo biennio della Facoltà di matematica pei giovani che si dedicano alla ingegneria, ed io credo opportuno di associarmi a questo indirizzo, non perchè lo ritenga utile, ma perchè ritengo che sia necessario di guidarlo, altrimenti se si lascia la mano libera agli ingegneri di stabilire i corsi propedeutici per l'ingegneria, credo che andremo incontro all'inconveniente di avere ingegneri che di teoria ne sapranno ben poco; e questo ritengo che debba assolutamente impedirsi.

Dirò anzi, che associandomi a questo indirizzo sebbene a malincuore, nella Sotto-Commissione di scienze della Commissione Reale, da me presieduta, è stato già emesso un voto nel senso espresso dal senatore Volterra. E questo voto, che leggerò perchè per caso l'ho ancora qui fra le carte per averne riparlato in questi giorni col senatore Colombo che appartiene anche al Consiglio superiore, è così concepito: « La Commissione esprime il voto che i regolamenti universitari per le Facoltà di scienze siano riformati in guisa da permettere ai giovani che intendono di dedicarsi all'ingegneria, di seguire utilmente il corso di meccanica razionale nel primo biennio, coordinando gli altri insegnamenti, in modo che pei detti giovani venga molto alleggerito il corso di algebra e diminuito o anche soppresso il corso di geometria proiettiva; e ciò quando i politecnici portino l'insegnamento della meccanica razionale nel primo biennio »; e altre proposte in questo indirizzo ha pure fatto la Commissione.

Come si vede, dunque, la Commissione Reale, per quanto a malincuore per parte di alcuni

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1912

e mio in particolare, è andata pure nel senso indicato dall'onor. Volterra.

Anzi, parlando in questi giorni col senatore Colombo, pensavo di comunicare questo voto all'onor. ministro, facendogli preghiera di riferirlo a sua volta al Consiglio Superiore, perchè esso esprima il suo parere sull'opportunità di modificare in questo senso il regolamento della Facoltà di scienze.

Quando il regolamento fosse modificato in questo senso, i voti del collega Volterra sarebbero pienamente esauditi.

Io, ripeto, subisco questa necessità, ma credo sia bene subirla, perchè altrimenti non so dove si andrebbe a finire.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
L'onorevole senatore Volterra ha sollevato una questione schiettamente tecnica, tale cioè che non può formare oggetto di discussione da parte di un corpo politico. Comprendo ad ogni modo tutta l'importanza delle sue considerazioni.

I rapporti tra la scienza pura e l'applicazione pratica debbono seguire non soltanto il movimento degli studi, ma anche la necessità pratica della vita.

L'idea del senatore Volterra, di concentrare l'insegnamento di matematica nel primo biennio delle Facoltà d'ingegneria, anche per diminuire il numero delle cattedre mi sembra buona.

Talvolta ho sentito dire che l'Italia ha un numero di cattedre di matematica maggiore di quello che si ha nelle Università straniere. L'on. relatore potrebbe informare il Senato con maggiore competenza della mia.

Altra volta anzi feci questa osservazione al senatore Dini, ma egli mi dimostrò che essa non era perfettamente esatta. Ad ogni modo io l'ho sentita ripetere da persone competenti.

A parte questo, io riconosco che qui c'è una questione importante che dev'essere studiata. Con quale metodo?

Una via la ha indicata già l'onorevole relatore. Comunicare cioè al Consiglio superiore la deliberazione della Commissione Reale, affinchè ne faccia oggetto di discussione e venga a deliberazione.

Un'altra soluzione sarebbe quella di comunicare la stessa deliberazione ai Consigli didattici delle Facoltà di scienze, e ai politecnici, affinchè tutti si occupino della questione e mandino al Ministero il loro voto. Terzo modo sarebbe quello, consigliato altre volte nella discussione del bilancio della pubblica istruzione dall'onor. Veronese, di convocare una Commissione composta di direttori di politecnici e di professori di matematica.

Io vedrò quale via si debba prendere per risolvere l'importante problema che deve essere studiato con sollecitudine e con amore.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. L'onor. ministro ha detto che si potrà diminuire il numero dei professori delle Facoltà di scienze; ma io debbo dichiarare, e credo di avere concorde in questo l'onor. senatore Volterra, che non lo credo. Perchè se si possono concentrare e un poco diminuire gli insegnamenti nel primo biennio per gli studenti di ingegneria, per i giovani studenti di scienza pura tutti gli insegnamenti che ora vi sono, — distribuiti in un modo o in un altro, ma sempre colla estensione che hanno ora — bisognerà lasciarli. Nel secondo biennio poi non sono affatto eccessivi e invece di professori ordinari o straordinari nel maggior numero delle Università si hanno incarichi in buon numero; e se si pensa come si è sviluppata la matematica nell'ultimo quarantennio, si vedrà che il numero di questi insegnanti di matematica superiore non è esuberante, e sarebbe ben doloroso, direi quasi vergognoso, il non curarsi dell'importanza che ha acquistato la matematica in Italia col volerne diminuire il numero.

Ed anche su questo punto la Commissione Reale si è pronunciata ritenendo che il numero debba restare quello che è nelle Università dove è massimo.

Quanto a rivolgersi alle Facoltà per conoscere il loro pensiero intorno all'ordinamento degli studi propedeutici dell'ingegneria per il primo biennio, io non lo consiglierei perchè il ministro troverà pareri discordissimi. Per esempio posso dire di Pisa dove, lunedì, si sono espresse idee del tutto al rovescio di quelle che sostiene il collega Volterra.

I giovani del primo biennio delle Università

vanno poi alle scuole di applicazione, secondo il regolamento, e poichè la maggior parte delle Università non hanno questa scuola di applicazione, come Genova, Pavia, Pisa, Catania, Messina, ecc., l'onor. ministro troverà, anche fra queste, divergenze enormi.

Credo quindi che la cosa migliore sia che faccia tutto il ministro, dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore, che io credo andrà nel verso in cui è andata la Commissione Reale.

Modifichi dunque il ministro il regolamento in questo senso e lo imponga senz'altro, adoprando però al tempo stesso perchè i politecnici adottino temperamenti, coi quali i giovani che già hanno incominciato gli studi nelle Facoltà matematiche coi regolamenti attuali, non ne risentano danno nel passare ai politecnici.

VOLTERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. Ringrazio l'onor. senatore Veronese di essersi associato a quanto io ho detto; sono lieto delle parole del senatore Frola che rispecchiano le giovani e moderne idee del Politecnico di Torino che si è messo alla testa del movimento.

Vorrei osservare al senatore Dini che egli ha parlato di possibilità d'abbassamento della coltura matematica in Italia in seguito ai provvedimenti a cui mi sono riferito; io sono di avviso opposto, inquantochè ritengo che con la concentrazione dell'insegnamento, pur mantenendolo alto, si debba ottenere il risultato di renderlo più efficace.

Debbo poi dire circa la diminuzione del numero di alcuni insegnanti distinti che, fra le nostre Facoltà, ve ne sono alcune che hanno un numero di insegnanti minore di altre. Così Roma ha meno corsi distinti di altre Università. E pure non si può dire che a Roma l'insegnamento sia dato in modo meno efficace che altrove.

Ritengo che l'equiparare semplicemente il numero delle cattedre nelle nostre varie Università porterebbe già alla diminuzione del numero degli insegnamenti. Ripeto poi ciò che ho già detto precedentemente, cioè che la concentrazione di questi studi porterà a rinvigorire l'insegnamento e che non solo si avrà un vantaggio dal punto di vista pratico, ma anche

da un punto di vista altamente filosofico; e che si migliorerà l'indirizzo degli studi non solo degli allievi ingegneri ma anche di coloro che si consacrano alle ricerche teoriche di matematica e di fisica.

Quanto all'attuazione pratica della cosa, io sono d'avviso che, se l'on. ministro vorrà ascoltare il voto del Consiglio superiore nell'ordine d'idee poc' anzi manifestato, e vorrà seguire le sue proposte, si potrà nella maniera migliore e più rapida raggiungere lo scopo.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho domandato la parola perchè non sono del tutto d'accordo con gli altri oratori. Il voto del Consiglio superiore, che ha letto l'onor. relatore, è tale che io posso associarmi, ma questo voto riguarda soltanto l'insegnamento della matematica pura nel primo biennio della Facoltà.

Io, invece, credo necessario che si discuta anche sulle materie che s'insegnano nelle scuole di applicazione, le quali debbono essere coordinate con quelle delle Facoltà. A Padova, e credo anche a Torino, si sono diminuiti, è vero, gl'insegnamenti di matematica nel primo biennio, ma si sono aggiunti in questo primo biennio alcuni insegnamenti della scuola di applicazione, e così si sgravano i giovani alquanto, non però quanto sarebbe necessario. La questione dunque è molto più complessa di quanto si crede comunemente.

Quindi prego il ministro di sottoporre al Consiglio superiore il voto fatto dalla Commissione Reale, ma nomini anche una Commissione perchè si occupi dell'ordinamento delle scuole di applicazione; non parlo del Politecnico di Torino che è indipendente ed autonomo, ma alludo alle scuole. È assolutamente necessario che si provveda in modo unico al loro migliore andamento.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo una parola di risposta al senatore Frola.

Il Ministero segue con molto interesse lo splendido esperimento di autonomia amministrativa e didattica che si viene compiendo a Torino; anzi, per risolvere il problema del riordinamento delle altre scuole di applicazione, il

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1912

Ministero ha l'occhio volto a ciò che avviene a Torino, perchè può venirne un utile ammaestramento.

Ringrazio quindi l'onor. senatore Frola di avere richiamato l'attenzione del Senato e la mia sopra questo nuovo Istituto che ha già incontrato le simpatie del Paese.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il capitolo 153 nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

154	Compensi per le conferenze nelle scuole di magistero delle Regie Università, dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano e dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	107,200 »
155	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse)	114,155 »
156	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento	20,000 »
157	Istituti d'istruzione universitaria - Spese da sostenersi coi fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638)	<i>per memoria</i>
158	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	128,000 »
159	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento delle cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali.	4,453,632.77
»	Scuola d'agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese da sostenere con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1904, n. 289	<i>soppresso</i>
160	Assegni fissi ad istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	816.958.21
161	Spese per provvedere all'affitto dei locali, ai trasporti, alle mancie, ecc., occorrenti per le Commissioni in servizio dell'istruzione superiore	3,000 »
162	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima	<i>per memoria</i>
163	Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi	120,522.39
164	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari	100,195.86
165	Borse ad alunni della scuola italiana d'archeologia e del corso della storia dell'arte medioevale e moderna, istituite presso la Regia Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline - Assegni - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno	20,100 »

166	Spese dei corsi di perfezionamento istituiti presso le Università per i licenziati dalle scuole normali oltre i fondi da iscriversi in corrispondenza con i proventi delle tasse istituite con la legge 24 dicembre 1904, n. 689	40,000 »
167	Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore	25,000 »
<i>Spese per gli Istituti superiori di magistero femminile.</i>		
168	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze. (Spese fisse).	200,000 »
169	Istituti superiori di magistero femminile - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,800 »
170	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico - Acquisto di materiale per le esercitazioni, gli studi e le ricerche ed altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti	6,000 »
171	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima	<i>per memoria</i>
		19,412,564.23
Spese per le biblioteche.		
172	Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	1,082,740 »
173	Biblioteche governative - Personale - Assegni agli apprendisti distributori - Spese diverse e compensi attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche	20,000 »
174	Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	36,000 »
175	Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	186,110 »
176	Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche	392,140 »
177	Biblioteche governative - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali	18,500 »

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Colgo questa occasione per rendere vive grazie al Governo il quale, presentando al Parlamento la legge per Roma del luglio 1911, ebbe la bontà di inserirvi una condizione che giovò grandemente allo sviluppo di una delle biblioteche più cospicue della capitale. Lo ringrazio cioè di aver provocato da parte del comune di Roma, che in questa occasione non venne meno al suo alto sentimento della pubblica utilità, la concessione dei locali che restavano a sua disposizione nel palazzo dei Filippini lasciato dai tribunali, perchè fossero destinati all'accrescimento naturale della biblioteca Vallicelliana, che fu già dei preti dell'oratorio e che fu poi affidata alle cure della R. Società romana di storia patria. Questo provvedimento rende possibile il suo ingrandimento, necessitato dall'accrescimento perenne del materiale scientifico che si venne da anni accumulando, così che si potrà in seguito a questa concessione, almeno per un ventennio, trovare posto decoroso alla suppellettile libraria aumentata.

Rendendo pertanto grazie al Governo per questo savio provvedimento, non mi resta che pregare il ministro della istruzione pubblica che ha avuto tanta parte in questa trattativa così bene approdata, perchè voglia completare

l'opera sua benefica, facendo in modo che la parte di locale, recentemente concessa alla biblioteca Vallicelliana, venga effettivamente congiunta all'altra parte, perchè da questo congiungimento essa attende il suo vero compimento.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onor. senatore Tommasini sa come il congiungimento dei due edifici, di cui egli ha parlato, sia nel programma prossimo della mia Amministrazione.

Vi è qualche difficoltà finanziaria per la tenuità dello stanziamento in bilancio, ma spero che il desiderio suo vivissimo potrà esser presto reso pago, anche perchè ritengo mio preciso dovere corrispondere alla sollecitudine delle egregie persone che si occupano di quest'importante interesse della Capitale, e l'onorevole senatore Tommasini è tra queste egregie persone.

TOMMASINI. Ringrazio l'on. ministro delle sue confortevoli promesse.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 177 nella cifra di lire 18,500.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

178 Spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio, da sostenersi con i proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative (art. 7 legge 24 dicembre 1908, n. 754) .

per memoria

179 Assegni a biblioteche non governative; assegno per la pubblicazione della rivista zoologica e per la biblioteca della stazione Dohrn in Napoli

15,470 »

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Debbo anche quest'anno fare appello alla cortesia dell'on. ministro per provocare di nuovo qualche dichiarazione riguardo all'indirizzo seguito da alcuni bibliotecari in riguardo a certi fatti particolari che si verificano nelle nostre pubbliche biblioteche.

I regolamenti che governano le nostre biblioteche prescrivono che quando si tratta di

eseguire riproduzioni fotografiche con intendimento artistico, se ne abbandoni la negativa alle biblioteche, e poi si diano due o tre copie della fotografia artistica, che si pone in commercio, alla biblioteca stessa. Queste prescrizioni, che tendono unicamente ad essere un corrispettivo della concessione che la biblioteca fa, quando si tratta di eseguire riproduzioni artistiche, spese volte per non perfetta intelligenza delle apposite disposizioni emanate dal Ministero, si applicano

anche ai casi nei quali non si tratta di riproduzioni artistiche, ma di effettuare con maggiore speditezza, con minore spesa e con più perfetta esecuzione, copie al carburo di manoscritti, che equivalgono alle semplici trascrizioni d'amanuensi, che non costerebbero che il prezzo della copiatura; e che non valgon di più.

Accade assai spesso che chi desidererebbe la pura copia di un manoscritto, preferisce invece di fare la fotografia al bromuro, che suol chiamarsi di bianco su nero, perchè queste copie hanno il vantaggio di riprodurre in modo perfetto la pagina del Codice che si desidera, senza esporre il Codice a nessun danno. Questo metodo di soprappiù costa poco, e giova moltissimo, perchè non si espongono i manoscritti a quella serie di pericoli a cui dà luogo la trascrizione fatta a penna con maggiore o minore cura e fedeltà. Per questo i bibliotecari dovrebbero tenere in molta considerazione l'indole di queste domande, per non confonderle con quelle destinate a riproduzioni artistiche da essere poste in commercio; e dovrebbero facilitare il più possibile invece queste richieste, fatte dagli studiosi per pretto uso proprio, le quali giovano sommanente alla conservazione dei manoscritti, che non si alterano pel procedimento con cui vengono fotografati, e non corrono rischio di guastarsi nelle mani d'un inetto o insincero copista.

Pregherei quindi l'onor. ministro di richiamare l'attenzione dei bibliotecari su questa

forma speciale di concessione, perchè non accada che quando si chiede il permesso di fare una copia in fotografia su carta preparata al bromuro, a bianco e nero e a servizio di singoli studiosi non affaccino difficoltà, non confondano questa specie di lavori colle riproduzioni artistiche destinate ad essere oggetto di commercio, e di lucri editoriali; e però facilitino tutto quello che, mentre agevola gli studi, non espone il materiale scientifico ad alcun danno, liberando gli studiosi da pretese e vessazioni irragionevoli e incomportabili.

Siccome noi italiani negli altri paesi troviamo quest'uso di cortesia ordinariamente esercitata, così dobbiamo corrispondere con gli stranieri con la stessa cortesia.

Prego perciò l'onor. ministro di voler ripetere la circolare, che pare non sia dappertutto egualmente seguita, a ciò che non si faccia più confusione tra le riproduzioni artistiche a scopo commerciale, e quelle che sono copie fatte a solo intuito di studiosi che preferiscono l'inelegante fedeltà del sole, alla dubbia fede d'amanuensi.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
È una questione molto delicata, onor. senatore Tommasini, ed io farò tesoro delle sue osservazioni fin dove il regolamento lo consenta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 179 s'intenderà approvato.

180	Indennità e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche	2,500 »
		1,753,460. »
Spese per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.		
181	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	122,440 »

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Onor. colleghi; nella relazione, come sempre diligentissima, dell'onor. Dini sopra questo bilancio veggo raccomandata l'Ac-

cademia della Crusca, a proposito dei nuovi mezzi che essa Accademia invocherebbe per provvedere agli alti fini suoi, che sono fini di alta cultura. L'onor. relatore, per appoggiare questa domanda, questa esortazione, rileva che

il costo di tutte le cose è immensamente cresciuto; onde l'Accademia della Crusca non può efficacemente provvedere ai fini suoi, coi mezzi attualmente stanziati nel suo bilancio. Io non so ristarmi dallo estendere uguale considerazione per gli Istituti scientifici, per le Società storiche, per le Accademie, che hanno sussidi dal Governo. Se è buono l'argomento per l'Accademia della Crusca, sarà altrettanto valido e da invocarsi per altri istituti.

È veramente meraviglioso quello che sa fare l'ingegno italiano con scarsissimi mezzi. Quando noi leggiamo che vi sono miliardari che danno in America somme colossali per lo sviluppo degli studi, e le confrontiamo con la povertà finanziaria nostra, e poi osserviamo i risultati che ne derivano alla scienza, ecco che noi sentiamo quanto valga ancora il gentil sangue latino. Credo fermamente che noi siamo sempre superiori agli altri, che se sono meglio dotati finanziariamente, non lo sono di più nella felicità dell'ingegno. Ma ogni cosa ha un limite!

Io farò una considerazione del tutto pratica, e cioè che le nostre biblioteche non sono adeguatamente fornite di mezzi per lo acquisto di libri. Ora, in vari luoghi le Accademie scientifiche e letterarie affidano le loro pubblicazioni, per uso pubblico, alle biblioteche governative. Ciò permette agli studiosi di valersi di opere che non avrebbero mai potuto essere acquistate con gli scarsi fondi, di quelle opere, dico, che un privato non può comperare perchè costosissime, perchè rare. Ora, incoraggiando con sussidi le Accademie e le Società storiche, lo Stato fa anche un buon affare, ripara alle proprie deficienze dal punto di vista delle biblioteche.

Per esempio, all'Università di Bologna, l'Accademia delle scienze dell'Istituto, ora felicemente compiuta in tutte le parti dello scibile, affida i volumi che essa riceve in cambio da ogni parte del mondo. Questo si verificherà anche altrove.

Inoltre le Accademie, le Società di studi storici vanno formandosi biblioteche speciali, che sono sommamente utili per lo sviluppo costante degli studi. Fanno pubblicazioni che i privati da soli non potrebbero affrontare, perchè troppo costose, perchè non troverebbero un editore che se le assumesse. Mercè i cambi, fanno conoscere all'estero i nostri lavori. Io

non voglio entrare in troppi particolari, ma lasciatemi aggiungere che queste Accademie, le quali hanno un nome che a taluni non suona simpatico, questi istituti storici (ed intendo non circoscrivere le mie considerazioni ad argomenti strettamente eruditi, ma le voglio estendere ancora agli importantissimi studi fisici), queste Accademie accolgono spesso persone modeste, le quali non scriverebbero nelle riviste e nei giornali, le quali non hanno bisogno di presentarsi a concorsi, non si danno all'insegnamento universitario, non aspirano a libere docenze, e pur forniscono, mercè le Accademie, un utile e spesso forte contributo all'alta coltura. Anche sotto questo rispetto siffatti istituti, che hanno così nobile e così antiche tradizioni, debbono essere incoraggiati ed aiutati efficacemente.

Poichè ho accennato alle biblioteche (e ne parlava testè con speciale competenza ed autorità il collega Tommasini), non so ristarmi dal fare una considerazione generale ed è questa: le biblioteche governative (lo dico in genere senza offesa di nessuno speciale istituto), non ispirano quella fiducia, onde molti lascino o donino i loro libri alle biblioteche. Potrei citare esempi: spesso si verifica che biblioteche comunali, meglio tenute di quelle governative, attraggono a sé doni cospicui, doni che bisogna incoraggiare, eccitare. Io spero che non sarà isterilita nel nostro paese la sorgente di largizioni, di lasciti ad Accademie, ad Istituti scientifici che ne rinforzino la vita, dirò così, materiale ed insieme quella scientifica. A questo proposito io non posso a meno di segnalare al Senato un dono ragguardevolissimo, fatto da un nostro collega, il senatore Capellini, al museo di geologia e di paleontologia di Bologna, dono di un'importanza speciale come raccolta, onde se ne gioveranno quelle scienze in continuo sviluppo, dono cospicuo per il valore materiale.

Siccome il collega De Cesare ieri l'altro accennava ad un dono fatto ad un museo napoletano, così, io non ho potuto tacere questa nuova benemeranza dell'illustre scienziato Capellini, onore della geologia e di questa Assemblea. (*Bene*).

Quando le Università italiane intristivano, le Accademie di cui io parlo con passione, tennero viva la face della scienza. Non è vero

che le Accademie, se pure talvolta hanno fuorviato, rappresentino qualche cosa di vieto, di antiquato; esse, ben costituite e procedendo come debbono procedere, vivono ancora dello spirito di Bacone, vivono dello spirito di Montesquieu, dello spirito di tanti che avviarono la scienza, anzi tutte le scienze, non pure le fisiche, ma le storiche, le letterarie, le politiche, alla pratica ed alla osservazione, mercè le ricerche. Io qui non vengo a difendere la retorica, vengo a propugnare la causa dell'alta cultura italiana, che è cultura sperimentale non pure nelle scienze fisiche, ma sibbene nelle scienze economiche, politiche, morali, storiche; tali almeno così le intendo, e come tali il Governo le deve incoraggiare con sussidi validi per quanto gli sia possibile.

Ma, poichè avrei cambiato natura, se mi mostrassi spendereccio, mentre appartengo ad una scuola rigidissima rispetto al pubblico erario, io non vengo a stimolare il ministro alle larghezze, in questi giorni in cui il denaro pubblico deve essere impiegato in altre necessità più immediate, e, diciamolo pure, in più alti fini, considerato quello che ne deriverà per lo sviluppo futuro della nostra nazione. (*Approvazioni*).

Io non vengo a domandare promesse improvise all'onorevole ministro della istruzione pubblica; ma non voglio però lasciar cadere in prescrizione le mie raccomandazioni. Ne parlo, come si fa in certi capitoli dei bilanci, *per memoria*, ne parlo, ripeto, *per memoria*, perchè ritengo che sia cosa indiscreta, impolitica e riprovevole di venire a domandare allo Stato nelle presenti circostanze spese esagerate.

Anzi, a questo proposito, lieto che la finanza italiana si mostri pari alle necessità dello Stato, non posso però dissimulare una certa preoccupazione che deriva da questo: che la nazione, cioè, non si avvezzi ad un eccessivo ottimismo rispetto alle finanze pubbliche e si abitui a considerare come impossibile un aggravamento, sia pure un ritocco di qualche tributo, provvedimenti che un giorno o l'altro, molto probabilmente, saranno necessari, o almeno previdenti e prudenti.

Dunque fermezza, forza, non illusioni!

Io ritengo, tornando all'argomento del quale parlavo, che tutto quello che vale a conservare la idealità, la quale aveva avuto, come direbbe

il nostro collega Ellero, un'eclissi, abbia un risultato pratico, perchè, profondamente persuaso della efficacia degli studi classici per formare la mente degli italiani (*benissimo*), veggo e riconosco con orgoglio e gioia che l'idea di Roma è quella che ci sostiene nell'attuale prova guerresca. Mi commossi grandemente, quando lessi che semplici soldati in Libia avevano riconosciuto l'importanza di anticaglie romane che andavano ricomparendo, e avevano sentito che da Roma essi avevano il migliore incitamento per combattere, e per Roma avrebbero dovuto rimanere dove loro la vittoria arrideva. (*Approvazioni vivissime*).

E con questo io termino, incitando l'onorevole ministro a ricordarsi benevolmente delle Accademie e degli Istituti scientifici e di tutto quanto si attiene all'alta coltura del paese. (*Approvazioni*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi associo di tutto cuore a quanto disse, sul dovere dello Stato di incoraggiare le funzioni delle Accademie il collega Malvezzi. Ma io mi permetto però di domandare all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se l'incoraggiamento debba accordarsi senza rendersi conto della reale operosità scientifica o letteraria delle Accademie. Ed in questo concetto, il nome della venerata e vetusta Accademia della Crusca, compresa in questo capitolo 183, primo si presenta e ne ravviva i lamenti che si alzano rispetto alla lentezza con cui gli illustri compilatori del Vocabolario della lingua nostra procedono nella loro preziosa intrapresa.

È quasi ormai proverbiale questa lentezza, che circonda questo Istituto si benemerito, di un'ombra di umorismo bonario, quando non sia addirittura di dilleggio. E quando si pensi che Littré, il medico e letterato insigne, seppe da solo compiere un'opera veramente monumentale quale è il suo *dizionario della lingua francese*, non si può frenar la meraviglia che l'Accademia della Crusca, in cui collaborano tanti studiosi, siasi trascinata dopo il lavoro di moltissimi anni alla lettera *m*.

Lungi da me ogni idea di venir meno al rispetto, che tutto dobbiamo ai redattori del Vocabolario della Crusca.

Ma, come l'ultimo degli italiani, che riconoscono nella purezza, nella proprietà della lingua

un forte vincolo nazionale, mi permetto raccomandare vivamente all'onor. ministro che l'opera della Crusca alfine si compia e si abbia così il codice della lingua nostra. E in questa raccomandazione si comprenda non la parola, non l'eccitamento personale agli uomini egregi che lavorano nella onorata Accademia; ma un aiuto efficace sotto forma di sussidii finanziari temporanei o definitivi, che assicurino il progredire e il completarsi del Vocabolario in quella forma erudita e sapiente in cui venne in luce finora.

Si destinino quindi somme sufficienti, che permettano vivace e pronta cooperazione, sì che il Vocabolario della Crusca non sia più messo a pari al Duomo di Milano, ossia ad un'opera condannata ad esser perennemente incompleta; ma rifiorito di vita, di modernità, sia davvero strumento di cultura e di forza nazionale. Qui in quest'aula questa proposta non troverà che adesioni cordiali.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Mi permetta il collega Tamassia, che ha così varia coltura, di fare appello anche alla sua memoria, che non è meno felice della sua coltura. Certamente egli, a parecchie riprese, ha sentito il bisogno, come ogni studioso serio, di ricorrere al Vocabolario dell'Accademia della Crusca. E, allora, egli si rammenterà di aver dovuto riscontrare, a parecchie riprese, la grande importanza dell'opera di cui, in questo momento stesso, come vedo da' suoi amichevoli segni di assenso, mi si protesta convinto. Viene quindi a rinforzarsi la seconda parte del suo discorso, in cui egli ha detto che deve il Governo, non solo mantenere l'Accademia, ma consolidarla e rinvigorirla. Ed io, in ciò d'accordo, lo ringrazio; e ringrazio, delle nobili parole sull'Accademia, anche l'onor. Malvezzi.

Non so bene quanto io abbia diritto e dovere, in questo momento, di parlare a nome dell'Accademia, della quale temporaneamente, per elezione di carica, mi trovo ad essere segretario. Ad ogni modo ho l'onore di appartenere da molti anni, ed ho parte continua ne' suoi lavori. Spogliandomi, per altro, della mia qualità di accademico, e segretario, e conservando solo quella di letterato, debbo affermare che solo coloro che non hanno visto mai

ciò che l'Accademia produsse e produce potrebbero sorriderne.

Sono ormai dieci grossi volumi, a doppia colonna, fitti di stampa, quelli in cui il Vocabolario va, non a una delle prime lettere dell'alfabeto, ma fino a quasi tutta la lettera *N*; e coloro, come alcuni colleghi han fatto, che ci onorino di una visita, troveranno che un prezioso materiale è già ordinato fino alla lettera *Z*; troveranno che, oltre quel materiale, è già ordinato nell'archivio dell'Accademia un altro schedario apposito per le aggiunte e le correzioni ai volumi pubblicati; e troveranno inoltre un terzo schedario, anche più importante, che si riferisce al Glossario, del quale sono state pubblicate le lettere *A* e *B*, e di cui il materiale è così già accessibile alle domande degli eruditi.

Or bene. La media di età degli accademici residenti della Crusca è ora di anni settantuno! È lecito chiedere ad un corpo scientifico, venerando dunque anche per la sua età, e che vanta uomini illustri, alcuni dei quali distratti da altri gravi pubblici uffici, come i colleghi nostri nel Senato, è lecito chiedere a un piccolo corpo di soli dodici residenti, i quali oggi, può dirsi, sono ridotti a dieci, quella stessa alacrità di lavoro che sarebbe in relazione a forze più giovani, più numerose, meno gravate da varie faccende?

E notate che d'anno in anno sempre più si fa difficile l'acquisto di nuovi accademici compilatori, e che, anche per le condizioni finanziarie miserrime, l'Accademia si trova nella necessità di non fare ciò che vorrebbe. Onde è l'Accademia stessa che va chiedendo riforme, da tempo ed a fronte alta. Il Governo (essa dice) ha il diritto e il dovere di sapere che cosa siamo e che facciamo, dopo secoli di benemerente, nel presente; e se non è contento di noi, provveda al riparo: ma faccia qualcosa, secondo che la coscienza e la sapienza amministrativa consiglino, senza accreditare, col suo silenzio e con la trascuranza, il troppo facile motteggio di coloro che non sanno quale è l'opera dell'Accademia: dell'Accademia non solo veneranda per antichità, ma illustre in cospetto di tutto il mondo civile, e importantissima alla patria nostra, perchè il Vocabolario compilato da lei è il Vocabolario storico, precipuo, solenne, della lingua d'Italia.

E dice al Governo l'Accademia della Crusca:

Crediamo che sia maturo il tempo per corrispondere a un altro bisogno degli studi e della coltura: in vantaggio delle scuole e di quanti desiderano un consigliere sicuro nelle cose di lingua, ci proponiamo di fare il Vocabolario dell'uso; e di provvedere, se saremo in ciò convenientemente aiutati, anche ai vocabolari dialettali in corrispondenza alla lingua comune. Non improvvisate proposte, ma un vero e proprio disegno ragionato di riforme ha presentato al Governo l'Accademia. E confida, anche per le recenti assicurazioni dell'onorevole ministro, che il Governo finalmente provvederà.

Intanto, si rassicuri la scienza medica dell'amico e collega Tamassia, non credo che l'Accademia sia per morire di tisi: credo soltanto che convenga darle dei corroboranti. Alcuni rimedi sono ovvii. Il lavoro è infatti ritardato anche dalle tariffe tipografiche, che sono cresciute di un terzo e più; sicchè, restando fissa nel bilancio la somma, non possiamo stampare quel numero di fogli che si potevano stampare prima. E abbiamo bisogno di uomini giovani che lavorino sotto la guida dei provetti, e, mantenendosi la tradizione che tanto importa nelle imprese continuative, si preparino così ad essere i futuri compilatori del Vocabolario. I nuovi compilatori, ora, neppure potremmo attingerli dalle scuole secondarie, come sarebbe normale, perchè là sono pagati più di un accademico incipiente della Crusca e han migliori speranze di carriera. E, non è retorica, i nostri uscieri morrebbero di fame, col loro stipendio inferiore a quello di qualsiasi altro corrispondente ufficio dello Stato, se non si pensasse caritatevolmente alle loro urgenti necessità invocando sussidi e largheggiando in lavori straordinari.

Concludo. Gli accademici della Crusca sono i primi a invocare sapienti e opportune riforme, e si sono ufficialmente e privatamente per ciò rivolti al Governo e all'opinione pubblica. In questo momento, per bocca mia, se ne richiama anche all'alta sapienza e all'autorità del Senato. Si dimostri in che l'Accademia abbia torto, e cercherà di migliorare; le proponga il Governo, se crede, altre vie di lavoro, e, datile i mezzi acconci, essa vi s'inoltrerà. Per ora, poichè l'Accademia invoca, per giuste e motivate ragioni, tutto un ordine di provvedimenti, si discuta sul serio la grave questione. Grave, perchè si tratta di un'istituzione dello

Stato, che è nobilissima in sè ed è capace ancora di fecondo lavoro; grave, perchè si tratta della lingua in che, e il Senato lo sa, poggiano e consistono il pensiero e l'arte della nazione. (*Vive approvazioni*)...

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Non posso che associarmi alle belle parole dette dal senatore Mazzoni intorno all'Accademia della Crusca.

La mia relazione mostra quanto sia necessario che il Governo provveda a rinsanguare le forze di questa Accademia, e mi duole proprio di aver sentito qui pronunciare la parola di « fine per tisi » di questa Accademia. Invece questo corpo, che è così vecchio, ma che ha tante glorie e tanti ricordi, dobbiamo cercare di rinvigorigli: certo se lo lasciamo allo stato attuale morirà di tisi: ma non dobbiamo affatto lasciarlo morire, bisogna venirgli in aiuto. È un dovere dell'Italia. C'è il progetto al Ministero presentato dall'Accademia stessa che porta una spesa di 50 o 60 mila lire. Il Governo studi questo progetto ed io credo che non troverà difficoltà nel ministro del tesoro, il quale, in altra occasione, ha avuto agio di parlare della cosa favorevolmente; e veda di provvedere. L'Accademia ha la migliore intenzione di portare a fondo più presto che sarà possibile il Vocabolario iniziato da anni. Ha in animo di fare un nuovo Vocabolario per l'uso comune, farà insomma tutto il necessario per rispondere a questo bisogno dell'Italia, e il Governo deve secondare gli sforzi e i buoni intendimenti di essa.

TAMASSIA. L'amico Mazzoni deve ben persuadersi che era ben lontana da me ogni idea di parlare senza il più grande rispetto dell'Accademia della Crusca, in cui so lavorano uomini illustri, cari alle lettere ed alla patria. Io volli far risaltare la necessità di provvedere efficacemente alla vita feconda di essa mediante aiuti opportuni dello Stato. Il vocabolario è strumento di vita moderna che non deve restare un rudere storico.

L'istituto della Crusca, lo ripeto ancora, non deve considerarsi fra gli organismi agonizzanti, cui si amministra l'ossigeno per prostrarre un guizzo languido di vita, ma un istituto nel quale un innesto salutare può ringagliardire la funzione in vantaggio della lingua italiana, che è pure strumento e simbolo di forza nazionale.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare..

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo, l'ha detto più volte, sente il suo dovere verso l'Accademia della Crusca, la cui alta importanza intellettuale e nazionale fu intesa anche dai Sovrani stranieri, od io ho già dichiarato a qual punto stanno le cose. Un disegno di legge preparato secondo le proposte dei venerandi accademici è allo studio del Ministero del tesoro: se non ha potuto andare innanzi, dipende esclusivamente da difficoltà finanziarie; superate queste, il ministro della istruzione vedrà di prendere accordi precisi cogli accademici, perchè il paese veda condotto alla fine nel più breve termine possibile il vocabolario e perchè si compili sollecitamente un vocabolario dell'uso.

L'onorevole senatore Malvezzi, con parola ornata, ha fatto l'elogio, dirò così, dell'alta cultura, ed io l'ho seguito con molta attenzione.

È vero; in Italia con pochi mezzi si fanno miracoli per il grande disinteresse dei privati.

Egli ha fatto la storia delle Accademie. Certo la funzione che compie oggidì l'Accademia in genere non è quella del 1600: la Rivista, gli Istituti scientifici universitari, il giornale stesso

quotidiano, hanno sostituito molte funzioni che erano compiute dalle Accademie nel loro periodo più glorioso; ma anche oggi esse rendono agli studi e alla cultura segnalati servizi, ed il Governo ha il dovere di pensare anche ad esse. Accetto perciò ben volentieri la raccomandazione del senatore Malvezzi, tanto più che egli ha della finanza quella cura che il Governo ha e deve avere in questo momento.

Nei limiti della disponibilità finanziaria, gli Istituti scientifici e le Accademie verranno sempre aiutati; ma spesso anche in questo caso ci troviamo di fronte alla scarsità dei mezzi.

Le iniziative si moltiplicano, specialmente per le pubblicazioni di carattere storico, e quindi sarebbe necessario avere mezzi molto maggiori di quelli di cui oggi dispone il bilancio.

Io mi unisco a lui nell'augurare che l'Italia possa in tempo non lontano incoraggiare queste benemerenze dei privati con maggiore larghezza.

MALVEZZI. Ringrazio l'onorevole ministro delle risposte avute.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che chiedono la parola, questo capitolo 181 s'intende approvato.

182	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario	4,500 »
183	Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	278,350 »
184	Spese del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, per la formazione del Museo centrale della biblioteca e dell'archivio del Risorgimento in Roma e per la raccolta di libri e documenti di tale periodo - Spese diverse ai fini del Comitato . . .	32,000 »
		437,290 »
Spese per le antichità e le belle arti.		
<i>Spese per l'insegnamento delle belle arti e per l'istruzione musicale e drammatica.</i>		
185	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	960,495 »

186	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali (Spese fisse)	104,500 »
187	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	13,500 »
188	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	185,000 »
189	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli istituti	210,000 »
190	Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico	44,000 »
191	Assegni fissi al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ed a comuni per l'insegnamento di belle arti e per Istituti musicali.	96,215.60
192	Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali	18,000 »
193	Sussidi ad alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica	4,000 »
	<i>Spese per le antichità, i monumenti del Medio Evo e della Rinascenza e per l'arte moderna.</i>	
194	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . .	1,700,000 »
195	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse)	18,580 »
196	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	108,300 »
197	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	143,950 »
198	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, del materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	60,450 »

199	Lavori di conservazione e di restauro ad oggetti d'arte	65,000 »
200	Musei e pinacoteche non governativi - Fondo per sussidi	10,000 »
201	Scavi - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	23,460 »
202	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante, disegni ed altro .	144,940 »

LANCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI. Domando scusa all'on. ministro della pubblica istruzione se - nuovo alla interpretazione di questi oscuri documenti - forse la mia interrogazione potrebbe trovar risposta in una più diligente conoscenza dei misteri dei bilanci.

Io mi trovo abbastanza in imbarazzo per quest'articolo 202, il quale dice: « Scavi - lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione ecc., dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il recupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero, e per la pubblicazione delle *Notizie degli scavi*, e per l'acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante disegni ed altro ». Quest'articolo, molto complesso, importa una spesa di sole 144 mila lire in un bilancio di 140 milioni, il quale quest'anno porta un aumento di ben 35 milioni.

E questa somma di 144 mila lire apparisce quasi grottesca, considerando l'interesse grandissimo che gli scavi di antichità rappresentano in Italia, e che si trasformano realmente in una delle sorgenti della ricchezza nazionale.

Io desidero sapere dall'on. ministro se questa somma di 144 mila lire, lorda di tante altre spese, sia destinata soltanto agli scavi del Palatino e di Ostia. Se questa fosse la verità, dove si trova in questo bilancio la somma destinata per tutti gli altri scavi del Regno, scavi di Pompei, della Sicilia, della Magna Grecia, del-

l'Etruria, delle isole ecc.? Forse l'on. ministro mi indicherà il capitolo 217, il quale si riferisce a « spese da sostenersi con la tassa di entrata » e che rappresenta una cifra cospicua, cioè 600 mila lire. Ma in questo caso, da dove si traggono i fondi per quei lavori, e sono la maggior parte, che non hanno un fondo di entrata, perchè sono scavi liberi di accesso, e non importano pagamento di tassa d'entrata?

Prego poi l'on. ministro di volermi indicare che cosa significhi l'art. 198: « Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica ». Se si tratta di acquisti di cimelii archeologici, di opere d'arte, del rinascimento o medievali, e quadri per gallerie, di tutte quelle opere che rappresentano un interesse nazionale, e che disgraziatamente cadono spesso sul mercato, mi pare che la somma di 60,000 lire, stanziata per questo scopo, sia assolutamente inadeguata. Oggi stesso ho letto nei giornali, e non so se sia vero, che sieno state trafugate da una città italiana, contro le ingiunzioni del Governo, quattro tele del Tiepolo, a cui i negozianti esteri hanno attribuito il valore di un milione. Non l'avranno. Sarà un valore artificiale, ma è certo che quando capitano queste opere sul mercato, non si tratta di 60.000 lire, ma di somme molto più cospicue. È vero che c'è un capitolo il quale dice: « Somme da versare al conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto di quadri, di cose d'arte e di antichità », e questo è un capitolo veramente confortevole perchè rappresenta la somma di 300,000 lire. Ma se questa è la somma destinata agli acquisti, cosa sta a

fare quell'altra di 60,000 lire col titolo « acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica »? Tanto valeva cumulare in un solo capitolo questa azienda importantissima; e non spezzarla in due.

Avrei anche da fare una brevissima osservazione sopra il cap. 222 il quale si riferisce alla biblioteca artistica e archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti. Questa biblioteca, desidererei sapere dal ministro di istruzione pubblica, è di uso interno della Direzione generale, o destinata a servire agli studiosi? Debbo confessare che, devoto da tanti anni a questi studi, veggio con grandissimo dispiacere la dispersione delle nostre forze, la quale ci lascia quasi in uno stato di inferiorità rispetto ad alcune biblioteche straniere, che, da anni, sono quelle a cui gli studiosi debbono ricorrere.

Per citare un esempio che si riferisce ai miei studi, e al caso mio, ricorderò quello che accade per i libri e per le stampe riflettenti la storia antica, la topografia, gli scavi di Roma. C'è la galleria delle stampe al palazzo Corsini, che compra incisioni per conto proprio, la biblioteca Vittorio Emanuele che fa la concorrenza sul mercato, e ne compra delle altre, c'è la biblioteca speciale e privata del Ministero della istruzione pubblica che fa lo stesso.

Ora, perchè questa dispersione di forze? Concentratele tutte sopra un solo di questi tre istituti, ed allora potrete ottenere una biblioteca che liberi e dispensi i nostri studenti dalla necessità di ricorrere a quelle straniere di Roma stessa. E specialmente siate più liberali con quella del Ministero della pubblica istruzione, la quale, per quanto si dice, è inaccessibile, o accessibile soltanto a pochi privilegiati.

Un'altra brevissima osservazione mi permetto di fare all'onor. ministro. In tutto questo programma che si riferisce a scavi di antichità, non vedo una sola parola la quale ricordi il nostro nuovo terreno archeologico, così degno di esplorazione, il terreno della Tripolitania e della Cirenaica...

TAMASSIA. E di Rodi.

LANCIANI. ...Non oso arrivare fino a Rodi: mi restringo dentro i confini della sovranità fin qui proclamati...

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Siamo arrivati anche a Rodi. (*Bene*).

LANCIANI. ...ed io ringrazio l'onor. ministro di avere fatto una scelta eccellente nel mandare un rappresentante per studiare il terreno archeologico di Rodi, e non solo di Rodi ma anche di Calimno e delle altre Sporadi, che offrono interesse archeologico grandissimo.

Io mi sono studiato di cercare in questo bilancio da quale capitolo ella potrebbe trarre i fondi necessari per le esplorazioni in Libia. Non dico che sia ora il momento di farlo: ma se anche noi non andiamo a cercare i monumenti di antichità in Libia, sono i monumenti che vengono a cercare noi, perchè mi diceva un nostro illustre collega, reduce da pochi giorni dal terreno sacro di Lebda, che basta una folata di vento potente per sollevare la sabbia, e mettere a nudo monumenti di grande importanza, in maniera altrettanto efficace e più economica certo di quella che potrebbe seguire la Direzione generale di antichità.

Pregherei perciò il ministro di volermi anche confortare sopra questo punto di vista, dicendo che vi è in questo bilancio il modo di provvedere alle prevedibili necessità archeologiche della Libia.

L'ultima raccomandazione che desidererei fare all'onor. ministro è che si spieghi una maggiore liberalità verso gli studiosi negli uffici governativi degli scavi d'antichità. Vi è un'abitudine, e di questa possono fare fede alcuni dei miei colleghi, vi è un'abitudine che trovato un oggetto, si nasconde fintanto che non sia stato studiato e illustrato con maggiore o minore sollecitudine dagli uffici; ed il pubblico che s'interessa a queste scoperte ne rimane per lungo tempo digiuno. Queste scoperte talvolta sono pubblicate alla distanza di parecchi mesi ed anche di un anno dal giorno in cui furono fatte, e potrei citare di ciò esempi anche recenti. Siate liberali, e dal giorno in cui un oggetto è trovato mettetelo a disposizione degli studiosi.

Io ricordo che, alcuni anni or sono, fu annunciata solennemente nell'Accademia dei Lincei una determinazione in cui era venuto l'on. Villari. Egli spontaneamente prometteva di istituire nel museo nazionale delle Terme una sala dove tutti gli oggetti di recentissima scoperta fossero messi a disposizione del pubblico, perchè li vedesse, li studiasse, e ne potesse trarre profitto e insegnamento a suo pieno agio. Que-

sta determinazione è restata lettera morta, per cui, come dico, accadono dei fatti veramente deplorabili.

Per conseguenza, io raccomando all'onor. ministro che, sotto questo punto di vista, sia usata una maggiore liberalità. Gli oggetti di scavo si cavino fuori e, per usare una frase volgare, chi ha più polvere da sparare la sparerà, senza attendere le pubblicazioni ufficiali che tardano troppo, e che quando vengono alla luce, le scoperte hanno già perduto la maggior parte del loro interesse.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Forse il senatore Lanciani non ha presente la legge del 14 luglio 1907, la quale all'art. 2 mette a disposizione del Ministero per acquisti di cose mobili e immobili che abbiano importanza e interesse storico, archeologico o artistico, l'assegnazione straordinaria di 5 milioni, che ha servito a costituire un Monte speciale per le Belle Arti. Io posso assicurarvi che per gli acquisti noi non siamo poveri.

Ogni qualvolta si presenta un oggetto che abbia un interesse artistico di prim'ordine o un grande interesse storico, viene acquistato, tanto che i nostri musei e le nostre gallerie vanno ogni giorno arricchendosi, e parecchi oggetti che sono stati presentati per la esportazione, lo Stato, avvalendosi del diritto che le leggi gli attribuiscono, li ha incamerati.

Dirò anzi che ho ravvisato in questo una certa larghezza da parte dei direttori delle gallerie e dei musei.

Ho perciò raccomandato di essere più parsimoniosi. Ma, ripeto, i mezzi non mancano e per questo non vi deve essere preoccupazione alcuna.

L'onor. senatore Lanciani ha domandato spiegazioni sul capitolo 202.

Questo serve in gran parte ai lavori di scavo e di sistemazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino ed anche di Ostia. Ma l'onor. Lanciani sa che si trova davanti al Senato una domanda di un fondo straordinario di 690 mila lire per condurre innanzi con molta energia i lavori di Ostia, che si presentano sotto molti rispetti d'importanza pari a

quelli di Pompei, e così si è fatto perchè, come l'onor. Lanciani sa, ogni qualvolta occorre una spesa straordinaria notevole si suole presentare una legge speciale al Parlamento.

L'onor. Lanciani ha raccomandato una maggiore liberalità verso gli studiosi. Anche per questo l'anno scorso è stato concesso all'Accademia dei Lincei un assegno di otto mila lire perchè si mettesse al corrente con la pubblicazione delle notizie degli scavi. Ad ogni modo la maggiore liberalità dipende in gran parte dai criteri che hanno i singoli direttori. Riconosco però che in realtà bisogna sempre agevolare agli studiosi l'osservazione degli oggetti che si vengono scoprendo e che sono sempre più numerosi nel nostro paese, nel quale ogni pezzo di terreno è ricco del passato. (*Approvazioni*).

L'onor. Lanciani ha domandato notizia delle scoperte archeologiche della Libia. Per ora si provvede coi mezzi ordinari del bilancio. Abbiamo mandato laggiù un valente ispettore, che ha una competenza speciale, perchè era già stato in Libia. Egli seguì le operazioni militari e per ora si occupa di custodire e conservare ciò che si viene trovando. Del resto l'onorevole Lanciani comprende che mentre i soldati combattono contro il nemico, non è opportuno cominciare gli scavi. Ad essi si potrà procedere a guerra finita, ed allora dovrà presentarsi al Parlamento uno speciale progetto di legge per domandare i fondi necessari. Però anche tra i nostri ufficiali, ne abbiamo alcuni che hanno grande amore e competenza per le cose d'arte ed aiutano con entusiasmo alla conservazione dei molti ricordi che si vengono laggiù trovando.

A Rodi si è mandato il direttore del Museo di Ravenna, il dottor Gerola (*benissimo*), che ha una preparazione più unica che rara in questo genere di studi, e le informazioni che già ci ha mandato sono confortanti per l'anima nostra di italiani.

La biblioteca della Direzione generale delle belle arti serve per il Ministero e per la Direzione delle belle arti; non è una biblioteca pubblica. Credo tuttavia che non sia stata mai chiusa la porta agli studiosi che possano essersi presentati ad essa per consultare le opere preziose che vi sono raccolte.

Parmi con questo di aver risposto alle molte

osservazioni che ha fatto l'onor. senatore Lanciani.

Concludo assicurando il Senato che gli scavi sono condotti innanzi nel nostro paese, con risultato felice. Quello che avviene a Pompei è confortante. Laggiù è stato adottato un nuovo metodo per cui si hanno risultati felici che gli scienziati del mondo, e specialmente quelli tedeschi, seguono con vivo interesse.

Il ministro attende sempre con particolare attenzione a questo ramo della sua amministrazione, perchè i ritrovamenti archeologici, specialmente in questi momenti, parlano all'Italia un linguaggio che è di elevazione e di conforto. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo capitolo n. 282.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di

legge; già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Convalidazione di Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni;

Proroga della data di estrazione della tombola nazionale pro ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'ospedale civico di Palermo;

Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di S. Caterina in Catanzaro.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei capitoli sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13.

203	Sussidi a scavi non governativi	10,000 »
204	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigioni, manutenzione e adattamento di locali e di mobili - Spese d'ufficio e di rappresentanza	274,944.32
205	Monumenti - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	66,730 »
206	Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	463,250 »

FILOMUSI-GUELF. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELF. Ho chiesto la parola sul capitolo 206 « Monumenti », e ricordo che anche l'anno scorso ebbi l'onore di prendere la parola sul medesimo argomento. Ed in quella occasione elogiaii il ministro per la prova data

del suo amore per l'arte nazionale e per gli affidamenti, che ci dava, per la tutela degli insigni monumenti dell'arte italiana di tutte le specie, cioè tanto degli edifici, come dei monumenti, dei quadri, delle sculture, ed anche degli oggetti artistici di ceselleria.

Ora, io sono lieto di rivolgere i più caldi rin-

graziamenti all'onorevole ministro ed i maggiori elogi, per ciò che egli ha detto nel suo discorso a Venezia, dove ha parlato della virtù educatrice dell'arte, ed ha ricordato il detto di Platone, che « il buono è identico al bello ».

Il ministro anche ha ricordato nello stesso splendido discorso che tutta la storia della cultura greca ed anche la storia più recente della rinascenza italiana danno esempi luminosi di questa verità, che il bello va sempre congiunto al bene.

Ora, mi si permetta che io in Senato, in quanto sono membro dell'Associazione per la cultura artistica nazionale, associazione che non si propone fini accademici, ringrazi a nome mio, ed anche dei colleghi dell'associazione, l'onorevole ministro, per quanto ha detto a proposito dei fini e degli intenti di questa associazione.

Il ministro sa che la nostra associazione si propone quei fini che sono anche fini suoi; ed io ripeterò qui ciò che l'onorevole ministro ha detto assai bene, cioè che l'arte sia compagna e confortatrice del popolo, e mi si permetta, perchè non potrei dir meglio di quello che ha detto così bene e così elegantemente l'onorevole ministro, che io ripeta le sue parole:

« L'arte educi le moltitudini lavoratrici all'amore e al culto dell'arte; ne svegli il sentimento estetico e ne regoli il gusto ».

L'arte serve come un alto mezzo sociale per l'educazione delle masse. all'ordine, alla giustizia, alla disciplina e alla vera libertà, e sarà, nell'elevazione dello spirito nazionale, un efficace fattore del bene e della moralità.

La nostra Associazione per la cultura artistica nazionale, che ho avuto l'onore di ricordare, è costituita in modo da avere un'azione, diremo così, centrale per la tutela dei monumenti per tutta l'Italia, ed un'azione regionale. Lo statuto prevede la costituzione di sezioni provinciali, che tendono a cooperare al fine generale della tutela dell'arte in Italia, ed al fine speciale della custodia e della tutela dei monumenti di arte della regione.

Ho avuto l'onore di costituire recentemente una sezione nella mia provincia di Chieti. Si è voluto che io ne fossi il presidente, ma io non ho il tempo ed il modo di andare sempre e quando voglio in Abruzzo, anche perchè altrimenti non seguirei i giusti intenti del mi-

nistro, che cioè i professori facciano lezione. Ma abbiamo parecchi mesi di vacanze; se l'on. ministro ce li toglierà, pazienza; ma finchè ci sono possono essere da noi impiegati per questi fini che pur rientrano nel nostro ufficio di educatori.

Ora, mi si permetta di ricordare che negli Abruzzi, e quindi nella mia provincia di Chieti, si hanno moltissimi monumenti, e specialmente chiese, delle quali alcune sono ben conservate e parecchie no. Ora se noi entriamo nella regione degli Abruzzi, dobbiamo ricordare - se ne è parlato recentemente anche nell'altro ramo del Parlamento - che S. Clemente a Casauria è in rovina. Parlo specialmente di questo monumento, non solo come abruzzese e presidente dell'Associazione chietina, ma anche come cittadino del mio paese, perchè ha un interesse storico anche per la mia cittadina, poichè Tocco da Casauria è stata alla dipendenza dei monaci di Casauria, e la badia di S. Clemente a Casauria è legata a Tocco da Casauria per antiche memorie storiche.

Nell'anno scorso ricordai che nel mio paese c'è una chiesa, la Madonna delle Grazie, alla quale sono affezionato per ricordo dei miei antenati ivi sepolti. Questa chiesa, internamente, ha un interesse storico paesano; ma per la porta cinquecentesca e per il rosone che l'adorna, ha un interesse generale.

Dissi l'anno scorso, e mi si perdoni se lo ripeto, che le piccole cose nei piccoli paesi, possono avere un'importanza per la storia dell'arte generale; perchè questi monumenti, queste statue, questi dipinti talora non si sa da chi sono stati fatti; ma, per esempio, le porte così bene scolpite ricordano la relazione che vi era tra gli artisti, specialmente fiorentini e romani coi nostri abruzzesi, di guisa che abbiamo molte opere d'arte, delle quali si ignora l'autore, ma sono importanti per la storia della nostra regione. Ed anche tele di ignoti pittori ricordano l'arte bizantina, alla quale la prima forma della pittura abruzzese è legata.

L'anno scorso l'on. ministro mi assicurò che avrebbe mandato un ispettore per esaminare questa chiesa; ignoro se esso andò. Ora l'urgenza di provvedere per essa è tale che in quest'anno, perchè la chiesa minacciava rovina, essa si è dovuta chiudere per ragioni di pub-

blica sicurezza. Ora se si vuole farla cadere, è una cosa, che secondo me, e credo anche secondo il ministro, sarebbe un male; ma se la vogliamo conservare, credo che non molte centinaia di lire basteranno; quindi rinnovo caldamente la preghiera al ministro, e sono sicuro che egli soddisferà al mio desiderio, che è poi il vivo desiderio dei miei concittadini.

Giacchè siamo a parlare di monumenti abruzzesi, merita lode la nostra Associazione per la cultura artistica nazionale, e ricordo che tra i fini, che questa si propone di raggiungere, è il fine di tenere avvisato il ministro di tutto quanto avviene in riguardo ai monumenti. Io non posso che fare plauso al ministro, il quale diceva ieri che l'arte doveva cominciare fin dai primi momenti della vita, ed educare il ragazzo, anche a mezzo degli utensili, anche coi quaderni che abbiano in certo modo carattere estetico ed artistico. Tutto questo si può fare fino ad un certo punto, anche nei piccoli centri; ma quello che certamente si può fare è di aiutare il Governo per la custodia, per la sorveglianza; perchè l'Amministrazione governativa non può giungere da per tutto, non può essere sempre subito avvertita di ciò che avviene. Ora la nostra Associazione si propone (e spero che presto nell'Abruzzo saremo un migliaio di soci) di tenere al corrente il Governo di quanto avviene sullo stato dei monumenti; e un migliaio di persone che guardano, possono vedere quello che il Governo non può vedere.

La nostra Associazione si propone anche di illustrare i monumenti, di fare delle escursioni, di tenere dei discorsi e delle conferenze.

A tale fine, se si tratta di monumenti antichi, si chiameranno gli archeologi, e nell'Abruzzo ve ne sono, e valenti; se si tratta di quadri, chiameremo i pittori, e tra i pittori abruzzesi ve n'è uno insigne, il Michetti; se di scultura, gli scultori, ed anche di scultori rinomati ve ne hanno, come il Barbella; se si tratta di opere sacre, chiameremo sacerdoti, nè difettano i preti intelligenti dotti ed amici dell'arte.

Questi sono i mezzi, di cui noi possiamo disporre; e con questi pochi mezzi faremo qualche cosa. Però ci occorre l'aiuto del Governo, aiuto morale per ora, poichè noi non gli chiediamo un soldo,

Naturalmente parlo per conto mio, poichè non conosco gli intenti dell'Associazione centrale.

Riguardo all'ordinamento dell'Ispettorato, il ministro ha provveduto; ed ha provveduto in guisa che molte delle osservazioni che feci l'anno scorso non hanno più valore.

L'anno scorso dissi che questi ispettori erano pochi, e di questi alcuni non erano molto diligenti.

Il ministro mi disse che si stava riordinando l'Ispettorato dell'Abruzzo; ma egli sa che un vero Ispettorato in Abruzzo non esiste; poichè esso, secondo la legge del 17 giugno 1907, forma parte della soprintendenza di Ancona, la quale comprende, oltre Ancona, Pesaro, Macerata ed Ascoli, le provincie di Chieti e di Teramo.

Per tutte queste ragioni, io domando, vi è un solo ispettore o sono molti? Se vi è un solo ispettore, questi non può bastare. Vero è che anche a questa deficienza si può provvedere, ed in parte S. E. il ministro ha provveduto, con gli ispettori onorari.

E qui è utile che io corregga la critica fatta l'anno scorso, perchè forse in parte non è giusta. Molti di questi ispettori onorari hanno l'onore della carica, la croce di cavaliere, e salvo onorevoli eccezioni, non se ne occupano più. Del resto di questi ispettori onorari, che prima esistevano, molti si vanno spegnendo. E poichè si tratta di gente a 75 o 76 anni di età, ora bisogna rinnovare, e prego il ministro che, nominando questi ispettori onorari negli Abruzzi, si rivolga a persone che non siano tanto avanzate in età, siano volenterose ed amiche dell'arte, ed abbiano una discreta cultura artistica.

Negli Abruzzi, con tre provincie, sono moltissimi monumenti d'arte, che appartengono a scuole diverse, poichè la scuola della provincia di Chieti offre notevoli differenze dalle scuole della provincia di Teramo; sono due tipi di pittura, due tipi di scultura e di architettura diversi, quindi noi desidereremmo che nominandosi tali ispettori onorari, si tenesse conto delle varie provincie abruzzesi, nominandone uno in ciascuna provincia; e quindi un ispettore per la provincia di Chieti, uno per quella di Teramo, ed uno per quella di Aquila, che ha pure un carattere speciale artistico.

Un'altra lode va fatta all'onorevole mini-

stro Credaro per aver egli provveduto con la legge, che abbiamo ieri votato a grande maggioranza (costituzioni di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei singoli monumenti), alla nomina di ispettori onorari locali per singoli monumenti. Questa potrà essere, se non un correttivo, almeno un mezzo per diminuire i difetti ed i mali, che potrebbero venire da questa, diremo così, riunione di varie provincie in unico ispettorato. Noi riteniamo che con questi mezzi, e con altri che l'onorevole ministro potrà escogitare con la sua intelligenza e col suo grande amore per l'arte, i nostri monumenti possano venire efficacemente tutelati più e meglio di quello che non si sia fatto finora. Ci affida anche in questa nostra speranza il risveglio del sentimento italiano per la tutela delle opere d'arte.

Noi abbiamo avuti esempi di soddisfacenti risposte fatte dal Ministero, dal sottosegretario di Stato, sui restauri e la conservazione di taluni affreschi e di taluni dipinti. Così pel restauro degli affreschi di Luca Signorelli della chiesa di Murra presso Città di Castello, così per restauri della chiesa di Pistrino: tutto ciò ci conforta, e ci affida pel glorioso avvenire dell'arte italiana.

I colleghi conoscono, poichè è stato ricordato anche recentemente in Senato, che delle splendide ville che esistevano a Roma, come la villa Lancellotti, la villa Ludovisi, la villa Negroni, rimane solo la villa Aldobrandini; la quale è minacciata, o per meglio dire era minacciata, perchè il ministro nel disegno di legge, che il Senato ha ieri approvato, estende la legge del 1907 ai palazzi ed ai castelli: ciò anche egli ha osservato nella relazione fatta alla Camera dei deputati, quanto al Senato.

Senza alcun dubbio, la villa Aldobrandini si trova sotto la tutela della legge 20 giugno 1909; ed ogni pericolo è scomparso per essa e per altre ville, che si trovano nelle stesse condizioni.

Un'altra osservazione, ed ho finito. Nel disegno di legge presentato al Senato, e che noi abbiamo approvato ieri, si legge un *eccetera*. La legge dopo aver indicati varii monumenti aggiunge in fine l'*eccetera*, il che significa che si possono aggiungere altri monumenti della stessa natura. Nella relazione alla Camera i monumenti sono più di quelli ricordati nella

relazione al Senato, e non vi è l'*eccetera*: e questo *eccetera* ha un grande valore interpretativo. Io non dubito che, se anche ci fosse stata solo la relazione fatta alla Camera, all'articolo bisognerebbe dare un'interpretazione puramente esemplificativa, e non tassativa; ma l'*eccetera* toglie ogni dubbio, e se con una autorevole dichiarazione si dicesse che s'intende di non fare un elenco tassativo, ma una semplice dimostrazione, io sarei contento, perchè è sempre bene, quando si tratta di legiferare, di non dar luogo a litigi.

In questo anno, nel quale si sono compiuti fatti così gloriosi per l'Italia, si è inaugurato il monumento a Vittorio Emanuele, si è ricostruito in un decennio il campanile di San Marco, si è fatta la mostra splendida di arte italiana in Venezia, spira un'aura assai favorevole all'arte; e Governo e Parlamento debbono in ogni modo adoperarsi, acciocchè le opere d'arte italiana siano custodite, e ciò, sia con opportune riforme alla legislazione vigente, sia con una vigorosa azione di Governo.

E conchiudo, ringraziando il Senato, che accoglie pure tanti amici dell'arte, come Gaspare Finali, Giovanni Barracco, il Molmenti, il Malvezzi, l'Arrivabene, il Barzellotti, il De Cesare, il Tommasini, per avermi benevolmente ascoltato; e spero che i desiderii, che ho avuto l'onore di manifestare in questo discorso, siano prontamente soddisfatti. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Io debbo ringraziare vivamente l'onor. Filomusi-Guelfi per le parole veramente cortesi, immeritatamente cortesi, che ha voluto rivolgere alla mia persona. Egli ha ricordato il mio discorso di Venezia intorno al valore educativo dell'arte. È un concetto platonico, come il senatore ha ben rilevato; l'anima della filosofia platonica sta principalmente in questa unità dei tre ideali del bello, del vero, del buono. Io tenni due discorsi a Venezia, uno il 23 aprile 1910; non sono stato bene inteso. Ripetei il 23 aprile 1912 le identiche cose; e questa volta ebbi la soddisfazione di essere compreso e con grande piacere ho visto sorgere in Roma la Società per la cultura arti-

stica nazionale, Società alla quale appartengono persone eminenti.

Sono sicuro che quest'Associazione farà gran bene al nostro Paese: noi abbiamo bisogno anche nelle scuole del popolo d'introdurre un raggio di arte che le allieti, che svegli nel nostro popolo i sentimenti più miti, che lo abitui all'ordine, alla disciplina, sentimenti che si possono ispirare precisamente incominciando dal bello e salendo al buono e a tutto ciò che elevi la spiritualità umana. E che il senatore Filomusi-Guelfi abbia riconosciuto questo concetto e che soprattutto dia la sua operosità, affinché in Italia quest'Associazione sia conosciuta, si diffonda, abbia sezioni in tutte le provincie, mi fa vero piacere e lo ringrazio assai.

Egli ha ricordato ancora il suo Abruzzo. Onor. senatore, io ho il piacere di ricordarle un decreto del 24 dicembre 1911 col quale ho provveduto, nei limiti che la legge mi consentiva, a dare un maggiore sviluppo all'archeologia e all'arte medioevale e moderna nell'Abruzzo: perchè le tre provincie abruzzesi furono riunite alla soprintendenza di Roma, e nello stesso tempo venne istituita in Aquila una sezione di sovrintendenza che è destinata a diventare una vera sovrintendenza. È necessaria una legge, come ben sa, per modificare l'organico delle sovrintendenze, ma intanto, valendomi dei poteri che dà la legge, ho istituita in Aquila una sezione alla quale è già addetto un architetto ed un custode. E poi il personale di Roma si reca spesso nell'Abruzzo a compiere opera di conservazione dei monumenti; e nell'ultimo anno la somma concessa agli Abruzzi sale a 70 mila lire. Anche alla sua Casauria furono accordate recentemente novemila lire per la chiesa di S. Clemente e si provvederà anche alla Chiesa di cui ella ha parlato così bene l'anno scorso e quest'anno: un sussidio di trecento lire è già stato accordato da tempo, ma non essendo sufficiente si daranno altre somme.

Il Ministero comprende tutta l'importanza dell'arte abruzzese che ha una caratteristica propria e deve avere un'amministrazione propria.

L'onor. Filomusi ha ricordato la legge del 1909 per quel che riguarda le ville storiche: noi eravamo convinti che quella legge potesse

essere applicata alle ville storiche, tuttavia per togliere di mezzo ogni dubbio è stata presentata una legge interpretativa che ha avuto ieri l'approvazione della Camera dei deputati ed oggi ho avuto l'onore di presentare al Senato. Io spero che il Senato vorrà presto approvarla anche per stabilire con precisione i rapporti fra municipi e Governo, per quel che riguarda l'art. 14 della legge stessa.

La ringrazio di nuovo delle parole sue e soprattutto dell'opera autorevole, che dà alla diffusione delle belle arti nell'Abruzzo.

FILOMUSI-GUELF. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELF. Ho chiesto la parola non soltanto per ringraziare l'on. ministro delle sue bellissime parole, ma altresì per ricordare come l'altro anno mi permisi di interessarlo sulla questione dei cataloghi. Ora mi si è detto che questi cataloghi si stanno facendo, e difatti, per quanto mi risulta, uno se n'è fatto, che è completo ed artisticamente assai ben fatto. Il decreto del 27 agosto 1907 ordinò la pubblicazione per tutto il Regno, di un catalogo delle cose d'interesse storico, archeologico ed artistico. Ma, come è ben detto nella relazione ministeriale, tale catalogo, per il suo carattere, non poteva essere completo che fra lungo tempo. Intanto, urgendo la necessità che una specie di catalogo si compisse nel termine più breve possibile, con decreto del 28 luglio 1911, si ordinò un « elenco indicatore » degli oggetti d'arte mobili del Regno, posti sotto la sorveglianza del Governo e sotto la tutela della legge del 20 giugno 1909. Tale decreto si limita all'elenco degli oggetti mobili. Nel discorso già citato io invocai anche l'elenco degli immobili, elenco che formasse come una specie di catasto artistico.

Ora, nell'ultima legge, già approvata dalla Camera dei deputati ed ora innanzi al Senato (« Costituzioni di speciali uffici », ecc.) nella relazione ministeriale, come ho già osservato, sono ricordate le ville, i castelli, i palazzi, ecc. e con ciò si formerebbe quel catasto artistico, che è stato da me invocato.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se ne sta facendo uno anche per la Libia.

FILOMUSI-GUELF. Ma per la Libia se ne parlerà a guerra finita.

L'altro anno l'on. ministro opportunamente

mi disse che siccome questi cataloghi sono di difficile compilazione, perchè richiedono una spesa non lieve, si sarebbero ordinati degli elenchi indicatori o prontuari. Ora di questi piccoli cataloghi se ne sono fatti pochissimi, come mi risulta da ricerche fatte presso la biblioteca del Senato, la quale certamente è informata di questo. In Abruzzo poi, se non erro, non se ne è fatto nessuno.

L'anno scorso dissi che questa dei cataloghi era una questione di molto interesse, perchè noi ora dobbiamo servirci delle guide dei turisti, le quali sono spesso molto imperfette. E se questi cataloghi si facessero, per mezzo degli ispettori, dei conservatori ed anche col nostro aiuto, sarebbe una bella cosa, anche perchè si potrebbe esercitare una migliore sorveglianza sul nostro patrimonio artistico ed anche impedire le ripetute sottrazioni di oggetti mobili artistici, come calici, pissidi, croci, turiboli, ecc.

E poichè abbiamo parlato di tutela delle bellezze artistiche non solo, ma anche di tutela delle bellezze naturali (e lasciamo per ora da parte la tutela del paesaggio, perchè per questa ci vorrebbe una legge speciale) io mi per-

metto di dire che sarebbe opportuno di fare dei cataloghi speciali anche delle ville, dei boschi, degli stessi alberi, giacchè ve ne è qualcuno molto famoso, come per esempio la quercia del Tasso.

Una volta indicata in questi cataloghi l'ubicazione di questi monumenti nei singoli luoghi, si rileverebbe quali sono le opere d'arte immobili, che costituiscono la ricchezza del nostro Paese. Si arriverebbe così a quella specie di catasto del Demanio artistico, che è un mio antico desiderio.

Ringrazio di nuovo l'onorevole ministro ed il Senato della benevola attenzione che mi hanno usato, e chiudo raccomandando anche che si eserciti una attiva sorveglianza su quelle chiese, che, quantunque monumentali, sono di patronato laico, richiamando anche i patroni all'adempimento dei loro doveri, connessi ai loro diritti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il cap. 206.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

207	Monumentale duomo di Milano (Assegno fisso)	122,800 »
208	Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	8,020 »
209	Spese di cancelleria, di stampa, di registri e diverse per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e moderni ed agli oggetti d'arte e per le Commissioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d'arte.	8,000 »
210	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	55,240 »
211	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale - Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	790 »
212	Regia calcografia in Roma - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,750 »
213	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	3,000 »

214	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Acquisto di materiale - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	34,000 »
215	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	19,190 »
216	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento	64,730 »
217	Spese da sostenersi con la tassa d'entrata - Spese di qualsiasi genere relative a monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uopo, risultanti dall'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554 e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti). - Spese di cui al Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1317	600,000 »
218	Somme da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità (art. 23 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	300,000 »
219	Acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
220	Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	2,000 »
221	Spese per la scuola archeologica italiana in Atene	35,000 »
222	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica ed archivio fotografico della Direzione generale di antichità e belle arti	38,800 »

PIGORINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGORINI. Mi permetta l'onorevole ministro di fargli una raccomandazione a proposito della scuola di archeologia alla quale si riferisce così questo capitolo, come il capitolo 165 già approvato. Noi abbiamo come la Francia, come l'Inghilterra, la Germania e gli Stati Uniti di America, una Scuola di archeologia in Roma ed una in Atene. Essendo noi in Roma, dove si svolge la gara internazionale della archeologia, dovremmo credere che la scuola di Roma fosse almeno alla pari con quelle delle altre nazioni già ricordate. Ma invece abbiamo delle differenze molto notevoli. Io mi limito a ricordarne una sola, cui fece cenno anche l'onorevole senatore Lanciani. Noi siamo in questa condizione, che se gli studenti

inscritti alla scuola di archeologia italiana di Roma vogliono completare il proprio studio, non hanno i libri a cui ricorrere e sono obbligati a valersi delle biblioteche delle scuole archeologiche straniere. Noto in particolare questo fatto perchè mi pare che non faccia molto onore al nostro paese. Raccomando quindi all'onorevole ministro di trovare il modo che la nostra scuola sia provveduta di una biblioteca, perchè se le scuole straniere, e specialmente quella tedesca, chiudessero le loro biblioteche, i nostri studenti non saprebbero più dove dirigersi per completare i loro studi.

Noi abbiamo due scuole, una in Roma ed una in Atene, come le altre nazioni. Ma con questa differenza, che mentre per la Francia, per l'Inghilterra, per la Germania, per gli Stati Uniti le due scuole sono tutta una cosa,

sono due parti di un medesimo corpo, da noi non hanno rapporto una con l'altra, tanto da essere persino sottoposte a due direzioni diverse; quella di Roma dipende dalla direzione generale per l'istruzione superiore e quella di Atene dalla direzione generale delle antichità.

La scuola di Roma nacque nel 1875 insieme con la direzione generale dell'antichità, dopo una discussione molto elevata tenuta nell'altro ramo del Parlamento. Si crearono insieme la direzione delle antichità e la scuola perchè questa era parte integrante della prima e destinata a preparare il personale su cui potesse contare la stessa direzione generale per esplicare l'opera propria. Questo ha durato per parecchi anni, ma poi un bel giorno, per ragioni che ora è inutile ricordare, la scuola è stata staccata e portata alla dipendenza della direzione generale della istruzione superiore.

Tale disposizione ha prodotto una conseguenza tutt'altro che favorevole, perchè la direzione generale delle antichità ha finito per dimenticare gli allievi della scuola archeologica, in modo che si è arrivati a questo, che nella legge del 1907 per i musei e per gli scavi si è dichiarato non essere più necessario il diploma di maturità della scuola, come era stato fino a quel momento, per essere ammesso nel personale dei musei e degli scavi.

Questo ha portato alla conseguenza che più tardi è venuto diminuendo il numero degli alunni perchè, non essendo essi più garantiti quanto al valore del diploma, avevano meno motivo di frequentare la scuola.

Anche per questa parte io raccomando all'onorevole ministro di vedere se vi sia modo di tornare a mettere la scuola in condizione che possa rendere realmente i servizi a cui era destinata quando nacque.

Le due scuole di Roma e di Atene hanno delle borse di studio. Ma le borse di Roma durano tre anni, e se il giovane che le consegue dà alla fine del primo e del secondo anno la prova prescritta, al terzo anno viene inviato ad Atene. Invece la scuola di Atene ha delle borse che durano soltanto sei mesi. Accade quindi che le borse di un semestre non attirano gli studenti di Roma perchè hanno quelle triennali, tali borse vengono conferite a chi forse non varrebbe la pena che potesse conseguirle. So per esempio di un giovane va-

lentissimo che ne sapeva tanto di archeologia come io di scienze naturali. Ad ogni modo la borsa bisognava conferirla e fu data a lui.

Citerò un altro fatto, per mostrare che le borse della scuola di Atene, così come si conferiscono, non rispondono allo scopo della scuola stessa. La scuola di Atene, lo dice il suo decreto di fondazione, è stata istituita perchè l'Italia possa conservare accanto alla Francia, alla Germania, agli Stati Uniti di America il posto eminente che la tradizione scientifica le assegna negli studi antiquari.

Ora, è accaduto che un giovane ha conseguito la borsa della scuola di Atene e doveva, quindi, essere un archeologo fatto. Quando però, scaduta la borsa di Atene, è tornato in Italia, e si è presentato, alla borsa del primo anno della scuola di Roma, dove si cominciano gli studi archeologici, egli ha ottenuto appena l'idoneità, unicamente perchè una deliberazione diversa avrebbe fatto un contrasto troppo forte coll'aver prima guadagnata la borsa di Atene.

Non voglio insistere più oltre sopra questi fatti, e soltanto raccomando all'on. ministro che, prima di tutto, la scuola sia provveduta di biblioteca, per non far la brutta figura che facciamo ora, di chiedere l'elemosina agli stranieri perchè lascino che i nostri giovani possano studiare;

in secondo luogo che le scuole di Atene e di Roma siano fuse insieme, siano due parti del medesimo corpo, e che la scuola di Atene sia il perfezionamento, il coronamento dell'opera;

in terzo luogo che le scuole fuse insieme passino sotto la Direzione generale dell'antichità, loro sede naturale, ove senza dubbio potranno cooperare efficacemente al progresso del servizio archeologico che in Italia è di una eccezionale importanza.

Finalmente raccomando un'altra cosa che ci garantirà in avvenire un ottimo elemento per il personale dei musei e scavi, che cioè torni ad essere obbligatorio il diploma della scuola per avere il posto di Ispettore.

Queste sono le raccomandazioni che mi faccio animo di presentare al ministro, ed in ultimo, come italiano, esprimo un augurio. Come vi è stato un ministro dell'istruzione pubblica, il quale ha saputo creare un Istituto storico, così sarei molto lieto di poter felicitarmi con

l'on. Credaro, se riuscisse a creare in Roma un Istituto archeologico, perchè, ripeto, nella gara archeologica internazionale che qui si svolge, noi dobbiamo avere il primo posto. Io capirei che gli studenti di archeologia che vengono da fuori ricorressero a noi per avere lumi, ed invece addolora il pensiero che gli studenti nostri debbano giovare delle biblioteche e delle scuole straniere. L'Istituto archeologico sarebbe opera che ci farebbe onore, sarebbe il complemento dell'Istituto storico, e l'uno e l'altro costituirebbero due parti di una medesima istituzione con lo scopo nobilissimo di studiare e di integrare la nostra storia antica.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Il senatore Pigorini, che ha passato tutta la sua vita onorata in mezzo agli studi archeologici, suggerisce varie idee tutte buone, tutte utili. Egli sa però che l'attuazione di esse dipende in gran parte dalla volontà degli archeologi. Quando gli archeologi illustri che sono a Roma e in Italia fossero concordi, il ministro non avrebbe difficoltà ad attuare queste nobili idee.

La scuola archeologica, che dipende dalla istruzione superiore, è considerata come parte integrante della Facoltà di filosofia e lettere di Roma, perchè alcuni di questi insegnamenti sono necessari nella scuola stessa. Ciò ha recato danno ai giovani che escono dalla scuola, inquantochè, si dice, furono trascurati dalla Direzione delle antichità e belle arti.

Credo anch'io che sarebbe opportuno fare un grande Istituto archeologico in Roma dipendente dalla Direzione delle antichità e belle arti, che servisse anche a preparare i direttori degli scavi in un modo più efficace che non si faccia oggi e che questa scuola fosse riunita e fusa con quella di Atene, che, come l'onor. Pigorini sa, in questi ultimi anni ebbe nuovo incremento di vita.

L'onor. Pigorini ha esposti i fini che si debbono raggiungere; io mi permetterò di rivolgermi a lui, anche fuori di quest'Aula, affinché mi indichi i mezzi che sono necessari per raggiungere questi fini; mezzi in gran parte morali, e che egli potrà sicuramente additarmi.

Credo che quando la scuola archeologica fosse unita alla Direzione generale delle belle arti, la mancanza dei libri in gran parte non esisterebbe più, perchè anche sotto l'aspetto archeologico, quella biblioteca è ricca.

L'utilità di fondare in Roma un grande Istituto archeologico a me pare evidente. Vedrò in qual modo si possa risolvere questo problema che s'impone.

Nell'ottobre prossimo converranno a Roma gli archeologi di tutto il mondo, e sarebbe stato cosa bella se noi avessimo potuto riceverli in un grande Istituto archeologico, ma quello che non è stato fin qui, potrà farsi in avvenire, purchè non si esigano grandi sforzi finanziari, che il Paese non può affrontare in questo momento. Concentrando tutti i mezzi di cui disponiamo e all'Università e alle belle arti e a Pompei e ad Atene, credo che quest'Istituto potrà essere organizzato e costituito.

È però necessario, l'onor. Pigorini me lo consenta, che gli archeologi si ispirino un po' più al senso della disciplina e coordinino le loro attività; allora potremo ottenere grandi risultati anche con i mezzi attuali. Sono sicuro di avere in quest'opera che mi propongo iniziare, il suo autorevole aiuto.

PIGORINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGORINI. Io non posso che ringraziare l'onorevole ministro della risposta avuta e sono pieno di fede che, intervenendo egli direttamente, l'opera non potrà che riuscire a decoro nostro e del nostro Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il cap. 222 s'intenderà approvato nella cifra che ho letto.

(Approvato).

223	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti, come dall'elenco nominativo della tabella C allegata allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909. e visite medico-fiscali agli operai . . .	196,330 »
<i>Spese comuni</i> <i>per le antichità, le belle arti e gl'Istituti d'istruzione artistica.</i>		
224	Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica — Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie	36,400 »

SAN MARTINO ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO ENRICO. Mentre alle belle arti in genere soprassedie un Consiglio superiore con funzioni ben definite dalla legge e dai regolamenti, che ad esso permettono di esplicare un'azione veramente proficua, alle cose che riguardano particolarmente l'arte musicale è preposta una Commissione speciale la quale porta il nome ironico di Commissione permanente, ma che non può certamente trarre dal confuso suo ordinamento attuale la forza necessaria ad ottenere utili risultati.

Ora, l'arte musicale, che in ogni tempo ha portato all'Italia tanta gloria, ha indubbiamente il diritto di trovare presso gli organi dello Stato quella tutela che vi trovano le altre arti. Si impone quindi una riforma da molti anni reclamata dagli interessati, riforma del resto di cui il Governo stesso ha riconosciuto la necessità.

Difatti ne furono iniziati gli studi, ma siccome dall'epoca di questo inizio ad oggi è trascorso molto tempo, mi rivolgo alla cortesia dell'onor. ministro perchè voglia informarmi sullo stato della questione.

Aggiungo una semplice raccomandazione, che nel futuro ordinamento non siano contenute norme restrittive per la scelta dei componenti la Commissione, poichè tali restrizioni, di cui è corsa la voce, non avrebbero che un effetto, di privare cioè la Commissione di elementi ottimi per coltura, per competenza e per indipendenza.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* Nel disegno di legge sull'organico del personale degli Istituti di belle arti e di musica, sarà introdotto un articolo per dar vita ad una Commissione dell'arte drammatica e musicale. Io avevo pensato di organizzare le funzioni di questa Commissione, che esiste già per regolamento, in un modo più ampio, perchè penso che anche lo Stato italiano debba incominciare ad occuparsi un po' del teatro, campo dal quale fin qui l'azione dello Stato rimase completamente estranea; ma incontrai delle difficoltà nel Consiglio di Stato, il quale, pur lodando il concetto, ha desiderato che vi fosse un articolo di legge che autorizzasse il Ministero a procedere su questa via.

Quindi è che nel disegno di legge che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento, con un articolo speciale, sarà istituita una Commissione permanente per l'arte.

L'onor. senatore Di San Martino, il quale da anni dedica molta parte della sua attività a questi studi, raccomanda che non vi siano norme restrittive nella nomina delle persone che dovranno comporre questa Commissione. Onorevole senatore, io su questo ho dei concetti molto precisi: come non accetterò mai le insistenze di alcuni che vorrebbero il Consiglio superiore delle belle arti, che dispone di ingenti somme dello Stato, costituito esclusivamente da artisti, così non accetterò mai che la Commissione drammatica e musicale sia

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1912

composta soltanto dalla classe che vi è interessata. (*Benissimo*).

Gl'interessi dello Stato debbono essere difesi anche da persone che non appartengono alle classi speciali, e che si ispirano ad alti e nobili concetti (*bene*). Con queste dichiarazioni sarà attuata la sua idea.

La ringrazio di avermi data l'occasione di fare queste dichiarazioni al Senato.

SAN MARTINO ENRICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO ENRICO. Sono lieto di aver provocato dall'onorevole ministro queste dichiarazioni. Lo ringrazio, e mi dichiaro intieramente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il cap. 224 s'intenderà approvato. (Approvato).

225	Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie	161,390 »
		6,413,754.92
	Spese diverse.	
226	Concorso dell'Italia nel mantenimento degli Uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della R. Commissione geodetica italiana	26,000 »
227	Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Compensi al direttore ed ai compilatori delle schede e spese diverse - Acquisto dei volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio internazionale di Londra	25,000 »
228	Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave <i>Caracciolo</i> radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 »
		67,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
229	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	22,570 »
	<i>Da riportarsi</i>	22,570 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	22,570 »
230	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse). .	105,000 »
231	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'Erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)	10,761 »
		<hr/> 138,331 » <hr/>
	Spese per l'istruzione elementare e popolare.	
232	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 (Spesa obbligatoria)	965,000 »
233	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari - Settima delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge stessa	1,000,000 »
234	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari - Settima delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge stessa	160,000 »
235	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	240,000 »
236	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	49,000 »
237	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 24 e 25)	1,372,510 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 3,786,510 » <hr/>

		<i>Riporto</i>	3,786,510 »
238	Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare		<i>per memoria</i>
			3,786,510 »
	Spese per l'istruzione media.		
239	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501, e l'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (Spesa obbligatoria)		168,200 »

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi perdoni il Senato se ancora una volta gli infligo la sofferenza di udire la mia voce. Ma parmi che l'argomento consenta questa ripetizione e meriti tutta l'attenzione del Senato, che fu sempre primo nel tutelare ogni elemento della pubblica cultura.

Io accenno alla *crisi della scuola media*, di cui, anche in questi giorni, ne pervenne l'eco non lieta. Crisi della scuola media, che si riassume nello stato misero di una classe benemerita di insegnanti, cui è affidata la preparazione del buon cittadino, vorrei dire anzi, della fibra più vitale del cittadino.

Opera di savia previdenza compì il Senato contribuendo si gagliardamente a migliorare le condizioni economiche dei maestri elementari, i quali nelle leggi votate troveranno, almeno per qualche anno, un po' di lenimento alle loro stremate fortune. Ma non meno degna del Senato e non meno provvida sarà quella legge, che sottrarrà gli insegnanti tutti delle scuole medie da uno stato di angustia economica, che li mette al di sotto, dopo tante loro benemerienze, agli operai, agli inservienti, agli ultimi impiegatucci. L'onorevole ministro ed il Senato queste miserie conoscono minutamente. Basti solo che io loro ricordi che un giovane dopo quattro anni

di Università, dopo aver sostenuto nuove prove di concorso, entra come insegnante con 170 lire al mese, quando è dei più fortunati. E veggio che l'onorevole ministro mi avverte essere questo stipendio iniziale ancora più esiguo della media che ho esposto.

Voi vedete che un discretissimo capo-operaio ha trattamento più generoso, senza esser astretto ad un lavoro intenso intellettuale ed insistentemente vigilato da quella schiera di ispettori, che io avrei di gran cuore aboliti, come inutile strumento di diffidenza. Questi insegnanti medi, trascinandosi nella loro faticosa carriera e dopo lunghi anni, potranno forse raddoppiare quel loro stipendio iniziale, e potranno ancora rifarsi con le classi aggiunte. Ma questo lavoro delle classi aggiunte, oltre esser fatica esauriente, quasi umiliante, perchè riduce l'insegnante ad una macchina che ripete e ripete, non è concesso a tutti: ed in ogni modo, sommato a quello ufficiale ordinario, costituisce una tal somma di fatica, da prostrare anche le fibre più gagliarde. Le voci che accennano a questo stato lagrimevole di cose non escono soltanto dalle assemblee di questi insegnanti; ma sono confermate positivamente da un fatto statistico, che, nella sua aridità, è più eloquente di tutte le querimonie clamorose; voglio dire la deficienza sempre più segnalata degli iscritti

alla Facoltà di lettere, quella che appunto fornisce la gran parte di questi insegnanti. Guardate, onorevoli colleghi, le statistiche delle iscrizioni ai corsi universitari di lettere e vedrete ogni anno scemare, in cifra allarmante, il numero degli iscritti, sì che fra breve, per provvedere alla meglio agli insegnamenti delle scuole medie, saremo costretti a ricorrere alla donna od al prete. Il dilemma è di una lucidezza sfolgorante e non data da oggi.

Lascio a voi, onorevoli colleghi, decidere se l'anima dei futuri italiani deve esser fatta o redenta da queste fonti disadatte od illiberali. Nessuna meraviglia quindi che gli insegnanti medii che si sentono dimenticati dallo Stato, si organizzino, si asserrino in coalizioni, in quelle forme di resistenze collettive, cui dovettero ricorrere i medici condotti. Coalizioni, che trovarono parole sì crude di condanna da parte dell'onor. Arnaboldi; di compatimento quasi, di considerazione piena di equità invece da parte, dell'onorevole Presidente del Consiglio, conscio dello stato misero di essi e del dovere di provvedere alle loro strettezze. Converrà quindi, onorevole ministro, che si pensi seriamente a questa classe di insegnanti; i quali alla fine domandano, non lauti incrementi di stipendi, ma quelle migliori, che l'equità sociale ha oramai accordato a quasi tutti gli impiegati dello Stato. Provvedimenti che attentino violentemente al bilancio dello Stato, io, per quanto tocco della urgenza del guaio, non oso oggi consigliare o sostenere. Ma parmi che da un rincrudimento delle presenti tasse scolastiche (io andrei addirittura ad un raddoppiamento) si potrebbe ritrar tanto, da fare scendere nelle famiglie di tanti valorosi insegnanti un raggio di sole, sotto forma di un aumento di stipendio. Un rincrudimento delle tasse scolastiche non parrebbe tanto da ripudiarsi, in vista delle condizioni generali economiche migliorate e della circostanza che lo Stato impartisce un'eccellente istruzione dietro un tributo quasi irrisorio, insufficiente a compensare l'ultimo dei ripetitori privati.

L'onorevole ministro si accinga coraggiosamente a questa riforma e ponga in essa quel calore e quell'affetto, che egli pose in quella della legge dell'istruzione elementare ed avrà la riconoscenza del paese e di tutta una classe, cui si affida il futuro cittadino, perchè egli apprenda non solo gli elementi della cultura, ma

quell'alta forza morale, che non si svolge certo dalla familiarità con le sole lettere dell'alfabeto.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Mi dispiace di dover dissentire non poco dalle idee che ha testè espresso l'on. Tamassia. Sta bene, ed è stato detto più volte anche da me come relatore della Commissione di finanza, che le condizioni specialmente di alcuni degli insegnanti delle scuole tecniche, dei ginnasi, e anche delle scuole complementari debbono essere migliorate. Ciò è accennato anche nella mia relazione dove si parla di un aumento sulle tasse scolastiche per provvedere a questo, aumento però da farsi solo quando sarà il momento opportuno, perchè ora non si possono certamente proporre aumenti di tasse a tali scopi. Del resto quegli insegnanti stessi, hanno fatto sentire al Ministero della pubblica istruzione che sentono il dovere patriottico di non insistere per l'esaudimento dei loro desideri in questi momenti.

Ma, in quanto agli altri insegnanti delle scuole medie, non potrei davvero ammettere che venissero di nuovo a chiedere aumenti. Non bisogna far nascere illusioni a questo riguardo. Nel 1906 in occasione della discussione della legge sugli aumenti di stipendio fu detto chiaro che quello sforzo, che era già eccessivo, era l'ultimo sforzo che si faceva e che si poteva fare.

Sa il collega Tamassia che differenza ha portato al bilancio dello Stato quell'aumento? Glielo dirò coi dati ufficiali che ho qui per caso fra le carte del bilancio. Nel 1900-901 per l'istruzione media si spesero 19 milioni in cifra tonda; nel 1905-1906 prima che la nuova legge fosse già in piena esecuzione si spesero 23 milioni; era così cresciuta la spesa di 4 milioni e bisogna notare che in quegli anni vi era stata la legge del 1900 che facendo degli aumenti delle tasse scolastiche, aveva anche migliorato gli stipendi ad alcuni insegnanti e in parte sul consuntivo 1905-906 già aveva prodotto i suoi effetti la legge del 1901 sul miglioramento degli stipendi perchè per alcuni aumenti andò in vigore col 1° gennaio. Ora poi, senza avere fatto ulteriori aumenti di tasse, nel bilancio attuale abbiamo la spesa di 34 milioni; vi è dunque una differenza in più in confronto al 1900-901 di circa 15 milioni e in confronto al 1905-906 di 11 mi-

lioni, che non sono davvero compensati, altro che in minima parte, dal maggior reddito delle tasse dovute all'aumento della popolazione scolastica e dalle regificazioni di parecchie scuole.

Come possiamo ancora credere che il bilancio dello Stato potrà permettere nuovi aumenti di stipendio? Si contentino dunque questi professori. D'altra parte essi hanno uno stipendio iniziale come straordinarii di 2500 lire, poi hanno un aumento dopo 3 anni di 300 lire quando passano ordinari; dopo hanno ogni 5 anni, a ruoli aperti, un aumento di 500 lire, e questo periodo di 5 anni può anche essere ridotto a 4 od a 3, a seconda del merito dell'insegnante.

Questi aumenti per merito possono arrivare fino al quinto del numero degli insegnanti che possono avere la promozione nell'anno. Coi ruoli aperti questo numero non è piccolo, talchè non sono pochi quelli che hanno la promozione anticipata.

Inoltre gli insegnanti hanno le classi aggiunte che cercano tutti di averne fino a raggiungere il massimo delle 28 ore prescritte dal regolamento che in certi casi possono anche essere superate, e avviene anche bene spesso che cerchino di levarsele l'uno coll'altro.

Ora, gli insegnanti delle scuole di secondo grado per ogni ora in più di lezione al di là delle quindici hanno 150 lire. Essi bene spesso hanno le 28 ore, quindi hanno 13 ore in più che portano loro un aumento di 1950 lire; hanno poi le propine di esami, e molti poi hanno anche il compenso pei compiti. Non si può quindi dire che complessivamente gli stipendi e remunerazioni siano minimi, neppure per quelli che sono al principio dalla carriera.

Fa presto il collega Tamassia a dire: raddoppiamo le tasse. Ma le tasse sono già forti, e fare nuovi e si gravi aumenti solo per aumentare gli stipendi degli insegnanti credo non sia giusto, e non so quanto sarebbe inteso bene dal paese. Quindi io non posso davvero seguire il senatore Tamassia in questa via.

Che si migliorino le condizioni degli insegnanti del primo e del terzo ordine di ruoli, specialmente per alcuni, sia pure con moderati aumenti delle tasse scolastiche appena si potrà, è giusto, e avremmo voluto farlo anche nel 1906; ma allora non si poté, perchè anche piccoli aumenti per ciascuno portano subito a centinaia di migliaia di lire gli aumenti complessivi

che erano già tanto forti. Ma insomma, per alcuni specialmente, la cosa è ben giusta, perchè ci sono insegnanti che hanno solo 800 o 1000 lire di stipendio, e io comprendo che, per quanto si tratti di insegnamenti per i quali i diplomi si ottengono facendo un esamuccio in un istituto tecnico, come per esempio per i diplomi di calligrafia e di computisteria, non è ammissibile che lo Stato abbia degli impiegati pagati in misura così meschina. Ammetto dunque che si dovrà vedere di fare qualche cosa per gli insegnanti del primo e del terz'ordine delle scuole medie, quando, appena passato questo momento fortunoso dell'Italia, si potrà pensare a un moderato aumento delle tasse scolastiche. Ma fermiamoci ad essi; e per gli altri non si facciano nascere delle illusioni, non si carezzino desiderii che non possono dirsi giustificati, e si dica chiaro fin d'ora che non è possibile far nulla, o anzi si dica chiaro senz'altro, e credo che sarà la cosa migliore, che non si farà nulla. (*Approvazioni generali*).

Sarebbe invero desiderabile di poter aumentare gli stipendi dei professori, degli impiegati, di tutti, ma non lo si può fare e credo che sia il caso di dirlo addirittura, anzichè il prometterlo e farlo sperare e poi non farlo. Per mia parte un progetto di questo genere lo combattevo in ogni modo. La integrità del bilancio dello Stato deve essere al disopra di tutto e di tutti. (*Approvazioni vivissime e generali*).

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Veramente questo capitolo 239 tratta del concorso dello Stato al pagamento degli interessi dei mutui che le provincie e i comuni contraggono per provvedere alla costruzione degli edifici scolastici; la materia della istruzione media è stata già tutta approvata nel bilancio nostro.

È certo che per alcune materie abbiamo crisi d'insegnanti. Per esempio, non si trovano in numero sufficiente insegnanti di ragioneria; è difficilissimo avere professori di tedesco e di inglese; sono scarsi quelli di matematica. I professori delle scuole medie, in maggioranza, aspirano al ruolo unico: ci si dovrà pensare; ma aggravare il bilancio del tesoro non credo possibile in questo momento. I concetti direttivi

della riforma della scuola media, come dissi più e più volte, dovrebbero essere due: concentrazione delle materie in modo che il numero dei professori venga diminuito, introducendo anche nelle scuole tecniche e complementari l'insegnante di classe che nei ginnasi fa buona prova; ed aumento moderato delle tasse scolastiche.

Su queste basi, come ho detto altre volte, un miglioramento economico sarà possibile, ma, ripeto, in questo momento della vita nazionale, non si possono chiedere nuovi sacrifici nè alle famiglie, nè all'erario.

La riforma è sempre allo studio del Ministero della pubblica istruzione e sarà studiata con coscienza ed attenzione. (*Vive approvazioni*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Duolmi assai della risposta datami dal mio amico Dini. Egli crudamente dice agli insegnanti, che chiedono aiuto: Lasciate ogni speranza o voi che... lavorate.

Il verso è guasto; ma pur troppo sintetizza il concetto dell'onor. Dini. Io invece avrei detto: « sperate o voi che lavorate; lo Stato si ricorderà dell'opera vostra ». Il dire poi, onor. Dini, che oggi gli insegnanti delle scuole medie non si lamentano, non parmi esatto, quando qui ho sott'occhi i deliberati abbastanza numerosi e

solenni di moltissimi di questi, per non dire di tutti; come non parmi provvedimento di cui debba lo Stato vantarsi, come di beneficio verso di essi, quello delle scuole aggiunte affidate ad unico insegnante. A parte il facchinaggio, cui essi si sobbarcano di 29-30 ore settimanali, resta sempre il fatto che l'aumento dello stipendio per coloro che hanno classi aggiunte corrisponde matematicamente ad aumento proporzionale di fatica; quindi ogni idea di miglioramento viene a sfumare.

Invece sono lieto delle parole dell'onorevole ministro, il quale, a differenza dell'on. Dini, riconosce la crisi che lamentai e ne descrisse anzi la gravità e le conseguenze rispetto a molti insegnamenti medii. Io persisto nel concetto che si possono, in vantaggio degli insegnanti, rialzare le tasse scolastiche esistenti. Ad ogni modo un provvedimento si impone e la promessa dell'onorevole ministro, ispirata ad equità ed a conoscenza della triste realtà delle cose, mi fa sperare che le mie parole non saranno assolutamente infruttuose.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 239 nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

240	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, allo ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali — Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487	<i>per memoria</i>
241	Spese per lavori straordinari in dipendenza del servizio dei pagamenti dei compensi ad insegnanti degli istituti d'istruzione media mediante mandati a disposizione dei prefetti a norma dell'art. 10 della legge 8 agosto 1906, n. 142	15,000 »
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti.		
242	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901	10,000 »

Spese per l'istruzione superiore.

243	Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Torino e suoi Istituti dipendenti - Rimborso di capitale al comune ed alla provincia di Torino - Sedicesima annualità	30,000 »
244	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della Regia Università di Torino in Pino-Torinese - Quarta delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426	10,249.99
245	Università di Bologna - Spese per provvedere alla erezione od ampliamento degli istituti scientifici in conformità della convenzione approvata con legge 9 aprile 1911, n. 335 - Seconda delle cinque rate stabilite dall'art. 2 della legge predetta, corrispondente al contributo che annualmente debbono versare nella Cassa dello Stato il comune e la provincia di Bologna	90,000 »
246	Università di Cagliari - Anatomia umana normale - Spese di arredamento e acquisto di materiale scientifico	10,000 »
247	Università di Cagliari - Stazione zoologica - Sopraelevazione d'un piano dell'edificio	29,500 »
248	Università di Catania - Materia medica - Spese di arredamento, acquisto di libri e strumenti scientifici	8,000 »
249	Università di Catania - Clinica psichiatrica - Sistemazione del laboratorio	10,000 »
250	Università di Genova - Clinica medica - Acquisto e rinnovamento di materiale scientifico	10,000 »
251	Università di Genova - Istituto di fisica - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »
252	Università di Modena - Clinica medica - Acquisto di materiale scientifico	15 000 »
253	Università di Modena - Patologia speciale chirurgica - Spese di arredamento e acquisto di materiale scientifico	6,620 »
254	Università di Modena - Istituto d'igiene e spese di arredamento	6,605.60
255	Università di Napoli - Orto botanico - Lavori di sistemazione	12,000 »
256	Università di Napoli - Istituto di fisica terrestre - Acquisto di strumenti scientifici	15,000 »
257	Università di Napoli - Istituto di fisiologia - Acquisto di materiale scientifico	8,000 »
258	Università di Padova - Rimborso dovuto alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza della convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università e de' suoi stabilimenti scientifici (Decima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26).	56,460.44
259	Università di Padova - Anatomia patologica - Spese di arredamento e acquisto di materiale scientifico	8,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	330,436.03
260	Università di Padova - Geodesia- Spese occorrenti per esperimenti con la bilancia Eotvös	10,000 »
261	Università di Parma - Istituto fisico - Acquisto di istrumenti scientifici e impianto di termosifone	8,000 »
262	Università di Pavia - Contributo dello Stato nella spesa di costruzione di un nuovo ospedale clinico e di nuovi Istituti scientifici a servizio di quell'Ateneo, in esecuzione della convenzione stipulata il 30 giugno 1908 fra lo Stato e gli enti locali (Quarta delle sei annualità stabilite dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 775)	300,000 »
263	Università di Pavia - Geodesia - Acquisto di strumenti scientifici	10,000 »
264	Università di Pisa - Rimborso dovuto alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in conseguenza della convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università e dei suoi stabilimenti scientifici (Decima delle quaranta annualità approvate con la legge 17 luglio 1903, n. 373)	97,817.67
265	Università di Pisa - Istituto veterinario - Lavori di sistemazione del fabbricato	10,000 »
266	Università di Roma - Gabinetto di elettroterapia e radiologia - Acquisto di materiale scientifico	6,000 »
267	Spese per la costruzione di edifici della Regia Università di Roma ed opere accessorie - Terza rata a termini della legge 2 luglio 1911, n. 526	700,000 »
268	Università di Sassari - Istituto d'igiene - Spese di arredamento e acquisto di materiale scientifico	10,000 »
269	Università di Sassari - Anatomia umana normale - Spese di arredamento e acquisto di materiale scientifico	6,000 »
270	Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna - Sistemazione, restauri e completamento del calorifero a termosifone nel fabbricato	23,000 »
271	Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli - Acquisto di un giardino dell'orfanotrofo militare in servizio della scuola	16,430 »
272	Universalità siciliane - Credito residuale dedotto l'assegno fisso e le spese già erogate dallo Stato pei fini segnati dal decreto prodittoriale 19 ottobre 1860, n. 274, in favore delle Università siciliane - (Settima delle nove annualità approvate con l'art. 1 della legge 13 luglio 1905, n. 384)	297,260.30
		1,824,944 »

Spese per le biblioteche.

273	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della biblioteca Centrale Nazionale in Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	<i>per memoria</i>
274	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per l'attuazione del progetto di costruzione di un nuovo edificio ad uso della biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) - Undecima annualità	120,000 »
275	Annualità dovuta al comune di Modena per l'acquisto dell'Archivio Muratoriano; da conservarsi nella biblioteca Estense (Ultima delle dieci annualità approvate con la legge 3 luglio 1902, n. 305)	4,500 »
276	Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma, da eseguirsi col ricavato della vendita di libri ed opere esistenti nella biblioteca stessa nel numero di più esemplari (Legge 3 luglio 1892, n. 348)	<i>per memoria</i>
277	Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca Palatina di Parma, da eseguirsi col ricavato della vendita di libri ed opere esistenti nella biblioteca stessa nel numero di più esemplari (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
278	Lavori ed acquisti per la biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze da eseguirsi con le somme che si ricavano dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca medesima (Art. 3 della legge 24 dicembre 1903, n. 490)	<i>per memoria</i>
		124,500 »

Spese per le antichità e le belle arti.

279	Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo	63,000 »
280	Fondo per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Sesta delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502 modificata dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755)	300,000 »
281	Concorso dello Stato per il compimento dei restauri ai monumenti di Venezia ad integrazione di altrettanta somma da erogarsi al medesimo scopo a carico di quel comune (Quarta delle cinque annualità stabilite dalla legge 24 dicembre 1908, n. 776)	100,000 »
<i>Da riportarsi</i>		463,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	463,000 »
282	Impianto del termosifone nei Regi conservatori di musica di Firenze e Parma (Seconda delle due rate)	8,000 »
283	Continuazione della stampa dell'opera del De Rossi <i>Inscriptiones Christianae Urbis Romae</i> (seconda delle quattro rate).	5,000 »
284	Restauro e conservazione di monumenti, ruderi ed oggetti d'arte, che offrano speciale interesse storico ed artistico nelle città di Messina, Reggio Calabria ed altri paesi danneggiati dal terremoto del 1908 (Seconda rata delle lire 400,000, accordate dalla legge 13 luglio 1910, n. 466, tabella A)	80,000 »
285	Acquisto del palazzo per la Esposizione internazionale di belle arti nel 1911 in Roma, costruito sull'area già Cartoni di proprietà del Demanio dello Stato (Prima rata delle lire 1,000,000 accordate dalla legge 15 dicembre 1910, n. 865)	350,000 »
		906,000 »
	Spese diverse.	
286	Osservatorio astronomico di Catania - Fotografia della volta celeste - Acquisto di materiali - Misurazione, pubblicazione dei risultati dei lavori e spese varie (Sesta delle 8 rate stabilite dalla legge 5 luglio 1908, n. 380)	10,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
287	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	1,747,257.83

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.	3,469,839.22
Debito vitalizio	3,690,000 »
	7,159,839.22
<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	7,159,839.22
Spese per l'assicurazione del personale contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa		8,900 »
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale		1,261,920 »
Spese per l'istruzione elementare e popolare		54,808,029 »
Spese per l'istruzione media		35,660,277.50
Spese per l'educazione fisica		1,512,184 »
Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gl'Istituti dei sordo-muti		3,242,496.50
Spese per l'istruzione superiore		19,412,564.23
Spese per le biblioteche		1,753,460 »
Spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari.		437,290 »
Spese per le antichità e le belle arti		6,413,754.92
Spese diverse		67,000 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	131,737,715.37
 TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA <i>CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.</i>		
Spese generali.		138,331 »
Spese per l'istruzione elementare e popolare		3,786,510 »
Spese per l'istruzione media		183,200 »
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti		10,000 »
Spese per l'istruzione superiore		1,824,944 »
Spese per le biblioteche		124,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,067,485 »

	<i>Riporto</i>	6,067,485 »
Spese per le antichità e le belle arti		906,000 »
Spese diverse		10,000 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	6,983,485 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	138,721,200.37
	<i>CATEGORIA QUARTA</i> — PARTITE DI GIRO	1,747,257.83
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	138,721,200.37
	Categoria IV. — Partite di giro	1,747,257.83
	Totale generale	140,468,458.20

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo col quale si approvano questi stanziamenti:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste (N. 825);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 803);

Matrimonio degli ufficiali della Regia marina (N. 835);

Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Nervi (N. 826).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 759).

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti (N. 752);

Conversione in legge del Regio decreto

LEGISLATURA XXIII. — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1912

27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce una imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande (N. 754);

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria (N. 800);

Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta (N. 827);

Aggregazione del comune Spinete alla pre-tura, all'ufficio del registro ed all'agenzia delle imposte di Bojano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (N. 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 24 giugno 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLV.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Congedo (pag. 8646) — Presentazione di disegni di legge (pag. 8647-55) e di relazioni (pag. 8655) — Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste » (N. 825) (pag. 8646); « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 149, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna » (N. 803) (pag. 8646); « Matrimonio degli ufficiali della Regia marina (N. 835) (pag. 8647); « Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Nervi » (N. 829) (pag. 8647); « Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (N. 752) (pag. 8648); Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali » (N. 753) (pag. 8649) — Nella discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce un'imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande » (N. 754), il senatore Foà, relatore (pag. 8649) fa una raccomandazione che il ministro delle finanze accetta (pagina 8649) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria » (N. 806), parlano i senatori Veronese (pag. 8650), Casasola, relatore (pag. 8651-58) ed il ministro dei lavori pubblici (pag. 8656) — È approvato un ordine del giorno dell'Ufficio centrale — Chiusa la discussione generale, sono approvati gli articoli del progetto di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione del disegno di legge: « Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul lago Maggiore e sul lago d'Orta » (N. 827), fa osservazioni il senatore Cuzzi, relatore (pagina 8662), cui risponde il ministro dei lavori pubblici (pag. 8662) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 8663).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1912

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede un congedo di un mese per motivi di salute il senatore Marazio.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà concesso.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste** » (N. 825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recà la discussione del disegno di legge: « **Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste** » (N. 825).

Ne do lettura.

Articolo unico.

All' art. 12 della legge 3 marzo 1912, n. 134, è sostituito il seguente:

« Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste e del Consiglio di Stato, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.

« Il detto regolamento conterrà altresì:

« a) le norme per la nomina e le promozioni del personale, in dipendenza dell'attuazione dei ruoli organici stabiliti dalla presente legge e in conformità della legge 2 giugno 1910, n. 277;

« b) le norme per l'indennità di trasferta al personale e per l'assegnazione delle indennità per spese di cancelleria, da commisurarsi all'importanza dei singoli uffici, e delle indennità da corrisondersi al personale forestale addetto ai servizi della Direzione generale e agli agenti di custodia comandati presso gli uffici, nonchè delle indennità di foraggio per gli agenti a cavallo ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, concernente la proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell' isola di Sardegna** » (N. 803).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, concernente la proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell' isola di Sardegna** » (N. 803).

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell' isola di Sardegna.

Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, concernente la proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell' isola di Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario dell' isola di Sardegna;

Veduta la legge 10 luglio 1910, n. 514, che prorogò fino al 31 dicembre 1911 la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della detta legge 30 gennaio 1898, n. 11;

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1912

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino al 31 dicembre 1912 la validità della disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario dell'isola di Sardegna, che accorda ai mutuatari dell'Istituto di Credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari il diritto allo sconto del venti per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale.

Per lo stesso periodo di tempo è prorogata la validità della disposizione dell'art. 5 della legge citata, in base alla quale la Società anonima di Credito fondiario sardo, con sede in Milano, è esonerata dal pagamento della tassa di circolazione sulle proprie azioni e dell'imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

NITTI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Matrimonio degli ufficiali della Regia marina » (N. 835).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Matrimonio degli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 835).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono estese agli ufficiali della Regia marina le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1911, n. 617, riguardanti il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogate le leggi 8 luglio 1897, n. 254, e 16 giugno 1907, n. 346, relative al matrimonio degli ufficiali della Regia marina.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Contributo dello Stato nella spesa per l'esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova;

Servizi postali marittimi - Linee celeri dell'Egitto.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Nervi » (N. 826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

zione del piano regolatore d' ampliamento della città di Nervi.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 826).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvato il piano regolatore d' ampliamento della città di Nervi relativo alla costruzione di una strada dalla chiesa parrocchiale di San Siro alla via Marco Sala con diramazione pel cimitero nuovo, secondo il progetto 20 novembre 1905-7 dicembre 1907, redatto dall' ing. Ulrico Portis.

Un esemplare di tale progetto, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà deposto nell' Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l' attuazione del piano è concessa facoltà al comune di Nervi di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alla strada da costruirsi a termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo avrà la facoltà di approvare con Regio decreto, previa l' osservanza della procedura stabilita dall' art. 87 della citata legge 25 giugno 1865, le modificazioni al piano che nel corso della sua attuazione fossero riconosciute opportune e deliberate dal comune.

(Approvato).

Art. 4.

È assegnato il termine di anni dieci per la esecuzione del piano stesso a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà provveduto all' esecuzione della presente legge con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale di Nervi ed approvato con Regio decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta e dello « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l' esercizio finanziario 1912-913 », approvato nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all' appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all' appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (N. 752).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (N. 752).

Do lettura dell' articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è convertito in legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali » (N. 753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali » (N. 753).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, numero 1259, che istituisce una imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande » (N. 754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce un'imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande » (N. 754).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 30 novembre 1911, n. 1259, che ha istituito un'imposta di produzione sull'alcool metilico,

e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Io mi permetto di richiamare, anche a voce, l'attenzione del signor ministro sopra la raccomandazione che abbiamo fatto in fine della relazione, di avere, cioè, un certo riguardo per gli istituti scientifici, i quali oggidi si trovano gravati da un'enorme spesa per gli alcoli. Dopo le varie leggi, l'alcool etilico-puro si paga sei lire il litro, l'alcool comune quattro e mezza. È impossibile aumentare le nostre dotazioni e noi dobbiamo perciò studiare di contenere le spese. Preghiamo quindi l'onorevole ministro di volersi uniformare a quello che si fa anche all'estero in favore degli istituti scientifici.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Avevo già in animo di domandare di parlare per rispondere a questa raccomandazione dell'Ufficio centrale.

Dichiaro di accettare questa raccomandazione, fatta in nome della scienza, per mezzo di uno dei suoi più illustri cultori. Studierò per vedere se con le leggi attuali si possa venire a qualche concessione, oppure, se, in occasione della presentazione del disegno di legge che regolerà la questione degli spiriti, sia necessario di introdurre i provvedimenti relativi.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Ringrazio a nome di tutti i colleghi delle Università italiane l'onorevole ministro delle finanze delle dichiarazioni fatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di prima categoria » (N. 800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedi-

menti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria » (N. 800).

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 809*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Non mi permetto, onorevoli colleghi, di fare un discorso su questo argomento che riguarda i provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria, quantunque l'argomento sia importante, perchè bisognerebbe vedere quali conseguenze hanno avuto fino ad oggi le leggi di bonifica, vederne i risultati e studiarne i rimedi che occorre apportarvi.

Ma non è il caso di parlare oggi di questa questione in quanto che l'onorevole ministro Sacchi ha nominato una Commissione per la riforma della legge sulle bonifiche; e siccome io ho l'onore di far parte di questa Commissione, così non è necessario che io parli, dal momento che nella Commissione stessa si devono discutere questi problemi.

Posso però assicurare per parte mia l'onorevole amico Cavasola, relatore, che le proposte fatte nella sua relazione saranno studiate da me con molto amore e che cercherò di farle studiare anche dalla Commissione stessa.

Io mi limito quindi ad alcune osservazioni su questa legge, la quale ha lo scopo lodevolissimo di venire in aiuto, non solo con provvedimenti speciali per le bonifiche che devono essere eseguite dallo Stato, ma anche per quelle la cui esecuzione è concessa ai consorzi ed ai privati.

Io faccio lode larghissima all'onor. Sacchi, di aver portato davanti al Parlamento questo disegno di legge, perchè effettivamente le bonifiche, specialmente quelle dell'Alta Italia, erano in gran parte arenate, e si sono arenate specialmente in seguito alla legge sull'Acquedotto Pugliese del 1904, per la quale con l'art. 6 si prelevavano annualmente due milioni dal fondo delle bonifiche, e si comprende quindi come questo fondo sia rimasto quasi esausto.

Questo disegno di legge intende riparare a

questo grandissimo inconveniente e di ciò va data lode all'onorevole ministro Sacchi di averlo presentato. Soltanto mi si permetta di fare qualche raccomandazione.

Prendo esempio dal Veneto, che è la regione idraulica per eccellenza. Là vi sono alcuni consorzi, le cui acque sboccano o devono sboccare per la botte delle *Trezze* nella laguna di Chioggia. Questa botte fu costruita per smaltire le acque dei consorzi stessi quando si eseguirono i lavori di espulsione del fiume Brenta dalla laguna.

Le bonifiche di questi consorzi non sono indipendenti.

Un consorzio non può eseguire la sua bonifica senza che sia coordinata con quella degli altri, appunto perchè sono consorzi che sfociano nello stesso canale, e appartengono a un bacino idraulico complicato.

Ora, vi è lotta fra questi consorzi (questi sono i casi che succedono nel Veneto, ma certo devono succedere anche in altre regioni) e in questi casi il Governo deve intervenire, perchè se contribuisce con più della metà della spesa non deve disinteressarsene, ma deve curare che l'esecuzione delle opere in ciascun consorzio risponda sia all'interesse particolare di ogni singolo consorzio come all'interesse igienico e agricolo che lo Stato si propone.

Nel caso presente, per evitare che le opere di bonifica non ottengano il loro scopo bisogna impedire che un Consorzio possa ostacolare la bonifica dell'altro, come è già accaduto.

Raccomando perciò al ministro che la Commissione di bonifica non approvi i vari progetti di detti Consorzi se non sono coordinati fra loro, e indichi ad essi la via della soluzione migliore nell'interesse di tutti i Consorzi riuniti. Altrimenti lo Stato spenderà i suoi quattrini senza che gli scopi della legge sulle bonifiche siano raggiunti.

Ed ora, più che una raccomandazione, farò un'osservazione e domanderò un chiarimento.

Con l'art. 2 si ha il lodevole scopo di pagare ai Consorzi una annualità, compresi gli interessi, per eseguire le loro opere di bonifica, di modo che un Consorzio, il quale trovi i quattrini per fare la bonifica, riceverà dal Governo un'annualità per 50 anni al più. A cominciare dal 1912-13 la somma stanziata per queste annualità è di un milione e duecento-

mila lire, per giungere nel 1920-21 a tre milioni.

Io so che molte delle opere di bonifica, che furono indicate nella tabella del 1900 per un dato importo, costano invece oggi quattro o cinque volte più.

Mi pare quindi che questa somma di tre milioni sia affatto insufficiente. Prego perciò il ministro, mentre dichiarò di approvare la legge tal quale è, che se la somma dei tre milioni risultasse insufficiente, di chiedere al Parlamento di aumentarla. Mi permetto anche di domandargli quali saranno i criteri con cui egli distribuirà questa somma, rispetto alle bonifiche, quando si presentassero molti progetti di bonifica per l'approvazione, che implicassero una spesa maggiore di tre milioni.

Il criterio, a mio avviso, dovrebbe essere quello della data di priorità dei progetti già approvati dalla Commissione di bonifica. Su questo criterio non ci potrebbe essere nulla da ridire, perchè toglierebbe l'adito agli abusi. Un'ultima osservazione mi permetto di fare. Io ho rilevato che alla Camera dei deputati la Commissione incaricata di riferire su questo progetto di legge, ha chiesto al ministro se non intenda di affidare queste opere che debbono essere eseguite dallo Stato, a degli ingegneri liberi; ed il ministro ha risposto, ed ha risposto bene, che non si può far molto conto degli ingegneri liberi.

Si ricorderà infatti che, quando al Senato si discusse la legge sui bacini montani, nella quale legge c'è un articolo che permette l'assunzione di personale avventizio, l'Ufficio centrale, di cui io ero relatore, raccomandò al ministro di fare a meno più che può di questi ingegneri liberi, esponendone le ragioni.

In quella legge c'era anche un articolo, col quale si estendeva il concorso ai posti di ingegneri allievi del Genio civile anche agli ingegneri industriali oltre che ai civili.

Non si può negare che occorre pensare sul serio al Genio civile, perchè noi continuiamo ad approvare leggi che ne aumentano gli incarichi, mentre nei concorsi per il Genio civile molte volte non si presentano i concorrenti in numero sufficiente.

È vero che lo stipendio iniziale degli ingegneri del Genio civile è discreto, si tratta di 3 mila lire date a giovani che escono ap-

pena dall'Università, ma la ragione di questa mancanza di concorrenti va ricercata nella carriera degli ingegneri del Genio civile. Io quindi raccomando all'onor. ministro di studiare questa questione, e di vedere anche di introdurre nella nuova legge la specializzazione degli ingegneri; specializzazione sulla quale mi intrattenni ieri parlando delle scuole d'applicazione. Occorrono ingegneri industriali, elettricisti, architetti idraulici, di ponti e strade, che sono necessari per i vari lavori, ma anche per questo bisogna tenere conto del numero perchè, ad esempio, gli ingegneri architetti non possono essere nello stesso numero degli ingegneri civili, nè essere sottoposti allo stesso esame di concorso.

Queste raccomandazioni ho voluto sottoporre alla benevolenza dell'onor. ministro Sacchi, relativamente a questa legge, nella speranza che egli vorrà tenerne conto.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Sarò molto breve come si conviene al relatore di un Ufficio che propone senza emendamenti all'approvazione del Senato il progetto di legge che ci sta dinanzi.

L'Ufficio centrale ha creduto di dover convenire in tutte le proposte del Governo, per quell'utilità immediata, tangibile, che le disposizioni singole di questo progetto apporteranno al lavoro delle bonifiche, che è di tanta importanza. Non c'era da far variazioni alle disposizioni degli articoli del progetto, perchè esse mirano sostanzialmente ad autorizzare la maggiore spesa occorrente per il compimento di bonifiche di prima categoria già in corso di esecuzione a cura diretta dello Stato.

Le bonifiche, come il Senato sa meglio di me, rappresentano lavori che richiedono una autorizzazione speciale per legge, per il loro carattere di opere straordinarie. Non si possono fare le allocazioni annuali in bilancio per spese di questa natura, se le spese stesse non sieno state esplicitamente autorizzate da leggi precedenti; altrimenti occorrerebbe (e non è nelle consuetudini, nè nel nostro sistema di contabilità) fare le autorizzazioni con la legge stessa del bilancio. Qui si tratta di opere di bonifica già classificate, delle quali il Governo ha già assunto l'esecuzione e per le quali sono stati esauriti i fondi assegnati; occorre perciò la

autorizzazione della maggiore spesa per poter ultimare le opere in corso. C'era poco da discutere intorno a ciò; l'utilità era evidente, il metodo non poteva essere che questo.

Però il Governo, chiedendo l'autorizzazione di questa maggiore spesa, non ha creduto di poter spostare i termini del bilancio dei lavori pubblici da quei massimi, nè da quelle ripartizioni per esercizio, che sono state stabilite in modo fisso, permanente per un decennio dalla legge di consolidamento dell'aprile 1912 del bilancio dei lavori pubblici. Quindi autorizzazione alle maggiori spese, sì; però eseguendo tali spese nei limiti prestabiliti degli stanziamenti sui corrispondenti capitoli del bilancio dei lavori pubblici. E siccome poi si desiderava (ed è stato l'altro ramo del Parlamento che ha voluto determinar bene questo punto), che tali stanziamenti non fossero diluiti in un periodo troppo lungo di anni, fu stabilito che si dovessero spendere i trentadue milioni di maggiori spese autorizzate con questo progetto di legge, in un periodo di sei anni al massimo, rimanendo anno per anno nei limiti massimi del bilancio consolidato, vale a dire fra i tredici milioni nell'esercizio 1912-913 e i sedici milioni dell'ultimo anno del decennio. Detto ciò è detto tutto quello che importava dire in merito del progetto.

Ma, poichè il Governo annunciò ufficialmente, nella sua relazione al Senato, di aver nominato una Commissione per lo studio di una riforma organica della legge sulle bonifiche (Commissione della quale io particolarmente mi compiaccio di saper membro l'onor. Veronese, che vi porterà tutta quella competenza di dottrina e di esperienza che egli ha in questo ramo di pubblico servizio interessantissimo), anche l'Ufficio centrale ha creduto lecito, senza spingersi a proposte concrete, che sarebbero state fuori di luogo e fuori del compito suo, di accennare a qualche desiderio del quale prima la Commissione e poi il Governo avessero a tener conto nello studio della riforma organica. Perciò l'Ufficio centrale ha considerato e scritto che uno dei criteri fondamentali d'una sistemazione organica delle bonifiche è certamente quello delle classificazioni. E rispetto alle classificazioni, ha fatto questa osservazione: la legislazione vigente mette in prima categoria, senza alcuna distinzione tra di loro, le bonifiche

che siano richieste da un grande interesse igienico unito ad un grande interesse agricolo, oppure da un grande interesse agricolo unito ad un interesse igienico.

L'Ufficio centrale ha considerato che fra i due interessi esiste una differenza sostanziale di carattere; perchè l'interesse igienico in Italia, specialmente quando si parla, come ha fatto l'on. ministro nella sua relazione al Senato, di malaria e dei suoi tristi effetti, non è paragonabile all'interesse agricolo. È sembrato all'Ufficio centrale che quando unico o tanto prevalente sia l'interesse igienico da assorbirne ogni altro, la spesa della bonifica dovrebbe essere assunta dallo Stato come opera d'interesse pubblico, senza pretendere contributo da parte degli enti locali e dei privati; contributo che non trova di fronte a sé un interesse corrispondente a quell'identico sacrificio che si impone ad essi quando si tratta di migliorare le terre per l'interesse agricolo.

Allora si è detto: studiando il problema, tenga conto il Governo di questa raccomandazione e veda se non sia il caso di dichiarare opere pubbliche a carico intiero dello Stato quelle bonifiche per le quali non ci sia un interesse nè attuale, nè prossimo per i privati, per i comuni e per le provincie.

Ecco una raccomandazione di carattere puramente astratto, ma fondamentale nello studio di una riforma organica.

L'onor. Veronese ha chiesto una spiegazione che con maggiore competenza e con maggiore autorità potrà dargli l'onor. Ministro. Io non accennerò quindi che molto brevemente alla questione che l'onor. Veronese ha toccato, rispetto cioè a quelle opere per le quali non sono tassativamente fatti gli stanziamenti con questa legge. E ne dirò brevi parole, soltanto affinchè non sembri che all'Ufficio centrale sia sfuggito questo lato del problema.

La posizione, invero, è diversa secondo che si tratta di opere di bonifica di prima categoria, già in corso d'esecuzione oppure da eseguire per conto diretto dello Stato, o di quelle cui ha accennato l'onor. Veronese e che sono opere di bonifica, da concedersi ai consorzi costituiti o costituendi per la loro esecuzione. Per questa seconda specie di opere l'onorevole Veronese ha considerato che il Governo si è riservato, come non poteva fare diversamente, di

concedere a mano a mano che saranno approvati i relativi progetti, e ne saranno fatte le relative domande colla dimostrazione del concorso di tutte le condizioni che occorrono, il Governo concederà le opere ai consorzi. Ma dice l'onor. Veronese: non trovò che un impegno così indeterminato per estensione abbia una corrispondenza di esecutorietà effettiva nel fondo che vi si è destinato e che non potrà mai sorpassare i tre milioni all'anno.

Se io non m'inganno, qui bisogna tener conto di questa circostanza, che per alcune di quelle opere per le quali sono ancora da farsi le concessioni, vi sono già gli stanziamenti nelle tabelle delle leggi che le hanno autorizzate e classificate. Quindi sarà il caso, a suo tempo, di supplementi, di trasporti di cifre, di maggiori assegnazioni, ma ad ogni modo una buona parte di quei danari che occorrono già vi sono e potranno utilizzarsi salvo, quando si vedrà che manchino, chiedere allora l'autorizzazione per le maggiori spese.

A questo punto io devo ritornare per poco ad un rilievo fatto nella relazione dell'Ufficio centrale. Ed il rilievo è questo: il Governo ha creduto di disciplinare in modo diverso da quello che si segue ora i suoi contributi ai consorzi per l'esecuzione delle opere di bonifica ad essi affidate per concessione. In primo luogo ha ridotto dal 60 al 50 per cento il contributo governativo; e questa riduzione non costituisce un passo indietro, perchè è compensata dalle facilitazioni accordate con i pagamenti rateali. Ciò diminuisce gli oneri dei consorzi che assumono un'impresa di bonifica. Quindi un certo margine di beneficio, malgrado la riduzione di due decimi sui contributi già stanziati. Ma un altro vantaggio maggiore è questo: lo Stato, in base alle leggi vigenti riunite nel testo unico del 1900, fino ad ora, non concedeva pagamenti se non a collaudo definitivo di tutte le opere, tranne che si trattasse di tronchi staccati da potersi considerare come opere per sé stanti; non concedeva pagamenti se non ad opera fatta; non pagava se non in ragione dei fondi disponibili; non corrispondeva interessi che sul residuo non pagato dopo del collaudo. Poi per la legge del 1900, testo unico, si riservava di pagare le differenze negli esercizi futuri dal 1925 in poi, senza che fosse neppure stabilito in quanti esercizi. Tutto ciò

aggravava gli oneri della esecuzione, diminuiva moltissimo la fiducia e l'iniziativa dei privati e costituiva per se stesso un ostacolo.

Il Governo d'ora in avanti pagherà due decimi di meno, come contributo, però pagherà ad annualità fisse, farà i collaudi gradualmente, pagherà in ragione dei collaudi parziali, ed il pagamento sarà comprensivo in una quota di capitale e del 4 per cento d'interesse. Gli interessati, chiamati recentemente nelle loro rappresentanze dei consorzi a convegno qui in Roma, hanno volenterosamente accettate queste nuove condizioni, perchè, se è vero che essi riceveranno due decimi di meno di contributo governativo, avranno tanta maggiore facilitazione nel trovare il capitale necessario all'esecuzione delle opere, e una parte dell'onere per interesse sarà pure rimborsato dallo Stato.

Ecco che con questa facilitazione anche i tre milioni, che per ora non sappiamo se e quando saranno sorpassati dagli impegni ancora da prendere, potranno rappresentare una buona dote come inizio di questo avviamento. E qui io potrei dire per ciò che riguarda il disegno di legge di avere terminato. Soltanto, poichè l'onorevole Veronese mi ha anche chiamato direttamente in causa a proposito dei consorzi e delle bonifiche del Veneto, io mi permetterò, se il Senato lo consente, di aggiungere due parole.

Io ricordo, e l'onor. Veronese lo sa quanto e meglio di me, perchè eravamo insieme nell'Ufficio centrale che studiò il progetto di legge sul Magistrato alle acque per le provincie Venete, che uno dei punti sui quali noi abbiamo creduto e sostenuto che si dovesse impennare quella utile istituzione, fu precisamente quello del coordinamento delle diverse bonifiche di quelle provincie. Ed abbiamo ottenuto che nell'articolo corrispondente della legge fosse messo esplicitamente tra le attribuzioni del Magistrato alle acque il coordinamento delle bonifiche del suo compartimento.

Sotto questo rapporto non ci può essere alcuna difficoltà a seguire quell'indirizzo che l'onor. Veronese anche ora desidera giustamente, che è logico e tecnicamente necessario indirizzo di lavoro.

Ma non basta purtroppo. L'onor. Veronese dice: Vi sono degli ordinamenti, ma voi dovete spiegare tale azione per impedire che vi siano dei conflitti fra i diversi consorzi che possono

impedire l'esecuzione o compromettere la manutenzione delle opere di bonifica eseguite.

Su questi particolari siamo, in linea astratta, perfettamente d'accordo. Però egli ha anche citata una delle cause dei conflitti che è la promiscuità degli scoli, come avviene precisamente per quel tal canale di comune sfociamento delle Bocche delle Trezze, che cagiona al disopra della buona volontà di tutte le persone dei gravi conflitti, perchè sono gli interessi delle diverse zone che vengono in conflitto tra di loro; e gli interessi sono quelli che costituiscono la ragione d'essere dei Consorzi e determinano la esecuzione delle bonifiche ad opera dei Consorzi.

Ora, se prendete una vasta zona e contro natura voi obbligate tutti i consorzi in essa costituiti a scolare in un determinato canale artificiale, è naturale che se il canale non funziona per qualsivoglia causa, tutti gli interessi là legati ne sieno sofferenti e protestino. E siccome certe eventualità sono facili ad essere prevedute, anzi sono ricorrenti, le proteste incominciano anche prima che si verifichino quelle tali eventualità.

Ora, io non voglio entrare in particolari che eccederebbero i confini di questa discussione, e si potrebbe anche dire fuori di sede opportuna; però siccome sono questioni che raramente si possono trattare in via preventiva, e in aule legislative, io prego il Senato e l'onorevole ministro di consentirmi altre brevi parole su questo punto.

Non si tratta di una cosa di poco momento. Gli scoli della sinistra del Po, una volta come ora scolavano in Adriatico: però, scolavano per il Brenta, per il Brentone, per il Bacchiglione e per i diversi corsi di acqua di quella regione che conducevano direttamente al mare. In seguito ad una rotta memorabile del Brenta, in una piena che è rimasta famosa nelle tradizioni locali, tutte le torbide di quel fiume si riversarono nella laguna di Chioggia. Continuò la rotta a funzionare come sfociatore per molti anni; e nella laguna di Chioggia si formarono banchi di melma che inquinarono le acque e l'aria. E fu per ragioni, non solo idrauliche, non solo agricole, ma principalmente igieniche, che subentrato al Governo austriaco il Governo nazionale fu fatta la deviazione del Brenta, con forti inalveazioni nuove per salvare

Chioggia. Il rimedio giovò per un verso, ma danneggiò per un altro, perchè non avevano più modo di raggiungere l'Adriatico le acque di piena della regione bassa, intercettate nel loro deflusso dalle nuove arginature del Brenta e del Bacchiglione.

Allora fu che il Genio civile fu costretto a cercare un rimedio e furono ideate ed eseguite le cosiddette Bocche delle Trezze che sono dei grandi fori, passanti sotto il letto del Bacchiglione e sotto il letto del Brenta, per portare di nuovo le acque, che non vanno più al mare, nella laguna di Chioggia.

In tale situazione, è naturale, onor. ministro, che sorgano dei conflitti fra i diversi interessati; perchè quelli di sopra devono far passare le loro acque sui fondi di quelli di sotto, per trovar quello sfogo comune e andare in laguna; quelli di sotto non vogliono le acque di quelli di sopra, perchè dicono che ne hanno già troppo delle proprie; quelli di Chioggia resistono dicendo: voi ci riportate un'altra volta il tifo e la malaria.

Ora, io qui oso dire all'onor. ministro, perchè conosco la sua obbiettività nell'esame delle questioni, e conosco la serenità del suo spirito, che è un problema tecnico, sia pure quanto si vuole esclusivamente tecnico, che non possiamo risolvere noi, ma al quale è necessario che il ministro ponga la sua attenzione, affinché tecnici non pregiudicati da risoluzioni, da progetti, da impegni precedenti, ripiglino in esame la questione dello sbocco in mare delle acque dei consorzi di sopra e di sotto di quella vasta e depressa plaga.

È indispensabile questo esame e se sarà fatto, senza preconcetti, può darsi che si trovi il modo di portare le acque di tutta quella regione direttamente all'Adriatico, riattivando l'antica foce del Brenta, senza andare nella laguna di Chioggia,

In ogni modo, se si riesce, comunque, a sbrigare quella promiscuità di scolo, cesseranno le cause e le lunghezze dei conflitti che in oggi si verificano fra i diversi consorzi di tutta quella regione.

Un'ultima osservazione, ed ho finito. E questa è non per contrastare, ma per temperare la chiusa dell'on. Veronese. Egli dice: « ma se vi verranno molti progetti e molte domande di concessioni da parte dei Consorzi di quella

regione, alla quale egli particolarmente ha posto l'occhio, come farete voi, avendo così pochi fondi disponibili, ad esaudire le domande? Accoglietele per ordine cronologico di presentazione». Io su questo punto mi permetto di dissentire, in quanto che potrebbe darsi benissimo che l'ultimo arrivato fosse il progetto più urgente, più sicuro, più facile ad eseguire, quello che non contrasti con gli interessi degli altri e che non abbia bisogno di quel coordinamento, che è il fondamento comune delle nostre aspirazioni.

Dunque, se un progetto può o deve essere eseguito per le sue caratteristiche, non c'è ragione di farlo aspettare che precedano gli altri, quantunque esso sia arrivato l'ultimo.

Detto ciò, chiedo venia al Senato se ho abusato della sua pazienza.

Voci. No, no. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Approvazione della convenzione stipulata il 23 aprile 1912 tra le Amministrazioni delle finanze e del tesoro ed il comune di Torino per la costruzione dei nuovi edifici ad uso degli uffici finanziari di quella città e dell'officina governativa delle carte-valori ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via tracciata dal regolamento:

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-913;

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di Giustizia in Roma;

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della R. marina all'Esposizione internazionale di Torino nel 1911;

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative;

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra;

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare nella stessa città;

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como;

Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tientsin;

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

MALASPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per i trattati internazionali sul disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911, tra l'Italia e il Giappone ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Malaspina della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulle opere di bonifica.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono grato assai all'Ufficio centrale del Senato di avere, interpretando anche il pensiero del Governo, reso possibile che fosse portato sollecitamente a discussione questo disegno di legge, che è veramente atteso da tanta parte d'Italia. E risponderò subito ad alcune osservazioni dell'onor. Veronese, per quanto già lo abbia fatto l'onor. relatore con importanti considerazioni, alle quali io mi associo.

Mi pare che l'onor. Veronese, in sostanza, si sia occupato di quei consorzi che si servono di botti uniche; ed io posso accettare le sue raccomandazioni, perchè nell'approvazione dei progetti si evitino queste promiscuità, le quali danno origine poi a tanti litigi. E noi sappiamo quanti tuttora ne siano pendenti davanti all'autorità giudiziaria, oltrechè davanti all'autorità amministrativa. Ma per quello che ha tratto all'intervento dello Stato nella manutenzione è un problema assai grave, che del resto rientra fra quelli importantissimi, di cui si deve occupare la Commissione di cui fa parte autorevole l'onor. Veronese; ed io non posso accettare che come raccomandazione e come invito a studiare, quanto egli ha detto.

L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha osservato che vi sono in atto delle promiscuità inevitabili; converrà cercare di evitarle per l'avvenire, ma d'altra parte converrà anche che i reggitori dei consorzi, in questi casi, portino uno spirito di equità e di ragionevolezza nei rapporti reciproci.

L'onor. Veronese ha pure osservato che nell'assegnare le annualità si dovrebbe tener conto della priorità delle domande. Come gli ha già detto l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, non è opportuno che questo sia il solo criterio di precedenza, dovendosi in special modo aver riguardo all'importanza ed alla utilità del lavoro, poichè può darsi che una proposta utile venga dopo di un'altra meno utile, e, trattandosi di un interesse pubblico, è giusto ed equo che il concetto della utilità prevalga su ogni altro.

Del resto, creda l'onor. Veronese, che le sue osservazioni, in quanto sono dettate da preoccupazioni d'indole finanziaria, non hanno ra-

gione d'essere, giacchè vi è posto per tutti, e specialmente per quelle principali bonifiche che interessano tanta parte d'Italia.

Questo disegno di legge, non pretende certo di risolvere definitivamente il grandissimo problema delle bonifiche, che tanto interessa l'economia nazionale e che tanto occupa lo studio e l'attenzione di tutti gli esperti non solo, ma di tutti gli studiosi ed oso dire di tutti i cittadini.

L'Ufficio centrale ha giustamente assegnato il posto che spetta a questo disegno di legge, che non vuole neppure precorrere gli studi di quella Commissione di cui sono parte tanto autorevole, in rappresentanza di questo ramo del Parlamento, gli onorevoli Veronese, Cadolini e Mariotti Giovanni; ma solo ha per iscopo di anticipare quelle provvidenze che sono immediatamente possibili, e che non contrastano col definitivo ordinamento di questa importante materia.

Bisognava adesso andare incontro a questa febbre di lavoro che c'è in tante regioni d'Italia, le quali domandano di cominciare questi lavori di bonifica, da tanti anni promessi con leggi dello Stato, ma giammai iniziati, non ostante vi fosse connesso un così grande interesse sociale. E sono lieto di aver potuto constatare in questa occasione come certe intime ed essenziali armonie della vita sociale si vadano rivelando, perchè a proposito della concessione di queste opere di bonifica, richiestami così dai consorzi come dai rappresentanti dei proprietari e dei lavoratori, ho potuto constatare quanto intima e completa sia la solidarietà loro, e come abbiano compreso che l'interesse del proprietario coincide con quello del lavoratore.

L'Ufficio centrale ha già rilevato che questa non è una legge di classificazione di nuove bonifiche, ma soltanto d'integrazione di bonifiche già classificate. Risulta infatti dalla tabella *b* annessa al disegno di legge che si sono potuti integrare, con bacini complementari e modificazioni di perimetro, bonifiche per più di 100,000 ettari. D'altra parte, si rende possibile con questa legge di compiere alcuni grandiosi lavori che, da lungo tempo attesi, non possono essere ulteriormente ritardati.

Valgano ad esempio i lavori della bonifica di S. Rocco nell'Agro romano e della bonifica

della spiaggia malarica presso Cagliari, e soprattutto di quella vastissima plaga che va dall'Enza al mare e che è suddivisa dalla legge in varie bonifiche ma che si può dire costituisca insieme la grande bonifica della Valle Padana.

A proposito anzi di questa classificazione di bonifiche vecchie e nuove, l'Ufficio centrale si è preoccupato che dallo studio del piano regolatore, di cui si parla all'art. 7, possa eventualmente essere pregiudicato quel progresso di definizioni giuridiche, idrauliche della bonifica, che noi tutti vogliamo. Ma qui non si tratta di piano regolatore di bonifiche da classificare, bensì del piano regolatore delle bonifiche già classificate e che lo Stato ha assunto l'obbligo di eseguire; si tratta insomma di uno studio di rettifica e di determinazione per accertare quali siano i veri perimetri e le vere necessità tecniche e finanziarie delle bonifiche già classificate e non eseguite, per le quali abbiamo le maggiori incertezze così sui progetti come sulle previsioni di spesa.

Quindi non ho nessuna difficoltà ad accogliere in questo senso l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale per la bonifica della Piana di Milazzo; basterà pertanto che ne siano eliminate le parole « in relazione al piano regolatore ». E, accogliendo il desiderio espresso nell'ordine del giorno così modificato, assicuro l'onorevole Ufficio proponente ed il Senato che ne terrò il massimo conto e disporrò senz'altro l'inizio degli studi invocati. Di guisa che gli elementi essenziali per la classificazione di quella bonifica possano essere pronti quando, ultimati gli studi della Commissione per la riforma della legge sulle bonifiche, e determinati in base ad essi i nuovi criteri di classificazione, sarà possibile darvi corso con la sollecitudine e diligenza, che sono nostro comune desiderio.

Ed a proposito degli studi della Commissione, io sono certo che questa terrà nel debito conto le osservazioni formulate dall'onorevole Ufficio centrale su alcuni punti essenziali della riforma.

L'Ufficio centrale, ad esempio, ha perfettamente ragione in quanto ha detto sui criteri di giustizia distributiva per i contributi dei proprietari. Anch'io ho detto più volte che bisogna distinguere tra le bonifiche ove la ma-

laria è più grave e le risorse locali sono anche più limitate e quelle altre, che, pur implicando lavori idraulici, hanno l'effetto sostanziale di miglierie colturali.

Comunque, di questo e di tutti gli altri gravi problemi che la materia offre, la Commissione si occuperà certamente con l'autorità e la competenza che le sono proprie, e ad essa riusciranno, senza alcun dubbio, molto utili le osservazioni dell'Ufficio centrale.

Oggi la discussione è stata limitata, e non poteva essere altrimenti, per la natura stessa del disegno di legge, ma non mancherà campo al Senato di potere, in altra occasione, trattare a fondo questa importante materia.

Non abbia preoccupazioni l'onor. Veronese per la parte finanziaria di questo disegno di legge, giacché con esso si autorizza la spesa di 32 milioni per opere da eseguirsi direttamente dallo Stato. Per le concessioni ai consorzi e agli enti locali si autorizza un nuovo stanziamento per 3 milioni all'anno, ma questo maggior stanziamento, come già ha rilevato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, unito ai fondi disponibili, consentirà un larghissimo programma di lavoro, quale, si può dire, dall'unità del Regno non ha mai avuto campo di verificarsi nell'attività bonificatrice dello Stato.

Non è fondata la preoccupazione che i tre milioni non abbiano a bastare per le nuove concessioni, perchè, a prescindere anche dai fondi che, come dissi, già sono disponibili, si può calcolare che nei limiti di questi tre milioni, debitamente capitalizzati, si potranno fare concessioni di opere per 120 milioni. Tanto risulta da calcoli che ho qui a mia disposizione e che potrei comunicare al Senato, qualora fosse necessario.

E questa condizione di cose consentirà di concedere largamente (attesa la misura dei contributi) tutte le importanti bonifiche che gli enti locali invocano, compresa quella più vasta e più grande che da sola implica una spesa di 50 milioni: la grande bonifica bolognese. Si potrà poi, oltre a ciò, provvedere alla bonifica del Veneto, a quella modenese-reggiana, come anche alle bonifiche complementari ferraresi e a tutte quelle altre di cui è stata fatta parola.

Se poi lo stanziamento non sale subito a tre milioni, ma vi salirà gradualmente, ciò dipende

da calcoli tecnici intorno allo sviluppo dei lavori e dal corrispondente maturarsi dei pagamenti, che debbono seguire a collaudi parziali. Innovazione, questa, che il relatore dell'Ufficio centrale ha opportunamente rilevata. Perciò, fin dal principio si potranno stabilire a sezioni, per così dire, le opere che gradualmente si andranno facendo; sicché il collaudo possa aver luogo parzialmente e non dopo che l'intera bonifica sia ultimata, come attualmente accade.

Ora, è qualche giorno, si è radunato il Congresso dei consorzi, i quali hanno plaudito a questo disegno di legge, dimostrando di voler raccogliere le loro forze per provvedere all'organizzazione finanziaria e tecnica delle concessioni che si apprestano a domandare. Il Governo non mancherà di assecondare in tutti i modi e per quanto gli sarà possibile tutte queste utili iniziative dei privati, che sono anche un notevole esempio di energia individuale. La quale viene innanzi domandando di cooperare in ciò che è pure un grande interesse pubblico, e sarà opera di redenzione per tante terre. Anche in questo, dunque, la forza intima di questa nostra Italia si afferma mirabilmente all'interno, così come con altrettanta mirabile energia sa affermarsi all'estero. (*Approvazioni vivissime*).

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio l'onor. ministro di aver fatto buon viso al nostro ordine del giorno.

L'Ufficio centrale si è astenuto, come era suo dovere, dal formare elenchi di nuove bonifiche da iscrivere.

Esso aveva realmente ritenuto che quel piano regolatore al quale si riferisce l'ultimo articolo del progetto fosse un elenco di opere nuove da mettere in categoria; e quindi aveva ragionato come se fin da ora fosse deciso che nella riforma organica annunciata si tenessero fermi i criteri di classificazione della legge attuale. Quindi aveva ritenuto pure che si potesse raccomandare l'inclusione in quel piano regolatore della bonifica della Piana di Milazzo. Le spiegazioni date tolgono l'equivoco; rimane la buona volontà dell'on. ministro di fare studiare in conformità del desiderio espresso la bonificazione e la sistemazione della Piana di Milazzo, come opera nuova.

In questo senso mi sono permesso di inviare alla nostra Presidenza l'ordine del giorno modificato in questo modo: « il Senato preso atto dei propositi del Governo del Re, fa voti che sia studiata la sistemazione idraulica e di bonificazione della Piana di Milazzo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metterò ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale così formulato:

« Il Senato, preso atto dei propositi del Governo del Re, fa voti che sia studiata la sistemazione idraulica e di bonificazione della Piana di Milazzo ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195, 7 luglio 1902, numero 333, 13 dicembre 1903, n. 474, 6 giugno 1907, n. 300, 5 aprile 1908, n. 126 e 10 novembre 1907, n. 844, è autorizzata la maggiore spesa:

a) di lire 25,000,000 per le opere di bonifica di 1^a categoria indicate nell'annessa tabella A;

b) di lire 4,500,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro Romano;

c) di lire 2,500,000 in aumento al fondo a disposizione per maggiori spese ed imprevisti, relative alle opere di sistemazione idraulica e di bonifiche della Sardegna.

La complessiva maggiore spesa di 32,000,000 di lire, sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1916-17 entro i limiti dell'ammontare annuo di spesa straordinaria consolidata per ciascuno dei rispettivi gruppi di spesa e in ragione di annue lire 6,400,000.

(Approvato).

Art. 2.

Le bonifiche di prima categoria, per le quali sia insufficiente la rispettiva spesa autorizzata,

e quelle che fanno parte integrante di bonifiche di prima categoria, e sono indicate nell'annessa tabella B, potranno essere eseguite per concessione alle seguenti condizioni:

a) che sia diminuito il contributo dello Stato ed in proporzione accresciuto quello dei proprietari interessati. Il contributo dello Stato verrà stabilito cioè nella misura invariabile del 50 per cento della spesa prevista nei progetti delle opere regolarmente approvati, con l'aggiunta di una congrua somma per spese generali e impreviste da determinarsi caso per caso entro il limite stabilito dall'art. 34 della legge 13 luglio 1911, n. 774;

b) che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti non eccedenti il numero di 50, comprensive di una quota di contributo e di interessi non superiori al 4 per cento.

L'annualità che lo Stato dovrà corrispondere sul complessivo importo del progetto di ciascuna bonifica potrà essere ripartita in parecchie annualità proporzionate alle somme che risulteranno dovute per effetto di successivi collaudi parziali.

Nell'atto di concessione verranno fissati il numero delle annualità, le modalità del pagamento ed il riparto delle opere agli effetti dei successivi collaudi parziali.

Nella parte straordinaria della spesa del Ministero dei lavori pubblici e dentro i limiti per essa fissati con legge speciale negli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1920-21, sarà istituito apposito capitolo per provvedere al pagamento delle annualità di cui sopra, le quali non potranno eccedere la somma di lire 1,200,000 nell'esercizio 1913-14 nè aumentare annualmente di oltre lire 400,000, entro il limite massimo di spesa annua di 3 milioni.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà di estendere, in tutto od in parte, le disposizioni di cui al precedente art. 2, alle concessioni delle altre bonifiche di 1ª categoria, per le quali sia sufficiente la spesa autorizzata, e, col consenso dei concessionari, anche alle bonifiche concesse prima della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo ha sempre la facoltà di riscattare in tutto od in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna bonifica, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.

(Approvato).

Art. 5.

I contributi a carico dei comuni e delle provincie interessate saranno corrisposti in annualità comprensive di una quota di contributo e di interessi non superiori al 4 per cento. Il numero di tali annualità sarà uguale a quello determinato pel contributo dello Stato.

I contributi dei detti enti saranno fissati invariabilmente nell'atto di concessione in proporzione della spesa risultante dai progetti delle opere regolarmente approvati con l'aggiunta della medesima percentuale per spese generali e impreviste stabilita pel contributo a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 6.

Ai mutui che le Casse di risparmio possono concedere ai Consorzi concessionari di opere di bonifica per l'esecuzione delle opere stesse, in dipendenza di progetti regolarmente approvati, sono estese le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

(Approvato).

Art. 7.

A cura del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio per la parte forestale, viene studiato il piano regolatore delle bonifiche di prima categoria e delle sistemazioni idraulico-forestali che vi sono connesse.

In base al detto piano regolatore, il Governo del Re presenterà le opportune proposte per il compimento delle bonifiche di prima categoria in corso di esecuzione e ancora da eseguire a cura dello Stato.

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori somme occorrenti per le opere di bonifica da compiersi a cura dello Stato.

Num. d'ordine	INDICAZIONE DELL'OPERA	Maggiore spesa da autorizzare
1	Maremmе Toscane (Grosseto e Pisa)	6,000,000
2	Palude dell'Alberese (Grosseto)	600,000
3	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	2,100,000
4	Regi Lagni (Caserta)	300,000
5	Torrenti di Nola (Caserta ed Avellino)	400,000
6	Piana di Fondi e Monte S. Biagio (Caserta)	400,000
7	Lago Salpi (Foggia)	2,400,000
8	Bacino Nocерino (Salerno ed Avellino)	500,000
9	Agro Sarnese (Napoli e Salerno)	2,000,000
10	Bacino inferiore del Sele (Salerno)	500,000
11	Vallo di Diano (Salerno)	700,000
12	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia)	1,000,000
13	Val di Chiana (Arezzo e Siena)	500,000
14	Paludi Pontine (Roma)	1,400,000
15	Terreni paludosi della pianura del Mera (Sondrio)	250,000
16	Pantano Basso e Marinella (Campobasso)	150,000
17	Valle del Liri (Caserta)	500,000
18	Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	1,000,000
19	Lago di Varano (Foggia)	300,000
20	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Torre Specchia Ruggiero (Lecce)	1,000,000
21	Laghi Alimini e Fontanelle (Lecce)	200,000
22	Paludi Fedà, Serra Piccola ecc. (Lecce)	1,000,000
23	Terreni paludosi e paludi dette Margi di Xitta (Trapani)	700,000
24	Paludi di Capo Fito e Sicomo (Trapani)	100,000
25	Pianura di Petrara o Sinarca (Campobasso)	200,000
26	Paludi di Scicli (Siracusa)	100,000
27	Pian di Spagna (Sondrio)	400,000
28	Fondo di riserva delle Bonifiche - Spese per studi di progetti - Indennità e compensi per servizi straordinari nell'interesse delle opere di bonifica al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile - Spese casuali	300,000
	Totale L.	25,000,000

TABELLA B.

Leggi di autorizzazione	Bonifica	Bacino complementare
Legge 22 marzo 1900, n. 195 - Tabella I, n. 5.	Agro-Romano	Stagno di S. Rocco presso Nettuno.
Tabella II, n. 3	Gorzon-Medio	Bacino Valcorba.
Tabella II, n. 7	Burana	Bacino del Consorzio di Revere.
Id.	Id.	Serraglio di S. Bianca di Ferrara.
Tabella II, n. 8	Agro Reggiano-Mantovano	Bacino del Consorzio Bentivoglio.
Tabella III, n. 32.	Carpi e Novi	Bacino del Consorzio Parmigiana-Moglia.
Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella A, n. 2.	Valli di Comacchio	Zona del Mantello in territorio di Argenta.
T. U. 10 novembre 1907, n. 844 - Tabella E, n. 11.	Stagno di Tortoli, Sanluri, Simberigi ed altri.	Spiaggia di Bonaria presso Cagliari.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arnaboldi, Avarna Nicolò.

Baccelli, Balenzano, Barracco Roberto, Barzellotti, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Borgatta, Buscemi.

Calabria, Camerano, Casana, Cavalli, Cava-sola, Cefaly, Cencelli, Cerruti, Chironi, Colleoni, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, De Sonnaz, Di Broc-

chetti, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Figoli, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fiore, Foà, Frascara, Frola.

Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Gorran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Lucca, Lustig.

Malaspina, Malvano, Manassei, Mangiagalli, Maragliano, Marinetti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Maurigi, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia.

Orsini-Baroni.

Pagano, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Pigorini, Pirelli, Placido, Polacco, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Rolandi-Ricci.

Saladini, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.
Vacchelli, Veronese, Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta » (N. 827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta » (N. 827).

Do lettura dell'articolo unico della legge.

Articolo unico.

È data facoltà al Governo del Re di accordare all'Impresa di navigazione sul lago Maggiore una sovvenzione annua fino a lire 45,000, a partire dal 1° luglio 1912, per maggiori servizi pubblici di trasporto sulla sponda lombarda fra Laveno e Sesto Calende, con traversata ad Arona ed altra da precisare, e di stabilire, dalla data medesima, per la navigazione con trazione meccanica, in servizio pubblico, in corrispondenza con le ferrovie, da costituirsi sul lago d'Orta, una sovvenzione annua fino a lire 20,000, in base a regolari convenzioni da approvarsi, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CUZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI, *relatore*. L'on. ministro ricorderà come nella breve discussione che ebbe luogo su questo disegno di legge alla Camera, a richiesta dell'on. Lucchini, egli consentì che al testo presentato dal Ministero venisse fatta una breve aggiunta, cioè, dopo le parole « con traversata a Arona », si aggiungesse « ed altra da destinarsi ».

A questo riguardo io mi permetto di osservare all'on. ministro come la traversata ad Arona, che era indicata nel testo originario e che è riportata in quello presentato al Senato, non ha ragione di essere, giacchè vi provve-

donò già le corse giornaliere dei battelli oggi in vigore.

Nell'orario di oggi infatti, vi sono otto corse ascendenti ed otto discendenti, e tutti i battelli che le compiono toccano Arona ed Angera.

Le traversate che invece desiderano gli abitanti dei comuni rivieraschi di sponda sinistra, sono quelle tra i paesi di Ispra e Renno di sponda sinistra e Lesa, sulla sponda destra, e tra Laveno e Cerro, pure di sinistra sponda, e Stresa, e ciò perchè sono numerose le compagnie di operai che da quei paesi di sponda sinistra vanno giornalmente agli stabilimenti di Lesa, e alle fabbriche in costruzione di Stresa. Queste sono le traversate che raccomando; e spero che l'on. ministro vorrà tenerne conto quando stipulerà la convenzione con l'impresa di navigazione.

Un'altra raccomandazione mi permetto di fare rispetto al servizio generale della navigazione in parola.

All'on. ministro non sono ignoti i lamenti generali, massimamente dei paesi di sponda destra superiore, relativamente al servizio promiscuo delle merci. I battelli destinati al servizio dei viaggiatori, sono anche adibiti in molta parte al servizio delle merci, in modo che non solo portano inconvenienti alla libera circolazione dei passeggeri, ma fanno perdere molto tempo, specialmente nelle stazioni industriali e commerciali importanti come quella d'Intra, per i carichi e gli scarichi delle merci, cagionando molte volte la perdita delle coincidenze colle ferrovie.

Anche di questo miglioramento del servizio, se sarà possibile, facendomi eco dei desiderii e delle raccomandazioni di quei paesi, faccio preghiera all'on. ministro che voglia tener conto nello stipulare la convenzione con l'assuntore del servizio.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Cuzzi può essere sicuro che terrà conto delle raccomandazioni da lui fatte.

Quanto alla traversata da Arona, si può dire che tutti i rappresentanti della regione hanno insistito che ci fosse; quindi non potevo non consentire che venisse precisata nel disegno di legge.

— LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1912

Riconosco però il bisogno di un'altra traversata, che è specialmente indispensabile nel caso di tempo cattivo, ed è per questo che ho consentito che se ne facesse cenno nel disegno di legge, salvo a determinarla in seguito. E nel determinarla, non mancherò di tener conto delle autorevoli raccomandazioni fatte dall'onorevole Cuzzi, rappresentante di quelle nobili regioni. Quando si dovrà definire la convenzione, si vedrà quale possa essere la traversata più utile, specialmente nell'interesse dei lavoratori, di cui egli ha parlato, che si devono trasportare all'altra sponda per lavorare, oppure per i viaggiatori che devono prendere i treni di Domodossola.

Così pure dichiaro che terrò conto anche dell'altra raccomandazione fatta dall'on. Cuzzi circa il servizio delle merci.

Certamente sarebbe molto desiderabile anche nei servizi fatti direttamente dalle ferrovie dello Stato di arrivare alla separazione completa del servizio dei viaggiatori da quello delle merci.

Per i trasporti ferroviari la separazione, se non del tutto, in gran parte è stata attuata, ma ha costato molti milioni allo Stato.

Riconosco tuttavia - come dicevo - che è una cosa alla quale si deve cercare di arrivare. Quindi, nei limiti della possibilità (poiché l'onorevole relatore vede come questi sussidi siano tenui e questi bisogni siano grandi, e sa come questa navigazione non si svolga con grandi profitti) terrò conto delle sue raccomandazioni, ben lieto se il miglioramento da lui vagheggiato potrà essere conseguito.

CUZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI, *relatore*. Io ringrazio l'on. ministro delle assicurazioni che ha voluto darmi, promettendomi di fare quanto sarà possibile per ottenere il chiesto miglioramento nel servizio di navigazione.

Quanto alla traversata da Arona, non ho inteso di affermare che sia superflua o inutile, ho voluto accennare che già vi provvedono le corse in vigore.

Aggiungo che, se si dovesse pensare ad una nuova traversata, si dovrebbe esigere la istituzione di nuove corse, perchè tutti i battelli che vanno ad Arona toccano Angera e fanno la voluta traversata.

Del resto, lo ripeto, io ringrazio l'on. ministro delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	105
Favorevoli	90
Contrari	15

Il Senato approva.

Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste:

Senatori votanti	105
Favorevoli	99
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna:

Senatori votanti	105
Favorevoli	98
Contrari	7

Il Senato approva.

Matrimonio degli ufficiali della Regia marina:

Senatori votanti	105
Favorevoli	97
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Nervi:

Senatori votanti	105
Favorevoli	99
Contrari	6

Il Senato approva.

Domani riunione degli uffici alle 15.30.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti (Numero 752);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce una imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande (N. 754);

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria (N. 800);

Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta (N. 827);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 740);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 796);

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra (N. 832);

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma (N. 814);

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale di-

pendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1911-13 (N. 828);

Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tientsin (N. 824);

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare nella stessa città (N. 833);

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative (N. 820);

Assegnazioni di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo ducale di Mantova e del duomo di Como (N. 834);

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino 1911 (N. 816);

Aggregazione del comune di Spinete alla Pretura, all'Ufficio del Registro ed all'Agenzia delle imposte di Boiano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (N. 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 25 giugno 1912 (ore 10.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLVI.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedi* (pag. 8665) — *Annuncio della morte del senatore Doria Ambrogio: parlano il Presidente* (pag. 8665), *i senatori Morra di Lavriano* (pag. 8665), *Cerruti* (pag. 8666) *ed il ministro dei lavori pubblici* (pag. 8666) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di relazioni* (pag. 8666-85) *e di disegni di legge* (pag. 8666-79) — *È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 »* (N. 740): *parlano i senatori Arnaboldi* (pag. 8666-78), *Cerruti* (pag. 8668), *Pedotti* (pag. 8668-77), *Cadolini* (pag. 8672) *e Goiran* (pag. 8672-79) *ai quali rispondono il senatore Mariotti, relatore* (pag. 8681) *e il ministro dei lavori pubblici* (pag. 8674) — *La discussione generale è chiusa* — *Risultato di votazione* (pag. 8685).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese: il senatore Campo, per motivi di salute, e il senatore Fiocca, per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono concessi).

**Annuncio della morte
del senatore Doria Ambrogio.**

PRESIDENTE. Il giorno 14 corrente alle ore 16.50, dopo pochi giorni di malattia, è morto il nostro collega senatore marchese Ambrogio Doria.

Ha lasciato scritto nel suo testamento, come la sua famiglia ci ha fatto conoscere a mezzo del prefetto di Genova, di voler la sua tumulazione senza nessuna pompa, di non voler alcun pubblico accompagnamento, quale competerebbe a lui come senatore del Regno, incaricando suo figlio di avvertire il Presidente del Senato della sua assoluta e formale rinuncia a qualunque commemorazione.

Rispettando la volontà del defunto, preghiamo pace alla sua anima, rendiamo onore alla sua memoria. (*Approvazioni*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Rispetto anch'io il desiderio espresso dal compianto nostro collega, al quale avrei voluto inviare il saluto del fedele amico, amico da più di 64 anni, e del vecchio compagno d'arme. Mi limito a pregare l'illustre nostro Presidente a voler comunicare le condoglianze del Senato alla famiglia e alla città che ebbe l'onore di dargli i natali. (*Approvazioni*).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1912

CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Ho domandato la parola perchè avevo intenzione di fare la stessa proposta dell'onorevole senatore Morra di Lavriano.

Comprendo la convenienza di aderire alla volontà espressa dal compianto senatore, di non fare di lui commemorazione alcuna, quantunque avrei voluto mettere in rilievo tutti gli eminenti servigi da lui resi alla patria.

Mi pare pur tuttavia opportuno che alla famiglia siano espresse le condoglianze dei colleghi che l'ebbero carissimo. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dall'illustre Presidente del Senato e dagli onorevoli senatori Morra e Cerruti per l'illustre senatore Doria, erede d'un nome tanto glorioso nella storia del nostro paese. (*Bene*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella precedente tornata. Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

SANTINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione su i due seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Convalidazione del Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del Regio esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Santini della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per « Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via stabilita dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 740*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare, quale primo iscritto, il senatore Arnaboldi.

ARNABOLDI. Più che un discorso sul bilancio di cui si inizia la discussione, io mi permetto di rivolgere un'interrogazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici, riguardante la navigazione interna e la legge ad essa inerente, che porta la data del 2 gennaio 1910, n. 9.

In questa legge si disciplinano molte disposizioni relativamente agli interessi della navigazione, e specialmente si parla dei Consorzi che assumono una speciale importanza, vista la grandiosità dell'opera e delle spese che vi saranno dedicate.

Si dice pure che i primi Consorzi, i quali entreranno in esercizio, saranno aiutati col milione di primo fondo, che è stato votato precisamente dalla legge citata, che porta anche il nome di legge Bertolini, e che lo stesso onorevole ministro ha già dichiarato, si può fare un sicuro assegnamento.

È per questo che io rivolgo la parola all'onorevole ministro, pensando soprattutto alle speciali condizioni nelle quali si trova la provincia e la città di Pavia, la quale, con deliberazione presa, avendo assicurato anche il concorso che le spetta a termine di legge di quattro decimi della spesa, si trova ancora nella condizione di dover attendere la costituzione del porto fluviale del Ticino e del suo esercizio all'estremo della lunga linea fluviale Padana-Pavia a Venezia, comprendendovi Milano per l'allacciamento del Naviglio; che si dovrà poi abbreviare col canale che va costruito per Lodi-Pizzighetone alla foce dell'Adda in Po.

E dico attende ancora, perchè alle deliberazioni prese non venne data finora alcuna sanzione da parte del Governò. La provincia, il comune, la Camera di commercio si sono costituiti in consorzio, hanno accettato la loro parte di concorso di quattro decimi della spesa, come è prescritto. L'ingegnere idraulico Salmoiraghi ha completato il progetto per questo porto, il quale, premiato con diploma di onore all'ultima Esposizione di Torino, fu anche approvato dai tecnici governativi.

La Società di navigazione di Milano, in una seduta dell'anno scorso, ha presentato dei desideri e dei voti che sono rimasti fino ad ora lettera morta. E qui, per meglio far constatare questi desideri, mi permetta l'onorevole ministro che io dia lettura dell'ordine del giorno preciso che fu votato dalla Società di navigazione di Milano:

« L'Assemblea, conscia delle difficoltà che presenta la navigazione da Venezia fino a Pavia, e delle conseguenze di essa, ricorda la disposizione dell'art. 35 della legge 2 gennaio 1910, n. 9, d'assegnamento del fondo di un milione sul primo esercizio a titolo di sovvenzione per allettamento alla sagace iniziativa privata e di enti interessati per la più sollecita entrata in azione della navigazione interna in Italia, delibera:

« 1° Di instare presso il Governo perchè voglia conseguire al più presto possibile, entro il corrente anno, il completo regolare dragaggio del Po e del Ticino sino a Pavia, onde assicurare in qualsiasi epoca dell'anno il richiesto fondale di navigazione almeno di un metro e cinquanta, così ritenuto possibile giusta i sapienti studi del Genio civile;

« 2° Di appoggiare la richiesta di sovvenzione, a mente del precitato articolo 35 della legge di navigazione interna, degli enti interessati locali per la più sollecita esecuzione di approdi razionali al confluente del Naviglio in Ticino, in coordine al piano regolatore del progetto di porto fluviale, per allacciamento ad apposito binario ferroviario onde trasfondere le merci arrivabili da Venezia alla rete ferroviaria di Piemonte e Lombardia a vantaggio di queste due cospicue regioni industriali d'Italia che attendono dalla risurrezione della navigazione interna il sospirato loro miglioramento ».

Ed il sollecito richiamo espresso con i desideri manifestati dalla Società di navigazione interna di Milano alla seduta del 13 marzo 1911, a quanto mi consta, non ebbe ancora un efficace risultato.

Eppure i mezzi finanziari pare che non manchino, poichè al citato milione debbono aggiungersi le disposizioni prese dai Consorzi, il loro concorso; ma fino ad oggi non si è potuto ottenere altro fuorchè il dragaggio del basso Po.

La spesa totale del porto fluviale pavese, secondo il progetto Salmoiraghi cui ho fatto cenno, compreso l'allacciamento ferroviario con la stazione, non sarebbe che di 630 mila lire, della quale somma il Governo non dovrebbe spendere, per proprio contributo, che i 6 decimi, e cioè la cifra di 378 mila lire, e non si capisce quindi perchè l'opera rimanga ancora arenata.

Io ho pensato che forse una delle cause di questo arenamento poteva essere la mancanza della costituzione del regolamento alla legge, di cui finora pare non se ne abbia notizia, ma parmi che la redazione d'un regolamento non possa essere tanto difficile a compiersi, e d'altra parte, vista l'urgenza e l'utilità di questa grandiosa opera, si possono anche molte cose iniziare e stabilire indipendentemente dalla costituzione del regolamento, al quale gl'interessati si potrebbero poi uniformare.

Ho pensato pure che forse si volesse attendere il completamento del dragaggio dei fiumi Po e Ticino sino a Pavia per assicurarsi, anche in tempo di magra della linea navigabile, di avere un fondale che almeno corrisponda ad un metro e cinquanta come termine fisso per una sicura navigazione della flottiglia che si dovrebbe ricostruire, ma che, nell'attesa, po-

trebbe essere fatta intanto colle vecchie barche, in modo da portare almeno un carico di 60 tonnellate per ciascuna. Ma quand'anche ciò fosse, parmi che una operazione non potrebbe impedire l'altra, trattandosi di due operazioni ben distinte: una nel fiume per dragaggio, l'altra del porto; operazioni che si possono completare contemporaneamente. Non ho quindi potuto riuscire a farmi un'idea precisa del perchè dopo le disposizioni prese, tutto rimanga arenato e non si sia potuto iniziare qualche cosa che mostri, da parte del Governo il desiderio di rispondere ai voti che da diversi enti vennero manifestati.

Sono stato poi mosso anche da un'altra considerazione a fare questa breve interrogazione; quando ho visto il ministro dei lavori pubblici rivolgersi alle Camere di commercio per cercare modo di dar lavoro agli italiani che vennero or ora espulsi dalla Turchia, io ho lodato questo atto di sentimento manifestato dall'onorevole ministro, pensando che si era ben diretto, potendo le Camere di commercio trovare nelle loro regioni qualche lavoro immediato per aiutare questi disgraziati; ma mi si è affacciata in pari tempo l'opera della navigazione interna e mi son detto: ma l'onorevole ministro ha sotto mano un lavoro che può iniziare immediatamente, se non tutto, almeno in parte, e concorrere, da parte del Governo, a sollevare sempre più e indicare allo slancio che tutto il paese ha mostrato in questa dolorosa circostanza, quei disgraziati colpiti dalle rapresaglie di un nemico che tenta ogni mezzo per infiacchirci, mentre in tal modo infiacchisce sempre più sè stesso; e mi è sembrato che una parola rivolta al ministro potesse riuscire a persuaderlo a dare qualche disposizione perchè almeno una parte di questi lavori, per lo scopo a cui erano rivolti, potessero venire iniziati.

Ella, onor. ministro, ha sempre trovato, e da deputato e da ministro, una parola in difesa ed in aiuto dei diritti e dei bisogni del proletariato. Mi pare che qui avrebbe una buona occasione per dimostrare di essere sempre della stessa opinione, associando il pietoso e patriottico pensiero pei profughi fratelli ad un'opera altamente civile col preparare una nuova via commerciale alle terre conquistate allo scambio dei prodotti coloniali. Faccia le operazioni destinate ad ottenere larghi e benefici effetti e

raccoglierà oggi la gratitudine di molte famiglie e domani il plauso e la riconoscenza dell'intero paese.

Attendo dall'onorevole ministro una risposta che mi auguro favorevole, alle considerazioni da me manifestate, che, le assicuro, saranno accolte dalle popolazioni con molto favore e con grande soddisfazione. (*Approvazioni*).

CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Mi perdoni il Senato, ed anche l'onorevole ministro, se torno a sollevare una questione, che ho già avuto altre volte occasione di svolgere in quest'Aula. Ma si tratta della ferrovia interna tra Genova e Spezia che ritengo molto importante per la nostra mobilitazione e per la difesa nazionale; e perciò credo di dover insistere nel chiamare su di essa l'attenzione del Governo.

Basta pensare che, in certe eventualità di guerra, se la piazza forte di Genova non sarà unita con l'Italia centrale mediante una comunicazione sicura, essa potrà trovarsi nell'impossibilità di soddisfare al compito che le sarà stato assegnato.

Io mi associo a tutte le raccomandazioni espresse nella bella e chiara relazione della nostra Commissione di finanze. Ma ricordo che nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole ministro dei lavori pubblici, rispondendo all'onorevole Cavagnari, ebbe a manifestare, nella seduta del 15 marzo scorso, l'intenzione di far iniziare alcuni studi su questa linea; e per ora mi limito a pregare l'onorevole ministro a volerci dire se abbia già dato istruzioni per l'esecuzione di tali studi od, almeno, a voler confermare le sue buone intenzioni a questo riguardo. (*Approvazioni*).

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Ho domandato la parola sul bilancio dei lavori pubblici per richiamare specialmente l'attenzione del Senato sopra due interessanti questioni, che nella relazione della nostra Commissione di finanze hanno avuto quest'anno più largo sviluppo che non negli scorsi anni, e intorno alle quali, e l'anno passato e due anni or sono e ancora nel 1909, io già ebbi l'onore, onorevoli colleghi, di intrattenervi. Una, che verrà seconda in quello che sto per dire, è la stessa alla quale ha, secondo

me, con lodevole insistenza, testè accennato il collega senatore Cerruti; l'altra è la pur troppo annosa questione della linea ferroviaria Aulla-Lucca.

Il nostro relatore ha così chiaramente esposto tutto quanto concerne questa linea, che veramente io dovrei trovare ozioso l'aggiungervi qualsiasi parola. Tuttavia permettetemi che in ragione dell'alta sua importanza militare poche cose sull'argomento io dica.

Voi sapete come da 60 anni (ed il relatore, senatore Mariotti, ben lo ha ricordato) siano stati iniziati gli studi per unire il Valdarno alla Val di Magra, girando il massiccio delle Alpi Apuane. Furono fatti molteplici progetti e la linea è stata sempre, insistentemente, raccomandata dalle nostre maggiori autorità militari. Basterà per questo che io ripeta tra i tanti nomi di illustri generali, che nella relazione sono ricordati, quelli di un Ricotti, del Bertolè-Viale, del Marselli, del Cosenz.

Non fu che per opera e per merito dell'onorevole ed illustre nostro collega il senatore Finali, quando era ministro dei lavori pubblici, che dietro insistenze appunto del generale Cosenz, allora capo di stato maggiore dell'esercito, veniva finalmente ma parzialmente iniziata, nel 1890, la costruzione di questa ferrovia. È essa ora compiuta nei suoi tronchi estremi, cioè verso Val di Magra, da Aulla a Monzone e verso Val di Serchio, da Lucca a Castelnuovo Garfagnana; ma rimane a costruirsi il tratto centrale, e finché questo non sia compiuto, per l'interesse sommo della difesa del paese poco importa che ci siano le estremità.

Ora la parte centrale è anche quella di più difficile costruzione. Fortunatamente però non si riduce più che a un tratto, compresa la galleria di valico, di una trentina di chilometri il cui costo, secondo l'ultimo, accurato, ottimo progetto dell'ing. Rota, non dovrebbe superare i 24 milioni e mezzo.

Con l'art. 6 della legge 21 luglio dello scorso anno il Governo si è impegnato che qualora non fosse stato possibile appaltare questo rimanente tronco centrale a dei costruttori privati, la linea sarebbe stata condotta a compimento a cura diretta dello Stato. Orbene, a questo proposito, la relazione della Commissione di finanze osserva che se il Governo trovasse difficoltà a farne la concessione all'industria pri-

vata esso dovrebbe non impegnare altrimenti la somma di sei milioni circa che risultano annualmente in economia per l'art. 2 della legge 4 aprile del corrente anno, ma tenerla in serbo, e come accantonata, per poterla subito adoperare al compimento di questa importantissima linea Aulla-Lucca quando venga la scadenza del tempo dopo il quale dovrebbe lo Stato assumersi esso la costruzione.

E un'altra raccomandazione fa la Commissione di finanze e per essa il suo relatore, ed è quella che il Ministero dei lavori pubblici non abbia ad eventualmente accettare dai concorrenti alla concessione modificazioni al progetto così diligentemente elaborato dall'ingegnere Rota, né per tracciato né per riduzione delle opere preventivate.

Ebbene io vorrei adesso permettermi, e spero che l'onor. ministro me lo consentirà, di rivolgergli due domande.

In primo luogo, se realmente il Ministero dei lavori pubblici si trovi davanti ad insuperabili difficoltà per addivenire all'appalto di questi lavori. A me risulterebbe, in via del tutto particolare, che più di un impresario concorre, e allora non si saprebbe vedere la ragione per cui il Ministero non apre la gara e non cerca di avere proposte concrete per affidare l'impresa, senza più perdita di tempo al migliore offerente, a colui che darà maggiore garanzia di un lavoro ben condotto.

Su questo punto spero che l'onor. ministro vorrà fornirmi qualche chiarimento.

Quanto all'altro punto vorrei pregare l'onorevole ministro a dire se è precisamente vero quello che il relatore, senatore Mariotti, dice di temere (parla di voci vaghe e *paurose*) che cioè sia stato rimesso in questione lo studio del progetto per farne una linea a forti pendenze, e quindi di più economica costruzione, applicandovi la trazione elettrica.

Ora qui, o signori, mi si permettano brevi considerazioni: che la trazione elettrica possa essere un mezzo efficacissimo per aumentare la potenzialità di una linea ferroviaria nessuno lo reca in dubbio, e noi abbiamo, forse come primo esempio, la vecchia linea dei Giovi che con l'essere stata elettrificata ha immensamente aumentato il traffico tra Genova e Novi Ligure. Ma che si venga a costruire una linea *ex novo* esclusivamente a trazione elettrica, e con pen-

denze molto superiori a quelle superabili con la trazione ordinaria a vapore, io credo che almeno nei riguardi della utilizzazione militare della linea, non rappresenti una buona, una conveniente soluzione. Non arriverò al punto di dire, come dice l'onor. relatore, che più che un errore sarebbe un delitto, ma credo possa affermarsi che più di un errore sarebbe una colpa. Ora io spero che anche su questo punto l'onor. ministro vorrà fornire qualche chiarimento.

Del resto, io ritengo che anche le autorità militari competenti, o dirò meglio responsabili, se opportunamente interrogate, come debbono esserlo, non potranno dare parere favorevole a che si faccia una linea esclusivamente per la trazione elettrica.

Se più tardi, quando la linea sarà costruita secondo il progetto dell'ing. Rota, con pendenze non superiori al 25 per mille, con stazioni a lungo sviluppo di binari, con curve di raggio non piccolo; in altri termini una linea ferroviaria che possa dare luogo al facile movimento dei grossi treni militari, correnti carichi così in un senso che nell'altro, cioè sopra entrambi i versanti; se dopo questo si volesse aggiungere anche la trazione elettrica potrà essere un tanto di guadagnato. Quello che non parmi ammissibile sarebbe la sola trazione elettrica, imperocchè, senza entrare, nè ne avrei la competenza, in una discussione tecnica, io penso potersi per lo meno dubitare che le linee elettrificate siano troppo facili ad essere guastate, assai più gravemente e radicalmente guastate che non quelle a trazione ordinaria; onde è facile vedere il pericolo cui si andrebbe incontro con una linea di questo genere, mentre dovrebbe essa invece essenzialmente rispondere alle esigenze dei grandi trasporti militari.

- Ed ora, onor. colleghi, passo, e ne dirò brevemente, all'altra questione della interna Genova-Spezia già ricordata dal collega senatore Cerruti. Altre volte io ho insistito sopra questo grave argomento; e veramente non c'è chi non veda quanto l'attuale linea ferroviaria che corre da Spezia a Genova sia in deplorabili condizioni, per il suo tracciato corrente tutto lungo il mare. In caso di guerra si potrebbe essere certi che quella linea ci sarebbe senza alcuna difficoltà immediatamente distrutta. Ed è per giunta una linea difficile anche per il traffico

ordinario, perchè il mare stesso le è un fiero nemico, tantochè non passa anno, si può dire, che qualche guasto non vi si verifichi, onde il traffico tra Genova e l'Italia centrale ne resta per più giorni interrotto.

Disgraziatamente non è questa la sola nostra linea che nei rispetti militari si trova in tutt'altro che buone condizioni. Io ho sempre considerato come una delle nostre maggiori iatture, il fatto di avere l'Italia lungo tutto il suo vastissimo litorale le maggiori sue comunicazioni ferroviarie. La natura a questo riguardo non ci è stata benigna, non ci ha dato una struttura di territorio, nè una forma di paese che possa essere facilmente difeso.

Lasciamo ai poeti lo schermo delle Alpi e del mare.

Tutt'altro che facile bisogna è quella di farne seria diretta difesa. Le ferrovie nostre corrono lungo le coste, ma come potrebbe essere diversamente se sul mare stanno tante delle nostre maggiori città, se vi sono i massimi interessi, se vi si svolge tanta parte del traffico e del movimento nostro economico? Vi sono anche le ferrovie calabresi, a non dire della litoranea adriatica, che si trovano in assai poco felici condizioni, e d'ora innanzi forse il malanno di averle così esposte alle offese del mare potrebbe farsi sentire più gravemente di quello che in passato.

Ma torniamo alla comunicazione da Spezia a Genova, là dove è grande, assoluta necessità sottrarsi ad un troppo evidente pericolo e dove però conviene far di tutto per procurarsi anche una comunicazione interna. E questa potrà andare dalla valle dell'Arno fino a Genova.

Di questa grande linea interna l'Aulla-Lucca sarà la parte centrale (dice benissimo il nostro relatore), e mentre da Lucca si scenderà all'Arno, più o meno direttamente verso Empoli, ad allacciarsi con la Senese e quindi con Roma, dall'altra parte bisogna che da Spezia, o dalla vicina Val di Magra, si proceda al coperto verso Genova.

La quale Genova ha importanza massima, non solo per i suoi grandi traffici, ma perchè rappresenta il punto di maggiore transito alla valle del Po.

Da lì vi sono già i due valichi dei Giovi, da lì fra brevi anni si avrà un terzo valico, col compimento della direttissima Genova-Tor-

tona, nè si deve trascurare il transito per Ovada verso il centro del Piemonte.

Da Genova si irradia dunque il maggior fascio di ferrovie che mettono la Penisola in più diretta comunicazione con la valle del Po.

Ora se questo ha importanza dal punto di vista commerciale, del traffico delle merci, del passaggio dei viaggiatori, immaginate quale enorme importanza verrà ad avere il giorno in cui fossimo chiamati a mobilitare tutto l'esercito, e trasportarne gran parte dal centro e dal mezzodì della Penisola verso la valle del Po e le frontiere alpine; oppure per necessità di operazioni successive, dovessimo riportare grandi masse di truppe dalla valle del Po verso la Penisola. Quale incommensurabile interesse non abbiamo noi quindi di assicurarci sempre le comunicazioni tra la Toscana e Genova?

All'infuori del fascio di valichi che da Genova si dipartono, attraversa l'Appennino la Parma-Spezia, ma essa (ed è stato ben ricordato, come voi leggete nella relazione, da quell'illustre uomo che fu il generale Cosenz), essa non ha valore assoluto finchè non sarà compiuta l'Aulla-Lucca. Poi abbiamo il grande ma non facile valico centrale della Porretta, ed è in corso lo studio della direttissima Firenze-Bologna. Speriamo vederla attuata. E tuttavia non sarà attraverso ad un così scarso numero di linee ferroviarie che potremo far passare, con la voluta e necessaria celerità, tutto il movimento che una mobilitazione generale richiederebbe.

Il nostro stato maggiore fa al riguardo i suoi studi e trae le sue deduzioni (e sono deduzioni, voi lo vorrete consentire dopo gli splendidi esempi di accurata preparazione che oggidì tocchiamo con mano, che danno garanzia di serietà e di attendibilità) ma, malgrado codesti studi, la condizione delle cose non ha potuto facilmente mutare.

Tre anni fa era a quel banco, come ministro dei lavori pubblici, l'onor. Bertolini ed a me, che discorrevo come oggi di queste cose, ebbe a rispondere che per la interna Spezia-Genova nessuna richiesta veramente era a lui pervenuta da parte della autorità militare competente. Meglio avrebbe potuto dire, delle autorità militari responsabili, giacchè l'appellativo di competenti si dà alle cariche in funzione, ma non spetta esclusivamente ad esse.

Ebbene: io vorrei oggi sperare che l'onorevole attuale ministro dei lavori pubblici ci potesse così rispondere da dare qualche affidamento che la linea in questione, questa linea interna tra Spezia e Genova della quale è impossibile negare l'importanza, sarà presa in considerazione e seriamente studiata, col proposito di quandochessia attuarla.

Gl'interessi locali hanno fatto prevalere un progetto di raddoppiamento del binario, o piuttosto della linea attuale lungo il mare. Io credo che per questo raddoppiamento, che non rimedierà punto l'enorme inconveniente che lamentiamo, si dovranno incontrare difficoltà grandi e spese ingenti, non meno ingenti forse di quello che potrebbe importare la linea interna. Eppure contro la interna si sono accampate, oltre che la forte spesa, le difficoltà di costruzione.

Bensi è risaputo che se queste difficoltà assurgono ad un certo grado d'importanza tra la valle di Magra e la valle di Lavagna cioè fin presso a Chiavari, da Chiavari in poi, verso Genova, esse cessano, se non completamente, in grandissima parte, perchè da quel punto si apre la bella valle di Fontana Bona che corre proprio parallelamente al mare, e mena diritta ai piedi di quel gruppo di monti che sovrasta da levante immediatamente Genova, e dopo i quali si sbocca nella valle del Bisagno.

Le difficoltà di costruzione quindi non possono, non debbono fare ostacolo. Quanto alla spesa è un po' difficile il dire se potesse aver ragione tre anni fa il ministro Bertolini, che parlava di quasi 300 milioni, o se potessi aver ragione io, che ribattevo si sarebbe stati molto ma molto al disotto. Ad ogni modo, di fronte ad una questione di tanta importanza, di così alto interesse per la difesa nazionale, io opino che l'argomento della spesa assolutamente non dovrebbe avere peso, o non averne soverchio.

Ed io mi auguro quindi che l'onorevole ministro dei lavori pubblici vorrà, anche sopra questo punto, favorire una risposta che lasci adito almeno a sperare, che in un numero di anni non soverchiamente lungo, noi saremo salvaguardati, pur da quella parte, contro gli enormi pericoli, ai quali siamo adesso esposti. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Tutti sanno che, da molto tempo, si parla del progetto di costruire la ferrovia da Roma ad Ostia. È una linea utilissima per molte ragioni, e anzi conviene dire che non si comprende come non sia stata costruita molti anni prima. Se non che, secondo alcuni dei disegni studiati, la linea dovrebbe attraversare in galleria l'Aventino. Alla Bocca della Verità, cioè allo sbocco del tunnel, si farebbe una stazione, indi, la linea proseguirebbe fino a piazza Venezia, dove si vorrebbe creata un'altra stazione. Ora è lecito domandare se, dopo che il Governo fece ogni sforzo per sgomberare la piazza che sta davanti al monumento, il quale compendia le più sante e care memorie del nostro risorgimento, e dopochè esso, mediante accordi diplomatici, seppe ottenere perfino che fosse demolito il Palazzetto di Venezia, è lecito domandare se si possa permettere che quella piazza sia ingombrata colla stazione della Roma-Ostia!

Tale mostruosità sarebbe assolutamente inconcepibile, e mi permetto pregare caldamente l'on. ministro di opporsi a siffatto strano disegno, che sarebbe un'offesa al sentimento patriottico.

Conviene aggiungere che, passato il tunnel dell'Aventino, la ferrovia dovrebbe proseguire percorrendo la parte piana sino a piazza Araceli, in galleria artificiale eseguita a cielo aperto, pur demolendo parecchi fabbricati, e poi prolungarsi, attraversando piazza Venezia, ai piedi del monumento, sino a piazza dei Santi Apostoli. Ma tutto questo creerebbe un vero pericolo. Nella parte pianeggiante di Roma, ad una certa profondità, giacciono strati acquiferi, e quando si vogliono costruire delle gallerie, naturalmente rivestite in murature, bisogna innanzi tutto estrarne le acque. Quando si estraggono quelle acque lo strato acquifero perde in parte il proprio volume, assorbe le acque che stanno al di sotto dei fabbricati adiacenti, ed allora le fondazioni di questi si abbassano, e per conseguenza si producono lesioni in tutte le parti dei fabbricati stessi.

Ora chiaro appare che sarebbe riprovevole imprudenza costruire gallerie sotto quella parte di Roma, fitta di caseggiati, con la certezza di produrre gravi lesioni anche nel palazzo di Venezia e in altri importanti edifici. Davvero questa sarebbe un assurdo riprovevole. (*Assenso generale*).

La presenza delle acque sotterranee nella parte piana di Roma, è un fatto che tutti i giorni si conferma. Nel 1876 fu aperto il cavo per costruire le fognature sotto le vie del Babuino e di Ripetta, disponendo nel cavo inferiore la fogna delle acque luride, e sopra la galleria per la posa delle condutture tubolari del gas, dell'acqua potabile, ecc. Giunti alla profondità di cinque o sei metri, essendosi raggiunte le acque, queste si dovettero estrarre, e tosto apparirono gravi lesioni nei fabbricati circostanti, che si aggravarono fino a metterli in pericolo. Il palazzo del conte Cerasi a grandissimi stenti si è potuto salvare, e così dicasi di altri fabbricati anche in via Ripetta.

Immaginiamo poi se si volesse costruire una ferrovia sotterranea atta a contenere i vagoni, e quindi più profonda, quali sarebbero le conseguenze!

Abbiamo veduto anche in altre parti della città, come questi strati acquiferi sotterranei creino difficoltà alle costruzioni. Il ponte Umberto era stato costruito prima del Palazzo di Giustizia, e la pila destra non aveva dato segno di movimento; quando fu intrapresa la costruzione del malaugurato Palazzo si cominciò col l'aprire il grande cavo e quindi ad estrarne le acque. La sottrazione di queste determinò il deflusso delle acque sotterranee circostanti verso quel cavo, quindi la depressione degli strati sotterranei che determinarono imprevedute lesioni nella spalla destra del ponte.

La Commissione che fu incaricata di studiare la causa di quelle lesioni, della quale ebbi l'onore di far parte, poté accertare che siffatte lesioni erano state cagionate dal prosciugamento degli strati acquiferi operato per creare la platea del grandioso quanto sfortunato edificio. Tanto è vero che, compiuto questo, le lesioni non si rinnovarono.

Ora è necessario che il Governo si faccia forte contro qualsiasi disegno di ferrovia sotterranea, nella parte piana di Roma. Mentre sarebbe un errore ingombrare la piazza Venezia dopo che si è fatto tanto per averla interamente libera affinché il monumento si potesse ammirare anche di lontano; sarebbe non solo un errore, ma un delitto il permettere che fosse ingombrata, e di più esposta ai suaccennati pericoli.

L'idea di passare con la ferrovia sotterranea

al disotto della piazza Venezia, per portare la stazione in piazza Santi Apostoli, e cioè passare sotterra anche davanti al Monumento, col pericolo di produrre lesioni; è pure da ripudiarsi.

Gli effetti delle acque sotterranee, furono pur causa che, per fondare i muri del Tevere, si dovette ricorrere all'aria compressa; e quanto alle lesioni ne abbiamo un recente esempio, perchè si sono verificate nella fronte del palazzo Chigi, dal lato ove è in costruzione il palazzo della Camera dei deputati.

Dunque io caldamente raccomando all'onorevole ministro di opporsi in modo energico e fulmineo alla costruzione delle ferrovie sotterranee nella parte piana della città, anche perchè richiederebbero le demolizioni di molti fabbricati da aggiungersi a quelle notevolissime per la stazione della Bocca della Verità, mentre in Roma sono ancora deficienti le abitazioni.

A dire il vero, non si comprende come si voglia complicare il progetto con opere così gravi e discutibili, che contribuiscono ad aumentarne enormemente la spesa, ed a ritardarne la concessione.

Passando ad altro argomento, dirò brevi parole riguardo alla navigazione interna. L'onorevole Arnaboldi ha toccato questa questione importantissima. Veramente, dopo parecchi anni, dacchè la legge sulla navigazione interna fu promulgata, non risulta che siasi fatto un passo avanti; se cioè siano stati compilati gli studi, chè del resto non possiamo pretendere di vedere così presto iniziati i lavori. Il concetto dominante dovrebbe essere questo: la comunicazione fra il mare e Milano, fra Milano e il Lago Maggiore. Tale sarebbe l'opera più grandiosa e più utile che si potrebbe fare, perchè, se veramente dall'Adriatico si giungesse a penetrare direttamente nel Po e dipoi proseguire sino al Lago Maggiore, le merci del litorale adriatico andrebbero ai piedi del S. Gotardo e del Sempione, ed il commercio del Mezzogiorno ne avrebbe benefici rilevantissimi.

Converrebbe perciò che l'onorevole ministro studiasse a fondo questo concetto, e cioè: non fermarsi a Milano, ma procedere sino al Lago Maggiore: allora soltanto la notevole opera sarà utile non solo all'Italia settentrionale, ma altresì, e anche più, all'Italia meridionale. Il beneficio che dall'opera indicata può attendere il

commercio dell'Adriatico, dovrebbe essere dominante nel pensiero del ministro dei lavori pubblici, perchè, sotto tutti i rapporti, gli utili che ne deriverebbero sono tali che neppure possiamo, per intero, oggi prevedere. Dire: da Brindisi andiamo fino agli accessi del S. Gotardo e del Sempione; dalla Libia andiamo ai piedi dei valichi alpini dominanti il commercio di tutto il continente europeo, sarebbe opera veramente degna dell'Italia risorta, fortificata nella sua unità, eclissando i dolorosi periodi delle divisioni, e rinnovatrice delle glorie antiche.

Un'altra parola mi permetto di aggiungere a proposito della linea Civitavecchia-Orte. Anche questa è una linea strategica, sull'importanza della quale il Senato ha avuto altre volte occasione d'intrattarsi. Essa metterà il porto di Civitavecchia in diretta comunicazione con le ferrovie dell'interno. Inoltre, siffatta linea, coll'accorciamento di ottanta chilometri, arrecherà notevoli benefici all'interno della penisola e specialmente alla città di Terni, che è un centro industriale di prim'ordine.

Nei giornali si raccolsero notizie, le quali dimostrano che il Ministero si è preoccupato di questa questione; essa però è ancora lontana dalla soluzione. Bisognerebbe che l'onorevole ministro desse tutta la sua opera per sollecitarla.

Mi si permetta infine un'ultima parola per confortare quanto ha detto l'onorevole senatore Pedotti, riguardo alla intenzione di esercitare la linea Aulla-Lucca a trazione elettrica. Primieramente bisogna tener presente che tutto il resto della linea sarebbe a trazione ordinaria; ne verrebbe perciò un grave inconveniente, se in due punti della linea stessa si dovesse cambiare sistema di trazione; abbandonare cioè la trazione ordinaria per applicare quella elettrica; e dopo non molti chilometri, abbandonare questa per riprendere la prima. Se si proseguirà la linea in galleria con la pendenza del 25 per mille - pendenza che non è stata superata, neppure nei valichi alpini - il movimento avrà tale rapidità e tale sicurezza da non lasciar desiderare nulla di meglio. Se invece si farà una linea a forti pendenze, una linea che permetta soltanto il transito dei piccoli treni, si andrà in-

contro a conseguenze gravissime. Infatti, in un momento di concentrazione delle forze militari, questa linea diverrebbe assolutamente insufficiente.

Mi auguro che l'onor. ministro vorrà tener conto di queste considerazioni. (*Approvazioni*).

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Desidero anch'io di sottoporre alla attenzione del Senato e del Governo una semplice dichiarazione, relativamente alla necessità di risolvere presto la questione della linea interna Genova-Spezia e della linea Aulla-Lucca.

In passato, tutte le volte che si è discorso dei pericoli che corrono le linee litoranee, si è affacciato qualche dubbio e si è sempre detto che non era poi tanto facile nè sbarcare reparti di truppa, per portar guasti alla linea, nè danneggiarne le opere dal mare.

Ora, dopo i risultati che si sono ottenuti dalle artiglierie navali, coi tiri fatti da distanze che prima sarebbero sembrate inverosimili e con precisione straordinaria, credo che non ci sia più nessuno che nutra dubbio alcuno sulla facilità con la quale per mezzo di tiri dal mare si possano distruggere tutte le opere di arte di una linea litoranea, ed altrettanto fare delle case cantoniere, delle stazioni, dei casotti dove sono accentrati tutti i servizi di segnalazione e di manovra, ecc. Tutte queste fabbriche possono essere distrutte a colpi di cannone e possono essere del pari distrutte tutte le opere di arte, viadotti, ponti, tettoie, ecc.

Per conseguenza, è cosa più che urgente risolvere la questione di queste linee interne, nell'interesse della difesa dello Stato.

Spero che queste considerazioni varranno ad indurre il Governo ad affrontare prontamente questo problema, ed ottenerne quella soluzione che è richiesta dalla sicurezza del Paese.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori!

Questo è il terzo bilancio che ho l'onore di portare innanzi il Senato. Esso segna oggi un continuo, cauto ma progressivo sviluppo ascensionale nei lavori pubblici. Il primo bilancio, che fu discusso nel 1910-911, aveva stanziamenti per 161 milioni, quello del 1911-912

aveva stanziamenti per 170 milioni, quello d'oggi ne ha per 183 milioni.

Il bilancio che discutiamo, come osserva nella sua chiara ed acuta relazione l'onorevole relatore della Commissione di finanze, è un bilancio provvisorio, perchè dovrà essere messo in armonia, con decreto del Ministero del tesoro, col nuovo assetto finanziario portato dalla legge del 3 aprile 1912 per l'aumento della spesa consolidata del bilancio dei lavori pubblici, aumento per effetto del quale, come il Senato ricorda, la parte straordinaria del mio bilancio è salita a ben cento milioni, esclusi i cinquanta destinati alle costruzioni ferroviarie.

E questo rappresenta certamente un gran cammino dai settantadue milioni portati dalla legge del consolidamento del 1906.

L'Ufficio centrale osserva benissimo che « consolidamento » è una parola che deve avere significato molto relativo e io certo non potrei assicurare che le presenti proposte costituiscano le colonne di Ercole nel cammino ascensionale della spesa per i lavori pubblici.

Però cento milioni sono una somma cospicua che consente di soddisfare alle esigenze più urgenti. Cito, ad esempio, i disastri che purtroppo si abbatterono sulla Valtellina, sulla regione dell'Etna e in altri luoghi, ed ai quali si riferisce l'apposito decreto che ora trovasi dinanzi al Senato per la conversione in legge. Orbene, i provvedimenti contemplati da tale decreto hanno potuto essere presi senza uscire dai limiti del consolidamento. Così entro i limiti della spesa consolidata si è potuto provvedere e si provvederà alle bonifiche, di cui al disegno di legge testè votato dal Senato.

Gli onorevoli senatori Pedotti, Cerruti e Goiran, ed anche l'Ufficio centrale del Senato, si sono largamente occupati di alcune questioni ferroviarie. L'onor. Mariotti, così acuto conoscitore dei bisogni ferroviari del nostro paese, ha proposto nella relazione che, mercè l'aumento di spesa, il Governo provveda alla costruzione diretta degli ultimi tronchi della linea Aulla-Lucca e fa due raccomandazioni precise, rammentate anche dall'onor. Pedotti: che per raggiungere tale scopo non si assegnino quei fondi ad altre opere, e non si accettino modificazioni nel tracciato, perfettissimo, secondo l'ultimo progetto del comm. Rota.

Ma, come osserva lo stesso onorevole rela-

tore, il termine stabilito nell'art. 6 della legge del 22 luglio 1911 per le eventuali concessioni dei tronchi Aulla-Lucca all'industria privata scade il 21 agosto del 1913. Solo allora potrà parlarsi di costruzione diretta a cura dello Stato.

Furono già presentate, come ha detto l'onorevole Pedotti, due domande da parte di due ditte solide: Parisi e Contivecchi Tommassini. Ma il progetto, pur potendo considerarsi ottimo, risale al 1893, e poichè nel frattempo la tecnica ferroviaria ha subito notevoli modificazioni e miglioramenti, si è reso indispensabile fare nuovamente studiare il progetto, per metterlo al corrente.

Gli studi in tal senso compiuti sono stati poi sottoposti alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato per un esame preliminare, e posso assicurare pienamente ed esplicitamente l'onorevole Mariotti e gli onorevoli senatori Pedotti, Cerruti e Goiran che le varianti studiate, e sulle quali ancora è riservato il parere dei Corpi consultivi, non rappresentano affatto nessuna diminuzione nella potenzialità della linea e che sono completamente salvi quei riguardi militari che hanno tanta importanza per questa linea interna. Anche sulla questione dell'elettrificazione non è intervenuta alcuna decisione, ma non è, in ogni modo, la elettrificazione che può produrre diminuzione di potenzialità della linea, quando si hanno invece esempi, come quello dei Giovi, dove l'elettrificazione ha di tanto aumentato la potenzialità della linea.

Quindi io posso assicurare all'onor. Pedotti che assolutamente non vi è nessun proposito, nessuna intenzione di diminuire l'efficienza della Aulla-Lucca, perchè questa linea, a cui è legato il nome benemerito dell'illustre senatore Finali che la fece comprendere nel grande programma delle complementari del 1879, non può essere concepita se non come linea di grande traffico e di alto interesse militare.

In ogni modo, siccome queste sono questioni riservate ancora, non ho difficoltà di accettare tutte le raccomandazioni che mi furono fatte dagli onor. senatori, e, risolte le questioni ed approvati i progetti, certo saranno condotte rapidamente le trattative con le ditte richiedenti e, qualora non possano essere concluse su quelle basi eque e giuste dalle quali assolutamente non intendo di decampare, allora, in confor-

mità della legge, non esiterò a promuovere i necessari provvedimenti legislativi. Questi sono infatti indispensabili, perchè, sia che si renda possibile la concessione delle linee all'industria privata, sia che alla costruzione di essa lo Stato debba provvedere direttamente, occorrerà in ogni caso che il Parlamento autorizzi la spesa relativa. La legge del 1911, infatti, ha autorizzato la costruzione della linea, ma non la spesa all'uopo occorrente.

Certo con il nuovo limite di stanziamento dei 50 milioni non mancheranno i fondi per le costruzioni desiderate, ma ciò non esclude la necessità che la spesa di cui trattasi sia preventivamente ed espressamente autorizzata per legge.

In questo senso io terrò presenti le raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale, il quale ha fatto anche altre osservazioni relative alla Lucca-Pontedera-Saline. Esso ha cioè dichiarato di vagheggiare un tracciato diverso per il congiungimento dell'Italia settentrionale con la Toscana; avrebbe infatti preferito che si passasse per altra valle, ma le due provincie interessate di Lucca e di Pisa hanno presentato un progetto col tracciato Pontedera-Saline, che venne riconosciuto ammissibile dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato e dai Corpi consultivi, al cui giudizio tecnico il ministro non può sostituirsi.

Anche per il raccordo Faenza-San Miniato-Fucecchio il giudizio dei detti consessi non è stato favorevole e la Direzione generale delle ferrovie ha osservato che per la costruzione della direttissima Firenze-Bologna i vantaggi della Empoli-San Miniato-Altopascio-Pistoia sarebbero annullati nei riguardi degli istradamenti della Porrettana. In ogni modo io non mi rifiuto di riesaminare la questione col più vivo riguardo agli interessi tanto ferroviari che militari, di cui il senatore Mariotti si è fatto così eloquente sostenitore.

Per la Genova-Spezia non posso che rimettermi a quanto su quest'argomento tanto io quanto il presidente del Consiglio avemmo a dichiarare lo scorso anno, in occasione della discussione della legge per l'aumento delle sovvenzioni chilometriche per le concessioni delle ferrovie all'industria privata.

Gli studi per i doppi binari, ai quali altra volta assicurai che avrei dato impulso, sono

stati compiuti e il Governo si riserva di scegliere il momento più acconco per presentare alla Camera le proposte del caso.

Quanto alla costruzione della linea interna fra Genova e Spezia, devo far presente al Senato come di essa si potrebbe parlare se si trattasse di un programma di nuove costruzioni ferroviarie, mentre qui siamo soltanto in sede di bilancio.

Comunque, io non credo che il costo di tale linea salga alla cifra altissima di cui ha parlato l'onorevole senatore Pedotti, ma certamente costruendola per il grande traffico, come sarebbe desiderabile (perchè come linea di interesse locale non risponderebbe più ai fini altissimi ai quali intendono gli onorevoli Pedotti, Cerruti e Goiran) la spesa sorpasserebbe i duecento milioni. Soltanto nel caso che si volesse costruire una linea di interesse locale a forti pendenze e di minor portata, la spesa si potrebbe limitare a circa novanta milioni.

Ma, come dicevo, è questo un argomento che può entrare soltanto in un programma di costruzione di nuove linee.

Io non discuto e tanto meno contesto i vantaggi e le utilità che possono venire dalla costruzione di questa linea, ma vi sono anche altre linee utilissime, specialmente nei riguardi militari, delle quali bisognerebbe tenere conto.

Del resto, a questo punto, non ho che a ripetere quanto disse qui l'onorevole Presidente del Consiglio l'anno scorso, che, cioè, quando vi siano richieste da parte dei competenti cui spetta la difesa generale del Paese, il Governo non potrebbe opporre nè un rinvio, nè un rifiuto, nè un ritardo nell'accoglierle.

L'onor. Cadolini si è occupato anche della Roma-Ostia, ed io mi unisco a lui nel dire che non sarebbe ammissibile che venisse ingombrata la piazza che si stende dinnanzi al grande monumento a cui sono collegate tutte le più alte sentimentalità degli italiani. È assolutamente inconcepibile che si turbi l'armonia del luogo ove sorge l'opera maggiore consacrata al rinascimento della nostra Patria.

Ma quanto poi ad altre soluzioni della questione, sono argomenti di competenza dei corpi tecnici, i quali non hanno ancora pronunciato il loro avviso. Il Senato comprenderà che per questa parte io non posso entrare in maggiori particolari.

Certamente Roma desidera ed invoca questa congiunzione col mare; ed io mi son fatto premura di promuovere in proposito i pareri competenti dei Consigli archeologici e tecnici.

Io terrò presenti le loro osservazioni e le osservazioni dell'onor. senatore Cadolini, il quale ha tanta competenza in questi argomenti, sia per gli studi fatti per conto suo, sia perchè ha fatto parte delle Commissioni che dovettero interloquire per i danni derivati dalla costruzione di alcuni di questi scavi.

Come ebbi già a dirgli in altre occasioni anche privatamente, faccio grandissimo conto dei suoi consigli e delle sue osservazioni, e mi riservo di sottoporre anche queste ulteriori osservazioni che ha fatto oggi il Senato, all'esame dei corpi competenti per la definitiva risoluzione della cosa.

Risponderò ancora all'onor. Cadolini e all'onorevole Arnaboldi, per quanto riguarda la navigazione interna, che terrò presenti le loro raccomandazioni, ma che non posso entrare nel dettaglio dei singoli progetti da entrambi accennati.

Il problema della navigazione interna è stato anche in questi giorni trattato dal Governo colla intenzione di una immediata realizzazione. I ritardi per la compilazione del testo unico e del regolamento ci sono stati, ma son dipesi da difficoltà indipendenti dal buon volere della Commissione incaricata di redigerli. Comunque, per non ritardarli di troppo, non mancai di provvedere immediatamente, d'accordo con la Commissione stessa, perchè il testo unico ed il regolamento fossero preparati dagli Uffici e sollecitamente esaminati dal Consiglio di Stato, il quale infatti si è di recente pronunciato su di esso. Ma anche senza il testo unico e senza il regolamento, bisogna provvedere a suscitare negli enti locali quelle provvide iniziative, alle quali si riferiva virtualmente la legge del mio predecessore, e, dietro mie istanze, gli enti locali dell'Alta Italia, a cui disposizione io misi gli Uffici del Genio civile per la compilazione degli studi e dei progetti, questi studi e progetti compilarono. Ma solo da pochi giorni essi furono presentati, e devono essere esaminati dai corpi consultivi, e non dubiti l'onor. Arnaboldi che nessuna ragione di ritardo dipenderà dal Governo. Se ritardo potrà verificarsi, esso dipenderà piuttosto dalla natura delle cose,

perchè non si può passare troppo rapidamente alla esecuzione di questi grandiosi progetti che, per la stessa loro grandiosità, debbono essere accuratamente studiati e vagliati.

L'onor. Arnaboldi può essere sicuro che le due grandi linee che interessano principalmente l'Italia, e cioè quella che congiungerà fra Milano e Venezia le terre più industrie d'Italia, e quella che da Roma porterà al mare sono molto a cuore del Governo.

Egli ha anche parlato dei lavori per la navigazione interna come opportuni per dar lavoro ai nostri connazionali espulsi della Turchia.

Bisogna a tal proposito aver presente che occorre del tempo per le inevitabili pratiche dell'esame tecnico di una concessione di tale importanza, e va anche notato che per tale concessione occorreranno nuove disposizioni governative, ed è già nell'intendimento e nel proposito del Governo di presentarle a tempo opportuno. Ma io approfitto di questa occasione per assicurare tanto l'onor. Arnaboldi quanto il Senato, che da parte del Ministero si è fatto quanto era possibile per offrire largo lavoro ai nostri connazionali che attendono ad opere di braccianti, muratori, minatori ed affini.

Il Consiglio dei ministri pochi giorni or sono ha autorizzato la immediata esecuzione di alcuni tronchi delle complementari sicule a cura diretta delle ferrovie dello Stato, e in quei lavori potranno essere occupati varie migliaia di operai espulsi, acconciamente alloggiati in baraccamenti. (*Approvazioni*).

Ho anche richiamato l'attenzione della ditta concessionaria delle ferrovie Calabro-Lucane, ed è certo che, se difficoltà vi potranno essere per il collocamento di altre categorie dei nostri connazionali espulsi, non mancherà certo il lavoro, anzi è pronto, per gli operai che lavoravano in Turchia, e che, mercè il programma delle opere da noi predisposto, troveranno qui la prova tangibile della solidarietà, della fratellanza che avvince la nostra gente, e che ci ha fatto richiamare volenterosamente in patria, ove troveranno sicuro e remunerativo lavoro, quei lavoratori che alto tenevano fuori della loro patria il nome di Italia. (*Approvazioni generali*).

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro delle risposte che si è compiaciuto di fornirmi; però non posso egualmente su tutti i punti dirmi soddisfatto.

Circa la questione della linea Aulla-Lucca, io intendevo precisamente, come intende l'onorevole ministro, che non sarebbe da ammettersi come buona, soprattutto nei rispetti militari, una soluzione che ci desse una linea tracciata per la sola trazione elettrica, esclusa cioè la trazione ordinaria a vapore; vale a dire che non ci desse una linea di grande potenza di traffico. Quando però si sente parlare di studi che adesso si fanno di un nuovo tracciato a fortissime pendenze, con conseguente necessaria applicazione della trazione elettrica, in vista di spendere meno; e quando, per la considerazione che gli interessi locali delle due vallate sottostanti sono ormai in massima parte soddisfatti coi tronchi che quelle vallate già percorrono, par lecito il dubbio che della rimanente parte centrale non ci si curi più gran fatto, perchè non rispondente che a degli interessi strettamente militari (chè quelli commerciali qui non avrebbero più gran peso), allora, onorevole ministro, non si può escludere il timore che veramente si voglia pensare ad un tracciato non più conforme alle esigenze di un grande traffico militare. Sempre quando però l'onor. ministro mi assicura essere l'opposto il concetto dal quale il Governo non si dipartirà, allora mi dichiaro soddisfatto.

Sull'altro argomento, quello della interna Spezia-Genova, debbo con rincrescimento dichiararmi punto soddisfatto. Mi pare gran tempo che la questione dovrebbe essere affrontata e risolta: qui se ne parla da parecchi anni, ne fu scritto non poco, si sono fatte delle dimostrazioni più che palmari dei danni enormi che alla difesa del nostro paese verrebbero il giorno in cui fossimo in guerra con una potenza che non tenesse le sue navi nascoste nei recessi dei Dardanelli, con una potenza il cui naviglio da guerra corresse il mare. La nostra flotta non può avere il compito di proteggere le coste: alle coste dobbiamo pensare da terra, e non vi è nessun paese, infatti, che studi tanto a fondo il problema della difesa costiera, quanto l'Italia. Ora questa difesa costiera a cosa intende? Intende ad assicurare più che tutto le comunicazioni ferroviarie che corrono assai

troppo vicino alla spiaggia da Ventimiglia, tutto attorno la Penisola, fino, si può dire, ad Aquileia, su nel bacino dell'alto Adriatico. Occuparci tanto di difendere queste comunicazioni, pur contro possibili appositi sbarchi nemici, organizzare espressamente dei mezzi per questa difesa, vuol dire che vi è in noi la coscienza e la preoccupazione che esse sono esposte, gravemente esposte, in caso di guerra. Ed espottissima è tutta la linea tra Spezia e Genova, tutta, dalla stazione di Rio Maggiore alla stazione di Nervi. Tutti voi, onorevoli colleghi, avete percorso chi sa quante volte quella tratta di ferrovia: è una serie di gallerie, di viadotti, di stazioni proprio sulla spiaggia. Il senatore amico mio, Goiran, ha voluto ricordare come dopo le prove che in questi mesi sono andate facendo le artiglierie della nostra marina, non vi può essere più nessuno il quale dubiti intorno alla facilità con la quale il cannone delle navi potrebbe distruggere, anche a considerevoli distanze e a colpo sicuro, in brevi istanti e con pochi proiettili una cosiffatta ferrovia, e distruggerla in maniera da metterla in condizioni di non poter più servire per tutto il corso di una campagna di guerra. Siano rotti soltanto alcuni dei numerosi viadotti, e per mesi e mesi non passerà più una sola locomotiva per quella linea.

Ma, signori, io mi domando: quando siamo di fronte ad uno stato di cose simile è egli possibile seguitare a non occuparcene? Francamente - non voglio esagerare - ma io mi sento stringere il cuore tutte le volte che penso a simile grave, terribile eventualità.

Ci pensavo già prima, ma negli ultimi quattro anni della mia carriera, che ho passati a Genova, e là proprio sul posto, più ho dovuto studiare questi problemi per ragione del mio ufficio, là più mi sono convinto della indispensabilità d'una ferrovia interna che corra sicura, lungi dal mare. Però, ripeto - e non credo dir troppo - io mi sento stringere il cuore quante volte il mio pensiero va a scrutare nell'avvenire quello che di grave potrebbe altrimenti accadere.

In questa condizione di cose, io ritengo sia dovere del Governo di prendere esso quella iniziativa alla quale tanto lo si è sollecitato.

Ci sono le popolazioni locali che da tempo reclamano. Ci sono deputati che nell'altro

ramo del Parlamento si sono fatti interpreti di questi reclami, propugnando interessi, che per quanto modesti, hanno pure diritto, al pari di quelli degli altri cittadini italiani, di essere soddisfatti. Quei montanari della Liguria orientale chiedono di avere anch'essi delle comunicazioni che li mettano in grado di portar fuori dalle loro valli i loro prodotti.

Ma al di fuori e al di sopra, molto al di sopra di questi interessi, sta il grande, impellente problema della nostra difesa nazionale, o signori!

Quella linea, proprio sul mare, può essere distrutta con la massima facilità. E sarebbe con nostro immenso, incalcolabile danno.

Così stando le cose, io credo che la questione si debba porre in questi termini: è dovere del Governo di pensare seriamente alla soluzione di questo grosso problema, perchè esso s'impone, assolutamente s'impone.

Non è il caso che io presenti una qualsiasi mozione. Mi rivolgo soltanto alla eletta mente dell'on. ministro della guerra. Lo posi egli il problema; se non ci è stato fin qui possibile, per tante circostanze, di posarlo in passato (e non senza intenzione dico che non ci è stato possibile, per tante circostanze), oggi il momento è favorevole.

Domandi perciò l'on. ministro della guerra, domandi con cuore sereno e con sicura coscienza, domandi questo nuovo sacrificio al Paese: il Paese lo farà. Un paese che ha dato prova di essere risorto con tante energie, con tutte le sue antiche energie e che resiste e perdura, dimostrando di avere quelle virtù che noi stessi forse dubitavamo possedesse, non è un paese questo che si rifiuterebbe, per così alto intento, di fare il sacrificio di altri cento, di altri cinquecento, ed anche più milioni. Non ho altro da dire. (*Vivissime approvazioni*).

ARNABOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI. Ringrazio l'on. ministro delle risposte che ha voluto darmi e ne prendo atto con compiacimento. Mi credo però in dovere di esporre alcune spiegazioni alle cose dette.

Io non ho mai preteso di andare al di là delle spese previste dalla legge speciale di navigazione interna e delle quali si possono disporre; capisco perfettamente come certi problemi non

si possono risolvere subito, ma occorra per essi il preventivo esame di progetti e di studi, sia dal lato tecnico che da quello finanziario, io accennavo a quello che secondo le somme disponibili si può fare.

Il consorzio costituitosi tra gli enti interessati locali, la provincia, il comune e la Camera di commercio di Pavia, hanno fatto intendere a mezzo della prefettura, quale era il suo pensiero circa gli studi dei progetti compiuti, non di quelli da farsi.

Ho poi accennato ad un voto della Società di navigazione, a mezzi finanziari esistenti appunto per persuadere che, dato tutto questo, fosse opportuno contemporaneamente preparare e dragaggio e porto, ossia una nuova strada di commercio, ai traffici che debbono venire dalle Colonie africane e che per mezzo dei porti di Venezia e Ravenna debbono ravvivare il movimento commerciale dell'Adriatico, il traffico della vallata del Po, tutto il grande emporio della pianura Padana.

Io pensavo soprattutto che per la sola somma di 630 mila lire, delle quali 378 mila spettano come contributo al Governo, si sarebbe ottenuto sollecitamente il completo avviamento di un traffico, anche con le vecchie barche che usiamo oggi, senza attendere la costituzione di una nuova flottiglia, un traffico superiore a qualunque immaginazione. Si può infatti ritenere, a calcoli fatti, che portano 60 tonnellate, che il movimento giornaliero della navigazione raggiungerebbe il numero di 50 barche in ascesa, le quali, portando 60 tonnellate di carico per ciascuna darebbe un totale di 3000 tonnellate di merce al giorno, il che in un anno ammonterebbe a circa 900,000 tonnellate, equivalente a 300 carri ferroviari, cioè presso a poco un sesto del traffico che si verifica oggi nel porto di Genova. Non mi pare quindi si tratti di cosa indifferente. Se l'on. ministro riterrà — come spero — che queste mie osservazioni rispondano al vero, cerchi di sollecitare l'esercizio della vallata Padana, in considerazione dei grandi effetti immediati che si possono ottenere, che se oggi vengono limitati a questa parte, in seguito saranno pure estesi anche in altre regioni.

Osservo poi ancora che nel suggerire l'idea di dare lavoro ai profughi italiani espulsi dalla Turchia, io non ho avuto in mente che di ri-

volgere un suggerimento al Governo, senza idea di biasimo, anzi lodando l'opera del Governo per tutto quello che aveva già fatto. Qui non si tratterebbe di votare delle leggi speciali; per procurare il lavoro basta intraprendere quanto è sospeso, come ad esempio il dragaggio completo di Po e Ticino, ora fatto solo nella parte bassa, e che potrebbe benissimo essere affidato ai profughi operai, procurando loro un immediato guadagno. Ad ogni modo lascio alla perspicacia dell'on. ministro di scegliere il modo di arrivare allo scopo di lavoro suggerito, ringrazio nuovamente l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte e mi auguro che l'anno venturo non abbia a ripetere le mie raccomandazioni e che queste opere siano, in una buona parte se non in tutte, ultimate nell'interesse del Paese e del suo commercio.

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che verrà inviato agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Speravo che l'onorevole ministro dei lavori pubblici mi rispondesse che avrebbe preso a cuore il problema delle comunicazioni interne fra Genova e la Spezia. Non avendolo fatto, vuol dire che egli non crede ai pericoli che corre la comunicazione attuale e perciò non crede urgente provvedere. Attende forse che provvedano gli interessi particolari che possono sorgere; ma questi interessi particolari in quella regione non potranno sorgere che

difficilmente, ed in ogni modo aspetterebbero la loro soluzione da quella che il Governo volesse prendere per la difesa dello Stato, che è problema d'interesse generale.

Se il Governo non crede a questo pericolo, io non ho che a deplorarlo, ma se vi crede, lo prego di nuovo a provvedere.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ringrazio l'onor. ministro di quanto mi ha cortesemente risposto.

Egli ha parlato della ferrovia sotterranea che metterebbe capo ad una stazione in piazza S. Marco. Ma anche questo è un disegno illusorio, sia perchè la predetta piazza non offre, si può dire, lo spazio necessario; sicchè, per erigervi una stazione, si dovrebbero demolire molte case; sia perchè non varrebbe a eliminare tutti gli accennati inconvenienti, fuorchè quello di rispettare piazza Venezia.

La stazione più conveniente sarebbe quella alla Bocca della Verità, cioè allo sbocco della galleria sotto l'Aventino. Proseguendola più innanzi si dovrebbero demolire molti fabbricati creando i lamentati gravi pericoli.

Inoltre occorrerebbe modificare il piano regolatore di Roma; ora è lecito domandare: perchè con la costruzione di quella linea si vuol perturbare financo il piano regolatore?

Le risposte dell'on. ministro sono di certo interessanti. Ma riguardo alla navigazione interna si sarebbe desiderato una risposta intorno al concetto fondamentale, e cioè alla convenienza di creare una grande comunicazione fra l'Adriatico e il Lago Maggiore, per giungere ai piedi dei grandi valichi Alpini. L'on. ministro forse non ha ancora gli elementi tecnici per poter rispondere.

Circa la navigazione del Po però giova notare, che non si tratta di costruire nuovi canali. I canali già esistono: basterà che questi siano sistemati e ampliati. Esistono cioè il Naviglio da Pavia a Milano, e il Naviglio-grande da Milano al Lago Maggiore. Col primo di questi, qualche anno fa, la Croce rossa, proveniente da Venezia, compì coi suoi barconi una regolare navigazione sino a Milano.

Ciò che importa si è che, anche senza attendere la pubblicazione dei regolamenti, il ministro voglia porre allo studio i progetti. Il che appare tanto più urgente, perchè è pur sorta

l'idea di creare un canale di comunicazione fra Milano e l'Adda, per quindi proseguire dall'Adda al Po.

Ora, un canale fra Milano e l'Adda costerebbe chi sa quanto, perchè si dovrebbero dividere tanti ricchissimi fondi, attraversare tanti canali d'irrigazione; e ognuno può indovinare quanto può costare la divisione di fondi in quei paesi, dove le terre hanno così elevato valore; e poi l'Adda, nei momenti di siccità, ha pochissimo fondale e richiederebbe una spesa enorme il renderla in tutti i tempi navigabile. Perciò è preferibile studiare la linea che dall'Adriatico va a Milano, e da Milano va al Lago Maggiore, sistemando i canali esistenti da Pavia a Milano, e da Milano al Lago, perchè tale sistemazione non turba nè il corso delle acque nè la delimitazione delle proprietà.

E giova ripetere che i vantaggi commerciali che ne raccoglierebbero i litorali adriatici sarebbero importantissimi. I paesi meridionali d'Italia ed anche quelli della Libia potrebbero con una nave giungere ai piedi dei valichi alpini: quali vantaggi, quante agevolazioni avrebbero le nostre esportazioni! Questo disegno crea una speranza che commuove l'animo mio.

Ora, senza pretendere che l'on. ministro mi dia oggi risposte definitive, io raccomando quanto so e posso, e gli raccomanderò sempre, la comunicazione fra l'Adriatico e il Lago Maggiore (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari numerano i voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo, Avarna Giuseppe.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bruno, Buscemi.

Cadolini, Calabria, Camerano, Capaldo, Carafa, Cavalli, Cefalo, Cencelli, Cerruti, Chironi, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Comparetti, Cruciani-Alibrandi.

Del Lungo, De Riseis, De Sonnaz, Di Broc-

chetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Falconi, Figoli, Fili-Astolfone, Finali, Fiocca, Florena, Frascara, Franchetti.

Gherardini, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Lucca, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra.

Paganini, Parpaglia, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pjgorini, Ponzio-Vaglia.

Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Villari, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Sono grato agli egregi colleghi che hanno voluto appoggiare con tanta autorità le poche parole che ho detto nella relazione; poche cose e mal dette, ma ispirate, però, da un profondo convincimento. Son grato all'onorevole ministro, che, pure accennando a qualche dissenso dall'avviso mio, ha avuto per il relatore parole squisitamente cortesi. E sono soprattutto lieto che, in quest'anno, la discussione del bilancio dei lavori pubblici, nel Senato, abbia essa pure risentito il fascino di questo momento solenne, in cui tutte si sono risvegliate le grandi energie nazionali. Negli altri anni ci indugiavamo a discutere di tante piccole cose, di molti minuscoli lavori, di qualche lieve aumento di stipendio a questa o a quell'altra categoria d'impiegati. Quest'anno, invece, tutti coloro che hanno preso parte alla discussione hanno parlato di grandi canali, di navigazione sui fiumi, nei laghi, sul mare; di potenti ferrovie destinate alla difesa della patria. Evidentemente ritorniamo figli di Roma! Roma ha dominato il mondo con i suoi grandi canali navigabili; con le sue strade consolari e imperiali che correivano sino agli estremi

confini dell'Asia e dell'Africa; con i suoi acquedotti meravigliosi che rendevano fertili le più deserte lande. Noi oggi ci mettiamo sulla stessa via.

Ho sentito con piacere ricordare qui da diversi oratori e raccomandare vivamente i canali di navigazione della valle del Tevere e, più ancora, quelli della valle del Po. Purtroppo la legge per la navigazione interna, votata da noi con tanto entusiasmo pochi anni addietro, non ha ancora potuto avere esecuzione: ma dello spiacevole ritardo noi non possiamo certamente far colpa all'onorevole ministro; il quale or ora ha ricordato come la promulgazione del testo unico, la compilazione ed approvazione del regolamento e le molte formalità burocratiche abbiano necessariamente portato qualche ritardo; ma ora egli stesso, al pari di noi, crede sia il caso di prontamente decidere.

Progetti studiati col maggiore affetto sono stati presentati in questi ultimi mesi dall'onorevole ministro dei lavori pubblici; ne cito uno a titolo di lode, illustrato con una splendida relazione dall'onor. Romanin-Jacur; progetto che mi è parso cosa veramente ottima. Esso, con otto milioni di spesa, riattiverebbe da Venezia a Cavanella Po gli antichi canali di *lombarda navigazione*; e, così, ritornerebbe ad assicurare alla navigazione del Po il suo sbocco naturale nel maggior porto dell'Adriatico; mentre con un nuovo canale navigabile da Pizzighettone a Milano tornerebbe ad accentrare in Cremona il massimo movimento di questa navigazione; e così, anche per la navigazione padana si tornerebbe all'antico.

Cremona è stata la prima colonia fondata dai Romani al di là del Po; fu la prima conquista della civiltà latina nella Gallia Traspadana; la testa di ponte per tutte le successive arditissime imprese che hanno portato poi alla grandezza della Repubblica e dell'Impero di Roma. E la gloriosa colonia romana di Cremona è vissuta sempre del Po, superando nella navigazione e nei commerci le altre città della riva del fiume; e quando, dopo l'immenso sfacelo del secolo V, Cremona fu distrutta dai barbari e quasi se ne perdettero la memoria, quando più non rimasero case della vecchia Cremona; e l'antico, vasto agro cremonese fu suddiviso fra i contadi di Brescia e di Bergamo; e la stessa area quadrata su cui sorgeva un tempo

la città fu inclusa come parte quasi trascurabile di un feudo nel Gastaldato di Sospiro, allora gli antichi figli di Roma, i forti coloni di Cremona distrutta, sono ridiscesi sul fiume, hanno ricominciato a navigare ed hanno creato, come per incanto, attraverso a tutto il medio-evo una meravigliosa navigazione, che fu privilegiata da re longobardi e da imperatori franchi e germanici, e a poco a poco ha fatto risorgere Cremona dalle sue rovine, più bella e più grande di prima.

Allora, appunto, sorgeva quello splendido campanile che è, ancora oggi, la più alta torre d'Italia; e allora sorgevano e il magnifico palazzo del Comune, e il Bel Battistero, e la meravigliosa Cattedrale, che è uno dei più bei monumenti dell'arte lombarda; e sulle volte di essa — lo ricorderà l'onor. Sacchi — gli antichi cremonesi conservarono gelosamente, difesi dalla santità del luogo, i vecchi documenti della lunga lotta da loro sostenuta in difesa dei loro diritti sulle acque del fiume. Io sono stato là, quando era ancora giovine studente, ad ammirare quelle vecchie pergamene; e mi sovviene che mi faceva meraviglia il vedere come, nei secoli IX, X e XI, la rinascente città si occupasse tanto della navigazione del Po; io, ancora troppo inesperto, non capiva allora la grandezza che da questa navigazione poteva derivare — e infatti derivò — alla città risorta. Ora — ed ogni giorno più — comprendo quanta ricchezza possa venirne alla nuova Italia da questa navigazione sapientemente riattivata; ed è per noi di buon augurio il trovarsi oggi al banco dei ministri un dotto cittadino cremonese che sente tutta l'importanza e l'urgenza del vasto e complesso problema. (*Approvazioni vivissime*).

I Romani, che avevano solcato di canali tutta l'Alta Italia, le valli del Tevere e dell'Arno e tutte le provincie del vastissimo Impero, i Romani, oltre che con i canali navigabili, dominavano il mondo con le loro grandi strade, che, portando i nomi gloriosi dei consoli e degli imperatori che le avevano costrutte, correvano da un capo all'altro l'immenso Impero; quelle strade che fin d'allora nelle Gallie si chiamavano *ferrate*, perchè i selci, le lave, i graniti di cui i Romani le lastricavano, erano saldi come il ferro.

Ora, sulle strade ferrate dei nuovi tempi si

è svolta oggi quasi tutta la discussione del bilancio dei lavori pubblici, qui in Senato. L'onorevole Cadolini ha ricordato la ferrovia da Roma ad Ostia; una nuova via più breve e più diretta che i Romani di oggi vogliono sostituire all'antica *Via Ostiense*, costrutta e lastricata con tanta cura dai loro avi.

Auguriamoci che la nuova strada non distrugga, non danneggi i preziosi avanzi di Roma antica; auguriamoci una via facile, piana, che attraversi con frequenti e celeri treni le selve di *Laurentum*, piene di ricordi Virgiliani, ed arrivi in breve ora al mare splendido di Roma; ma auguriamoci, contemporaneamente, che i monumenti insigni della città restino sacri ed intangibili come lo erano per gli antichi. (*Approvazioni vivissime*).

L'onor. Cadolini ha ricordato un'altra arteria che interessa molto le provincie di Roma e di Perugia; la strada ferrata da Civitavecchia ad Orte. Questa strada ferrata, desideratissima dalle popolazioni dei circondari di Civitavecchia e di Viterbo e della provincia dell'Umbria, è da troppo tempo in istudio; dirò meglio: è stata forse troppo studiata.

I nuovi studi presentati in questi ultimi anni ci hanno distratti da quell'unica soluzione che gli studi già approvati e i desideri delle popolazioni ci indicavano.

Il progetto presentato dal Governo all'ultima ora, quando già pareva imminente la concessione della linea, ci ha ricacciati in alto mare, ci ha portati fuori di strada. Esso corre da Civitavecchia verso la Manziana, e per 12 km. segue il mare fin presso la stazione di S. Severa. Si tratta di una ferrovia strategica, ed è evidente, quindi, che il nuovo progetto doveva essere scartato, come lo fu; ma frattanto si è ritardata la concessione dell'altra linea, che resta nell'interno, risale la valle del Mignone, raggiunge a Capranica l'attuale ferrovia Roma-Viterbo, segue da Capranica a Ronciglione la ferrovia già costrutta e di là scende ad Orte, girando il monte Cimino dal lato di settentrione e di levante.

Il progetto è finito ed approvato da molto tempo; non so che cosa manchi alla concessione della linea: raccomando all'onorevole ministro che la conceda il più presto possibile.

Si è parlato tanto oggi dei gravi pericoli che presentano le linee litoranee; e da Roma a Ci-

vitavecchia non abbiamo ancora una linea interna sicura dalle offese che possano venire dal mare; una linea che possa portare da Roma a Civitavecchia i treni militari anche qualora navi nemiche, nel lungo tratto scoperto da Palo a Santa Marinella, insidiassero la nostra linea attuale.

Di più, da Civitavecchia avremmo con la nuova ferrovia un accesso, sempre coperto e sicuro fino a Terni (uno dei più grandi cantieri dell'Italia nuova), a tutta l'Umbria, alla Toscana, ad Ancona.

Se vi è linea di grande importanza strategica, è senza dubbio questa; e la Commissione di finanze la raccomanda caldamente all'onorevole ministro.

Un'altra linea brevissima, ma di grande importanza militare (della quale si è parlato solo per incidenza nella nostra relazione) è quella da Ponte a Elsa a San Miniato.

Disse — e mi son doluto della notizia — disse l'onorevole ministro che il Consiglio superiore dei lavori pubblici dichiarò che non era necessaria. Certo questi piccoli triangoli nell'esercizio ordinario delle ferrovie non sono molto utili; io per il primo lo riconosco; mi ricordo, anzi, che un grande ministro dei lavori pubblici, l'on. Baccarini, tutte le volte che si parlava di piccoli triangoli, destinati ad evitare una grande stazione ferroviaria, diceva che essi non servono a guadagnare tempo e risparmiare spese e, quindi, non giovano nell'esercizio delle ferrovie. Ma egli parlava soltanto dell'esercizio ordinario in tempo di pace; e realmente, quando si trattasse di un grande movimento militare in giorni di guerra, un tronco di linea di pochi chilometri da Ponte a Elsa a S. Miniato, eviterebbe gl'inconvenienti gravissimi che rimarrebbero ancora dopo costrutta la linea da Pontedera a Lucca. I treni provenienti da Lucca e da Pontedera dovrebbero giungere fino a Empoli, stazione piccola e molto impacciata, e qui dovrebbero perdere molto tempo nelle operazioni del regresso, poi tornare indietro per imboccare la valle d'Elsa e venire a Ponte a Elsa e proseguire per Siena. Sono dieci chilometri di più soltanto. Ma le operazioni del regresso dannosissime al movimento commerciale, in tempi ordinari, sono esiziali in tempo di guerra.

Io non ho studiato di cose militari, ma l'ho sen-

tito dire insistentemente da tutti i militari con i quali ho avuto occasione di parlare in proposito. Ecco perchè si costruirono la Sarzana-Santo Stefano, la Borgo San Donnino-Fornovo e la brevissima Borgo Panicale-Lavino, che non è percorsa dai treni ordinari. Ecco perchè la Commissione di finanze, adattandosi ad appoggiare la linea di Pontedera, suggerì questo brevissimo tronco, che può ridursi anche a meno di quattro chilometri, poichè sebbene da S. Miniato e Ponte a Elsa la distanza sia un po' maggiore, per un buon tratto da S. Miniato a S. Genesio del Buon Riposo, si andrebbe lungo la linea attuale, sulla quale non si dovrebbe che raddoppiare il binario.

Noi avremmo preferito, già lo abbiamo detto, la linea diretta da Lucca a Ponte a Elsa per Altopascio e Fucecchio; ne abbiamo dette, nella relazione, il meglio che si è potuto, le ragioni. È una linea che non ha soltanto una grande importanza storica, ma che, soprattutto, presenta il vantaggio di una grande brevità di percorso in confronto di ogni altra. Però l'on. ministro dei lavori pubblici ci espose le ragioni della sua scelta, e sono tali che non ci lasciarono alcun dubbio in proposito. Da un lato le provincie di Lucca e di Pisa hanno chiesto la linea di Pontedera, e il ministro l'ha concessa; dall'altro, la provincia di Siena e i comuni di Val d'Arno e di Val d'Elsa, interessati all'altra linea, nulla hanno chiesto, e il ministro nulla ha potuto concedere. Dacchè si doveva pur fare una linea, lodo il ministro di aver concessa l'unica che gli è stata richiesta.

E siamo alla Aulla-Lucca. Il ministro ci ha detto, ed io l'ho notato con grande compiacenza: « non cederò in modo alcuno a domande eccessive » di imprenditori che volessero togliere alla linea quel carattere che essa ha di linea di grande transito, e soprattutto di linea militare. Ringrazio il ministro della sua dichiarazione e ne prendo atto.

Ma di più lo ringrazio di un'altra dichiarazione. Egli ha detto che quando gli venisse chiesta la Genova-Spezia « nè un rifiuto, nè un rinvio, nè un ritardo » egli opporrebbe. Mi auguro che gli sia chiesta al più presto possibile.

La linea da Genova alla Spezia ha una importanza massima nella nostra difesa nazionale. Dopo quanto hanno detto tre illustri uomini,

che hanno dedicato tutta la loro vita agli studi della difesa della patria, il generale Pedotti, il generale Cerruti, il generale Goiran, mi vergognerei di aggiungere, io incompetente, una sola parola. Però, come italiano, sento il desiderio vivissimo che ci si assicuri da quel lato dall'offesa del mare. Proprio in questi anni dei grandi ardimenti abbiamo il dovere di difendere le nostre coste dai pericoli che ci possono venire da qualunque lato. La nuova linea sarà chiesta, io spero, e dalle vigili autorità militari, e da qualche avveduta impresa industriale; e non mi dorrò se la costruiranno i privati, anziché lo Stato; forse sarà iniziata e terminata più presto.

Solo pregherei l'onor. ministro che, se davvero gli è chiesta in concessione, non si trincerò dietro la pregiudiziale della linea concorrente, come purtroppo ho sentito accennare qualche volta da lui stesso e da altri, qui e nell'altro ramo del Parlamento. È vero che la Genova-Spezia interna è una concorrente della attuale Genova-Spezia sul litorale; ma, vivadidio, è tale e tanto il movimento commerciale e industriale in quel fortunato tratto d'Italia, che non due linee vi potrebbero vivere, ma quattro, e si guadagnerebbe con tutte tanto da poter dare un larghissimo compenso agli azionisti che volessero costruirle. Però la Commissione di finanze raccomanda vivamente all'on. ministro che, nel fare la concessione, per ciò che riguarda il riscatto, non si attenga ai lunghi termini del trentennio, indicati dall'art. 284 della legge dei lavori pubblici, 20 marzo 1865.

La legge Balenano del 1902 ha dato, per molte linee nuove, un termine molto più breve; secondo quella provvida legge, dopo due anni di esercizio, il Governo ha il diritto del riscatto. Per queste linee di grandissima importanza militare, io credo che il diritto di riscatto dopo soli due anni sia assolutamente necessario, seppure non è più conveniente riservarsi il diritto del riscatto immediato, appena terminata la linea.

La Genova-Spezia per le vallate interne è stata già studiata da diversi comitati genovesi; da uno, fra gli altri, egregiamente presieduto dal nostro collega onor. generale Cerruti. Io ebbi da quel comitato una copia del progetto che ho poi depositato qui alla biblioteca del Senato; so che al Ministero dei lavori pubblici

ne fu mandata altra copia e sarà indubbiamente conservata in quegli archivi. Il progetto studiato di nuovo con ogni cura, nel 1906, dall'ing. Carlo Nayone, che ben si può dire il geniale ideatore, il padre di tutti i progetti delle linee costruite in questi ultimi anni in Liguria, segna solo 88 chilometri da Genova a S. Stefano di Magra; altri sette chilometri da S. Stefano di Magra a Sarzana sono già costruiti; un'altra breve diramazione andrebbe direttamente dalla Val di Vara alla Spezia. Questa linea misurerebbe adunque, in tutto, 95 chilometri da Genova, stazione orientale, a Sarzana; attualmente, fra le stesse stazioni estreme, se ne hanno 103: sarebbe dunque più breve.

Forse si potrebbe dire che sarà più breve, soltanto se si considera la distanza reale, ma che la lunghezza virtuale dovrebbe considerarsi un po' maggiore; però fra Genova e Spezia abbiamo le belle ed ampie valli, che ha ricordato or ora l'on. generale Pedotti, abbastanza facili e piane per accogliere una linea a lunghe gallerie senza obbligarla a vincere eccessivi dislivelli. Quindi la lunghezza virtuale non resterebbe sensibilmente differente dalla lunghezza reale. Il generale Pedotti ha accennato alla valle di Fontana Bona: è davvero una bellissima valle, tanto che colpì perfino la fantasia di Dante; il quale, pur dipingendo a foschi colori le vie deserte e romite del litorale « fra Lerici e Turbia », ricorda però come, verso l'interno della Liguria,

Intra Siestri e Chiaveri si adima
Una fiumana bella...

La « fiumana bella », eternata nei versi di Dante, attende ora nuovo vanto, nuove attrattive dalla progettata ferrovia, che porterebbe viaggiatori e merci da Genova a Spezia, sopra una linea a doppio binario, in tempo minore di quello che non ci s'impieghi ora, sopra una linea ad un solo binario, tutta su ponti e gallerie.

Questa linea sul litorale costituisce un pericolo gravissimo e continuo per la nostra difesa, ma è un pericolo anche pel nostro commercio. Io che vivo nella valle del Po, ho visto, quasi ogni anno; per mesi interi, sospeso il movimento lungo il litorale, perchè una mareggiata aveva travolto qualche tratto della linea Ge-

nova-Spezia; allora, da Alessandria fino a Piacenza, a Parma, a Bologna, è tale un ingombro che è un vero miracolo se, con tutta la cura dei capi-stazione, non succede qualche enorme disastro. Guai se ci capitasse un simile caso in tempo di guerra! Ma allora, pur troppo, per interrompere la linea lungo il litorale non vi sarà bisogno di mareggiate!

Tutte le potenze che hanno linee lungo il mare hanno costrutte altre linee interne perchè in caso di guerra siano al sicuro le comunicazioni fra l'una e l'altra parte dello Stato. Non parlo soltanto della Francia, dell'Inghilterra, della Germania e delle altre nazioni, grandi, ricche e civili, ma persino la Turchia, che pur non aveva, come noi, da Genova a Riomaggiore, 80 chilometri di ferrovia litoranea da difendere, ma aveva soltanto, nella lunghissima linea da Salonico a Costantinopoli, un breve tratto di poco più di cinque chilometri presso Dedeagatch, che rimaneva indifeso sul mare, persino la Turchia povera, la Turchia barbara, ha capito che con quella sola linea non si sarebbe potuta difendere contro un'altra nazione potente di navi e di artiglierie; e, con dispendio gravissimo, ha già costruito in pochi anni, da Badoma a Feredjik, una ferrovia completamente nuova; e non già lungo « una fiumana bella » come le nostre di Liguria, ma in mezzo alle roccie del Rodope; quelle aspre e paurose *Rhodopeiae arces*, che noi abbiamo imparato ad ammirare, come magnifico paesaggio incantevole per orrida bellezza, nei canti dei Greci e dei Romani, ma che sono pur sempre considerate come la regione più impervia di tutto l'Oriente. La Turchia, in mezzo a quelle orride roccie, ha saputo costruire le sue linee interne: mi auguro che, in questa urgente opera di difesa nazionale, l'Italia non sia da meno della Turchia. (*Approvazioni vivissime. Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nella seduta di domani intraprenderemo la discussione dei capitoli.

Presentazione di relazione.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul

seguinte disegno di legge: « Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti:

Senatori votanti	95
Favorevoli	87
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali:

Senatori votanti	95
Favorevoli	85
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce una imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande:

Senatori votanti	95
Favorevoli	88
Contrari	7

Il Senato approva.

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria:

Senatori votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta:

Senatori votanti	95
Favorevoli	87
Contrari	8

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 740 - *Seguito*);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 796);

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra (N. 832);

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di Giustizia in Roma (N. 814);

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 828);

Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tien Tsin (N. 824);

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare nella stessa città (N. 833);

Convalidazione del R. decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911, tra l'Italia e il Giappone (N. 823);

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative (N. 820);

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (N. 834);

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino 1911 (N. 816);

Circolazione degli automobili (N. 739);

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'agenzia delle imposte di Bojano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (N. 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17,35).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

